

TESORO

DEL

FORO TOSCANO

OSSIA

RACCOLTA DELLE DECISIONI

DEL

SUPREMO CONSIGLIO

E DELLE

REGIE RUOTE CIVILI

DELLE

PRIME APPELLAZIONI DI TOSCANA

OPERA

Dell' Avvoc. Lorenzo Cantini, e Canc. Domenico Menci

TOMO XXXI.



FIRENZE
TIPOGRAFIA DEL GIGLIO
1834.



DECISIONE I.

R. RUOTA D'AREZZO

Aretina Deletionis Inscriptionis Hipotecariae et Exibitionis Pignoris
***diei* 12. *Aprilis* 1832.**

IN CAUSA

MARZOCCHI E **USIGLI**

PROC. MESS. LUIGI GOTI — *PROC. MESS. PIETRO TETTI*
AVV.° ILL.° SIG. MARCO MARCHETTI — *AVV.° ILL.° SIG. LUIGI PICCIOLI*

ARGOMENTO

Non basta ad attribuire l'ipoteca giudiciale un Decreto di deputazione di Custode o Depositario di oggetti convenzionalmente oppignorati.

Non può attribuire ipoteca giudiciale neppur l'obbligazione del Custode o depositario, che abbia *apud acta* volontariamente accettato l' incarico affidatogli.

La liberazione del Depositario, la novazione, e la remissione del pegno debbono essere completamente giustificate.

SOMMARIO

1. *La convenzione, la potestà della Legge, e l' autorità del Giudice, erano anche nel Gius Comune le tre sorgenti dell' ipoteca.*

2. *L' ipoteca giudiciale indotta dalle Leggi francesi essenzialmente diversifica dall'ipoteca giudiciale attribuita dal Diritto Romano.*

3. *L' ipoteca giudiciale deriva dalle Sentenze e dagli atti giudiciarj.*

4. *L' ipoteca è di strettissimo gius e non può indursi se non che nei casi, e ne' modi autorizzati dalla Legge.*

5. *La spedizione autentica della Sentenza fa fede della firma del Giudice fino all' iscrizione in falso.*

6. *Nel Gius Romano non restava costituito il Pegno pretorio, o l' ipoteca giudiciale dalla condanna del debitore finchè non era seguita l' apprensione del possesso de' Beni.*

7. *L' oggetto dell' ipoteca è quello di procurare al Creditore l'adempimento d'una obbligazione in origine volontaria, alla cui esecuzione il Debitore siasi ingiustamente ricusato.*

8. *L' ipoteca giudiciale deriva dall' impero del magistrato.*

9. *Per indurre ipoteca giudiciale richiedesi una Sentenza che con previa cognizione del diritto de' litiganti, decida una controversia, e pronunzi una condanna, o dichiari, o imponga qualche obbligazione ad una delle parti.*

10. 11. *Ogni Sentenza per la sua giuridica efficacia deve imporre assoluzione o condanna in termini espressi, o almeno in termini equipollenti.*

12. *Le Leggi Pontificie, e le Leggi Piemontesi richiedono una Sentenza condannatoria per costituir l' ipoteca giudiciale.*

13. *E' necessaria la citazione, o l' intervento al giudizio della Parte sopra i cui Beni vuolsi costituir l' ipoteca.*

14. *Senza citazione o intervento non può immaginarsi, nè contradizione nè contumacia.*

15. *E'* definitiva *la Sentenza che decide una contestazione, o condannando, o dichiarando, o pronunziando una obbligazione.*

16. *E'* provvisoria *la Sentenza che pronunzia una condanna provvisionale.*

17. *La Legge che suppone una parte vincitrice per necessaria reciprocità, suppone una parte soccombente nella contestazione decisa.*

18. *Per dar vita all'ipoteca giudiciale dee verificarsi, o condanna, o materia di condanna.*

19. *L' obbligo di render conto importa l'obbligo di pagarne il possibile reliquato.*

20. *La Sentenza che ordina un Rendimento di Conti senza pronunziare alcuna condanna, nè alcuna dichiarazione del Debito, non è un titolo abile a produrre l' ipoteca giudiciale.*

21. *Non può accendersi Iscrizione ipotecaria dalla parte a cui favore è ordinata la confezione del rendimento di Conti a carico dell' Amministratore d' un Accomandita.*

22. *Non può iscriversi ipoteca giudiciale contro l' Erede beneficiato Amministratore dell' Eredità, in virtù d' una Sentenza che lo dichiari obbligato in proprio a rappresentare una somma non abbuonata nel rendimento di Conti.*

23. *L' ipoteca giudiciale riconosce l' origine e l' efficacia non dalla estrinseca forma ma dall' indole obbligatoria del giudicato e dall' autorità e coazione della Giustizia.*

24. *L' ipoteca è un diritto accessorio, ed una cautela della obbligazione principale, senza la quale non può aver nascimento.*

25. *L' ipoteca giudiciale non può precedere la personale non ancor nata obbligazione.*

26. *Nell' approvare il concordato delle parti e nell' ordinare la esecuzione, il Giudice emana una vera Sentenza, e pronunzia una vera condanna.*

27. *Quest'atto di giurisdizione e quest' ordinanza del Magistrato deve produrre tutto il suo effetto, ed attribuire ipoteca giudiciale.*

28. *Il Giudice, che approva un progetto, e ne autorizza, o ne permette l'esecuzione, pronunzia un Decreto di mera forma, che impunemente può rimaner privo di effetto, ove non sia concordemente eseguito.*

29. *Non deriva ipoteca da un Decreto che non abbia un indole dispositiva ed in se obbligatoria.*

30. *Per attribuire ipoteca le Sentenze debbono desumere la loro esiguibilità dall' impero del Giudice, non mutuarla dalla successiva e volontaria accettazione d' un Terzo.*

31. *Quando la Sentenza abbisogna d' una accettazione per essere eseguita, l' esecuzione emana dalla libera volontà dell' accettante, non dall' autorità del Magistrato.*

32. *L' acquiescenza della Parte condannata non ha nulla di comune coll' adesione di un terzo estraneo al giudizio.*

33. *I decreti di nomina di Curatore non inducono ipoteca giudiciale.*

34. *I doveri, e le obbligazioni de' Curatori, emanano dalla Legge e dalla volontaria accettazione dell' incarico cui sono inerenti.*

35. *Contro i Curatori l' ipoteca giudiciale non può nascere fuorchè dalle Sentenze che li condannino a render conto, o a consegnare e pagare il possibile reliquato della loro gestione.*

36. *Il Mallevador giudiciale è estraneo alla Sentenzn che ordina al Debitore di dar cauzione, e non resta obbligato che dalla sua volontaria accettazione.*

37. *L'accettazione volontaria d' un incarico giudicialmente conferito non può ricongiungersi col Decreto di elezione per modo che debba nascerne ipoteca giudiciale contro l' accettante.*

38. *E' sempre volontario e non giudiciale l' Ufizio deferito dal Giudice per concorde volere delle parti interessate.*

39. *L'ipoteca legale contro gli Amministratori volontari non è attribuita neppure dal gius comune.*

40. *Non son soggetti ad ipoteca legale i Sequestrari, i Custodi, i Sindaci de' fallimenti, nè gli altri amministratori di simil sorte.*

41. *Gli atti* giudiciali *son diversi dagli atti* volontarj *ricevuti in Giudizio.*

42. *L' ipoteca giudiciale deriva dalle Sentenze definitive, o provvisorie, contradittorie, o contumaciali, dalle recognizioni o verificazioni fatte in giudizio delle firme apposte agli atti privati, dalle Ordinanze d' omologazione delle Sentenze arbitramentali, e dalle dichiarazioni esecutoriali delle Sentenze de' Tribunali stranieri.*

43. *Gli atti giudiciali non debbono essere solamente autentici, ma debbono avere un carattere obbligatorio, ed un effetto esecutorio che non possono ricevere fuorchè dall' intervento del Giudice.*

44. *Le leggi Francesi negavano l' ipoteca giudiciale ai processi verbali di conciliazione.*

45. *Ed agli atti d' aggiudicazione celebrati avanti ai Tribunali.*

46. *L' obbligazione prestata in giudizio è sempre spontanea, quando la prestazione è ordinata con un Decreto non obbligatorio, nè eseguibile contro la Persona che ha voluto prestarla.*

47. *L' ipoteca non può indursi nè estendersi per illazioni, o per argomenti.*

48. *Alla parte che si è obbligata spetta l' onere della prova della sua liberazione.*

49. *Il rendimento di Conti fatto al Debitore non può essere obbligatorio pel Creditore pignoratario se non in quanto Egli vi abbia aderito.*

50. *Agli effetti pregiudiciali non basta qualunque scienza generica.*

51. *Dirimpetto a precedenti riservi non è valutabile il successivo silenzio del Creditore.*

52. *Un generale riservo di ragioni è incompatibile colla piena liberazione del Debitore.*

53. *Dalla preservativa de' primieri diritti rimane esclusa la novazione.*

54. *Il consenso del Creditore all' alienazione non importa remissione del pegno per la contraria potestà del Creditore medesimo.*

55. *Ne' giudizi universali qual' è quello di rendimento di Conti, è lecito al Giudice di separare la* liquidazione di diritto *dalla liquidazione di* fatto *pronunziando sull' una, e riservando la cognizione dell' altra.*

56. *Le ispezioni di fatto non appartenenti al giudizio di rendimento di conti in genere possono rimettersi al giudizio di rendimento di conti in* specie.

57. *Le prove sussidiarie e presuntive sono legittime e nel loro genere perfette quando inducono moral certezza di fatto commesso.*

58. *Nel caso di plausibile difficoltà di render conto, imputabile al Creditore, spetta all'arbitrio del Giudice di valutarla, e di supplire con mezzi equipollenti, e sussidiari.*

Storia della Causa

I. La Ragione Elia Usigli al 30. Gennaio 1815. era divenuta creditrice de' nobili sigg. Jacopo, Antonio, e Domenico fratelli Guadagni della somma di Scudi 6405. per dependenza di diverse Cambiali precedentemente tratte da Piazza a Piazza, delle quali il sig. Leon Vita Usigli, Rappresentante della sua Ragione, richiedeva immediato pagamento.

II. Erano stati a quell'epoca interdetti i sigg. Guadagni, e sottoposti alla Cura del sig. Francesco Corsi, per una serie d'improvide obbligazioni colle quali avevano pur troppo disastrato il cospicuo loro Patrimonio. Le insistenze della Ragione Usigli, la pendenza di una esecuzione introdotta dal sig. Antonio Mancini per un credito di Scudi 1000. e frutti, e la difficoltà di realizzare prontamente i mezzi per dimettere questi due Creditori, indussero il Curatore a proporre alla Ragione Usigli una dilazione di quattr' anni, ed una composizione in annue rate per il pagamento del Credito originario, e l'accollo del preindicato debito verso il sig. Dott. Mancini.

III. La Ragione Usigli si prestò a tali proposizioni, a condizione che le fossero oppignorati tutti i Bestiami esistenti ne' Beni delle quattro Fattorie del Patrimonio Guadagni, di Monterchi, di Rovigliano, della Villa, e di S. Formena, e tutti i Mobili esistenti nelle fabbriche addette a ciascuna Fattoria; che le venissero cedute le ragioni ed Ipoteche del Credito Mancini; che le venisse corrisposto il frutto del 12. per cento e per anno sull'importare dell'uno, e dell'altro Credito, e che il Curatore signor Francesco Corsi esser dovesse Custode e Depositario del pegno, e mallevador solidale al pagamento dei capitali, e dei frutti.

IV. Il Tribunale d'Anghiari col Decreto del 20. Novembre 1816. autorizzò il Curatore a stipulare con queste condizioni quel concordato, che fu poi celebrato nel 19. Dicembre successivo, e col quale furono sottoposti al pegno tanti bestiami, e tanti mobili descritti in dettagliato Inventario per la stima di Lire 93933.

V. Avvantaggiata così la sorte della Ragione Usigli sopra gli altri Creditori, le circostanze del patrimonio Guadagni andarono sempre deteriorando. Si aprì nel Tribunale d'Anghiari un Giudizio di concorso universale; Ma i sigg. Guadagni sperando di evitarne le disastrose conseguenze con private e parziali alienazioni, domandarono di esser liberati dalla interdizione, e implorarono la avocazione, e la delegazione di tutte le loro cause ed affari al Tribunale di prima istanza di Arezzo. Con Benigno

Rescritto del 22. Maggio 1817. i signori fratelli Guadagni furono liberati dalla piena interdizione, ma rimasero mediatamente sottoposti, e venne conceduta l'implorata delegazione.

VI. Dispensato dalla Curatela il sig. Francesco Corsi, i sigg. Guadagni, e la Ragione Usigli vollero discaricarlo anche dalla custodia del pegno, e surrogargli il sig. Mattio Marzocchi agente generale del patrimonio Guadagni, e tanto la dispensa del sig. Corsi, quanto la surroga del signor Marzocchi venne approvata col Decreto del Giudice delegato del dì 11. Agosto 1817.

VII. Accettò l'incarico affidatogli il sig. Marzocchi colla obbligazione prestata nel 6. Settembre 1817 avanti il Cancelliere del Tribunale d'Arezzo, e col suo intervento al successivo Chirografo del 23. Settembre.

VIII. La Ragione Usigli informata dell' alienazione di alcuni degli oggetti oppignorati, e delle esecuzioni introdotte da diversi Creditori, volle più efficacemente provvedere al suo interesse, facendosi consegnare in soluto pagamento i Bestiami non distratti, e i mobili che furono descritti e stimati nella Relazione de' Periti sigg. Paolo Bossi, Angiolo Duranti, e Gio. Batista Corsi, e che per il prezzo di Scudi 3227. in quanto ai Bestiami, e di Scudi 821. in quanto ai mobili passarono in dominio della Ragione Usigli in virtù del concordato del 18. Gennaio 1820. autorizzato dal Decreto del 18. Febbraio, e ratificato coll'Istrumento del 18. Marzo seguente a rogito di Messer Pietro Tetti, e furono dal sig. Usigli consegnati in amministrazione al sig. Gio. Battista Corsi. Le renunzie, le condizioni, le proteste, che accompagnarono questa contrattazione, aprirono il campo a serie questioni, che saranno più opportunamente discorse nel render ragione del giudizio, che dovè formarne la Ruota.

IX. Nel 29. Ottobre 1818. accese il sig. Usigli contro il sig. Marzocchi l'iscrizione dell' Ipoteca giudiciale, che si augurò di desumere dal Decreto del dì 11. Agosto 1817. e dalla successiva obbligazione dal sig. Marzocchi portata avanti il Cancelliere del Tribunale per la somma di Lire 94,500. importare del pegno, e delle presunte spese legali, e giudiciarie.

X. Avuta notizia di tale iscrizione, il sig. Marzocchi comparve avanti il Tribunale di prima istanza di Arezzo a dimandarne la radiazione. E' la Ragione Usigli nell' opporsi alla richiesta cancellazione, reconvenzionalmente domandando contro il sig. Marzocchi il rendimento di conti di ogni residuo dei Bestiami e Mobili oppignorati, e già affidati alla di lui custodia.

XI. La Sentenza del 12. Agosto 1831. pienamente accolse le istanze del sig. Usigli, tenendo ferma l'iscrizione ipotecaria, e condannando il sig. Marzocchi a render conto del soggetto del pegno ricevuto in deposito ed in custodia, deduzion fatta di quella parte di esso, che il mentovato

signor Usigli avesse già conseguita, o distratta in diminuzione de' propri crediti, ed anco di quella parte cui egli avesse formalmente renunziata.

XII. Dall'una e dall'altra dichiarazione interpose appello il signor Marzocchi avanti questa Regia Ruota la quale dopo maturo esame, dopo la comunicazione dei Dubbj all'una ed all'altra parte, e nel più viril conflitto de' Litiganti colla sua decisione di questo giorno ha concordemente revocata la prima Sentenza in quanto alla denegata cancellazione della iscrizione ipotecaria, della quale ha commessa la radiazione: ed in quanto al Rendimento di Conti ordinato dal primo Giudice, confermando in parte, e in parte moderando la Sentenza appellata ha dichiarato non esser cóstato nè costare della piena ed assoluta liberazione del sig. Marzocchi dalle obbligazioni dal medesimo assunte verso la Ragione Usigli, e lo ha condannato a dar discarico ed a render conto dei bestiami, mobili, ed oggetti descritti nell'Inventario del 19. Decembre 1816. detratto l'importare della dazione in soluto, e delle renunzie contenute nel Chirografo del 12. Gennaio 1820. e nel successivo Istrumento del 18. Marzo dello stesso anno, e di qualunque altra renunzia, e remissione parziaria, che venisse legittimamente giustificata nel giudizio di rendimento di Conti in specie, e fatta in ogni altra detrazione di ragione ammissibile; rinviando le Parti avanti il Tribunale di prima istanza per procedere all'ordinato rendimento di conti da eseguirsi coll'effettiva rappresentazione di qualunque residuo del Pegno, o ne modi di ragione equipollenti, salvo al sig. Marzocchi qualunque regresso potesse competergli

XIII. Amministrata così giustizia ad ambe le Parti, rendiamo ora palesi i motivi del nostro giudicato.

ARTICOLO I.

Sulla pretesa Ipoteca giudiciale.

XIV. La convenzione, la potestà della Legge, e l'autorità del Giudice erano anche nel Gius Comune le tre sorgenti dell'Ipoteca. *Heinec. ad Pand. Lib.* 20. *Tit.* 1. §. 7. *Florentina hypothecae* 14. *decembris* 1744.
cor Meoli ed è notissimo, che il Codice Civile de' Francesi ha conservato il triplice fonte dell'Ipoteca convenzionale, legale, e giudiciale (sebbene l'Ipoteca giudiciale introdotta dalla legge Francese, essenzialmente 1 2
diversifichi dall'Ipoteca giudiciale attribuita dal diritto Romano) e che l'Ipoteca giudiciale fra noi deriva dalle *Sentenze* e dagli *Atti Giudiciarj* 3
(Art. 2117.)

XV. Che però l'ipoteca sia di strettissimo Gius, che non possa indursi se non nei casi espressamente determinati, e secondo le forme autorizzate dalla Legge, ed ove non sia chiarissimamente costituita è una

massima inviolabile dell' una e dell' altra Giurisprudenza *L.* 23. *ff. de Probat. L.* 99. *ff. de Verbor. Obbligat. Cod. Civil. Art.* 2115. *Florentina praetensae praelationis* 1. *Junij* 1775. *cor. Rossi Liburnen praetensae hypothecae* 5. *Junij* 1818. *cor. Niccolini fra le Inedite del For. Tosc. T.* 2. *Dec.* 16. *N.* 1.

4

xvi. Colla scorta di questi principj la Ruota portando le più mature considerazioni sull' indole del Decreto del dì 11. Agosto 1817. e pel carattere della successiva obbligazione *apud acta* prestata dal sig. Marzocchi, ha dovuto convincersi, che costituir non potessero un titolo abile ed efficace all' ipoteca giudiciale nè il Decreto, nè l'obbligazione, o questa si apprendesse come un atto di accettazione, ed esecuzione del Decreto stesso, o come un atto indipendente.

SEZIONE I.

Sull' indole del Decreto del dì 11. Agosto 1817.

xvii. La semplice rivoluzione degli atti, che precederono l' emanazione di questo Decreto, e il suo tenore medesimo dovè persuaderci, che la dichiarazione del Giudice relativa al signor Marzocchi non presente al Giudizio riducevasi ad una semplice conferma della di lui surroga in Custode, e depositario del pegno concordata già fra il Creditore Usigli, e i Debitori Guadagni, e proposta all' approvazione giudiciale, sia perchè fosse creduto opportuno l' intervento del Magistrato per integrare più solennemente la persona dei signori Guadagni ancor soggetti benchè mediatamente al Curatore, sia perchè fosse creduta necessaria l'autorità del Giudice delegato per modificare la primitiva contrattazione giudicialmente autorizzata, sia finalmente perchè volesse osservarsi il sistema praticato anche dal sig. Usigli medesimo in altre occasioni, nelle quali fu reputata necessaria, o almeno opportuna la presenza del Giudice, sebbene i sigg. Guadagni avessero riacquistata l'abilitazione a contrattare coll'assenso del loro Curatore, o Consulente.

xviii. La domanda presentata ne' 26. Luglio 1817. dai sigg. Guadagni e dal loro Curatore, e diretta contro il signor Francesco Corsi precedente Custode del Pegno, e contro la Ragione Usigli Creditrice pignoratarìa, tendeva ad ottenere l'autorizzazione di trattare con il sig. Usigli la proroga al pagamento della prima rata del debito, il discarico del precedente, e la surroga di nuovo custode del pegno. Tutto fù concordato all'Udienza del 17. Agosto 1817. e in quel giorno stesso il Giudice emanò il suo Decreto pienamente corrispondente alle concordi istanze de' Debitori e del Creditore: Fù liberato il sig. Francesco Corsi contumace, e fù in di lui vece surrogato in custode del pegno il sig. Marzocchi, *proposto* dai sigg.

Guadagni, e *accettato* dal signor Usigli per l'unico motivo che « non po-
« teva denegarsi quanto si domandava e concordava respettivamente da-
« gl'Interessati. »

XIX. Fù questo, non v' ha dubbio, un Decreto: ed un Decreto munito
di tutte l'estrinseche forme, perchè sebbene nè venisse dal sig. Marzocchi
impugnata la legale esistenza per la supposta mancanza della firma del
Giudice, pure il Giornale d'Udienza ne attestava la soscrizione, della qua-
le d' altronde avrebbe fatta fede fino all'iscrizione in falso la spedizione
autentica rilasciatane al sig. Usigli dalla Cancelleria (*Regol. di Proced.* 5
Art. 427. *Merlin. Quest. de Droit. Art. Signature* §. 5.) Ma non ogni
Decreto importa ipoteca.

XX. Nel Gius Romano non restava costituito il pegno Pretorio, o l'I-
poteca giudiciale dalla condanna del Debitore, finchè non era seguita l'ap-
prensione del possesso di Beni *L.* 26. *ff. de Pignorat. Art. L.* 61. *ff.* 6
de Re Iudic. Voet. ad Pand. Lib. 20. *Tit.* 2. §. 32. *Zanch. de Prae-
lat., Credit. Exerc.* 4. §. 2. *N.* 19. 20. Ma nel Gius Francese, frà noi
conservato, l'Ipoteca Giudiciale resulta dalle Sentenze, o Contradittorie, o
Contumaciali, definitive, e provvisorie (Artic. 2123.); la quale essenzial
differenza è bene avvertita dagli Scrittori Francesi. *Merlin. Repert. Art.
hypotheque Sect.* 1. §. 6. *Guichard Iurispr. hypoth. Art. hypotheque
Iudiciaire, Grenier Traité des hypotheques Part.* 1. §. 192. *e della
Ruota Romana in Romana delotionis hypothecae* 7. *Maij* 1821. *cor.
Emo. Serlupi N.* 11. *e in Romana deletionis Inscriptionis Hypothe-
carie* 17. *Martinez de Campo N.* 6.

XXI. Ma nell'una, e nell'altra Giurisprudenza l'Ipoteca giudiciale ri-
conosce la sua sorgente nell'autorità e nell' impero del Giudice, e l'og-
getto di tale ipoteca è quello di procurare al Creditore l'adempimento di
un obbligazione in origine volontaria alla cui esecuzione il Debitore siasi
ingiustamente ricusato. E' testuale la risposta dell'Imperatore Antonino 7
nella *Leg.* 1. *Cod. Si in Causa judic. pignus captum sit.* « Res ob cau-
« sam judicati datas ejus jussu, cui jus jubendi fuit, pignoris jure teneri,
« ac distrahi posse, saepe rescriptum est. Nam in vicem justae obbligatio-
« nis succedit ex causa contractus auctoritas jubentis » *Perez in Cod. cor
tot.* Idem « que operatur in costituendo pignore *Iudicis autoritas*, quod
« in conventionali contrahentium consensus » *Grenier des hypotheque
Part.* 1. §. 2. *Not.* 1. « L' hypotheque judiciaire prend sa source dans
« une obligation forcèe, qui intervient pour semplacer une obligation qui
« auroit dû être volontaire » e nel §. 3. « On sent en effet par rapport
« a l' hypotheque judiciaire, que quoique on n'ait pas la ressource d'une
« stipulation d' hypothèque etablie par contrat, on peut n' être pas moins
« creancier, et qu' on est fondè a obtenir dans les Tribunaux une con-

« damnation, qui supplèe au defaut de convention , qui ne sesoit point
« authentique, et qui dès lors ne seroit point attributive d' hypotheque. »
xxii. Se dunque l'ipoteca giudiciale deriva dall'impero del Magistra-
8 to, la di lui antorità dev' essere legittimamente interposta per mezzo di
un'atto di contenziosa giurisdizione, e per mezzo di una Sentenza, che con
previa cognizione del diritto de Litiganti decida una controversia, e pro-
9 nunzi una condanna, o dichiari, o imponga qualche obbligazione ad una
delle Parti: poichè ogni Sentenza per la sua giuridica efficacia deve im-
10 portare assoluzione o condanna, e in termini espressi. *L.* 1. *ff. de Rè Jud.*
« Res judicata dicitur, quae finem controversiarum pronunciatione Iudis ac-
« cepit, quod vel absolutione, vel condemnatione contingit. *L.* 3. *Cod de*
« *Sent. et interlocut.* Praeses Provinciae non ignorat definitivam Senten-
« tiam quae condemnationem non continet pro justa non haberi » o almeno
11 in termini equipollenti » *L.* 59. *ff. de Re judicat. Cuiac. in Cod. Tit.*
45. *Lib.* 7. *Bruneman in L.* 3. *Cod. cor Perez in Cod. cor. Num.* 21 ».
« neque enim dici potest Sententia quae non absolvit, aut damnat quae
« non liberat, aut obligat non esse necesse ut verbo absolutionis, vel con-
« demnationis praecise utatur Iudex, sed sufficere verbum aliquod aequi-
« pollens quo finis controversie demonstretur. »

xxiii. Le Leggi Francesi del 9. Messidoro Anno 3. e del 11. Bru-
male Anno 7. per costituir l'Ipoteca giudiciale letteralmente richiedevano
una Sentenza condannatoria, come la richiedebbero le nuove Leggi Pon-
tificie, e Piemontesi che hanno conservato e modificato il sistema ipoteca-
12 rio (*Motup. Pontif. de* 6. *Luglio* 1816. *Art.* 24. *Editto del Re di Sar-
degna de'* 6. *Luglio* 1822. *Art.* 30.) Noi ammettevamo che il Codice
Civile de' Francesi non esigesse un assoluta ed attuale condanna: ma con-
veniva pure ammettere che la Sentenza produttiva dell' Ipoteca contener
dovesse disposizioni essenzialmente obbligatorie a carico della parte soc-
cumbente. L' Art. 2123. enuncia i caratteri che debbe aver la Sentenza
onde somministrare un titolo all'Ipoteca. La Sentenza deve essere o *con-
traditoria* o *contumaciale*. Ecco la necessità della citazione, o dell'inter-
13 vento al Giudizio della parte, sopra i cui Beni vuolsi costituire l'ipoteca:
senza di che non potrebbe immaginarsi nè contradizione, nè contumacia.
14 Ella dev'essere o *definitiva* o *provvisoria: definitiva* che decida cioè una
15 contestazione, o condannando, o dichiarando, o pronunziando una obbli-
16 gazione: *provvisoria*, che pronunzi cioè una condanna pr ovvisionale (*Bo-
gron. Cod. Civil. Expliquè Art.* 2123.) Di più la ipoteca giudiciale na-
scente dalle Sentenze è attribuita a favore della parte *che le ha ottenute:*
quindi la Legge che suppone una parte Vincitrice, per necessaria recipro-
17 cità suppone una parte soccombente nella contestazione decisa.

xxiv. Ed infatti tutti gli Scrittori Francesi, nell'ammettere la deri-
vazione dell'Ipoteche da Sentenze non contenenti esplicità ed attual con-

danna, son concordi nel principio, che le Sentenze per imprimere l'Ipoteca giudiciale debbono imporre ad una delle Parti in favor dell' altra un obbligazione, o dichiarar legittima un obbligazione preesistente; o contenere il germe d' un obbligazione attuale, che debba posteriormente realizzarsi, e che in somma per dar vita all'Ipoteca giudiciale dee verificarsi o condan- 18
na o materia di condanna. *Tarrible nel Rep. di Merlin. Art. hypotheque p.* 910. « Cela posè nous devons dire, que les jugements qu' imposent a « l'une des Parties une obligation envers, l'autre qui declarent legitime une « obligation preexistante engendrent seuls l' hypothèque » *Persil Regime* « *hypoth. Art.* 2123. §. 12. l' hypothèque judiciaire resulte de tout ju« gement, même lorsqu' il ne prononce pas des condamnation actuelle, « pourvu qu il presuppose l' existance d' une creance, ou qu' il contienne « le germe d' une obligation, qui doit je realiser posterieurement » *Gre« nier Traitè des hypoth. Part.* 1. *N.* 200. *e* 201. » Cela seroit toujours « vrai, pur la raison, qu' il n' y auroit la ni condamnation, ni matière a « condamnation. »

xxv. E tanto è il rigor della Legge in esigere un carattere obbligatorio nelle Sentenze all'effetto di attribuire l'ipoteca giudiciale, che è stato perfino disputato, se la Sentenza declaratoria dell'obbligo di render conto induca l'Ipoteca su i Beni dell'Amministratore: questione che nella Causa attuale non occorreva decidere, ma che è stata con varia sorte risoluta in Francia, e ne' Paesi, che già vi furono aggregati, e nè quali fù conservato il sistema ipotecario. Ed in fatti mentre la Corte di Cassazione colla Decisione de' 21. Agosto 1810. dichiarò, che non aveva contravvenuto alla Legge la Corte d'Appello di Metz attribuendo l' ipoteca giudiciale in virtù di una Sentenza condannatoria d' un Socio a render conto dell' Amministrazione Sociale, sul fondamento che l' obbligo di render conto importa l' obbligo di pagarne il possibile reliquato (*Sirey Tom.* 9. *Part.* 1. 19
pag. 29.) La Corte Reale di Bourges ne' 31. Marzo 1830. decise, che una Sentenza, la quale ordinava fra le Parti un rendimento di conti, senza pronunziare alcuna condanna e senza pregiudicare, se l'una o l'altra Parte fosse creditrice, o debitrice, non era un titolo abile a produrre l'Ipoteca giudiciale. (*Sirey Tom.* 30. *part.* 2. *p.* 188.) e la Ruota Romana 20
con tre conformi Decisioni in *Romana nullitatis Inscriptionis hypothecariae* 6. *Junij* 1823. *e nella Confermatoria de'* 17. *Maij* 1824. *corà Martinez. de Campo*, e nell' altra *Confermatoria de'* 17. *Januarij* 1825. *avanti Mons. Corsi* ordinò la radiazione d'un Iscrizione Ipotecaria presa dalla parte, a cui favore erano emanati i Decreti per la confezione del rendimento di conti a carico del suo Avversario, stato amministratore 21
d' un Accomandita. e finalmente la Ruota di Pisa colla Decisione de' 25. Gennajo 1828. a relazione del sig. Auditor Magnani disapplicando la citata Decisone della Corte di Cassazione, e seguitando le tre allegate Deci-

sioni della Ruota Romana, in conferma della Sentenza del Magistrato Civile e Consolare di Livorno, annullò un iscrizione ipotecaria accesa contro un Erede beneficiato Amministratore della Eredità in virtù di una Sentenza che dichiarava obbligato in proprio l'erede a rappresentare nella
22 massa degli assegnamenti ereditarj una somma non abbuonata nel di lui rendimento di Conti (*Tesor. del For. Tosc. Tom.* 22. *Dec.* 58.)

xxvi. Prestabilite queste massime, come potevasi ravvisare nel Decreto del dì 11. Agosto 1817., il vero e proprio carattere d' una Sentenza, e d' una Sentenza obbligatoria pel signor Marzocchi, sopra i cui beni sostenevasi impressa per autorità del Magistrato la giudiciale Ipoteca? Quel Decreto non era pel sig. Marzocchi una Sentenza nè *contraddittoria;* nè *contumaciale*, perchè era stato proferito senza la sua presenza e citazione al Giudizio, d' indole piuttosto economica che contenziosa anche per le parti che v' intervennero. Non era pel sig. Marzocchi una Sentenza nè *provvisoria*, nè *definitiva*, perchè non conteneva alcuna condanna, non dichiarava a di lui carico alcuna preesistente obbligazione nè verso i sigg. Guadagni, nè verso il sig. Usigli, nè contro di lui decideva alcuna contestazione, nè poteva deciderla, perchè niuna controversia era insorta nè fra Guadagni, e Usigli, nè fra questi e Marzocchi, estraneo a quel Giudizio. Mancavano dunque a quel Decreto tutti i caratteri che per litteral dispozione dell' Articolo 2123. del Codice Civile aver debbono le Sentenze per costituire l' Ipoteca giudiciale che non dalla estrinseca forma, ma dall' indole obbligatoria del Giudicato, e dall' autorità
23 e dalla coazione della giustizia riconosce l'origine, e l'efficacia.

xxvii. A ragione pertanto, nell' interesse almeno del sig. Marzocchi, poteva di questo Decreto rispondersi con gl' Imperatori in *L.* 7. *cod de Senten et interlocut.* « Non omnis vox Judicis judicati continet auctoritatem, cum potestatem Sententiae certis finibus concludi saepe constitutum sit. »

xxviii. Ma i dotti ed ingegnosi Difensori della Ragione Usigli deducevano, che quando una Sentenza impone un obbligazione, o questa consista o in dare, o in fare, ed anche in non fare una determinata cosa, è capace di produrre ipoteca Giudiciale secondo l' opinione di *Tarrible* riferita da *Merlin* e seguitata poi da *Grenier:* e concludevano che il Decreto del dì 11. Agosto 1817. come quello che ingiungeva al sig. Marzocchi di assumere tutti gli obblighi del precedente Depositario, e di prestare *apud acta* la sua obbligazione di conservare e restituire il subietto del pegno, costituiva un titolo legittimo per la controversa ipoteca.

xxix. Noi di buon grado ammettevamo le massime di quegli insigni Giureconsulti Francesi, ma non potevamo ammettere l' applicazione che ci veniva insinuata. Il Decreto che nominava il signor Marzocchi in Custode del Pegno, non costringevalo ad accettar questo incarico: e sicco-

me egli non erasi in avanti obbligato ad assumere questa custodia, nella quale non erasi mescolato, ne' cadeva in contestazione l'esistenza d'alcuna sua precedente obbligazione, così il Decreto non avrebbe potuto dichiararne la legittimità, nè ordinarne l'esecuzione. Il Giudice bensì nel caso in cui il sig. Marzocchi avesse accettato l'incarico affidatogli volle che anticipatamente costasse dagli atti della sua accettazione, e gl'impose in questo caso l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte gia dal signor Francesco Corsi, e gl'ingiunse di emettere *apud acta* la sua obbligazione « ivi » Surroga in custode de' Mobili e semoventi ipotecati Mattio Mar- « zocchi .. . . con tutti gli obblighi assunti da detto sig. Corsi in ordine a « detto atto de' 19. Decembre 1816. con obbligo a detto Marzocchi di « fare *apud acta* della Cancelleria di questo Tribunale la conveniente « obbligazione » In questa specialità di circostanze erano affatto inapplicabili le dottrine professate dal Tribuno Tarrible: perchè egli intanto opinò, che fossero produttive d'ipoteca giudiciale le Sentenze che imponevano un obbligazione di dare, di fare, o di non fare; perchè ritenne che tali obbligazioni avessero una causa preesistente, e che dalla Sentenza rimanessero canonizzate, e ottenessero una forza esecutoria.

xxx. È che tale e non altra sia realmente l'opinione di *Tarrible* chiaro apparisce dal Testo del suo Trattato, e dalla ragione da lui stesso indicatane, che l'ipoteca è un diritto accessorio, ed una cautela della principale obbligazione senza la quale non può aver nascimento: *Repert. de Jurisp. Art. hypoth. Sect.* 2. §. 3. *Art.* 5. *N.* 3. « L'hypoteque n'est 24
« qu'un droit accessorie a celui resultant d'une obbligation principa- « le, et ayant pour but d'assurer l'acquittement de cette obligation. Il « en resulte en dernier analyse, que l'hypoteque ne peut exister, sans « une obligation principale, a la quelle elle puisse se rattacher. *Cela* « *posè* nous devons dire que les jugements qui imposent *à l'une des* « *parties* une obligation *envers l'autre*, ou qui declarent legitime une « obligation preexistante, engendrent seuls l'hypoteque judiciaire. Quel- « que soit l'objet de l'obligation, qu'elle consiste a donner, ou a faire « quelque chose, ou a ne pas la faire, l'effet est le même.

xxxi. Da questi principi non erasi neppur dipartita la Corte Imperiale di Lione che colla Decisione del dì 11. Agosto 1809. aveva desunta l'Ipoteca giudiciale contro lo stralciario di una Società dalla Sentenza della di lui elezione: poichè lo stralciario eletto era già Socio, ed era parte nel Giudizio in cui fu sciolta, e posta in stralcio la Società (*Sirey Tom.* 12. *Part.* 2. *pag.* 400.)

xxxii. Ora egli è evidente, che anche secondo le opinioni del Tribuno *Tarrible* e de' suoi seguaci, il Decreto del dì 11: Agosto 1817. come quello che non imponeva l'esecuzione d'una precedente obbligazione, ma ingiungeva solamente la prestazione d'una obbligazione

fattura, non poteva produrre l'ipoteca giudiciale, perchè questa non avrebbe potuto precedere la personale non ancor nata obbligazione
25 del sig. Marzocchi.

xxxiii. Inutilmente poi soggiungevasi a sostegno della controversa iscrizione, che seppure il Decreto del 1817. non avesse avuta un indole veramente dispositiva, avrebbe non ostante partorita ipoteca giudiciale, che resulta anche dai Decreti proferiti di compenso, e sul concordato delle Parti. Questa teoria, astrattamente vera, ammette però un importante distinzione fra l'omologazione d'un precedente concordato, e l'autorizzazione d'un Contratto da stipularsi.

26 xxxiv. Quando in sequela di una contestazione il Magistrato approva il Concordato ormai concluso e perfetto, e ne ordina l'esecuzione, emana una vera Sentenza, e pronunzia una vera condanna, perchè sebbene egli sia disimpegnato dalla cognizione della Causa, non è però dispensato dal proferir la condanna. *Voet ad Pand. Tit. de appellat. Num.* 6. « Cum nullae confessi intentu partes sint Judicis in cognoscendo, sed « tantum in condemnando dum confessus pro condennatio est. » In questo caso *Merlin* sostiene a buon diritto che « Cet Acte en ordonnant « l'execution du Contract qu'il a pour objet, renferme une veritable con« damnation et cette condamnation pour être volontaire n'en constitue « pas moins un veritable jugement » e giustamente decise la Corte di Bruselles considerando che « L'Acte d'homologation sus enomè a tous « le charactères d'un veritable Jugement, en tant qu'il renferme l'ordon« nance de satisfaire au contenu du dit Contrat, portèe en faveur de la « Societè, et des Credit Rentiers contres les Actionnaires, qui en le sou« scrivant avaient contracte des obligations envers eux, à l'accomplisce« ment des quelles il devaient etre condamnè a leur demande, d'apres « le principe, que *confessus est judicatus* » In questo caso preesiste una volontà obbligatoria ed irrevocabile: il Giudice la rende esecutoria con un atto di contenziosa giurisdizione, e l'ordinanza del Magistrato dee produrre tutto il suo effetto ed attribuire ad una parte contro dell'altra
27 l'ipoteca giudiciale.

xxxv. Quando però il Giudice, o per integrar la persona d'uno dei Contraenti, o per circondare di maggior solennità un atto da celebrarsi, approva un Progetto, e ne autorizza o ne permette l'esecuzione, non emana una Condanna, non attribuisce diritti all'una, nè dichiara obbligazioni a
28 carico dell'altra parte, ma pronunzia un Decreto di pura forma, che impunemente può restar privo d'effetto, ove non sia concordemente eseguito da tutte le Parti che lo hanno implorato. Ed in questo caso siccome l'Ipoteca giudiciale riconosce la sua origine dall'impero e dall'autorità coattiva
29 del Giudice (§. 21) così non potrebbe derivare da un Decreto, che non avrebbe un indole dispositiva, ed in se stessa obbligatoria; ma si fareb-

be nascere dal nudo, e semplice consenso delle Parti, e da un consenso che, sebbene diretto ed autorizzato dal Giudice, non acquisterebbe un carattere obbligatorio, ed irrevocabile che in sequela d'una nuova e spontanea manifestazione di volontà.

xxxvi. Non ostante qualunque fosse stata l'indole del Decreto in esame, la questione, se dai Decreti consensuali possa emergere ipoteca giudiciale sarebbe stata proponibile, al più, fra i sigg. Guadagni, e la Ragione Usigli, che erano intervenuti al Giudizio, ed erano parti contemplate nel Decreto: Ma come proporla dirimpetto al sig. Marzocchi affatto estraneo al Giudizio, al Concordato, ed al Decreto?

xxxvii. I valorosi difensori del signor Usigli però sostenevano, che all' assenza del sig. Marzocchi dal Giudizio avea supplito l'accettazione, e l'esecuzione che egli avea giudicialmente data al Decreto colla successiva obbligazione da lui prestata *apud acta* ne' 6. Settembre 1817.

SEZIONE II.

Sull' efficacia della Obbligazione de' 6. Settembre 1817.

xxxviii. Assumendo ora l'esame di questa obbligazione, la Ruota non esitò a ritenerne la legale, benchè non concordata esistenza. Non erane a dir vero esibito l'originale: ma la spedizione autentica rilasciatane dalla Cancelleria, nella quale era trascritta la firma del sig. Marzocchi, dovea far piena fede fino all' iscrizione in falso. (*Regol. di Proced. Art.* 429.)

xxxix. Procedendo in questo tema era indubitato che il sig. Marzocchi presentandosi avanti il Cancelliere del Tribunale di prima istanza espose « ivi » di volere in esecuzione di ciò che si prescrive dal Decreto « proferito dal Tribunale di prima istanza di Arezzo sotto dì 11. Agosto « 1817. accettare ed assumere in luogo e vece del sig. Francesco Corsi « di Anghiari, che l'ha ritenuta fin qui, la qualità di Custode di tutti i « i Bestiami, Mobili ed altro esistente nell' Inventario » e quindi con suo giuramento dichiarò « ivi » di assumere col presente Atto solamente la « qualità di Depositario e Custode di tutti gli oggetti oppignorati suddet- « ti a forma dell' Inventario di essi, che è stato contestualmente deposita- « to in atti di questa Cancelleria nel suo originale firmato già dal signor « Francesco Corsi, e nel quale in questo giorno stesso ha detto Marzoc- « chi ripetuta la dichiarazione di essere in futuro depositario, e custode « degli oggetti in quello descritti e di quelli da surrogarsi ai medesimi « ha dichiarato in fine che colla presente accettazione della qualità di « Depositario e Custode surrogato del pegno predetto, ha inteso, ed in- « tende di assumere liberamente tutte e singole le obbligazioni, pesi, at-

« tribuzioni, e responsabilità di cui era Debitore, ed alle quali era tenuto
« detto Francesco Corsi, niuna esclusa nè eccettuata, promettendo di os-
« servarle tutte a favore di detta Ragione Usigli, e si è sottoscritto. »

XL. Da queste dichiarazioni ed accettazioni pertanto voleva desumersi l'adesione del sig. Marzocchi al Giudizio, e al Decreto, per modo che dovesse considerarsi come parte nel Giudizio medesimo, e come investito dalle dichiarazioni contenute nel citato Decreto, ed obbligato a rispettarle sotto la giudiciale ipoteca de' suoi beni presenti e futuri.

XLI. Ma la Ruota non potè attribuire a quell' obbligazione un effetto così esteso ed esorbitante.

XLII. Le Sentenze per attribuire ipoteca debbono essere obbligatorie di loro natura, e debbono indurla di pieno diritto. Esse debbono desumere la loro eseguibilità dall' impero del Giudice, non mutuarla dalla successiva, e volontaria accettazione di un Terzo: e quando una Sentenza per essere eseguita abbisogna d'una accettazione che potrebbe risolversi in rifiuto, e l'esecuzione emana dalla libera volontà dell'accettante, non
31 dall' autorità del Magistrato.

XLIII Per elidere l'imponenza di questa difficoltà e per attribuire all'obbligazione del sig. Marzocchi l'efficacia d' adesione, che necessariamente si ricongiungesse col Decreto, e lo rendesse a lui comune, i diligentissimi Difensori della Ragione Usigli ricorrevano alla disposizione del Testo in *L.* 3. *Cod. Quomodo et quando Judex Senten. proferre debeat*, sostenendo che la Sentenza può legalmente astringere la parte assente dal Giudizio quando ella vi presti il suo assenso. « Habeo judicato recedi non « potest quod vobis absentibus et ignorantibus, atque indefensis dicitis « esse prolatum, si ubi primum cognovistis, non illico de statutis quere- « lam detulistis: ita enim firmitatem sententia, quae ita prolata est, non « habebit, *si ei non sit commodatus assensus.* »

XLIV. A ben comprendere il senso di questo Rescritto Imperiale, ed a convincersi quanto sia dal caso attuale distante, bisogna riportarsi all'antica Procedura giudiciaria de' Romani, ed alle formalità de' giudizi contradittori e contumaciali, che formano il subietto del citato titolo del Codice Giustinianeo « *Quomodo et quando Judex Sententiam proferre debeat praesentibus partibus vel una parte absente* » Or dal complesso delle Leggi che lo compongono, e dall' autorevole spiegazione degli Interpetri ben si ravvisa che il Testo dell' obiettata L. 3. contempla la parte, che dopo aver contestata la Lite siasi allontanata, e che ignara delle successive perentorie citazioni, e indifesa sia rimasta condannata. *Brunem. in Cod. ad L.* 3. *Cod.* « Quando reus, cum quo Lis contestata, postea ab- « sens est, et condemnatus, quia scilicet citatus est ad domum, cum per- « sonaliter inveniri non potuerit.... hinc queritur, an haec Sententia va- « leat » E poichè in questo caso non era legalmente incorsa la contuma-

cia, la Sentenza era nulla, ma rimaneva convalidata dall'acquiescenza, e dall'assenso della parte non reclamante. *Perez. in Cod. hoc Tit. Num.* 6 *Cujac. Comment in Cod. Lib.* 7. *Tit.* 43. « Et ita in specie L. 3. pro- « ponitur dictam Sententiam in ignorantem, absentem, et indefensum igno- « rantem videlicet edictum perentorium, et nullam esse hanc Sententiam « si damnatus sit quasi ex edicto perentorio quod ignoravit. Sed tamen, « ut proponitur, substinetur Sententia, ex consensu eius, *si ei adsensum* « *accomodaverit.* »

XLV. Ma l'acquiescenza d'una parte intervenuta al Giudizio, e condannata dal Giudice, nulla aver può di comune colla volontaria adesione di un terzo estraneo al Giudizio, che spontaneamente accetti una dispo- 32
sizione non obbligatoria d' un Decreto proferito fra diverse persone.

XLVI. D' uguale irrilevanza era l'osservanza, che per parte del signor Usigli deducevasi dal testo in *L.* 1. *Cod. quibus res judicata non nocet* e dall'autorità del Cujacio *in Cod. Lib.* 7. *Tit.* 56. per sostenere che la successiva adesione ed accettazione della Sentenza per parte di chi non sia nè citato nè intervenuto al Giudizio si retrotrae all'epoca della lite, e produce contro di lui l'eccezione della cosa giudicata, come se fin di principio fosse stato presente al Giudizio: per la ragione espressa dal Cujacio « qui ratum habet intelligitur retro litigasse per Procuratorem, quia « ratihabitio retrotraitur, et mandato comparatur » Poichè il Testo illustrato dal Cujacio contempla un giudizio contradittoriamente agitato, ed una Sentenza proferita contro un fratello che sia stato difeso dal fratello a di lui nome, ma senza mandato comparso: La qual Sentenza benchè nulla in principio passa in cosa giudicata, quando il Fratello soccombente la ratifichi e l'accetti « ivi « Si neque mandasti fratri tuo defensione rei « tuae, neque quod gestum est ratum habuisti, praescritta rei judicatae « tibi non oberit » e nel caso attuale manca dirimpetto al sig. Marzocchi ogni sorta di Giudizio, e qualunque condanna, o dichiarazione obbligatoria del Giudice, alla quale possa efficacemente ricongiungersi, e retrotrarsi la di lui volontaria accettazione.

XLVII. La Giurisprudenza ipotecaria ben lungi dal prestar soccorso all'arduo assunto della Ragione Usigli, confermava anzi la massima che la Ruota ha stabilita, e negava la derivazione della ipoteca giudiciale dalle volontarie accettazioni di Decreti non obbligatorii per gli accettanti.

XLVIII. Gli Scrittori Francesi si son proposti la questione, se i Decreti di nomina di Curatore all'eredità vacante inducano ipoteca giudiciale sul patrimonio di tali Curatori non sottoposti alla ipoteca legale, e l'hanno in termini negativi concordemente risoluta; considerando che sebbene i 33
Curatori abbiano dei doveri e delle obbligazioni, le une e gli altri emanano dalla Legge, e dalla volontaria accettazione dell'incarico, cui sono inerenti, e non già dai Decreti di nomina; e che l'ipoteca giudiciale non 34

può nascere contro di questi Amministratori, fuorchè dalle Sentenze che
li condannino a render conto, o a consegnare e pagare il possibile reli-
35 quato di loro gestione. *Persil Regime hypoth. T.* 1. *Art.* 2121. *N.* 27.
« ivi « En convenant de ces principes, quelques personnes ont n'eanmoins
« prètendu que si l'on n'avait pas une hypothieque lègale sur le biens des
« Curateurs, on en avait au moins une, qui resultait du jugement, qui
« les nommait, et qui par consèquent etait judiciaire; mais nous avons
« demontrè dans nos questions, que c'etait une erreur. Le jugement de
« nomination ne pourrait donner lieu a une hypotheque judiciaire, qu'au-
« tant qu'il contiendrait, au moins implicitement, le germe d'une condam-
« nation: or l'on peut d'autant moins l'y reconnaitre, que si, par la suité
« l'on veut agir contre le Curateur, soit pour avoir son compte, soit pour
« obtenir le paiement du reliquat, il faut avoir une nouvelle condamna-
« tion: ainsi ses biens ne pourront être atteints par une hypotheque judici-
« aire, que par la force de ce dernier jugement » *Favard. de Langlade*
Repert. de la Nouvelle Legislation. Art. hypotheque Sect. 2. *N.* 2. «ivi»
« Mais de là il ne faut pas conclure, par exemple, qu'un jugement qui
« nomme un Curateur a une succession vacante, confère contre lui une
« hypotheque judiciaire sous prètexte, qu'il l'oblige a gerer les biens de
« la succession, et par suite a en rendre compte. Ce Curateur a bien des
« devoirs à remplir; mais il resultent de la loi, et non du jugement qui
« le nomme; et si le titre de Curateur pouvait conferer de droit une hy-
« potheque contre lui, ce serait una hypotheque lègale. Or l'Art. 2121.,
« qui etablit une exception au règime hypothecaire, ne donne point d'hy-
« potheque lègale contre les Curateurs: donc il ne peut leur être ètendu.
« Ce ne sera que de la gestion du Curateur, que naitront ses obligations
« envers les interessés; le jugement qui le condemnera a rendre compte
« pourra seul autoriser a prendre inscription sur ses biens ».

XLIX. In termini ugualmente negativi è stato da *Persil* risoluto il
dubbio se possa derivare ipoteca dalla Sentenza, che ordina al Debitore
di dar cauzione, per la ragione che una tal Sentenza pronunzia bensì una
condanna contro il Debitore, ma non contro il Mallevadore, il quale è
estraneo al Giudizio ed alla dichiarazione del Giudice, e non resta obbli-
gato che dalla sua volontaria accettazione. *Persil. Regim. hypoth. Art.*
36 2123. *N.* 13. « Nous avons dèmontre ci-dessus que le jugement qui nom-
« mait un Curateur ne conferait aucune espèce d'hypotheque; nous ajou-
« tons qu'il doit en être de même de celui qui ordonne de fournir cau-
« tion. Ce jugement prononce bien una condamnation contre le debiteur,
« mais non contre la caution, qui est ètrangère a ce jugement, et qui ne
« sera même obligèe, que par la soumission qu'elle doit faire au Greffe.
« Le jugement qui reçoit la caution serait le seul, qui pourrait engendrer
« hypotheque sur ses biens; mais comme il ne contient aucune condemna-

« tion, même indirecte; que c'est la Loi, et non le Juge, qui détermine « les obligations de la caution; que la Loi a simplement determinè, que « la caution judiciaire serait contraignable par corps, et qu'elle n'a parlè « nulle part d'une hypotheque, il faut en conclure, que ses biens restent « libres, et que sa personne seule est engagèe. »

L. Ora l'accettazione d'un incarico giudicialmente conferito, essendo un atto meramente spontaneo, non può ricongiungersi col Decreto d'elezione, per modo che nascerne debba a carico dell'accettante un ipoteca 37
giudiciale, che dalla sola autorità coattiva del Giudice riconosce l'origine e l'efficacia: ed essendo un atto necessario, perchè abbia effetto la nomina, e perchè l'Amministratore assuma la gestione affidatagli, non può variare l'indole del Decreto d'elezione, nè il carattere dell'ufizio assunto, che è pur sempre volontario, e non giudiciale, benchè deferito dal Giudice per concorde volere delle parti interessate « *Arretina Sequestri* 38
28. Settembris 1821. *avanti il sig. cav. Presidente Sermolli nel Tesor. del For. Tosc. T. 4. Dec. 14. N. 4.*

LI. Era dunque il sig. Marzocchi un Amministratore puramente volontario, non obbligato dal Decreto, ma dalla sua spontanea accettazione. Quindi egli non poteva rimaner gravato d'ipoteca giudiciale non indotta dal Decreto: non d'ipoteca convenzionale, perchè da lui non consentita: non finalmente l'ipoteca legale perchè questa non è attribuita neppure dal Gius comune, contro gli Amministratori volontari. *Romana Dotis, et fructum super mandato* 23. *Aprilis* 1762. *cor. Herrera* «*Florentina seu* 39
Volaterrana hypothecae 28. *Settembris* 1781. *cor. Simonelli* » e perchè il vegliante sistema ipotecario nel conceder l'ipoteca legale contro i Tutori, e i Curatori degl'interdetti, e contro i pubblici contabili, l'esclude a carico dei sequestrarii, de custodi dei Sindaci dei Fallimenti, e d'ogni 40
altro Amministratore di simil sorta: e perciò tali persone amministrate debbono cercare la loro sicurezza nei mezzi generali che sono a disposizione di tutti i Creditori. *Merlin. Repert. Artic. hypotheque Sect.* 2. §. 3. 4. *in fin.* « Il y a plusieurs autres personnes qui sont reellement comptables, en prenant ce mot dans son acception gènèrique. Tels son les « sequestres, les Gardiens, les Heritiers sous bènèfice d'inventaire, les Curateurs à une succession vacante, les Syndics d'une faillite, et les autres « Administrateurs de ce genre: tous ceux-là manient des deniers d'autrui, « doivent un compte de leur recette et de leur emploi: mais aucune Loi « n'ayant soumis leurs biens a l'hypotheque legale envers les personnes, « aux quelles le compte doit être rendu, celles-ci ne peuvent la reclamer, « et elles doivent chercher leur sûrete dans les moyens generaux, qui sont « ouverts à tous les creanciers. »

LII. Gl'instancabili Difensori della Ragione Usigli scendevano in un sistema d'ipotesi ad esaminare l'obbligazione del sig. Marzocchi come un

atto isolato e indipendente, e qualificandolo per un atto giudiciale in se
stesso, sostenevano che derivarne dovesse ugualmente l'ipoteca giudiciale.

LIII. L'ipoteca per letterale disposizione dell' Art. 2117. del Codice
Civile deriva, è vero, dalle *Sentenze* o dagli *Atti giudiciali*; ma se l'i-
poteca giudiciale riconosce la sua sorgente, e la sua efficacia non dalla
autenticità degli atti, ma bensì dall'autorità, e dall'impero del Giudice,
(§§. 21. 22.) è evidente che non ogni atto volontariamente celebrato in
Giudizio può rivestire un carattere veramente giudiciale per dar vita al-
l'ipoteca, e che a tale effetto è necessario un atto realmente emanato dal-
l'autorità, e dalla contenziosa giurisdizione del Magistrato. Opportunissi-
ma all'uopo è la distinzione che fa *Merlin*. fra gli atti *giudiciari* e gli
atti *volontari ricevuti in giudizio*. « *Repert. Art. Actes Judiciaires in*
41 « *fin*. Au reste il ne faut pas confondre les Actes judiciaires avec le Actes
« volontaires reçus en justice. Ceux-ci sont de nature a être passès devant
« Notaires, et ne sont pas du ressort du Juge, qui ne peut statuer que
« sur les contestations regulierement portèes devant Lui, sans pouvoir re-
gler aucune convention volontaire entre les Parties ».

LIV. L'Art. 2117. del Codice Civile indica le tre specie d'ipoteca,
accenna con una general definizione le sorgenti, onde ciascuna ipoteca de-
riva. L'Art. 2123. è quello che tassativamente specifica i caratteri delle
Sentenze, e degli *atti* che producono l'ipoteca giudiciale, ed attribuisce
42 quest'effetto alle Sentenze definitive o provvisorie, contradittorie, o con-
tumaciali, ed alle recognizioni, e verificazioni fatte in giudizio delle fir-
me apposte agli atti privati, all'ordinanze d'omologazione delle Sentenze
arbitramentali, ed alle dichiarazioni esecutoriali delle Sentenze proferite
dai Tribunali stranieri. Or quando l'Art. 2123. designa come fonte d'ipo-
teca qualche *atto giudiciale*, che non sia *una Sentenza*, ciò basta per
non rendere oziosa la definizione premessa dall'Art. 2117. senza bisogno
di attribuire ad ogni atto volontariamente ricevuto in giudizio la deriva-
zione dell'ipoteca giudiciale.

LV. Gli atti giudiciali per imprimere ipoteca non debbono avere so-
lamente un carattere autentico, ma un carattere obbligatorio, ed un effet-
to esecutorio, che non possono ricevere fuorchè dall'intervento del Giu-
43 dice competente: e questa fu la ragione per cui in Francia fu sempre ne-
gata la ipoteca giudiciale alla recognizione delle firme emessa nei Processi
verbali di conciliazione avanti i Giudici di Pace, che eran pure Ufficiali
44 pubblici *Merlin. Art. hypoth. Sect.* 2. §. 2. *Art.* 4. *Persil. Art.* 2123.
N. 5. *Grenier. Par.* 1. *Cap.* 2. *N.* 197.

LVI. Che anzi: neppure l'intervento del Giudice a qualunque atto giu-
diciale è sempre, e indistintamente capace di attribuire ipoteca giudi-
ciale: ed infatti concordano tutti gli Autori Francesi, che l'obbligazione
45 contratta dall'Aggiudicatario avanti il Giudice delegato, o anche avanti

l'intiero Tribunale di pagare il prezzo de' Beni esposti all'incanto, non sottopone il di lui Patrimonio all'ipoteca giudiciale, quand'anche fosse stata imposta per condizione ne' capitoli di vendita, perchè in questo caso non vi è, nè condanna, nè materia di condanna, nè recognizione di una promessa per derivarne l'ipoteca giudiciale, e perchè il Giudice che riceve l'obbligazione dell'Aggiudicatario, non fa che le veci del Notaro, dagl'istrumenti del quale non può mai emergere una generale ipoteca. Così risposero i Redattori del Giornale del Registro, e così opinarono, *Persil, Regime hypoth. Art.* 2123. *N.* 11. *Grenier, Des hypoth. Part.* 1. *Cap.* 2. *N.* 200. « ivi « Si l'Adjudication se fait devant un Commissaire ou « même devant un Tribunal, il est de toute evidence, qu'il n'en resulte « que le seul privilege que la Loi attache au prix d'une vente. On ne peut « pas dire, qu'il y ait une hypotheque judiciaire, qui seroit generale sur « les biens de l'Adjudicataire. Une pareille hypotheque ne peut resulter, « que d'una condamnation judiciaire aux termes de l'Art. 2123. du Code « Civil.... Cela seroit toujours vrai, par la raison, qu il n'y auroit là « *ni condamnation, ni matiere a condamnation*: il faudroit encore le de« cider ainsi par le motif, que le Tribunal, ou le Commissaire, ne ser« vient office que de Notaire qui recevroit l'engagement. Or un Notaire « ne pourroit imprimer une hypotheque judiciaire, qui ne peut être que « le sujet ou d'une condamnation, ou d'une reconoissance de signature « apposée à une promesse. Un Notaire ne pourroit non plus imprimer une « hypotheque generale.

LVII. Ad insinuarci che da qualunque obbligazione prestata *apud acta* nascer dovesse l'ipoteca giudiciale, allegavasi per parte della Ragione Usigli una Decisione della Corte di *Besançon* de' 22. Giugno 1809., la quale dichiarò legittima l'iscrizione d'un ipoteca generale contro un Usufruttuaria che aveva prestata in Giudizio l'obbligazione *de bene utendo et fruendo*. E i Difensori della Ragione Usigli tanta fiducia ponevano in quella decisione, che a senso loro impor doveva ad ogni ardita contradizione, perentoriamente silenzio.

LVIII. Eppure esaminato nelle sue particolarità il caso deciso, la Ruota non trovò stabilita dalla Corte di *Besançon* la massima generale, che le veniva attribuita, ed anzi dal motivo speciale della Decisione apparve un concetto repugnante alla generalità del principio, che tanto coraggiosamente predicavano i Difensori della Ragione Usigli. Trattavasi di un Testamento de' 28. Aprile 1789. e di un usufrutto devoluto alla vedova del Testatore defonto nello stesso anno. Ella aveva accettato in giudizio il legato d'usufrutto, ed erasi obbligata di bene amministrare, e di restituire la sostanza ereditaria: ed in virtù di tale obbligazione gli Eredi proprietari aveano nel 4. Fruttidoro An. 13. iscritta un ipoteca generale sopra tutti i beni presenti e futuri della Usufruttuaria. L'unico motivo, pel

quale fu negata la radiazione di questa iscrizione, fu la considerazione, che fino dalla morte del Testatore, e fino dal principio dell' usufrutto la generalità de' Beni della Usufruttuaria era rimasta colpita dalla ipoteca per cautela della di lei obbligazione, e che perciò per questa sola circostanza i figli eredi avean potuto prendere una iscrizione interminata sopra i Beni della Madre « ivi » Considerant que pour surêtè de cette obligation, la « generalitè de ses biens a ètè frappèe d'hypotheque *dès le commence- « ment de l'usufruit*, c'est à dire *à dater du décès* du sieur Basson, Ma- « ri: *qu ainsi*, *et sous ce seul rapport*, l'appellant etait fondè à prendre « un inscription indeterminèe sur le Biens de sa Mere » Ora dalla singolarità del motivo fondato esclusivamente nell' antica legislazione, giustamente argomentasi, che ben diversa sarebbe stata l'opinione della Corte, se la questione avesse dovuto risolversi col nuovo sistema ipotecario, che anche ad altri effetti fu in quel caso riconosciuto inapplicabile *Sirey T.* 13. *Part.* 2. *pag.* 318.

LIX. Ricorrevasi per ultimo per parte della Ragiona Usigli alla distinzione fra le obbligazioni ultroneamente prestate *apud acta*, e quelle emesse in Giudizio in sequela del precetto del Giudice: e poichè nel caso attuale il Giudice avea ordinato, che il sig. Marzocchi prestar dovesse avanti il Cancelliere del Tribunale la conveniente obbligazione, sostenevasi che in quest' caso l'obbligazione rivestiva più specialmente un carattere giudiciale, ed esecutorio, per modo che doveva incontrastabilmente produrre l'ipoteca giudiciaria.

LX. Questa distinzione era a qualche effetto ammissibile, ed era specialmente valutata da *Merlin* per determinare la competenza, o l'incompetenza del Cancelliere a ricevere simili obbligazioni (*Quest. de droit T.* 14. *Art. Velleien.* §. 1.) Ma ritenuta anche la competenza del Cancelliere a ricevere in obbedienza al Decreto l'obbligazione del sig. Marzocchi, questa obbligazione era un atto prestato in Giudizio, ma non era un atto rigorosamente giudiciale secondo l'altra distinzione suggerita da
46 *Merlin* e seguitata dalla Ruota (§. 53.) perchè per parte del sig. Marzocchi era sempre spontanea, quando era ordinata da un Decreto che non era per lui obbligatorio, e che contro di lui non sarebbe stato coattivamente eseguibile.

LXI. Quindi l'obbligazione del sig. Marzocchi non era un titolo abile a legittimare la controversa iscrizione ipotecaria, nè considerata come un atto d'adesione al Decreto, nè considerata come un atto isolato o indipendente, secondo le tesi, e l'ipotesi ingegnosamente sostenute dai dotti Difensori della Ragione Usigli.

LXII. Che seppure avesse potuto rimanere una qualche dubbiezza, la Ruota avrebbe dovuto, anche nel dubbio, rispondere per l'esclusione della ipoteca, la quale essendo di strettissimo gius, non può indursi nè estendersi

per illazioni, o per argomenti, ma deve essere chiaramente costituita dal 47
promittente, o espressamente indotta dalla Legge (§. 15.) *Romana Inscritionis hypothecariae quoad rem Iudicatam* 16. *Maii* 1823. *N.* 6. *cor. Tiberi et in confirmatoria* 16. *Februarii* 1824. *cor. eod.*

ARTICOLO II.

Sul Rendimento di Conti.

LXIII. La Sentenza del primo Giudice meritissimo, sul rendimento di conti reconvenzionalmente domandato dalla Ragione Usigli, fu creduta in parte meritevole di conferma, e in parte di moderazione. Mentre opinò la Ruota, che non costasse della piena, ed assoluta liberazione del sig. Marzocchi dalle assunte obbligazioni, e che dovesse perciò dar discarico, e render conto del pegno affidatogli, ravvisò eccessivo il modo dell'ordinato rendimento di conti, credè necessario di rimettere al giudizio di rendimento di conti in specie la cognizione di diverse eccezioni che non appartenevano al giudizio attuale.

LXIV. Prima di esaminare, se costava della liberazione, dovè la Ruota ritenere la sussistenza, e investigare l'estensione delle obbligazioni che il sig. Marzocchi impugnava. Ed agevolissima a dir vero fu questa prima indagine.

LXV. Non potè revocarsi in dubbio l'esistenza legale dell'Atto del 6. Settembre 1817. che dalla copia autentica appariva essere stato firmato dal sig. Marzocchi e dal Cancelliere del Tribonale (§. 38.) E non poteva dissimularsi, che Egli avesse peranche firmato l'Inventario del 19. Dicembre 1816. perchè il medesimo atto del 6. Settembre 1817. attestava, che il sig. Marzocchi assunse la qualità di Depositario e di Custode «ivi» « Di tutti gli oggetti oppignorati a forma dell'Inventario di essi, che è « stato contestualmente depositato in atti di questa Cancelleria nel suo « originale firmato già da detto sig. Francesco Corsi, e nel quale in questo giorno stesso ha detto Marzocchi ripetuta la dichiarazione di essere « in futuro depositario e custode degli oggetti in quello descritti, e di « quelli da surrogarsi ai medesimi. »

LXVI. Questa solenne confessione doveva far pienissima fede, per quanto non venisse esibito quell'originale che colla firma del sig. Marzocchi fu depositato nella Cancelleria. Di più l'Inventario, che nel 19. Dicembre 1816. era stato firmato dal precedente Depositario sig. Francesco Corsi fu richiamato nel Chirografo del 23. Settembre 1817., al quale il sig. Marzocchi intervenne, e fu convenuto che la custodia del sig. Marzocchi dovesse estendersi a tutti gli oggetti in quell'Inventario descritti.

LXVII. Era possibile, anzi era presumibile, che nel mese di Settem-

bre 1817. non esistessero identificamente i capi di bestiame consegnati in custodia al sig. Francesco Corsi: ma dovea esistere il medesimo capitale per l'effetto delle surroghe che dovevano necessariamente farsi a tenore dell'Art. sesto del Chirografo del 19. Decembre 1816. Ora quando il sig. Marzocchi accettò la custodia « *di tutti i bestiami, mobili, ed altro* « *esistente nell' Inventario* » ed assunse la qualità di Depositario, e custode « *di tutti gli oggetti oppignorati suddetti a forma dell' Inventa-* « *rio di essi* » ed assunse liberamente « *tutte e singole le obbligazioni,* « *pesi, attribuzioni, e responsabilità di cui era debitore, ed alle qua-* « *li era tenuto detto sig. Francesco Corsi, niuna esclusa, nè eccettua-* « *ta* » non poteva dubitarsi che egli non si costituisse responsabile dell' intero subietto e valore del pegno originario.

LXVIII. Nè ci comparve straordinaria, nè esorbitante l'obbligazione così contratta dal sig. Marzocchi, poichè egli anche prima d'esser custode del pegno era fino dal 28. Giugno 1817. l'Agente generale del patrimonio Guadagni, e in tal qualità dovea conoscere, se i bestiami oppignorati erano stati integralmente conservati o nella loro identità, o col mezzo delle convenute surroghe. E se egli con piena cognizione dello stato delle cose volle in tale estensione obbligarsi, o era certo della piena conservazione dell'intero subietto del pegno, o volle non ostante incaricarsene dirimpetto al sig. Usigli; e in questo caso per qualunque mancanza avrebbe la sua rivalsa o contro il precedente Custode, o contro i signori Guadagni, o dovrebbe imputare a se stesso, se cotanto estesamente volle obbligarsi con atti, che per la loro chiarezza non ammettevano dubbio, nè interpetrazione di volontà.

LXIX. Ora costando della sussistenza, e della estensione della obbligazione del sig. Marzocchi, a lui spettava l'onere di provare la sua libera-
48 zione. *L. quingenta ff. de Probat. Leg. fin. Cod. de solut.* Ed in fatti assumendo egli il peso di tal prova, proponeva una serie di presunzioni per concludere l'estinzione d'ogni sua responsabilità.

LXX. Classando le diverse presunzioni ingegnosamente rilevate dai diligentissimi di lui Difensori, alcune tendevano a provare il fatto rendimento di Conti, altre a indurre l'estinzione, e remissione del pegno, ed altre finalmente a dimostrare, che il subietto del pegno era rimasto esaurito.

LXXI. La Ruota dovè separare le presunzioni dirette a provare l'assoluta liberazione del sig. Marzocchi dalle sue obbligazioni, e quelle tendenti a giustificare renunzie, remissioni, o liberazioni parziarie, e l'assorbimento degli oggetti oppignorati; dovè in somma distinguere, secondo il concetto accennato anche nei Dubbi comunicati al sig. Marzocchi, l'eccezioni *estintive* dall' eccezioni *modificative* della obbligazione del Depositario.

LXXII. Delle sole eccezioni *estintive* poteva occuparsi la Ruota in questo giudizio: l'esame delle eccezioni *modificative* apparteneva al giudizio di rendimento di Conti in specie.

LXXIII. Doveva in fatti in questo giudizio conoscersi, se costava del rendimento di Conti, e della piena ed assoluta liberazione del sig. Marzocchi dall'obbligo di renderlo alla Ragione Usigli: Se non costava nè dell'uno, nè dell' altra, era indispensabile d' ordinare *in genere* il Rendimento di Conti rimettendo al giudizio di Rendimento di Conti *in specie* la cognizione e la decisione di tutti gli altri titoli di discarico.

LXXIV. Procedendo in questo sistema, la Ruota non potè persuadersi, che il sig. Marzocchi avesse sodisfatto all'obbligo di render conto verso la Ragione Usigli. Infatti dovea ritenersi, che il signor Marzocchi rivestiva la duplice qualità d' agente del patrimonio Guadagni, e di custode, e depositario del Pegno.

LXXV. Il sig. Marzocchi aveva reso effettivamente il conto della sua gestione ai sigg. Guadagni a tutto il 20. Gennaio 1820.; che fu poi proseguito a tutto il 30. Maggio successivo, e che venne giudicialmente sindacato nell'interesse d' uno de' fratelli Guadagni, ed approvato col Decreto del 16. Febbraio 1821.

LXXVI. Ma questo rendimento di conti quanto era obbligatorio pei sigg. Guadagni, altrettanto era estraneo alla Ragione Usigli creditrice pignorataria, la quale aveva un interesse principale, e distinto, ed anche contrario ed opposto a quello dei debitori Guadagni: e solo poteva essere obbligatorio anche per la Ragione Usigli, in quanto ella vi avesse ade- 49
rito.

LXXVII. Ed a provare appunto la presunta adesione della Ragione Usigli a quel rendimento di Conti, il sig. Marzocchi si accinse: sostenendo che il sig. Usigli aveva conosciuto il saldo contemporaneo alla dazione in soluto convenuta nel concordato del dì 18. Gennaio 1820. e nell'Istrumento del 18. Marzo dell'anno stesso, e che anzi questo saldo aveva formato la base di quella contrattazione.

LXXVIII. Per ragionare d'adesione presunta, sarebbe stato duopo provare nel sig. Usigli una scienza precisa, formale, e specifica di tutti gli elementi di questo rendimento di Conti, giacchè agli effetti pregiudiciali non sarebbe bastata qualunque scienza generica. *Urceol. de Transact. quaest.* 100. *N.* 30. *Pistorien Immissionis* 10. *Februarij* 1702. *cor. Montordi Florentina Redditionis Rationis* 1. *Dicembris* 1775. *cor. Luci*; e di questa specifica scienza il Processo non somministra alcuna traccia.

LXXIX. Non verificavasi poi quel silenzio, che nel concorso della scienza specifica avesse potuto far presumere l' acquiescenza della Ragio-

ne Usigli al conto reso dal sig. Marzocchi al patrimonio Gnadagni: poichè se per un lato il sig. Usigli avesse conosciuto i resultati incompleti dell'amministrazione del sig. Marzocchi, avrebbe saputo d'altronde, che rimanevagli salvo il diritto di sindacare nel suo interesse la gestione del sig. Marzocchi medesimo, e di ottenere un pieno discarico di qualunque oggetto non compreso nel rendimento di Conti approvato nel loro interesse dai sigg. Gnadagni: e questo diritto sarebbe rimasto preservato dalle proteste contenute nel concordato del 18. Gennaio 1820. e ripetute nel successivo Istrumento del 18. Marzo dello stesso anno rogato Mes. Pietro Tetti (§§ 84. 85.)

LXXX. D'altronde: nel conto reso ai sigg. Guadagni potevano esser compresi i semoventi, come soggetti all'Amministrazione del sig. Marzocchi: ma non vi erano per certo inclusi gli altri oggetti mobiliari oppignorati, che erano sottoposti alla custodia del Depositario, più che all'Amministrazione, di cui l'Agente Marzocchi rendeva conto ai proprietarj.

LXXXI. In questo stato di cose e dirimpetto a quei riservi, non era va-
51 lutabile il successivo silenzio tenuto dal sig. Usigli per tempo non breve, e in diverse occasioni, e specialmente nei Giudizi d'aggiudicazione compensativa, e di Graduatoria, nei quali il signor Marzocchi, o i suoi cessionarii ottenevano pagamento in parte, e in parte collocazione de' Crediti dipendenti dal rendimento di conti, perchè il sig. Usigli sapeva, che anche tacendo rimaneva illeso il suo diritto, come bene si esprime il Testo in *L.* 8. *ff. quib. mod. pignus Vol. hypoth. Solv.* §. 15. « Ideo quod Sciebat « jus suum salvum esse » e come soggiunge il Bruneman. ad *L.* 1. *ff. cor.* « Ex praesentia nuda non praesumitur consensus in eo, qui scit jus « suum duraturum. »

LXXXII. Ugualmente irrilevanti comparvero gli altri argomenti dedotti per giustificare la piena, ed assoluta liberazione del sig. Marzocchi.

LXXXIII. La perizia de' 14. Marzo 1820. era uno de' riscontri, che adducevansi a di lui discarico. Lo scopo di tal Perizia era quello di determinare il subietto della dazione in soluto de' residui del Pegno. Dai resultati di questa il sig. Usigli avrebbe potuto conoscere, è vero, la differenza fra gli oggetti originariamente oppignorati, e quelli estanti; ma per determinare se egli discaricasse il signor Marzocchi da ogni responsabilità per gli oggetti mancanti, conveniva riportarsi agli atti, che precederono, e seguirono l'operazione de Periti. giacchè la perizia non poteva avere un importanza maggiore di quella, che avesse il contratto, a cui servir doveva, e servì di base.

LXXXIV. Ora: col precedente Contratto de' 18. Gennajo 1820. la Ragione Usigli informata della distrazione di una parte del Pegno, recedè dalla minacciata Vendita giudiciale degli oggetti residuali, e convenne di ricevere in soluto pagamento i Bestiami rimanenti (Art. 2.) secondo

le stime da farsene dai Periti nominati (Art. 3.) e i Mobili, Vasi vinarj, ed attrezzi da prendersi in nota (Art. 5.) e si obbligò di rilasciare in Soccida i Bestiami ai sigg. Guadagni per il corso d'Anni quattro (Art. 4.) e di lasciar loro per ugual termine l'uso degli oggetti Mobiliari (Art. 5.) e nell'Articolo undecimo protestò, « che non ostante il presente Concor« dato mai si dovrà intendere fatta la minima novazione, o alterazione alle « convenzioni stipulate coi precedenti concordati, e a *quel Pegno* per « prima concessogli, nè all'anteriorità, pozio rità, e diritti finora acqui« stati dalla Ragione medesima, meno però su quei Mobili, che fosse« ro distratti, e Bestiami attenenti alla Fattoria di Royigliano alienata già, « *ai quali titoli soltanto* il signor Elia Usigli graziosamente renunzia tan« to di fronte *ai sigg. Fratelli Guadagni*, che al Depositario *Mattio « Marzocchi.* »

LXXXV. Sostenevano i Difensori accuratissimi del sig. Marzocchi, che questo riservo era unicamente diretto a mantenere le ragioni del Credito, e a preservare il Gius del Pegno, finchè la donazione in soluto non fosse perfezionata coll' effettiva tradizione, onde prevenire ogni molestia che in quest' intervallo potesse essere inferita dagli altri Creditori sugli oggetti oppignorati; e che in fatti il riservo del Gius del Pegno non era ripetuto nell'Istrumento de' 18. Marzo 1820.

LXXXVI. Ma a quell' effrenato riservo non potevasi attribuire un limitato effetto. Prescindendo dall' esaminare, se la dazione in soluto de' Bestiami, e Mobili ceduti in massa con clausule importanti immediata, ed attuale traslazione di dominio e di Possesso (Art. 2.) fosse perfetta, ed irrevocabile anche prima della stima commessa a' Periti certi, e se perciò fosse inutile il riservo sopra gli oggetti caduti nella dazione in soluto, e dovesse piuttosto riferirsi agli altri oggetti non ricevuti, nè renunziati dalla Ragione Usigli, è indubitato, che il medesimo riservo venne espressamente ripetuto nell'Istrumento de' 18. Marzo 1820. nella parte proemiale « ivi » *senza fare la minima innovazione, o alterazione all'anteriorità, « poziorita,* PEGNO, *e ragioni al sig. Usigli competenti* » e nella parte dispositiva in cui dichiarò di volersi mantenere « *nel libero esercizio de' « suoi diritti tali quali se gli competono prout de jure.* » e rimase poi virtualmente incluso nell'Istrumento in cui si vollero inserite le dichiarazioni tutte del Concordato de' 18. Gennajo 1820. Quindi un così general riservo era incompatibile colla piena ed assoluta liberazione del sig. Marzocchi. *Barbos Tract. Var. Appellat.* 131. *Rota in Thes. Ombr. Tom.* 52
6. *Dec.* 14. *N.* 16.

LXXXVII. E questo stesso riservo invincibilmente resisteva a quella novazione, che per parte del sig. Marzocchi volevasi insinnare, novazione che non può mai presumersi, e che dalla preservativa de' primitivi diritti rimane essenzialmente esclusa « *L. ult. Cod. de Novat. in Nolana Cen-* 53

sus 16. *Maij* 1732. *cor.* ***Samminiat. Romana Pecuniaria*** 15. *Maii* 1747. *cor de Vais N.* 5.

LXXXVIII. D'altronde, non verificavasi alcuna incompatibilità fra la dazione in soluto de' Bestiami ritrovati estanti nel 1820. e d'una parte dei Mobili, e la perseveranza del Pegno sopra ogni rimante: giacchè per quanto il consenso del Creditore all' alienazione delle cose pignorate importi renunzia, o remissione del Pegno per la contraria protesta del Creditore
54 Pignoratario. *L.* 4. *ff. quibus modis pignus vel hypoth. Solvit.* « Nisi salva causa pignoris sui consensit vel venditioni, vel coeteris: nam solent « multi salva causa pignoris sui consentire. » *Bruneman. ad Pand. ibid Num.* 1. 2. E non implicava contradizione, che il Pegno cessasse sugli oggetti dati in pagamento al Creditore, e perseverasse sugli oggetti, che fossero non ostante rimasti in dominio de' Debitori, e in custodia del Depositario; e che il Custode fosse rimasto liberato per gli uni, e restasse obbligato alla conservazione degli altri, perchè trattavasi di subietto *dividuo*.

LXXXIX. E sebbene dai Difensori del sig. Marzocchi si sostenesse che il pegno costituito sopra i Bestiami o Mobili esistenti in determinate Tenute, o in determinate Fabbriche cadesse sopra un Corpo *individuo*, questa teoria astrattamente vera *(Merlin de Pignor Lib.* 2. *quaest.* 45.*)* avrebbe potuto avere qualche influenza nelle questioni che si fossero agitate dirimpetto ai Terzi sulla estensione, e perseveranza del Pegno, ma non poteva mai giovare al discarico dei Debitori, nè alla liberazione del Depositario, che non avesse rappresentato interamente i singoli oggetti costituenti il Pegno, e confidati alla sua Custodia.

XC. Il Concordato de' 18. Gennajo, e l' Istrumento de' 18. Marzo 1820. contenevano espresse renunzie ad alcuni soltanto degli oggetti oppignorati, cioè ai Mobili che fossero distratti, ai Bestiami della Fattoria di Rovigliano già alienata (Art. 11.) e ai Bestiami di altrui proprietà (Art. 2.) Il signor Usigli con quei Contratti ricevè in soluto pagamento tutti i Bestiami allora esistenti, e spettanti ai signori Guadagni (Art. 2.) e ricevè non tutti i Mobili, ma quelli soli, che doveano esser presi in nota (Art. 5.): Non costava che il subietto della dazione in soluto, e l' importare delle renunzie, e remissioni scritte ed espresse, costituissero l' intero valore del Pegno originario: Non poteva opporsi alla Ragione Usigli una renunzia *esplicita*, e *generale*, perchè anzi que' Contratti contenevano espressi riservi e proteste: (§§. 86. 87.) Quindi non poteva canonizzarsi a favore del sig. Marzocchi una piena, ed assoluta liberazione dalle Obbligazioni verso il signor Usigli solennemente assunte, e ciò bastava perchè *in genere* dovesse ordinarsi il rendimento di Conti.

XCI. Richiedeva però la giustizia, che si rimettessero le Parti al Giudizio di rendimento di Conti *in specie*, nel quale si potessero, e si

dovessero esaminare, e discutere i dettagliati titoli di discarico del signor Marzocchi prematuramente dedotti avanti la Ruota.

xcii Questo sistema era comandato dall'indole dell' attual Giudizio, e dalle regole di ragione, secondo le quali ne' giudizi universali, quale è quello di Rendimento di conti, è lecito al Giudice di separare la liquidazione di *diritto* dalla liquidazione di *fatto*, pronunziando sull'una, e
riservando la cognizione dell' altra *Massa ad Chartar Tom.* 2. *Dec. I.* 55
N. 21. « Nulla Lex aut consuetudo prohibet Judici, quin arbitrio suo exe-
« cutione juris dividat ab executionem facti, et unam definiat, aliamque ad
« aliud Judicium opportune remittat. E *al N.* 27. Reservationes hujus-
« smodi quotidie et passim ubique locorum valide fiunt in Tribunalibus,
« et Sententiis. *Scaccia de Senten. etc.* dividendo prout factum fuit in
« hypothesi *liquidationem juris a liquidatione facti*, et illam quae prae-
« cedere debet expediendo, hanc autem quae subsequitur reservando, si-
« cuti in specie exemplificando demonstrant de Sententia cum clausula
« *deductis deducendis Cancer variar. resolut. etc.* ac insuper admittendo
« novas probationes *Gail Observat* 68. *etc.* dum Sententia aliquid reser-
« vans semper intelligetur ex probationibus tam factis quam faciendis. »

xciii. Un tal concetto era fomentato pur anche dal tema stesso di difesa della Ragione Usigli: poichè nell'ultima Memoria presentata alla Ruota il sig. Avv. Piccioli conservi anch' esso « ivi « Che se nel congruo
« giudizio di Rendimento di Conti ha domandato, e domanda reconven-
« zionalmente la Ragione Usigli, e da cui *in genere* non può esser certo
« dispensato mai il Confessionario del pegno, apparirà, che la Ragione
« Usigli abbia ricevuto alcuni degli oggetti oppignorati; che ad altri ab-
« bia renunziato; ciò vorra dire, che dei capi ricevuti, o dei capi renun-
« ziati sarà dispensato dal render conto il sig. Marzocchi; senza però po-
« tersi per questo sottrarre al Rendimento di Conti, contro lui domanda-
« to, e ciò perchè non potendosi ad esso opporre una *renunzia* esplicita
« *positiva, e generale*, che a tutti *capi singoli*, compresi nel Pegno in-
« distintamente si estenda, e solo opponendosi alla Ragione Usigli degli
« Atti *parziali*, o *negativi*, da cui si tenta per via di congetture implici-
« tamente dedurla, la regola, ed i principj generali del diritto, mentre
« escludono per un lato la remissione implicita del pegno, che non può
« da Atti meramente negativi dedursi, fanno sentire per l'altro la necessita,
« e la convenienza di ammettere la domanda reconvenzionale *in genere*,
« riservate al merito l' eccezioni *in specie* non abbastanza chiare, e non
« incontinenti provate, e richiedenti alta indagine, qual' è appunto quella
« della *Remissione del Pegno.* »

xciv. Il Tribunale di prima istanza aveva ritenuta anch' esso la distinzione del Giudizio di Rendimento di Conti in *genere*, e in *specie*: ma nel canonizzare il diritto in *genere* della Ragione Usigli ad ottenere un

esatto Rendimento di Conti del soggetto del Pegno, due sole detrazioni aveva rimesse al Giudizio di Rendimento di Conti in *specie*, la deduzione cioè di quella parte che il sig. Usigli avesse conseguita o distratta in diminuzione de' propri Crediti, e la deduzione di quella parte cui egli avesse formalmente renunziato.

xcv. Ravvisando in questo aggravante la pronunzia del primo Giudice, era dovere della Ruota di moderarla, ed invece di ammettere le sole deduzioni del subietto ricevuto o distratto, e del subietto *formalmente* renunziato, dovè rinviare al giudizio di Rendimento di Conti *in specie* tutte le eccezioni tendenti a dimostrare il preteso assorbimento degli oggetti appignorati, o questo volesse desumersi dal ricevimento dei Capitali pagati dall'uno o dall'altro Depositario, o dall'importare della dazione in soluto, dalle parziarie rinunzie, e remissioni, che l'avessero preceduta, o seguita, dalle giudiciali distrazioni espressamente, o presuntivamente consentite, dalle deperizioni, o deteriorazioni senza colpa del sig. Marzocchi avvenute, o si volesse farlo dipendere da qualunque altro titolo che fosse in seguito dedotto, e giustificato.

xcvi. Tutte queste ispezioni di fatto non appartenevano all'attual Giudizio, ma bensì al Giudizio di Rendimento di Conti *in specie* cui furono più opportunamente rimesse intatte ed illese dall'odierna Decisione Ruotale, giusta il sistema superiormente tracciato, e seguitato dalla Ruota di Lucca in *Lucana Redditionis Rationis* 10. *Januarii* 1728. §. 14 *ec.* « caetera omnia, quae tantummodo respiciunt specificationem, et liquidationem remittendo ad executionem facti, prout absque vitio nullitatis, « et injustitiae fieri posse non ambigitur et praeter *Altograd. et Conciol.* « *ad dictum statutum supra laudatos* exemplificando demonstrant « *Escobar de Ratiocin Cap.* 33. *N.* 20. *etc.*

xcvii. Che se il sig. Marzocchi per avventura riuscisse nel nuovo
56 Giudizio a dare un dettagliato e plausibile discarico di singoli oggetti oppignorati coll'esperimento delle riservategli eccezioni di fatto, egli otterrebbe la sua liberazione, non già perchè potesse dirsi risoluto il vincolo civile della sua obbligazione, ma perchè l'obbligazione, che la Ruota in questo giudizio dovè riconoscere perseverante, non avrebbe più subietto sul quale fossero esercibili le azioni del Creditore.

xcviii. Anche ne' mezzi di prova il sig. Marzocchi dovea ottenere separazione: perchè invece di ristringerli alle sole giustificazioni *formali*, era di giustizia, che fosse lasciato libero l'esperimento delle prove sussidiarie, e presuntive, che son pur legittime, e nel loro genere perfette
57 quando inducono una moral certezza del fatto controverso. *Menoch. de Praesumpt. Praes.* 56. *N.* 2. *Montis Magni Pecuniaria* 19. *Januarij* 1781. *cor. Buratti Florentina obbligationis* 26. *Septembris* 1822. *nel Tesor. del For. Tosc. Dec.* 36. *N.* 10. 11.

xc. Tanto maggior latitudine dovea poi lasciarsi al Giudizio di Rendimento di Conti *in specie*, in quanto che molti riscontri a discarico del sig. Marzocchi erano stati aggiunti *in Limine ferendae Sententiae* colla Scrittura del dì 11. Aprile corrente, che nella imminenza della pronunzia definitiva la Ruota non avrebbe neppur potuto valutare, perchè non erano in Processo i tanti Documenti con quella Scrittura allegati.

c. Un altra dichiarazione fu creduta necessaria in quanto al modo di esecuzione del Rendimento di Conti. Era stato al signor Marzocchi ingiunto puramente e semplicemente l'obbligo di rendere *esatto conto* del soggetto del Pegno ricevuto in deposito ed in custodia. Ma poichè egli allegava di essere stato ridotto dal fatto, e dal contegno del sig. Usigli in una somma difficoltà di procedere attualmente al Rendimento di Conti, 58
così nel caso che fosse realmente giustificata una plausibile difficoltà imputabile al Creditore, dovea lasciarsi libero il campo di valutarla quanto per giustizia, e per equità potesse meritare, e di supplire coi mezzi equipollenti e sussidiarj dalla Legge riposti nel prudente arbitrio dei Giudici.

ci. Finalmente: la Ragione Usigli rimaneva soccombente nella questione di competenza della ipoteca giudiciale, la cui radiazione formava il subietto della principal Domanda del sig. Marzocchi: questi d'altronde soccombeva nella questione del Rendimento di Conti reconvenzionalmente domandato dalla Ragione Usigli, ma anche nel giudizio di riconvenzione otteneva importanti moderazioni della Sentenza appellata: quindi la condanna della Ragione Usigli in una rata di spese della prima, e della seconda istanza, e la compensazione delle rimanenti era proporzionalmente modellata sulla reciproca vittoria, e soccombenza.

E così respettivamente revocando, confermando, e moderando la prima Sentenza, nel massimo conflitto delle Parti è stato concordemente risoluto.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Niccolò Nervini *Primo Auditore*
Angiolò Passeri *Auditore*
Zanobi Pasqui *Auditore*.

DECISIONE II.

SUPREMO CONSIGLIO

Piscens. *Competentiae diei* 9. *Aprilis* 1832.

IN CAUSA

CORTESI E CORTESI

PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA — PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI

Argomento

Il Giudice di prima Istanza è competente per conoscere della questione dell'ammissibilità dell' appello, quando questo è stato interposto con proteste, e dichiarazioni, che portano ad una tal competenza.

Sommario

1. 2. 5. 6. 8. *Quando le parti dichiarano di non reclamare dalla Sentenza, che sarà proferita nella prima Istanza, se una di esse, con protesta di non pregiudicarsi riguardo alla prosecuzione del Giudizio dell' ammissibilità dell' appello, appella, la cognizione dell' opposizione, che si facesse all' appello compete allo stesso primo Giudice.*

3. *Quàndo l' appello è interposto puramente, e questo proseguito avanti il Tribunal superiore, la competenza di conoscere della questione dell'ammissibilità di detto appello è dello stesso Tribunale superiore.*

4. *L' atto di prosecuzione di appello trasfonde nel Tribunal superiore l' esclusiva giurisdizione del merito della causa, degli incidenti alla medesima relativi.*

7. *Qualunque atto posto in essere sotto una data condizione, resta distrutto ogni qual volta la condizione medesima non siasi purificata.*

9. *L' atto accessorio segue di regola la natura dell' atto principale.*

10. *Negli atti giudiciali le proteste state apposte nei primi debbono ripetersi anche ne' successivi, quando questi sono indipendenti da quelli, ma non già quando sono dipendenti, e famulativi.*

11. *L'atto di prosecuzione di appello, è un' atto dipendente, e pedissequo dall' atto precedente di appello, del quale, quello non è, che un mero accessorio, in cui s'intendono ripetute le proteste fatte nel primo.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di Pescia de' 30. Dicembre 1829. Angiolo Cortesi fu dichiarato aver reso conto dell'Amministrazione Tutelare a Sabatino Cortesi, e Sorelle suoi Nipoti, e fu condannato al pagamento di scudi 70. in contanti per via di staglio, e stralcio delle partite facenti a lui debito di fronte al credito.

Ne' 24. Marzo 1830. detto Sabatino, e LL. CC. notificarono la detta Sentenza, protestarono nel tempo stesso di non pregiudicarsi all'appello, quale si riservarono, volendo, d'interporre.

Ne' 12. Aprile detto Angiolo Cortesi comparve negli atti del Tribunale di Pescia, disse, che si riservava di contradire alla protesta di sperimentare l'inappellabilità della Sentenza, e frattanto appellò dalla medesima, dichiarando, che l'appello dovesse aversi per interposto nel solo caso, che detti Sabatino ec. Cortesi non recedessero dalla fatta protesta.

Ne' 26. Aprile detto Angiolo Cortesi proseguì il detto appello avanti la Ruota di Firenze senza alcun riservo, senza minima protesta, ed intimò gli avversarii a nominare Procuratore, e fare quant' altro occorreva; Per altro pendente il detto appello ne' 10. Maggio successivo introdusse Giudizio avanti il Tribunal di Pescia per far dichiarare inappellabile la Sentenza de' 30. Dicembre 1829, al che si opposero detti Sebatino ec. Cortesi deducendo l' incompetenza di quel Tribunale, stante essere stato proseguito l'appello avanti la Ruota di Firenze.

Il Tribunal di Pescia con Sentenza de' 14. Maggio detto si dichiarò competente, ed i succumbenti si appellarono dalla detta Sentenza, la quale fu pienamente revocata dalla Ruota Civile di Firenze ne' 12. Agosto di detto anno.

Appellò Angiolo Cortesi al Supremo Consiglio, del quale fu deciso come segue.

Motivi

Attesochè introdotto un Giudizio di rendimento di conti avanti il Tribunale di Pescia infra Angiolo Cortesi da una parte, e Sabatino, Clementina, e Luisa dall'altra, piacque alle parti colliiganti di conferire al Giusdicente del Tribunale antedetto facoltà di gran lunga più ample, ed estese di quelle, che al Giudice ordinario sono dalla Legge attribuite, e colla veduta in specie di accelerare il corso, e diminuire i dispendii delle questioni state *hinc inde* dalle parti vicendevolmente promosse, autoriz-

zarono il medesimo a pronunziare anche per via di stralcio, dichiarando di rimettersi al suo prudente arbitrio, e promettendo di non reclamare in modo veruno dal suo giudicato, conforme di tutto ciò emergono le prove indubitate dal contenuto nella privata Scritta del dì 30. Novembre 1829.

Attesochè essendo stata dal detto Tribunale proferita fino del 30. Dicembre del detto anno 1829. la definitiva Sentenza favorevole in parte, e in parte respettivamente contraria ai nominati Cortesi, fu quella in forza di un'atto esibito nel dì 24. del mese di Marzo del successivo anno 1830. notificata formalmente da Sabatino, Clementina, e Luisa Cortesi, ad Angiolo Cortesi con essere stata per altro la detta notificazione accompagnata dalle solenni proteste; che essi non intendevano di pregiudicarsi in seguito di tale notificazione, come che la medesima potesse indurre a loro carico l'accettazione della detta Sentenza, ma invece si riservarono il diritto di poterla impugnare in quelle parti, che erano ad essi contrarie.

Attesochè con successiva Scrittura del 12. Aprile 1830. fece Angiolo Cortesi opposizione alla detta protesta deducendo la di lei irregolarità, e incongruenza, e quindi allegando il patto, in forza del quale era stato reciprocamente convenuto di non impegnare in modo alcuno la detta Sentenza, in ordine al quale sarebbesi perciò potuto plausibilmente promuovere la questione della di lei inappellabilità, procedè ad interporre appello dalla medesima, onde così premunirsi da ogni sinistra conseguenza, che dalla di lei notificazione sarebbe ad esso potuto derivare.

Attesochè un tale appello non fu per altro da Angiolo Cortesi interposto puramente, e semplicemente, ma tutto all'opposto alla di lui interposizione accederono le più effrenate proteste, e riservi tanto di proseguirlo, quanto anche di restringerlo, e di renunziarvi qualora si fosse potuto utilmente proporre la questione della inappellabilità della Sentenza proferita dal Tribunale di Pescia, e finalmente fu dal detto Angiolo dichiarato, che il detto appello dovesse considerarsi come non avvenuto, qualora per parte dei di lui contradittori fosse stata tolta di mezzo la rammentata Scrittura del dì 26. Marzo 1830.

Attesochè non essendo stato per parte di Sabatino, Clementina, e Luisa Cortesi nulla replicato a detti riservi, e proteste Angiolo Cortesi devenne all'atto di prosecuzione dell'interposto appello avanti la Regia Ruota Civile di Firenze con sua Scrittura del 26. Marzo 1830.

Attesochè finalmente volendo il precitato Angiolo Cortesi sperimentare i riservi apposti nel suo atto d'appello adì il Tribunale di Pescia con successiva Scrittura del 10. Maggio 1830., domandando avanti di esso, che fosse risoluta questione diretta a conoscere se fosse, o no appellabile la Sentenza del dì 30. Dicembre 1829.

Attesochè contro questa domanda opposero Sabatino, e sorelle Cor-

tesi, che il Tribunale di Pescia era incompetente a conoscere siffatta questione, deducendo per fondamento della loro opposizione la circostanza, che essendo stato da Angiolo Cortesi proseguito avanti la Ruota di Firenze l'appello stato da esso interposto, non era altrimenti della competenza del Tribunale di prima Istanza il conoscere della questione dell'ammissibilità dell'appello ridetto, ma bensì doveva l'esame di tal questione conoscersi dalla Ruota, nella quale in forza della fatta prosecuzione erasi trasferita la giurisdizione esclusiva.

Attesochè il Tribunal di Pescia rigettò la opposizione di Sabatino, e sorelle Cortesi, e con Sentenza del dì 14. Maggio 1830. dichiarò la propria competenza, qual Sentenza però fu dalla Regia Ruota di Firenze con successiva pronunzia del dì 12. Agosto di detto anno pienamente revocata.

Attesochè nel conflitto delle sopradette due discordanti Sentenze, portata nuovamente la causa avanti questo Supremo Consiglio di Giustizia, ha esso creduto, che la Sentenza proferita in prima Istanza di Pescia meritasse un'assoluta preferenza, e che perciò la medesima dovesse, previa la revoca della successiva Sentenza della Ruota pienamente confermarsi. 1

Attesochè ritenuti i fatti sopra esposti, la unica ispezione, a cui si ridusse l'esame della causa si sostanziò nel riconoscere se avendo il Cortesi interposto, e proseguito l'appello dalla Sentenza del 30. Novembre 1829. avanti la Ruota, avesse quindi potuto, o no promuovere avanti il Tribunale di prima Istanza la questione della inammissibilità dell'appello anzichè avanti la Ruota suddetta.

Attesochè il Supremo Consiglio dovette in questo esame necessariamente persuadersi, che il caso attuale sottoposto alla sua considerazione, non era il caso semplice, in cui fosse stato dal succumbente interposto l'appello puramente, e quello in progresso proseguito avanti il Tribunale superiore, ma era un caso affatto diverso, un caso cioè, nel quale l'appello era stato accompagnato dalla protesta di non voler risentire in conseguenza del medesimo verun pregiudizio, ed in specie a riguardo della questione interessante la di lui ammissibilità, questione, che il medesimo Angiolo si riservò di promuovere qualora gli fosse piaciuto. 2

Attesochè comunque nel primo di detti due casi si fosse dovuto decretare dalla Ruota la competenza di conoscere della questione dell'ammissibilità dell'appello, in seguito dell'atto della prosecuzione fatta avanti di essa, dietro le massime ripetute volte canonizzate dai nostri Tribunali, 3
in ordine alle quali l'atto di prosecuzione d'appello trasfonde di sua natura nel Tribunale superiore l'esclusiva giurisdizione di conoscere non tanto del merito della causa, quanto degl'incidenti, ed emergenti alla medesima relativi, non così ugualmente doveva rispondersi nel caso at- 4
tuale, in cui l'interposto appello fu accompagnato dalla protesta esplicita

di volerlo mantenere in vita solo nel caso, che fosse all'appellante piaciuto, vale a dire allorquando non avesse egli dedotto all'atto il diritto riservatosi di promuoverne la questione dell'appellabilità, in ordine al
5 patto contenuto nella privata Scritta del 30. Novembre 1829. Di fatti in
questa circostanza speciale non poteva il detto appello considerarsi, secondo i più noti principj, come un' atto permanente, ed irretrattabile, ma tutto al contrario doveva reputarsi del tutto imperfetto, e sempre revocabile, qualunque volta si fosse verificato la mancanza di quelle condizioni dal di cui adempimento aveva l' appellante fatto dipendere la perfezione
6 dell'interposto appello. E ciò fermo stante sempre che Angiolo Cortesi accese la questione riguardante l'ammissibilità dell'appello, e in cotal modo fece svanire quella condizione da cui aveva fatta espressamente dipendere la perfezione, e irretrattabilità del medesimo, forza è il concludere, che l'appello surriferito venne del pari a svanire, dietro le regole che ogni atto qualunque posto in essere sotto una data condizione, rimane total-
7 mente distrutto ogni qual volta la condizione medesima non siasi purificata. *Rodulphin. Alleg.* 117. *N.* 12. *Domat. le Leggi Civili Lib.* 1. *Tit.* 2. *Sezione* 6. *N.* 5.

Attesochè se in ordine alle sopraddette avvertenze l'appello interposto da Angiolo Cortesi avanti la Rota venne del tutto a mancare, ossia non ebbe mai giuridica sussistenza neppure da principio, ne venne da ciò la legittima conseguenza che la Rota non potè rimanere investita in forza di tale appello di veruna giurisdizione, che l' autorizzasse a conoscere della questione riguardante l' ammissibilità dell' appello dalla Sentenza del 30. Dicembre 1829., e che all'opposto una tal questione dovette per necessità sottoporsi all' esame del Tribunale di prima Istanza, in cui risiede
8 esclusivamente, conforme è notorio, il primo grado di giurisdizione.

Attesochè all' effetto di radicare nella Rota la competenza di conoscere della questione riguardante l'ammissibilità dell' appello dalla detta Sentenza del 30. Dicembre 1829. questione, a cui somministrava fondamento il patto di non impugnare in alcun modo la Sentenza medesima, non era punto valutabile il riflesso, che avanti di esso fosse il detto appello stato proseguito; poichè essendo l'atto di prosecuzione dell' appello un'atto puramente pedissequo, necessario, e famulativo dell'appello medesimo, non poteva in ragione attribuirsi ad esso veruna legale efficacia, qualunque volta era stato tolto di mezzo l'appello, conforme è stato avvertito di sopra, essendo certo in ragione, che l'accessorio segue di regola la natura del di lui principale, e che tolto questi di mezzo, viene di
9 pari a togliersi di mezzo anche l'altro. *Barbos. de Axiomat. Jur. Axiom.* 4. *Num.* 12.

Attesochè inutilmente replicavasi per parte di Sabatino, e sorelle Cortesi, che tutto quanto sopra sarebbesi potuto ammettere, allora quan-

do le proteste, condizioni, e riservi opposti nell'atto d'appello fossero
stati ugualmente ripetuti nel successivo atto di prosecuzione, ma non già
nell'opposto caso, in cui la prosecuzione fu fatta puramente, e senza con-
dizione veruna, allegando essi in questo rapporto alcuna autorità dalla
quale viene stabilita la massima, che ove si tratti di atti giudiciali non ba-
sta, che le proteste siano state apposte nei primi, qualora non siano state
ripetute, e rinnovate eziandio negli atti successivi, poichè senza impugna-
re in astratto la detta massima, conveniva avvertire, che questa non pro-
cede indistintamente, e in ogni caso, ma bensì allorquando gli atti poste-
riori sono dai primi indipendenti, e di per se stanti, non già nel diverso 10
caso, in cui gli atti successivi siano, conforme lo è senza dubbio, l'atto
di prosecuzione di appello, atti meramente famulativi, pedissequi, e de-
pendenti dagli atti precedenti, e dei quali essi non siano, che un mero ac-
cessorio, la di cui natura, non può, ne deve essere diversa da quella del
suo principale con tutte sue qualità, mentre allora in tali atti puramente
famulativi, e pedissequi debbono intendersi ripetute le proteste inserite
negli atti precedenti non altrimenti che se fossero state esplicitamente rin- 11
novate, conforme avverte la *Decisione* 10. *in fine fra le raccolte del Te-
soro del Foro Toscano Tom.* 13.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte di Angiolo Cortesi contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto di 12. *Agosto* 1830. *al medesimo contraria, e favorevole respettivamente a Sabatino, Clementina, e Luisa Cortesi. Revoca perciò la Sentenza medesima, ed in riparazione dichiara doversi confermare, siccome conferma la Sentenza proferita in prima Istanza dal Tribunale di Pescia sotto di* 14. *Maggio* 1830. *Spese compensate, atteso il vincolo del sangue, che unisce le parti.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Rel.*, Cosimo Silvestri *Consiglieri*

DECISIONE III.

R. RUOTA DI SIENA

Senen. Praetens. refection. damnorum, diei 4. Decembris 1832.

IN CAUSA

GIANNOZZI E CELLI E MORAI

PROC. MESS. FRANCESCO FERI *PROC. MESS. SCIPIONE CAMMILLI*

ARGOMENTO

Gli Stradieri alle porte delle Città gabellabili non sono tenuti alla refezione dei danni, che arrecar possono coll'arresto delle merci credute introdotte senza il pagamento delle gabelle, quando non resti provato, che quell' arresto medesimo fù arbitrario, e fatto all' oggetto di vessare.

SOMMARIO

1. *La clausula « non essere stato, nè esser luogo a procedere » è definitiva, ed equivale a quella* ex capite innocentiae.

2. *Il Decreto assolutorio del Turno di Revisione della Ruota Criminale forma cosa giudicata anche per quello concerne l' interesse civile.*

3. *Escluso nell' imputato l' arbitrio, quell' arbitrio medesimo viene a mancare anche di fronte a quello, il quale ha un diritto connesso, e dependente dallo stesso imputato.*

4. *Gli stradieri alle porte delle città gabellabili sono obbligati ad arrestare le merci, che in quelle città s' introducono senza il pagamento delle gabelle.*

5. *Gli arresti delle merci, che vengon fatti dagli Stradieri riguardar non si possono come atti di loro libera volontà, onde dar luogo alla refezione dei danni.*

6. *Ha luogo la refezione dei danni quando negli arresti ravvisar si possa dolo, o colpa lata inescusabile.*

7. *L'assoluzione per mancanza di prova stà ad escluderne l' arbitrio in quelli, i quali eseguirono l' arresto.*

Storia della Causa

Baldassarre Giannozzi stradiere alle porte della città di Siena, in compagnia di Giovan Battista Celli altro Stradiere, nella sera del dì 18. Maggio 1831. arrestò, in una qualche distanza dalle mura, libbre 154. garofani, che aveva in dosso Gio. Batt. Conti, e gli depositò nel Tribunale Criminale di detta Città accompagnati da una comparsa, colla quale addebitava detto Conti di avere introdotti in città i predetti garofani senza il pagamento della gabella.

Il Conti nella mattina successiva esibì nello stesso Tribunale una comparsa addebitando gli stradieri Giannozzi, e Celli di arbitrio per l'arresto dei garofani, come sopra statole fatto.

La comparsa presentata dallo stradiere Giannozzi, con Decreto del Turno di Revisione della Ruota Criminale del 2. Luglio 1831. fu risoluta colla formula « Non esser luogo a procedere contro Gio. Batt. Conti « per le resultanze degli atti» e il reclamo presentato dal Conti fu risoluto con altro Decreto dello stesso Turno, e di quel medesimo giorno colla diversa formula « Non essere stato, nè esser luogo a procedere contro « Baldassarre Giannozzi, e Gio. Battista Celli per arbitrio ad essi impu- « tato. »

Nella pendenza di detti due giudizi criminali un certo Alessandro Morai comparve negli atti del Tribunale di prima Istanza di Siena, e domandò fossero condannati gli stradieri Giannozzi, e Celli alla refezione di tutti i danni, che arrecati le avevano coll' arbitrario arresto dei garofani ritrovati presso il suo garzone Gio. Batt. Conti.

Notificate le due risoluzioni criminali accennate di sopra, il Morai insistè non ostante per la domandata condanna degli Stradieri alla refezione dei danni sofferti; ma il Tribunale predetto assolvè gli stradieri dalle cose contro dei medesimi domandate, e condannò il Morai nelle spese di quel Giudizio.

Si appellò il Morai da detta Sentenza, la quale fu pienamente confermata per i seguenti

Motivi

Attesochè la formula « non essere stato, nè esser luogo a procedere « contro Baldassarre Giannozzi, e Gio. Battista Celli per l'arbitrio ad essi 1
imputato come contenente una clausula assolutoria definitiva, ed equivalente a quella *ex capite innocentiae*, produsse l'effetto dell'assoluzione di detti stradieri Giannozzi, e Celli, non perchè l'imputazione di arbitrio datale del Conti mancasse di giustificazione, ma perchè i medesimi col loro fatto nessuno arbitrio avevano commesso; ed è perciò che il Decre-

2 to assolutorio del Turno di Revisione, accennato di sopra, venne a formare la cosa giudicata, anche per quello concerne l'interesse civile dello stesso Conti. *Rot. Florent. nelle Selette dell'anno* 1785. *T.* 1. *part.* 1. *Dec.* 89. *N.* 14. « ivi » Ora facendo la Sentenza criminale la *cosa giudi-* « *cata* anche per l'interesse civile tra quelle persone, che sono interve- « nute nel giudizio » *Gratian. Discept.* 144. *Num.* 63. *Discept.* 525. « *N.* 16. »

Attesochè il Decreto predetto faceva stato anche di fronte ad Alessandro Morai, come quello, che in via civile domandava contro gli stessi stradieri Giannozzi, e Celli la refezione dei danni, interessi, e spese per il medesimo arresto dei garofani, che fatto avevano al suo lavorante Gio. Batt. Conti; e ciò per la ragione, che essendo stato escluso l'arbitrio di fronte al Conti suddetto, mediante un processo criminale, che è il modo il più rigoroso per concludere la prova, veniva quel medesimo arbitrio
3 a mancare anche di faccia al Morai, il quale non aveva, che un diritto connesso, e totalmente dependente da quello del nominato suo lavorante. *Leg.* 11. §. 8. *Leg.* 4. *ff de except. rei iudicat.*

Attesochè nell'ipotesi in cui il Decreto del Turno di Revisione, che assolvè i due Stradieri, non si fosse dovuto riguardare come un Decreto *super statu rei*; pur tuttavolta il Morai non avrebbe avuto il diritto di reclamare, ed ottenere in via civile la refezione dei danni contro i predetti Giannozzi, e Celli; inquantochè tutti gli Stradieri alle Porte delle
4 città gabellabili sono nell'obbligo di arrestare le merci, che s'introducono in dette città, senza il pagamento della gabella; ed è per questo,
5 che gli arresti dei medesimi non essendo atti di libera volontà, non possono qualificarsi arbitrari, onde dar luogo alla refezione dei danni; ad
6 eccezione del caso in cui gli arresti fossero fatti per mera vessazione, o per qualunque altr'oggetto, nel quale ravvisar si potesse il dolo, o la colpa lata inescusabile dei medesimi Stradieri. *Sabell. in Summ.* §. *Sindacatus N.* 8. *Farinacc. Quaest. III. N.* 425. *Barbos. de axiomat. jur. axiom.* 7. *per tot.*

Attesochè il Morai, il quale pretendeva la refusione dei danni, interessi, e spese per l'arresto di garofani era nel dovere di provare, che quell'arresto fosse stato fatto arbitrariamente, come pretendeva, e che per conseguenza vi fosse intervenuto per parte degli Stradieri il dolo, o colpa lata inescusabile; e non avendo neppur cimentata una tal prova, quell'arresto medesimo doveva essere riguardato come una operazione
7 dai medesimi fatta all'unico oggetto di adempire al loro dovere, e specialmente dopo il Decreto del Turno di Revisione, col quale il Conti fu dimesso dal giudizio Criminale per la sola mancanza di prova sufficente della trasgressione imputatale, come lo dimostra la formula « Non esser luogo a procedere contro del Conti per le resultanze degli atti » e così

con una clausula mera interlocutoria escludente l'arbitrio in coloro, i quali eseguirono l'arresto di garofani.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte di Alessandro Morai dalla Sentenza contro del medesimo proferita dal Tribunale di prima Istanza di Siena sotto di 16. *Aprile* 1832. *e bene colla medesima essere stato giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e detto Morai a favore degli appellati Baldassarre Giannozzi, e Gio. Battista Celli condanna nelle spese di questo secondo giudizio.*

Così giudicato dall'Illmo. sig.

Lorenzo Branchi *Primo Auditore*

DECISIONE IV.

SUPREMO CONSIGLIO

Sanctae Florae Pecuniaria diei 8. *Junij* 1832.

IN CAUSA

LUCIANI NE' BUSTELLI E PINI E MENICHETTI

PROC. MESS. FERDINANDO STIATTI — *PROC. MESS. LUIGI CESARE DAZZI*
PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI

ARGOMENTO

La conformità di due Sentenze, colle quali è stato assoluto un preteso debitore dalle domande di colui, che pretendeva di esser Creditore, impedisce che possa in qualunque modo rivivere un Debito, il quale è stato dichiarato non esistere.

SOMMARIO

1. 2. *Quando due Sentenze conformemente assolvono un preteso*

debitore non si può il medesimo tenere per obbligato, non potendosi far rivivere un debito, che due Sentenze dicono, che non esiste.

3. 4. *Le medesime Persone, la medesima cosa, la medesima causa di domandare sono i requisiti, che debbono necessariamente concorrere per costituire la cosa giudicata, e per determinare la conformità di due Sentenze.*

5. *Non è permesso per cancellare l'esistenza della cosa giudicata esaminare quali sono stati i Motivi, che hanno determinato i due Giudici per argomentare dalla difformità di Essi la difformità dei Giudicati.*

6. 7. 8. 11. 12. *L'identità della parte dispositiva delle due Sentenze in relazione alla domanda introduttiva del Giudizio, qualifica la conformità dei Giudicati.*

9. *La relazione deve farsi alle cose prossime, ed alle espresse, e non alle remote, e non espresse.*

10. *Quando la parte dispositiva di una Sentenza offre un dubbio, deve questo interpetrarsi, e schiarirsi dalla parte motiva della medesima.*

Storia della Causa

Pendeva Giudizio fino del 1825. d'avanti il Tribunale di Santa Fiora fra i fratelli Menichetti Attori, e Francesco Maria Pini, e Filippo Luciani, nel quale, in ordine ai patti contenuti nel contratto di compra di taglio delle macchie di *Selveno*, e *Corte Vecchia* de' 23. Febbrajo 1822. i Menichetti Venditori pretendevano che i Pini, e Luciani considerati come Socj nell'acquisto, fossero dichiarati decaduti, in difetto dei promessi pagamenti, dal benefizio dell'acquisto, e condannati alla perdita di tutto ciò che di loro spettanza sociale esistesse in dette macchie oltre la refezione dei frutti, danni ec. E per parte del sig. Pini replicavasi di esser creditore anzichè debitore dei Menichetti attesa la vendita loro fatta, e il prezzo dovutogli di una grossa partita di Legname lavorato; e per parte del Luciani aggiungevasi, che esso non era stato mai Socio del Pini a tutti gli effetti, come pretendevasi dagli Attori, e che quando anche tale fosse stato ne sarebbe rimasto liberato dal Chirografo del 28. Gennajo 1832., con cui si dissociò, e che fù conosciuto, e assentito, e osservato dai fratelli Menichetti.

Riassunto il detto Giudizio per la parte di detti Attori fratelli Menichetti d'avanti il Tribunal Vicariale per l'avvenuta morte di Filippo Luciani contro la di Lui figlia, ed erede Maria Luciani allora rappresentata dai Tutori, e poscia divenuta moglie di detto Giovanni Andrea Bustelli, una Sentenza del Tribunale di Arcidosso del 27. Febbrajo 1830. proclamò l'insussistenza delle Istanze tutte dai prefati fratelli Menichetti proposte

contro i detti Pini, e Luciani, assolvè da esse detto Pini, e la figlia, ed erede del fù Filippo Luciani, ammesse la domanda reconvenzionale dal Pini contro detti fratelli Menichetti proposta, e condannò detti Menichetti nelle spese del Giudizio.

Appena furon notificati i fratelli Menichetti succumbenti di questa Sentenza fino del 23. Agosto 1830. ne interposero appello davanti la R. Ruota di prime appellazioni civili sedente in Grosseto, ove discussa la Causa in tutti i di lei rapporti ebbe luogo la emanazione della Sentenza del 22. Settembre 1831. nella massima parte confermatoria di quella da Menichetti appellata, ed in qualche parte revocatoria della medesima al danno degli appellati Pini, e Luciani ne Bustelli.

Questa Ruotal pronunzia non soddisfece pienamente veruno dei Litiganti; I fratelli Menichetti nell' atto di notificarla ai Pini, e Luciani ne Bustelli, protestarono, che intendevano di procedere alla notificazione di detta Sentenza Ruotale, riservandosi la facoltà di appellare da detta Ruotale Sentenza de' 22. Settembre 1831. in quelle parti, nelle quali era stata a loro Menichetti contraria, e specialmente « ivi » in quelle parti colle quali « è stato dichiarato, che il prefato suo Genitore (Filippo Luciani) non « era debitore di Francesconi 800. » ; Che tanto Essa (Luciani ne Bustelli) quanto il Pini non erano decaduti dal Contratto di Vendita, ne erano incorsi nella pena contemplata col contratto; Che erano procedute di ragione le proteste fatte dal Pini nel 16. Dicembre 1829.: che la Luciani non era tenuta alle somministrazioni fatte posteriormente al 28. Gennajo 1832., e che le spese della Lite dovevano restare compensate.

Da quella stessa Ruotale pronunzia nelle sole parti ad Essa contrarie interpose appello davanti questo Supremo Consiglio di Giustizia fin dal 1. Dicembre 1831. la Maria Luciani ne Bustelli, qual figlia ed Erede del detto fù Filippo Luciani, che fù rigettato per i seguenti

Motivi

Attesochè è costante in fatto che i signori Fratelli Menichetti con le loro diverse scritture giudiciali introduttive della causa fra le altre cose domandarono, che i sigg. Pini, e Luciani fossero solidalmente a loro favore condannati, in ordine ai patti contenuti nel Chirografo del 23. Febbrajo 1822., a pagare L. 13,873. prezzo di Granaglie, e altri generi dagli Attori somministrati ai Lavoranti nel taglio delle macchie di Selvena, e Corte Vecchia, e L. 14,190. per rimborso di mercedi ai Lavoranti stessi dai sigg. Menichetti anticipate.

Che il sig. Pini eccezionando tali domande oppose, che il preteso credito non esisteva, ed era esso invece creditore di vistosa somma dei signori Menichetti, come a lui debitori del prezzo di Legname loro ven-

duto con Chirografo del 19. Maggio 1824. in somma di Lire 60,200., e riconvenzionalmente domandò, che venissero essi condannati a pagargli la quantità del suo credito, che detratto il non impugnato debito rimaneva.

Che il sig. Luciani, e quindi la di Lui Erede mentre aderirono alle eccezioni del sig. Pini, che radicalmente toglievano il debito delle due somme in tutto 18,063. lire, aggiunse, che Esso Luciani non era mai stato obbligato, se non per le Cambiali, che a diverse scadenze, formavano il prezzo del taglio delle Macchie stipulato col citato Chirografo del 23. Febbrajo, e quand'anche volesse riguardarsi tenuto alla osservanza di quelle convenzioni in tutti i rapporti, tale sua obbligazione era venuta a cessare mediante il Contratto di dissociazione dal sig. Pini del 28. Gennajo 1823., conosciuto, assentito, ed osservato dagli Attori signori Menichetti

Che contestato in questi termini il Giudizio non è dubbio, che per la parte Luciani con i successivi atti s'insistesse nella eccezione della cessata società con Pini all'indicata epoca, che di tale dissociazione s'impugnasse dai sigg. Menichetti quanto ad Essi la efficacia, e a sostenere l'uno, e l'altro opposto assunto si dirigessero da ambe le Parti le respettive giustificazioni, ed argomenti.

Che ciò posto, e leggendosi scritto nella prima parte della dispositiva della Sentenza del 27. Febbrajo 1830., della di cui sola intelligenza oggi è disputa « non esser costato, ne costare in ordine alle domande dei « sigg. Fratelli Menichetti di alcun loro credito a carico del sig. Pini, e « molto meno della sig. Luciani » conseguenza naturale si è, che nella parte, in cui anche la Sentenza della Ruota di Grosseto del 22. Settembre 1831. ha escluso il Credito dei sig. Menichetti contro la sig. Luciani, vi è conformità di assoluzione nelle due Sentenze, giacchè per qualunque via si potesse giungere a tenere obbligata la sig. Luciani verso il signor Menichetti si tenderebbe in sostanza a far rivivere un debito, da cui due Sentenze l'hanno concordemente assoluta: E vaglia il vero è letterale l'as-
1 soluzione della signora Luciani nella Sentenza Ruotale da tutti i Crediti anche contro di lei domandati meno « ivi » il prezzo delle somministra- « zioni a generi, che si giustificassero essere stati consegnati anteriormente « all'epoca del 28. Gennajo 1823. » È litterale egualmente la dichiarazione della prima Sentenza di non esser *costato di alcun Credito* dei
2 sigg. Menichetti contro la signora Luciani. Ora se si riandassero i tre articoli quarto, quinto, e sesto, ai quali i sigg. Menichetti restrinsero il loro appello nella scrittura del 7. Aprile 1832. stati notati dalla signora Luciani nella precedente scrittura delli 8. Marzo, come conformemente decisi, la signora Luciani rimarrebbe esposta a sentirsi opporre per detto *Artic.* 4. Ch'Ella è obbligata a *pagare* ai sigg. Menichetti il valore delle sommini-

strazioni fatte posteriormente al 28. Gennajo 1823., per l'Articolo 5. ch'Ella è obbligata a *pagare ai sigg. Menichetti* Lire 14290. 1. 4. da essi per Pini pagate ai suoi Creditori, per l'Art. 6. Ch' Ella è tenuta a *far buono ai sigg. Menichetti* il frutto delle somministrazioni a generi fino al 28. Gennajo 1823. Eppure non vi è dubbio che in tutti questi rapporti decisero conformemente le due Sentenze, la Ruotale distinguendo, la precedente prendendo tutto in massa « Che non costava *di alcun credito* dei sigg. Menichetti contro la sig. Luciani. »

Che conseguentemente le persone essendo nell'una, e nell'altra Sentenza i sigg. Menichetti, e la signora Luciani, la cosa chiesta, e non accordata almeno in massima parte le Lire 28,000., il titolo per cui si pretendevano, il contratto del 23. Febbrajo 1832. è evidente, che concorrono
eaedem Personae, eadem res, eadem causa petendi, che debbono 3
identicamente concorrere per costituire la cosa giudicata secondo i *Testi*
in Leg. 3. 7. 12. *e* 13. *ff. de exceptione Rei Iudicatae* i quali servono
necessariamente di norma anche per riconoscere, e determinare la confor-
mità di due Sentenze. 4

Che non è permesso per indebolire, o cancellare la esistenza della
cosa giudicata l'esaminare quali sono stati i Motivi determinanti dei due
Giudici per argomentare dalla diversità di Essi alla difformità dei Giudi-
cati, giacchè per regola è la identità della parte dispositiva delle Sentenze 5
in relazione alla domanda introduttiva del Giudizio, e non le varie, e dif-
ferentissime cause, che possono aver condotto per diverse vie allo stesso
resultato, che qualificano la conformità dei Giudicati. *Fierli Theoric. T.* 6
2. *P.* 156. *Thesaur. Dec.* 228. *N.* 2. *Supr. Cons. nel Tesor. del For. Tosc. Tom.* 16. *Dec.* 38. *N.* 2. *Tom.* 16. *Dec.* 96. *N.* 3. *e* 4.

Che quando avesse voluto assumersi nel caso concreto l'esame se fosse il Vicario Regio di Arcidosso come lo fù la Ruota di Grosseto nel concetto di decidere, e decidesse nel modo che fece assolvendo la signora Luciani per essere rimasto convinto, che il di lei Padre si disobbligasse con l'atto di dissociazione del 28. Gennajo 1823. anche dirimpetto ai Fratelli Menichetti, parve al Supremo Consiglio, che luminosa dall'esame della prima Sentenza emanasse la prova affermativa.

Che in fatti fermo stante, che la Lite fù dalla signora Luciani contestata coll'allegare la cessazione della società, come avvertivamo, e che le repliche, e contro repliche, e prove successive vicendevolmente si diressero ad escludere, o a confermare la efficacia della dissociazione, osservavasi che il Giudice se ne era gravemente occupato nei dubbi comunicati alle Parti, e nei Motivi, che la Sentenza dispositiva precederono nei quali era giunto ad esprimersi in tal rapporto nel modo seguente « Questa è la questione incidente con tanto impegno agitata dai sigg. Menichetti, che pretendevano che la solidalità del Luciani esistita fino da

» principio all'epoca del primitivo acquisto, non avesse giammai sofferto
» veruna novazione: Ma le ragioni addotte a vantaggio della minore sig.
» Luciani *dovettero persuaderci pienamente, che anco ammesso, che*
» *preventivamente l'obbligazione solidale del di Lei Autore fosse indu-*
» *bitata, era venuta a cessare in progresso con scienza, ed assenso dei*
7 » *sigg. Menichetti medesimi.* » del quale suo concetto diede il Giudice
in altri luoghi della stessa Sentenza, e la conferma, e la giustificazione.

Che nell'indicare il Giudice il momento decisivo, nel quale il concetto del suo intelletto, e della sua volontà passò ad informar la Sentenza, e a darle vita, fù del tutto coerente alla pronunziata idea dicendo, che « ivi » persistendo ciascuno nelle sue conclusioni il Tribunale accolse « quelle del sig. Pini, e Luciani» , e dovendosi per necessità di logica, e legale interpetrazione intendere in questo *referente* trascritto il suo *Relato Barbosa, de axiomat. Juris axiom.* 201.*per tot. Rot. in Recen. P.* 9. *Dec.* 47. *N.* 5., *e P.* 13. *Dec.* 264. *N.* 8. o sia le conclusioni della sig. Luciani la principal delle quali era indubitatamente la cessazione della Società al 28. Gennaio 1823. , questa perciò debba dirsi *accolta* ossia
8 sanzionata dal Tribunale.

Che posta la esplicita deduzione, e respettiva impugnazione negli *atti* dell' esser cessata la Società, e la evidenza desunta dai dubbj, dalle narrative, e dai Motivi del Giudice del fermissimo concetto della seguita dissoluzione della società afflittiva anche per i sigg. fratelli Menichetti, nel qual concetto esso era al momento, in cui passava a pronunziare la Sentenza appariva ragionevole l'avvertenza fatta dal meritissimo Avvocato della sig. Luciani, che a questa cessazione appellassero, e non ad altro le parole, che nella stessa dispositiva si trovavano, e sopra riportate, *e molto meno della sig. Luciani,* le quali dirimpetto alla semplice assoluzione del sig. Pini indicano senza dubbio una diversità, e poziorità di ragioni, per assolverla, diversità, e poziorità, che naturalmente si trova in detta speciale eccezione dalla sig. Luciani dedotta costantemente negli atti, e poco prima esaminata dal Giudice che a suo dire ne era rimasto pienamente persuaso, dovendosi per regola di ragione la relazione farsi alle cose prossime ed all'espresse, e non alle remote, e non espresse, quali erano le cause, cui i sigg. Menichetti per spiegare la citata formula della
9 dispositiva ricorrevano *Rot. in Recen. Dec.* 277. *N.* 8. *p.* 2. e *Decis.* 47 *N.* 3. *p.* 3. Ed essendo egualmente certo in ragione, che quando la *dispositiva* offra un dubbio, debbe questo essere interpetrato, e schiarito dalla parte *motiva* chiara della Sentenza *Caball. Cons.* 125. *N.* 1. *Lib.* 1
10 *Magon. Decis. Flor.* 47. *N.* 10 *Dec.* 54. *N.* 1. *e Dec.* 133. *N.* 16. *Tesor. del For. Tosc. T.* 8. *Dec.* 1. *N.* 13.

Che non ostavano gl'ingegnosi riflessi dedotti in contrario dal diligentissimo patrono dei signori Fratelli Menichetti i quali principalmente

consistevano: 1. Nell'essere inconciliabile, che il Giudice di prima istanza avesse inteso di dichiarare sulla esistenza, e durata della obbligazione solidale della sig. Luciani, mentre il suo concetto, e il piano della Sentenza Ruotale, che dichiarò poi il Pini debitore di Lire 28163. 9. 4. lo portavano a dichiarare il sig. Pini non debitore nel qual caso era luogo a determinare se, e come la signora Luciani era insieme con lui tenuta, ma creditore di cospicua somma; 2. Dal non vedersi la questione della solidarietà neppure accennata dal Giudice là dove riepilogando le questioni, che imprendeva a trattare le distinte in tre articoli al §. Per dare un ordine ec. 3. Dal vedersi in lettera escluso dalla mente del Giudice l'esame della obbligazione solidale della sig. Luciani in quello stesso paragrafo dei motivi soprariportato, che ai sigg. Menichetti si obiettava ove si leggevano le parole « ivi » Che anche ammesso che preventivamente la obbligazione solidale del di lei autore fosse indubitata » dal che argomentavasi che non poteva aver deciso sulla perseveranza della obbligazione quel Giudice, il quale del principio, ed esistenza della obbligazione stessa, soltanto in ipotesi, e in dubbio ragionava.

Che lasciata anche da parte la prima radicale risposta a questi riflessi che offre il sopra dedotto motivo, che l'assoluzione della sig. Luciani dal pagamento, è quella, in cui cade la inevitabile conformità dei due giudicati, ben rispondevasi quanto al primo riflesso, che rimaneva sempre vero, che il Giudice aveva espressi più motivi, che lo determinavano a detta assoluzione, o sia la non esistenza del debito nel sig. Pini, e la non meno chiaramente enunziata cessazione della Società Pini, e Luciani, esprimendo distintamente, che il primo motivo riguardava ambedue i rei con 11
venuti, che la sig. Luciani era assistita da un motivo diverso, e suo proprio, e ch'egli era rimasto della risoluzione della società, e del non poterne i sigg. Menichetti ricusare le consegnenze, *pienamente persuaso.*

Che quanto al secondo riflesso era da osservarsi, che il Giudice riassunse nel citato paragrafo le questioni principali riguardanti il patto commissorio, l'invalidità, o inapplicabilità di questo patto, e la pretesa caducità, ma ciò non toglieva ch'esso avesse già esaminata nei paragrafi precedenti, come avvertivamo, anche la questione subalterna, e ch'esso chiamò incidente della obbligazione solidale, a cui gli atti necessariamente lo richiamavano.

Che quanto al terzo riflesso doveva avvertirsi che il signor Filippo Luciani affacciò è vero nei primi atti la pretensione, che non aveva altro obbligo, che il pagamento delle rate convenute per mezzo delle Cambiali, e di non aver avuto mai alcun'altro rapporto di società col sig. Pini, ma in questa pretensione leggermente insistè, e i suoi principali, e continui sforzi, come gli atti dimostrano, furono unicamente diretti a provare

ch'egli si era dissociato (il che dicasi in passando, supponeva per *neces-*
se la primitiva esistenza della Società), e che tale Società era stata nota
anche ai sigg. Menichetti, i quali l'avevano approvata: Ed in questo stato
di cose naturalissimo era, che il Giudice senza occuparsi molto della
originaria esistenza della obbligazione portasse il pensiero, come fece,
12 sulla durata della medesima, fissandone il termine all' epoca dell' allega-
to atto di risoluzione.

Che dileguati così i dubbj che andavano proponendosi rimaneva evidente non solo, che la dispositiva delle due Sentenze nelle parti delle quali si disputa era conforme, il che bastava per ricusare il nuovo giudiciale esperimento, ma eziandio, che anche il primo Giudice contemplò per uno dei motivi dell' assoluzione della sig. Luciani la cessazione della Società fra il sig. Pini, ed il di lei Genitore.

Per questi Motivi

Pronunziando sulle Istanze della sig. Maria Luciani ne' Bustelli avanzate con sua Scrittura del dì 11. *Febbraio, e* 8. *Marzo* 1832. *dichiara inammissibile l'appello adesivo dai signori Don Celestino, e Luigi Menichetti interposto con atto del dì* 10. *Dicembre* 1831. *in tutte le parti non comprese nella restrizione d'appello fatta dai sigg. Menichetti con Scrittura esibita in atti sotto dì* 7. *Aprile* 1832. *e condanna solidalmente detti signori Menichetti nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio Battista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Luigi Bombicci Baldassarre Bartalini, e
Cav. Donato Chiaromanni *Relatore, Consiglieri.*

DECISIONE V.

REGIA RUOTA DI AREZZO

***Aretina Desertionis diei* 5. *Junii* 1832.**

IN CAUSA

FAZUOLI E CHERIER E DEL BIMBO NE DONZELLI

PROC. MESS. FELICE MEONI — *PROC. MESS. TARQUINIO GROSSI* / *PROC. PAOLO VIVIANI*

A R G O M E N T O

La sospensione del termine dell' Istanza, che in ordine all' Art. 98. §. 4. 5. del Regolamento di Procedura rimane indotta per la morte di alcuna delle parti litiganti, si verifica, e ne incomincia a decorrere il termine tostochè il Procuratore della parte mancata, abbia notificata la di lei mancanza ad una delle altre parti, ancorchè una tale notificazione non sia peranche pervenuta a tutte, ed allo spirar del termine prefisso dalla Legge a tal sospensione, l' Istanza riprende *ipso jure* il suo corso, anco agli effetti della deserzione dell' appello, indipendentemente dell' Atto di riassunzione di che negli Art. 114. e 121. del citato Regolamento.

S o m m a r i o

1. *In ordine agli Art.* 116. *e segg. del Regolamento di Procedura, avvenuta pendente Lite la morte di alcuna delle Parti litiganti, finchè questa è ignorata la Causa mantiene il legittimo suo corso, e solo rimane sospesa, quando dal Procuratore della Parte mancata, ne venga notificata la mancanza all' altra Parte.*

2. *Il detto Regolamento di Procedura contempla il caso semplice, in cui la notificazione venga fatta a tutte le parti nel medesimo giorno; ma non contempla il caso misto, in cui venga fatta alle diverse parti in giorni diversi.*

3. *La sospensione, di cui sopra, è un Benefizio concesso dalla Legge alla Parte mancata, onde i di lei Eredi, o rappresentanti abbiano sufficiente spazio di tempo per provvedere al loro interesse.*

4 13. *Tal sospensione si verifica tostochè a cura del Procuratotore della Parte mancata pervenga la notificazione della di lei mancanza ad una delle altre parti, ancorchè non sia peranchè pervenuta a tutte.*

5. *Non implica contradizione, che mentre da un lato, ed a favore della Parte mancata il termine dell' Istanza è rimasto sospeso, dall' altro lato proseguansi gli atti della Procedura da quelle parti, alle quali la notizia dell' avvenuto cambiamento non sia peranche pervenuta.*

6. *Il Procuratore della Parte mancata rimane destituto di ogni legittima rappresentanza fino dal primo istante, in cui si mostra informato dell' avvenuto cambiamento con notificarlo ad una delle altre Parti.*

7. *La deserzione rimane incorsa, se l'atto di Prosecuzione di appello venga esibito dopo la decorrenza del termine prefisso dall' art.* 745. *del Reg. di Procedura.*

8. *Le legali sospensioni dell' Istanza cessano* Ipso jure *allo spirare del termine assegnato dalla Legge alla loro durata indipendentemente dalla riassunzione di che nell' Art.* 131. *del Regolamento di Procedura.*

9. *La parola relativa* Così *contenuta in detto Art. ec. lo rende subordinato al disposto degli articoli precedenti e quanto al modo, e quanto al tempo della riassunzione per esso ordinata.*

10. *L' atto di riassunzione deve essere esibito nel* termine *della legale sospensione, e se lo sarà dopo, la Causa riprenderà allora il suo corso quanto agli atti, ed al Processo, ma quanto ai termini della Istanza lo avrà già ripreso allo spirare della sospensione ridetta.*

11. *A sanare la deserzione a differenza della perenzione non basta che l' appellante siasi posto in regola, prima che la domanda ne sia stata avanzata.*

12. *La sospensione, di cui parla l' articolo* 711. *della Procedura concerne il termine ad appellare, e non quello dell' Istanza di appello.*

14. *Il termine prefisso per la durata della sospensione dell' Istanza incomincia a decorrere al momento istesso, in cui la sospensione si verifica, e non resta sospeso durante l'intervallo della prima all' ultima notificazione dell' avvenuto cambiamento.*

15. *Gli Art.* 98. *e* 116. *della Procedura per quanto parlino di sospensione del termine dell' Istanza, sono applicabili per analogia anche nel termine fatale per proseguire gli appelli.*

16. *La notificazione della Sentenza al domicilio elettivo equivale ad ogni effetto a quella, che ne venga fatta al domicilio reale.*

17. *Il difetto nella notificazione della Sentenza appellata, non può più allegarsi da chi intervenne in giudizio di appello dietro la detta notificazione, e senza avanzar reclamo contro la medesima.*

18. *Per quanto in caso di dubbio debba di regola rispondersi contro la deserzione, la regola però procede soltanto, quando il dubbio sia ragionevole, e fondato, non quando la lettera, e lo spirito della Legge si uniscono a dileguarlo.*

Storia della Causa

Con atto del 24. Settembre 1831. la sig. Orsola Zanobi Vedova Cherir in unione col sig. Giuseppe del Bimbo di lei mandatario generale, e domiciliatario interpose appello da una Sentenza proferita dal Tribunale di Castiglion Fiorentino sotto dì 10. di detto mese, ed anno, colla quale fu confermato un sequestro commesso dal sig. Giovan Batista Fazuoli di lei Fratello a di lei pregiudizio, e del sig. Capitan Vincenzo Fazuoli altro di lei Fratello.

Nel dì 31. Ottobre successivo la prefata signora Cherier passò all'altra vita, ed il sig. del Bimbo di lei Mandatario con Atto esibito li 21. Novembre, e notificato all'appellato sig. Gio. Batista Fazuoli li 22. detto ed al sig. Capitano Vincenzo li 6. Dicembre successivo diè loro notizia di un tale avvenimento, e della conseguente cessazione in lui del generale mandato.

Dopo ciò rimasero le parti in silenzio per varj mesi, e soltanto nel dì 2. Marzo 1832. la signora Luisa Cherier ne Donzelli Figlia, ed erede della defonta sig. Orsola Cherier, riassunse l'appello già interposto dalla di lei autrice, e con Atto del dì 5. dello stesso mese lo proseguì avanti a questa R. Ruota.

Nel 17. detto l'appellato sig. Giov. Batista Fazuoli, riflettendo, che a contare dalla notificazione dell'Atto di appello avvenuta nel 29. Settembre 1831. detratta la durata del successivo Feriato autunnale, e detratta ancora la più lunga sospensione di mesi tre, che avesse potuto rimanere operata dall'Atto di notificazione dell'avvenuta morte della parte appellante; la prosecuzione dell'appello era sempre stata esibita fuori del termine dalla Legge prescritto; fè Istanza dichiararsi deserto l'appello medesimo.

Si oppose a tale domanda la signora Donzelli, pretese che la deserzione non fosse incorsa, ed addusse a sostegno del proprio assunto principalmente le seguenti ragioni.

1. Che la Legale sospensione del Termine dell'Istanza operata dall'Atto di Denunzia dell'avvenuta morte della sig. Cherier, doveva contarsi in ordine al generale disposto dell'Art. 1130. del Regolamento di Proce-

dura, non dalla prima, ma dall'ultima notificazione dell'Atto medesimo, e così non dal 22. Novembre 1831. giorno, in cui esso fu notificato al sig. Gio. Batista Fazuoli, ma bensì dal 6. Dicembre giorno, in cui fu notificato al signor Capitano Fazuoli, ed in questo sistema siccome la detta sospensione avrebbe progredito fino al 6. Marzo 1832. così l'atto di prosecuzione esibito il giorno avanti sarebbe stato emesso in tempo debito.

2. Che ai termini dell'art. 131. del detto Regolamento, l'Istanza rimasta sospesa per l'avvenuta morte della sig. Cherier non aveva potuto riprendere il suo corso, se non sè nel 2. Marzo 1832. giorno della riassunzione fattane dalla signora Donzelli, ed anco in questo rapporto l'atto di prosecuzione di appello esibito il dì 5. era stato esibito in tempo utile.

3. Che per le speciali disposizioni dell'Art. 711. del Regolamento ridetto non aveva potuto decorrere a carico della sig. Donzelli il termine a proseguire l'appello non essendole stata personalmente notificata la Sentenza in questione, ed essendo però rimasto sospeso a di lei favore anche il termine ad appellare.

4. Che le sospensioni, e le disposizioni di che negli Articoli 98. e 116. del citato Regolamento concercevano i termini dell'Istanza, i quali nei giudizj sommarj, quale era quello di cui trattavasi, non avevano il loro principio, se non dal giorno, in cui la causa fosse portata con citazione all'udienza, e non concernevano in modo alcuno il termine fatale a proseguire l'appello, talchè per le sospensioni di questo termine in caso di morte d'una delle parti litiganti, non incontrandosi veruna speciale disposizione nel Regolamento di procedura, doveva aversi ricorso alle regole di ragion comune.

5. Che la Sentenza appellata era sempre appellabile anco all'effetto sospensivo, sì perchè stata notificata non alla abitual dimora, ma al domicilio elettivo della sig. Cherier, e sì perchè il rapporto della notificazione statane fatta al sig. Capitan Fazuoli era vizioso nella forma.

6. Finalmente, che nel caso di dubbio doveva rispondersi contro la domanda di deserzione.

Portata la Causa all'Udienza la Ruota decise come appresso.

Motivi

Considerando, che per disposto degli articoli 116. e seguenti del
1 vegliante Regolamento di Procedura, ove avvenga pendente Lite la morte di alcuna delle parti litiganti, *finchè questa è ignorata, la causa mantiene il legittimo corso*; che spetta al Procuratore della Parte mancata a denunziarne la mancanza all'altra parte con atto da notificarsi al di lei Procuratore nelle forme ordinarie, e che fatta una tale notificazione ri-

rimangon sospesi i termini dell'Istanza per lo spazio di uno, o di tre mesi
secondo i casi respettivamente contemplati dai paragrafi quarto, e quinto
dell'Art. 98. del Regolamento medesimo.

Considerando, che l'enunciato disposto della procedura contempla
il caso semplice, in cui la denunzia dell'avvenuta morte possa essere re-
golarmente notificata a tutte le parti nel medesimo giorno, nel qual caso
non può esservi dubbio, che in quel giorno istesso debbano rimaner so-
spesi i termini della Istanza, e che da quel giorno medesimo debba
incominciare a decorrere il termine legale della sospensione; ma non
contempla il caso misto, in cui diverse essendo le parti notiziabili, non 2
tutte munite del Procuratore, e non tutte abitanti nello stesso luogo, la
notificazione della denunzia debba esser fatta in giorni diversi, nel qual
caso resta a sapersi in quale dei detti giorni debbano aversi per sospesi i
termini dell'Istanza, e da quale dei detti giorni incominciar debba a de-
correre il periodo della legal sospensione.

Considerando, che una tal sospensione non è altro che un benefizio
concesso dalla Legge alla Parte mancata, onde i di lei Eredi, od aventi 3
causa, abbiano sufficiente spazio di tempo per deliberare sull'accettazio-
ne, o ricusa della di lei eredità, e per provvedere utilmente alla loro di-
fesa. Dal che è dato inferire, che fino dal primo giorno, in cui il Procu-
ratore della parte medesima, mostratosi consapevole della di lei mancan-
za, la notifichi nella forma prescritta ad alcuna delle altre parti, siccome
cessa nel Procuratore notificante il mandato primitivo; e siccome l'avve-
nuto cambiamento, se non a *tutti* è reso noto, non è però altrimenti da
tutti ignorato; così i termini dell'istanza a favore della detta Parte man- 4
cata rimaner debbono fin d'allora sospesi, e respettivamente a di lei cari
co incominciar debbe fin d'allora a decorrere il mese, od il trimestre
della legal sospensione.

Senza che formi ostacolo a sì fatto sistema la perseverante ignoranza
del cambiamento in quelle fra le parti rimaste in causa, alle quali la no-
tificazione non siane peranche pervenuta; mentre ritenuto che la sospen-
sione della Istanza, e la decorrenza del termine di detta sospensione deb- 5
bano verificarsi, ed aver luogo a vantaggio, e respettivamente a carico
della Parte mancata, non implica contradizione veruna, che mentre da un
lato i termini della Istanza sono a di lei vantaggio rimasti sospesi, ed il
termine delle sospensioni ha a di lei carico incominciato a decorrere, non
sia impedito dall'altro lato alle Parti tuttora ignare del cambiamento, di
emettere, ed esibire utilmente i loro atti, e le loro scritture come se il
cambiamento madesimo non fosse avvenuto, e fino a che a cura, e dili-
genza del Procuratore denunziante non ne sia loro pervenuta la legale
notizia.

Considerando che se la sospensione della Istanza anzichè verificarsi

6 nel dì della prima notificazione verificar si dovesse nel dì dell'ultima, cosichè nello spazio intermedio fra le dette notificazioni la causa mantener dovesse il suo legittimo corso ancor dirimpetto alla parte mancata, ne verrebbe l'assurdo, che il Procuratore della medesima dopo aver con atto formale significato ad una, o più Parti rimaste in causa la cessazione del proprio mandato continuar potrebbe comunque destituto di ogni legittima rappresentanza, ad ingerirsi utilmente nella Causa medesima, fino a che una tale significazione non fosse a di lui cura, e diligenza pervenuta all'ultima delle parti ridette.

Ciò permesso, e ritenuto, considerando, che nel caso concreto il termine *a quo* per la decorrenza dei giorni quindici prefissi dall'Art. 745. della Procedura per la prosecuzione degli appelli, era il dì 29. Settembre 1831. giorno in cui l'Atto di appello emesso dalla signora Orsola Fazuoli Vedova Cherier, e con essa dal sig. Giuseppe del Bimbo era stato notificato al sig. Capitano Vincenzo Fazuoli.

Considerando, che avvenuta nel dì 31. Ottobre successivo la morte della prefata appellante signora Orsola Fazuoli Vedova Cherier, il ridetto sig. Giuseppe del Bimbo di lei Mandatario generale per organo di Messer Carnevali Procuratore comune si ad esso che alla defonta ne aveva esibita nel 21. Novembre presso il Tribunal di Castiglion Fiorentino l'opportuna denunzia, la quale nel giorno appresso 22. Novembre essendo stata debitamente notificata al principale appellato signor Gio. Battista Fazuoli, aveva per le cose superiormente avvertite, operata la sospensione del Giudizio, e dato principio alla decorrenza del termine di detta sospensione.

Considerando che dal 29. Settembre, termine *a quo* come sopra stabilito per proseguire l'appello, al 22. Novembre, giorno della notificata denunzia, e della verificatasi conseguente sospensione, erano decorsi giorni dodici utili, detratta l'intera durata delle ferie autunnali.

Considerando, che senza esaminare, se la enunciata sospensione dovesse intendersi limitata al solo spazio di un mese, in ordine al §. 4. dell'Art. 98. della Procedura, o sivvero estesa al più lungo spazio di tre mesi in ordine al §. 5. dell'Art. stesso, e ritenuta l'ipotesi della più lunga sospensione, come la più favorevole alla Parte appellante, egli era certo, che la medesima avendo avuto il suo principio nel 22. Novembre 1831. non aveva potuto progredir più oltre del dì 22. Febbraio 1832.

Considerando, che dal 22. Febbraio, giorno, in cui il Giudizio aveva ripreso il suo corso, al 5. Marzo giorno, in cui la signora Luisa Cherier nei Donzelli Erede beneficiata della fu signora Orsola Fazuoli, aveva esibito il suo atto di prosecuzione di appello, erano trascorsi giorni undici utili, i quali aggiunti ai giorni dodici già decorsi precedentemente alla verificatasi sospensione, costituivano un lasso di giorni *ventitre*, co-

sicchè egli era indubitabile, che l'enunciato Atto di prosecuzione di ap-
pello fosse stato esibito giorni otto per lo meno dopo la spirazione del
termine fatale, e quando per conseguenza l'appellante signora Donzelli 7
era ormai *ipso jure* incorsa nella deserzione.

Considerando, che mal sostenevasi da quest'ultima, che lo stato
di sospensione del Giudizio non avesse potuto cessare pel solo lasso 8
del termine dei tre mesi; ma che in ordine all'Art. 131. del Rego-
lamento di Procedura, non avesse la causa potuto riprendere il suo
corso, se non se nel 2. Marzo, giorno, in cui essa aveva esibito il
di lei Atto di riassunzione, e che per conseguenza nel dì 5. succes-
sivo il termine fatale per la prosecuzione dell'appello, non fosse pe-
ranche venuto a spirare; Imperocchè a questo assunto della prefata
signora Cherier, resisteva chiaramente, ed apertamente il disposto del-
la Legge.

Infatti una volta, che il Regolamento di Procedura aveva in ter-
mini non equivoci prefissa a seconda dei casi la durata delle legali
sospensioni (*Art.* 97: « ivi » Il corso di questo termine potrà bensì
« rimaner sospeso, *ma soltanto nei casi, e per i tempi* respettiva-
« mente contemplati dalla Legge » *Art.* 98. « ivi » la Legge so-
« spende il corso del termine della Istanza negli appresso casi, e
« *tempi*); » Non era dato il supporre, che fosse rimasto nell'arbitrio
dei litiganti il protrarre le sospensioni medesime all'infinito, e fino
a che non fosse loro piaciuto di portare in atti la loro riassunzione.
Questo assurdo sistema renderebbe vana, ed elusoria la provvidenza
della Legge, il cui scopo certamente si fu di far argine, ed impedi-
mento all'arbitraria prestazione dei Giudizj.

Nè ad indurre in un diverso concetto valeva l'allegato disposto
dell'Art. 131. per cui « ivi » la causa *così* riassunta riprenderà lo 9
« *stato stesso*, che aveva prima del seguito cambiamento, » imperoc-
chè dovendo un tal disposto conciliarsi con quello dei precedenti ar-
ticoli 97. e 98. doveva intendersi limitato *allo stato degli Atti, e del
Processo* non già esteso alla decorrenza dei termini; e quando ancora
alla decorrenza dei termini avesse voluto reputarsi esteso, la parola
relativa *così*, che dal savio Legislatore vi si trovava inserita « ivi » la
« causa *così* riassunta ec. » lo rendeva necessariamente subordinato alle
disposizioni precedenti, cioè agli Art. 127. 128. 129. 130. quanto al *mo-
do* di riassumere, e quanto al *tempo* all'Art. 121. ove sia scritto a chia-
re note, che l'Atto di riassunzione della causa rimasta sospesa debba es-
ser fatto, ed esibito « ivi » *nel termine* della sospensione stabilita dalla
« Legge, o accordata dal Tribunale; « Cosicchè, se in disprezzo di que- 10
sta disposizione l'Atto abbia luogo invece; come lo ebbe nel caso con-
creto, *fuori del termine della sospensione legale, e giudiciaria*, la cau-

sa non vi ha dubbio riprenderà in allora l'antico stato quanto agli Atti ed al Processo, ma quanto ai termini, ella avrà ormai *ipso jure* ripreso il suo corso fino dal giorno, in cui il termine della sospensione venne naturalmente a spirare.

Senza che si opponesse a questa intelligenza la obiettata Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia emanata nel 6. Giugno 1825. in causa Fiscali, e' Grigioni, e CC. LL. ed impressa nel *Tes. del For. Tos. Tom.* 15. *Dec.* 105. mentre dall'essersi stabilito in quel caso, che l'atto di riassunzione, comunque emesso molto tempo dopo la decorrenza del termine della sospensione fosse stato emesso in tempo utile, ed avesse efficacemente dato origine alla perenzione della Istanza stata dipoi dall'altra parte invocata, non era dato inferirne, che nel concetto degli ottimi decidenti, i termini della Istanza medesima, non avessero *ipso jure* ripreso il loro corso allo spirare del termine della legal sospensione, ma soltanto era dato inferirne ciò, che anco nei motivi savissimi di quel giudicato trovavasi espresso, cioè, che non essendo per l'Atto di riassunzione prescritto un termine di assoluto rigore, ed avendo in quel caso avuto luogo un tal Atto, prima che la perenzione della Istanza fosse stata domandata, aveva per le note massime efficacemente riparato alla medesima. Lo che non poteva dirsi nel caso concreto, in cui trattandosi non di Pe-
11 renzione, ma di deserzione, era ormai pacifico in Giurisprudenza, che questa s'incorresse *ipso jure*, e pel solo lasso dei fatali, e che non bastasse a ripararla l'essersi l'appellante posto in regola, prima che l'appellante ne avesse avanzata formal domanda.

Considerando, che nulla giovava all'assunto dell'appellante l'invocato disposto dell'altro Articolo 711. della procedura, per cui *il termine ad appellare* restà sospeso per la morte del succumbente in causa, e non riprende il suo corso, se non dal giorno, in cui la Sentenza sia stata collettivamente notificata ai di lui eredi; Imperocchè predicando questo Articolo del caso unico, e tassativo, in cui la morte del Succumbente in prima istanza, sia avvenuta *pendente il termine* ad appellare, e parlando unicamente di sospensione di questo termine, non potea ricevere congrua applicazione alla specie del caso nostro, in cui la morte della signora Fazuoli Vedova Cherier era avvenuta ad appello ormai interposto, ed in cui parlavasi di sospensione, non del termine ad appellare, ma del termine dell'ormai iniziato giudizio di appello. E dall'essere il rapporto della notificazione della Sentenza appellata, stato registrato in piè dell'Originale non prima del 29. Settembre non poteva inferirsene, siccome pretendevasi, che il termine ad appellare fosse ancor pendente all'epoca della morte della signora Orsola Fazuoli; mentre rispetto ad essa non poteva ormai più parlarsi di termine ad appellare, tostochè egli era innegabile che non ostante il non anco avvenuto registro del rapporto di

notificazione della Sentenza, ella ne aveva fino dal 24. Settembre effettivamente interposto appello.

Considerando, che molto meno all'assunto della signora Cherier, e del di lei consorte di Lite giovava il sostenere, che l'Atto di Denunzia del 21. Novembre 1831. per quanto notificato al sig. Gio. Batista Fazuoli nel giorno successivo non essendolo stato però al sig. Capitano Fazuoli, se non se nel dì 6. Dicembre non avesse operato, che da quest'ultimo giorno la sospensione della Istanza, la quale sospensione avendo progredito fino al 6. Marzo 1832. fosse venuta a spirare dopo l'avvenuta prosecuzione dell'appello; Imperocchè oltre ad esser certo, per le cose superiormente avvertite, che il termine della sospensione doveva con- 13
tarsi non dal dì della prima notificazione dell'Atto di denunzia, egli era poi evidente che nell'opposto sistema il termine fatale per proseguire l'appello, sarebbe venuto a spirare anteriormente alla sospensione medesima, poichè dal 29. Settembre termine *a quo* al sei Decembre supposto termine *ad quem* sarebber decorsi, detratte le ferie, non meno di giorni ventisei.

Senza, che ad evitare questa conseguenza valesse il pretendere, che ove pure il corso dei termini del giudizio fosse rimasto paralizzato, e sospeso dalla prima notificazione dell'Atto di Denunzia, i tre mesi peraltro della sospensione non avessero incominciato a decorrere, che dall'ultima notificazione dell'Atto medesimo; mentre era pronta la replica, che alla sospensione indotta dalla Legge, e circoscritta entro certi limiti, non era 14
dato l'aggiungerne un'altra non indotta, anzi non voluta dalla Legge medesima, quella cioè del tempo intermedio fra la prima, e l'ultima notificazione della Denunzia.

Considerando che sebbene fosse vero, che le sospensioni, e le disposizioni di che negli Articoli 98. e 116. e seguenti del Regolamento di Procedura appellando *ai termini della Istanza*, non investissero direttamente il termine fatale a proseguire l'appello in specie in Giudizio Sommario, in cui i *termini della Istanza* non incominciano a decorrere se non dal giorno, in cui la causa per la prima volta sia portata all'Udienza non era men vero per altro, che pria di ricorrere per la risoluzione del dubbio all'antiche Leggi, o consuetudini, od al disposto di Ragion comune ricorrer dovevasi, in ordine al prescritto letterale dell'Art. 1124. alle disposizioni analoghe del Regolamento medesimo, le quali appunto trovavansi inserite nei varj articoli superiormente citati, e sviluppati.

Considerando, che all'eseguibilità della Sentenza appellata non formavano legale ostacolo nè l'avvenuta notificazione di essa al domicilio elettivo, anzichè all'abitual dimora della soccumbente sig. Fazuoli, nè la obiettata irregolarità del rapporto della notificazione statane fatta al sig. Capitan Fazuoli; Non l'avvenutane notificazione al domicilio elettivo,

16 poichè questa per le cose ormai decise equivaleva a qualunque effetto alla notificazione, che ne fosse invece stata eseguita al domicilio reale *Decis della Rota di Firenze del* 18. *Febbraio* 1828. *in causa Fabbroni, e Mazza, e Decis della stessa Rota del* 22. *Luglio* 1830. *in causa Gori, e Signorini, e Marchesi ne NN. Tes. del For. Tosc. Tom.* 26. *Decis.* 61. *N.* 3. 4.

E non la obiettata irregolarità del Rapporto della notificazione fatta al Capitan Fazuoli, poichè qualunque peso avesse voluto darsi ai difetti presso che insignificanti, che in esso incontravansi, egli era però certo, che l'intervento del prefato sig. Capitan Fazuoli al Giudizio di appello aveva sanato qualunque vizio, di cui per avventura avesse potuto comparire infetta la notificazione della Sentenza appellata, siccome decise in somiglianti termini il Supremo Consiglio di Giustizia *nel* 12. *Settembre* 1827. *in causa Ravagli, e Menichelli Tes. del For. Tosc. Tom.* 19. *Dec.* 86. *N.* 2. *e seg.*

18 Considérando, che per quanto nel caso di dubbio debba di regola rispondersi contro la invocata deserzione, questa regola per altro procede quando il dubbio sia ragionevole, e bastantemente fondato, non quando come nel caso nostro, la lettera, e lo spirito della Legge si prestino con mirabile accordo a schiarirlo, ed a dileguarlo.

Per questi Motivi

Inerendo alla Istanza del sig. Gio. Batista Fazuoli di che nella sua Scrittura del 17. *Marzo* 1832. *dichiara deserto quanto all'effetto sospensivo l'appello interposto con Atto del* 24. *Settembre* 1831. *contro la sentenza del Tribunal Vicariale di Castiglion Fiorentino del* 10. *Settembre detto dalla fu signora Orsola Fazuoli Vedova Cherier, e dal sig. Giuseppe del Bimbo nei NN. di che in Atti, e riassunto con Atto del* 2. *Marzo* 1832. *dalla signora Luisa Cherier ne' Donzelli, come Erede beneficiata della detta fu signora Orsola Fazuoli; Dice perciò potersi dare alla Sentenza suddetta piena esecuzione; Ed atteso il vincolo del sangue, assolve la prefata signora Luisa Cherier ne Donzelli, e con essa il sig. Capitan Vincenzo Fazuoli interveniente all'appello dalle spese dell'attual Giudizio incidentale, riservandosi a decidere in definitivo quatenus vi sia luogo sul diritto allegato dal sig. del Bimbo col suo atto di protesta del* 28. *Marzo* 1832. *di non essere altrimenti considerato come parte nel giudizio di appello, di che si tratta, e sulle spese che lo riguardano.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Niccolò Nervini *Primo Auditore*
Carlo Carducci *Auditore. Relatore.*
Angiolo Passeri *Auditore*

DECISIONE VI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Sospensionis Judicj diei 6. *Junj* 1832.

IN CAUSA

KERFEBYL E FOJANI VEDOVA TOSI

PROC. MESS. ANTONIO PAOLI — *PROC. MESS. ANDREA BIAGINI*

ARGOMENTO

Le domande di *Supersessoria* non debbono ammettersi con facilità ma solamente quando viene concludentemente provato il danno irreparabile, che verrebbe a risentire la parte dalla prosecuzione del Giudizio, che vorrebbe sospeso.

SOMMARIO

1. *I Tribunali debbono esser circospetti in ammettere le domande di* Supersessoria *, perchè il più delle volte sono dirette ad arrestare indefinitivamente il corso dei Giudizi.*

2. *Quegli, che domanda la* Supersessoria *deve provare pienamente, e concludentemente il danno grave, e irreparabile, che verebbe a risentire dalla prosecuzione del Giudizio.*

3. *Lo statuto di mercanzia stabiliva, che aperto il Giudizio di sindacato nei fallimenti si devolvevano al Tribunale della mercanzia tutte le cause riguardanti il Fallito.*

STORIA DELLA CAUSA

In ordine ad una Sentenza proferita dal R. Magistrato Supremo di Firenze il dì 27. Luglio 1830. alle istanze del sig. Kerfebyl NN. contro il sig. Antonio Maria Mannucci, e la sig. Fojani vedova Tosi intervenuta nel Giudizio terminato con quella Sentenza, fu dichiarato esser preferibile il sig. Kerfebyl NN. alla sig. Teresa Fojani sul capitale di cui era debitore il sig. Mannucci, e previa tal dichiarazione lo condannò a depositare

nella Cassa del R. Spedale di Santa Maria Nuova entro il tempo, e termine di che in detta Sentenza il capitale in essa contemplato, con più gli accessori di ragione.

Da questa Sentenza il sig. Mannucci si appellò con atto del dì 14. Agosto 1830 avanti la Regia Ruota Civile di prime Appellazioni sedente a Firenze. Anco in questo Giudizio la sig. Fojani intervenne.

Contestatosi avanti detta R. Ruota questo triplice Giudizio, essa con Sentenza del dì 26. Settembre 1831., pronunziando sull'appello interposto dal sig. Mannucci disse essere stato male appellato per parte del medesimo, e respettivamente ben giudicato con detta Sentenza, condannandolo nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del Giudizio, e si riservò a decidere con separata Sentenza intorno ai respettivi dritti del deposito, e conseguentemente rapporto all' intervento della sig. Fojani.

Il sig. Kerfebyl volendo esaurire il sopraccennato riservo, riassunse il Giudizio contro la sig. Fojani.

Pendente questo Giudizio la detta donna elevò l'incidente di supersessoria, domandando, che la Ruota sospendesse il Giudizio fintantochè il Tribunale di Livorno non avesse deciso dell' epoca del Fallimento di Romualdo Tosi.

Fu sollecito il sig. Kerfebyl di eccezionare la domanda incidentale sopraccennata, facendo istanza, che la medesima fosse rigettata: Infatti la Regia Ruota con sua Sentenza del 4. Febbraio corr. anno rigettò l'Istanza della supersessoria, e fissò la discussione nel merito per l'udienza del dì 9. di detto mese di Febbraio.

Da questa Sentenza la Fojani interpose appello, domandando, che la sopraccennata Sentenza incidentale fosse revocata per i motivi indicati in detto atto di appello.

Il sig. Kerfebyl domandò la conferma dell'appellata Sentenza per le seguenti ragioni:

Primo. Perchè con due conformi Sentenze la prima proferita dal Magistrato Supremo di Firenze, e l'altra dalla Regia Ruota fu deciso che il Magistrato Supremo era il solo competente a decidere sulla prelazione del pegno costituente col pubblico Istrumento del 12. Settembre 1814. rogato Disperati, quantunque il Tribunale di Livorno con suo Decreto del dì 15. Giugno 1815. avesse dichiarato aperto il Fallimento di Romualdo Tosi.

Secondo Perchè non era più permesso alla sig. Fojani di ritornare di nuovo a questionare sulla competenza della detta Regia Ruota a conoscere del merito della causa, col mendicato pretesto, che il Fallimento di Romualdo Tosi si lusingava di poterlo fare retrotrarre prima del Giugno 1815.

Terzo. Perchè qualunque giustificazione, che la Donna appellante

potesse fare per giungere al prefisso scopo della retrotrazione del Fallimento, bisognava, che ella la facesse avanti detta R. Ruota.

In conseguenza di che, e previa discussione, il Supremo Consiglio rigettò il predetto appello per i seguenti.

Motivi

Attesochè la questione incidentale promossa avanti la Regia Ruota Civile di Firenze dalla sig. Teresa Fojani vedova del fu sig. Dott. Gaetano Tosi con Scrittura del dì 25. Gennaio 1832., fosse diretta a far sospendere il Giudizio di prelazione sul pegno del nome del Debitore Mannucci, pendente avanti la stessa Regia Ruota tra essa, ed il signor Pietro Kerfebyl ne NN., fino a tanto che il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, non avesse deciso dell' epoca dell' apertura del Fallimento del sig. Romualdo Tosi.

Attesochè devesi dai Tribunali procedere con molta circospezione nell' ammettere simili domande di *supersessoria* poichè il più delle volte ad altro non sono dirette, che ad arrestare indefinitamente il corso dei Giudizi, ed è perciò, che da quello che domanda la *supersessoria* si esi- 1
ge la prova piena, e concludente del danno grave, ed inreparabile, che il medesimo verrebbe a risentire dalla prosecuzione del Giudizio ogni volta, che costasse, che la Sentenza da proferirsi nel diverso Giudizio pendente avanti un' altro Tribunale, sia per esser pregiudiciale al Giudizio, di cui si domanda la sospensione, in maniera che la Sentenza da proferirsi in questo, non possa esser difforme da quella che venisse pronun-
ziata nel rammentato diverso Giudizio preventivo. 2

Attesochè una tal prova non veniva posta in essere per parte della sig. Teresa Fojani vedova Tosi, che anzi potevasi dire, che la prova contraria resultava dalla lunga serie delli atti della causa coacervati in prima e seconda Istanza, dopo chè la medesima sig. Fojani si rese interveniente nel Giudizio che si era contestato fino dal mese di Agosto 1827. fra il sig. Pietro Kerfebyl NN. ed il sig. Anton Maria Mannucci.

Infatti resultava dal Processo, ed era concordato per parte della stessa sig. Fojani, che intanto essa pretendeva doversi sospendere il Giudizio di prelazione sul pegno da Romualdo Tosi costituito fino dal 12. Settembre 1814. a favore della *Ragione Pietro Kear, e CC.* di Amsterdam attualmente rappresentata dal sig. Pietro Kerfebyl, in quanto che lusingavasi di ottenere dal Tribunale di Livorno la retrotrazione, ad un' epoca anteriore alla costituzione del rammentato pegno, del fallimento a carico del medesimo Tosi, ed alle di lui istanze dichiarato fino dal 15. Giugno 1825; Ed in quanto che lusingavasi inoltre, che ottenuta una tale retrotrazione, avrebbe potuto dimostrare la nullità della controversa co-

stituzione di pegno, nullità, che a senso della medesima, doveva essere la conseguenza necessaria della sperata retrotrazione del rammentato Fallimento.

Attesochè in questi termini, il danno della sig. Fojani vedova Tosi, ed il pregiudizio, che doveva derivare dalla Sentenza, e dalla dichiarazione del Tribunale di Livorno al Giudizio pendente avanti la Regia Ruota di Firenze, erano ben lontani dall' essere dimostrati subito che la pretesa retrotrazione del Fallimento Tosi ad un' epoca anteriore alla predetta costituzione di pegno, e la pretesa nullità di questa costituzione di pegno che sostenevasi, doverne derivare per necessaria conseguenza, altro non erano in ultima analisi, che due supposti ben poco verisimili; onde sa-
2 rebbe stato contrario alla giustizia, ed alle regole di ragione il fondare sopra tali meri supposti il diritto della sig. Fojani ad ottenere la domandata *supersessoria*; E tanto più che la decozione di Romualdo Tosi quando fossse provata dalla sig. Fojani esistente fino dal 1814. in quella guisa che poteva forse servire di fondamento al Tribunale di Livorno per retrotrarre alla detta epoca il di lui fallimento, così avrebbe potuto la decozione medesima provata avanti la Regia Ruota, somministrare alla predetta signora Fojani il mezzo di difesa, il quale essa pretendeva invece di desumere dalla Sentenza, che il Tribunal di Livorno avrebbe dovuto proferire durante la sospensione del Giudizio pendente avanti la Regia Ruota di Firenze.

Attesochè si ravvisasse totalmente estranea ai termini del caso attuale la Decisione dell' antica Ruota Fiorentina inserita nel *Tesor. Ombros. T.* 4. *Dec.* 5. che si allegava per parte del Difensore della sig. Fojani vedova Tosi, giacchè questa Decisione precedeva ai termini dell'antico Statuto di mercanzia, secondo la di cui chiara, ed espressa disposizione, l'apertura del Giudizio di Sindacato, operava di pieno diritto l'*evocazione* al Tribunale della mercanzia di tutte le cause concernenti i diritti, ed i beni
3 del fallito, che si trovassero pendenti in quell' epoca avanti qualunque altro Tribunale; onde le massime in quella Decisione sanzionate, e che procedevano nel caso di questione di competenza, divenivano inapplicabili al concreto del caso, nel quale era questione di qualunque *supersessoria* cioè di temporanea sospensione del Giudizio pendente avanti la R. Ruota e che si sarebbe dovuto riassumere appena il Tribunale di Livorno avesse dichiarato l' epoca precisa del fallimento di Romualdo Tosi. E tale infatti esser dovendo lo scopo a cui mirava la pretesa *supersessoria* conforme dichiarava la stessa sig. Fojani nella sua Scrittura del 25: Gennaio 1832. ne veniva a resultare un nuovo argomento della inapplicabilità delle massime stabilite nella predetta Decisione, poichè in ordine alle medesime, il Giudizio attualmente pendente avanti la R. Ruota di Firenze avrebbe dovuto rimanere non già sospeso temporariamente, ma bensì definitiva-

mente avocato al Tribunale di Livorno, e sarebbesi altresì dovuto ammettere nella stessa R. Ruota il difetto di competenza a pronunziare la definitiva Sentenza in quello stesso Giudizio contro ciò, che aveva ora mai stabilito l'autorità della cosa giudicata tra le parti medesime.

Per questi Motivi.

Dice essere stato male appellato dalla sig. Teresa Fojani vedova del sig. Dott. Gaetano Tosi dalla Sentenza incidentale proferita dalla Regia Ruota Civile di prime Appellazioni sedente a Firenze il dì 4. *Febbraio* 1832., *ed essere stato ben giudicato con detta Sentenza, e perciò la conferma, e ne ordina la esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E condanna la predetta Fojani nelle spese della presente Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri *Relatore*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Consigg.*

DECISIONE VII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina inefficaciae appellat. diei 9. *Aprilis* 1832.

IN CAUSA

SFORZI E BERTI VEDOVA BUCCIOLI

PROC. MESS. TOMMASO BRANCHI — *PROC. MESS. FABIO PIERACCINI*

ARGOMENTO

L'appello interposto da un decreto interlocutorio, e non proseguito nel termine Legale, deve dichiararsi *inefficace*, sebbene nel giorno

stesso in cui viene presentata la Domanda d'*inefficacia*, venga esibito l' Atto di prosecuzione.

SOMMARIO

1. *I Termini alla regolare instaurazione dei Giudizi d' appello stabiliti dalla Procedura debbono rispettarsi anco riguardo agli appelli, che riguardano i Giudizi interlocutori.*

2. *Gli appelli dalle Sentenze interlocutorie non vanno soggetti alla deserzione.*

3. *Quando nel termine Legale non è proseguito l' appello ha diritto l' Appellato di domandare, e di ottenere la dichiarazione dell' inefficacia dell' appello.*

4. *La prosecuzione dell' appello fatta dopo la domandata inefficacia del medesimo, per non essere stato proseguito nel termine Legale, non è attendibile.*

5. *Negli Atti, che presentano la stessa data sebbene non vantino fra loro alcuna anteriorità, colui ch' è interessato a sostenere la sua precedenza, ha diritto di concluderne la prova.*

6. 7. *Quando è spirato il termine a proseguire l' appello, se nel medesimo giorno viene presentata per parte dell' appellante la prosecuzione, e per parte dell' appellato la domanda di dichiarazione d'* inefficacia *spetta all' appellante provare l' anteriorità del suo Atto.*

STORIA DELLA CAUSA

L' appellato sig. Antonio Sforzi aveva adito il Tribunale di Prima Istanza di Arezzo ff. di Tribunale di Commercio, per reclamare alcuni crediti, e lo scioglimento di una Locazione contro la Maria Berti Vedova Buccioli.

Dietro querela di questo agivasi nel Tribunal Criminale di Arezzo una Causa contro detto Sforzi per ragion fattasi di propria autorità talchè il Giudice di Prima Istanza nel 30. Gennaio 1832. proferì Sentenza, colla quale dichiarò doversi sospendere il Giudizio Civile fino all' esito di quello Criminale.

L' Attore Sforzi avendo appellato, la Ruota di quella Città sotto dì primo Febbraio 1832. proferì Sentenza, colla quale, mentre tenne ferma la sospensione rapporto a due Crediti, che vantava l' Attore, ordinò proseguirsi gli atti rapporto alla pretesa risoluzione della Locazione, e Conduzione di una Bottega di mescita di caffè.

La Convenuta Berti ne Buccioli nel dì 7. Febbraio suddetto appellò da detta Sentenza, e notificò allo Sforzi l' atto nel giorno successivo.

Nel dì 25. dello stesso mese l'appellante non aveva fatto l'atto di prosecuzione, talchè lo Sforzi richiese, ed ottenne dalla Cancelleria del Supremo Consiglio un Certificato, che a tutto quel giorno non esisteva prodotto in atti la Scrittura di Prosecuzione.

Nel successivo dì 27. lo Sforzi esibì nella Cancelleria della R. Ruota di Arezzo il Certificato suddetto, e fece domanda di deserzione, o inefficacia di appello citando il Procuratore della Berti vedova Buccioli all' Udienza della Ruota per la mattina del dì 28.

L'Appellante Berti ne Buccioli proseguiva in Firenze l'appello nel 27. Febbraio, esibendo nella Cancelleria del Supremo Consiglio la Scrittura necessaria, senza prender l'opportuna lettera sussidiaria per notificar l'Atto allo Sforzi, e citarlo avanti il Tribunal Superiore.

La Regia Ruota di Arezzo nel suddetto giorno 28. con suo Decreto dichiarò l'inefficacia dell'appello interposto dalla Berti ne Buccioli dalla sua precedente Sentenza del primo Febbraio per la mancanza di prosecuzione.

La Berti ne Buccioli appellò anche da questo Decreto, e ne proseguì l'appello nel 17. Marzo.

In seguito di Ordinanza del 3. Aprile 1832. l'appellato portò all' Udienza la Causa riguardante la inefficacia dell'appello dalla Sentenza Ruotale del primo Febbraio 1832. ed il Supremo Consiglio rigettò il detto appello per gli appresso.

Motivi

Attesochè nell'atto di appello della Maria Berti vedova Buccioli sotto dì 7. Marzo 1832. interposto dal Decreto proferito dalla Regia Ruota di Arezzo sotto dì 28. Febbraio 1832. espressamente essa si lagnò della detta pronunzia, in quantochè « ivi » Dichiara l'inefficacia dell'ap- « pello interposto dalla Comparente contro il Decreto di questa Ruota « del primo Febbraio 1832. » e lo stesso ripetè nella sua Difesa, ond'è manifesto, che unico subietto di esame venne a costituirsi, nel determinare, se giusta fosse la dichiarata inefficacia dell'appello introdotto dalla Buccioli contro il Decreto Ruotale del 1. Febbraio 1832.

Ora era certo in fatto, che negli 8. Febbraio 1832. erasi dalla Buccioli notificato l'interposto appello dal surriferito Decreto Ruotale del 1. Febbraio 1832, e da ciò ne seguiva, che il termine alla prosecuzione del medesimo veniva a scadere nel 24. del mese istesso, e mancata, che fosse la medesima nel detto termine rendevasi *inefficace* l'interposto appello, dovendosi i termini alla regolare istaurazione dei Giudizi di appello stabiliti dalla Procedura, rispettare anche riguardo a quelli appelli che interessano le vere, e proprie Sentenze interlocutorie, per quanto que-

sti appelli non vadano soggetti alla diserzione stabilita per le Sentenze
2 definitive, o che ne hanno l'assoluto carattere.

Che poi nel detto giorno non fosse stato dalla Buccioli proseguito il detto appello, resultava non tanto dal Certificato del Cancelliere del Consiglio Supremo di Giustizia rilasciato nei 25. Febbrajo 1832. che escludeva fino a quel giorno la esibizione di siffatta scrittura, ma molto più dalla circostanza, che solo nei 27. Febbraio 1832. fu realmente la prosecuzione presentata in atti, come appariva dal visto a questa scrittura opposto dal Ministro di Cancelleria.

Evidente era dunque la prova, che nel termine legale non era stata fatta la debita prosecuzione, e quindi emerge da ciò il diritto dell'appellato sig. Antonio Sforzi di domandare, e di ottenere, che fosse dichiarato *inefficace* quell'appello, che non era stato nel debito tempo prose-
3 guito.

Contro questo semplice ragionamento, che dimostrava la giustizia dell'appellato Decreto Rotale non altro si è potuto opporre, se non che essendo certo, che mentre avanti la Ruota di Arezzo nel dì 27. Febbraio 1832. il sig. Sforzi domandava con Scrittura l'inefficacia di detto appello, giustificando col surriferito certificato, la non fatta prosecuzione nello stesso giorno 27. Febbraio 1832. la Buccioli esibiva nelli atti della Cancelleria del Supremo Consiglio di Firenze la Scrittura di prosecuzione di appello, e da ciò si deduceva, che avendo la Buccioli adempito alla Legge prima che fosse dichiarata la *inefficacia* dell'appello, il che avvenne nel successivo 28. Febbraio 1832. giorno, in cui fu proferito il Decreto, dal quale negli 8. Marzo 1832. la Buccioli interpose appello, non era luogo a dichiarare la di lui *inefficacia*; E si soggiungeva inoltre, che essendo contemporanea la esibizione della prosecuzione alla domanda di *inefficacia* non altrimenti poteva questa essere accolta, se pure non era dimostrato, che anteriormente alla fatta prosecuzione, avesse il sig. Sforzi dedotto il suo diritto alla inefficacia dell'appello, giacchè mancando questa prova, siccome l'*inefficacia* non viene incorsa *ipso jure*, come la deserzione, secondo che fu stabilito dalla Circolare de' 25. Settembre 1820. così qualunque volta l'adempimento delle formalità degli appelli relativi alle Sentenze interlocutorie vere, e proprie, si verifica sebbene fuori dei termini, prima però, che sia esercitato il diritto a reclamare la loro *inefficacia* tanto basta per non essere altrimenti luogo ad accogliere la domanda d'inefficacia dei detti appelli del pari non deve procedersi a questa dichiarazione neppure quando è incerto, se la prosecuzione abbia, o nò preceduto la domanda d'inefficacia per parte dell'appellato, dovendosi sempre abbracciare quella intelligenza, che porta ad escludere la decadenza dei benefizj dell'interposto appello.

Ma sodisfacente era la replica, che a queste due osservazioni si pro-

ponevano, mentre giustamente si rilevava quanto alla prima che la pronunzia giudiciale sulla domandata inefficacia dell'appello, si retrotrae allo stato delle cose al giorno della fatta domanda, talchè l'adempimento delle necessarie formalità per un regolare appello, posteriore alla domanda di deserzione, o d'inefficacia del medesimo, ma anteriore alla giudiciale pronunzia sulla domanda predetta, non può trattenere l'emanazione di quelle dichiarazioni, che sono coerenti alla giustizia, avuto riflesso allo stato delle cose al momento della domanda; giacchè l'adempimento, ad essa posteriore, non fa cessare quei legali diritti, che per l'inadempimento delle debite formalità, si erano acquistati dall'appellato al giorno della sua domanda, ed è sopra di essi soltanto, che interviene la successiva giudiciale pronunzia, onde l'adempimento delle formalità ad essa anteriore, non può spiegare, riguardo ad essa, veruna influenza. *Dec.* 15. 4
§. *E se la Prosecuzione ec. Tom.* 15. *del Tesor. del For. Tosc.*

Siccome poi la inosservanza delle forme stabilite per gli appelli, conferisce all'appellato un diritto ad ottenere, che siano a suo favore riconosciuti gli effetti giuridici di questa inosservanza, resulta da ciò la replica alla seconda osservazione, mentre sebbene sia vero, che gli atti che presentano la stessa data, non vantano fra loro alcuna anteriorità, pure questa contemporaneità non dispensa quello, che è interessato a sostenere la sua precedenza, dal concludere evidentemente di essa la prova. 5
Mant. Vot. Dec. 75. *N.* 4. *e* 5.

Ora applicando questo principio al caso era vero, che la Buccioli giustificava di avere nel 27. Febbraio 1832. esibita in atti la prosecuzione del suo appello, e così nel giorno istesso, in cui il sig. Sforzi ne domandava di esso l'inefficacia, ma era egualmente vero, che nel giorno della esibita prosecuzione era decorso il termine a soddisfare per parte della Buccioli, a questa formalità, ed erasi acquistato il diritto dal signor Sforzi ad avanzare quella domanda, che fu accolta dal successivo ruotale Decreto, la di cui pronunzia sarebbe potuta riuscire eccessiva, se la prosecuzione avesse preceduta la domanda d'inefficacia.

Quindi non era il sig. Sforzi che dovesse giustificare l'anteriorità della sua domanda, subito che il lasso del termine gli aveva deferito il diritto a dedurre l'inefficacia dell'appello, ma era la Buccioli, che doveva giustificare l'anteriorità della sua prosecuzione, subito che con questo fatto voleva paralizzare il diritto, che competeva al sig. Sforzi. 6

Quindi se dalla contemporaneità degli atti non poteva la Buccioli desumere alcuna anteriorità a riguardo della prosecuzione da essa eseguita, non poteva neppure pretendere, che la domanda d'inefficacia fosse alla detta prosecuzione posteriore, e mancava perciò di quella prova, che ad essa incombeva, onde escludere quella dichiarazione d'inefficacia del suo

appello alla quale andava esso soggetto per la di lui ritardata prosecu-
7 zione.

Riconosciuto poi, che dalla contemporaneità della domanda d'inefficacia, e della prosecuzione, non dipende per la Buccioli la prova dell' anteriorità della sua prosecuzione, e che questa prova ad essa incombe, svanisce affatto quanto a sua difesa si proponeva, mentre resta esclusa quell' anteriotà della prosecuzione dalla quale soltanto come potrebbe dipendere la serotinità della domandata inefficacia, e la giustizia della di lei dichiarazione, così la di lei giustizia resulta nell' opposto caso.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della Maria Berti Vedova Buccioli dalla Sentenza d' inefficacia di appello proferita dalla Regia Ruota di Arezzo contro della medesima, ed a favore di Antonio Sforzi sotto dì 28. *Febbraio* 1832. *e perciò la Sentenza medesima confermò, e conferma in tutte le sue parti. Condanna l'appellante Berti Vedova Buccioli nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio Battista Brocchi *Presidente, Relatore*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri Baldassarre Bartalini, e
Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE VIII.

SUPREMO CONSIGLIO

***Pontis Aerae Crediti diei* 10. *Julii* 1832.**

IN CAUSA

LUPARINI E NOCCIOLI E GARZELLA E BIZZARRI E BARGAGNA

PROC. MESS. FRANCESCO SERRAGLI — *PROC. MESS. GIUSEPPE COSIMO VANNI*
AVV°. ILL.° SIG. RANIERI SCHIPPISI

Argomento

Nei livelli a titolo oneroso concessi a più persone, nei quali è il *Gius accrescendi* fra i compresi, se alcuni dei medesimi impone sopra la sua quota una ipoteca, questa persiste anche dopo la di lui morte, malgrado, che i di lui eredi abbiano rifiutata la detta quota a favore del padrone diretto.

Sommario

1. Negli atti fra' vivi si presume stipulato il Gius accrescendi, se non quando l' Istrumento presenta esplicite cause solidali, o concorra un cumulo di urgenti riscontri non suscettibili di diversa intelligenza per cui cessa la presunzione della stipulazione distributiva.

2. 3. Nei livelli a titolo oneroso quando la concessione è fatta a più persone si reputa solidale, ed estinta, che sia alcuna delle linee dei compresi la porzione ad essa spettante si accresce agli Individui viventi, e non si consolida al dominio.

4. Quando nei livelli onerosi la concessione è di un fondo tutto insieme considerato, quando tutti i primi conducenti assumono l' obbligazione di osservare i patti, e pagare il Canone, non si rammenta in particolare l'obbligo di alcuno dei medesimi, si presume il Gius accrescendi.

5. Quando nei livelli onerosi concessi a più persone i contraenti hanno previsto il caso della non reversione di alcuna quota del livello per l' esistenza di alcuno dei provenienti dai primi investiti ha luogo il Gius accrescendi fra i compresi.

6. 7. *Quando nei livelli concessi a più persone si ammette la vocazione delle femmine per una volta soltanto, ha luogo il Gius accrescendi fra i compresi.*

8. *Quando più conduttori di un livello hanno assunto l' onere di erigere una casa sul fondo livellare a loro spese non refettibili nel caso di devoluzione o per linea finita, o per canoni non soluti, ha luogo il Gius accrescendi fra i compresi.*

9. 14. *Nei livelli, nei quali è il Gius accrescendi fra i compresi, l'ipoteca impressa dal livellare sul fondo, persevera finchè dura la linea dei compresi.*

10. 11. *Avvenuta la devoluzione dell' Enfiteusi per linea finita, l' Ipoteca costituita dall' Enfiteuta si risolve, e svanisce.*

12. *Non è lecito derogare, nè modificare per mezzo di segrete, e private contrattazioni ai diritti quesiti dei Terzi.*

13. *L' Enfiteuta non può deludere i suoi Creditori con spogliarsi a favore del padrone diretto dei beni Enfiteutici.*

15. *I beni Enfiteutici, sopra i quali è costituita un' Ipoteca, può il Creditore perseguitarli, come ad esso obbligati.*

16. *Il primo acquirente del livello a titolo oneroso ha facoltà di alienare, e vincolare i beni livellari in pregiudizio dei chiamati nella originaria investitura, sebbene non sottoposti alla di lui potestà.*

17. 18. *Le questioni, quantunque d' alta indagine, che interessano gli estremi del Giudizio, sono sempre ammissibili anche nel Giudizio di Salviano.*

19. *Il livellare, ch' eredita da uno dei compresi nel livello la di lui porzione, è tenuto nel caso che quegli abbia lasciato dei debiti alla restituzione dei frutti percetti della porzione del livello ereditata.*

Storia della Causa

Col pubblico Istrumento del 7. Dicembre 1814. rogato Pazzini il fu Girolamo Noccioli si riconobbe debitore di Stefano Luparini della somma di Sc. 520. fruttiferi alla ragione del 5. per 100. e per il sicuro, e puntual pagamento della medesima ipotecò a favore del Creditore un pezzo di terra lavorativa, pioppata, a vitata con casa fabbricata di nuovo di Stiora 80. circa posta nel popolo di Musigliano formante parte delle terre, che egli unitamente ai di lui fratelli Giuseppe, e Francesco Maria Noccioli avevano condotte a Livello dai sigg. fratelli Sassetti col pubblico Istrumento del 13. Settembre 1770. rogato Ser Bartolommeo Crecchi per loro, pei loro figli e nipoti, e in difetto di questi delle figlie femmine di essi conduttori, e compresi.

Con altro pubblico Istrumento del 6. Luglio 1815. il detto Stefano Luparini assegnò a Luigi Luparini suo figlio il suddetto Credito.

Desiderando Luigi Luparini di esigere il credito come sopra assegnatoli, con Scrittura del 10. Aprile 1820. si rivolse contro i sigg. Rocco, e Ranieri Noccioli, intentando contro di essi l'azione personale nella loro qualità di Eredi di Girolamo Noccioli loro patruo, dipoi fondandosi sulla speciale ipoteca del suddetto loro autore costituita per cautela dell'Imprestito anzidetto sopra una parte dei beni da lui come sopra condotti a Livello contro i medesimi non tanto, quanto contro i signori Ranieri Garzella, Gio. Bizzarri, e Andrea Bargagna loro successori a titolo singolare come possessori, e detentori del fondo a di lui favore ipotecato, rivolse l'azione reale, e domandò l'immissione in salviano, onde astringerli al pagamento del detto di lui credito.

Replicarono i rei convenuti sigg. Noccioli, che come eredi del loro patruo non potevano essere astretti al reclamato pagamento, inquanto che essi avevano adito la di lui eredità con benefizio di Legge, di Inventario erano in grado di renderne conto, e dimostrarne l'insussistenza, che come detentori, e possessori del fondo ipotecato, non lo potevano essere egualmente, poichè essi non dal loro patruo Girolamo Noccioli ne dalla Legge del Contratto di prima investitura stipulato da questi con i signori Sassetti nel 13. Settembre 1770. ripetevano il loro possesso, ma da una moderna concessione fattagli dai padroni diretti col Contratto del 16. Luglio 1813. rogato Gaeta posteriormente alla morte del detto loro Patruo, e quando per linea finita, attesa la mancanza del Gius accrescendi fra i chiamati era rimasto caduto.

Dietro queste repliche tutta la disputa si sostanziò nel vedere relativamente alla prima questione, se i detti sigg. Noccioli nella giustificata insussistenza del patrimonio ereditario del loro patruo avevano adempito a tutte le formalità prescritte della Lagge, onde non esser tenuti del proprio.

Ed in quanto alla seconda questione se vero fosse che dopo la morte di Girolamo Noccioli atteso il difetto nella prima concessione del gius accrescendi fra i chiamati la porzione del Livello spettante al medesimo si fosse per linea finita devoluta al padrone diretto, nel qual caso l'ipoteca imposta a favore del Luparini sopra la medesima sarebbe rimasta estinta, oppure se sussistendo nella primitiva concessione il gius accrescendi la porzione spettante a detto Girolamo Noccioli fosse per diritto di vocazione passata nei detti sigg. Noccioli, talmente che essi come possessori della medesima fossero tenuti al pagamento del debito per sicurezza del quale era stata dal loro Autore ipotecata, senza potere opporre il nuovo, ed illegittimo titolo, col quale l'avevano posteriormente ricondotta dai domini diretti.

In ambedue queste questioni Luigi Luparini rimase soccombente, poichè la Sentenza del Regio Tribunale di Pontedera del dì 26. Maggio

1829. confermata dall'altra Sentenza della R. Ruota di Pisa del 7. Settembre 1830. dichiararono doversi rigettare, conforme rigettarono le cose da esso domandate col suo principal libello.

Da queste Sentenze il Succumbente Luparini fece ricorso al Trono, e con Benigno Rescritto del 19. Maggio 1831. ottenne, che delle medesime fosse ordinato la revisione, e fosse a quest'oggetto delegato il Supremo Consiglio.

Dopo questo Rescritto il predetto Luparini domandò davanti questo Supremo Consiglio, che venissero revocate le Sentenze predette, e che in riparazione fosse fatto diritto alle istanze di che nel suo principal libello, e in appoggio di questa domanda fece avvertire per mezzo del di lui Difensore sig. Avv. Schippisi, tanto a voce, che in scritto non potersi dubitare del Gius accrescendi fra i chiamati nella concessione enfiteutica di che nel Contratto del 13. Settembre 1770. atteso l'onere imposto ai medesimi di fabbricare una casa, e che ciò ritenuto era in diritto innegabile la perseveranza sopra i beni ritenuti dai Noccioli di quella ipoteca, che serviva di base alla domanda predetta.

Contro la suddetta domanda dedussero le loro eccezioni Rocco, e Ranieri Noccioli, ed insieme con loro i terzi possessori altri rei convenuti ritornando primieramente ad insistere sulle ragioni sviluppate, e discusse nelle due precedenti istanze, ed aggiungendo all'intento di dimostrare la non competenza nel Luparini del diritto ad ottenere l'implorata immissione. Che al Giudizio da lui stesso intentato ostava per parte dei Noccioli l'eccezione fatale, che i beni da loro attualmente posseduti non provenivano da Girolamo Noccioli ipotecante, ma bensì dalla famiglia Sassetti, che avendoli alla sua morte riammensati, aveva poi proceduto a fare dei medesimi una nuova concessione enfiteutica. Che quanto ai terzi possessori Bizzarri, Bargagna, e Garzella, ostava alla domanda del Luparini la replica che essi non possedevano, benchè fossero compresi nel livello goduto da Girolamo Noccioli, o beni, che sebbene compresi nel livello erano stati dalla famiglia Sassetti riammensati per canoni non soluti. Che le repliche obiettate al Luparini di fronte al nuovo titolo di dominio incontinenti provocato da Rocco, e Ranieri Noccioli, essendo di alta, e difficile indagine, non erano proponibili nel Giudizio d'immissione intentato dal Luparini attesa la sua qualità di Sommario, e che dovevano riservarsi al Giudizio ordinario, che il Luparini avrebbe dovuto intentare contro i Sassetti riammensati. Questi, ed altri nuovi mezzi di difesa, che nel progresso della causa furono cumulati dallo zelantissimo patrocinatore dei rei convenuti, costituirono il subietto di grave discussione avanti il Supremo Consiglio, il quale risolvè la questione come appresso.

Motivi

Attesochè ritenuto, come ritennero le precedenti Sentenze, che per gli effetti dell'azione personale intentata da Luigi Luparini contro i fratelli Rocco, e Ranieri Noccioli non potessero questi considerarsi decaduti, dal benefizio inerente alla qualità di eredi beneficiati, e che fossero soltanto tenuti a quel più completo rendimento di conti dei beni costituenti la eredità di Girolamo Noccioli, che per le dichiarazioni infrascritte doveva ravvisarsi iodispensabile; L'unica controversia, che restava a discutersi, e risolversi raggiravasi sulla domanda d'immissione parimente intentata dal Luparini, il quale investiva i beni attualmente posseduti dai rei convenuti Rocco, e Ranieri Noccioli, e dai terzi possessori, Bargagna, Bizzarri, e Garzella, come affetti alla speciale ipoteca, che per la cauta restituzione dell'Imprestito di Scudi 420. il medesimo Girolamo Noccioli loro autore col pubblico Istrumento del 7. Dicembre 1811. aveva infissa sopra i medesimi, che possedeva in allora a titolo di concessione enfiteutica da lui stipulata in unione coi propri fratelli Giuseppe, e Francesco Maria dalla famiglia Sassetti domina diretta, in ordine all'altro pubblico Contratto del 13. Settembre 1770.

Attesochè contrastando i Noccioli al Luparini questa immissione per la da essi supposta risoluzione del vincolo della ipoteca predetta attesa la devoluzione dei beni affetti a questo vincolo operatasi per la morte di Girolamo Noccioli ipotecante senza prole veruna, e per la nuova concessione dei beni istessi già riammensati da loro medesimi ex integro stipulata coi Sassetti in vigore del pubblico Istrumento del 16. Luglio 1813. rogato Gaeta, il Supremo Consiglio veniva di nuovo eccitato a riassumere la controversia nelle istanze precedenti discussa, e diretta a risolvere, se nel detto Contratto di originaria investitura del 13. Settembre 1770. rogato Crecchi a favore dei tre fratelli Giuseppe Maria, Francesco, e Girolamo Noccioli, fosse stato, o nò convenuto fra essi, ed i successivi compresi il gius accrescendi, poichè unicamente dalla ricoonoscinta, o esclusa esistenza di una solidal concessione, dipendeva il determinare, se il nuovo titolo allegato dai rei convenuti potesse frapporre legittimo ostacolo alla perseveranza di quella ipoteca, senza la quale la intentata domanda d'immissione avrebbe mancato di giuridico fondamento.

Attesochè ridotta a questa principale ispezione la causa comunque potesse ritenersi per vero, e giustissimo nei congrui casi il generale principio, che negli atti fra i vivi non presumesi stipulato il gius accrescendi se non quando coartino questo concetto, o la lettera dell'Istrumento, la quale presenti esplicite cause solidali, o concorra per lo meno un cumulo di urgentissimi riscontri non suscettibili di altra diversa intelligenza,

per cui venga a cessare quella legal presunzione, che milita sempre a fa-
1 vore della stipulazione distributiva, come in termini generali di Contratti
osservavasi nella *Florentina Juris Accrescendi* 28. *Sept.* 1801. *para-
grafo. E per quanto ec. av. Raffaelli*, ed in termini individuali di enfi-
teusi, nella *Florentina, seu ficeclen refutation. Bonorum Emphiteuti
corum avanti Arrighi* §. *insorgevano*, era peraltro osservabile, che que-
sto principio non poteva ricevere la sua congrua applicazione nel concre-
to del caso, nel quale trattandosi di un Livello assolutamente improprio
che risolvevasi così in una concessione a titolo oneroso, militava piutto-
sto la presunzione opposta, ossia, che questa concessione originariamente
fatta a più persone dovesse reputarsi solidale, anzichè distributiva, e con-
seguentemente che estinta alcuna delle linee dei compresi nell'investitu-
2 ra, la porzione ad essa spettante invece di consolidarsi al dominio, accre-
scer si dovesse alle porzioni degli altri individui ancora viventi, perchè a
così presumere conduceva la verisimile volontà dei primi contraenti, i
quali abbastanza onerati del pagamento di un canone quasi corrisponden-
te ai frutti, non pareva presumibile, che avessero voluto assoggettarsi, ed
i loro successori all'altro aggravio di veder falcidiati i beni costituenti il
Livello, nel caso che una delle linee originariamente investite venisse a
mancare; E vi conduceva poi l'istesso interesse del domino diretto, che
nel concetto di una parziale devoluzione del fondo enfiteutico, avrebbe
incontrato il rischio della perdita di una rata di canone, e nel tempo
stesso sarebbe rimasto indotto in una coattiva comunione col livellare, o
livellari superstiti, siccome distinguendo stabiliscono *Bellon. de jur. ac-
3 cresc. cap.* 6. *quaest.* 38. *N.* 169. *et segg. Bonded. Cons.* 54. *Num.* 30.
fulgin. de Emphyt. tit. de contr. Emphit. 9. 34. *N.* 21. e come sulla
scorta di questi, ed altri concordanti stabilì questo *Supremo Consiglio in
una recente sua Decisione del* 21. *Settembre* 1829. *in Causa Ricci*, *e
LL. CC. e Galli* impressa nel *Tesoro del Foro Toscano T.* 25. *Decis.*
1. *N.* 80.

Attesochè a persuadersi, che nell'attuale enfiteusi assolutamente im-
propria, ed onerosa, ricorrevano i termini del Gius accrescendi, bastava
spinger oltre l'analisi sull'insieme dell'Istrumento di originaria investitu-
ra donde emergeva, che mentre non ravvisavasi alcuna espressione im-
portante, distribuzione nella parte dispositiva della concessione, la quale
anzi vedevasi fatta ai tre fratelli Noccioli *per modum unius* «ivi» A Fran-
« cesco, Giuseppe Maria, e Girolamo del fu Rocco Noccioli per loro, e
« per l'antedetto Francesco Maria loro fratello assente, per il quale pro-
« messero de ratho alias de proprio, e per i loro figli, o nepoti, e non
« più oltre « non concorreva il più lieve riscontro, da cui questo concet-
to di una distributiva concessione potesse arguirsi implicito, e sottinteso
ma militavano invece alcune specialità rilevantissime per crederlo escluso;

E queste si desumevano 1. Dal subietto istesso della concessione livellaria, consistente in una presa di terra tutta insieme considerata in corpo, e circoscritta da certi determinati confini, e senza divisione alcuna di quota. 2. Dalla obbligazione assunta da tutti i primi conducenti del pagamento del canone, e dell' osservanza di tutti i patti livellari, senza che neppure in questa sede importantissima dell' Istrumento di concessione si presenti alcuna benchè remota indicazione della singolar parte, che ciascun dei medesimi potesse prendere nella detta obbligazione, 3. Dal modo, con cui leggevasi pattuita la caducità dei Beni livellarj, sia che o questa dovesse accadere per il biennale difetto nel pagamento del canone, o per linea finita, spiegava sempre la sua influenza sopra tutta intiera la 4
presa di terra ch' era stata soggetta a Livello « ivi » Altra, ed in tal ca-
« so s' intenda detta presa di terra devoluta, e ritornata al padrone di-
« retto, e così in ogni altro caso etiam di linea finita, così per patto ec.»
lo che escludeva il concetto di una possibile parziale devoluzione di alcuna quota, e coartava chiarissima la volontà dei contraenti, che tutta quanta la enunciata presa di terra dovesse nella sua intellettuale integrità perseverare nella famiglia Noccioli finchè uno solo fosse esistito degli individui proveniente da alcuno dei tre fratelli originari acquirenti, equivalendo appunto nel caso d' enfiteusi stipulata da più persone la generale indefinita, e impersonale contemplazione della cessazione della linea o della generazione per misurarne la durata, all' essere stato dai contraenti letteralmente contemplato, e previsto il caso della non reversione di alcuna quota per la esistenza di alcuno dei provenienti da primi investiti 5
in guisa che sempre fra i compresi abbia luogo il gius accrescendi, come bene spiegano *Gabriel. Cons.* 88. *N.* 6. *Fulgin. tit. de Contr. Empt.* 9. 34. *N.* 14. *et segg. Bellon. de jur. accresc. cap.* 6. *quest.* 28. *e N.* 131. *e* 139. onde una diversa intelligenza, che fosse stata adottata per la esclosione del gius accrescendi avrebbe sostanzialmente violato, e distrutto radicalmente il sopra espresso chiarissimo patto, per cui solamente per linea finita, e solamente di tutta la presa di terra doveva verificarsi la devoluzione. 4. Dal vedersi per patto ammessa la vocazione a favor delle femmine per una volta soltanto. « ivi » Per loro, e per i loro figli,
« e nepoti, e non più oltre, ed in defetto di essi per le figlie femmine di
« detti conduttori per una volta soltanto » onde sempre più chiaro emergeva il concetto della stipulata solidalità, mentre se il livello si fosse voluto egualmente distribuire fra le tre linee dei Conduttori, la vocazione delle femmine anzichè essere così limitata, e ristretta, avrebbe dovuto riconoscersi possibile ad accadere per ben tre volte, e per altrettante quando sarebbe stata dedotta in patto, tre appunto essendo le linee degli investiti, ed essendo egualmente in ciascheduna di esse contingibile il difetto di maschi, e l' esistenza di femmine, senza che in tal proposito po- 6

tessé farsi plausibil ricorso come erasi tentato per parte del Difensore dei fratelli Noccioli alla celebre *Teorica di Papiniano nella Legge Haeredes rei §. Cum ita ff. ad S. C. Trebellianum* secondo la quale istituiti eredi dal Testatore due suoi figli con l'obbligo, che uno premorendo senza successione restituisse la sua porzione di eredità all altro superstite, ed invitando poi a tutta l'eredità una nipote se l'uno, e l'altro morissero senza figli, rispose quel Giureconsulto, che la pluralità si risolveva in singolarità, mentre invitata la femmina alla successione in difetto dei maschi, senza che questo difetto contemplasse ambedue i figli colla relativa dizione di ambedue, o di tutti i maschi, doveva presumersi, che il Testatore avesse voluto deferire alla femmina la metà del la sua eredità, anche nel caso, in cui uno solo degli eredi istituiti fosse morto senza figli, per la ragione che chi invita a succedere al tutto, deve intendersi, che abbia invitato ad una parte; Imperocchè per escludere i termini di analogia del caso in questa Teorica contemplato con questo in disputa, bastava il solo riflesso, che mentre in quello la vocazione delle femmine era assoluta, e coartata soltanto al semplice difetto dei maschi, il quale essendo così genericamente indicato, poteva dubitativamente referirsi tanto alla mancanza di uno, quanto di ambedue, e così il dubbio poteva essere risoluto con la spiegata verisimil volontà del disponente; all'opposto però nel caso attuale la vocazione delle femmine in difetto dei maschi era stata accompagnata dall' espressa dizione « per una volta soltanto » per lo che nel concetto dei primi conduttori, e del concedente, un solo caso di successione era stato contemplato rapporto alle femmine e così per loro volontà chiaramente espressa, dovendo queste per una volta soltanto succedere, non poteva verificarsi il caso di questa successione, che nel difetto di tutti i maschi discendenti dei primi conduttori.

5. Finalmente dal patto speciale in forza del quale i conduttori predetti assumevano l'onere di erigere una casa sopra il fondo livellare a loro spese non refettibili nel caso di devoluzione per linea finita, o per canoni non soluti, il qual'onere come che individuo, e solidale di sua natura, escludeva particolarmente, in concorso delle sopraenunciate specialità l' idea d'una concessione distributiva, e persuadeva completamente, che i contraenti avevan voluto, ed inteso d'indurre, e stipulare il gius accrescendi, conforme appunto valutando l'indicata speciale circostanza, in cui si trovi pattuito un tal'onere rilevano *Fulgin. Loc. cit. quaest.* 34. *N.*
8 35. *Bellon. de jur. accresc. c.* 6. *quaest.* 38. *Num.* 178. *Rot. in recent. part.* 1. *Dec.* 435. *N.* 6.

Attesochè dimostrato così, che nel controverso livello concorreva di certo il gius accrescendi, era inevitabile la conseguenza, che erroneamente dovesse credersi pronunziata la risoluzione dell'ipoteca sopra la quale basavasi la domanda dell'attore, e che invece convenisse dichiararla perse-

verante non ostante qualunque passaggio, che durante la linea dei Noccioli il fondo affetto all'ipoteca predetta avesse subito. 9

Attesochè ad evitare tal conseguenza fatalissima ai Noccioli invano opponevasi dall'accurato loro Difensore, che malgrado ciò dovean considerarsi indebite le molestie ad essi inferite, dopo che il loro attuale possesso dei beni perseguitati dal Luparini aveva causa da un titolo del tutto nuovo, ed affatto indipendente dall'originario contratto d'investitura, allegando in conferma il fatto della riammensazione del Livello accaduto posteriormente alla morte di Francesco-Maria, e di Girolamo Noccioli rapporto alle due terze parti dai medesimi già possedute, e così anche rapporto a quella, sopra la quale detta ipoteca erasi infissa, e la successiva riallivellazione di dette quote riammensate, cui dalla Casa Sassetti fu proceduto a favore degli attuali rei convenuti: poichè sebbene fosse ritenuto per inconcusso, e incontrastabile il principio, che avvenuta la devoluzione della enfiteusi per linea finita, la ipoteca costituita dall'Enfiteuta si risolve, e svanisce, in guisa che il fondo ritorni libero, ed immune da ogni vincolo al domino diretto in pregiudizio anche dei Creditori, i quali nello stipular la garanzia dei loro crediti sopra dei fondi livellari, si assoggettarono necessariamente all'alea della di lei risoluzione, nel caso della legittima reversione di questi fondi medesimi al domino diretto, come fra i moltissimi dopo il Testo famigerato nella Legge *Lex vectigali ff. de Pignor* fermano *de Maria risol.* 101. *N.* 3. *ibiq. Carol Anton De Luca N.* 4. *e* 5. *Salgad. Labyrinth creditor. p.* 2. *cap.* 27. *N.* 4. *et segg. et p.* 4. *C.* 5. *N.* 21. lo che pure è stato dalla pratica applicato, ed esteso al caso della incorsa caducità, che pure poteva cadere nel calcolo, e nella previsione del creditore. *De Luca ad de Marin. resol. cit. Redoer ad De Marin ibid. Fulgin. de Emphyt.* 9. 38. *N.* 8. non poteva per altro ammettersi, che l'effetto sopraindicato della risoluzione della ipoteca potesse indistintamente procedere in ogni, e qualunque caso di material revisione dei beni al domino diretto, mentre ricorreva in proposito la distinzione ormai consolidata dalla autorità degli Scrittori forensi, e sanzionata dalla consuetudine di giudicare, fra la reversione operata da una causa necessaria, vale a dire da una causa intrinseca, ed inerente alla natura del Contratto, ai patti che l'accompagnavano, alle Leggi, che lo governano, come è appunto la devoluzione per linea finita, la caducità per canoni non soluti, o per altra causa non contemplata, e prevista dai contraenti, e la reversione provenienti da una causa meramente volontaria, cioè da un fatto meramente facoltativo dell'Enfiteuta, come per donazione, per compra, per renunzia, per legato, per altra causa di consimil indole affatto estranea alla natura del Contratto, alle Leggi regolatrici di esso, ed ai patti in quello convenuti. 10

E sulle tracce di questa distinzione era conseguente lo stabilire, co-

me appunto aveano stabilito i Dottori, ed i Tribunali, che la risoluzione della Ipoteca, venisse operata in ogni caso qualunque di reversione originata da causa necessaria, ma che tal conclusione non potesse egualmente
11 procedere nel caso inverso. *Corbul. de Emphyt. tit. de caus priv. ob non solut. canon. ampl.*34. *N.* 3. *Redrer ad De Marin. loc. cit. N.* 13 *cancer. var. resol. part.* 1. *tit. de Emphyt. cap.* 11. *N.* 17. 18. 19. *Garzia in tract. de hypote. post. contract. vivente, aut moriente impresse post. Tractat. de expensis, et meliorations in pr. ex N.* 7. *ad plur. leg.* il quale diffusamente illustra la distinzione proposta, ed in modo speciale esemplifica la devoluzione per causa volontaria nella spontanea refutazione del livellare. *Surd. Decis.* 286. *per tot. Ansald. Dec.* 50. *N.* 18. la qual distinzione tanto più compariva meritevole di essere apprezzata, in quanto che poneva in armonia le regole speciali alla materia col generale principio di ragione, chiaramente scritto nel *Testo in Leg. Debitorum pactionibus Cod. de pactis*, per cui non è lecito derogare, o in modo qualunque modificare per mezzo di segrete, e private contrattazio-
12 ni ai diritti quesiti dei terzi, e veniva per essa ovviato alla enorme ingiustizia, che in opposizione a questo principio deriverebbe dall'ammettere, che l'enfiteuta spogliandosi anticipatamente a favore del padrone diretto del dominio utile dei beni enfitentici potesse ad arbitrio deludere col
13 proprio suo fatto i suoi Creditori con privarli di quelle garanzie, con le quali aveva sopra i medesimi cautelati i loro diritti.

Attesochè ciò prestabilito progredendo all'applicazione della Teoria al caso concreto era evidente, che siccome la reversione alla Casa Sassetti della quota spettante a Girolamo Noccioli era stata originata da una causa meramente volontaria, cioè dalla refutazione spontanea del di lui superstite fratello Giuseppe, il quale anzichè di avocare a se quella quota, come a lui ne davan diritto i termini della concessione in forza del gius accrescendi, riconobbe piuttosto nella Casa Sassetti quel diritto alla riammensazione della quota suddetta che essa non aveva, come portava la lettera del Contratto del 16. Luglio 1813. così non ostante questo fatto i beni costituenti la quota di Girolamo dovevano rimanere affetti, come lo erano avanti la di lui morte a favore del Luparini, il quale stipulando la enunciata ipoteca ne aveva certamente calcolata la durata comparativamente alla legittima perseveranza dei beni nella famiglia Noccioli, vale a
14 dire fino alla estinzione totale della linea dei tre rammentati primi acquirenti, onde ne derivava, che quantunque ora i beni predetti si trovassero apparentemente nel dominio utile dei rei convenuti, non già come aventi causa dai precedenti investiti, ma bensì in qualità di terzi possessori per la ottenutane riallivellazione in ordine al citato Contratto dei 16. Luglio 1813. rogato Gaeta, erano nulladimeno tuttora possibili delle molestie, che loro s'inferivano dal Luparini, senza che potesse contro le medesime

obiettarsi da loro plausubil ragione di reclamo per il diritto incontrastabile del creditore ipotecario di perseguitare coll' azione reale, e col Salviano in mano di qualunque terzo possessore comunque inconsapevole del vincolo, i beni a suo favore obbligati, come in analoga controversia avvertivasi nella sopracitata *Decisione* 50. *N.* 19. *cor. Ansaldo.* 15

Attesochè gli argomenti finora dedotti non perdevano punto la loro forza di fronte alla difficoltà, che nella da esso impugnata esistenza del gius accrescendi proponevasi dal difensore dei Noccioli, e LL. CC. e che veniva desunta dal difetto di potestà in Girolamo Noccioli a sottoporre i beni in disputa ad un vincolo d'ipoteca, che potesse rendersi efficace, ed operativo anche in pregiudizio di chi non essendo sottoposto alla di lui patria potestà fosse divenuto posteriormente alla sua morte possessore di detti Beni, inerendo alla dottrina *del Baldo nell'autentica si quas ruinas* secondo la quale la libera facoltà competente al primo acquirente della enfiteusi a titolo oneroso di pregiudicare ai successivi compresi, dovrebbe intendersi limitata, e circoscritta all' unico caso, in cui questi fossero alla di lui potestà sottoposti, ed escludersi nel caso inverso; poichè questa distinzione, già combattuta acremente dal *Cardinal De Luca nel suo discorso* 70. *de Emphyt.* comunque applaudita, e seguitata nei più remoti tempi; non poteva oggimai incontrar plauso nel foro dirimpetto alla contraria consuetudine di giudicare dei nostri Tribunali, la quale ha sanzionata come inconcussa, e non più disputabile la facoltà indistinta nel primo acquirente a titolo oneroso di alienare, e vincolare in qualunque maniera i beni livellari in pregiudizio dei compresi nella originaria investitura, comunque non sottoposti alla di lui potestà, come ne attesta la *Pistorien. Bonor.* 27. *Settemb.* 1793. seguitata *dalla Florentina fideicomm. quoad Bona Emphyteutica avanti Alberti, e successivamente dalla Romana seu Romana fideicomm. Ducis Antonii de Salviatis quoad liquidationem* 30. *Sept.* 1807. *parag.* 73. *av. Frullani.* 16

Attesochè non rilevava nemmeno l' obietto, del quale in ultimo si era valso il Difensore dei fratelli Noccioli, e che desumeva dalla qualità sommaria del Giudizio d' immissione intentato dal Luparini inferendone che allorquando ad impedire siffatte domande veniva dedotta dai rei convenuti la eccezione del dominio mediante la esibizione del rammentato Contratto dei 16. Luglio 1813. da cui essi resultavano proprietari quanto alle ragioni utili dei fondi perseguitati, per un titolo del tutto nuovo, questa eccezione incontinenti provata non poteva essere eliminata per parte dell' attore mediante la deduzione di altre obiezioni, che richiamassero ad alta indagine, quali erano appunto quella, sopra di cui il Luparini basava la propria domanda, e che sostenevansi soltanto esperibile nel Giudizio petitorio ordinario in contradittorio dei Sassetti domini diretti, che

avean proceduto alla questionata riammensazione; imperocchè indipendentemente dall' applicazione astratta dell' obiettata Teoria, ravvisavasi affatto improponibile nel concreto del caso per due convincentissime ragioni: primieramente perchè quando i Noccioli nelle due precedenti istanze per difendersi dalle molestie del Luparini avevano accettata per il quasi contratto della contestazione della Lite la discussione nel merito, e si erano impegnate nella indagine relativa alla esistenza, o non esistenza del gius accrescendi nell' Istrumento di originaria investitura, per giungere al resultato di dimostrare la risoluzione della ipoteca in disputa, e quando specialmente in questo stato della controversia era stata dal Luparini implorata, ed ottenuta la revisione delle due conformi Sentenze, dalle quali le sue domande non erano state accolte, non potevano ormai i Noccioli decampare da questo sistema di discussione, ne il Supremo Consiglio senza eccedere i limiti della sua delegazione avrebbe potuto aderire a questa loro serotina deduzione diretta a cambiar la natura del ventilato Giudizio. Ed in secondo luogo poi perchè, ciò che sia negli altri Giudizi, nel Giudizio poi di Salviano, la questione, comunque di alta indagine, che interessano però gli estremi del Giudizio medesimo, son sempre ammissibili di qualunque natura esse sieno, come stabilisce l'autorità del *Pacific. de*
17 *Salv. interd. inspect.* 1. *cap.* 2. *N.* 7. *et segg. e cap.* 5. *N.* 70. *et segg. vinciol Decis.* 15. *N.* 4. *et segg.* Ed appunto la eccezione affacciata dal Luparini della esistenza del gius accrescendi interessava un estremo sostanziale del giudizio da esso promosso, inquanto che dipendeva unicamente da questa ispezione il giudizio della risoluzione, o della perseveranza della ipoteca a suo favore costituita, senza la quale com' è notissi-
18 mo, la immissione in Salviano non può ottenersi.

Attesochè dopo le cose avvertite divenne oziosa qualunque indagine sull' azione contemporaneamente intentata dal Luparini contro i terzi possessori, Bizzarri, Garzella, e Bargagna in quanto che dalle fedi estimali essendo venuto a resultare, che i fratelli Noccioli erano attualmente in possesso di altrettanta quota dei Beni già compresi nel primitivo libello, quanta in se comprendeva al certo quella spettante a Girolamo Noccioli originario debitore del Luparini all' epoca della sua morte, doveva necessariamente inferirsene, che questi terzi possessori dovevan considerarsi disonerati da qualunque responsabilità di fronte allo stesso Luparini, il quale negli attuali Noccioli eredi comunque beneficiati del menzionato Girolamo, trovava tuttor perseverante quella cautela, che dal suo autore era stata pattuita per il gia indicato imprestito degli Sc. 520.

Attesochè comunque la quota del livello in disputa attualmente posseduta dai fratelli Noccioli sorpassasse di qualche piccola frazione quella quota, se avrebbe realmente costituita la porzione di questo Livello spet-

tante a Girolamo Nuccioli, non per questo ha creduto il Supremo Consiglio di limitare a questa la immissione in Salviano richiesta dal Luparini, mosso a così deliberare dalla speciale considerazione, che sebbene i fratelli Noccioli dovessero tuttora ritenersi come ammessi al godimento dei benefici effetti resultanti dalla qualità di eredi beneficiati, non potevan però reputarsi disonerati, per l' evento qualunque dell' insufficenza dei beni al Luparini obbligati, da un più completo rendimento di Conti del prodotto di quei fondi, che formavan la quota del livello spettante a Girolamo Noccioli, e che intanto non venne nelle precedenti istanze calcolato, in quanto che escluso il gius accrescendi, si ritenne, che dopo la morte di Girolamo fosse con i fondi, dai quali emanava, ancor questo devoluto al domino diretto, e quindi ad essi per il titolo della nuova concessione.

Per questi Motivi

Procedendo, in ordine al Benigno Rescritto del 19. *Maggio* 1831 *alla revisione delle due conformi Sentenze proferite, la prima dal R. Tribunale di Pontedera sotto dei* 26. *Maggio* 1829. *e l' altra dalla R. Ruota di Pisa li* 7. *Settembre* 1830. *contro Luigi Luparini, ed a favore di Rocco, e Ranieri Noccioli, Ranieri Garzella, Ranieri, Antonio, Giovacchino, e Serafino figli, ed eredi del fu Gio. Bizzarri, e Andrea Bargagna, dice essere stato dalle medesime mal giudicato nelle parti relative ai detti Noccioli, e bene poi essere stato giudicato nell' interesse dei detti Garzella, Bargagna, e Bizzarri.*

E pronunziando quindi sulla domanda esibita dal detto Luparini negli atti del Tribunale di Pontedera sotto di 10. *Aprile* 1820. *dichiara esser costato, e costare del credito del detto Luparini reclamato nella somma di Sc.* 520. *in ordine al pubblico Istrumento del dì* 7. *Settembre* 1811. *e frutti decorsi dal* 1. *Settembre* 1812., *e decorrendi fino all' effettivo pagamento, ed esser nel diritto lo stesso Luparini di esigere il credito come sopra dichiarato dai rammentati Rocco, e Ranieri Noccioli; Ed a tal' oggetto doversi immettere, siccome immette il medesimo nel possesso in Salviano dei beni livellari provenienti dalla concessione enfiteutica del* 13. *Settembre* 1770. *e posseduti dai detti Noccioli, in ordine alle fedi estimali esibite negli atti, onde colla rendita, o colla vendita dei beni medesimi possa rimaner saldato, e sodisfatto dell' enunciato suo credito in capitale, frutti, e spese.*

E condanna gli stessi Noccioli a favore del Luparini nelle spese del presente Giudizio di revisione.

Dice poi doversi assolvere, siccome assolve i detti Garzella, Bar-

gagna, e Bizzarri dalle cose contro di loro pretese, e domandate, condannando, siccome condanna a di loro favore il Luparini nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relatore, Consiglieri.*

DECISIONE IX.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Emphyteusis super Renovatione diei 29. *Augusti* 1832.

IN CAUSA

MORGANTINI E MORGANTINI

PROC. MESS. PIETRO DONATI — *PROC. MESS. BARTOLOMMEO PAMPANA*

Argomento

Le Sorelle in concorso del Fratello restano escluse dal diritto di rinnovare il Livello terminato colla morte della loro Madre comune, e spetta un tal diritto al loro Fratello, che come maschio succede all'Eredità della Madre.

Sommario

1. *Quando il Livello è dal Conducente condotto per se,* suoi Figli, Nepoti, e Pronepoti Maschi di Maschio legittimi, ed a vita naturale *delle Figlie femmine di detti compresi se il Figlio maschio della Femmina del Conducente rinnova alla di lei morte il Livello, restano escluse le di lui sorelle femmine.*

2. *L'Equita del* Bartolo, *riguardo alla rinnovazione dei Livelli,*

è un rimedio tratto dalla Leg. 1. §. Permittitur ec. *ch' è ricevuto comunemente nel Foro.*

3. *Il rimedio dell' Equità del* Bartolo *tende ad ottenere la rinnovazione del Livello pazionato finito o per estinzione della linea de chiamati, o per esser trascorso il tempo della durata del Livello.*

4. *Il rimedio dell' Equità del* Bartolo *inducente il Gius di Rinnovazione del Livello si attribuisce ai* più prossimi Congiunti di sangue *dell' ultimo investito.*

5. 6. 9. *I* Congiunti di sangue *dell' ultimo investito del Livello riuniscono in se la qualità di* Successori, *se non* attuali, *certamente* abituali, *ed in* potenza *dello stesso ultimo Investito, o sia che vengano dalla Legge chiamati alla di lui successione intestata.*

7. 8. *Le Figlie Femmine in concorso del Fratello Maschio restano escluse dal diritto di rinnovare il Livello in forza dell' Editto successorio del* 18. *Agosto* 1814. *che esclude le sorelle dalla successione materna in confronto dei Maschi.*

10. *Il Gius alla rinnovazione del Livello è indotto per una certa pietà, e per un certo riguardo nei prossimiori successibili dell' ultimo investito.*

MOTIVI

1. Per istrumento del dì 2. Settembre 1746. il Sacerdote Francesco Andrea Bardi come Rettore in quel tempo della Cappellania de' SS. Jacopo, e Brigida nella Primaziale di questa Città di Pisa, diede, e concesse a Livello un pezzo di Terra lavorativo, pioppato e vitiato posto nella Comunità di Cascina luogo detto « CANNICCIA » *a Giovanni Gori di Cascina Accettante e Conducente per se, suoi figli, nepoti, e pronepoti maschi di maschio legittimi, e naturali, ed a vita naturale delle figlie femine di detti compresi.*

2. Morto, senza prole mascolina, il conducente Giovanni Gori, lasciò di se una sola figlia Lucrezia che maritata in prima, e poi rimasta vedova di Luca Morgantini mancò a viventi nel 4. Aprile 1824. Rimasero a lei superstiti tre figli cioè Giovanni, e Maria Anna e Maria Alessandra Morgantini. Giovanni fù sollecito di chiedere ed ottenne di fatti dall'attuale rettore della Cappellania Sacerdote signor Gradolfo Palamidessi la riconduzione del Fondo livellare come consta dal Contratto del 9. Aprile 1824. Ma le Sorelle nel 19. Luglio 1825. si fecero in giudizio contro il fratello, e contro il Rettore della Cappellania a domandare di essere desse pure ammesse alla rinnovazione del Livello, rinnovazione che in conseguenza, a loro dire, doveva esser fatta egualmente a tutti e tre i figli dell' ultima investita Lucrezia Gori.

3. Avendo il Tribunale di prima Istanza di Pisa rigettato le preten-

sioni delle Sorelle Morgantini con Sentenza del dì 2. Gennajo 1826., esse appellarono alla Rota, e postesi in regola cogli atti soprassederono poi lungamente nella Lite, che proseguita nel corrente anno 1832., senza che mai sia comparso in Giudizio il Rettore della Cappellania, perchè indifferente, per quelche sembra, di allivellare il fondo al solo Giovanni, o a Lui e insieme alle Sorelle, se ne è da noi assunto l'esame, e propostaci la questione « *a chi competesse il diritto alla rinnovazione nel Livello*
1 *nel caso ec.* » abbiamo risposto *affermativamente a favore del solo Giovanni Morgantini* confermando, con nostra Sentenza di questo giorno il precedente giudicato.

4. Ne potevamo giudicare diversamente. In fatti il soccorso, o rimedio di convenienza, e di riguardo che chiamasi la *equita del Bartolo*, e che riconosciuto e piuttosto contrario che consentaneo al Diritto Romano *Voet. ad ff. Lib.* 6. *tit.* 3. §. 14. fu da Bartolo tratto dalla *Legge* 1. §. *Permittitur de Aqua quotid. et estiv* e senza dubbio ricevuto oggi mai comunemente nel foro. Esso tende ad ottenere la rinnovazione di una enfiteusi pazionata finita perchè trascorso il tempo per cui la conduzione primitiva era stata fatta, o perchè per la estinta linea de' chiamati, allorchè
3 il padrone diretto non può o non vuole rimanere o ritenere per se il fondo medesimo, e vuole ed è obbligato per Legge a riconcederlo in enfiteusi. Tale soccorso o rimedio inducente il gius di rinnovazione si attribui-
4 sce ai più prossimi congiunti di sangue dell'ultimo investito i quali riuniscono in se la qualità di successori, se non *attuali* latamente *abituali*, e in *potenza* dello stesso ultimo investito, o sia che vengano dalla Legge
5 designati, e chiamati alla di lui successione intestata. Lo insegnano concordemente *Car. De Luca de Emphyth. Disc.* 3. *Num* 17. *et disc.* 12. *Num.* 7. *Urceol. Consult.* 94. *Num.* 19. *Roc. Disput jur. Cap.* 63. *Num.* 35. *Rot. Rom. Dec.* 66. *Num.* 6. 7. *et* 10. 13. 19. *et Dec.* 730. *Num.* 3. *cor Molines*, e Magistralmente lo stabilisce la Ruota fiorentina
6 nella Decisone *Pisana seu Clannen Bonorum* 23. *Sept.* 1749. §§. 97. *et seg. cor. Ulivelli.*

5. Ora, sebbene Giovanni, e Maria Anna, e Maria Alessandra Morgantini sieno tutti e tre, perchè figli, i prossimiori congiunti in egual grado di consanguinità coll'ultima investita del Livello; pure essendo che Giovanni per la disposizione del vigente Editto successorio de' 18. Agosto 1814. *Art.* 7. esclude dalla successione materna le sorelle, ed in conseguenza, è l'unico fra tre figli che ha la qualità di successibile ne segue,
7 che egli solo gode in esclusione delle Sorelle del diritto alla rinnovazione del livello. Lo che è si vero che la *Rota Romana nella Dec.* 476. *part.* 14. *recen.* in cui attribuì il diritto alla rinnovazione alla madre in esclusione del patruo dell'ultimo investito, sebbene il patruo fosse dallo statuto di Ravenna chiamato alla successione intestata dello stesso ultimo

investito prelativamente alla madre, dovè porre da parte l'influenza della disposizione statutaria dicendo che atteso il trattarsi di enfiteusi ecclesiastica non poteva il gius di successione in rapporto, e per applicarne gli effetti all' enfiteusi stessa riguardarsi in quanto, e nel modo che era regolato da uno statuto secolare, ma doveva a quest' oggetto riguardarsi, e ritenersi come regolato dal diritto Giustinianeo, non constando in proposito di una convenuta concordia fra le due Potestà ecclesiastica, e laicale *cit. Dec.* 476. *Num.* 14. *et segg.*

Questo discorso non era, e non è affatto ammissibile fra noi, come non sembra, in verita, ammissibile oggimai nemmeno presso la Rota Romana, atteso ciò che riguarda a successione in Beni enfiteutici di Dominio diretto della Chiesa ordinò il Pontefice Innocenzo XI. nella Costituzione del 18. Novembre 1680. posteriore alla suddetta Decisione 476. *part.* 14. *recen* giusta quanto rileva la *cit. Pisana seu Clanen Bonorum* 23. *Sept.* 1749. §. 103. *et segg. cor Ulivelli*, mentre fra noi la Legge patria del 18. Agosto 1814. regolatrice delle successioni intestate spiega per ogni rispetto, e indistintamente, sempre tutta la sua efficacia. 8

6. Tutte le Autorità dei DD., e dei Tribunali, che insegnano doversi la rinnovazione attribuire a prossimiori congiunti di sangue dell' ultimo investito, e ciò senza distinzione di maschi, e di femmine di cognati, e di agnati, procedono ne casi ed in luoghi ove era in vigore la successione intestata, o sia della *Novella* 118. del che se ne deduce la conseguenza della regola sopraccennata.

Imperocchè intanto in quei casi e in quei luoghi appunto si concede il diritto alla rinnovazione per la equità del Bartolo ad agnati, e cognati maschi, e femmine perchè a tutti questi indistintamente collocati nella stessa prossimità di grado appartiene il Diritto a succedere ab intestato all' ultimo investito o sia hanno la successibilità in potenza come insegnano i Dottori e i Tribunali medesimi. *Fulgin de jur Emphyth. tit. de rennovat quest.* 1. *Num.* 5. *et segg. Pacion de Locat. cap.* 62. *Num.* 65. *Corradin de Prelation quaest.* 42. *N.* 3. 8. *et* 36. *De Luc de Lin.* 9
Legal Art. 22. *Num.* 14. *Urceol Consult forens cap.* 94. *N.* 20. *Rot. Rom. Dec.* 66. *Num.* 3. *et seg. part.* 15. *recen et Dec.* 703. *et* 730. *cor Molines.*

Dopo di ciò, di fronte a teorie si universalmente, e si chiaramente stabilite non era luogo a far discorsi, e creare argomenti sul preteso scopo della equità del Bartolo, e sul niun favore che nel caso nostro poteva resultare, preferendosi il maschio alle femmine, all'agnazione, per la quale fù la prima conduzione contrattata; poichè non propriamente per favorire quell' azione è indotto il gius alla rinnovazione, ma per una certa pietà e un certo riguardo ne prossimiori successibili dell' ultimo investito. 10

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Maria Anna, e Maria Alessandra Sorelle Morgantini dalla Sentenza contro di esse ed a favore di Giovanni Morgantini, e del signor Priore Gradulfo Palamidessi proferita dal Tribunale di prima Istanza di Pisa il di 2. Gennajo 1826., qual Sentenza perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore;

E compensa fra le parti le spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Angelo Carmignani *primo Auditore.*
Antonio Magnani *Auditore Relatore.*
e Tito Coppi *Auditore.*

DECISIONE X.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Praesentationis diei 6. *Julj* 1832.

IN CAUSA

GHEZZI E VIVARELLI

PROC. MESS. FABIO PIERACCINI — *PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI*

ARGOMENTO

Il Patrono di Turno di un Benefizio, il di cui Padronato diviso per Turni fra più Famiglie, coll' obbligo ingiunto dal Fondatore allo stesso Patrono di Turno di presentare un' Individuo delle Famiglie onorate del Padranato, se quegli, che viene da questo Patrono presentato non ha i requisiti necessari, pe'quali possa essere investito deve a questo preferirsi

quello, ch' è presentato da uno degli altri Patroni, benchè non sia di Turno.

Sommario

1. *La Legge di fondazione combinata colle regole di canonica Giurisprudenza è la sola sicura norma per determinare la qualità di un Benefizio, e le condizioni che si richiedono in quelli, ai quali deva conferirsi.*

2. *La risoluzione delle controversie vertenti fra più presentati ad un Benefizio dipende dalla determinata qualità dello stesso Benefizio, e dalle condizioni verificabili nel presentando.*

3. 28. *Secondo il Sacro Concilio di Trento non può essere investito di un Benefizio Ecclesiastico colui, che oltre al chiericato non ha l'età di anni quattordici, se il Fondatore non ha stabilito il contrario, nel qual caso basta l'età di anni sette compiti.*

4. 7. 8. 9. *Quando l'erezione del Benefizio è fatta dall' Autorità ordinaria; quando vi è ammesso qualche ufizio spirituale; quando deve conferirsi ad un Chierico; quando deve conferirsi da un'Ecclesiastico; quando è perpetuo, il Benefizio in tal caso è* Ecclesiastico.

5. *Quando l'Ordinario nel Decreto di erezione non ha espresso il* Titolo Ecclesiastico *del medesimo, ed ha detto erigersi un'* Uffiziatura *l'erezione è sempre di un Benefizio Ecclesiastico.*

6. *Il Titolo di* Cappellania, *è un Titolo* Collativo, o Ecclesiastico.

10. *Che la volontà del Fondatore di un Benefizio sia quella di fondarlo con titolo Ecclesiastico si desume anche dalla nomina fatta dallo stesso Fondatore di un Sacerdote in primo Rettore.*

11. *Il medio stato delle collazioni dei Benefizi si presume sempre conforme al precedente, ed al susseguente.*

12. *Dalle parole* precettive *colle quali l' Ordinario immette nel possesso del Benefizio il presentato si argomenta, che lo stesso Ordinario ha proceduto ad una mera collazione.*

13. 14. *Nelle collazioni dei Benefizi non si richiede una formula Sacramentale, e trattandosi di collazione fatta dall' Ordinario, deve credersi fatta in ogni miglior modo di ragione.*

15. *Le Collazioni fatte dall' Ordinario non possono dirsi contrarie alla volontà del Fondatore del Benefizio, nè incapaci di renderlo Ecclesiastico, sebbene lo stesso Fondatore abbia ordinato, che i Rettori non siano tenuti alla spedizione delle Bolle, nè soggetti alle riserve Apostoliche.*

16. *La Collazione, ed istituzione dei Benefizi Ecclesiastici, che appartiene di diritto all'Ordinario, diversificano dalle Bolle, e riserve Apostoliche le quali costituiscono una Regalia della Curia Romana.*

17. *I Benefizj, che dal Fondatore si vogliono esenti dalle Bolle, e dalle riserve Apostoliche, non perdono la natura, ed il Carattere di Ecclesiastici.*

18. *La perpetuità del Benefizio si desume dall'osservanza, cioè dal non essere stato nei tempi passati remosso alcun Rettore.*

19. *Non esclude la qualità di Benefizio Ecclesiastico, la circostanza che il Fondatore lo abbia chiamato* Manuale, *quando l'amovibilità del Rettore viene esclusa dalla sostanza delle disposizioni di fondazione.*

20. *Negli Atti umani più si valutano la qualità, lo spirito, e la sostanza delle cose, che un nome, un vocabolo.*

21. *Non basta per distruggere la natura di* Ecclesiastico, *impressa ad un Benefizio, la condizione della* Manualità *sempre che per l'Atto di Fondazione non sia necessario, ma resti incerto se tal condizione possa verificarsi.*

22. *Basta all'essenza del Benefizio Ecclesiastico, che sia perpetuo in abito, ed in potenza comunque dietro incerti, e contingibili casi possa divenire amovibile.*

23. 24. *Dimostra la qualità Ecclesiastica di un Benefizio anche, oltre l'obbligo ingiunto al Beneficiato della* Residenza, *il Titolo di Rettore al medesimo.*

25. *La denominazione di* Cappellania *designa un* Benefizio Ecclesiastico.

26. *L'esenzione dalle* Bolle, *dalle* Riserve Apostoliche, *e dalle* Regole di Cancelleria *non può referirsi, che ad un* Benefizio Ecclesiastico, *poichè la Curia Romana non ha simili diritti pe' Benefizi Laicali.*

27. *Il trapasso del dominio dei Beni conviene meglio alla qualità* Ecclesiastica, *che* Laicale *del Benefizio.*

29. *Quando il presentato ad un* Benefizio Ecclesiastico *non ha l'età conciliare, e nell'Atto di presentazione non protesta di riportare la dispensa, non può col pretesto di tal dispensa prorogarsi ai Patroni Laici il quadrimestre per presentare un soggetto idoneo.*

30. 33. *Non ha luogo la Pontificia Dispensa dall'età ogni volta che in concorso dell'* Incapace *viene presentato al Benefizio un* Capace.

31. 32. *Il Fondatore del Benefizio quando ha prefisso il tempo, ed il termine in cui si debbono verificare le qualità richieste nel presentando, si deve osservare quanto esso ha prescritto, e se nulla ha prefisso si deve osservare il tempo della vacanza.*

34. *Quegli, che ha il Padronato* attivo, e passivo *di un Benefizio, che presenta se stesso, si suppone presentato dal Fondatore, nè può la presentazione riguardarsi come ambiziosa.*

35. *Il Presentato dal Patrono di Turno ad un Benefizio, che manca dei requisiti voluti dal Fondatore, non può far valere la sua presentazione in concorso di altro Presentato, che ha tutti i possibili requisiti.*

36. *Il Quadrimestre accordato ai Patroni non resta sospeso da una Lite che venga introdotta, se pure questa non investa il diritto di presentare, ma solamente quello dell' esercizio di tal diritto.*

37. *Il Patrono del Benefizio, che nell' esercizio del suo diritto di presentare ha errato, resta pregiudicato, se dentro il quadrimestre non ha corretto il suo errore.*

38. *Il Patrono, che non ha corretto il suo errore commesso nell' esercizio di presentare dentro il quadrimestre, non può rimettersi in buon giorno in riguardo della sua ignoranza e buona fede.*

39. 40. *Quando l'esercizio del Padronato attivo è diviso per Turno fra più famiglie, la devoluzione di questo esercizio, quando il Patrono di Turno non ha presentato in tempo, opera a favore degli altri Turnari e non dell' Ordinario.*

41. *Quando il Fondatore del Benefizio, che divide per Turni il Padronato attivo, e vuole che dal Patrono di Turno sia presentato un individuo delle Famiglie onorate dello stesso Padronato, non può dirsi che abbia diviso per Turni anche il Padronato passivo.*

42. *Il Padronato passivo diviso per Turni non opera a favore di quegli, che ha in suo favore la prelativa vocazione, quando questi sia incapace, ed indegno del Benefizio.*

Storia della Causa

È stata disputa tanto in prima che in seconda Istanza, se nell' occasione della vacanza del semplice Benefizio sotto l'Invocazione di *Santa Maria de' Dolori in Montagnano*, accaduta stante la morte del fu Abate Giuseppe Ghezzi Rettore del medesimo, ed allorchè il gius Patrotronato passivo del predetto Benefizio, ed il diritto di presentare per turno sarebbesi competuto secondo la legge di fondazione, alla Famiglia Vivarelli, fosse questa autorizzata ad esercitare, ed esercitasse di fatto legittimamente un tal diritto, allorchè il sig. Bernardo Vivarelli nel due Settembre 1827. presentò il sig. Tito Vivarelli suo figlio, cui mancava l'età conciliare, la Tonsura, ed i requisiti tutti voluti dalla fondatrice Cecilia Ghezzi per goderlo.

Ed è stata pur disputa se all'incontro potesse in luogo del signor Bernardo Vivarelli, esercitare un tal diritto il sig. Abate Antonio Ghezzi, sì perchè in Esso pure risiedeva il Giuspatronato sì attivo, che passivo del Benefizio in disputa, sì perchè nell' esercizio di un tal diritto era so-

stenuto dall'altra famiglia Tanciani egualmente compatrona, alla quale competeva il diritto di presentare dopo la Famiglia Vivarelli, sì perchè non mancavano a detto sig. Abate Ghezzi i requisiti tutti summentovati.

Elevata in tal modo la disputa fù questione altresì se per sostenere nel sig. Vivarelli la legittimità dell'esercizio del controverso diritto potesse dal medesimo in qualche modo supplirsi alla mancanza dei requisiti nel presentato di lui figlio, anche dopo l'ulteriore presentazione eseguita dal sig. Ghezzi, e se i requisiti suddetti fossero di sostanziale rigore voluti, oppure se la qualità del Benefizio, che dal sig. Vivarelli suddetto sostenevasi *Laicale* rendesse indifferente il concorso di essi. E per lo contrario, se dato nel Benefizio la qualità di *Ecclesiastico*, come sostenevasi dal sig. Ghezzi il concorso dei requisiti suddetti fosse di necessità assoluta in modo. che la mancanza o totale o parziale di essa, rendesse nulla, ed inefficace la presentazione di quel Cherico, in cui si verificava, e non potesse essere neppure ex-post facto supplita, specialmente quando l'ulterior Presentante, e Presentato respettivo, cui devolvevasi un tal diritto, lo aveva di gia nella inefficacia di quello realmente esercitato.

Contestato il Giudizio su questo Tema ed in questo aspetto fra le Parti tanto in prima, che in seconda Istanza, una Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Arezzo del dì 18. Gennaio 1830. per quanto nei suoi motivi ammettesse l'*Ecclesiasticità* del Benefizio in questione, pur non ostante dichiarò non essere stata d'ostacolo al sig. Vivarelli la mancanza in esso dei requisiti più volte rammentati, ed aver potuto perciò legittimamente esercitare il proprio diritto alla presentazione nella persona del di lui figlio, cui perciò doveva accordarsi l'opportuna investitura, ed il rilascio delle lettere edittoriali a forma delle Canoniche istituzioni.

Non così per altro opinò la Ruota Civile di Arezzo con la sua Sentenza de' 4. Agosto 1831. con cui dichiarata ancora espressamente nella parte dispositiva l'*Ecclesiasticità* del controverso Benefizio, revocò pienamente la precedente Sentenza, legittimando in riparazione la presentazione fatta dal sig. Abate Antonio Ghezzi nella stessa di lui Persona.

Nella difformità di questi due Giudicati sulla competenza del controverso diritto di presentare, la Causa fu portata avanti il Supremo Consiglio sull'appello interposto per la parte del sig. Vivarelli, e suo legittimo rappresentante dalla Sentenza Ruotale di Arezzo, quale appello fu rigettato per i segnenti.

MOTIVI

Attesochè la Legge di fondazione combinata con le regole di canonica Giurisprudenza sia la sola sicura norma per dettrminare la qualità

di un Benefizio, e le condizioni, che si richiedono nelli individni, ai qua- 1
li il medesimo deva conferirsi; E che dalla determinata qualità del Be-
nefizio, e dalle conosciute condizioni verificabili nella Persona del Pre-
sentando dipenda la risoluzione delle controversie, che tra due, o più
Presentanti allo stesso Benefizio insorgano all' effetto di decidere a quali 2
di essi debbasi per giustizia la preferenza.

Attesochè convinti della verità di tali principj li stessi Difensori di
ambedue le Parti Litiganti, come nei due precedenti, così anche in que-
sto terzo, ed ultimo stadio del Giudizio, riponessero il principale impe-
gno della difesa nel sostenere, e respettivamente escludere la qualità di
Ecclesiastico nel Benefizio sotto il titolo delLla Beata Vergine de' dolori
istituito dalla signora Maria Cecilia Ghezzi col suo ultimo nuncupativo
Testamento rogato nel dì 29. Maggio 1797. dal Notaro Giuliano Taver-
ni, e col successivo Atto di donazione rogato nel dì 26. Giugno 1770.
dal Notaro Giuseppe Loreti.

Sostenevasi infatti l' *Ecclesiasticità* del rammentato Benefizio per
parte del Cherico sig. Antonio Ghezzi, il quale appartenendo ad una del-
le Famiglie, alle quali spettava tanto il Patronato attivo, quanto il passi-
vo, presentò se stesso, e fece istanza avanti la Curia Vescovile Aretina,
acciò ad esso fosse canonicamente conferito il Benefizio medesimo, in
mancanza di altri individni abili, e capaci, nelle famiglie contemplate dal-
la Pia fondatrice; Ed all' opposto se ne sosteneva la *Laicalità* per parte
del sig. Bernardo Vivarelli-Fabbri, poichè avendo egli presentato il suo
figlio sig. Tito, che oltre a non esser Cherico, neppure aveva il requisito
dell' età conciliare, comprendeva facilmente quale gravissimo ostacolo la
presentazione del detto suo figlio avrebbe incontrato nelle sanzioni del
Sacro Concilio di Trento contenuta nella *Sess.* 23. *Cap.* 6. *de Refor-
mat.* qualora il controverso Benefizio avesse dovuto anzichè Laicale, giu-
dicarsi Ecclesiastico, mentre è notorio, che in ordine alle sopracitate di-
sposizioni del Concilio di Trento, non può essere investito di un Benefizio
Ecclesiastico quello, che oltre al Chericato non abbia l' età di quattordici
anni se il fondatore non ordini il contrario, nel qual caso basta l' età di 3
7. anni compiti.

Attesochè in mezzo al più virile conflitto delle Parti rimanesse per-
suaso il Supremo Consiglio della *Ecclesiasticità* del controverso Benefi-
zio, e fosse principalmente indotto da questo riflesso a pronunziare la
nuova conferma della Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Arezzo nel
dì 4. Agosto 1831. a favore del Cherico sig. Antonio Ghezzi, e si ren-
desse perciò superfluo l'emettere una particolare dichiarazione circa la
questione incidentale sulla esistenza della cosa giudicata, che rapporto
alla qualità di Ecclesiastico del Benefizio medesimo pretendevasi posto
in essere dalle due precedenti Sentenze.

Attesochè la qualità di Ecclesiastico nel Benefizio, del quale era disputa rimanesse evidentemente dimostrata dal simultaneo concorso dei cinque requisiti, che si richiedono per costituire un Benefizio Ecclesiastico a tenore della nota Teorica *dell' Abate nel suo Cons.* 47. *Lib.* 2. seguita dai Canonisti, e riferita tra gli altri dal *Piton Controv. patron. Allega.* 1. *N.* 3. ed i quali conforme è notissimo, sono i seguenti, il *primo* che l' erezione del Benefizio sia stata fatta dall' autorità ordinaria. Il *secondo* che siavi annesso un qualchè Ufizio spirituale; Il *Terzo* che si debba conferire ad un Cherico ; Il 4. Che si debba conferire da una per-
4 sona Ecclesiastica; Il quinto finalmente che sia perpetuo.

Attesochè a dimostrare il concorso del *primo* requisito ricorresse il fatto della *Erezione* del controverso Benefizio posto in essere nella vacanza della sede Vescovile Aretina, dal Vicario Generale Capitolare, il quale aderendo alla volontà della Pia fondatrice espressa nel suo Testamento, e nella successiva Donazione, e aderendo altresì alle domande dei di lei Esecutori Testamentarj, nel dì 30. Giugno proferì il seguente Decreto « ivi » Auctoritate nostra ordinaria omnique alio melio« ri modo praedictam officiaturam sub titulo, et invocatione Beatae Ma« riae Virginis Septem Dolorum volitam, et ordinatam a praefata Testa« trice *erigimus*, et pro erecta in vim praesentis nostri Decreti haberi vo« lumus, et mandamus » E sebbene non si dicesse *specialmente* in questo Decreto che l' Ordinario erigeva il Benefizio medesimo in *titolo Ecclesiastico*, ma si dicesse bensì, che lo erigeva in *Uffiziatura*, la quale non costituisce quel titolo di *Ecclesiasticità*, che a tal' effetto richiedesi, non
5 potevasi ciò non ostante revocare in dubbio il concorso di questo primo requisito, conforme invano pretendevasi per la parte Vivarelli.

Imperocchè prescindendo ancora dall' avvertire, che il generico, ed indefinito titolo di Ufiziatura, spiegavasi per *Cappellania* sotto l' invocazione della Beata Vergine dei Sette Dolori nel Testamento, e nell' atto di Donazione, ai quali referendosi il precitato Decreto potevasi dire, che
6 il titolo di *Cappellania* contenuto in tali relati, il quale è sicuramente un titolo *collativo*, o *ecclesiastico Piton. Contr. patron alleg.* 49. *N.* 5. *et* 6. dovesse considerarsi come ripetuto nel referente; egli era da osservarsi, che convincente si presentava la replica, che siccome non è necessario di ricorrere all' Ordinario per la erezione dei Benefizj Laicali, che da essi *si approvano*, e non si *erigono*, e siccome era certo che pur non
7 ostante la Testatrice ordinò, e volle che si domandasse all' Ordinario la erezione del Benefizio da essa instituito nell' Oratorio di Montagnano; E siccome finalmente li Esecutori della di lei ultima volontà ricorsero all' Ordinario perchè procedesse ad *erigere* il Benefizio in disputa, conforme egli fece aderendo alle loro istanze, e interponendo a tal' effetto la propria autorità, così nel concreto di tali circostanze rendevasi manifesta l'ap-

plicabilità della regola, per cui è stabilito, che quando l' Ordinario interpone la propria autorità, ed *erige* il Benefizio, a *titolo Ecclesiastico*, e non *Laicale* conforme in un caso analogo si avverte nella *Castilionen Beneficii, et Jurispatronatus* 29. *Septembris* 1798. *cor. Cocchi, et Buonarroti relat. art.* 1. *per tot.* 8

Attesochè manifesto fosse il concorso del *secondo* requisito, mentre che il Benefizio istituito dalla Maria Cecilia Ghezzi avesse annesso un qualche Ufizio spirituale, era un resultato chiarrissimo della supplica della medesima presentata al Sovrano nel mese di Giugno dell' anno 1766. del successivo Decreto del Magistrato Supremo del dì 14. Ottobre dello stesso anno, e del di lei testamento de' 29. Maggio 1767., leggendosi in ciascheduno di tali atti, che il Cappellano, o Rettore *protempore*, oltre l'obbligo della residenza, doveva avere ancora quello di *fare il comodo della Santa Messa in tutti i giorni festivi dell'anno, di spiegare in detti giorni festivi il Santo Evangelo, insegnare la Dottrina Cristiana, ed assistere alle confessioni*, i quali obblighi costituiscono senza dubbio 9
altrettanti *Ufficii Spirituali.*

Attesoche di non minore evidenza fosse il concorso del *terzo* requisito, che il Benefizio si debba conferire ad un Cherico, poichè tanto se si considerava la spirito, col quale la pia Testatrice istituiva il detto Benefizio, quanto se si aveva riguardo alle reiterate litterali dichiarazioni contenute nel Testamanto, e nella successiva Donazione, era innegabile, che la costante volontà della stessa Testatrice fù che il Rettore fosse un *Sacerdote*, o almeno un *Cherico*, qualora nelle famiglie da essa contemplate non esiste un *Sacerdote*, e di questa sua volontà ne dava ella stessa un' antorevole conferma con la nomina del primo Rettore da Lei fatta a favore del suo Fratello Pievano, scritta nel più volte 10
rammentato suo Testamento.

Attesochè resultasse egualmente il concorso del *quarto* requisito, non potendosi impugnare, che il Benefizio in questione si conferisca, e sia stato sempre conferito da persone Ecclesiastiche, subitochè essendo certo, che l'Ordinario antico conferì il medesimo tanto nel caso della *prima*, quanto nel caso della *terza* collazione, dovevasi credere conferita dall'ordinario anche nel caso della *seconda* collazione per la nota regola, che 11
il medio stato delle collazioni si presume sempre conforme al precedente, ed al susseguente, conforme avverte la *Rot. Rom. in Recent. Dec.* 245. *N.* 14. *part.* 9. *Dec.* 40. *N.* 6. *part.* 16. *Dec.* 290. *N.* 8. *part.* 18., *et cor. Dunojet. Senior. Dec.* 211. *N.* 10. *versic. et quamvis.*

Che se nella prima collazione fatta a favore del Pievano Ghezzi nominata dalla Testatrice medesima l'Ordinario usò nel sopracitato Decreto l'espressione « confirmamus » invece di altra più imperativa, ciò niente rilevava per escludere, che in tale occasione l'Ordinario fosse pro-

ceduto ad una vera collazione, sì perchè con quel Decreto si ammetteva con parole *precettive* il Pievano Ghezzi nell'attuale, reale, e corporale possesso dell'Ufiziatura nel che consisteva la richiesta investitura, o col-
12 lazione. *Piton. Contr. Patr. alleg.* 30. *Num.* 6. sì perchè non richiedendosi nelle collazioni una formula sacramentale, e trattandosi di collazione fatta dall'Ordinario, doveva credersi fatta in ogni miglior modo di ragione *Rot. Rom. cor Merlino Decis.* 889. *N.* 2.

E se nella terza collazione desideravasi la firma del Vescovo nel Decreto, col quale fù posta in essere, rendevasi insignificante una tal mancanza, giacchè all'effetto di cui si trattava era più che sufficiente la prova somministrata da quel Decreto proferito in nome del Vescovo, e firmato dal Cancelliere della Curia Vescovile Aretina; la prova cioè, che anche in tale occasione l'Autorità ordinaria Ecclesiastica si fosse interposta nella collazione del Benefizio, e che dall'Autorità medesima, e non dalla sola
14 presentazione dei Patroni il Rettore riconoscesse il possesso del Benefizio.

E se finalmente la signora Cecilia Ghezzi volle nella sua Donazione, che i Rettori del Benefizio non fossero tenuti ad alcuna spedizione di *Bolle* ne sottoposti alle *Riserve* Apostoliche, o alle *Regole di Cancelleria*, da questa circostanza non se ne poteva argomentare con plauso, che le collazioni fatte dall'Ordinario fossero almeno contrarie alla volontà della Testatrice, ed incapaci perciò a convertire in Ecclesiastico il Benefizio Lai-
15 cale, quale era stato fondato. La fallacia in fatti di tale argomento appariva manifesta, se si rifletteva, che altro è la collazione, ed istituzione dei Benefizj Ecclesiastici, la quale appartiene di diritto all'Ordinario, e costituisce il *quarto* requisito, di cui parlano i Canonisti *Cap. ex insinuatione* 14., *et cap. noli* 25. *de jur. patron. Ferrar. Bibl. legal. Beneficia aquibus conferenda, vel non N.* 30. *et* 44., ed altro sono le *Bolle*, *le riserve apostoliche, e le regole di Cancelleria*, le quali costituiscono cer-
17 te regalie della Curia Romana, a cui vanno soggetti i Benefizj Ecclesiastici in pregiudizio dei Patroni, e dei Rettori ordinari, e dalle quali è con ragione permesso ai Fondatori di sottrarre i Benefizj dai medesimi istituti, senza che perdano per questo la natura, ed il carattere di *Ecclesiastici* conforme insegna *Piton. discept. Eccles. discept.* 22. *Num.* 42., *et discept.* 24. *N.* 7. e 8.

Attesochè finalmente non si poteva dubitare del concorso del *quinto* requisito, resultando la perpetuità del controverso Benefizio dalla volontà della Testatrice espressa con sufficente chiarezza nel di lei Testamento, e dichiarata dalla successiva osservanza, mentre dei tre Rettori, che finora hanno goduto del Benefizio, nessuno è stato mai rimosso, ma tutti lo hanno ritenuto durante il corso della loro vita; e mentre non solo non si vedevano nelli atti di fondazione determinati i casi, e le condizioni della pretesa amovibilità dei Rettori, non solo non si vedeva concessa ai Patroni

la facoltà di rimuovere i Rettori medesimi, ma si vedeva bensì cootem-
plata la vacanza del Benefizio come verificabile oel solo caso della morte 18
del Rettore *protempore*.

Ne ad escludere la perpetuità del Benefizio in questiooe, ed a farlo
quindi reputare *Laicale* poteva giovare l'avvertire, conforme facevasi per
parte del signor Vivarelli, che il medesimo fosse chiamato *manuale* dal-
la Fondatrice nell'atto di Donazione, dalli Esecutori della di lei ultima
volootà nelle loro istanze all'Ordioario, e dal Decreto di erezione profe-
rito dallo stesso Ordinario; Osservando iofatti, che l'*amovibilità* del Be-
nefizio trovasi evidentemente esclusa dalla sostanza delle disposizioni, e 19
dichiarazioni contenute nelli Atti sopracitati, oe segue, che oon poteva va-
lutarsi la materialità della parola *manuale* nei medesimi contenuta all'ef-
fetto di coovertire in *Laicale* qoel Benefizio, che tanti, e sì imponenti ar-
gomenti qualificavano per Ecclesiastico, essendo canone indubitato di ra-
gione, che nelli atti umaoi, più si attendono la qualità, lo spirito, e la so-
stanza delle cose, che un nome, uo vocabolo, ed in somma la materialità 20
delle parole conforme dopo il *Testo nella Leg.* 17. *ff. ad exhibend. in-
segna la Rot. Rom. cor. Riminald. Dec.* 597. *N.* 12.*;* Ed essendo iooltre
tre da avvertirsi, che in qualunque ipotesi non basta per distruggere la
natura di *Ecclesiastico* impressa ad un Benefizio la condizione della *ma-
nualità* sempre che per l'atto di fondazione non sia assolutamente oeces-
sario, ma resti anzi incerto, se questa condizione possa, o non possa veri- 21
ficarsi, bastando all'essenza del Benefizio Ecclesiastico, che sia perpetuo
in abito, ed in potenza, comunqoe dietro incerti, e contingibili così possa
divenire amovibile, come dopo il *Felin. in Cap. Ex literis de Constit.* 22
N. 9. stabiliscono *Garz de Benefic. par.* 1. *cap.* 2. *Num.* 79. *Piton. de
controv. patr. alleg.* 24. *N.* 9. 13. *et segg.*

Attesochè a rendere sempre più evidente la dimostrazione della Ec-
clesiasticità del questionato Benefizio, molti altri argomenti concorressero
nei termini del caso, il cumulo dei quali era molto valutabile. E tra que-
sti argomenti meritavano molta considerazione quello desunto dall'obbligo
della Residenza imposto al Beneficiato *Rot. Rom. in Recent. part.* 18. 23
T. 2. *Dec.* 329. *N.* 20. 21. quello derivante dal Nome di *Rettore* dato
alla persona da iovestirsi del Benefizio, nome che propriamente cooviene
all'investito di un Benefizio Ecclesiastico *Rot. Rom. in Recent. part.* 2. *D.* 24
101. *N.* 4. quello che desumevasi dalla denominazione di Cappellania che
per proprietà di legale significato, stà a designare un Benefizio Ecclesia-
stico *Rot. Rom. cor. Olivat. Dec.* 654. *N.* 6. quello che veniva suggerito 25
dalla esenzione delle Bolle e Riserve apostoliche, e dalle regole di Cancel-
leria, che leggevasi scritto nell'atto di Donazione, giacchè tale esenzione
può unicamente referirsi ad un Benefizio Ecclesiastico, essendo certo che

nei Benefizj Laicali non hanno dato luogo simili diritti alla Curia Romana *Rot. Rom. cor. Rezzonic. Dec.* 179. *N.* 25. *Tom.* 2. E quello finalmente, che deducevasi dalla assegnazione dei beni fatta al Benefizio con i titoli di *Donazione*, e *di Dote* abile a trasferirne in esso il perpetuo dominio, perchè sebbene in certi casi, comunque siasi ammesso il trapasso del dominio dei beni anche nelle Cappellanie Laicali, non dimeno una tale assegnazione di Dote, ed un tale trapasso di dominio nel Benefizio, con-
27 vengono meglio al tema della Ecclesiasticità, che al tema della Laicalità del Benefizio medesimo *Dec. Cons.* 135. *tom.* 2. *Piton. de controv. patr. alleg.* 49. *N.* 10. *Rot. Rom. cor. Pamphil. Dec.* 27. *N.* 5.

Attesochè essendo per tanto il Benefizio del quale disputavasi indubitatamente Ecclesiastico, doveva il medesimo conferirsi al Cherico sig. Antonio Ghezzi, nel quale tutti concorrevano i requisiti voluti dai Canoni, e dalla Legge di fondazione, e non già al sig. Tito Vivarelli, il quale era privo di tali requisiti, poichè al giorno della di lui presentazione non era Cherico, mancava di qualunque istruzione, ed era in una età molto inferiore all' età conciliare dei 14. anni compiti, la quale per esser capace di conseguire il Benefizio sarebbe stata in esso necessaria per le cose avver-
28 tite nella *Decis.* 4. *Num.* 3. *et*, 4. *Tom.* 1. *cor. Vernaccini.* E non poteva al presentato sig. Vivarelli, conforme inutilmente sostenevano i di lui Difensori, sopraggiungere avanti l'istituzione la scienza e il Chericato, ne poteva valutarsi la dispensa dall' età, che avrebbe potuto implorare dal Sommo Pontefice, giacchè soltanto nel dì 11. Luglio 1828. potè ottenere la Tonsura, e così dieci mesi dopo la vacanza del Benefizio avvenuta nel dì 13. Settembre 1827. E quanto alla dispensa dall' età, questa non avrebbe potuto giovargli, perchè nell' atto di presentazione non era stata apposta la condizione espressa di riportarla, onde non potevasi col pretesto di tal dispensa, prorogare il quadrimestre concesso ai Patroni Laici per presentare un soggetto idoneo a conseguire un Benefizio Ecclesia-
29 stico, conforme avvertono *Rot. Rom. in Melevitana Beneficii* 15. *Februarii* 1737. *cor. Calcagnino* §. 18. *Vernaccini Decis.* 4. *Num.* 8. *Tom.* 1. e non sarebbesi nemmeno potuto altrimenti far luogo alla Pontificia dispensa, ogni volta che in concorso dell' *incapace* sig. Vivarelli veniva il Cherico sig. Ghezzi *capace*, e che aveva perciò un gius quesito all' isti-
30 tuzione, come prosegue ad avvertire con molti concordanti la predetta *Decis.* 4. *N.* 27. *et* 37. *Tom.* 1. *cor. Vernaccini.*

Attesochè quand' anche il Benefizio in disputa si fosse dovuto considerare come Laicale, non sarebbe per questo divenuta miglior la sorte della presentazione fatta del Fanciullo sig. Vivarelli, giacchè, conforme rilevavano i Difensori del Cherico sig. Ghezzi, a questo secondo presentato, come al più degno si sarebbe dovuto ciò non ostante conferire il Be-

nefizio medesimo, tanto per la volontà della Testatrice, quanto per le regole di ragione.

In fatti resultava dal complesso delle disposizioni ordinate dalla fondatrice del Benefizio, essere di lei intenzione, che il Rettore fosse un sacerdote, e fosse nel tempo stesso uno delli Individui delle tre famiglie Tanciani, Ghezzi, e Vivarelli, e che soltanto nel caso, in cui nelle dette famiglie non esistesse un Sacerdote potessero i Patroni presentare un Individuo delle famiglie medesime, che fosse almeno Cherico abile, e capace, nei quali termini diveniva manifesto l'obbligo nel Patrono di turno sig. Bernardo Vivarelli di presentare il Cherico sig. Ghezzi, come quello, che alla vacanza del Benefizio era il solo tra i chiamati al patronato passivo, che fosse abile, e capace di conseguirlo, come bene osserva la *Dec.* 4. *N.* 15. *Tom* 1. *cor. Vernaccini.*

Ed erano poi regole di ragione applicabili al caso primieramente, che allorquando il fondatore del Benefizio abbia prefisso il tempo, ed il termine, in cui si devono verificare le qualità richieste nel presentando, si
deve osservare quanto esso prescrisse perciò che insegna *Piton de contr.* 31
Patron. Alleg. 1. *N.* 25. Ed in secondo luogo, che se il fondatore non
prescrisse il tempo, ed il termine che sopra, devesi intendere precisamente
quello della vacanza, conforme stabilisce *Scarfanton. ad Ceccoper Ani-* 32
madvers. Tom. 2. *addit.* 14. *N.* 23. *et segg.* Ond'è che, o si ritenesse
conforme sembrava più certo che la fondatrice avesse richiesta al tempo
della vacanza, o almeno a quello della presentazione, la qualità di Cherico abile, e capace, o si ritenesse non costare di tale prefissione di tempo, e doversi perciò attendere quello della vacanza, era sempre innegabi-
le, che la preferenza si sarebbe dovuta al sig. Ghezzi, che nell'uno, e nel 33
l'altro tempo era Cherico abile, e capace.

Attesochè i Difensori del sig. Vivarelli non potendo dissimulare a se stessi, che invano dalla pretesa laicalità del controverso Benefizio potevano sperare un valido fondamento a sostegno della loro Causa, ricorrevano a diverse eccezioni, e mezzi di difesa, col soccorso dei quali tentavano di fare ottenere al loro Cliente la collazione del Benefizio medesimo indipendentemente dalla di lui qualità di Ecclesiastico, o Laicale. Ma avendo accuratamente assunto l'esame di tali eccezioni, e di tali mezzi di difesa, non sembrarono meritevoli di essere accolti.

Non credè infatti il Supremo Consiglio, che alla presentazione di se stesso fatta dal Cherico sig. Ghezzi fosse applicabile la disposizione del *Testo in Cap. Per nostras de Jur. patr.* il quale censura, ed annulla le ambiziose Presentazioni che facciansi di se stesso ai Benefizi, giacchè trascurate tutte le altre repliche, le quali in proposito si presentavano dai Difensori del sig. Ghezzi, compariva convincente, e decisiva, quella, che rilevando competere al predetto sig. Ghezzi il Patronato attivo, e passivo,

ad essere il medesimo comparso avanti l'Ordinario come nominato dalla Fondatrice, supplicandolo della investitura, concludeva per la inapplicabilità a di lui carico del citato *Testo in Cap. per nostras* cessando in tal caso il vizio dell'ambito, e considerandosi il Patrono passivo, come presentato dallo stesso fondatore, il quale è il migliore Patrono di tutti, con-
34 forme è comunemente stabilito dai canonisti, ed in specie dal *Piton. controv. Patron. alleg.* 52. *N.* 23. *et segg.*

E neppur credè il Supremo Consiglio che il Cherico sig. Ghezzi non avesse diritto di opporsi alla illegale presentazione del sig. Vivarelli, sul fondamento, che la di lui vocazione al Benefizio essendo *indiretta*, e *mediata* vale a dire relativa al fatto dei Patroni attivi aventi il diritto di presentare, non poteva il sig. Ghezzi medesimo opporsi alla presentazione fatta dal Patrono di turno, il quale aveva la libertà di nominare quell'individuo del genere dei chiamati, che più gli fosse piaciuto, mentre questo riflesso non procede tutte le volte che la scelta del Patrono attivo di turno sia contraria alla volontà del Fondatore del Benefizio, o perchè la scelta cadde sopra un soggetto non compreso nel numero dei Chiamati, o perchè il soggetto sopra del quale cadde la scelta, comunque sia del numero dei chiamati, manchi di qualche altra delle qualità ricercate dal Fondatore, conforme ne mancava senza dubbio il sig. Tito Vivarelli, siccome in-
35 segnano *Piton. Parergon de dscept. Ecclesiast. part.* 2. *Num.* 12. *Rot. Rom. cor. Rezzonic. Dec.* 216. *N.* 15. *et segg.*

Attesochè non sussisteva, che il quadrimestre concesso al sig. Bernardo Vivarelli Patrono Laico a presentare fosse rimasto sospeso (conforme lo stesso sig. Vivarelli pretendeva nelli ultimi periodi del Giudizio) per la sopravvenienza della Lite, e che perciò il medesimo potesse procedere a fare una nuova presentazione. Imperocchè considerava il Supremo Consiglio primieramente che la lite sopravvenne dopo il lasso del quadrimestre, giacchè il sig. Vivarelli avendo presentato nel dì 2. Ottobre 1827. era di necessità ammettere in esso la scienza della vacanza del Benefizio almeno al precedente dì 1. dello stesso mese di Ottobre, ed essendo stata incominciata la Lite nel dì 1. Febbraio 1828. con l'atto di domanda in questo istesso giorno esibita dallo stesso sig. Vivarelli nelli atti del Tribunale di prima Istanza di Arezzo, ne seguiva che la Lite stessa sopravvenne il giorno dopo la spirazione del quadrimestre per la regola, di cui con molti concordanti l'*Antonell. de temp. Leg. Lib.* 3. *Cap.* 16. *N.* 2. *vers. Menses ec.* E considerava in secondo luogo, che in qualunque ipotesi, la sopravvenienza della Lite non sospende il corso del quadrime-
36 stre, quando la medesima non *investe il diritto di presentare*, ma investe soltanto *l'uso dell' esercizio* di tal diritto, conforme verificasi nel caso in disputa nei quali termini il Patrono, che errò nell'esercizio del suo diritto rimane pregiudicato, se dentro il quadrimestre non ha corretto il suo

errore, come distinguendo opportunamente un caso dall'altro avvertono *Piton. controv. Patron. alleg.* 2. *N.* 20. *allega* 54. *N.* 12. *et* 13. *alleg.* 37
100. *N.* 27. *Rot. Rom. cor. Molines Dec.* 691. *N.* 19. *et* 20, *et in Gerunden. Beneficii* 9. *Junii* 1738. *cor. de Vais* §. 23.

Attesochè non poteva giovare al sig. Vivarelli, per essere almeno rimesso in buon giorno, l'allegare, conforme faceva, la sua buona fede desunto dalla pretesa di lui ignoranza della ecclesiasticità del controverso Benefizio, e consegnentemente della ignoranza dei difetti della persona, che esso aveva presentata, tanto più che potendosi per la di lui involontaria negligenza devolvere il Turno all'Ordinario, qualunqne plausibile scusa bastar doveva a salvarlo dalla decadenza, e dalla privazione del suo diritto, e l'Ordinario stesso avrebbe potuto a di lui favore prorogare il termine del quadrimestre.

Attesochè infatti quanto alla pretesa buona fede del Patrono di Turno sig. Vivarelli, la medesima non potesse ammettersi a di lui favore, sì perchè l'ignoranza, dalla qnale pretendevasi derivare era una ignoranza crassa, e supina, mentre l'ecclesiasticità del Benefizio resultava manifesta dalli atti di fondazione, dal Decreto di creazione del Benefizio medesimo, e dalla successiva osservanza, sì perchè a tenore della disposizione della fondatrice avrebbe dovuto lo stesso sig. Vivarelli indipendentemente dalla qualità del controverso Benefizio, presentare al medesimo un'Individuo, che fosse Cherico, abile, e capace, essendo notissimo di regola, che la buona fede in simili termini rimane esclusa dalla chiara Legge di fondazione, la quale il Patrono, o certamente conobbe, o dovè conoscere, perciò che osservano *Lambertin. de Jure patronat. Lib.* 2. *part.* 1. 38
Art. 4. *quaest.* 10. *N.* 17. *et* 21. *Rot. Rom. in Majoricen. Beneficii* 13. *Aprilis* 1742. §. *final. cor. Millino.*

Attesochè quanto alla devoluzione, che potesse verificarsi a favore dell'Ordinario, ed alla consecutiva facilità della remissione in buon giorno a favore del sig. Vivarelli, conveniva osservare, che essendo nel caso in dispnta diviso per turni l'esercizio soltanto del gius patronato attivo, ed essendo la sostanza del diritto medesimo concessa a tutte le tre famiglie contemplate dalla Fondatrice, ne seguiva che per la negligenza del Patrono di Turno sig. Vivarelli la devoluzione si sarebbe potuta operare a favore dei Patroni non turnarj, e non già a favore dell'Ordinario, conforme con opportuna distinzione conciliando le discordanti opinioni avvertono *Gonzales. ad Regul. Cancellar. Regul.* 8. *Glos.* 14. *alleg.* 39. *N.* 5. *alleg.* 74. *N.* 7. *et segg. Lotter de re Benefic. Lib.* 6. *quaest.* 6. *N.* 39
30. *Rot. Rom. cor. Millino Dec.* 184. *N.* 2. *et* 3. *et cor. Bichio Decis.* 106. *N.* 6. *et* 10. *et cor. Rezzonico Dec.* 141. *N.* 24. *et Dec.* 187. *Num.* 13, *et cor. de Veri Dec.* 51, *e nostra antica Ruota nella Miniaten. Beneficii* 11. *Martii* 1794. §. *Tale avvertenza ec. cor. Maggi.* Ed era

da osservarsi inoltre che dato ancora, che la devoluzione potesse operarsi
nel caso a favore dell'Ordinario, ciò niente avrebbe giovato al sig. Viva-
relli, perchè mancando in esso la buona fede, e potendo d'altronde l'Or-
dinario stesso far uso del diritto devolutogli mediante l'ammissione della
presentazione del Patrono passivo sig. Ghezzi, non poteva farsi luogo al-
trimenti alla pretesa remissione in buon giorno, ne alla parimente prete-
sa proroga del quadrimestre da farsi dall'Ordinario medesimo in pre-
giudizio del diritto quesito nel tempo intermedio, al menzionato Patro-
no passivo sig. Ghezzi, secondo quello che stabiliscono la Decisione della
40 Rota Romana riferita dal *Fargna de jure patronat. part.* 4. *Cap.* 2.
Cas. 7. *N.* 15. 16. *et* 19, *e la Rota nostra nella Volaterrana Beneficii*
21. *Martii* 1781. §. *Ostava il defetto ec. e* §. *Or questa ragione ec. cor.*
Arrighi, *Vinci*, *e Cessi Relat.*

Attesochè non sussisteva finalmente quanto all'ultimo luogo si pro-
poneva per parte del sig. Vivarelli, vale a dire, che la Fondatrice aven-
do diviso per Turni il patronato attivo dovesse dirsi egualmente per Turni
diviso anche il Patronato passivo, e quindi non essendo il sig. Ghezzi in
questa vacanza nel Turno dei Patroni attivi, non potesse vantare il diritto
Patrono passivo se non che in sussidio nel caso cioè, che nessuno fosse
esistito tra gl'Individui turnarii attivi aventi la prelativa vocazione. Basta-
va invero osservare infatto, che la Fondatrice dopo aver diviso per Turni
il solo Patronato attivo ingiunse al Patrono di Turno l'obbligo di presen-
tare indistintamente uno delle tre famiglie da essa contemplate per rima-
ner convinti che la Fondatrice medesima ritenne all'apposto il Patronato
passivo sempre, ed in tutte le vacanze indiviso tra le tre summentovate
41 famiglie. E bastava osservare in diritto che ammettendo ancora la divisio-
ne per Turni del Patronato passivo, e quindi la vocazione sussidiaria del
sig. Ghezzi, il sig. Vivarelli non avrebbe potuto invocare a suo favore la
regola di Gius Canonico per cui è stabilito, che quando alcuni sono pre-
lativamente invitati ad un Benefizio, debbonsi questi preferire a quelli
chiamati soltanto in sussidio. *Rot. Rom. in Hortana Beneficii* 1. *Julii*
1708. *cor. Priolo*, *et in Romana Jurispatronatus* 3. *Julii* 1705. *cor.*
Molines giacchè tra le altre limitazioni, alle quali va soggetta la predet-
ta regola era applicabile al caso attuale quella, che insegna che non pro-
cede la stessa regola allorchè colui, che ha in suo favore la prelativa vo-
42 cazione sia per altro incapace, ed indegno del Benefizio, come lo era il sig.
Tito Vivarelli, conforme stabiliscono *Garz. de Benefic part.* 7. *Cap.*
15. *Num.* 12. *et segg. Piton. Controv Patron. alleg.* 68. *Num.* 6. *Rot.*
Rom. post. Piton. alleg. 75. *N.* 76. *et in Zamoren*, *seu Salamantina*
Cappellaniae 28. *Januarii* 1754. *cor. Caprara* §. 4. *et in confirmat.*
28. *Februarii* 1755. §. 4. *cor. Elephantutio.*

Per questi Motivi

Senza arrestarsi all' incidente promosso dal sig. Abate Antonio Ghezzi con sua Scrittura del dì 3. Febbraio 1832. e riunito al merito con Decreto del dì 27. Febbraio 1832., dice essere stato male appellato per parte del sig. Turini come Curatore del sig. Bernardo Vivarelli Fabbri dalla Sentenza contro di lui proferita dalla R. Ruota di Arezzo nel dì 4. Agosto 1831., e respettivamente essere stato ben giudicato dalla Ruota medesima con la detta Sentenza a favore del Rev. Cherico sig. Antonio Ghezzi di Presciano, e quella perciò confermando, siccome pienamente conferma in tutte le sue parti, dice doversi, e potersi la medesima eseguire secondo la di lei forma, e tenore; condannando siccome condanna il detto sig. Bernardo Turini NN. nelle spese giudiciali.

Così deciso dagl' Illmi. Signori
Gio. Batista Brocchi *Presidente.*
Cosimo Silvestri *Relatore*, Luigi Bombicci,
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE XI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Vendition. et Rejet. Test. diei 28. *Julj* 1832.

IN CAUSA

MARTELLI E MACARELLI E CABBANI

PROC. MESS. PIETRO PARIGI — *PROC. MESS. FRANCESCO PACINI*

ARGOMENTO

La vendita di un Cavallo col patto, che non abbia vizi, si sostiene, ed è efficace, quando il Compratore ne fa la prova ne resta contento e lo conduce alla propria Stalla.

SOMMARIO

1. *Quando per prezzo di una* specie *è stato dato per la metà* contante, *e per l'altra metà, altra* specie *si è detto sempre, che un tal Contratto in parte è di* Compra, e Vendita, *ed in parte è di* permnta.

2. *Quando la cosa, che si dà in equivalente ha ricevuto una stima, si è generalmente creduto, che in questa parte la convenzione debba aversi per* Compra e Vendita.

3. 4. *Colui che compra un Cavallo col patto, che non abbia vizi, e che lo estrae dalla Stalla del Venditore, ne fa la prova, e dopo ordina, che sia condotto alla sua stalla, il Contratto è perfetto ed è posto ad esecuzione.*

5. *Colui, che compra un Cavallo, l'accetta, e seco lo conduce, se posteriormente scuopre in esso dei vizi ha diritto ad intentare l'azione* Edilizia, o Redibitoria, *ma non mai ad abbandonare il Cavallo accettato.*

6. 8. 9. *Dopo la pubblicazione del deposto dei Testimoni non se ne ammettono dei nuovi sopra gli stessi fatti, nè sopra fatti diversi.*

7. *Dopo la pubblicazione del deposto dei Testimoni si è ammessa qualche volta la prova suppletoria di nuovi Testimoni, che provassero dei nuovi fatti, che dichiarassero, e non distruggessero i primi.*

STORIA DELLA CAUSA

Conclnse nel cominciar dell' Agosto 1828. Antonio Martelli con Pasquale Macarelli, stante la mediazione di Lorenzo Cirri, e Luigi Zini il baratto di una Carrettella con un suo Cavallo, con la giunta di zecch. 36, che il Martelli padrone del Cavallo doveva pagare.

Sosteneva il Martelli, che rimase questo Contratto perfezionato avendo il Macarelli consegnata la Carrettella, ed il Martelli fatta la tradizione del Cavallo, e di due Cambiali di zecchini 18. l'una a favore dello stesso Macarelli, e da esso accettate pagabili fra quattro, o sei mesi.

Trovossi il Martelli nel 6. dello stesso Agosto precettato ad istanza del Cabbani per la somma di zecchi 70. prezzo di una Carrettella, che disse avergli venduta per tal somma.

Il Martelli negò questo preteso debito dalla domanda del Cabbani.

Contestatosi il Giudizio sul precetto, e sulla relativa opposizione, domandò il Cabbani, che fosse ammessa, come lo fu di fatto, con Decreto del 23. del suddetto mese, una Cedola di posizioni giurate da lui.

Rispose il Martelli alle posizioni, ma dalla sue risposte non potendo ottenere il Cabbani la prova della sua intenzione acquietossi per vari mesi.

Pervennero in questo tempo di silenzio le Cambiali alla loro scadenza,

e della prima di dette Cambiali ne fu offerto il pagamento dal Martelli al Macarelli, richiedendo per condizione il rilascio in sue mani della detta Cambiale quietanzata, alla notificazione di quest'atto di offerta si aprì nuovo campo di disputa: comparvero nuovamente in Giudizio il Cabbani, ed il Macarelli nel giorno, in cui l'ultimo era intimato per ricevere l'offerta, e dissero, che la Carrettella contrattata era del Cabbani, in conto del prezzo di questo Legno stabilito in zecchini 70 aveva il Martelli consegnato due Cambiali di Zecchini 18. l'una, impugnando la fatta consegna del Cavallo barattato, dichiarandosi pronti a ricevere l'offerto pagamento in conto degli zecchini 70., ed insistendo per la conferma del precetto.

Determinò questa risposta il Martelli a depositare la somma dovuta, e domandò la dichiarazione della validità del deposito per essere stato fatto regolarmente, istando perchè fosse dichiarata la validità del Contratto passato tra lui, ed il Macarelli, e rigettate le domande del Cabbani di che nell'atto di precetto de'4. Agosto 1828.

Erano le cose in questo stato allorche giunse in scadenza la seconda Cambiale di zecchini 18. posseduta dal Macarelli a carico del Martelli, il quale mentre aspettava, che dal possessore gli fosse presentata per eseguirne il pagamento, o che dal medesimo Macarelli gli fosse ricercato il pagamento fu notificato del sequestro, che ad istanza del Cabbani fu eseguito di tre Legni della sua Vettura, e della successiva domanda, che venne fatta per la conferma del detto Sequestro.

Contro il sequestro, e contro la domanda di conferma del medesimo oppose le sue eccezioni il Martelli, esponendo di non aver debito col Cabbani, e Macarelli ne nel giorno del fatto sequestro, ne in quello del trasmessogli precetto, ed obiettò in specie contro il sequestro la qualità di litigioso nel credito preteso, e la sua incertezza, per cui sostenva mancar di diritto il Cabbani, e Macarelli per procedere a detto atto esecutivo.

Sul precetto del 6. Agosto 1828., e sul sequestro successivo fu contestato Giudizio avanti il Magistrato Supremo che revocò l'uno, e l'altro colla Sentenza del 14. Aprile 1829.

Interposero appello da questa Sentenza i succumbenti avanti la Regia Ruota Fiorentina, dalla quale dopo l'ammissione della prova testimoniale, e l'esame dei Testimoni, tanto sopra i capitoli, quanto sopra gl'Interrogatorii ne ottennero la revoca nel dì 30. Luglio 1831.

Da questa seconda pronunzia interpose appello il Martelli avanti il Regio Suprempo Consiglio, che fu ammesso per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè la convenzione passata fra il Martelli, e Cabbani, o loro respettivi commissionati si fu, che il Cabbani darebbe la sua Carrettella

al Martelli, che questi darebbe a lui 70. zecchini, che 35. in dne Cambiali pagabili a varia scadenza, e 35. in un Cavallo morello allora di proprietà del Martelli.

Che a fronte dei dubbj, e pretensioni opposte, che per parte del Cabbani si erano insinuati, e affacciate è indubitato in fatto, eniuno in ultimo impugnavalo, che il Cavallo, che dovea darsi per parte del Martelli in parziale equivalente della Carrettella era un Cavallo *in specie* morello di circa 6. anni, conosciuto preventivamente, e veduto nella stalla del Martelli tanto dal Cabbani, quanto da Dionisio Macarelli suo speciale commissionato, e rappresentante in questo negozio.

Che per quanto siasi talvolta dubitato, allora che in cambio di una data *specie* si è dato in parte contante, in parte un' altra *specie* se il Contratto dovesse qualificarsi per compra, e vendita, o pure per permuta, e siasi detto, che al primo genere debbe appartenere se l' ammontare del contante sia maggiore del valore dell' oggetto dato in cambio, e al secondo, ossia alla permuta se inverse siano le circostanze, quando eguale sia l' ammontare dell' uno, e del prezzo dell' altro si è detto sempre, che
1 in parte compra, e vendita, in parte permuta debba qualificarsi *Sabell. Verb. Venditio N.* 18. *Gratian. Discept. Cap.* 206. *N.* 22. *Cap.* 273. *N.* 50. *e Cap.* 885. *N.* 18. E quando la cosa che si dà in equivalente ha ricevuto una stima, come pure nel caso in disputa, si è anche generalmente detto, che in questa parte la convenzione debba aversi per compra, e vendita, la quale è sempre costituita dalla menzione del prezzo
2 *Dec. Cons.* 160. *N.* 2. *Altograd. Cons.* 14. *N.* 2. *et segg. Rot. par.* 2. *Divers. Dec.* 127. *N.* 1. *Sabel. d. verb. venditio N.* 19. *Rot. in Recen. P.* 13. *D.* 384. *N.* 9. *et segg.*

Che ciò posto conveniva il Supremo Consiglio, che anche quanto al Cavallo da darsi dal Martelli ricorressero i termini di compra, e vendita, giacchè mentre esso oltre le Cambiali doveva dare altri 35. zecchini per saldare la valuta della Carrettella, subalternamente aveva convenuto di dare, e respettivamente ricevere, e quindi di vendere, e respettivamente comprare il Cavallo del Martelli per il detto rimanente prezzo di zecchini 35.

Che la questione quindi consisteva nel vedere, se, come non impugnavasi, per parte del Cabbani, che il Contratto di compra, e vendita della Carrettella fosse perfezionato tostochè iniziò il Giudizio con trasmettere Precetto al Martelli a pagargli la somma di zecchini 70. valuta di una *Caleche vendutagli, e consegnatagli*, così dovesse dirsi perfetto, e completo il subalterno Contratto di compra, e vendita del Cavallo di Martelli per 35. zecchini seconda metà di prezzo di detta Caleche.

Che quando non più impugnavasi cho il Cavallo del Martelli era stato veduto, e conosciuto prima della conclusione dell' affare dal Cab-

bani, e dal suo rappresentante Macarelli, in cui aveva piena fiducia, come persona di tali oggetti intelligentissima, quando era certo il valore, che gli si dava, o sia 35. zecchini, quando la convenzione in principio indicata riceveva il suo pieno adempimento con la consegna della Carrettella per parte del Cabbani, con l'accettazione, e rilascio delle Cambiali per parte del Martelli, e con l'ordine, che dava il Cabbani al Macarelli di andare a prendere il Cavallo conosciuto, e stimato, e che il Martelli non poteva avere ne ebbe difficoltà a consegnare, convien dire, che generalmente parlando anche il secondo Contratto fu fin dal momento della consegna della Carrettella fatta dal Cabbani in tutti i numeri perfetto, concorrendo la certezza della cosa venduta, e del prezzo, ed il consenso delle parti, ed essendo di più estremamente inverosimile, che se tutto non fosse già stato appreso per concluso, il Cabbani fosse devenuto alla effettiva da lui comandata consegna della Carrettella, o sia per sua parte a completamente adempire al Contratto, il che era tanto più improvido; in quanto che la sua correntezza era dirimpetto ad un Compratore, il quale non poteva saldare il prezzo in contanti, ma pagava in parte con Cambiali a non breve scadenza, in parte con un Cavallo.

Che la certezza tanto del Cavallo in *specie* quanto del prezzo in 35 zecchini si rileva dal deposto stesso de' due Testimoni Cirri, e Zini, i deposti dei quali formano tutta la base delle pretensioni del Cabbani, giacchè quanto alla specialità del Cavallo dice il Zini nella risposta all'interrogatorio, quarto. « Il Cavallo era morello dell'età di circa sei, o sette anni colla coda lunga, e sua criniera, non ricordandosi se aveva alcuna marca nella coscia « e il Cirri « fu il dì 2. Agosto del 1828., che *fu fatto, e concluso* questo trattato di un Cavallo morello del Martelli con dette due Cambiali per ricevere la suddetta Carrettella, e ciò prima con Cabbani, e poi con Martelli, le qualità della Carrettella le ho dette di sopra, il Cavallo era morello, tra i cinque, e sei anni con criniera, e lunga coda « Quanto alla particolar cognizione, che ne aveva il Cabbani interrogati i detti due Testimoni « Chi fu che andò prima della consegna della Carrettella a vedere il Cavallo nella rimessa del Martelli « risposero concordemente « Che il primo ad andare a vedere il Cavallo fu Cabbani « e quanto al prezzo disse il Zini, rispondendo al terzo interrogatorio « Tanto io, che Lorenzo Cirri si fu mezzani per trattare il baratto di un Cavallo del Martelli con una Carrettella, che riteneva Dionisio Cabbani, questa Carrettella era gialla, fu combinato il baratto e fu fissato il prezzo della Carrettella in zecchini 70, il prezzo del Cavallo in zecchini 35. « ed il Cirri « Con più un Cavallo in baratto del valore di 35. zecchini.

Che per sempre più persuadersi della perfezione del Contratto concorre anche la circostanza concordemente asserita dai Testimoni Zini, e

Cirri, che ad essi come mezzani fu immediatamente dopo la consegna del Cavallo pagata dal Martelli la Senseria.

Che a fronte di tanti riscontri di perfezione di Contratto al momento della consegna della Carrettella intanto la disputa insorgeva, in quanto che capitolaio il solo Testimone Cirri in un lungo, secondo capitolo esibito dal Cabbani, il Cirri rispose con breve formula, affermativamente, e in quanto che fra le proposizioni enunciate nel capitolo si trovano le seguenti « ivi » Esso Cabbani si mostrò contento del partito da voi concluso, e lo approvò, *con la condizione però, che il Cavallo*, che doveva formar parte del prezzo della Carrettella dovesse costare 35. zecchini, ed essere esente da qualunque vizio di corpo, che di animo, e che il Martelli avendo asserito, che il Cavallo valeva quel prezzo glielo vendeva *a tutti i buoni patti, e da galantuomo*, all'istanze del medesimo il detto Cabbani chiamò suo Nipote, e dandogli la chiave della rimessa gli ordinò di consegnare al Martelli la Carrettella, ed al Macarelli, che andasse a ricevere il Cavallo « e lo stesso Testimone Cirri ripete nella risposta al capitolo 5.to « Che il Martelli di prova da farsi riparlò nell'atto che il Cavallo veniva estratto dalla stalla « e da tal deposto deducevasi che il Contratto fu condizionato ad una prova che attestasse, che il Cavallo era esente da ogni vizio, e quindi rimaneva fino a tal prova imperfetto. Senza arrestarsi al dubbio che tal capitolo fa nascere, che si fosse trattato di un Cavallo *in genere* e non di un Cavallo in *specie*, il che è smentito dalle premesse, e da tutto il resultato del Processo, e non valutando le eccezioni di sospetto, che allegavansi contro il Cirri in ordine alla Sentenza della Ruota Criminale del 27. Marzo 1828, osservava il Supremo Consiglio, ch'esso era unico Testimone quanto a tali fatti, giacchè, il suo compagno Zini dice rispondendo al quarto capitolo. « Io non so cosa facessero in casa del Cabbani, tra Martelli, Macarelli, e Cirri, perchè io rimasi *sulla Piazza*, e quando scesero dalla casa Cabbani mi chiamorono per andare a prendere la Carrettella » e rifletteva poi che ammessa anche la convenzione, che sottoponesse la compra alla condizione della prova, questa prova aveva avuto luogo, e Macarelli incaricato dal Cabbani aveva dopo la prova ricevuto il Cavallo.

Che per il deposto di cinque concordi Testimoni, e contesti, *Burattini, Andreini, Guerrini, Grazzini, e Smeraldi* è assicurato che il Macarelli presentatosi in nome del Cabbani a ricevere il Cavallo alla stalla del Martelli, il Cavallo fu estratto e consegnato ad esso, il quale fattolo trottare per tre, o quattro volte giù, e su per la via detta delle *Belle Donne*, ordinò in seguito allo Zini di portare il Cavallo alla sua stalla come fu eseguito.

Che questo concorde deposto in nulla vien conflittato dal deposto dei Testimoni Zini, e Cirri, giacchè detto Zini nelle risposte ai capitoli

tace questo *fatto*, di cui non può dubitarsi, supponendo di aver portato il Cavallo alla stalla del Macarelli immediatamente dopo averlo tratto fuori della stalla del Martelli « ivi » Il Macarelli mi disse, che portassi fuori il Cavallo morello, come feci, e lo portai alla di lui stalla ove ec.« e nella risposta al 7.mo interrogatorio con aperto mendacio lo impugna, e il testimone Cirri evita esso pure di deporre cosa alcuna quanto alla prova, rispondendo al 5.to capitolo » Quando il Martelli disse al Macarelli che il Cavallo era sano., e lo provasse pure come voleva, ch' egli lo vendeva a tutto galantuomo, io me ne andai pei fatti miei, e non fui presente al resto. «

Che di fronte al detto fatto accertato non potevano fare ostacolo le citate parole di *prova* che si asseriscono pronunziate dal Martelli, giacchè stando alla stessa esposizione, e narrativa fatta dal Cabbani nel capitolo quarto furono dette dal Martelli nell' atto in cui traendosi il Cavallo dalla stalla del Martelli fu osservato dal Macarelli che il Cavallo « accennava, o sia zoppicava; e quindi essendo stato il Cavallo dopo l' espressioni pronunziate dal Martelli fatto trottare tre, e quattro volte in giù, e su per via delle *Belle Donne*, e dopo questo esperimento avendo il Macarelli indubitato mandatario *ad hoc* del Cabbani, ordinato che fosse portato alla sua stalla, come fu eseguito per opera del Zini, era evidente, che la prova era stata di sua sodisfazione, che il Cavallo veniva qual' era accertato, e che il Contratto non era solamente perfetto ne' suoi elementi, ma completamente posto ad esecuzione. 3

Che se ciò non si fosse inteso dal Macarelli è chiaro, che si sarebbe ben guardato dal portar seco il Cavallo, e lo avrebbe lasciato (se l' ingresso nella stalla del Martelli gli fosse stato vietato) attaccato lì presso nel modo che poteva, come fu fatto due ore dopo quando, qualunque ne fosse la cagione, si risolse, ma troppo tardi a farlo ricondurre dalla sua stalla a quella del Martelli.

Che perfezionato il Contratto (anche nella ipotesi che fosse per volontà delle parti sottoposto alla condizione della prova) nel momento, in cui il Macarelli accettò il Cavallo, e seco lo condusse, qualunque vizio posteriormente scoperto nell' animale, dava ben diritto ad intentare l' azione edilizia, o redibitoria nei modi dalla Legge permessi, ma non 4
mai ad abbandonare il Cavallo accettato per poi presentarsi in Giudizio, come creditore semplice di 70. zecchini prezzo della venduta Carrettella, dissimulando tutto l' accaduto « quod semel placuit amplius displicere non potest » e se il suo mandatario Macarelli troppo facilmente l' indusse 5
ad accettare il Cavallo, male eseguendo il mandato, ciò potea dargli diritto a tenerlo a conto, ma non mai a resilire a danno del Martelli da un Contratto perfezionato, ed eseguito nei limiti del ricevuto mandato.

Che veduta dal Supremo Consiglio in questo aspetto la causa, e co-

municati i coerenti dubbi per averne le convenienti repliche, e aggiornata la spedizione, non potè il Supremo Consiglio aderire alle Istanze per parte del Cabbani esibite *in limine ferendae Sententiae* di una prova testimoniale suppletoria.

Che in fatti per regola non si ammettono nuovi Testimoni dopo che i deposti dei primi sono conosciuti *post didicita testificata. Auth. Atque C. de Probationibus Farinacc. quaest.* 75. *Cap.* 4. *et segg. Ridolphin. in Prax. P.* 1. *Cap.* 11. *N.* 117. *et segg.* E tanto più sotto l'impero del vegliante Regolamento di Procedura che apertamente, e latamente lo vieta
6 Art. 369. « ivi » Dopo la pubblicazione del deposto non potranno mai le « parti indurre nuovi Testimoni sopra gli stessi fatti, ne sopra fatti di- « versi ».

Che sebbene talvolta si siano ammessi quando la prova suppletoria stasse a provare dei nuovi fatti che dovessero schiarire, non contradire,
7 o distruggere i primi *Rot. Nostr. in Thes. Ombros. T.* 7. *Dec.* 38. *Marradien. Praetensae Redhibitoriae* 24. *Aprile* 1782. §. *Ne credei cor. Luci, ed il Supremo Cons. Tesor. del For. Tosc. Tom.* 13. *Dec.* 10. *N.* 3., *e Dec.* 51. *N.* 1. *e T.* 17. *Dec.* 72: *N.* 234. questa fu, e deve esser rigettata tutte le volte che i nuovi capitoli tendevano non a porre in essere nuovi fatti, ma a modificare, ed alterare i primi, come le stesse
8 decisioni del Supremo Consiglio dimostrano.

Che in generale debbe ispirar la massima diffidenza l'esperimento di una prova serotinamente richiesta, e *in limine faerendae Sententiae*, e molto più quando la opportunità, e la necessità di dedurla si era verifi-
9 cata da tanto tempo.

Che in sostanza i nuovi capitoli tendevano a provare in primo luogo, che oltre la condizione della prova per assicurarsi se il Cavallo del Martelli era esente da vizi si era posto per condizione *sine qua non* che il Cavallo andasse *a Timonella* o *a Stanghe*.

Che sebbene di qualcosa di analogo una parola fosse fatta nel lungo secondo capitolo, del quale sopra parlammo, cui l'unico Cirri rispose affermativamente, era notabile, primo. Che con aperta discretiva in quel capitolo quando si parlò dell'essere il Cavallo *esente da qualunque vizio sì di corpo, che di animo,* si pose ciò chiaramente per condizione del Contratto « ivi » Con la condizione però, che il Cavallo, che dovea formar « parte del prezzo della Carrettella dovesse costare 35. zecchini, ed es- « sere esente da qualunque vizio sì di corpo, che di animo « ed all'opposto *dell'andare a timone* se ne parlò dopo che per l'accettazione del modo di pagamento, e per la ordinata consegna della Carrettella, poteva riguardarsi l'affare per intieramente concluso, e il Cabbani nell'ordinare detta consegna, e che il Macarelli andasse a prendere il Cavallo aggiunse secondo il capitolo « Che voleva provare se andava a Timone ».

Che di questa abitudine del Cavallo ad andare a timone non se ne era fatta parola nella difesa della causa in tutto il Giudizio Ruotale, e nella massima parte di quello avanti il Supremo Consiglio, insistendosi unicamente nella pretensione, che il Cavallo fosse stato trovato zoppicante, dalla quale variazione di contegno nasceva sospetto gravissimo, che al supposto di questa nuova asserta essenziale condizione si fosse nell'atto in cui dovevasi pronunziare la Sentenza ricorso per disperato, e quindi inammissibile rifugio.

Che una visibile contradizione appariva fra il secondo dei primi capitoli, ove si parla che il Cavallo *andasse a timone*, e il primo dei nuovi, ove si dice, che doveva esser *capace* del servizio alla *Timonella*, *e alle Stanghe*.

Che in secondo luogo i nuovi capitoli tendevano a provare, che il Martelli aveva convenuto non solamente prima, ma anche dopo la prova, e le varie trottate del Cavallo per *Via delle Belle Donne*, che nuovo esperimento dovesse aver luogo.

Che questa asserzione per altro era indiretta contradizione del resultato della prima prova testimoniale nella quale per parte di ben cinque ineccezionabili Testimoni era assicurato, che dopo le trottate il Macarelli commissionato dal Cabbani aveva ordinato, senz' altro dire, che il Cavallo fosse condotto nella sua stalla: e fino dalle espressioni del capitolo 4.to dato dal Cabbani, e dalle risposte del Cirri al capitolo 5.to si deduce, che se il Martelli parlò di *prova* ne parlò nell' atto, in cui il Cavallo si estraeva dalla stalla, e quindi prima, che si facesse quell'esperimento per detta strada, che bastò a determinare il Macarelli ad accettarlo.

Che di più era da diffidarsi di testimonianza siffatta sopra una minima circostanza di tempo, e di semplice precessione, o successione di atti da attestarsi dopo lo spazio di circa quattro anni *Rot. in Recen. P.* 13. *Dec.* 428. *N.* 9. *e* 10.

Che tanto più se ne doveva diffidare in quanto che i nuovi capitoli davano il testimone Zini come presente a tutto, e come quello perfino ch'era incaricato « ivi » *nella rappresentanza del Martelli* » ad accompagnare il Cavallo al supposto secondo esperimento, di cui si tace del tutto il luogo, ed il tempo, e questo Zini non vedevasi neppur notato fra i Testimoni da esaminarsi, ed il Cirri, che come notammo, nella risposta al 5.to dei primi capitoli asserì che quando il Martelli disse al Macarelli che provasse il Cavallo, *Egli se ne andò per i fatti suoi, e non fu presente al resto.*, sarebbe ora stato invitato con aperta contradizione a deporre « primo » Che il Martelli disse, che provassero il Cavallo quando fu tratto dalla stalla « secondo « Che la prova fu fatta, e terzo. « Che dopo questa il Martelli ripetè, che andassero a provarlo; E' evidente che

la repetizione di questo Testimone sarebbe stato un'esporre al ludibrio la giustizia, e la santità del giuramento.

Per questi Motivi.

Previa la dichiarazione della contumacia di Pasquale Macarelli appellato, che non ha costituito Procuratore, e previa altresì la rejezione dell' incidente dell' ammissione di prova testimoniale dedotta per parte del Cabbani con Scrittura del 13. *Luglio* 1832., *e riunito al merito con Decreto del dì* 14. *Luglio* 1832. *dice essere stato bene appellato per parte di Antonio Martelli, e male respettivamente giudicato a favore di Dionisio Cabbani, e Pasquale Macarelli dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì* 30. *Luglio* 1831. *in revoca della precedente emanata dal Magistrato Supremo li* 14. *Aprile* 1829., *e detta Sentenza ruotale revocò e revoca in tutte le sue parti; ed in riparazione dichiara doversi confermare, e siccome conferma in tutte le sue parti la predetta Sentenza del Magistrato Supremo del* 14 *Aprile* 1829., *quale ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore: condanna i detti Cabbani, e Macarelli a favore del Martelli, solidalmente, nelle spese del presente, e del passato Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Relat. Consiglieri.*



DECISIONE XII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Rejection. Appellat. diei 11. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

KERFEBYL E MANNUCCI

PROC. MESS. ANTONIO PAOLI — *PROC. MESS. GIUSEPPE QUERCI*

Argomento

Il Termine di rigore ad appellare agli effetti devolutivi è di mesi sei continui nè resta sospeso da qualunque Feriato, se non da quello autunnale.

Sommario

1. *Per disposizione generale del Regolamento di Procedura i Termini di tutti gli Atti sono continui.*

2. *Colla Legge del* 23. *Settembre* 1815. *restano sospesi i termini delle Cause tanto ordinarie che sommarie, e resta sospeso anche il Termine ad appellare, la qual sospensione non ha luogo negli altri giorni feriati dell'Anno.*

3. *Tutti i Giudizi Ordinari hanno la durata di mesi sei correnti, nè restano sospesi, che nel solo feriato Autunnale, e spirato un tal termine restano perenti.*

4. *Il termine ad appellare agli effetti devolutivi è di sei mesi continui, nè può restar sospeso da alcun Feriato intermedio, meno che da quello Autunnale.*

5. *Quando i Termini scadono in giorno non legale, gli Atti potranno farsi nel giorno successivo.*

Storia della Causa

Il Regio Magistrato Supremo di Firenze nel dì 27. Luglio 1830. proferì una Sentenza con la quale primieramente dichiarò preferibile il sig. Herfebil NN. alla sig. Teresa Fajani Vedova del Dott. Gaetano Tosi sull'assegnamento esistente presso il Mannucci, e ciò per le ra-

gioni di che in essa, e secondariamente condannò il detto Mannucci a depositare in un determinato tempo nella Cassa del Regio Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze l'importare di quell'assegnamento.

Da questa Sentenza il Mannucci si appellò. La Rota prese cognizione del detto appello, e dell'Incidente promosso dal Mannucci d'ammissione d'una Cedola di Posizioni proferì nel dì 26. Settembre 1831. Sentenza con la quale dopo aver visitate le Posizioni, per conoscerne la loro rilevanza, riunì l'incidente al merito, e previa la detta riunione, rigettò il mentovato incidente, e passando a pronunziare sul merito della Causa disse essere stato male appellato dalla Sentenza sopraccennata del Magistrato, e quella pienamente confermata.

Fu quella Sentenza notificata legalmente al Mannucci ed alla Vedova Tosi per quell'interesse che essa vi aveva nel Giudizio terminato con la medesima.

Il registro del rapporto della seguita notificazione in quanto al Mannucci fu del 5. Decembre 1831. mentre quello della Notificazione alla Vedova Tosi fu del 12. del detto mese di Dicembre, conforme costa dal Certificato rilasciato dalla Cancelleria della più volte rammentata Rota.

Il Mannucci si appellò dalla Sentenza Rnotale per il capo della nullità, e dopo avere proseguito l'appello, dedusse i gravami, deducendo sette nullità, dalle quali credeva infetta la Sentenza rotale.

Il sig. Kerfebyl ne nomi eccezionò detti Gravami, e domandò la inammissibilità del predetto appello per la ragione, infra le altre, che quell'appello era stato interposto in contravvenzione del disposto dell'art. 705. del vigente Regolamento di Procedura, vale a dire spirati sei mesi per interporre l'appello agli effetti devolutivi, prescrivendo quell'articolo, che il detto termine era di assoluto rigore, e che non restava sospeso neppure dalle ferie, e con la sua scrittura produsse il detto certificato.

Discussa la Causa il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè per disposizione generale del Regolamento di Procedura
1 Art. 1129. i termini di tutti gli atti della procedura sono continui.

Attesochè comunque per le successive prescrizioni ordinate nella Legge del 23. Settembre 1815. questa generalità sia stata limitata di fronte al Feriato Autunnale, mentre all'articolo secondo della Legge medesima trovasi ordinato, che nella pendenza del detto Feriato « ivi « Resterà sospeso il corso dei termini delle Cause, tanto ordinarie, quanto

« sommarie, e resterà pure sospeso a tutti gli effetti di ragione il termine « stabilito alla interposizione delli appelli » non per questo poteva avvenirne, che indipendentemente da questa limitazione, anche tutti gli altri feriati, comunque solenni, che potevano verificarsi nella pendenza degli appelli, dovessero operare una simile sospensione dei termini, non solo perchè quando la disposizione limitativa aveva prescritto i confini di questa limitazione, non poteva per regola oltre di questi considerarsi circoscritta, la disposizione generale, quanto ancora perchè con una diversa interpetrazione sarebbe rimasto autorizzato l'inconveniente di una indoverosa prolungazione dei Giudizi, per la moltiplicità dei giorni feriati che 2
potevan frapporsi per dipendenza delle feste d'intiero precetto, e simili.

Attesochè ciò che sia della decorrenza dei termini nei rapporti della perenzione, in ordine alla quale dovendo ritenersi secondo l'art. 94. della Procedura, che tutti i Giudizj ordinarj hanno il termine perentorio di sei mesi correnti, e che questo stesso termine per il successivo art. 98. resta sospeso per tutta la durata delle ferie, in modo che questa perenzione non può aver luogo, che quando siano scaduti i detti sei mesi, e spirata ogni regolare sospensione dei medesimi, ne avveniva, che in questo caso erano valutabili tutti i feriati intermedj, e così quello della settimana Santa, come dalla Legge considerati senza limitazione alcuna, atti a sospendere il termine, onde impedire gli odiosi effetti della detta perenzione. Non poteva in veruna guisa applicarsi al diritto di appellare all'effetto devolutivo, il quale per le litterali disposizioni dell' Art. 705. della stessa procedura, essendo circoscritto dal termine di rigore, ed assolutamente perentorio di sei mesi continui, e non mai sospesi neppure dalle ferie, non poteva restar prorogato da verun feriato intermedio, che fosse sopravvenuto nella pendenza del medesimo, meno che dal feriato autunnale per l'annunziata limitazione, che al detto art. 705. avea portato la successiva Legge del 23. Settembre 1815. ma indipendentemente da questo feriato, che solo stava a limitar la generale disposizione anzidetta esclusiva d'ogni sospensione per causa delle ferie, non potevano per l'uopo stesso valutarsi gli altri feriati, comunque solenni, che verifi- 4
cati si fossero nella pendenza del detto termine, a meno che ciò non fosse avvenuto sullo scader del medesimo, nel qual caso lo stesso Regolamento di Procedura col già citato art. 1129. aveva semplicemente provveduto coll'ordinare la protrazione al giorno successivo di quel termine, che andava a spirare nel giorno feriato « ivi » ma se la scadenza del ter-
« mine si verifica in un giorno non legale, gli atti di Procedura potranno 5
« farsi nel giorno successivo.

Per questi Motivi

Rigetta come inammissibile l'appello interposto per parte del sig. Anton Maria Mannucci con Atto del dì 18. Giugno 1832. dalla Sen-

tenza della R. Ruota Civile di Prime appellazioni sedente a Firenze del 26. *Settembre* 1831. *e condanna detto Mannucci nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio Battista Brocchi *Presidente,*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri Luigi Bombicci, e
Baldassarre Bartalini *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE XIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Valid. Judicii diei 9. *Augusti* 1832.

IN CAUSA

CONFRATERNITA DI S. GAETANO E [illegible] TONINI

PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA — *PROC. MESS. FELICE BOZZI.*

Argomento

È validamente promossa la Lite per interesse di una Confraternita dai Rappresentanti la medesima, nè v' ha bisogno d' autorizzazione del Segretario del Regio diritto, quando si tratta di un' Articolo di rendita.

Sommario

1. *Qualunque Rappresentante legittimo di Università, o luogo Pio può indipendentemente dal partito o consenso generale dei Componenti il medesimo iniziare la Lite, che sia diretta al recupero dell' assegnamento posseduto, e amministrato dal Terzo.*

2. *I Rappresentanti le Confraternite Laicali possono sostenere la Lite per interesse della stessa confraternita senza autorizzazione del*

Segretario del Regio Diritto, quando la Lite riguarda un' Articolo di pura Rendita.

Storia della Causa

Resulta dal Processo, che il sig. Tonini stato Camarlingo dal Settembre 1823. fino all' Agosto 1831. della Venerabil Confraternita di S. Gaetano, chiamato al Rendimento di Conti presentò nel dì 11. Settembre questo conto senza i necessarj corredi, per cui sembrando inregolare in ogni rapporto, la Confraternità nell' adunanza del 12. Settembre sulla proposizione del Governatore ordinò con sua Deliberazione l' invio delle Carte ai suoi Riformatori, affinchè le prendessero in esame, e procedessero a quelle determinazioni, che avessero credute convenienti.

Resulta pure, che i Riformatori con loro Deliberazione del dì 11. Ottobre 1831. e per i riflessi sviluppati nella medesima nominarono tre Ragionieri, e Revisori estraordinarj incaricandoli di rivedere, e sindacare il suddetto Rendimento di Conti, ed ordinando di più al sig. Tonini, che dentro il termine di giorni tre facesse la consegna dei libri d' Amministrazione, Ruoli, Ricevute, ed ogni altro Documento relativo.

Essendosi reso contumace il sig. Tonini, i sigg. Riformatori inerendo alle disposizioni dei loro Regolamenti, ossia Capitoli, si diressero al Commissario Regio di Pistoia, gli esposero i fatti avvenuti, e lo pregarono ad interporre la sua autorità superiore dopo aver trovata inutile ogni premura praticata.

Ed il sig. Commissario con sua ministeriale de' 18. Gennaio 1832. approvò in via amministrativa la Deliberazione suddetta del dì 11. Ottobre 1831. ed ordinò l' assegnazione di un nuovo termine di giorni tre al Tonini, spirato il quale infruttuosamente autorizzò i Riformatori a tenerlo a calcolo in via giuridica.

Anco questo termine ulteriore non produsse effetto alcuno.

Quindi i signori Riformatori della Confraternità comparsi avanti il Tribunal Collegiale di Pistoia, con loro Scrittura de' 21. Gennaio 1832. dopo aver narrato l' andamento dei fatti sopraindicati, domandarono assegnarsi al sig. Tonini un' ultimo perentorio termine di giorni tre ad aver depositato presso il sig. Andrea Bertoni Ferrari i Libri d' amministrazione, Ruoli, Ricevute, e tutti gli altri Documenti giustificativi il Rendimento di Conti, con le comminazioni di che nella detta Scrittura.

Il sig. Tonini allora domandò comunicazione del Libro di atti, e di Capitoli della Compagnia, e tale comunicazione venne immediatamente eseguita per via di deposito.

Dopo di ciò passò ad opporre, che i sig. Riformatori non avevano veste legittima per stare in Giudizio ed elevando quindi su questo punto un' eccezione, e correlativa istanza pregiudiciale, domandò rigettarsi pu

ramente, e semplicemente la loro domanda, non senza dedurre nel tempo istesso, che non avevano potuto procedere alla nomina dei Periti estraordinarj, mentre secondo le disposizioni dei Capitoli, doveva il Rendimento di Conti esser riveduto dai Ragionieri che d'anno in anno si creano per via di estrazione.

Costretto così il Tribunale di Pistoja a prendere in esame, ed a decidere preliminarmente sulla eccezione pregiudiciale di legittimazione di persone con sua Sentenza del 17. Febbraio 1832. procedè a rigettare l'eccezione medesima per i motivi espressi in detta Sentenza.

Da questa Sentenza il Tonini interpose appello avanti la Ruota, e ne sostenne l'ingiustizia, pretendendo, che per il disposto dei Capitoli della Compagnia, non fosse permesso ai Riformatori d'instaurare legittimamente Giudizio alcuno, e rilevando, che l'autorizzazione del Commissario Regio non portava questo diritto, nè accordava loro la necessaria rappresentanza, e rilevando poi più specialmente, che anco per il disposto degli Articoli 9. e 10. del Regolamento di Procedura, non poteva la Confraternità come Corpo morale, stare in Giudizio, senza la previa autorizzazione della Segreteria del R. Diritto.

La Regia Ruota considerate le ragioni d'ambe le Parti così decise

MOTIVI.

Attesochè in massima qualunque Rappresentante legittimo di Università, o luogo Pio, può indipendentemente da partito, o consenso generale dei Componenti lo stesso luogo Pio, o Università, iniziare la Lite,
1 che sia diretta al recupero dell'assegnamento, o della Rendita posseduta, ed amministrata dal Terzo. *Lotaro tract. de jure universit. Part.* 1. *Cap.* 3. *N.* 188. *et Part.* 3. *Cap. ult. N.* 14. *Florentina electionis* 18. *Julj* 1739. §. *Verum cor. de Ricci vers. Rectores enim.*

Attesochè in tutti i casi esisteva nel concreto una deliberazione adottata nell'adunanza collegiale tenuta dalla Confraternita di S. Gaetano di Pistoia li 14. Dicembre 1831. colla quale, nella rilevata negligenza del Tonini già Camarlingo della Confraternita stessa ad esibire i Libri dell'Amministrazione, di cui rimase per un tempo occupato, vennero incaricati i Riformatori aventi la rappresentanza giuridica del luogo Pio a procedere nei modi di ragione contro il rammentato Tonini, non meno per il compimento della richiesta esibizione dei Libri, quanto pell'esatto, e regolar discarico delle rendite dal medesimo per un tempo percette, ed amministrate « ivi » Adunanza del dì 4. Dicembre « Adunati ec. « Il « Camarlingo rappresentò, in coerenza di quanto gli era stato ordinato « nella precedente Tornata, che non aveva peranche avuto il Libro Pian- « te, presa la parola nel momento stesso dal Governatore, e d'alcuni altri

« fratelli, e biasimando altamente il contegno fin qui tenuto dall'ex Ca-
« marlingo Tonini a riguardo di una tal cosa, scese finalmente il Gover-
« natore ad ordinare, che tale affare fosse rimesso ai sigg. Riformatori,
« mentre essendo a loro affidata l'ultimazione di tante volte reclamato
« Rendimento di Conti dello stesso Tonini, ed anche in coerenza di quan-
« to era stato dichiarato nell'adunanza de' 20. Novembre, perchè i prelo-
« dati sigg. Riformatori procedino contro il Tonini come crederanno per
« richiamarlo ai suoi doveri. Quindi terminò ec. »

Attesochè in tal guisa non era luogo a disputa sulla legittimità della vertente contestazione in quanto muovesse dal fatto e fosse stata intrapresa pel solo, ed isolato volere dei Riformatori della Confraternita appellata, mentre essi, oltre che in ordine alla regola preavvertita, ne avrebbero avuta nelle particolari circostanze ampia licenza, si sarebbero determinati alla Lite in sequela di autorizzazione speciale riportata dal Corpo della Università, o luogo Pio, nell' Adunanza che rammentavano.

Attesochè ogni altra autorizzazione, o concorso nell' adesiva risposta della potestà economica, o vertendo la Causa sopr' articolo di pura rendita, non faceva mestieri, nè si era richiamati pel disposto limitativo della medesima Legge invocata a ricercarla *Art.* 10. *del Regolamento di Procedura.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Antonio Tonini contro la Sentenza proferita dal Tribunal Collegiale di Pistoja sotto dì 17. *Febbraio* 1832. *al medesimo contraria, e respettivamente favorevole ai sigg. Governatori, e Riformatori della Venerabil Confraternita della Divina Provvidenza, alias di S. Gaetano, conferma perciò la Sentenza suddetta, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma e tenore. E condanna in fine l' appellante nelle spese anche del presente Giudizio*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Francesco Bernardi *Presidente*
Vincenzio Bani *Relat.* e G. Lorenzini *Auditori.*

DECISIONE XIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Admis. Posit. diei 21. *Julj* 1832.

IN CAUSA

GIGLIOLI E ABEILLE

PROC. MESS. ANTONIO DA LECCIO *PROC. MESS. LUIGI CAVINI*

Argomento

Il mezzo di prova per Posizioni non può rigettarsi, e solamente alle Istanze della Parte contraria può resecarsene alcuna, che non sia confaciente alla Causa.

Sommario

1. *Non può dirsi provata la qualità di Negoziante dall' essersi alcuno qualificato in qualche atto per tale, non potendosi sottoporre con una semplice dichiarazione ad esser privato per un debito Civile della Libertà personale.*

2. 3. *Al Reo convenuto è permesso di addurre anche eccezioni contradittorie, perciò non può negarglisi d' impugnare una qualità a se dannosa, della quale avesse in avanti per errore convenuto.*

4. *La qualità di* Sensale *è incompatibile con quella di Negoziante.*

5. *Il mezzo di prova per posizioni non può rigettarsi, salvo, quando sia luogo, la speciale resecazione di alcuna di esse, a forma dell' Istanza, che possa farsene.*

Storia della Causa

Il sig. Francesco Giglioli acquistò una partita di sego per interesse anche del sig. Abeille suo corrispondente, il quale in conto del suo dare pagò fior. 2600. Non ricevendo il sig. Abeille nè la merce, nè il conto

dellà rivendita, agì per ottenere il suo Credito avanti il Tribunale Civile e Consolare di Livorno.

Il sig. Giglioli con scrittura del 3. Novembre 1830. oppose, che *trattandosi di operazione sociale* la Causa dovea rinviarsi avanti gli Arbitri. Il rinvio fu ordinato con Decreto di quel Tribunale. I tre Giudici arbitri assegnarono immediatamente al sig. Giglioli (il quale asseriva di aver rivenduta a se medesimo la merce acquistata) un breve termine ad aver prodotti i Conti relativi. Furono questi di fatto prodotti dal sig. Giglioli, il quale in essi si riconosceva debitore di franchi 2753. 24. cent. della qual somma il sig. Abeille con una scrittura si dichiarò contento, domandando, che il sig. Giglioli fosse condannato a pagare detto Capitale, e frutti anche coll' arresto personale.

Si oppose il sig. Giglioli non alla condanna principale, di cui esso stesso aveva fornito le giustificazioni, ma all' implorato mezzo di esecuzione, ossia all' arresto personale, sostenendo, che esso nella sua qualità di *Sensale*, e non *commerciante* non poteva venirci sottoposto.

Insistè il sig. Abeille per ottenere l' esecuzione pessonale, riflettendo, che la stessa operazione, per la quale il sig. Giglioli era rimasto suo debitore lo qualificava Negoziante, e che esso lo aveva irretrattabilmente riconosciuto quando avea domandato la declinatoria del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e la remissione dell' affare al Giudizio degli arbitri in ordine all' Art. del Codice di Commercio. I Giudici arbitri condannarono il sig. Giglioli secondo il resultato dei Conti da lui prodotti, e dal signor Abeille approvati, e aggiunsero anche dopo il debito esame della questione, chè fu l' unica della quale dovettero occuparsi, la sottoposizione del sig. Giglioli all' arresto personale.

Appellò il soccombente avanti la Regia Ruota di Pisa, dolendosi non d' altro, che dell' esecuzione personale contro di lui rilasciata, e per sostenere il suo assunto credè di esibire una Cedola di posizioni, cui doveva il sig. Abeille rispondere.

Le visitò d' uffizio la Ruota di Pisa, e quindi le rigettò per aver riscontrato, secondo che espresse nei Motivi della Sentenza, che il contenuto delle medesime non era coerente a quanto il sig. Giglioli aveva dichiarato in atti, relativamente all' acquisto della merce.

Appellò il sig. Giglioli avanti il Supremo Consiglio dalla Sentenza interlocutoria della Ruota di Pisa, ed insistè per la revoca della medesima, e per l' ammissione delle Posizioni, appoggiandosi al favor d' ogni prova, e specialmente di questa prova privilegiatissima per lo schiarimento del vero. Quale appello venne ammesso per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè mentre il sig. Giglioli non ha possuto impugnare il suo

debito, ha sempre costantemente impugnata in atti la sua qualità di Commerciante, appoggiandola alla incompatibilità di questa sua pretesa qualità con l'altra in esso ammessa di Sensale, che sebbene con provocare il rinvio della Causa fra esso, e il sig. Abeille vertente, ai Giudici Arbitri, abbia mostrato porsi in un' apparente contradizione con detta impugnativa, pure è chiaro, che nel suo erroneo concetto era conciliabile l'assenza della qualità mercantile, e la Giurisdizione degli Arbitri, giacchè anche avanti ad essi ha insistito per la sua non sottoposizione all' Arresto personale, del qual tema di questione si sono essi esclusivamente nei loro motivi occupati.

Che non avendo il sig. Giglioli interposto appello dalla Sentenza degli arbitri avanti la Regia Ruota di Pisa, se non quanto alla esecuzione personale, è di necessaria conseguenza, che le Posizioni sull' ammissibilità delle quali è disputa, ad altro non possono tendere, se non a giustificare il difetto di qualità mercantile anche a fronte della natura della obbligazione contratta col sig. Abeille.

Che posti questi fatti il Supremo Consiglio ha dovuto riflettere in ragione 1. Che non può dirsi provata la qualità di Negoziante dall'essersi alcuno tale qualificato in qualche atto, non essendo permesso di sottoporsi così con una semplice dichiarazione ad esser privato per un debito
1 Civile della libertà personale. *Tesor. del For. Tosc. in Causa Giraud, e Noccioli Dec.* 43. *Tom.* 3. *N.* 2. *e Tom.* 3. *delle Inedite Dec.* 45.
§. *in Causa Mariotti, e Sarti.* 2. Che al reo convenuto essendo permes-
2 sò di addurre anche eccezioni contradittorie *Text. in Leg. Nemo prohibetur* 8. *ff. de Exceptionibus. Prescript., et Praeiud. Alciat. in Tract. de Praesumpt. Reg.* 2. *Praes.* 31. *N.* 8. *Rot. in Recen. P.* 1. *Dec.* 78. *N.* 3. *e P.* 2. 2. *Dec.* 384. *N.* 5. non può a maggior diritto negarglisi d'impugnare una qualità a se dannosa, della quale avesse in antecedente
3 per errore convenuto.

Che ciò tanto più dovea dirsi relativamente al sig. Giglioli, il quale nelle scritture avea costantemente impugnata la sua qualità mercantile, cui non si contrastava la qualità di *Sensale* regolarmente incompatibile con quella di *Commerciante*, e che se si era posto in contradizione risultava aver ciò fatto non per altro, che per un'errore di Gius relativo
4 alla Giurisdizione dei Giudici arbitri.

Che quindi il mezzo di prova per Posizioni non poteva in genere rigettarsi, salvo quando sia luogo, la speciale resecazione di alcuna di esse, a forma della Legge, e della Istanza, che possa farsene, riservata al
5 Tribunale ove pende la Causa.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Gio. Fran-

cesco Giglioli con la sua Scrittura di Prosecuzione di appello esibita in questa Cancelleria sotto dì 4. Aprile 1832. *dal Decreto della Regia Ruota di Pisa a favore del sig. Emanuel Abeille del dì* 29. *Febbraio detto, e male respettivamente giudicato col medesimo, quale perciò revocò, e revoca in tutte le sue parti.*

Ed in riparazione dice doversi ammettere la Cedola di Posizioni esibite, e giurate nella Cancelleria di detta Regia Ruota sotto dì 22. *Febbraio passato, e dice perciò doversi considerare come non avvenuta la dichiarazione di rigetto contenuta in calce della Cedola suddetta, e portante la data del* 29. *Febbraio* 1832., *e previa detta ammissione assegna al signor Abeille termine di giorni otto computabili dal dì in cui saranno adempite le formalità prescritte dall' Art.* 379. *del Regolamento di Procedura ad aver risposto a dette Posizioni, e detto termine spirato, senza che sia stato alle medesime risposto, dice, che sarà proceduto alle dichiarazioni di ragione; e detto sig. Abeille condanna nelle spese del passato, e presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Luigi Bombicci, Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Relatore, Consiglieri.*

DECISIONE XV.

R. RUOTA DI PISA

Liburnen. Sepis diei 22. *Augusti* 1832.

IN CAUSA

ANTONI x SAPPA

PROC. MESS. ISIDORO GIUSTI — PROC. MESS. FRANCESCO MOROSOLI

Argomento

La *Siepe*, che divide fra due Proprietari il fondo serve di confine: l' uno dei comproprietari non può tagliarvi gli alberi d'alto fusto senza il consenso dell'altro, nè può uno di essi pretendere, che gli stessi Alberi abbiano un altezza minore di otto braccia.

Sommario

1. 5. 6. *La* Siepe, *che divide un fondo fra due padroni si considera il confine, e ne è comune la pertinenza.*

2. *Le* Siepi *per lo più di Pruni, e di piccole piante si tengono ad una limitata altezza che basti ad impedire il passo agli uomini, ed alle bestie nel predio, che ne è cinto.*

3. *Esistono delle* Siepi *miste di pruni, e basse piante, e sparse di frequenti alberi di alto fusto, che servono di riparo ai fondi contro i venti nocivi alle viti, agli olivi, ed altri frutti, ed alle semente, e anche a fare ombra agli stradoni, o viali di Ville, e luoghi di delizia.*

4. *Le* Siepi *con alberi di alto fusto servono ancora per ritrarne legna con rimondarli periodicamente.*

7. *Quando costa della rejudicata non è lecito richiamare in dubbio la cosa decisa.*

8. *Due Sentenze conformi proferite in contradittorio Giudizio contro due sorelle ed il lungo lasso del tempo dalla loro emanazione sono argomenti per credere che le dette sorelle stassero legittimamente in Giudizio, e che gli atti fossero validi.*

9. *Quando i mariti di due sorelle sono per interesse delle medesi-*

me comparsi in Giudizio, ed hanno sostenuta la lite si presume, che sieno muniti del Mandato.

10. *Il Mandato si prova per via d' argomenti, e di congetture.*

11. 12. *Per gli alberi nati nel confine non si dà l' azione* comuni dividundo, *e perciò non possono da un condomino atterrarsi, invito l'altro condomino, specialmente quando la* Siepe *forma confine.*

13. 14. *Il condomino può togliere i rami che troppo alti si spandono dagli alberi che esistono nella* Siepe *di confine, ma non può gli stessi alberi ridurre alla meschina altezza di tre braccia.*

15. 16. *Nel piano di Livorno gli alberi d'alto fusto esistenti nella* Siepe *di Confino non debbono esser più alti di braccia* 8. *affine di non pregiudicare al riparo dei Fondi.*

17. *Il godimento della* Siepe *consiste nella conservazione della medesima.*

18. *Si godono, e si percipono i frutti della* Siepe *nel tagliare i rami ridondanti degli Alberi, che si usano per legna.*

19. *Le* Siepi *dei confini si tagliano periodicamente per via di* potatura *e vi si rinnovano le piante, e gli alberi in luogo di quelli, che deperiscono.*

20. *Gli alberi vecchi, e cascanti dall'età che sono nelle* Siepi *fanno parte, e vengono sotto il nome di frutti.*

21. *Non v' ha cosa di più consentaneo, e di più coerente alla Giustizia naturale, e civile di quella che tenere la perfetta eguaglianza nella distribuzione dei diritti respettivi fra le parti litiganti.*

Motivi

Fino del 1826. i signori Giovanni Antonio Sappa, e Compagni possessori del podere detto di *Marignano*, situato sulla via di Salviano un miglio distante da Livorno diressero gli atti contro il sig. Luigi Antonj possessore di Beni limitrofi a quel podere, all' oggetto che fosse proceduto al taglio di una siepe che chiamarono comune, e la cui ombra noceva, secondo che essi dicevano, alle viti esistenti nel loro terreno. Contestatasi la lite, ebbero luogo vari pareri di periti sì parziali che giudiciali rispetto all' indicata siepe, che l' Antonj qualificava siccome una Albereta chiamandola *Lecceta* come quella che si compone in gran parte di Lecci. E, sebbene nel corso de' primi atti sembrasse in qualche modo che il sig. Antoni non impugnasse la pertinenza comune fra lui ed i sigg. Sappa, e Compagni di quella Siepe o lecceta, pure in seguito pretese sostenerne l' esclusivo suo dominio.

La Sentenza del Magistrato Civile e Consolare di Livorno del dì 23. Gennaio 1829. ritenne la comunione della Siepe come facente

confine fra i due possessi Sappa, e Antoni ed ordinò seguendo l'opinione del Perito giudiciale sig. Giovanni Carraresi, che i Lecci ed altri alberi di alto fusto esistenti in quella siepe venissero tagliati all'altezza di braccia tre da terra, ed i pruni ed altre piante salvatiche facenti parte della siepe medesima si tagliassero all'altezza di braccia due pure da terra, onde esimere le viti de' sigg. Sappa, e Compagni dal danno che si asseriva venir cagionato dall' uggia di quella siepe o lecceta.

Reclamante in grado di appello il signor Luigi Antonj davanti alla Ruota, egli ha qui pure voluto sostenere, onde mostrare viepiù fondata la sua eccezione contro le domande degli attori sigg. Sappa e compagni, la esclusiva proprietà in se della siepe; nel che non abbiamo noi potuto ascoltarlo, atteso l'ostacolo di una regiudicata, che ha già da lungo tempo stabilito la pertinenza comune delle Siepe fra i padroni de' due fondi, dei
1 quali costituisce ella, in forza della medesima reindicata, il confine. Ma sulla questione essenzialmente coerente al libello introduttivo del giudizio e alla contestazione della Lite, abbiamo creduto dover accogliere le ragioni per le quali il signor Antoni reclamava dalla Sentenza appellata « propostaci perciò la questione » *se sia o no luogo a scapitozzare e tagliare la siepe* o *lecceta, di cui si tratta, nel modo preteso dai sigg. Sappa e Compagni*. Noi, sentito anco il parere di un perito istruttore da noi eletto nella persona del sig. Alessandro Bichi abbiamo risposto « *negativamente* » ponendo però un modo nella nostra resoluzione, vale a dire, che gli alberi di alto fusto componenti la così detta *Lecceta*, debbano mantenersi in guisa che non eccedano l'altezza di braccia otto. E atteso tal modo aggiunto, e più la denegata esclusiva proprietà della siepe nel sig. *Antoni*, che egli per altro sosteneva solo in ragione di difesa, e non per *via di* reconvenzione contro gli attori, abbiamo anco adottato un adequata *modificazione* nella condanna delle spese.

E' la *Siepe*, di cui si tratta, composta nella parte che guarda mezzo giorno *di* pruni, ellera, mortella, smirace, ed altre piante salvatiche solite prodursi nelle siepi, e più di una trentina circa alberi di alto fusto, vale a dire di olmi, e lecci, non distanti respettivamente l'uno dall'altro più delle quattro o cinque braccia, nella parte poi che prosegue e si estende verso ponente, e rapporto a cui verte essenzialmente la questione per le viti de' sigg. Sappa, e Compagni asserite danneggiate dall' ombra, la Siepe prende l'aspetto e la qualità quasi di un albereta, poichè pel tratto di braccia 220. è formata di lecci uniti fra loro in guisa che si rimontano e s' intralciano insieme co' loro rami, ed è dell' altezza dalle cinque alle otto braccia. Seguita poi la Siepe nell'altro tratto fino al termine con gli alberi alquanto diradati distanti fra loro dalle due alle quattro braccia, e tramezzati dalle solite piante salvatiche proprie delle Siepi.

Da questa descrizione fatta dal perito Carraresi e non smentita la

atti, rilevasi assai bene, e ci fu fatto osservare anche dal nostro perito
istruttore, che la Siepe in questione è di una natura particolare, non però
rara a vedersi, ma che si scosta dal più comune delle Siepi, che d' ordinario formate di pruni e di piccole piante si tengono ad una limitata altezza tanta quanta basti ad impedire il passo agli uomini ed alle bestie
nel predio che ne è cinto. La Siepe in questione, al contrario, è una di 2
quelle Siepi che miste di pruni e basse piante per impedire l' accesso, sono poi sparse di frequenti alberi di alto fusto ed anco spessi molto come
si verifica nel caso nostro per la parte di ponente in guisa da servire anco di riparo per i fondi, contro i venti nocivi alla vegetazione delle viti,
degli olivi e di altri frutti e semente, e da servire inoltre di ombra a stradoni o viali di ville, e luoghi di delizia, come egualmente si verifica nel 3
caso constando, che lungo la Siepe o Lecceta ricorre un viale della villa
del sig. Antoni, e da servire finalmente anche per ritrarne legna sia col
rimondare periodicamente, e a regola di arte, gli alberi, sia col levarne
di mano in mano alcuni già provetti e sostituendone altri piccoli, e giovani. 4

Questa Siepe pertanto che può anco dirsi albereta o lecceta, serve
oggi di confine ai due possessi Sappa e Compagni, e Antoni, ed è, come
avviene appunto delle piante e cose qualunque facenti confine *L. Arbor. ff. commun. divid. Leg. illud. pro socio. Leg Adeo* 7.§. *fin. ff. de acquir. rer. domin. Harprect. in* §. *si Titius alienam num*. 6. *et seg. de rer. division. Pacichell. de distant. p.* 305. *num.* 28. *edit. roman.* 1735. di proprietà comune fra loro. Non si poteva su questo particolare, come pretendeva fare il sig. Antoni, riandare oggi l' origine degli acquisti respettivi 5
fatti dagli autori de' sigg. Sappa, e Compagni, e dall'Antoni medesimo nel
1780. e 1811. dalle sigg. sorelle Paci, già posseditrici di tutto intiero il
latifondo, ossia de' terreni che costituiscono i due predj. Imperocchè,
checche fosse da' fatti che avvennero e dagli atti e dalle stipulazioni che
ebbero luogo prima del 1786. e checchè sia delle conseguenze che da
tali atti, e fatti fossero stati per essere deducibili forse allora in diritto,
certo è che nel 6. Aprile 1786. nacque Sentenza del Tribunale di Livorno, che dichiarò essere la Siepe in questione il confine comune del possesso delle Paci, dalle quali ha direttamente causa il sig. Antoni ed i campi de' sigg. fratelli Marubini autori mediati de' signori Sappa e Compagni 6
che nel 1780. avevano comprato dal patrimonio o fidecommesso Paci il
terreno o podere di *Marignano*.

La *siepe*, disse quella Sentenza *che circonda la Vigna delle sigg. Margherita, e sorelle Paci per tutta l' estensione, in cui resta adiacente ai campi del podere confinante dei signori Andrea e fratelli Marubini in questo piano luogo detto Marignano essere stata ed essere il confine comune in detta Vigna, e de' Campi predetti dei sigg. Marubi-*

ni. E questo giudicato fu pienamente confermato con altra successiva Sentenza del 29. Settembre 1787. colla condanna nelle spese del giudizio a carico delle sorelle Paci, che vi si acquietarono, senza reclamare ulteriormente pel corso di tanti anni. Constando quindi indubitatamente dalla regiudicata *Rot. Florent. Dec.* 19. *num.* 10. *et seq. tom.* 4. *Thes. Ombros.* non era oggi lecito il richiamare nella causa attuale in dubbio la canonizzata comproprietà della Siepe *Leg.* 1. *et Leg. Post. rem judicatam*
7 *ff. de reiudicata Leg. Res iudicata* 208. *ff. de reg. jur. Rot. Florent., Dec.* 5. *n.* 14. *et Dec.* 35. *num.* 23. *Tom.* 11. *Thes. Ombros. Rot. Rom. in Sabinen. Juris privativi molendinorum* 11. *Januari* 1822. §. *Immota cor. Gamberini.*

Invano il sig. Antoni, per elidere comunque la efficacia della regiudicata si volgeva a sostenere che dessa nacque, senza che fossero regolarmente in giudizio le sorelle Paci legittime contradittrici, e molto meno vi fosse il rappresentante il fidecommesso già istituito sino del 1693. da Francesco Paci ed al quale i beni, di cui si tratta, appartenevano. Imperocchè in quanto alle sorelle Paci mal può obiettarsi la loro non regolare interessenza in giudizio, laddove dal tenore delle sopracitate Sentenze esistenti in atti, rilevasi in lettera che contro di esse appunto ed in loro contradittorio fu pronunciato a favore de' signori fratelli Marubini; cosicchè dopo due giudicati conformi, dopo un lasso di tempo sì lungo, senza reclamo, non v' ha ragione di credere che non stessero legittimamente in giudizio militando anzi ogni regola in contrario per sostenere la legittimi-
8 tà, e validità degli atti, sin che non si dimostri evidentemente il contrario *Rot. Rom. Dec.* 219. *N.* 29. *part.* 16. *Dec.* 172. *num.* 4. *part.* 18., *tom.* 1. *Dec.* 104. *num.* 7. *part.* 19. *tom.* 1. *recen.* Che se da qualche vecchia Scrittura rintracciata, poichè non abbiamo noi il processo allora compilato, si rileva che per le sorelle Paci agivano Diodato Antoni, e Ranieri Gargani mariti respettivi di due di dette sorelle, ragion vuole che si creda, che validamente agissero come amministratori delle proprie mogli, e come aventi mandato delle due sorelle nubili e loro cognate, che avevano l' identico interesse delle mogli medesime, giacchè in tali circostan-
9 ze doveva presumersi il mandato, il quale s' induce presuntivamente provato per via di argomenti, e di congetture *Rot. Rot. Dec.* 1326. *num.* 2.
10 *cor. Seraphino et Dec.* 454 *num.* 2. *part.* 9. *tom.* 2. *recen.*

Perciò poichè riguarda la legittima rappresentanza in que' giudizi degli interessati nel fidecommisso Paci, è intempestivo, e vano il parlarne oggimai, dopo che allorquando i beni furono prosciolti da quel vincolo, per le sopravvenute Leggi Francesi, rimasero liberati e nell' assoluto dominio delle stesse sorelle Paci, contro le quali la regiudicata era nata, e faceva stato sulla qualità di confine, e di proprietà comune della Siepe.

Ritenuta pertanto così manifestamente stabilita la comproprietà della

Siepe dividente i due predj, tutto il momento della questione riducevasi a determinare ciò che all'un condomino fosse, nel caso, lécito di fare nella Siepe, invito l'altro condomino.

E' noto che rapporto agli alberi nati nel confine, non si da l'azione *communi dividundo Leg. arbor.* 13. *ff. commun dividund. Voet ad ff. eod. tit. num.* 5. e però non possono atterrarsi da uno dei condomini, invito l'altro, spiegando la sua efficacia l'assioma *in re communi melior est conditio prohibentis.* Ciò deve aver molto più luogo allorchè gli alberi 11
costituiscono e fanno parte della Siepe che forma essa stessa confine. Devono pertanto gli alberi, di cui si tratta, conservarsi perchè servano sem- 12
pre all'uso, cui sono destinati, e devono godersi per tale uso, ed anco pel frutto, di cui sono capaci, dai due comproprietari. Quindi nel modo di tenere e ritagliare la siepe ed alberi in questione, vuolsi procedere colla regola da applicarsi fra due confinanti respettivamente fra loro. *Quod tibi non nocet et alteri prodest non est denegandum* „ regola che fondata nel diritto di natura si applica sì opportunamente in questo genere di controversie. *Rot. Florent. Dec.* 34. *num.* 10. *Thes. Ombros.*

Ora è certo, secondo che ci ha riferito il nostro perito istruttore, che gli alberi facenti parte della Lecceta o Siepe in questione, servono assaissimo a riparare dal soffio nocivo de' venti marini la vigna del sig. Antoni ed è d'altronde provato che attesa la distanza di quattro braccia che corrono dal primo filare di viti poste nel loro terreno da' signori Sappa, e Compagni, niuno o poco, e veramente disprezzabile, è il danno che l'uggia degli alberi, dell'altezza a cui si trovano attualmente, reca al fondo di essi Sappa, secondo che, checchè concludesse in modo vago e indeterminato il sig. Pietro Carraresi, si rileva dal parere dei due periti Federigo Orsi, e Tommaso Parrucci unito al parere del sig. Giuseppe Doveri, e Luigi Mancini, e da quanto ci ha assicurato il nostro perito istruttore, constando che anco quel primo filare più prossimo alla siepe, e da' signori Sappa piantato sul terreno che hanno dessi acquistato col riempire in parte un fossone, che è in fronte a loro e che riceve le acque de' campi stessi non meno che quelle della vigna del sig. Antoni e di altri terreni, gode de' vivici influssi solari, dalle ore dieci del mattino fino al tramonto. In questo stato di cose, è sembrato a noi che la giustizia e la equità suggerissero per una parte che non si togliesse al sig. Antoni il benefizio del riparo degli alberi da venti marini, perchè il privar lui di tal beneficio atterrando, o ciò che è lo stesso, scapitozzando fino a tre sole braccia da terra i Lecci, le querce e gli olmi, non era il far vantaggio meritevole di considerazione a sigg. Sappa e Compagni, attesa la tenuità e niuna valutazione che merita un danno che era dicono soffrire, se pure il soffrano, consistente in qualche minor grado di maturazione (molto difficile a precisarsi e a prezzarsi) dell'uva pendente da uno o due filari di viti.

D'altra parte niuno contrastava o impediva a' signori Sappa di tagliare a regola d'arte i rami che troppo rigogliosi si spandessero dagli alberi sulle loro viti, poichè se ciò è ne' congrui casi permesso di fare anche de rami di un albero, di cui non abbiamo il condominio *Leg.* 1. *ff. de arborib. ceden.* molto più ci deve esser permesso, allorchè gli alberi sono di confine e proprietà comune fra noi e il vicino. E ciò si accordava
13 di buona voglia ai sigg. Sappa, e Compagni dal sig. Antoni come rilevasi dalle scritture di atti del 14. *Maggio*, *cinque Agosto*, *e nove Dicembre* 1828.

Noi pertanto seguendo i principii e le regole sopracitate abbiamo giudicato che ai signori Sappa, e Compagni non compete il diritto di tagliare e ridurre gli alberi di alto fusto alla meschina altezza di braccia tre siccome pretendevano, e come, col parere del Perito Carraresi, fu decretato dal Magistrato Civile e Consolare; mentre al contrario noi abbiamo appreso e creduto che una Siepe frammista e in gran parte formata di lecci, querce, olmi, e sughere non dovesse contro la natura di tali piante scamozzarsi in un modo sì mostruoso e contrario alla loro natura, secondo che ci faceva osservare anche il nostro perito istruttore, e secondo che abbiamo noi veduto esistere siepi di tal sorta in molti luoghi non escluso il piano di Livorno, e delle quali abbiamo degli esempj anche in questio-
14 ni agitate nel foro *Rot. Rom. in Romana sepis et Arborum* 15. *Januarii* 1668. *Dec.* 913. *cor. Cervo et in Romana sepis et aquae* 13. *Maii* 1671. *cor. Albergato. dec.* 129. *part.* 17. *recen.*

Nè della poco o nulla verosimile consuetudine del piano di Livorno asserita dal perito Carraresi, di tenere le querce e i lecci all'altezza soltanto di braccia tre da terra v' era prova alcuna in processo, nè in conseguenza potevamo noi specialmente di fronte ai riflessi pur ora indicati ammetterla persistente.

Nel tempo stesso però che abbiamo negato di accogliere le pretensioni de' signori Sappa, e Compagni, inerendo sempre alle regole di giustizia e di equità respettiva fra le parti litiganti, abbiamo stabilito, onde evitare il danno, che, se non oggi, potrebbe verificarsi in avvenire per il fondo di essi signori Sappa e Comp. pel troppo elevarsi che far potessero quelli alberi, abbiamo stabilito, diss., che l'altezza degli alberi medesimi non debba oltrepassare mai l'altezza massima, che esiste oggi, che è di braccia otto da terra, dando facoltà a' signori Sappa e Compagni di ridurli a questa misura scapitozzandoli, come dicono, in ogni caso che eccedessero; giacchè mentre l'attuale elevatezza di braccia otto rende gli alberi capaci di riparare da' venti marini la vigna del sig. Antoni, sarebbe cosa iniqua e inginriosa il volerli tenere ad un altezza anche maggiore,
15 che superflua pel sig. Antoni, diverrebbe nociva ai sigg. Sappa, e Compagni.

E' tanto più volentieri siamo noi scesi in queste resoluzioni equitative, in quanto che abbiamo trovato eziandio ragione di fondarle nella stessa reiudicata da noi esaminata più sopra. La Sentenza di fatti del 6. Aprile 1796. confermata pienamente dalla successiva dei 29. Settembre 1797. decretò conformemente alle regole di diritto *Antonell. de* 16
loc. legal. lib. 2. *cap.* 23. *num.* 34. la Siepe di cui è questione *essersi dovuta e doversi godere a comune fra detti sigg. fratelli Marubini e dette signore Sorelle Paci*, da cui hanno respettivamente causa le parti oggi litiganti. Ora il *godere* importa necessariamente che la cosa, o sia nel caso, la Siepe, deve mantenersi tale, quale è, perchè si gode *salva rei substantia*. E si godono, e si percipiscono i frutti degli alberi 17
con tagliarne i rami ridondanti, e servirsene per legna *Leg. si servus* 18
servum 17. *paragr. si olivam in fin. ad leg. Aquil Barbat. de division. fouct. part.* 1. *cap.* 17. *n.* 105. Deve la Siepe in questione, per conseguenza, tagliarsi bensì periodicamente per via di potature, come si dice, e deve inoltre rinnovarsi col sostituire di mano in mano nuove piante, e nuovi alberi, alle piante e agli alberi che vanno deperendo secondo che porta la loro natura; poichè anche gli alberi vecchi e cascanti 19
dall' età e però destinati ad essere rinnovati da altri, fanno parte, e vengono sotto il nome di frutti *Lagunez de fructib. part.* 1. *c.* 7 *n.* 47. 48. 20

Ma tutto ciò deve eseguirsi a regola d' arte e in modo, che la siepe esista pur sempre ed esista nella qualità, e modo suo proprio, che noi abbiamo oggi determinato nello stato, in cui attualmente si trova; senza che possa esser permesso all' una delle parti comproprietarie abusare, invita l' altra, della siepe e distruggerla, atterrando o tagliando arbitrariamente ed a voglia sua gli alberi. Lochè resta molto bene confermato dalla Sentenza del 6. Agosto 1786. la quale contro il fatto delle signore sorelle Paci Autrici immediate del signor Antoni decretò in sostanza quello stesso che oggi noi decretiamo contro le pretensioni dei sigg. Sappa successori de' fratelli Marubini, poichè dichiarò non *aver potuto nè potere le suddette signore sorelle Paci tagliare nè demolire la siepe suddetta.* Soffrano dunque in pace i sigg. Sappa e Compagni di essere oggi giudicati in contradittorio del successore delle sorelle Paci, come queste furono giudicate nel 1786. e 1787. in contradittorio de' loro autori sigg. fratelli Marubini, poichè nulla v' ha di più consentaneo, e di più essenzialmente coerente alla giustizia naturale, e civile, di quello che tenere la perfetta eguaglianza nella distribuzione de' diritti respettivi fra le due parti litiganti. *Leg. fin. cod. de fructibus.* 21

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Luigi Antoni dalla Sentenza contro di esso ed a favore dei signori Giovanni Anto-

nio Sappa, e Compagni proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno il 23. Gennaio 1823. nella parte in cui ordina il taglio all'altezza di tre braccia da terra degli alberi, e respettivamente il tagliò all'altezza di due braccia pure da terra dei pruni ed altre piante salvatiche facenti si gli alberi che dette piante parte della siepe o lecceta, che divide la vigna di detto sig. Antonj dal podere di Marignanò di proprietà di detti signori Sappa posto nel piano di Livorno sulla via di Salviano, e di che nella Sentenza medesima.

Tenuta pertanto ferma la qualità di confine, e di proprietà comune fra le due parti litiganti della Siepe o Lecceta suddetta, dice in revoca, e correzione dell'appellata Sentenza non avere i signori Sappa diritto di scapitozzare, e tagliare nel modo determinato dalla Sentenza medesima gli alberi, e piante sopra indicate, ma doversi detti alberi, e piante mantenere, a regola d'arte, e in modo confacente alla loro natura e adottato all'uso, cui sono destinati, di siepe a un tempo, e di riparo da venti marini, con dichiarazione però che gli alberi di alto fusto che vi esistono, non debbano sorpassare l'altezza di braccia otto, ma debbono contenersi, e mantenersi entro i limiti di questa misura; dando facoltà a ciascuna delle due parti comproprietarie e oui interessi di scapitozzarli e ridurli ogni volta che eccedessero, nel modo stesso che a ciascuna delle due parti si competa il diritto di tagliare dal lato respettivo del proprio fondo i rami dei suddetti alberi che si verifichino coprire e dare troppa uggia ai loro poderi o in ispecie alle viti dei signori Sappa, il tutto da eseguirsi sempre a regola d'arte, e col godimento a comune delle legna che ne' diversi casi e nel mantenimento, e sostituzione di nuove, e vecchie piante verranno tagliate da quella siepe o lecceta. Condanna i signori Sappa, e Compagni in tre quarte parti delle spese del passato, e del presente Giudizio, dichiarando compensata fra litiganti l'altra quarta parte.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Aud. Rel.* Tito Coppi Aud

DECISIONE XVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Competentiae diei 25. *Settembris* 1832.

IN CAUSA

REGIA COMMISSIONE DI BUONIFICAMENTO DELLA MAREMMA GROSSETANA E ROLERO

PROC. MESS. CARLO REDI — *PROC. MESS. LUIGI CESARE DAZZI*

ILL.mo SIG. CAPITOLINO MUTTI Avvocato Regio. — *ILL.mo SIG. VINCENZO SALVAGNOLI* Avvocato.

Argomento

Il Supremo Consiglio di Giustizia è incompetente a decidere quelle questioni, che interessano, e derivano dai Lavori di Bonificamento della Maremma Grossetana, vertenti fra la Commissione di Buonificamento, ed i Particolari attesa la privativa limitata Giurisdizione data ai Tribunali Grossetani.

Sommario

1. *Quella privativa, e limitata Giurisdizione, che col Motuproprio del* 27. *Settembre* 1828. *fù prescritta in ordine alle questioni che insorgessero fra la Commisione di Buonificamento della Maremma Grossetana, ed i Particolari era circoscritta da quelle sole questioni interessanti la Causa del Bonificamento.*

2. *Tutti i Lavori da eseguirsi nell' interesse della Bonificazione debbono riguardarsi a tutti gli effetti come Opere interessanti la Causa pubblica.*

3. 8. *Le questioni sottoposte alla privativa Giurisdizione dei Tribunali Grossetani erano quelle che riguardavano la materia dell' Impresa di Buonificamento, e dei lavori interessanti la di lei esecuzione.*

4. *Tutte le disposizioni di una Legge, debbono intendersi ritenuto il tema, ed il soggetto della Legge medesima.*

5. *Le frasi indefinite sono suscettibili della più limitata intelli*

genza, secondo l' indole della materia, la Causa finale, e la verosimile volontà del Proferente.

6. *Merita una limitata intelligenza quella Legge, che conduce ad alterare il corso delle consuete Giurisdizioni.*

7. *Le disposizioni precedenti quando sono espresse, e determinate, stanno a spiegare, e dichiarare le susseguenti, ove queste presentino dubbiezza nella loro intelligenza.*

9 *Le questioni, che non hanno origine dai Lavori che interessano la Causa pubblica sebbene vertenti fra la commissione di Buonificamento nella Maremma Grossetana, ed i Particolari, non sono sottoposte alla privativa Giurisdizione, perciò è competente a deciderle il Supremo Consiglio.*

10. *Per quelle questioni, che interessano essenzialmente la Causa del Buonificamento della Maremma Grossetana non è competente a deciderle il Supremo Consiglio.*

11. *Non è dato ad alcuno d' invertere l' ordine dei Giudizi.*

Storia della Causa

In seguito dei Lavori di buonificamento della Maremma Grossetana, furono soppressi i due Mulini adiacenti alla Città di Grosseto, uno dei quali detto *del Ponticino*, e l'altro *del Sostegno*, i quali erano alimentati dalle acque di un Torrente denominato *Molla, e Salica*.

In conseguenza della soppressione dei detti due mulini il sig. Domenico Rolero affittuario di quello *del Sostegno* dovè recedere in tronco dal suo contratto di affitto.

Dopo ciò la Regia Commissione di buonificamento, riconoscendo che il mulino *del Sostegno* avrebbe potuto per altro breve spazio di tempo essere riattivato, per servire ai bisogni della Popolazione di Grosseto divenuta più numerosa dal concorso di tanti Lavoranti, che dovevano impiegare la loro opera ai lavori di buonificamento, ne avanzò al R. Trono la relativa proposizione.

S. A. I. e R. annuì a questa proposizione permettendo la riattivazione di questo Mulino fino al primo Aprile 1830., epoca, in cui doveva essere aperto nel fiume *Ombrone* un Canale diversivo, per cui sarebbe rimasto troncato il corso del Torrente della *Salica, e Molla.*

In esecuzione di questa concessione la Regia Commissione riflettendo che con il benefizio della riunione delle acque di *Ombrone* a quelle del Torrente *Molla, e Salica*, il Mulino *del Sostegno* avrebbe avuto una maggiore, e più attiva macinazione, pensò di proporre il nuovo affitto col benefizio di detta riunione di acque, portandolo a tutto Maggio mille ottocento trenta sul rillesso, che sebbene al primo Aprile non

avesse l'affittuario potuto altrimenti profittare delle acque della *Salica*, e *Molla*, sarebbegli però rimasta la facoltà di valersi di quelle dell'*Ombrone*.

Nell'affitto di questo mulino *del Sostegno* venne preferito il nominato sig. Rolero precedente Locatario con i patti, e condizioni, che si riscontrano nella scritta stipulata sotto dì 13. Novembre 1829. « ivi » « 1. « Il sig. Rolero renunzia a qualunque pretesa d'indennità per l'ordi- « nata cessazione in tronco del suo affitto del Mulino *del Sostegno*. » — « 2. « S'obbliga il sig. Rolero di fare a tutto suo carico, e senza inden- « nità alcuna nel più breve tempo possibile tutti i lavori, e spese neces- « sarie per rendere attiva la nuova macinazione, obbligandosi la Commis- « sione soltanto a consegnare al sig. Rolero gratuitamente quelli attrezzi, « che ancora esistessero di Ritrecini, ed altro, ad eccezione delle Macine « del mulino del *Ponticino*, stando a carico del sig. Rolero la riduzione « dei medesimi. » — 3. « Tra le spese suddette a carico del sig. Rolero « senza indennità resta compresa la remozione degli ostacoli che si oppo- « nessero al libero ingresso delle acque di *Ombrone* nel fosso navigante.» « — 4. « Il sig. Rolero si obbliga di uniformarsi alle prescrizioni, che « verranno date dalla Commissione non tanto per l'altezza, a cui dovrà « esser tenuta e levata la cateratta di presa d'acque di *Ombrone* al diso- « pra della sua soglia, quanto per l'apertura della cateratta scaricante l'ec- « cesso delle acque nel Bottaccio del ridetto Mulino, all'oggetto sopra in- « dicato di non impedire la libertà dello scolo delle acque della Città per « il fosso *San Giovanni*. » — 5. « Il sig. Rolero si obbliga di pagare per « la corrente campagna la responsione, o affitto di Lire 1000. restando « convenuto tra le parti, che qualora venga permesso dalla Sovrana auto- « rità di continuare la macinazione colle sole acque di *Ombrone* anche « per la campagna 1830. e 1831., il sig. Rolero dovrà pagare la stessa « responsione, ed affitto di Lire 1000. » — 6. « Resta dichiarato, che « fino al primo Aprile 1830. il Mulino, di cui si tratta verrà alimentato « dalle acque della *Molla*, e *Salica*, e da quelle dell'*Ombrone* nei mo- « di sopra indicati, ma che dal primo Aprile in poi, ed occorrendo per la « futura campagna, il Mulino non potrà essere alimentato, che dalle acque « di *Ombrone*, poichè attesa la costruzione del canale di *Ombrone*, il cor- « so della *Molla*, e *Salica*, verrà interrotto. Resta parimente dichiarato, « che l'affitto di Lire 1000. dovrà intendersi decorso dal 1. Luglio p. p. « fino al 30. Maggio prossimo avvenire, e così dal Luglio 1830. a tutto « Maggio 1831. nel caso della sopraccennata permissione di continuare « per una seconda campagna l'attività del Mulino medesimo. »

Queste convenzioni soffrirono una modificazione rapporto al canone dell' affitto, poichè rappresentandosi dal sig. Rolero, che le spese occorse per rimettere in attività il Mulino erano state eccedenti la fattane previ-

sione, venne al medesimo dalla Regia Commissione concessa una diminuzione del canone stesso, che venne ridotto dalle Lire 1000. alle Lire 700.

Entrato il sig. Rolero al godimento del Mulino *del Sostegno*, potè nel corso dei primi cinque mesi profittare interrottamente del vantaggio di detta riunione di acque, mentre per lo più supplivano all'alimento del Mulino quelle della *Salica*, e *Molla*, e non eccitò in questo frattempo alcun reclamo sulla interruzione della riunione medesima.

Soltanto nel 1. di Aprile 1830. nel presupposto che la commissione di buonificamento avesse ai termini del contratto di affitto assunto l'obbligo di mantenergli l'uso perenne, ed incessante delle acque di *Ombrone*, e che fosse perciò tenuta a garantirglielo con opere artificiali quando nel loro stato, e corso naturale non avessero potuto scaricarsi nel canale navigante, ed alimentare il Mulino, con atto del 30. Marzo 1830. intimò la medesima alla intrapresa di dette opere artificiali, con solenne protesta di voler' essere risarcito di tutti i danni, e interessi, ove la detta Commissione avesse trascurato di adempire a tale pretesa obbligazione.

Di poi atteso il silenzio della Regia Commissione locatrice, con successiva scrittura esibita in atti del Vicario Regio di Grosseto, domandò lo stesso Rolero, che con opportuna Sentenza fosse dichiarato esser la R. Commissione antedetta tenuta verso di Lui alla refezione di tutti i danni scapiti, pregiudizj, e spese, che avesse risentito, o fosse per risentire in seguito per la deficenza di quelle acque necessarie, e destinate espressamente a rendere macinante il Mulino locato, e respettivamente condotto in affitto, secondo la liquidazione da farsene in un separato Giudizio.

Alla detta domanda di refezione di danni fece formale opposizione il Ministro economo dell' Ufizio di buonificamento, replicando di avere affittato a Rolero l'uso del Mulino tale quale poteva aversi secondo il corso naturale delle acque del fiume *Ombrone* nella condizione attuale del di lui alveo, e non essersi giammai impegnata ad opere artificiali dirette a far godere all'affittuario un' uso, ed un frutto maggiore, cioè quello di una incessante macinazione non contemplata, o non contemplabile all' epoca del Contratto.

Contestata in tal modo la lite avanti il Vicario Regio di Grosseto fù dal medesimo sotto dì 28. Febbrajo 1831. emanata Sentenza favorevole al sig. Domenico Rolero, e contraria alla Regia Commissione di buonificamento.

Portata la Causa in appello per parte del Ministro economo avanti la Regia Ruota di Grosseto l'esito del secondo Giudizio fù difforme, poichè la Regia Ruota colla sua Sentenza del 29. Settembre 1831. disse esser costato, e costare delle giuste cause dell' appello come sopra interposto, ed esser perciò stato mal giudicato dalla prima Sentenza; e quella

revocando in tutte le sue parti assolvè la Regia Commissione dalle cose contro di Lei domandate dal sig. Rolero, quale condannò nelle spese giudiciali tanto della prima, che della seconda istanza.

Il sig. Rolero però non contento di questo giudicato appellò e proseguì l' appello avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, il quale dichiarò la sua incompetenza a decidere il nuovo articolo promosso dal signor Rolero per i seguenti

MOTIVI

Attesochè tanto la lettera, quanto lo spirito del R. Motuproprio del 27. Novembre 1828. concorrevano a render dimostrato, che quella privativa, e limitata Giurisdizione, che era stata prescritta in ordine alle questioni che potessero insorgere tra la Commissione di buonificamento della Maremma Grossetana, ed i particolari, era assolutamente circoscritta da quelle sole questioni, le quali interessar potessero la causa del buonifica- 1
mento, e che da quello avessero una sorgente immediata.

Attesochè lo persuadeva lo spirito come chiaramente espresso nell'Art. II. del citato Real Motuproprio, ove essendo dal Supremo Legislatore indicato, che i Lavori da eseguirsi nell'interesse della buonificazione, dovevan riguardarsi a tutti gli effetti, come opere risguardanti la causa pubblica, e che perciò la condotta delle relative operazioni doveva es- 2
ser libera, ed indipendente dagli ordinarj rapporti, ne veniva per conseguenza, che tutte le disposizioni, e provvedimenti straordinarj, che con questa Legge in seguito ordinavansi, dovean necessariamente reputarsi occasionati dalla Causa finale del buonificamento predetto, e che così quelle questioni, che per la maggior facilitazione, e sollecitudine di questa impresa alla ordinaria giurisdizione volevan ritogliersi, doveano assolutamente derivare da quella medesima sorgente che come questa, così aveva motivate tutte le altre misure legislative.

Attesochè in questo concetto confortava viepiù il riflesso, che nel designar le questioni sottoposte alla privativa giurisdizione dei Tribunali Grossetani, avendo il Legislatore indicate quelle, che potevano insorgere fra la Regia Commissione, ed i Particolari, doveva intendersi ch'egli con queste disposizioni derogatorie della Legge generale della procedura, si fosse unicamente referito a quelle questioni, che risguardavano la materia in quel Motuproprio contemplata, ossia la materia dell'impresa di buonifica- 3
mento, e dei Lavori, ed opere interessanti la di lei esecuzione, essendo regola suggerita dal *Testo nella Legge Quoties* 68. *ff. de regul jur.*, che tutte quante le disposizioni di una Legge debbono intendersi, ritenuto il 4
tema, ed il soggetto della Legge medesima.

Attesochè restava poi compita la dimostrazione di questo concetto

medesimo dall'altro riflesso, che lo stesso Legislatore nell'ordinare que-
sti provvedimenti aveva fatto uso di frasi non già universali, ma indefinite,
« ivi » Le questioni poi che insorgessero tra l'Ufizio suddetto della buo-
« nificazione, ed i particolari » le quali eran di sua natura suscettibili
5 della più limitata intelligenza, secondo l'indole della materia, la causa
finale, e la verisimile volontà del proferente; E tanto più questa limita-
6 zione doveva adottarsi nel concreto del caso di fronte ad una dispo-
sizione straordinaria, la quale conduceva ad alterare il corso delle con-
suete giurisdizioni. *Ziegler. de jur. Cost. Magistrat. Lib.* 1. *cap.*
29. §. 12.

Attesochè una tale intelligenza del Real Motuproprio predetto resul-
tava evidente anche dalla lettera del medesimo; Poichè leggendosi espres-
so nel di lui Art. 11. « ivi » Le questioni fra l'Ufizio della Buonificazio-
« ne, e i cottimanti, accollatarj dei lavori, e giornalieri, come quelle che
« PER CAUSA DELLA ESECUZIONE DELL'IMPRESA potessero insorgere con le Co-
« munità, e Luoghi Pii dipendenti dalle medesime, e altre pubbliche am-
« ministrazioni, senza mistura d'interesse individuale di particolari, saran-
« no amministrativamente risolute dal Provveditore della Camera di so-
« pr'intendenza Comunitativa di Grosseto, salvo il ricorso al Trono per
« chi si sentisse aggravato » doveva necessariamente inferirsene, che la
privativa competenza, la quale veniva determinata nel susseguente Artic.
12. per le questioni che insorgessero tra l'Ufizio suddetto, e i partico-
lari, appellasse unicamente a quelle questioni, che alla pari di quelle e-
nunciate nell'articolo precedente verificar si potevano per causa dell'ese-
cuzione di detta impresa, non solo perchè di questo era una continuazio-
ne, e sequela il menzionato articolo 12., e così ricorreva in proposito
la regola, che le disposizioni precedenti quando sono espresse, e determi-
7 nate, stanno a spiegare, e dichiarare le susseguenti ove queste presentino
dubbiezza nella loro intelligenza. *Text. in Leg. Si de certa Cod. de
transact. Leg. si servens plurium* 50. *ff. de Leg. qui filiabus ff. eod.
Mans. Cons.* 120. *Tom.* 2. *N.* 55. *Mantic. de conjectur. Lib.* 6. *tit.* 13.
Num. 4. *Thesaur. Ombr. Tom.* 7. *Dec.* 3. *N.* 30. quanto ancora perchè
una diversa intelligenza avrebbe condotto all'assurdo che quella privativa
straordinaria giurisdizione, chè dal Legislatore era stata ordinata per le
questioni, che derivar potessero da quei Lavori, che dal medesimo erano
stati risguardati come opere interessanti la causa pubblica dovesse poi in
manifesta sovversione della Legge organica generale applicarsi anche a
quelle diverse questioni, le quali comunque insorte tra l'ufizio di buoni-
ficamento, ed i particolari, non avevan però alcuna provenienza da quei
8 lavori, che soli considerati come opere di causa pubblica aveano eccitata
la detta privilegiata giurisdizione.

Attesochè le premesse avvertenze conducevano con dimostrazione

evidentissima a dileguare qualunque dubbiezza sulla competenza di questo Supremo Consiglio a conoscere, e decidere sull'azione intentata dal sig. Rolero avanti il Tribunale di prima Istanza di Grosseto per ragione dei danni, che supponeva ad esso inferiti dalla omissione per parte dell'Ufizio di buonificamento di quei Lavori, che servir dovevano nel suo concetto ad elevar le acque basse del fiume Ombrone al Livello della cateratta Ximenes, onde così fluir potessero verso il mulino da esso condotto; Imperocchè la questione, che per tale azione veniva eccitata fra le parti contendenti, lungi dall'aver sorgente da quei Lavori, che interessavano la Causa pubblica, non aveva per elemento che il difetto di quegli opposti Lavori, i quali quando dall'Ufizio predetto si fossero dovuti compire non
avrebbero risguardato, che il privato interesse del sig. Rolero, che per tal 9
difetto considerava a se diminuito l'uso della cosa locata.

Attesochè com'era però chiara la competenza per siffatta questione, non era così dell'altra questione dei danni reclamati per dependenza di quei Lavori, che dall' Ufizio di buonificamento erano stati fatti nel fiume Ombrone, sia per la costruzione della Steccaja, sia per l'anticipata apertura del Canale diversivo, mentre interessando questi essenzialmente la causa del buonificamento stesso, ossia quella causa pubblica, dalla quale era stata esclusivamente influita quella straordinaria giurisdizione, che venne conferita ai Tribunali Grossetani. non avrebbe potuto giammai il Su-
premo Consiglio assumer cognizione alcuna delle questioni relative, qua- 10
lunque fosse lo Stadio del Giudizio, cui si trovassero le medesime ridotte per il manifesto divieto di quella Legge speciale, che avea per queste assegnato un diverso andamento di procedura; E più poi perchè in qualunque evento la questione di questi danni essenzialmente diversa, ed estranea al soggetto dell'altra questione, su cui si raggirò la cognizione, e decisione dei primi Giudici, e così aprendo l'adito ad un'azione totalmente distinta da quella originariamente intentata dal sig. Rolero, che non aveva percorsi gli altri gradi di giurisdizione determinati dalla Legge di procedura, non poteva esser dato d'invertere l'ordine dei giudizj con ma-
nifesto danno di quella parte, che con giustizia ne reclamava la rigorosa 11
conservazione. *Brunnemann. in Leg.* 4. *Cod. de temp. appell. N.* 1. *et segg. Carpzov. jurisprud. For. Par.* 1. *Cons.* 21. *N.* 5. *et segg. Hantoman. Pistor. quaest. jur.* 22. *lib.* 4. *N.* 11. *et segg.*

Per questi Motivi

Dichiara la sua incompetenza a decidere il nuovo articolo promosso con scrittura de' 24. *stante dal sig. Domenico Rolero, e di che nelle precedenti scritture del* 30. *Luglio, e* 4. *Agosto successivo, relati-*

vo ai danni asserti derivatigli dall'abluzione delle acque dell'Ombrone per il fatto della Commissione. E condanna il detto sig. Rolero nelle spese dell' Incidente.

Così daciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini *Rel.*, e Cav. Donato Chiaromanni *Cons.*

DECISIONE XVII.

REGIA RUOTA DI PISA

Seravitien. Valid. Testamenti diei 12. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

MARCHI E MARCHI

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI — *PROC. MESS. GIULIO PAPERINI*

Argomento

Non può essere attaccato di nullità il Testamento Olografo, sebbene non abbia il Notaio nell' atto di recezione del medesimo fatta menzione del ritiro della Tassa dovuta all'opera di S. Maria del Fiore di Firenze, sempre che sull' involto dello stesso Testamento il Notaio abbia scritto, e quasi ripetuto l'atto di recezione, ed abbia dichiarato di aver ritirata la Tassa, e munito abbia queste parole della sua firma.

Sommario

1. *Il Testamento, o atto di recezione del medesimo dovrà contenere la menzione espressa che è stata pagata la Tassa all' Opera di*

Santa Maria del Fiore di Firenze, sotto pena di nullità del Testamento.

2. 5. *Il Notaro, che nel ricevere un Testamento Olografo omette di dichiarare nell' atto di recezione di aver ricevuta la Tassa dovuta all' opera di S. Maria del Fiore, ma che inserisce tale dichiarazione sopra l' involto del Testamento da esso firmata, dal Testatore e dai due Testimoni adibiti nell' atto di recezione, non commette alcuna nullità.*

3. 4. *Quando sull' Involto del Testamento Olografo il Notaio quasi ripete l' atto di recezione, e dice di aver ritirata la Tassa di L. 5. 10. debbono qualificarsi queste parole come un' atto di recezione.*

6. *L' espressa menzione nei Testamenti, o negli atti di recezione dei medesimi del pagamento della Tassa all' Opera di S. M. del Fiore non è una forma indotta dalla Legge per assicurare la verità, e perfezione dell' atto, ma è diretta ad altro oggetto.*

7. *La fede del Notaio suol valutarsi di peso, e di prova eguale a quella di due Testimoni.*

8. 10. *Il fine della Legge di ordinare che i Notai nei Testamenti o negli atti di recezione facciano menzione di aver ritirata la Tassa dovuta all' Opera di S. M. del Fiore è di assicurare all' Opera medesima il conseguimento della Tassa.*

9. *Ove cessa il fine cessa necessariamente anche la forza di ogni disposizione.*

11. *In dubbio si pronunzia sempre per la validità dei Testamenti, e si adotta ogni possibile interpetrazione per sostenerli.*

MOTIVI

Il sig. Lorenzo Marchi di Seravezza fece nel dì 13. Febbraio 1815. il suo Testamento Olografo, nel quale, scritti diversi pingui Legati a persone benevole, istituì suoi eredi universali il proprio nepote sig. Leonardo Marchi figlio del di lui fratello sig. Stefano Marchi, e insiem con esso tutti i figli maschi legittimi, e naturali di esso Stefano che esistessero nati o fossero concepiti al tempo della sua morte. Privò espressamente il fratello dell' usufrutto che gli sarebbe competuto per disposizione di Legge sulla eredità lasciata a' di lui figli, ma l' onorò peraltro di un Legato annuo di Sc. 100. Ordinò che perfino a tanto che gli eredi istituiti non fossero divenuti maggiori di età, o sia perfino a tanto che non avessero compito gli anni 21., la eredità dovesse amministrarsi dal suo Agente Tommaso Giusti (cui assegnò l' emolumento di cento Scudi l' anno) coll' obbligo di render conto della sua gestione ogni anno al curatore, e soprintendente della eredità medesima, che nominò nella persona del signor

Dottor Francesco Guglielmi di Seravezza; e tutto questo all' oggetto che le rendite dell'asse ereditario, detratte le spese di coltivazione, e le altre gravezze, dovessero rinvestirsi in moltiplicazione ed aumento dell'asse stesso a pro degli eredi istituiti, aggiungendo solo l' onere all' amministrazione di supplire alle spese di mantenimento, e buona educazione degli eredi, in caso che il padre loro si fosse trovato mancante de' mezzi a ciò opportuni.

Nel 21. Marzo 1825. pochi giorni prima della sua morte, il suddetto sig. Cav. Lorenzo Marchi variò in parte, per via di Codicillo, le disposizioni surriferite, ed ordinò, che, detratte le spese di coltivazione, gravezze, e mantenimento degli eredi istituiti, ogni avanzo delle rendite della eredità dovesse spettare al proprio fratello sig. Stefano padre degli eredi stessi.

Morì nel 29. Marzo 1825. il Testatore e nel 4. Aprile successivo fu aperto il Testamento. Il Dottore Guglielmi rinunziò all' incarico di Curatore della Eredità, e con Decreto del Tribunale di Pietrasanta del 21. Maggio 1825. gli fu surrogato il sig. Salvadore Gasperetti. Ma nel seguente Ottobre avendo il Cav. Stefano reclamato che le venisse rilasciata l' amministrazione, atteso appartenergli, in forza del Codicillo, ogni avanzo delle rendite della eredità, furono le sue istanze accolte dal Tribunale con Decreto del 14. di quello stesso mese, e così ebbe egli il possesso del patrimonio del defunto fratello.

Erano rimaste in questo stato le cose pel corso di quasi tre anni, allorchè il Cav. Stefano non contento di quanto aveva ottenuto, comparve davanti il Tribunale di Pietrasanta, e attaccando di nullità, per vizio di forma, il Testamento del Cav. Lorenzo chiese che venisse dichiarata devoluta a suo vantaggio la successione intestata del fratello medesimo. I di lui figli Leonardo ormai maggiore di età, e Luigi rappresentato, perchè tuttora in età minorile, dal suo Curatore sig. Antonio Campana, contestarono, nella qualità di rei convenuti, la lite coll'attore loro padre, e il Tribunale di Pietrasanta con sua Sentenza del dì 29. Settembre 1828. pronunziò per la validità del Testamento, e rigettò le istanze del sig. cav. Stefano.

Avendo il succumbente interposto appello davanti la Ruota, abbiamo noi preso a decidere la questione « *Se consti o no della nullità del Testamento nel caso ec.* e l' abbiamo risoluta quest' oggi rispondendo « *Negativamente*, e confermando così, con nostra Sentenza, il precedente giudicato.

La querela di nullità contro il Testamento Olografo del sig. Cavalier Lorenzo Marchi fondavasi nella mancanza, nell' atto di recezione fatto dal Notaro Biagio Bichi di Pietrasanta, allorchè gli fu consegnato il Testamento medesimo, di avere il Testatore pagato nelle di lui mani, la Tas-

sa di Lire 3. e soldi 10. e fior. 2. cent. 10. dovuta all'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze. Imperocchè è Legge fra noi che non solo per ogni Testamento debba pagarsi l'indicata Tassa all' opera di Santa Maria del Fiore, e respettivamente di una lira o cent. 60. allo Spedale di Santa Maria della Scala di Siena, secondo la comprensione del territorio, e luogo ove il testamento è fatto, ma che debba anco di tale pagamento farsi dal Notaro espressa menzione sia nell' atto di rogito ne' testamenti nuncupativi, sia negli atti di consegna, e di recezione ne' testamenti solenni, e ne testamenti olografi; poichè anche i testamenti olografi presso di noi devono necessariamente essere consegnati a un Notaro; e quel che è più è ordinato che la omissione di quella espressa menzione da farsi dal Notaro importi la nullità dell' atto. Così per le combinate disposizioni degli articoli 5. 11. 16. *della Legge del* 13. *Novembre* 1814. *tit. del modo di far Testamento ec. e degli Art.* 1. 2. 3. contenuti sotto la Rubrica *disposizione generale*, della stessa Legge » ivi » *Il Testamento o atto di recezione del medesimo dovrà contenere la menzione espressa che è stata pagata la Tassa predetta, sotto pena della nullità del Testa-* 1
mento.

Ora nel caso nostro dicevasi per parte del sig. cavaliere Stefano Marchi, mancava nell'atto di recezione fatto dal Notaro Bichi il dì 13. Febbraio 1815. la menzione del pagamento della tassa. Quindi sembrava dovesse concludersi, e concludevasi di fatto da' difensori del medesimo sig. Cav. Stefano Marchi, che la nullità del Testamento era evidente e incontrastabile.

Malgrado però l'imponenza di questo ragionamento è sembrato a noi che dovesse per giustizia pronunziarsi per la esclusione della obiettata nullità. In fatti, il sopra indicato ragionamento, che più che nella sostanza degli atti, e nello spirito della Legge, era fondato sulla materialità delle cose, e sulla corteccia delle parole, parve a noi pienamente disapplicabile. Perocchè, oltre apparire indubitatamente ottenuto lo scopo della Legge, noi trovammo anche come potersi giustamente dire nel caso adempita sostanzialmente la forma dalla Legge medesima prescritta.

Il Notaro Bichi allorchè nel 13. Febbraio 1815. gli venne dal cav. Lorenzo Marchi consegnato chiuso, e sigillato in un involto o plico il testamento olografo, non si contentò di rogarsi di tale recezione in un atto separato, come è di stile, munito della firma del Testatore, e di due testimoni, ma di più narrò, e scrisse, e, per così dire, ripetè alla lettera l' atto medesimo sull'involto o plico contenente il testamento, ed ivi pure presenti, e contesti apposero insieme col testatore la loro firma li stessi due Testimoni. E nell'atto così fatto, e ripetuto sull' involto il notaro Bichi, dando all' atto stesso l' autenticità della pubblica fede, col sotto-

scriversi di suo pugno, aggiunse espressamente la menzione della ritirata
2 tassa « *Biagio Bichi Notaro rogante ritirata la tassa di lire* 3. *e soldi
dieci.*

Dopo di ciò, sembrava a noi non doversi nè sottilizzare nè sofisti-
care troppo per trovar modo di annullare il Testamento per difetto della
menzione, che far doveva il Notaro. Oltre che infatti, all'oggetto di cui
si tratta, avrebbe forse potuto dirsi, che come un atto di recezione dove-
3 va qualificarsi quanto si leggeva scritto sull'involto « ivi » *Il presente
foglio bollato da soldi diciotto contiene il testamento olografo del sig.
Lorenzo del fu signor Cavalier Giovanni Antonio Marchi possidente
domiciliato a Seravezza, sigillato nella parte superiore con sigillo del-
la famiglia Marchi in tre luoghi, esprimente detto sigillo una torre con
tre stelle sopra, e sopra a queste una corona circondata con due tral-
ci o siano rami di fiori, qual foglio sigillato, come sopra, vien conse-
gnato al Notaro Biagio Bichi residente a Pietrasanta da detto signor
Marchi alla presenza di Andrea di Michele Riccomini contadino, e
Agostino del fu Vincenzio Boscherini pure contadino ec. quali per la
sua identità hanno firmato con detto sig. Marchi ed il notaro suddet-
to ec.;* noi osservammo che l'atto di recezione separato e distinto firma-
to dal Testatore e da que'due stessi testimoni e dal Notaro, e avente tut-
ti i requisiti prescritti dalla Legge, meno che la espressa menzione del
pagamento della tassa dovuta a Santa Maria del Fiore, costituiva, propria-
mente, e rigorosamente parlando, un referente il cui certo, e necessario
4 relato era quell' involto o plico portante la sopra iscrizione pur ora ri-
ferita.

Ben, s'intende in fatti, che, senza il foglio contenente il testamento
consegnato, l'atto di recezione sarebbe stato inane e fatuo, poichè sarebbe
mancato del subietto, per cui, e su cui veniva l'atto medesimo posto in
essere. Quindi è che si legge in quell'atto « ivi » *Costituito personal-
mente avanti di me Biagio Bichi Notaro regio residente a Pietrasanta
assistito dagl' infrascritti testimoni ec. il signor Lorenzo del fu signor
Cav. Giovan Antonio Marchi possidente domiciliato a Seravezza a
me benissimo cognito, e cognito agl' infrascritti testimoni, mi ha conse-
gnato un foglio bollato del valore di soldi* 18. *piegato sigillato in tre
luoghi dalla parte de' bolli con sigillo della famiglia Marchi espri-
mente una torre con tre stelle sopra e sopra queste una corona, ed al-
l' intorno circondàto da due tralci o siano rami di fiori, quale ha as-
serito contenere il suo testamento olografo ec.*

Ora, niuno ignora, che nel referente si contiene, e si ha come per
così dire, trasportato inserito, e respettivamente trascritto tutto quanto
riscontrasi esistere nel relato. *Leg. Asse toto* 77. *ff. de haered. instit.
Leg. Institutio talis* 10. *ff. de conditionib. instit. Leg. Theopompius* 15.

ff. de Dot. prelegat. Alexand. consil. 201. *num.* 20. *Castill. controvert. lib.* 7. *cap.* 73. *num.* 12. *Barbos. axiom.* 201. *N.* 1. *Rot. Rom. Decis.* 790. *num.* 42. *part.* 18. *recen. et in Camerinen. manutentionis* 10. *Maj* 1741. §. 7. *cor Conillac Rot. Florent. Dec.* 43. *num.* 19. *tom.* 6. *Thes. Ombros.* In consegnenza l' espressa menzione fatta dal notaro, firmando l' atto scritto sopra al piego, o involto consegnatogli, e contenente il testamento olografo del Cav. Lorenzo Marchi, l' espressa menzione, dissi, di aver lui ritirato dal Testatore la tassa dovuta a Santa Maria del Fiore, *Ritirato la Tassa di lire* 3. *e soldi* 10. si doveva a tutti gli effetti, considerare come riportata e inscrittta nel referente atto di recezione, ed ecco che così appariva pienamente adempita la forma prescritta dalla Legge, e doveva perciò eliminarsi la eccezione della nullità del testamento. 5

Un tal discorso non deve parere strano se si consideri che quantunque non si possa istituire l' erede nel codicillo, pur nondimeno nel caso della sopracitata Legge *asse toto* in cui il Testatore dopo avere nel suo Testamento scritto *quem haeredem codicillis fecero haeres esto*, aveva poi nel codicillo istituito erede. Tizio, pure Papiniano rispose per la validità dell' istituzione. Imperocchè al successivo codicillo si riferiva il testamento e però la disposizione o sia la istituzione dell' erede scritta nel codicillo doveva riguardarsi, siccome relato, contenuta nel testamento, *ejus quidem institutio valet, imo licet codicillis dari haereditas non possit, tamen haec ex testamento data videtur*, cui consona anche la sopra citata Legge *Institutio talis* 10. *ff. de conditionib. istitution.*

Nè importava già che la menzione della tassa pagata si ritrovasse collocata di seguito alla firma del notaro, e così dopo la firma del Testatore, e de' Testimoni, per lo che dovesse dirsi fuori dell' atto notariale. Imperocchè, sebbene ciò sia rigorosamente parlando, vero, pure era da notarsi che noi, non come faciente parte dell' atto notariale scritto sull' involto o piego consegnato, ma valutavamo quella menzione come collegata, trasferita, e facente parte del distinto atto di recezione. Ed oltre a ciò, non si dubitava mica, nè s' impugnava nemmen per ombra, che quella espressa menzione fosse fatta dal notaro Bichi, e da lui di proprio pugno scritta; per lo che si presentava ben naturale e congruo il considerarla, come relato, contenuta, e trasferita nell' atto di recezione rogato dal notaro medesimo.

Tanto più volentieri poi noi scendevamo ad eliminare la eccezione di nullità di testamento nel caso, in quanto che la solennità, di cui trattavasi, o sia la suddetta espressa menzione non è già di quelle solennità indotta dalla legge per garantire, e assicurare la certezza, e verità, e perfezione dell' atto, ma è anzi a ciò del tutto estranea, ed è diretta ad altro oggetto. Per lo che poteva ben ella dirsi intervenuta ed adempita, per 6

via di relazione, come per via di relazione, secondo le testè citate leggi, si ha per intervenuta ed adempita la solennità intrinseca, essenzialissima, e necessaria dell'istituzione dell'erede. E se nella vecchia giurisprudenza del foro, anche all'oggetto di escludere la supposizione di un testamento fatto per relazione ad una scheda consegnata chiusa, e sigillata ad un notaro, si valutava bastante la testimonianza, e l'asserzione del Notaro stesso *Card. de Luc. de Testamen. disc.* 2. la cui fede suol valutarsi di peso e di prova eguale a quella di due Testimoni *Cap. quoniam contra*
7 *ibiq. Gloss. in verbo. Duos viros de probat.ibiq. Hostien. Rot. Rom. tit. de Fid. instrument. dec.* 11. *n.* 5. *et n.* 9. *tit. de Falsit. dec.* 2. *n.* 6. *et in miscellan. dec.* 18. *n.* 4. *cor. Falconer.*, ragion voleva che pari efficacia si attribuisse all'asserzione del notaro per un oggetto tanto meno grave, e non riguardante la essenza, e verità del testamento o della volontà del testatore oggetto che consta d' altronde essere stato consegnito senza dubbio. Imperocchè, consta che quella tassa *di Lire tre e soldi* 10. *a Santa Maria del Fiore*, e che il Testatore disse espressamente in corpo al suo Testamento che la lasciava di fatti, fu veramente dal notaro rimessa insieme coll' atto di recezione al generale archivio di Firenze, come e di stile, secondo che mostra la ricevuta rilasciata dall' ufficio dell' archivio medesimo.

Ora, non altra ragione non altro scopo ebbe o potè avere la legge nell' ordinare, quantunque sotto pena della nullità del testamento, che il notaro rogante o ricevente il testamento medesimo dovesse fare espressa menzione che gli era stata pagata la tassa, se non che di assicurare all'O-
8 pera di Santa Maria del Fiore il conseguimento della tassa stessa, ma questo scopo era stato pienamente ottenuto nel caso nostro, perchè la tassa era stata rimessa, e pagata; dunque dovè in questo rapporto cessare ogni efficacia della Legge, perchè dove cessa il fine cessa necessariamen-
9 te anche la forza di ogni disposizione *ex Leg. In omni fere* 13 *ibiq. Bart. ff. de adoption. Leg. quod dictum* 32. *ff. de pactis Surd. Cons.* 375. *N.* 24. *Barbos axiom.* 136. *num.* 9. e discorrendo in ispecie di mancanza di solennità estrinseche de' testamenti *Rot. Rom. post. de Luc. de testamen. Dec.* 2. *N.* 1. 2. 8. *Rot. Florent. dec.* 12. *N.* 37. *tom.* 9. *Thes. Ombr.* E più doveva cessare ogni efficacia della Legge nel caso nostro perchè essa tendeva, ormai senza verun oggetto, (che la tassa era già stata pagata) a render nullo e vuoto di effetto un testamento, mentre
10 interessa il ben pubblico e privato che l'ultima volontà de' defunti sia eseguita *Publice enim expedit suprema hominum judicia exitum habere Leg. vel negare ff. quemamod. testam. aperiant. Leg. si pars ff. de inoffic. Testamen. Bald. in Lege Publicati N.* 7. *Cod. de Testament. Rot. Rom. tit. de Testament. Dec.* 13. *N.* 25. *cor. Falconer.*

e che in dubbio si pronunzi sempre per la validità de Testamenti e si
adotti ogni e qualunque interpretazione possibile per sostenerli *Leg. si*
miles 3. *ff. de militari testament. Ruin Consil.* 45. *N.* 14. *Mantic de* 11
coniectur. ult. volunt. lib. 4. *tit.* 5. *art.* 10. *N.* 18. *Rot. Rom. Decis.*
358. *N.* 5. *cor. Luduvis Dec.* 455. *N.* 13. *cor. Merlin. Dec.* 73. N. 18
cor. Ottobon. et Dec. 734. *N.* 6. *tom.* 3. *part.* 1. *cor Molinès.* E giustamente, perchè *Nihil est quod magis hominibus debeatur quam ut supremae voluntatis post quam jam aliud velle non possunt liber sit stylus et licitum quod iterum non redit arbitrium Leg.* 1. *cod de sacrosanct. Eccles. e indignum est ob inanem observationem irritas fieri tabulas et judicia mortuorum. Leg. quoniam* 15. *cod. de' destamentis ec.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Cav. Stefano Marchi dalla Sentenza contro di esso ed a favore del sig. Leonardo Marchi di lui figlio, e del sig. Antonio Campana Curatore dell' altro figlio minore sig. Luigi Marchi proferita dal Tribunale di Pietrasanta il dì 29. *Settembre* 1828. *quale Sentenza perciò conferma pienamente ordinandone la libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. Compensa fra le parti le spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Aud. Rel.*, Tito Coppi *Aud.*

DECISIONE XVIII.

REGIA RUOTA D' AREZZO

Anglarien. Praetens. inhibit. execut. diei 14. *Junii* 1832.

IN CAUSA

BUONCOMPAGNI E LIBERATORI NN.

PROC. MESS. FRANCESCO TANGANELLI — *PROC. MESS. CARLO SANDRELLI*

Argomento

Non può sospendersi od inibirsi l'esecuzione provvisoria quando l'azione fu basata sopra una Sentenza passata in cosa giudicata ancorchè fossero addotte eccezioni contro il credito derivante da questa.

Sommario

1. *E' luogo all' applicazione dell' Artic.* 688. *del Regolam. di Procedura relativo alla esecuzione provvisoria ogni qualvolta l' azione fu basata su Sentenza passata in cosa giudicata.*

2. *L' impugnativa d'un Credito resultante da una, o più Sentenze passate in giudicato non rende meno applicabile il citato Art.* 688 *alla Sentenza successiva che ne ordini il pagamento.*

Storia della Causa

Con precetto preliminare del 17. Aprile 1832. trasmesso per gli Atti del Tribunale di Anghiari, Marco Antonio Buoncompagni richiamò il sig. Francesco Liberatori come Curatore del sottoposto Pietro Leonardi a pagargli le spese nelle quali era stato condannato da una Sentenza del detto Tribunale d'Anghiari del 14. Agosto 1831. e da altra Sentenza confermatoria della R. Ruota d' Arezzo del 28. Febbr. 1832.

Si oppose il Liberatori ne NN. a tal Precetto, sostenendo in primo luogo che tra le spese contro di lui reclamate non dovessero com-

prendersi quelle di spedizione, e notificazione dell' ultima Sentenza, mentre avendo egli formalmente dichiarato di accettarla avrebbe dovuto la parte vittoriosa astenersi dal notificargliela; e sostenendo in secondo luogo che l' intiero credito di spese reclamato dall' attore era rimasto compensato con un Credito di frutti che egli pretendeva avere contro il medesimo.

Il Tribunale di Anghiari con sua Sentenza del 1. Giugno 1832. rigettò una tale opposizione, perchè le spese di Spedizione, e notificazione erano dovute, e perchè il Credito di frutti dedotto in compensazione non era provato: Confermò per conseguenza il precetto, ed ordinò l'esecuzione provvisoria del suo Giudicato non ostante appello, e senza cauzione.

Appellò il sig. Liberatori da tal Sentenza avanti la R. Ruota di Arezzo e dietro citazione a breve termine domandò la sospensione della esecuzione provvisoria sul fondamento che le eccezioni da esso addotte avanti il Giudice *a quo* essendo della classe di quelle proponibili, ed ammissibili ancor contro la cosa giudicata costituivano una impugnativa dei titoli di Credito sui quali basavasi l' azione dell' Avversario, e perciò chiudevano l'adito alla esecuzione provvisoria che ai termini dell'Art. 688. del Regolamento di Procedura allora soltanto può essere ordinata quando l'azione sia basata su titoli non impugnati.

La Ruota peraltro decise come appresso.

Motivi

Attesochè l'azione promossa dal sig. Antonio Buoncompagni contro il sig. Francesco Liberatori nei NN. con precetto trasmessogli per gli atti del Tribunale di Anghiari sotto dì 17. Aprile ultimo scorso, essendo diretta ad ottener pagamento delle spese a di lui favore tassate dai due giudicati conformi del detto Tribunale di Anghiari, e di questa R. Ruota del 12. Agosto 1831. e 28. Febbraio 1832. ed essendo perciò appoggiata *a due Sentenze passate in cosa giudicata*, entrava senza dubbio nella 1
categoria di quelle azioni, per le quali in ordine all' art. 688. del vegliante Regolamento di Procedura debbe ordinarsi dai Tribunali la esecuzione provvisoria delle loro Sentenze non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione.

Attesochè a declinare dal chiaro, e letterale disposto del detto articolo non valevano le eccezioni opposte dal prefato signor Liberatori al precetto trasmessogli, e consistenti nella supposta eccessività del credito contro di lui reclamato, e nella pretesa compensazione di esso con alcuni asserti crediti da lui allegati; Imperocchè ciò che fosse della

sussistenza od insussistenza giuridica di tali eccezioni che la Rota non ha potuto neppur pregustare perchè mancante del Processo della prima istanza, siccome poi in ogni ipotesi la deduzione di esse non rendeva men vero che l' azione del sig. Buoncompagni traesse il suo appoggio da due Sentenze passate in cosa giudicata, così una volta che le eccezioni medesime eransi dal passato Giudice credute immeritevoli di accoglienza, l' articolo summentovato non poteva non ricevere la sua piena, ed intiera
2 applicazione, conforme decise in termini fraternizzanti *la Ruota Fiorentina nel* 27. *Genn.* 1825. *in Causa Crecchi, e Vita Tes. del For. Toscano T.* 15. *Dec.* 42.

Attesochè la Decisione di questa R. Ruota in Causa Chiaromanni, e Braccini confermata dal Supremo Consiglio nel 21. Giugno 1826. impressa nel *Tesoro del Foro Toscano Tom:* 17. *Dec.* 53. ed allegata a sostegno del proprio assunto dal signor Liberatori ne NN. non era punto applicabile al caso concreto mentre laddove in questo caso l' azione del sig. Buoncompagni trovasi basata su due Sentenze passate in cosa giudicata, nel caso deciso dal Consiglio Supremo l' azione del sig. Braccini era basata sopra un semplice documento; E sebbene questo documento contro cui dal debitore sig. Chiaromanni opponevasi la compensazione non fosse impugnato direttamente quanto alla sua forma, ed alla intrinseca sua
3 efficacia, lo era peraltro indirettamente quanto alla sussistenza, o non sussistenza del Credito che ne resultava; lo chè era bastante per costituire quella *impugnativa* di cui parla il citato Art. 688. della Procedura, siccome opinò, e decise lo stesso Consiglio Supremo in Causa Lasteyrie, e Panciatichi nel 23. Settembre 1816. *Giorn. Prat. Legal. T.* 2. *Dec.* 8. *N.* 2. ed in Causa Tempestini, e Marioni nel 15. Maggio 1824. *Tes. del Foro Tosc. T.* 13: *Dec.* 61. *N.* 2. « ivi » Attesochè il documento prodot« to per parte delle Sorelle Marioni doveva per l' effetto sopraddetto con« siderarsi *impugnato* dal Tempestini, subitochè era da esso stata dedot« ta la eccezione della compensazione quale è in sostanza diretta a peri« mere l' azione delle attrici, e conseguentemente la legale esigibilità del « documento anzidetto. »

Attesochè marcatissima nel mentovato Art. 688. è la discretiva tra il caso in cui l' azione sia basata sopra un semplice *Documento* e quello in cui sia invece basata sopra una *Sentenza*; mentre laddove nel primo ca-
4 so per far luogo alla esecuzione provvisoria vuolsi, e richiedesi in lettera che il documento *non sia impugnato*, all' opposto nel secondo caso, non curata l' impugnativa, o la non impugnativa, non altro vuolsi, nè altro richiedesi se non se che la Sentenza sia *passata in cosa giudicata*.

Attesochè se la eccezione della compensazione od altra eccezione

simile comunque torbida, ed inammissibile, bastar potesse ad impedire i Tribunali di ordinare la esecuzione provvisoria delle loro Sentenze per quanto basate su Sentenze precedenti, sarebbe aperto un troppo vasto campo ai morosi debitori per sospendere, e paralizzare gli effetti della *cosa giudicata*, e la provvidenza della Legge nel citato Art. 688. troppo sovente, e con troppa facilità rimaner potrebbe delusa.

Attesochè in ordine al successivo Articolo 691. cui fa eco la Decisione del Supremo Consiglio del 20. Marzo 1819. *la quarta del Tomo* 5
1. *delle Inedite del Tesoro del Foro Toscano* la inibizione, o sospensione della esecuzion provvisoria allora soltanto può domandarsi, ed ottenersi, quando la esecuzione medesima sia stata ordinata *fuori dei casi nei quali poteva ordinarsi.*

Per questi Motivi

Rigetta la domanda di revoca, o *sospensione di esecuzione provvisoria avanzata dal sig. Francesco Liberatori ne NN. con sua Scrittura del dì* **8**. *Giugno corrente*, *e relativa alla Sentenza del Tribunale d'Anghiari del* **1**. *Giugno detto ad esso contraria*, *e respettivamente favorevole al sig. Marco Antonio Buoncompagni. E condanna il medesimo signor Liberatori ne NN. nelle spese dell'attual Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi Signori

Carlo Carducci *ff. di Primo Aud. e Rel.*
Angiolo Passeri *Aud.*, Zanobi Pasqui *Giud. di prima Ist. e supp.*



DECISIONE XIX.

R. RUOTA DI PISA

Liburnen. Pecuniaria diei 13. *Junii* 1832.

IN CAUSA

BOTTA = COEN = FRANCHETTI

PROC. MESS. FRANCESCO MOROSOLI — *PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI*

Argomento

La Vendita coatta di un Fondo opera l'effetto, che le rendite del medesimo sono a vantaggio dei Creditori del Venditore, le quali rendite sono rappresentate dagli interessi che deve pagare sul prezzo dello stesso Fondo.

Sommario

1. *I Frutti scaduti dopo la Vendita forzata dei Beni rimangono, per disposizione della Legge, immobilizzati per essere insieme col prezzo, distribuiti nel Giudizio d' ordine tra' Creditori inscritti.*

2. *L' Aggiudicatario dei Beni, forzatamente venduti è debitore degli interessi dopo la vendita fattagli sul prezzo, che stanno a rappresentare le rendite degli stessi Beni.*

3. *Quando il debitore, che ha, anticipatamente alla Vendita coatta del suo Fondo, obbligate, e cedute le rendite del medesimo, questa cessione non si sostiene.*

4. *Quegli che ha ricevuta la cessione delle Rendite di uno stabile se questo stabile vien venduto coattivamente, non può pretendere il godimento delle dette Rendite malgrado la sua ipoteca, ed anteriorità.*

5. *L' Affittuario che ha pagato anticipatamente i Canoni dell'affitto se il fondo affittato è venduto coattivamente, non può pretendere di continuarenell'affitto.*

Storia della Causa

Con istrumento del 30. Marzo 1824. rogato Grilli il sig. Franchetti nella sua qualità che in Atti somministrò a cambio al 6. per

cento al fu Annunziato Gragnacci la somma di pezze 6000. da 8. r. con l'Ipoteca sopra due case poste in Livorno.

Con successivo Instrumento del 17. Marzo 1825. rogato Grilli, somministrò al detto Gragnacci altre pezze 1000. che pezze 700. spettanti al patrimonio Pupillare e pezze 300. spettanti alla signora Bambaron Madre dei Pupilli Coen, e questa somma fu garantita pure dall'ipoteca dei detti due stabili.

Con altro Atto del 15. Aprile 1828. rogato lo stesso Notaro la Vedova Coen cedè il suo Credito ai Pupilli, tal che divennero questi Creditori dell'intiera somma di pezze 7000.

Nei riferiti istrumenti fu convenuta a favore dei Creditori la delegazione delle rendite, e Pigioni degl'indicati stabili ipotecati, e ciò per il puntual pagamento dei frutti.

Il sig. Botta provocò la Vendita coatta dei detti Beni, e nella Cartella d'Incanti fu apposta la condizione che i liberatarii dei Beni dovevano perciperne le rendite e corrispondere sul prezzo il frutto del 5. per cento fino all'effettivo pagamento del medesimo a tenore della Graduatoria.

Contro questa condizione insorse il sig. Franchetti, e il signor Giuseppe Coen sul fondamento che i Coen Creditori in ordine a tal patto dovevano attendere l'incasso dei frutti dal dì della Liberazione a quello della Graduatoria in stato di esecuzione, oltre l'essere esposti a perdere l'uno per cento al mese sopra detti frutti, e conclusero perchè tal condizione fosse depennata dalla Cartella d'Incanti, e che vi fosse sostituita quella che i liberatari non dovessero percipere le rendite fino a che non avessero pagato secondo l'ordine della Graduatoria.

Il sig. Botta dichiarò di riportarsi alla saviezza del Tribunale, e solo notificò ai Creditori inscritti l'istanza dei signori Franchetti, e Coen.

Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza del dì 12. Settembre 1831. rigettò le istanze degli Attori con la loro condanna di spese.

Da tal giudicato interposero appello avanti la R. Ruota di Pisa.

Mess. Morosoli comparso per interesse degli Appellanti espose che dai pubblici istrumenti, e superiormente allegati, appariva che le rendite degli stabili di che si tratta furono cedute, e vendute ai medesimi dal sig. Gragnacci, e che in conseguenza di un tal fatto, essi non potevano esser privati della percezione di dette rendite.

Che i patti posti in essere dal debitore con il creditore dovevano essere religiosamente osservati non tanto dal debitore medesimo quanto dai Creditori posteriori, ed ha concluso per la revoca della Sentenza appellata con la condanna del sig. Botta nelle spese.

Mess. Vannucchi rappresentante il sig. Botta rispose, che in quanto al merito della Causa si riportava alla saviezza della R. Ruota, alla quale però avvertiva, che il Botta non poteva esser condannato nelle spese in quantochè la redazione della cartella d'incanto, essendo un ufficio del ministro di Cancelleria sarebbe stata ingiusta cosa, che il sig. Botta avesse risentito le conseguenze del fatto alieno, e fece istanza che nell'ipotetico tema che la Ruota scendesse nel concetto di revocare la Sentenza appellata, fosse dichiarata l'assoluzione del sig. Botta dalle spese, e quelle da questi fatte siano portate a carico del patrimonio Gragnacci.

Considerando che con gli Atti autentici del 30. Marzo 1824. e 17. Marzo 1825. passati avanti il Notaro Grilli il fu Annunziato Gragnacci devenne all'elezione di un'esattore delle pigioni delli stabili da esso ipotecati in favore dei figli minori del fu Abramo Vita Raffael Coen rappresentati dal sig. David Franchetti Curatore alla Tutela dei medesimi, e della signora Luna Bembaron Vedova Coen per sicurezza delle somme prese ad imprestito, con ingiunzione a detto esattore di erogare le pigioni medesime per la concorrente quantità sino all'effettiva restituzione dei Capitali nella soddisfazione dell'interessi dovuti ai sigg. Franchetti nel nomi, e Bembaron Vedova Coen in ragione del sei per cento all'anno, mediante il quale Atto pose in essere un mandato irrevocabile in grazia dei sovventori del danaro, il quale importò una vera e propria cessione, o delegazione delle rendite maturabili in futuro sino a concorrenza dei pattuiti interessi del danaro, e per tutto il tempo per cui esso Gragnacci avesse ritenuto i capitali statigli imprestati con li Atti suddivisati.

La Regia Ruota esaminata la Causa emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Considerando ciò non ostante, che nell'attuale regime ipotecario i frutti scaduti dopo la vendita forzata dei beni, e che sono rappresentati dall'interessi, di cui dal giorno della liberazione diviene debitore l'aggiudicatario, rimangono per disposizione della Legge immobilizzati onde essere insieme col prezzo distribuiti nel giudizio d'ordine tra i Creditori
1 inscritti *Grenier Trattato delle Ipoteche Par.* 1. *Cap.* 1. *sez.* 3. §. 1. *N.* 142.

Considerando che avendo la legge ordinato l'immobilizzazione delle rendite posteriori alla vendita, ed avendo reso in correspettività debitore l'aggiudicatario dell'interessi sul prezzo del suo acquisto, i quali
2 stanno a rappresentare le rendite stesse, è una sequela necessaria di questo principio il recusare la legale efficacia alla convenzione, mediante la quale il debitore abbia anticipatamente delegate, o cedute ad altri le rendite dei beni immobili non per anche maturate, poichè ciascheduno dei

creditori inscritti ha diritto di pretendere che dal momento della vendita le rendite dei Beni, o l'interessi del prezzo che le rappresentano, venga- 3
no distribuiti nel giudizio d'ordine secondo il rango delle respettive ipoteche, conforme ebbe occasione di avvertire la *Corte Suprema di Cassazione di Francia nella sua Decisione del dì* 3. *Novembre* 1813. *riportata nella Raccolta del Sirey Tom.* 14. *par.* 1. *pag.* 6. il che non potrebbesi verificare ogni volta che si osservassero le convenzioni, mediante le quali il debitore avesse in anticipazione disposto di rendite non ancora maturate all'epoca della vendita.

Considerando che per lo scopo di tenere in osservanza non ostante la vendita dei beni ipotecati il patto stipulato tra il fu Annunziato Gragnacci, ed i sigg. David Franchetti NN. e Luna Bembaron Vedova Coen, che importò una cessione o delegazione di pigioni non per anche maturate, e di togliere in conseguenza dalla cartella d'incanto dei beni, dei quali si tratta, la condizione inseritavi in quinto luogo con sostituirvi l'altra pretesa dai sigg. David Franchetti NN. e Giuseppe Coen con la loro scrittura del dì 3. Agosto 1831. esibita negli Atti del Tribunale di Livorno, non era sufficiente il rilevare che i sigg. Franchetti NN. e Coen fossero anteriori a tutti i Creditori del fu Annunziato Gragnacci, e che perciò i Creditori posteriori dovessero imputare a loro medesimi se contrattarono con il Gragnacci dopo che il sig. Franchetti NN. ed i signori Coen avevano reso pubblico col mezzo dell'iscrizione il patto della delegazione delle pigioni maturabili, avvegnachè una tale asserzione non era giustificata relativamente ai Creditori inscritti, e non era certificabile nel rapporto dei possibili creditori muniti d'ipoteca legale, ed esente dalla formalità dell'inscrizione, ed in ogni maniera poi dichiarando nel momento attuale l'anteriorità, e poziorità dei sigg. Franchetti NN. e Coen sarebbesi preoccupata la materia del giudizio d'ordine, al quale unicamente appartiene di determinare il rango, e la respettiva anteriorità dei
diversi creditori ipotecarj, siccome in caso sommamente analogo di- 4
rimpetto ad un conduttore che aveva anticipato i Canoni della locazione, e che all'occasione della vendita dei Beni condotti in affitto provocata da un Creditore ipotecario dell'affittante pretendeva che fosse eliminata dal quaderno di oneri la condizione inseritavi, che l'aggiudicatario sarebbe entrato al possesso dei Beni dal giorno dell'aggiudicazione, sul fondamento che questa condizione era lesiva del diritto che sopra le rendite future egli aveva acquistato mediante il pagamento anticipato dei canoni di affitto, osservò la *Corte Reale di Nimes nella sua Decisione del dì*
28. *Gennaio* 1810. *riferita da Sirey Tom* 14. *Par.* 2. *pag.* 96. 5

Per questi Motivi

Dice male appellato dai sigg. David Franchetti nei nomi, e Giu-

seppe Coen dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolane di Livorno nel dì 12. *Settembre* 1831. *e respettivamente bene con la Sentenza medesima giudicato, e quella confermando, siccome conferma ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore; E condanna li appellanti sigg. Franchetti NN. e Coen a favore dell'appellato signor Domenico Botta nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angelo Carmignani *primo Auditore.*
Antonio Magnani *Audit.* Tito Coppi *Aud. Relatore*

DECISIONE XX.

SUPREMO CONSIGLIO

Piscens. Inib. Nov. Oper. diei 18. *Julj* 1832.

IN CAUSA

MARTINI E PELLEGRINI

PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA *PROC. MESS. AGOSTINO FICAI*

Argomento

Il Condomino non può fare delle nuove aperture d'Ingresso nel Fondo comune senza il Consenso dell'altro Condomino, specialmente, quando al Condomino opponente farebbe danno la nuova opera.

Sommario

1. 3. *Il Condomino di un muro non può aprire volontariamente nel medesimo una Porta d'Ingresso per entrare in una stanza.*

2. *Quando il Perito Giudiciale ha opinato esser comune fra più condomini un Muro, deve starsi alla di lui opinione.*

4. 9. *Ciascuno deve valersi della servitù, che abbia in comune con altri moderatamente, e con eguaglianza di godimento, e non già da recare pregiudizio agli altri Socj.*

5. *Non è lecito fare alterazioni, e innovazioni nel Fondo che si riscontrino contrarie alla destinazione del Padre di Famiglia.*

6. 7. 8. *Per una mera equità concedesi talvolta di edificare sul Fondo altrui, sempre che per altro ne risulti grande utilità all' Edificante, e senza altrui pregiudizio.*

Storia della Causa

Resulta dal Processo, che nella Divisione della casa a tre piani posta nella Città di Pescia in via detta *degli Orlandi* che i sigg. Vincenzio, Francesco, e Pietro fratelli Marini possedevano *pro indiviso* come Eredi del comun Padre signor Marino Marini il primo piano; ed una parte del pian Terreno pervenne nel signor Vincenzio, ed il secondo, e terzo con piccola parte del Terreno nei detti sigg. Francesco, e Pietro, che ne fecero successivamente la Vendita al fu Domenico Pellegrini in virtù dei pubblici Istrumenti dei 9. Dicembre 1803. e 10. Gennaio 1804. rogati dal Notaro Campioni.

E resulta pure, che la stanza d'ingresso denominata *Loggia*, per cui si accede alla scala, la quale conduce ai piani superiori, fu sempre riconosciuta, e dichiarata comune, fra i condomini dell' intiera casa, come resulta dai citati Istrumenti di Vendita, e dagli altri atti esistenti in Processo.

Giuseppe Pellegrini pertanto come figlio, ed Erede di detto Domenico nell' anno 1829. messe mano ad un lavoro, che aveva per oggetto di formare l' apertura di una Porta, in uno dei muri, che formano l' indicata stanza d' ingresso per l' effetto di entrare da questa Porta in uno stanzino di sua proprietà, che aveva sempre avuto l' accesso dall' interno di una Scala, che introduce alla Cantina sotterranea di detta Casa.

Ma il sig. Vincenzo Marini comproprietario della detta stanza d' ingresso ne' 7. Ottobre 1829. inibì giudicialmente per mezzo del Tribonale di Pescia l'intrapreso lavoro, per lo che contestatosi tra le Parti formal Giudizio sopra la competenza, o incompetenza dell' opera inibita, si fece luogo al giudiciale accesso, non meno che alle opportune verificazioni per mezzo di Perito, in seguito di che detto Tribunale di Pescia con sua Sentenza proferita sotto dì 30. Settembre 1830. previa l' omologazione della Perizia giudiciale, dichiarò doversi, e potersi confermare, siccome confermò l' atto inibitoriale come sopra trasmesso dal sig. Marini, con la condanna del Pellegrini a rimettere in pristinum a tutte sue spese nel termine di giorni otto l' apertura da esso fatta nel muro della detta stanza

comune, e colla condanna pure del medesimo Pellegrini nelle spese del Giudizio.

Interpose appello da questa Sentenza il Pellegrini avanti la Regia Ruota di Firenze, ove discussa nuovamente la Causa, ne emanò sotto dì 23. Agosto 1831. il secondo Giudicato pienamente contrario al sig. Marini, essendo stata in ogni sua parte revocata la detta Sentenza del detto Tribunale di Pescia, tolta di mezzo l'Inibitoria, autorizzato il Pellegrini alla prosecuzione del lavoro, e condannato il sig. Marini Inibente in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali, e nei danni.

Dalla Sentenza Ruotale interpose appello il sig. Marini avanti il Supremo Consiglio, e ne sostenne l'ingiustizia rilevando essere manifesto il condominio del muro, in cui si pretendeva di eseguire la controversa apertura, assicurando di tal Condominio non tanto i Documenti riuniti in Processo, che dimostrano il condominio della stanza, a cui appartiene detto muro, ed assicurandone in egual modo le verificazioni egualmente fatte nel Giudizio di Prima Istanza.

Stabilito poi questo condominio si soggiungeva non potersi dubitare della competenza del titolo d'inibire l'intrapreso lavoro, ed aggiungevasi ancora, che la fatta Inibitoria oltre l'oggetto, che aveva avuto di tutelare, e conservare i proprj diritti, ebbe non meno l'altro oggetto di prevenire i pericoli, e l'inconvenienti, ai quali rimaneva esposto in conseguenza della nuova opera intrapresa del Pellegrini, ed inibita come sopra.

Il Supremo Consiglio considerate le ragioni delle respettive Parti così decise.

MOTIVI

Attesochè resultava dalli Atti, e lo concordavano le stesse Parti Litiganti che la casa situata in Pescia in via delli Orlandi segnata col numero comunale 80. fosse in origine di libera proprietà del signor Marino Marini; che alla di lui morte fosse divisa tra i di lui figli sigg. Francesco Pietro, e Vincenzio; Che i primi due vendessero le loro respettive porzioni alli Autori di Giuseppe Pellegrini; E finalmente, che si era convenuto tra i sigg. Fratelli Marini, allorchè procederono alla divisione della detta casa, che dovessero restare indivisi, o sia a comune la stanza terrena d'ingresso le scale, ed il pozzo.

Attesochè era inoltre provato in Processo, che i due fratelli signori Francesco, e Pietro Marini nella vendita fatta delle loro respettive porzioni cella predetta casa alli Autori di Giuseppe Pellegrini, nei Contratti di vendita avevano espressamente dichiarata la comunione della stanza d'ingresso, delle scale, e del pozzo coll'altro loro fratello sig. Vincenzio proprietario del primo piano, ed altri annessi.

Attesochè lo stesso Pellegrini *all'art. 4. dell'apoca privata del 7.*

Settembre 1804. stipulata col sig. Vincenzo Marini aveva riconosciuto,
che la controversa stanza d' ingresso fosse comune tra esso, ed il detto
sig. Vincenzo Marini, e finalmente anche il Perito Giudiciale aveva nella
sua relazione repetuta comune ai detti due proprietarj la stessa stanza.
Attesochè in questa posizione di fatto compariva manifesta nel Pel-
legrini la mancanza d'ogni diritto per aprire nel muro di fondo della
detta stanza, una porta onde procurarsi un' altro accesso ad un suo pic- 1
colo stanzino situato dietro il rammentato muro.
Infatti se al pari della stanza d' ingresso si doveva reputare comune
anche il controverso muro, conforme aveva opinato il Perito giudiciale,
al giudizio del quale dovevasi in simil caso deferire conforme avverte 2
l' antica nostra Rnota nella *Liburnen. altius tollendi del dì* 8. *Luglio*
1785. §. 3. *cor. Simonelli*, alle pretenzioni del Pellegrini resisteva la
regola di diritto, che non permette al Condomino di fare opera alcuna
nella cosa comune, allorchè dissenta l' altro condomino, come inerendo
al disposto del Testo nella *Leg. Sabinus ff. commun dividund, e nella*
Leg. ff. si servit. vindic. insegna il Constant. ad Stat urb. adnot. 23. 3
art. 2. *N.* 103. *et segg.*
Attesochè quando ancora contro la stessa evidenza si fosse voluto
escludere il vero condominio sulla stanza, e conseguentemente sul muro
di cui era disputa, e si fosse in vece voluto ammettere sopra questo fondo
una mera servitù di uso, e di passo comune ai due Comproprietarj della
nota Casa, la pretensione del Pellegrini, neppure in tale ipotesi avrebbe
meritato di essere accolta dalla Giustizia dei Tribunali, poichè coll'aper-
tura dal medesimo fatta nel controverso muro, egli veniva ad invadere
parte del fondo serviente, e ad estendere l'uso, ed il passo suddetto a suo
esclusivo benefizio, e in danno del sig. Marini, avente un diritto eguale,
e ciò contro la nota regola di ragione, per cui ciascuno deve valersi della
servitù, che abbia in comune con altri, moderatamente, e con eguaglian-
za di godimento, e non già in modo da arrecare pregiudizio alli altri So-
cj rendendo in parte deteriore la loro condizione, conforme avvertono in
proposito di servitù comune a più persone. *Cancer Variar. Resolut. par.* 4
3. *Cap.* 4. *N.* 65. *Covarrue Practicar. quaest. cap.* 37. *N.* 7. *Cortad.*
Dec. 412. *N.* 24. *et* 27.
Attesochè a confermare maggiormente il Supremo Consiglio in que-
sta opinione concorreva nel concreto del caso il riflesso, che la stanza in
questione appariva destinata esclusivamente a servire d' ingresso all'inter-
no della Casa, non solo fino dall' epoca, nella quale era questa nel domi-
nio del sig. Marino Marini, ma anche fino dal momento, in cui fu la me-
desima edificata, come pure appariva che lo stanzino di proprietà del
Pellegrini fosse fino dalla sua origine destinato ad avere l'ingresso inter-
namente, ed in parte del tutto diversa da quella, ove erasi aperta la nuo-

va porta, nei quali termini facevasi luogo all' applicazione della regola
proibitiva di quelle alterazioni, ed innovazioni, che si riscontrino contra-
rie alla destinazione del Padre di famiglia, conforme inerendo al disposto
del Testo nella *Leg.* 36. *ff. de servit. Urb. Praedior.* avverte *il Cepoll.*
5 *de Servitut. Urb. Praed. cap.* 38.
Attesochè per parte del Pellegrini invano ricorrevasi ad invocare la
regola, per cui in vista d' una mera equità, concedesi talvolta di edificare
6 perfino sopra il suolo altrui conforme rilevasi dal Testo nella *Leg.* 2. §.
Item varus ff. de aqua, et pluv. Arcen. Imperocchè prescindendo da ciò
che si sarebbe potuto osservare circa la sussistenza della rammentata re-
gola in tesi astratta di diritto, e circa la vera intelligenza da darsi alla citata
Legge, dalla quale deriva, era certo, che nel concreto del caso mancava-
no i termini abili per la di lei applicazione, perchè mancava la prova del-
la utilità massima, che la nuova opera doveva arrecare al Pellegrini, e
la prova inoltre, che nessuno, benchè minimo pregiudizio avrebbe la me-
desima arrecato al sig. Vincenzio Marini, conforme esornando la menzio-
nata Legge, e dichiarando la regola controversa, in un caso in cui invo-
cavasi la stessa regola equitativa, bene avvertiva il *Polit. de nov. oper.*
7 *nunciat. quaest.* 9. *dissertat* 5. *N.* 8. *et segg.*

Attesochè la qualità dello stanzino, al quale dava un diverso acces-so la nuova opera del Pellegrini, congiunta alla circostanza di essere lo stanzino medesimo stato sempre servibile, ed atto all' uso, a cui era destinato, indipendentemente dal nuovo controverso accesso, dimostrava evidentemente che la nuova opera nessuna valutabile utilità poteva produrre all' Edificante, ma soltanto un semplice maggior comodo.

Attesochè resultava all' opposto dalla Relazione del Perito giudiciale della prima Istanza, che la nuova apertura poteva indebolire il muro in questione con possibil danno del Piano superiore di proprietà del sig. Marini, e resultava inoltre dalla stessa relazione, che l' esistenza nella stanza d' Ingresso di un' uscio destinato per accedere al rammentato stanzino, sottoponeva lo stesso sig. Marini condominò della stanza all'incomodo valutabile derivante dall' ingombro d' una porzione dell'aria della ridetta stanza, e dal continuo accesso, e recesso per il nuovo uscio, i quali fatti venivano in sostanza a costituire una nuova servitù, sopra quel fondo, che doveva esserne libero, ed in comune.

Attesochè in questi termini del caso in disputa verificavasi a carico del sig. Vincenzio Marini quel danno, e quell' incomodo, che in qualunque ipotesi presentava un' ostacolo insuperabile a permettere, in vista di una mera equità la nuova opera arbitrariamente fatta dal Pellegrini.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Vincenzio Marini contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 23. *Agosto* 1831. *al medesimo contraria, e favorevole respettivamente a Giuseppe Pellegrini, revoca perciò la Sentenza suddetta ed in riparazione dichiara doversi confermare, come confermò, e conferma la precedente Sentenza proferita in prima Istanza dal Tribunal di Pescia sotto dì* 30. *Settembre* 1830. *quale ordina eseguirsi secondo la sua forma e tenore.*

E condanna finalmente il Pellegrini nelle spese del presente, e del passato Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio Battista Brocchi *Presidente*,
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE XXI.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Praetensae Rivendicat. diei 11. *Julj* 1832.

IN CAUSA

MALANIMA E MALANIMA E BUONFIGLIOLI

PROC. MESS FRANCESCO MEAZZUOLI — *PROC. MESS. ANGELO BRACCI*
PROC. MESS. LEOPOLDO LUPI

ARGOMENTO

La vocazione simultanea nel Livello dei Figli, sebbene nominatamente indicati dalla Madre prima Acquirente, non ha luogo, ma suc-

cedono nel Livello medesimo per Gius di successione, e perciò la stessa prima Acquirente può disporne a suo piacere.

SOMMARIO

1. *Non ha luogo la simultanea vocazione dei Figli nei Contratti Enfiteutici, sebbene siano indicati nominalmente col Padre,* o *colla Madre prima Acquirente.*

2. 4. *La dottrina escludente la simultanea vocazione è quella, che comunemente si seguita in pratica dai Tribunali, perchè è fondata sull'equità naturale.*

3. *Per ammettere la simultanea vocazione nei Livelli bisogna indurre una donazione* inter vivos, *che non è ordinariamente da presumersi.*

5. *I Figli sebbene nominati dalla Madre, prima Acquirente del Livello, nella conduzione del medesimo, non può dirsi, che siano chiamati simultaneamente, ma* ordine successivo, *se non fanno la Voltura del Fondo in proprio nome ai Libri Estimali.*

6. *Quando nel Padrone diretto non v'ha motivo alcuno, nè interesse di prediligere i Figli della Madre prima Conduttrice del Livello, si esclude la simultanea vocazione.*

7. *La promessa della conduttrice del Livello di mantenere i patti antichi per i chiamati, promettendo* de ratho alias del proprio, *non è bastante a indurre la simultanea vocazione.*

8. *La promessa* de ratho alias del proprio *fatta dalla prima Conduttrice del Livello tiene obbligati i successori della stessa Conduttrice nella loro qualità di Eredi di lei, indipendentemente dalla qualità di chiamati nel Livello.*

9. *La solidale nei Contratti di Livello si oppone ordinariamente per indicare essere sempre, e nel tempo successivo i diversi chiamati nel Livello tenuti tutti solidalmente verso il Padrone diretto per l'adempimento dei patti.*

10. 11. 12. *La prima Acquirente del Livello a titolo oneroso può disporre del Fondo Livellare a suo piacere.*

MOTIVI

Attesochè nella questione agitatissima fra i Forensi se, e quando i figli nominalmente indicati insieme col Padre, o colla Madre prima Acquirente nel Contratto enfiteutico debban considerarsi come chiamati simultaneamente coll'Acquirente medesimo o non piuttosto *ordine successivo* questione, la cui resoluzione suol dipendere principalmente dalle circo-

stanze di fatto; La Ruota ha creduto, perciò che concerne il caso in concreto,
dovere adottare la opinione escludente la simultanea vocazione, e ciò per
le seguenti ragioni identiche in parte a quelle che veggonsi egregiamente
sviluppate dal Neri Badia fra le Decisioni fiorentine *Tom.* 1. *Dec.* 29.
Primo Perchè generalmente parlando la dottrina escludente la simulta-
nea vocazione è quella che più comunemente suole seguirsi in pratica da
Tribunali, perchè fondata sulla equità naturale, giacchè per ammettere la 2
Dottrina contraria bisogna indurre una donazione *intervivos*, che non è
ordinariamente da presumersi *Secondo*. Perchè tanto più questa dottrina 3
suol in esclusione della contraria seguirsi allorchè, piuttosto che dell'in-
teresse del padrone diretto, si tratta, come nel caso, dell'interesse di chi
veramente condusse il fondo livellare, e ne sborsò il prezzo, inquanto che
si tratta di privarlo o no della facoltà di poter disporre del fondo stesso,
essendo la teoria portante la privazione di tale facoltà, siccome odiosa,
difficile ad essere ammessa. E in fatti mal può credersi che altri voglia 4
spogliarsi sì facilmente di un diritto, che è conseguenza necessaria del ti-
tolo oneroso, per cui acquista *Terzo*. Perchè nel caso che si esamina, la
Maria Maddalena Malanima riconducendo dalla Mensa Arcivescovile di
Pisa il Mulino, di cui si tratta, sebbene dicesse nel pubblico Istrumento
del dì 9. Settembre 1730. « *per se e Cammillo, e Lorenzo, e Vincenzo*
« *suoi, e di Francesco Malanima* (di lei marito) *figli, e per ciascuno*
« *di loro figli e discendenti Maschi legittimi, e naturali da succedere*
« *l'uno all'altro in perpetuo, stipulante accettante*, e *conducente*, ella
fu per altro e fu ella sola, che pagò il grosso Laudemio alla Mensa in
Sc. 64. 1. 9. *Quarto* Perchè ella egualmente ne pagò negli anni succes-
sivi il Canone per mezzo del suo affittuario sig. Tenente Simone Scorzi.
Quinto Perchè i di lei stessi figli doveron nel 1745. eseguire al Pubbli-
co Estimario la voltura di quel fondo qualificandosi come chiamati nel
Livello, mentre per l'innanzi era stato all'Estimo stesso descritto in testa
soltanto della loro Madre Maria Maddalena Conduttrice, lo che importa
essere stato il Contratto enfitentico inteso e interpetrato in guisa da pre-
sentare i figli Cammillo, Lorenzo, e Vincenzio, come chiamati *ordine* 5
successivo. *Sesto*. Poichè niuna affezione niun motivo militava nell'inte-
resse del padrone diretto di prediligere i figli della Maria Maddalena
Malanima in modo da invitarsi simultaneamente colla Madre; Circostanza 6
che sebbene negativa, è valevolissima onde escludere la simultanea voca-
zione *Cit. Dec.* 29. *cor. Neri Badia num.* 20.

Attesochè di fronte a queste ragioni sono sembrate alla Ruota poco
valevoli le circostanze di riscontrarsi nel Contratto enfiteutico la promes-
sa della Maria Maddalena Malanima di mantenere i patti anche per gli
altri chiamati promettendo *de ratho alias del proprio*, e l'obbligare che
fece, solidalmente i chiamati medesimi. Imperocchè primieramente que-

ste frasi, e queste clausule che si leggono in tutti i Contratti enfiteutici
vogliono più che altro, attribuirsi allo stile notariale, nè meritano in ve-
7 rità gran peso. In secondo luogo poi la promessa *de ratho, alias del pro-
prio, sorte il suo effetto anche nella intelligenza da noi adottata, perchè
sta a tenere obbligati i successori della Donna nella loro qualità di Eredi
di lei, indipendentemente dalla qualità di chiamati nel Livello; e la so-
lidale suole apporsi in questi Contratti, non tanto per indicare la simul-
8 taneità, come nel caso pretendevasi per parte de' rivendicanti Ranieri, Ga-
spero, e Cammillo Malanima, ma molto più ordinariamente per indicare
essere sempre, e nel tempo successivo i diversi chiamati nell'enfiteusi te-
nuti tutti solidalmente verso il Padrone diretto in modo, che questi, per
la soluzione de' Canoni, e per l adempimento de' patti stipulati possa agi-
9 re a sua scelta contro chi meglio gli piaccia fra' chiamati, e possessori del
fondo; così per patto in grazia della stipulata solidalità.

Attesochè è sembrato quindi a noi che la Maria Maddalena Malani-
ma come sola prima Acquirente a titolo oneroso potesse, senza dubbio,
10 disporre del fondo enfiteutico o sia del mulino in questione.

Attesochè di tale Mulino dispose ella di fatti col suo Testamento
del dì 14. Gennaio 1740. istituendo un fedecommesso, al quale chiamò
prima di ogni altro la sua Figlia Brigida, poi, dopo la morte di lei, il
Figlio Cammillo, e dopo di lei gli altri due suoi figli sigg. Giacomo, e
11 Lorenzo, e loro eredi, e successori.

Attesochè, sebbene sembri che questo Testamento fosse ignorato dai
di lei Figli, e che però non operassero essi nè intendessero operare coe-
rentemente e in esecuzione del medesimo, pure la verità è, che in faccia
alla Legge dovè esso spiegare tutta la sua efficacia fin che la Legge stes-
sa lo permise, e devono perciò oggi serbarsi ferme e inviolabili le conse-
12 guenze della efficacia medesima in passato spiegate.

Attesochè pertanto, sebbene non si vegga adempita la formalità
della portata, cui sottopose tutti i fidecommissi allora esistenti la Legge
del 22. *Giugno* 1747. *Articolo* 13. pure essendo che consta in fatto che
la Brigida Malanima prima chiamata nel suddetto fidecommisso non fece
la sua portata, e sopravvisse a tutti i propri fratelli chiamati nel fidecom-
misso medesimo, e costa egualmente che gli altri fratelli, cui si faceva
successivamente dalla Legge diritto a raccogliere il fidecommisso per la
di lei omessa portata, omessero essi medesimi di eseguire tale portata co-
me dovevano; Cosicchè in ultimo il fidecommisso doveva dirsi devoluto
ad Andrea di Lorenzo Malanima, il quale Andrea formava la quarta testa
fra i chiamati, e non era perciò obbligato ad eseguire portata alcuna, es-
sendo egli in forza della sopra citata Legge del 22. Giugno 1747. *Arti-
colo* 8. esonerato dall'obbligo di restituire, e liberandosi così in lui il fondo
fidecommissario o sia il Molino Livellare di cui si tratta; Da tutto ciò ne

seguè che la liberazione del Molino dal vincolo fidecommissario si verificò in detto Andrea; Liberazione che sarebbe rimasta confermata, quando ve ne fosse stato bisogno, dalla disposizione della successiva Legge del 23. Febbraio 1789. e dalle posteriori Leggi Francesi che liberarono i Beni fidecommissarj nelle mani degli attuali possessori, poichè consta che Andrea Malanima morì nel 7. Aprile 1821.

In conseguenza il Mulino è oggi mai passato *jure haereditario* nei figli di Andrea stesso, cioè in Bernardino, Lorenzo, ed altri fratelli Malanima, che lo ritengono, nè Ranieri Gaspero, e Cammillo dipendenti da Cammillo Malanima seniore hanno diritto di rivendicarlo.

Attesochè non v'era ragione alcuna per porre fuori di Causa ed esimere le signore Sorelle Bonfiglioli dagli obblighi assuntisi dal loro Autore sig. Vincenzo Bonfiglioli comprando nel 1799. alcuni terreni dagli Autori de' sigg. Gaspero, Ranieri, e Cammillo Malanima.

Per questi Motivi

Pronunziando su i due appelli respettivamente interposti dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa del dì 7. Luglio 1831. *il primo dai sigg. Gaspero Ranieri, e Cammillo Malanima da quella parte di detta Sentenza che rigetta la domanda relativa alla rivendicazione di una porzione del Mulino situato nella Valle di Calci di dominio diretto della Mensa Arcivescovile di Pisa, e di che in Atti, e l'altro dalle signore Marianna, e Maria Domenica Sorelle Bonfiglioli maritata la prima al signor Gaetano Bonciani, e l'altra al sig. Dott. Leopoldo Lupi da quella parte della suddetta Sentenza, che dichiara non doversi le medesime Sorelle Bonfiglioli porre fuori di Causa ; dice essere stato male appellato tanto dai sigg. Gaspero, Ranieri, e Cammillo Malanima quanto dalle signore Sorelle Bonfiglioli dalla ridetta Sentenza nelle parti surriferite, quale Sentenza perciò nelle parti medesime conferma. Dichiara, in quanto occorra, essersi riservato e riservavasi di conoscere, e decidere, come di ragione, sull' appello interposto dalla precitata Sentenza per parte dei signori Bernardino, e Fratelli Malanima dopo che sarà esaurita davanti il Supremo Consiglio di Giustizia la questione incidentale ivi pendente sull' ammissione della prova Testimoniale domandata per parte di detti sigg. Bernardino, e Fratelli Malanima. E condanna i soccombenti signori Gaspero, Ranieri, e Cammillo Malanima nelle spese del presente Giudizio.*

E condanna egualmente le sigg. Sorelle Bonfigliuli nelle spese di questo Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*

Antonio Magnani *Auditore Relat.* Tito Coppi *Auditore.*

DECISIONE XXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. Execut. Prov. diei 16. Martii 1832.

IN CAUSA

CECCHINI E BOGI

PROC. MESS. AURELIO ROSSINI *PROC. MESS. ANGIOLO FABBRINI*

ARGOMENTO

L' esecuzione provvisosia di una Sentenza di confermazione di un sequestro appoggiata ad altra Sentenza passata in cosa giudicata non può essere trattenuta dall' eccezione della compensazione.

SOMMARIO

1. ***Deve accordarsi l' esecuzione provvisoria della Sentenza di confermazione di sequestro ch' è appoggiata ad una precedente Sentenza passata in cosa giudicata.***

2. ***Le Sentenze, proferite dal Supremo Consiglio, notificate alle sole parti Litiganti, dopo tre giorni dal dì della notificazione, sono eseguibili, sebbene non siano state notificate ai Procuratori.***

3. 4. 5. ***L' eccezione della compensazione non trattiene l' esecuzione provvisoria della Sentenza, quando detta eccezione non è ammessa, come avviene quando resta confermato un sequestro, appoggiato ad una reiudicata.***

STORIA DELLA CAUSA

Con atto del 27. Agosto 1831. il sig. Pietro Paolo Cecchini sèquestrò a danno del sig. Noè Bogi nelle mani dei sigg. Vincenzo, e Eustochia Tai tutto ciò, che ritener potessero di proprietà di detto Bogi per essere sodisfatto dell' importare della condanna nelle spese, che si conteneva nella Sentenza del Supremo Consiglio de' 22. Agosto 1831. contraria al

sig. Noè Bogi, e nei 27. Settembre 1831. ne domandò la conferma con richiedere, che nella Sentenza da intervenire si contenesse l'esecuzione provvisoria senza cauzione non ostante appello, o opposizione.

Fu dal sig. Bogi opposta la compensazione deducendo un credito che contro il sig. Pietro Paolo Cecchini intendeva di desumere dalla privata scritta di convenzioni de' 12. Gennaio 1825. stipulata fra il sig. Vincenzo Baldini da una parte, ed i sigg. Giuseppe Bianciardi, Pietro Paolo Cecchini dall'altra.

Sotto dì 27. Gennaio 1832. emanò Sentenza dal Tribunale di prima Istanza di Siena, che confermò il sequestro, e dichiarò la sua pronunzia eseguibile provvisoriamente senza cauzione non ostante appello, o opposizione.

Ricorse contro questa dichiarazione d'esecuzione il sig. Bogi alla R. Ruota di Siena implorando la conveniente inibitoria contemplata dall'Art. 691. del Regolamento di Procedura.

Fu questa Istanza accolta dalla Ruota di Siena, la quale con sua Sentenza de' 14. Febbraio 1832. ordinò la sospensione dell'esecuzione provvisoria permessa dalla precedente Sentenza, e ciò sul fondamento, che l'eccezione della compensazione non solo era ammissibile nei Giudizii esecutivi, ma era stata anche considerata sufficiente a paralizzare l'esecuzione provvisoria senza cauzione, che si volesse riportare assieme con la condanna di un credito, contro cui veniva opposta l'eccezione della compensazione.

Contro questa pronunzia ruotale si rese appellante il sig. Pietro Paolo Cecchini, appello che venne ammesso per gli appresso.

Motivi

Attesochè al sequestro nei 27. Agosto 1831. dal signor Pietro Paolo Checchini eseguito a danno del sig. Noè Bogi, ed alla domanda di conferma dei 2. Settembre 1831. canonizzata con la Sentenza dei 27. Gennaio 1832. avendo servito di esclusivo titolo la condanna delle spese dei Giudizi terminati con la Sentenza del Supremo Consiglio dei 22. Agosto 1831. debitamente notificata al soccombente sig. Bogi, è evidente, che la Sentenza dei 27. Gennaio 1832. canonizzò un'azione appoggiata ad una precedente Sentenza passata in cosa giudicata, e quindi venne ad esser conforme al disposto dell'Art. 688. del Regolamento di Procedura la concessione della esecuzione provvisoria senza cauzione, e non ostante appello, che in seguito della domanda del sig. Cecchini fu fatta della Sentenza proferita sulla istanza di conferma di sequestro. 1

Che a redarguire come ingiusta questa dichiarazione nessuno valeva dei riflessi proposti per interesse del sig. Bogi.

Non giovava infatti il rilevare che la Sentenza del 22. Agosto 1831 fosse stata notificata, come asserivasi, al solo soccombente sig. Bogi, e non ancora al Procuratore, che lo rappresentava avanti al Supremo Consiglio, deducendo da questa mancanza di notificazione, che la detta Sentenza non avesse fatto passaggio in cosa giudicata, mentre quando l' Art. 786. del Regolamento di Procedura letteralmente dispone, che le Sentenze definitive del Consiglio di Giustizia saranno notificate alle parti succumbenti, e tre giorni dopo la detta notificazione saranno eseguibili è chiaro, che la notificazione delle dette Sentenze del Consiglio fatta solo alle parti soccombenti, serve a far passare dopo tre giorni le dette Sentenze in cosa giudicata giacchè l'eseguibilità di una Sentenza dipende dal di lei
2 passaggio in cosa giudicata.

E nulla più di questo primo riflesso era valutabile il secondo, che si desumeva dalla eccezione della compensazione dal sig. Bogi promossa contro il credito reclamato dal sig. Cecchini, concludendo, che questa eccezione era bastante a paralizzare la esecuzione della cosa giudicata, e perciò non era altrimenti permesso il rendere provvisoriamente eseguibile senza cauzione non ostante appello quella Sentenza, che confermava un sequestro, e così una esecuzione, subitochè coll' eccezione della compensazione può rimanere paralizzata ogni esecuzione, citando a tale proposito varie Decisioni rammentate nella Sentenza appellata.

Poichè opportunamente si avvertiva che altro è, che l'eccezione della compensazione possa servire a trattenere, ed impedire una esecuzione, ed altro è il decidere se possa dichiararsi eseguibile provvisoriamente senza cauzione non ostante appello una Sentenza che conferma una esecuzione intrapresa in forza di una Sentenza passata in cosa giudicata, mentre nel primo rapporto è l'eccezione della compensazione il tema del Giudizio, e così la verisimile sussistenza di questa eccezione può dar luogo a sospendere, o denegare la intrapresa esecuzione; nel secondo aspetto al contrario, se la dedotta eccezione della compensazione non è ammessa, come avviene quando resta confermata la intrapresa esecuzione non è più dalla qualità della dedotta eccezione, che dipende l'accordare, o il negare l'esecuzione provvisoria di quella Sentenza, che tien ferma la intrapresa esecuzione, ma è bensì dalla natura del titolo, che serve d'appoggio all'azione, che si eseguisce, che dipende la giustizia, o ingiustizia della
3 esecuzione provvisoria.

E di qui ne avviene che non ha potuto valutarsi nel caso attuale, che il sig. Bogi trattenere volesse l'esecuzione dal sig. Cecchini incoata, con dedurre dei crediti in compensazione, mentre quando il Giudice ha opinato, che questa dedotta compensazione non potesse impedire la conferma del commesso sequestro, non poteva dalla dedotta eccezione essere

trattenuto dal concedere la domandata esecuzione provvisoria della Sentenza, che teneva fermo il sequestro, giacchè a concedere questa esecuzione provvisoria era impegnato dalla natura della reiudicata, che serviva d'appoggio al commesso sequestro. 4

Ne potevano meritare attenzione le diverse Decisioni, che si allegavano, e nelle quali si vedeva dichiarato, che la eccezione della compensazione può nei congrui casi esser di ostacolo ad ordinare la esecuzione provvisoria, siccome appunto era avvenuto nei casi da dette decisioni risoluti.

Mentre se in conformità del disposto dell'Art. 688. si distingua come conviene il caso in in cui l'esecuzione provvisoria senza cauzione non ostante appello sia stata ordinata da una Sentenza, che canonizza un'azione appoggiata da un documento privato, che si sostenga non impugnato, dal diverso caso, in cui questa esecuzione provvisoria sia concessa da una Sentenza, che accoglie un'azione alla quale serve d'appoggio una Sentenza passata in cosa giudicata se (dicevasi) si ritenga questa distinzione di casi, tutto si concilia apprendendosi bene da ognuno, che pur troppo viene *impugnato* quel documento privato, di cui l'efficacia si tenta di distruggere con l'eccezione della compensazione, e così in questo tema, che il riscontro delle Decisioni obiettate dimostra esser quello, nel quale esse emanarono è giusto che si apprenda malamente concessa l'esecuzione provvisoria, essendo pur troppo impugnato il documento privato, che dà appoggio all'azione in quei casi canonizzata; ma ciò non può procedere qualora l'azione sia appoggiata ad una cosa giudicata, mentre o la compensazione è ammessa, e cessa l'azione promossa, o non ostante la dedotta compensazione è considerata sussistente la intrapresa esecuzione, e la Sentenza, che la conferma può accogliere la domandata esecuzione provvisoria, perchè all'esecuzione intrapresa serve di titolo una Sentenza passata in cosa giudicata, che di per se è bastante a concedere la detta esecuzione provvisoria. 5

Per questi Motivi

Dice bene essere stato appellato per parte del sig. Pietro Paolo Cecchini dal Decreto proferito dalla Regia Ruota di Siena il dì 14. *Febbraio* 1832. *al medesimo contrario, e respettivamente favorevole al sig. Noè Bogi; dice perciò male essere stato con detto Decreto giudicato, e quello revocando, siccome revoca in tutte le sue parti; in riparazione dichiara essersi dovuta, e doversi confermare, siccome confermò, e conferma la esecuzione provvisoria ordinata colla Sentenza proferita nella causa fra le parti vertente dal Tribunale di prima Istanza*

di Siena il 27 Gennaio 1832. E l'appellato sig. Noè Bogi condanna nelle spese del passato Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente, Relatore.*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri, Baldassarre Bartalini, e
Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE XXIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Baegen. Desertion. Appellation. diei 30. *Martii* 1832.

IN CAUSA

BIONDI E PEDRIGI

PROC. MESS. VALENTINO DEL BUBBA — *PROC. MESS. GIUSEPPE SABATINI*

Argomento

Quegli, che fa la cessione dei Beni ai suoi Creditori, non perde la vita civile, e può stare in Giudizio per l'effetto almeno di constatare un fatto dal quale dipende la deserzione dell'appello.

Sommario

1. *Quando l'appellante, nei termini legali non ha adempito alle sue incombenze ordinate dalla Legge, l'appello da esso interposto resta deserto.*

2. 5. *Il debitore, che ricorre al benefizio della cessione dei Beni non è tolto alla vita civile, nè può esser privato della sua libertà personale.*

3. *La cessione dei Beni opera l'effetto di conferire ai Creditori il diritto di vendere i Beni ceduti per sodisfarsi dei loro Crediti, col-*

l'obbligo di dare al debitore cedente ogni reliquato, che fosse a verificarsi.

4. *Quegli che fa la cessione dei Beni* è Persona legittima *a stare in Giudizio per l'effetto almeno di constatare in di lui contraditorio un fatto dal quale* ipso jure *depende la deserzione dell' appello.*

Storia della Causa

Con atto del 29. Aprile 1831. il Pedrigi appellò da una Sentenza contro di esso ed a favore del sig. Biondi proferita dal Tribunale di Barga nel dì 12. Marzo dell' anno stesso, qual appello proseguì avanti questa Regia Ruota pel ministero di Mess. Jacopo Sabatini, con Scrittura del dì 13. Maggio 1831.

Nel termine della Legge prescritto non si fece carico il Pedrigi appellante come doveva di dedurre i gravami, e produrre il processo di prima Istanza talmente che alle richieste dell' appellato sig. Biondi fu da questa Regia Ruota proferito Decreto di deserzione di appello nel 7. Settembre 1831.

Tornò dopo questo Decreto il Pedrigi con atto de' 24. Ottobre 1831 ad interporre appello all' effetto devolutivo dalla Sentenza summentovata adducendo essersi a ciò determinato, onde non pregiudicare ai propri diritti, ed a quelli dei quali (così rilevasi dal suo atto di appello) fino del 22. Settembre 1831. e così quasi un mese avanti il fatto appello aveva ceduti i propri beni.

Fu tale appello agli affetti devolutivi proseguito avanti la Ruota pel ministero di Mess. Giuseppe Sabatini con Scrittura del dì 8. Novembre 1831., ma nel solito termine legale non produsse il Pedrigi il processo di prima istanza, nè dedusse i gravami dalla detta Sentenza risentiti. Quindi Mess. Valentino Del Bubba per interesse del suo rappresentato signor Agostino Biondi con Scrittura del 16. Dicembre 1831. faceva istanza affinchè dalla Regia Ruota venisse dichiarato deserto anche all' effetto devolutivo l' appello del Pedrigi nuovamente interposto dalla Sentenza del Tribunale di Barga del 12. Marzo 1831. attesa la non fatta produzione del processo e la non deduzione dei gravami.

Portata la causa all' udienza ed aggiornata per la discussione al dì 28. Marzo 1832. Mess. Giuseppe Sabatini comparve in atti, e con Scrittura del 26. Marzo detto dichiarò dimettersi dalla difesa della causa, in quanto che il di lui rappresentato Giuseppe Pedrigi era morto civilmente avendo ceduto fino del 22. Settembre 1831. a favore dei suoi Creditori i propri Beni, e non aveva per conseguenza legittimità di persona per stare in Giudizio.

Replicava Mess. Del Bubba, che inopportuna era una tale dimissio-

ne, perchè con essa tanto esso Mess. Sabatini, quanto il di lui rappresentato Pedrigi insorgevano contro il fatto proprio. Infatti prescindendo dalla questione se la cessione dei beni equivalga al vero, e proprio Fallimento ed inabiliti per conseguenza il debitor cedente a stare in Giudizio, resultava in fatto che la cessione fu domandata dal Pedrigi nel 22. Settembre 1831, e l'appello era stato interposto, e proseguito con la Scrittura dei 24. Ottobre, e 8. Novembre di detto anno. La materialità di questo fatto provava che tanto il Pedrigi, che il di lui Procuratore Mess. Sabatini non erano in quell'epoca certamente nel concetto di essere il detto Pedrigi inabilitato a stare in Giudizio, ed a comodo di causa, e non per intima convinzione era stata una tale eccezione dedotta in progresso negli atti.

Che prescindendo da tutto questo ancora, era chiaro il disposto dell'Art. 751. della Procedura, e della Circolare dell'I. e R. Consulta dei 25. Settembre 1820. in forza del quale l'omissione dei gravami e della produzione del processo induceva *ipso jure et ope Legis* la deserzione dell'appello indipendentemente ancora dal fatto del Procuratore.

Dietro ciò Mess. Del Bubba insistè nella domandata deserzione con la condanna del sig. Pedrigi nelle spese anche stragiudiciali. E fu in seguito di queste difese che la Regia Ruota decise per la deserzione per i seguenti.

Motivi

Attesochè Giuseppe Pedrigi dopo di avere con atto del dì 8. Novembre 1831 col ministero di Mess. Giuseppe Sabatini proseguito l'appello da esso interposto all'effetto devolutivo con precedente atto del dì 24. Ottobre 1831. dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Agostino Biondi proferita dal Tribunale di Barga nel dì 12. Marzo anno detto, non è stato sollecito di adempire nel termine prescritto dall'Art. 749. del vegliante Regolamento di Procedura, e neppure dopo la scadenza del termine istesso, alle successive incumbenze legali alle quali era tenuto nella qualità di appellante.

Attesochè in seguito di tale omissione l'appello medesimo sia rimasto deserto per disposizione stessa della Legge contenuta nell'Art. 751. del Regolamento di Procedura, rinvigorità dalla Circolare dell'I. e R.
1 Consulta del dì 25. Settembre 1820.

Attesochè il debitore il quale ha avuto ricorso al flebile, e lamentabile benefizio della cessione dei beni non è tolto alla vita civile, ritenendo anzi la proprietà dei beni da esso abbandonati ai suoi Creditori, e non avendo la cessione altro oggetto che quello di sottrarlo alle molestie di-
2 rette alla privazione della sua libertà personale, e di conferire ai Creditori il diritto di vendere i beni ceduti per sodisfarsi dei loro crediti con obbligo di passare nelle mani del debitore cedente ogni reliquato che fosse

a verificarsi *Toullier Corso di diritto Civile T.* 7. §§. 238. *a* 248. *Marrè Corso di Diritto Commerciale T.* 3. *p.* 316. *Pardessus Corso di Diritto Commerciale T.* 4. *N.* 1326. *Vincens Esposizione ragionata della Legislazione Lib.* 5. *Cap.* 15. *N.* 1., onde può considerarsi come avente persona legittima a stare in Giudizio *Dalloz T.* 20. *p.* 538. per l' effetto almeno limitato di constatare in di lui contradittorio un fatto dal quale *ipso jure* dipende la deserzione dell' appello, e ciò tanto maggiormente nel caso attuale in cui è certo che allorquando il Pedrigi nel dì 24. Ottobre 1831. interpose l' appello, del quale è questione, aveva di già fatto l' abbandono dei propri beni ai suoi Creditori. 3

Attesochè niun conto poteva farsi della dimissione di M. Giuseppe Sabatini dalla qualità di Procuratore dell' appellante Pedrigi, che detto M. Sabatini aveva emesso soltanto con Scrittura del 26. languente, sì perchè era la detta dimissione appoggiata al suppposto, falso in ragione, che la cessione dei Beni importasse morte civile del debitore cedente, sì perchè aveva avuto luogo molto tempo dopo l' istanza per dichiarazione di deserzione presentata dall' appellato sig. Biondi fino del dì 16. Dicembre 1831. 4

Per questi Motivi

Non curata la Scrittura di renunzia, dimissione, produzione, e ragioni esibita da M. Giuseppe Sabatini Procuratore di Giuseppe Pedrigi dichiara deserto all' effetto devolutivo l' appello interposto, e proseguito per parte di detto Pedrigi dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Agostino Biondi proferita dal Tribunale di Barga nel dì 12. *Marzo* 1831. *E condanna il nominato Pedrigi nelle spese del presente Giudizio.* 5

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Auditore* Tito Coppi *Aud. Relat.*

DECISIONE XXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens. Nullit. Obligat. diei 28. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

PETRUCCI E PETRUCCI VEDOVA CIVININI

PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA *PROC. MESS. NARCISO ZOPPINI*

Argomento

Il Compratore di un Fondo, che omette di farne la voltura ai Libri Estimali in conto proprio, non può agere contro il Venditore, nè contro quegli, che ha prestata la sua Mallevadoria pe' casi d' Evizione, all'oggetto di essere indennizzato dei danni derivati dalla sofferta evizione, per le obbligazioni emesse dallo stesso Venditore, posteriormente alla Vendita, e qualunque obbligazione, che di nuovo emettesse il Mallevadore mosso dal falso supposto temuto, non è valida.

Sommario

1. *Quando alcuno si muove, per un falso supposto, a fare un'obbligazione, questa non regge, e può l'obbligato ritirarsi da adempirla.*

2. *Per l' Evizione nascente da Cause successive alla Vendita, non v' ha obbligazione.*

3. *Il Venditore, e molto meno il suo Fidejussore, può essere obbligato a soffrire i danni per l'evizione della cosa venduta, quando non avvenga per sua colpa, ma del Compratore.*

4. *Il Venditore non è obbligato per l' evizione quando questa ha avuto luogo perchè il Compratore ha omesso di far la Voltura in conto proprio ai Libri Estimali del Fondo comprato.*

5. 12. 15. *Il Compratore di un Fondo non và esente dai pregiudizi, che possono avvenirgli per mancanza di farne la Voltura ai Libri Estimali, sebbene questa non fosse stata fatta dal Venditore, in conto proprio, quando n' era Possessore.*

6. L'errore di fatto *allontana direttamente l'idea del consenso, così non può dirsi dell'*errore *di* Gius, *il quale eccettuati quei pochi, che possono ignorare la Legge, come le* Donne, i Rustici, i Minori, *non scusa alcun' altro.*

7. *Non mancano Autorità, che anche al pagato per visibil errore* di Gius *applicano la repetizione dell' Indebito.*

8. *La repetizione dell' Indebito debbe accordarsi ogni volta, che si è pagato, o data cosa, cui nè* civilmente, *nè* naturalmente *erasi obbligato perchè l' errore rimove il consenso, e perchè ciò che non devesi per alcuna Legge, non è dovuto per un improvido pagamento.*

9. *Quegli, che ripete l' indebito non per conseguire un lucro, ma per evitare un danno, la repetizione dell' indebito è accordata.*

10. *Quando si tratta di evitare un danno da ambe le Parti litiganti i Tribunali bisogna, che soccorrano la Parte, ch' è, o sarebbe in danno maggiore.*

11. *L' aggravio, che soffre il Mallevadore nel pagare per il Debitore, è stato sempre dai Tribunali considerato doloroso, poichè soffre di pagare il debito altrui.*

13. 14. *Quando si tratta non di danno* rei amissae, *ma* rei amittendae è *certo, che verificato l'errore* di Gius, *in ordine al quale la cosa si consegnerebbe, non si deve questo permettere.*

16. *Il vero, e regolare fondamento di ogni Transazione* è *l'esistenza di dubbia lite, ed il lodevole oggetto di porgli fine.*

17. 18. *L'errore, e la falsa Causa vizia anche le Transazioni.*

19. *Sopra un Gius chiaro non si da luogo a transigere, e questa sola circostanza rende infetta di nullità la transazione.*

20. *La Transazione infetta di lesione* è *nulla.*

Storia della Causa

In forza di privata Apoca de' 26. Settembre 1809. Lazzero, Annunziata, e Paolo fratelli Baldi venderono a Vincenzio Gaggioli un Casolare posto nel Popolo di Val di Brana, e Luigi Petrucci benchè estraneo alla contrattazione, appose in piè della suddetta apoca la sua firma nel seguente modo « Io infrascritto, affermo, prometto, e mi obbligo per l'osservan- « za di tutte le cose contenute nel presente atto per tutti i casi di evi- « zione, o molestia a favore di detto Vincenzo Gaggioli, e suoi ec. »

Il Gaggioli Compratore per altro non si dette mai il pensiero di far la voltura ai Libri Estimali, non avendo neppur registrato il privato suddetto Chirografo prima del 22. Gennajo 1825.

Malgrado tutto ciò il medesimo Vincenzo Gaggioli per Istrumento de' 31. Gennajo 1815. rogato dal Notaro Spiombi rivendè il fondo sud-

detto al Dottor Pietro Leopoldo Gaggioli di lui fratello, il quale parimente omesse la voltura ai Libri Estimali, e ciò non ostante nell'anno 1820., procedè a cedere il Fondo medesimo a Bartolommeo Civinini Padre ed Autore dei minori Civinini rappresentati dalla Petrucci vedova Civinini.

Anco il Civinini ultimo acquirente non si fece carico della voltura ai Libri Estimali, per lo che il sig. Bartolommeo Batacchioli avendo ottenuta ne' 22. Febbrajo 1822. dal Tribunal Collegiale di Pistoja una Sentenza condannatoria dei detti fratelli Baldi originarj proprietarj, al pagamento di Lire 480. frutti, e spese, accese a loro carico l'iscrizione dell'Ipoteca generale sotto dì 16. Febbrajo 1822. e dopo di ciò procedè ad introdurre un Giudizio di Salviano, non tanto a carico d'uno stabile, che rimaneva tutt'ora nel dominio, e possesso dei Debitori Baldi, quanto ancora del suddetto Casolare che si possedeva in ultimo luogo dal Civinini.

Ed allora i sigg. Vincenzo Gaggioli, e Dottor Leopoldo Gaggioli istruiti della procedura intrapresa dal Batacchioli, e conoscendo le conseguenze, alle quali rimanevano esposti dirimpetto al Civinini, comparvero come intervenienti al Giudizio per opporsi alla Vendita del Fondo suddetto provocata dal Batacchioli, ma le loro opposizioni vennero rigettate colla Sentenza del primo Febbrajo 1828. proferita dal Tribunale di Pistoja, e ciò per l'unica ragione, che i suddetti sigg. Gaggioli non avevano mai pensato a voltare in testa loro il fondo preaccennato.

E sebbene Luigi Petrucci acceduto come sopra mallevadore semplice al privato atto del 1809. potesse rimanere immune da qualunque responsabilità per l'evizione verificatasi come sopra, in quanto a tale evizione aveva dato luogo un fatto tanto posteriore alla vendita, ed in quanto doveva questo fatto attribuirsi alla sola colpa dei Compratori, pur non dimeno gli nacque la erronea opinione, per quanto sembra, di trovarsi Egli nell'obbligo di sentire il peso della detta evizione, e rimase persuaso ad emettere una nuova obbligazione, in forza di privato atto de' 25. Aprile 1828.; mediante il quale promesse di far fronte alle spese del Giudizio ventilato e di comprare, come comprò all'Incanto il fondo suddetto a comodo del Civinini, ed in esonerazione dei signori fratelli Gaggioli, e ciò sull'unico supposto, che fosse egli a ciò tenuto in conseguenza della mallevadoria prestata col suddetto atto del 1809.

Ma di poi il Petrucci allegando lo sbaglio, e l'errore, ricusò di far la cessione del fondo ai Civinini, intendendo di volerlo ritenere nel suo Dominio, ed intimando di più, come intimò alla detta Civinini NN. a pagargli la conveniente pigione.

Contestata sopra di ciò una disputa, rimase questa risoluta colla Sentenza proferita in prima Istanza dal Tribunal Collegiale di Pistoja la

quale assolvè la vedova Civinini dalle domande, e pretensioni del Petrucci, e dichiarò inoltre che l'acquisto dello Stabile suddetto fatto al pubblico Incanto dovesse appartenere alla stessa vedova Civinini ne Nomi.

Da questa Sentenza interpose appello il Petrucci avanti la Ruota di Firenze, la quale in Contradittorio delle parti sotto dì 10. Maggio 1831. pronunziando sull'appello medesimo dichiarò tenuto, ed obbligato il Petrucci alla retrocessione della Casa, ed Orto di cui si tratta a favore della detta Petrucci vedova Civinini, coerentemente alla Sentenza di prima Istanza, e viceversa dichiarò tenuti, ed obbligati detti Civinini a pagare, e rimborsare al Petrucci il prezzo totale dell'acquisto da Esso sborsato come in atti, non meno che i frutti recompensativi decorsi, e da decorrere sul prezzo medesimo, come pure le spese fatte pel fatto acquisto, il tutto da liquidarsi nelle forme, e coll'obbligo ancora ai detti Civinini di portare a loro carico ogni opera occorrente per la retrocessione da farsi, e salve a favore di detti Civinini le ragioni tutte ocmpetenti per conseguire la loro piena indennità e rilevazione a carico del loro Venditore signor Dottore Leopoldo Gaggioli, e di chiunque altro sia, ed essere possa di ragione,

Ma la detta Vedova Civinini ne Nomi interpose appello dalla detta ultima Sentenza alla quale si acquietò David Civinini di lei figlio maggiore, che il Supremo Consiglio ha rigettato per i seguenti

MOTIVI

Attesochè le Convenzioni firmate da Luigi Petrucci sotto dì 25. Aprile 1828. furono espressamente, ed esclusivamente animate dal supposto d'esser Egli tenuto a indennizzare Vincenzo Gaggioli in ordine alla obbligazione già contratta quando nel 1809. i fratelli Baldi vendettero al Dott. Gaggioli la Casa della quale si tratta: difatti così vi si legge «ivi» Detto « Luigi Petrucci, come quello, che è tenuto alla rilevazione a favore di « detto Vincenzo Gaggioli.» ed anche con maggior chiarezza nel successivo paragrafo «ivi» al detto Luigi Petrucci come quello, che era tenuto « a rilevare il detto Vincenzo Gaggioli per la garanzia prestatagli con at- « to del dì 26. Settembre 1809.

Che questo supposto essendo erroneo, e falso, viene a mancare l'unica causa motrice delle stipulate convenzioni, e quel consenso, che ad esse prestò il Petrucci, il quale vi consentiva, perchè indotto nell'errore d'esser tenuto, è chiaro, che nella verità della cosa, o sia non essendo Egli tenuto in modo alcuno non consentiva. *L.* 116. §. 2. *De Regul. Juris L.* 20. *ff. de Aqua pluvia. arc. L.* 15. *ff. De Jurisdict. L.* 57. *ff. De Obligat. et Action. L.* 51. §. 1. *ff. De Pactis Tesor. del For. Tosc. T.* 4. *Dec.* 1. *N.* 38.

Che falsò, ed erroneo fù indubitatamente il supposto che per aver

Esso prestata la sua fidejussione nel 26. Settembre 1809. in occasione, che i fratelli Baldi vendettero al sig. Vincenzo Gaggioli per tutti i casi di evizioni nascenti da obbligazioni posteriormente contratte dai Venditori, ed avvenute per colpa del Compratore, e suoi aventi causa giacchè per massima di ragione la evizione nascente da cause successive alla vendita non
2 si presta *L.* 1. *Cod. de Peric. et com. rei venditae L.* 3. *ff. de Eviction. Mangil. de Eviction. Quaest.* 105. *N.* 28. *Guzman. de Eviction. Quaest.* 51. *N.* 3. *Rot. in Recen. p.* 5. *Tom.* 1. *Dec.* 229. *N.* 18. *e Dec.* 337. *N.* 10. ne il Venditore, e molto meno il suo fidejussore può essere obbligato a soffrirne i danni, quando essa non per sua colpa avvenga, ma
3 del Compratore *L. Loc. jure utimur.* 27. *ff. de Eviction, et ibi gloss. ad verb. obiecta Rot. in Recen. p.* 5. *Tom.* 1. *Dec.* 337. *N.* 16.

Che nel caso attuale ambedue le cause si univano esclusive della prestazione della evizione, giacchè la obbligazione a favore del sig. Filippo Batacchioli, per cui il fondo è stato evitto non ebbe vita se non nel 13. Gennajo 1816., non acquistò ipoteca giudiciaria che per la Sentenza del Tribunal di Pistoja del dì 12. Febbrajo 1822. non fù inscritta ai Registri Ipotecarj, che il 15. Febbrajo detto, e non fù ridotta all'esercizio a carico dello Stabile di cui si tratta, se non per mezzo del possesso salviano presone dal sig. Batacchioli sotto dì 7. Dicembre 1824. Ne la evizione avrebbe avuto luogo se il sig. Vincenzo Gaggioli primo acquirente, e quindi gli aventi causa da lui avessero adempito al precetto della voltura
4 a forma delle antiche patrie Leggi ripristinate con quella del 15. Novembre 1814. con la quale obbedienza si sottraeva lo stabile ad aggravj Ipotecarj imposti dai venditori Baldi dopo la vendita, e l'impediva al signor Batacchioli Creditore posteriore di circa anni sette alla fatta vendita, e di più d'un anno alle ripristinate volture di perseguitarlo nel 1824., come esistente tutt'ora nei Registri decimali in testa, e possesso dei Venditori suddetti.

Che invano la Civinini come Tutrice dei figli suoi, e di Bartolommeo Civinini acquirente ultimo, assumendo la difesa del primo acquirente Vincenzo Gaggioli lo diceva esente da colpa, inquantochè in tempo dell'acquisto, e per molti anni dopo non avevano neppure i Baldi eseguita la voltura, senza il quale primo passaggio osservava non potersi regolarmente procedere al secondo, giacche è noto, che una semplice di lui intimazione basta per obbligarceli, e possedendo esso, e godendo il fondo, ed avendo perciò il primo interesse alla voltura, ne aveva anche il primo dovere, che quindi nell'altro acquirente Dottor Pietro Gaggioli trasfondevasi, e poscia nell'Acquirente ultimo Bartolommeo Civinini, i quali tutti
5 egualmente il precetto della Legge trascurarono.

Che sebbene parlando di repetizione d'indebito si sia fatta la distinzione fra l'errore di *fatto*, e l'errore *di Gius* dicendosi che il primo sol-

tanto, e non il secondo può dar diritto alla ripetizione, in ordine al principio legale, che mentre l'errore di fatto allontana direttamente la idea del consenso, non può dirsi altrettanto dell'errore *di gius*, il quale eccettuati
quei pochi Individui, ai quali può non farsi debito d'ignorare la Legge, 6
come le Donne, i Rustici, i Minori *L.* 8., *e* 9. *ff. de Juris, et facti ignorantia L.* 1. *Cod. eod L.* 25. §. 1. *ff. de Probationibus L.* 25. *ff.* 6. §. *de Jurisdictione* non scusa generalmente alcun' altro *L. cum quis.* 10. *Cod. de juris, et fact. Ign. Harprecet Instit. quibus mod. re contrahit. Oblig.* §. *is quoque N.* 53. *et segg. Rocc. Disp.* 126. *N.* 30. 31. *e* 32. *Rot. Nostr. Tesor. Ombr. Tom.* 3. *Dec.* 42. *N.* 23. nulladimeno non mancano Autorità, che anche al pagato per visibile errore di Gius applicano la re-
petizione dell'Indebito. *Maur. de Solut. Cap.* 22. *N.* 13. *Vosq. Controv.* 7
usu frequent Lib. 3. *cap.* 63. *N.* 533. *Caren. Resol.* 239 *N.* 8. *ed altri riportati dalla detta Dec.* 42. *N.* 24., e procedendo con le oppportune distinzioni delle varie specie di pagamento, o tradizione indebitamente ricevuto, che la ripetizione dell'indebito debbe accordarsi ogni volta che si è pagata, o data cosa, cui nè *civilmente* nè *naturalmente* erasi obbligati, appunto perchè l'errore qualunque sia rimuove il consenso, e perchè ciò
che non dovevasi per alcuna Legge, non può per la improvida precipita- 8
zione del pagamento considerarsi dovuto. *Sacr. Rot. in Romana, seu Nepesina Quarti dotalis* 17. *Jun.* 1755. *Coram Figuerola, Romana Alimentorum super restitutione* 26. *Jun.* 1755. §. 5. *Coram Eurillac Ferrarien super excessu executionis* 2. *Decembre* 1778. §. 11 *cor. Hersan. Rot. Florent. Tes. Ombr. Tom.* 3. *Dec.* 42. *N.* 18. *e* 26. *e Tom.* 5. *Dec.* 6. *N.* 38., *e* 45. *Supr. Cons. nella Pisana Divisionis.* 27. *August.* 1821. *fra le Decis. del For. Tosc. Tom.* 4. *Dec.* 1. *Num.* 45. 46. *e* 67.

E ciò perchè se qualche dubbio potesse rimanere sull'applicazione della premessa Teoria, esso è del tutto dileguato, quando chi ripete l'indebito non tratta di conseguire un lucro, ma bensì di evitare un danno, giacchè in questo caso la ripetizione dell'indebito è assolutamente accordata dal chiaro Testo delle Leggi, che letteralmente prescrivono, che se
trattasi di evitare un danno, l'errore di Gius non nuoce ad alcuno. *L.* 7. 9
e L. 8. *ff. de Juris, et facti Ignorantia* ed è comprovato dall'autorità dei Giureconsulti, e dalla consuetudine dei Tribunali, come attestano *Vinn. Select. Jur. Quaest. Lib.* 1. *Cap.* 47. *Pothier Pandect. Justin. in nov. ord. red. annotat. ad Tit. del Condut. indebiti* §. 5. *Woet. ad. Pandect. tit. de Juris, et facti Jgnorantia N.* 5. *Rot. Nostr. in Florentina pretensae nullitatis Contractus, et reintegratione ad Emphiteusim* 11. *Aprile* 1806. *av. Sermolli, Puccini, e Lami* §. *la prima circostanza.*

Supr. Cons. in Causa Ricci, e Ferri, Tesor. del For. Tosc. Tom. 7. *Dec.* 59. *N.* 10. *et segg.*

Che invano il diligentissimo Difensore della Civinini accettando la Teoria, che l'errore di Gius scusa sempre quando si tratta di evitare un danno, aggiuogeva che ciò non si verifica, quando ambedue le Parti si affaticano allo stesso oggetto di evitare un danno, giacchè pronta era la replica, che in simili casi bisogna che i Tribunali soccorrano alla Parte, la quale è, o sarebbe in danno maggiore. *Alexand. ad Bart. in L. non fatetur ff. de Confess. in Verb. Error. Juris. De Angel. de confess. Lib.* 3. *Quaest.* 20. *N.* 69. *Vers. sed verum Rot. nostr. in Thes. Ombr. Tom.* 3. *Dec.* 42. *N.* 37.

Che apparve evidente al Supremo Consiglio essere il Petrucci quello, che nella concordata insolventezza dei Baldi primi venditori, risentirebbe il maggior danno, giacchè in primo luogo Esso pagherebbe come mallevadore, di cui l'aggravio è sempre considerato dai Tribunali più doloroso sottomettendosi a soffrire il carico d'una obbligazione altrui. *Henriguez*
11 *de fidejussor Cap.* 1. *N.* 22. e 23. *Rot. cor. Buratto Dec.* 783. *Num.* 4. *Rot. in Recen. p.* 17. *Dec.* 143. *N.* 3. *et segg.*, in secondo luogo il Petrucci, il quale hà già sborsato il prezzo della Casa in ordine al contratto Pretorio, e alla pronunziata Sentenza Graduatoria, non hà rivalsa, se non contro i Baldi, già ammessi per insolventi, e la Civinini hà per immediati rilevatori i fratelli Gaggioli solventissimi. Terzo (e questo è ciò che faceva giustamente la principale impressione) e la Civinini, e i suoi rilevatori Gaggioli sono tutti in colpa dirimpetto alla Legge per la non eseguita voltura, rimprovero, che non può farsi in conto alcuno al Petrucci, e ciò posto, il vero danno, non può dubitarsi, che lo soffrirebbe, chi senza
12 colpa lo soffrisse, e non chi lo dovrebbe riguardare come un'effetto naturale di quella colpa *Rot. in Recen. p.* 6. *Dec.* 312. *N.* 42. *p.* 10. *Dec.* 73. *N.* 26. *p.* 12. *Dec.* 712. *N.* 4.

Che ad applicare questo principio di equità, e di giustizia, consideravasi viepiù obbligato il Supremo Consiglio nel caso attuale, inquanto che non trattavasi esattamente parlando di *repetizione d'indebito* o sia della recuperazione di cosa già pagata, o tradita, ma bensì del dovere di pagarla, e rilasciarla, cui il Petrucci volevasi astretto, trattavasi cioè nel linguaggio delle Leggi non di danno *rei amissae*, ma *rei ammittendae*, nella qual circostanza è indubitato, che verificato l'errore di gius, in ordine al quale soltanto la cosa si consegnerebbe, non dessi questo permettere per il chiaro testo della sopracitata *L.* 8. *ff. de Juris, et facti*
13 *ignorantia*, in fine « ivi » Coeterum omnibus juris error in damnis amittendae rei suae non nocet » *Altograd. cons.* 94. *Num.* 23. *Lib.* 1. *Gratian. Discept. For.* 957. *Num.* 49. *Cyriac. Controv.* 16. *N.* 20. *Woet. ad Pandect. tit. de Juris, et facti ignorantia N.* 5. *Versic. Aut. enim*

in jure errans ec. Donell. Comment. de Jure Civili Lib. 1. *cap.* 21. *Num.* 14. « ivi » Quibus in causis quis quid fecit quo facto rem suam « jure nondum amisit id si fecit per errorem quamvis non facti, sed juris « unmquam hic error ne juris quidem efficiet, ut rem suam amittere de- « beat, et si in ea caussa fuerit, ut si sciens fecisset amittere rem postea « deberet » *et N.* 15. 17. *et N.* 18. « ivi » Promisit quis stipulanti quod « non debebat juri civili ex stipulata obligatur *Instit ec.* ut dicendum sit « promissione rem promittentis non amitti, sed in eum locum redire, ut « inde sit amittendum. Si tamen per errorem quis promiserit tamquam alias « debitum quod non debebat summo quidem jure tenetur, sed si conve- « niatur habet doli exceptionem L. . atque hoc quidem citra controver- « sium si in facto errans........at quid si *in jure* erraverit? Liberatus sit « puta pacto, sed non putet ad eam rem pactum nudum sufficere, et hoc er- « rore iterum promiserit *dicemus nichilominus eum exceptionem habi- « turum* » e ben con ragione, giacchè se quando la cosa è stata consegnata per errore di Gius, di cui generalmente parlando, non si presume la ignoranza, può rispettarsi il già fatto, se non per altro titolo almeno per quello di una implicita generosità, e donazione, quando un tal concetto sia da opportuni riscontri, e congetture avvalorato, altrettanto non può dirsi quando la persona errante avvedutasi in tempo dell'errore, ricusa di consegnare quello, che sa di non dovere, e che non ha consegnato, giacchè allora sarebbe il Tribunale, che contro ogni principio di ragione ordinerebbe a chi senza effettivamente volerlo, materialmente si obbligò di dar quello, cui non è per Legge tenuto.

Che tale sarebbe stato precisamente il caso di Petrucci, se il Supremo Consiglio invece di confermare la Sentenza Ruotale, avesse conformato quella dei Giudici di prima Istanza, giacchè dopo aver Esso firmate le convenzioni del 25. Aprile 1825. fondate sul patente errore di Gius superiormente rilevato niun'atto fece, che in ordine al concepito errore tendesse a porlo ad esecuzione, e quando nel 31. Giugno 1828. si presentò al pubblico Incanto, e quando sotto dì 11. Luglio ottenne il Decreto di aggiudicazione, e quando nel 3. Gennajo 1829. stipulò il contratto Pretorio di compra della Casa, di cui si tratta, non solo offrì, ed acquistò nel suo esclusivo nome, non solo non fece parola di acquistare per conto, ed interesse della Civinini, al che si era per erronea credulità obbligato, ma anzi espressamente protestò nell'Istrumento Pretorio celebrato avanti il Presidente del Tribunale di Pistoja, che la fidejussione promessa di evizione del 1809. era stata limitata, e circoscritta a quella evizione « ivi » che potesse risentire detto fondo venduto per il dato, e fatto dei Venditori, e suoi Autori all'epoca della detta vendita, e non altrimenti » il che è direttamente in opposizione colla idea di procedere a detto acquisto in

esecuzione delle mal stipulate convenzioni; E coerentemente a questo concetto il Petrucci intimò giudicialmente nel 29. Giugno 1829. la Maria Anna vedova lasciata dal fù Bartolommeo Civinini materiale detentrice del fondo a pagargliene la conveniente pigione, con la comminazione di sfratto in caso di non eseguito pagamento, dai quali fatti evidentemente resultava, che il subjetto questionato era nel dominio attuale di Petrucci come aggiudicatario al Pubblico Incanto, ch' Esso non solo non evea fatto il minimo atto per successivamente trasferirlo nella Civinini, ma anzi avea
14 posto in essere degli atti, e dichiarazioni contrarie a questo concetto, e che quindi si era nel sopra divisato caso di error di Gius, che dovea liberarlo dal danno *rei amittendae.*

Che non si sosteneva in fatto, ne in ragione, quello che per la parte della Civinini insinuavasi, che cioè le convenzioni del 25. Aprile 1828. contenessero una vera, e propria transazione fra le Parti, di modochè la Civinini opponendo la eccezione della *Lite finita* non potesse il Petrucci sottrarsi all'adempimento delle convenzioni suddette.

Che in fatto nel Chirografo del 25. Aprile non si rammenta in modo alcuno, nè transazione, nè volontà di transigere, che in esso non figura in modo alcuno il nome della Civinini che oggi la oppone, ma solo vi si leggono i nomi di Luigi Petrucci, Vincenzo Gaggioli, e Dottor Pietro Gaggioli, e che la Sentenza del Tribunal Collegiale di Pistoja del primo Febbrajo 1828., che si nomina in principio del Chirografo, e che ordinò la prosecuzione degli atti esecutivi del sig. Batacchioli anche sulla Casa in questione, non ostante la opposizione dei Gaggioli, della Madre, e figli Civinini, e anche del Petrucci, che insieme con Essi in quel Giudizio intervenne, mentre remosse l'ostacolo, che tutti insieme gl'Intervenuti opponevano alla esecuzione reale del Batacchioli, neppur per ombra parlò, nè potè parlare dei diversi respettivi diritti degli opponenti stessi, e in specie di quello, che assisteva per chiaro disposto delle Leggi esclusivamente il Petrucci onde non estendere, come non poteva estendersi la sua obbligazione fidejussoria emessa nella vendita del 1809. ad evizioni che
15 riconoscevano per causa obbligazioni posteriori dei Baldi, e la negligenza del primo, e ulteriori Compratori.

Che in questo stato di fatti ricorrevano le massime di ragione.

1. Che niuna Lite essendo stata promossa fra la Civinini, o i suoi rilevatori sigg. Gaggioli, ed il Petrucci, relativa alla pretensione di quelli di tenerlo obbligato, e alla impugnazione di quest' ultimo di esser tenuto, sarebbe stata nulla, ed inefficace qualunque transazione fosse stata effettivamente celebrata, non che possa intendersi quando le Parti neppur l'accennarono, essendo la esistenza di dubbia Lite, e il lodevolissimo og-
16 getto di porgli termine, il vero, e regolar fondamento d' ogni transa-

zione: *L.* 1. *ff. de transactionibus L. in summa* 65. *ff. de Condict. Indebiti Rot. cor. Cavaler. Dec.* 23. *N.* 2. e altrove *passim.*

2. Che non essendo i sigg. Gaggioli intervenuti in questo Gindizio, e la Civinini, e i snoi figli non essendo intervenuti, ne firmati alla snpposta transazione, è assurdo che questa si prevalga in propria difesa di un' atto, a cui è estranea.

3. Che quand' anche volesse dirsi, che indipendentemente dalla Lite un motivo di dubitare esisteva, che il Petrucci potesse riguardarsi per obbligato, e che questo dubbio, sebbene non dedotto in gindiciale contesa, poteva essere stato il fondamento della transazione. *Rot. in Recen. p.* 14. *T.* 2. *Dec.* 28. *N.* 15. *e p.* 18. *Dec.* 34. *N.* 1. *L. cum proponas* 2. *Cod. de Transact. Donell. Comment. in Cod. ad d. Leg.* rimaneva sempre vero, che come da principio osservavamo, questo dubbio era in opposizione alle Leggi, che hanno prescritto i confini della promessa della Evizione, e che le convenzioni del 25. Aprile, quando anche potessero assumere il carattere di Transazione, non sarebbero per questo meno inattendibili, e nulle come sempre influite dall'errore, e dalla falsa causa, la quale vizia anche le Transazioni. *L. si ex falsis Cod. de Transact. L.* 17
si per errorem ff. de Jurisdicit omni Judicii Rot. cor. Seraphin. Decis. 175. *N.* 10. 11. *in Recen. P.* 9. *T.* 2. *Dec.* 463. *N.* 9. *p.* 8. *Dec.* 34. *Num.* 8. e precisamente in caso di transazione, influita da un' evidente errore di Gius la formò la *Sacra Rot. nella Romana Residui Dotis cor* 18
Rondinino 30. *Maij* 1672. *fra le Recenziori p.* 17. *Dec.* 231. *N.* 15. *et segg. Rot. nostr. in Thes. Ombr. Tom.* 1. *Dec.* 30. *N.* 4. ed anche perchè è massima di ragione, che sopra un Gius chiaro, come il nostro, che per le premesse è chiarissimo, non si da luogo a transigere, e questa sola circostanza rende infetta di nullità la transazione, che in ipotesi si fosse stipnlata. *L. Praetes* 12. *Cod. de Transact. L.* 1. *ff de Transact. Sacr.* 19
Rot. in Recen p. 7. *Dec.* 34. *N.* 3. *et p.* 11. *Dec.* 129. *N.* 11.

Che inoltre dei tre estremi necessarj per la validità della transazione, o sia lite da sopirsi, reciproca condonazione di qualche cosa, e buona fede, oltre l'assoluta insussistenza del primo quando voglia ammettersi la buona fede, come dovrebbesi, per legal presunzione neppnr potea dirsi, che concorresse il requisito secondo, o sia il *quid hinc inde datum, et remissum*, giacchè in dette convenzioni si pone ripetutamente per sicuro, e indubitabile il dovere d' indennizazione in tutta la sna estensione a carico del Petrucci, il che forman appunto il solenne errore di Gius, e mentre il Petrucci si carica, oltre tutto il prezzo dello Stabile a qualunque punto il calor dell'Asta l'avesse elevato nel concorso degli altri attendenti, e che si verificò in *Scudi* 100. oltre le spese di liberazione, registro ec., anche delle spese tutte della Lite contro il Batacchioli in *Fior.* 115., gli altri tre supposti transigenti non danno a Petrucci oltre altre

certe piccole spese, delle quali neppur si accenna la quantità, che *Fior.* 48. condizioni, che escludono l'elemento del *quid datum, et remissum* che debbe aver sempre una ragionevole reciprocità *Menoch. Praesumpt.* 12. *N.* 47. *Lib.* 1. *Cyriac. Controv.* 535. *N.* 1. *e* 2. *Rot. in Recen. p.*
20 9. *Tom.* 1. *Dec.* 135. *N.* 6. *coram Surd. Dec.* 155. *N.* 9. *Rot. nostr. nella citata Dec.* 30. *Tom.* 1. *Thes. Ombr. N.* 18. *e* 28., e che renderebbe nulla nel chiaro diritto, che assisteva il solo Petrucci, come infetta di lesione, ben'oltre la metà la transazione, quando fosse esistita. *Sacra Rota nella sopracitata Romana residuum Dotis. Num.* 17. *Urceol de Transact. Quest.* 43. *e* 44. *Zanch. de Lesione p.* 2. *cap.* 14. *Num.* 54. 55. *e* 84. *e* 85.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Marianna Petrucci Vedova Civinini ne Nomi di che in atti, contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 10. *Maggio* 1831. *alla medesima contraria, e respettivamente favorevole a Luigi Petrucci, conferma perciò la Sentenza medesima in ogni di lei parte, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore.*

Condanna la detta appellante ne Nomi nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi Signori

Giovan Batista Brocchi *Presidente.*
Baldassarre Bartalini, e } *Consiglieri.*
Cav. Donato Chiaromanni *Rel.* }



DECISIONE XXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Volaterrana Indemnizzation. diei 12. Junj 1832.

IN CAUSA

BOTTAI E LL. CC. E CONIUGI MANETTI E GORI E VOLTERRI

PROC. MESS. CINO ROSSI *PROC. MESS. ANTONIO FEROCI*
PROC. MESS. LUIGI GALASSI

ARGOMENTO

Il Consulente speciale, eletto dal Testatore, di una Tutrice, e l'esecutore Testamentario non hanno alcuna veste di agire come Tutori, ed in conseguenza non possono mutuare il danaro dei Pupilli, e mutandolo, sono soggetti a tutti i danni, ed a farne del proprio la restituzione.

SOMMARIO

1. *Gli Atti privati sono incapaci a costituire efficacemente un'Ipoteca in ordine al disposto dell' Art.* 2127. *del Cod. Francese.*

2. 10. *Quando un Consulente speciale della Tutrice, e l' Esecutore Testamentario senza alcuna autorizzazione, e Cautela danno una somma dei minori ad Imprestito, possono gli stessi minori ripetere la detta somma dagli stessi Consulente, ed Esecutore.*

3. 8. *Le operazioni dei Tutori illegittimi non sono obbligatorie per i Pupilli.*

4. *L' attribuzione del Consulente speciale della Tutrice unicamente quella di consigliarla, e dirigerla, e non di disporre delle sostanze dei Pupilli.*

5. *Fra le attribuzioni dell' Esecutore Testamentario non è quella di dare a mutuo la pecunia Pupillare.*

6. *Il Mandato non si presume, e spetta al mandatario di farne chiaramente la prova.*

7. *La presunzione del Mandato resta escluso quando alcune circostanze dimostrano il contrario.*

9. *La circostanza, che l'Esecutore Testamentario agisca di concerto colla Tutrice, non induce la presunzione, che la medesima abbia a quello fatto il Mandato di mutuare i danari Pupillari.*

Storia della Causa

Nel 20. Settembre 1808. i signori Ottaviano Volterri, e Francesco Gori diedero ad imprestito un Capitale di Sc. 400. di pertinenza dei figli pupilli di Giuseppe Bottai defunto in Volterra nel precedente mese di Agosto, al sig. Cav. Pietro Incontri frutto al 5. per 100. e per il tempo e termine d'anni cinque.

Nel procedere a questo imprestito i sigg. Gori, e Volterri si chiamarono Tutori testamentarj dei figli Pupilli Bottai, sebbene Giuseppe Bottai nel di lui Testamento del 17. Agosto 1808. rogato il Notaro Lùchini avesse nominata prima Tutrice la propria Moglie sig. Girolama Andrea Salvadori, e avesse nominato il sig. Ottaviano Volterri soltanto consulente della medesima, ed il sig. Francesco Gori esecutore delle di lui disposizioni testamentarie.

Passato il termine del quinquennio accordato dai signori Volterri, e Gori al sig. Cav. Incontri, la signora Girolama Andrea Salvadori divenuta Moglie del sig. Lino Manetti, ed il medesimo sig. Manetti divenuto anche esso Tutore dei Figli Pupilli Bottai prorogorono l'imprestito per altri dieci anni.

Nella pendenza di questo decennio il Cav. Incontri cessò di vivere, lasciando il suo Patrimonio carico di debiti.

Essendo difficoltosa, e quasi impossibile l'esigenza del credito dei pupilli Bottai resultante dal suddetto atto de' 20. Settembre 1808. tanto più che era meramente Chirografario, i sigg. Coniugi Manetti loro Tutori nel 25. Novembre 1820. adirono il Tribunale di Volterra contro i sigg. Ottavio Volterri, e Francesco Gori, e domandarono, che i medesimi fossero condannati, a restituire del proprio ai pupilli Bottai i 400. Scudi male impiegati al Cav. Incontri, e relativi frutti. Furono opposte delle eccezioni dai sigg. Gori, e Volterri, e frattanto Giuseppe Cecchi come marito d'una delle figlie del defunto Giuseppe Bottai con scrittura del 15. Febbraio 1823. ripetè per la quota del suo credito contro i signori Gori, e Volterri la domanda già come sopra stata fatta dai sigg. Coniugi Manetti. Maritatasi in seguito l'altra pupilla sig. Margherita Bottai al sig. Giuseppe Lombardini, e divenuto maggiore il sig. Giusto Bottai questi con Scrittura del 20. Dicembre 1827. instituirono ex-integro il medesimo Giudizio di rindennizzazione per la quota loro spettante dell'imprestito

Incontri non tanto però contro i mentovati sigg. Gori, e Volterri, ma ancora contro i sigg. Coningi Manetti stati loro Tutori, nei quali era cessata ogni Amministrazione del loro Patrimonio. E questa disputa fu risoluta dal Tribunale di Volterra con Sentenza del 18. Settembre 1829. colla quale furono assoluti i Coniugi Manetti, e condannati soltanto i sigg. Gori, e Tutori dei figli pupilli di Ottaviano Volterri, allora defunto, alla reclamata indennizzazione.

Si appellarono da questa Sentenza i sigg. Gori, e Volterri davanti la Ruota Civile di Firenze tanto contro gli Eredi Bottai, e LL. CC. quanto contro i sigg. Coniugi Manetti; E la Ruota credè di revocare la Sentenza di prima Istanza con sua pronunzia del 10. Settembre 1831. in quella parte che riguardava gli appellanti Gori, e Volterri, dichiarando la loro assoluzione dall'indennizzazione pretesa dagli Eredi Bottai, e LL. CC. e perciò che spettava alla condanna dei Coniugi Manetti domandata parimente dagli Eredi Bottai, e LL. CC. dichiarò non esser luogo ad ammettere alcuna pronunzia, in quantochè gli stessi Eredi Bottai, e LL. CC. avevano notificato senza riserva ai Coniugi Manetti la Sentenza del Tribunale di Volterra, ne avevano aderito nel termine legale all'appello interposto dai Gori, e Volterri.

Reputandosi lesi da questa Sentenza della Ruota i sigg. Bottai, e LL. CC. ne interposero l'appello, e lo proseguirono davanti il Supremo Consiglio, e domandarono che la medesima fosse revocata quanto ai Gori, e Volterri, e che fossero inoltre condannati solidalmente con essi anche i Coniugi Manetti, non ostante, che la Ruota a riguardo di quest'ultimi si fosse astenuta dal pronunziare.

Dietro questo appello venne di nuovo a svilupparsi fra le Parti una questione triangolare, nella quale gli Eredi Bottai, e LL. CC. insisterono per la revoca della Sentenza ruotale, e per la piena conferma di quella del Tribunal di Volterra del 18. Settembre 1829. e tornarono anche a domandare che solidalmente con i sigg. Gori, e Volterri fossero condannati i Coniugi Manetti.

Domandarono i sigg. Gori, e Volterri la conferma della Sentenza Ruotale perciò che riguardava il loro interesse, facendo presente che al più potevano esser condannati i Coniugi Manetti a favore degli Eredi Bottai.

Ed i Coniugi Manetti poi domandaron di esser posti fuori di Causa, giacchè niuno appello contro di essi era stato interposto dai sigg. Gori, e Volterri in questo Giudizio, e niuno ne era stato interposto dagli Eredi Bottai, e LL. CC. nel Giudizio precedente agitato davanti la Ruota, et quatenus che fosse confermata a loro favore l'assoluzione decretata dal primo Giudice.

Il Supremo Consiglio decise nel modo seguente.

MOTIVI

Attesochè ancora il signor Lino Manetti, e la signora Girolama Andrea Salvadori vedova Bottai di lui Consorte dovevano stare nel presente Giudizio, sì perchè il sig. Francesco Gori, ed i Figli del defunto Ottaviano Volterri appellando dalla Sentenza del Commissario di Volterra del 18. Settembre 1829. appellarono eziandio contro i detti Coniugi Manetti, i quali comparvero in atti a difendersi non tanto dalle domande dei figli Volterri, e del sig. Gori, ma dalle domande pure degli Eredi Bottai, e CC. di LL. sì perchè in questa terza Istanza gli Eredi Bottai, e Consorti di Lite appellarono ancora contro i Coniugi Manetti, talchè lo stato degli atti ha sempre tenuto, e tiene in Causa i medesimi Coniugi Manetti.

Attesochè Giuseppe Bottai con il suo Testamento ricevuto lì 17. Agosto 1808. nei rogiti di Messer Jacopo Luchini, nominò la di lui Moglie Girolama Andrea Salvadori in Tutrice dei tre comuni loro figli, elesse Ottaviano Volterri in Consulente speciale della Tutrice, ed incaricò il sig. Francesco Gori dell' esecuzione delle sue ultime disposizioni.

Attesochè un solo mese dopo la morte del Bottai i prefati signori Volterri, e Gori qualificandosi per tutori Testamentari dei minori Bottai disposero arbitrariamente, ed improvvidamente della somma di Sc. 400. appartenente a detti minori, passandola senza alcuna efficace cautela per il tempo di anni cinque a titolo d'imprestito fruttifero nelle mani del Cav. Pietro Incontri mancato in seguito dai vivi con una mole non piccola di debiti; stipularono questo Imprestito fruttifero lì 20. Settembre 1808. per atto privato, e così per mezzo d' un' atto incapace a costituire efficacemente un' ipoteca, in ordine al litterale, e chiarissimo disposto
1 dell' art. 2127. del Codice Francese; la somma data ad imprestito fruttifero dovea servire per pagare parte del prezzo di un fondo dal Cav. Incontri acquistato, e non fu convenuta la più ovvia cautela del subingresso nelle ragioni, e privilegj del Venditore a favore dei minori Bottai; e neppure si procurò di ottenere un Mallevadore, che stasse a garantire in qualche modo l' interesse dei minori medesimi.

2 Attesochè per tanto i figli di Giuseppe Bottai hanno tutto il diritto
di andare a ripetere i suddetti Sc. 400. contro i sig. Volterri, e Gori, i
quali senza autorità alcuna presero una tal somma dalla cassa di essi, allorchè erano nell' età minore, e la impiegarono a loro arbitrio, e senza
veruna efficace cautela, al Cav. Incontri, non essendo obbligatorie per i
3 pupilli le operazioni degl' illegittimi Tutori *Rot. Nostr. in Thesaur. Ombros. Tom.* 12. *Decis.* 6. *Num.* 18. *e* 23., e dovendo i sigg. Volterri, e
Gori subire la pena della colpa, di cui si sono resi debitori, mescolando.

si senza necessità, e senza legittima veste in cosa, che ai medesimi non
apparteneva. *Leg. Culpa* 37. *ff. de regul. jur.* L' attribuzione del signor
Volterri come Consulente speciale della Tutrice Vedova Bottai, era uni-
camente di consigliarla, e dirigerla, e non di disporre a suo talento delle 4
sostanze dei Pupilli. E fra le attribuzioni del signor Gori come Esecutor
Testamentario, non eravi certamente quella di dare a mutuo la pecunia
pupillare tanto secondo il gius comune, come pure secondo la Legge
Francese, sotto l'impero della qnale ebbe lnogo l' apertura del Testa- 5
mento di Giuseppe Bottai, e l'Imprestito fruttifero al Cav. Incontri.

Attesochè i Difensori dei sigg. Volterri, e Gori sentendo la forza di
quanto come sopra militava contro di essi rivolsero tutti la loro cura nel
sostenere, che gli stessi sigg. Volterri, e Gori fecero l'imprestito fruttifero
degli Sc. 400. al Cav. Incontri, come mandatarj della Tutrice Vedova
Bottai. Il mandato per altro non si presume, e stava ai signori Volterri, e
Gori il provarlo chiaramente *Rocc. de mandat. seu complem. notabil.* 6
89. *Num.* 217. *Casaregg. de Commer. Disc* 30. *Num.* 2. *e* 8. *Ur-
ceol. de transact. quaest* 13. *N.* 20. *e segg. Rot. Rom. cor. Bich. Dec.*
66. *N.* 5. *et Decis.* 130. *N.* 4. *Rot. Nostr. in Thesaur. Ombr. Tom.* 6.
Decis. 28. *N.* 13. *et Decis.* 36. *N.* 12. *et* 20. ma anzichè provarlo chia-
ramente si avevano molte circostanze, che dimostravano il contrario. Nel
20. Settembre 1808. fu fatto l'imprestito al Cav. Incontri, cosicchè era
decorso un mese soltanto dal dì della morte di Giuseppe Bottai, e non
costa che la di lui Vedova avesse fino d'allora assunta la tutela, che po-
teva ancora renunziare. Il sig. Gori come Esecutor Testamentario potè ave- 7
re raccolta la somma data al Cav. Incontri senza essersi dalla Tutrice sa-
puto, e senza averla ricevuta dalla medesima. Nell' epoca dell'Imprestito i
signori Volterri, e Gori si qualificano Tutori Testamentarj, e non già
mandatarj della Tutrice vedova Bottai, e della Tutrice, e del di lei man-
dato non vi se ne fa menzione veruna, di modochè agirono intieramente
sotto la presa veste di Tutori Testamentarj: La Tutrice poi se l' Impre- 8
stito si fosse eseguito dai sigg. Volterri, e Gori con il di lei mandato, e
consenso, non sarebbe stata la prima ad intraprendere fino del 1820. con-
tro i medesimi il presente Giudizio.

Attesochè i sigg. Volterri, e Gori pretendevano trovare la prova del
mandato ricevuto dalla Tntrice vedova Bottai nella Deliberazione del
Consiglio di famiglia adunato il 16. Febbraio 1811. nell' occasione del
passaggio alle seconde Nozze della Tutrice col sig. Lino Manetti, dalla
quale resulta, che la Vedova Bottai assunta la tutela dei figli amministrò
il patrimonio pupillare di concerto con il sig. Francesco Gori, ma igno-
rasi affatto, come si è osservato sopra, quando ebbe luogo l' assunzione
della tutela se dopo, o prima che fossero stati passati gli Sc. 400. nelle
mani del Cav. Incontri dai signori Volterri, e Gori; inoltre dal leggersi

nella Deliberazione del Consiglio di famiglia, che la Tutrice ha amministrato di concerto col sig. Francesco Gori, non ne nasce la legittima conseguenza, che il sig. Gori fosse un mandatario della Tutrice, il quale potesse da se solo, e senza un' espresso consenso della Tutrice disporre come più li piaceva del Patrimonio pupillare con qualificarsi contro la verità per Tutore Testamentario, conforme fece quando somministrò gli Sc. 400. al Cav. Incontri, e conviene qui pure osservare, che dalla Deliberazione del Consiglio di Famiglia, non si ha, che la Tutrice amministrasse di concerto ancora con il sig. Ottaviano Volterri.
9

Attesochè insussistente è stato pure ravvisato quello che si faceva presente per parte dei sigg. Volterri, e Gori, che cioè il Consiglio di famiglia avesse con la suddetta Deliberazione approvato l'imprestito di cui si tratta; imperocchè tale imprestito avvenuto nel 1808. non trovasi nè direttamente, nè indirettamente approvato dalla Deliberazione del Consiglio di famiglia del 1811. mentre non vi se ne fa parola alcuna, ed il Consiglio di famiglia neppure vedde il rendimento di Conti dell'Amministrazione tutelare, che dichiarò doversi fare al Tutore surrogato.

Attesochè finalmente non si oppone in modo alcuno all'azione diretta dei sigg. Volterri, e Gori per essere dai medesimi pienamente indennizzati del danno ad essi cagionato il loro illegittimo, arbitrario, e precipitato procedere, il rilevarsi dai sigg. Volterri, e Gori, che la perdita degli Sc. 400. che diedero per cinque anni al Cav. Incontri, si deve ai sigg. Coniugi Manetti divenuti Tutori dei Pupilli Bottai fino del 1811. perchè i medesimi anzichè darsi ogni premura possibile per risquotere la detta somma alla scadenza del quinquennio, ossia nel Settembre 1813. concederono al debitore Cav. Incontri una dilazione di dieci anni ad effettuare il pagamento; poichè un tale rilievo, mentre potrebbe forse meritare qualche considerazione nel Giudizio, che formalmente venisse promosso dai sigg. Volterri, e Gori contro i sigg. Coniugi Manetti per ottenere la refezione dei danni causati dall'accordata dilazione, non è per altro meritevole di alcuna considerazione nel Giudizio attuale, nel quale soltanto i sigg. Bottai, e Consorti di Lite agiscono direttamente contro i sigg. Volterri, e Gori per essere rindennizzati di quel danno che hanno risentito per fatto degli stessi sigg. Volterri, e Gori, che senza alcuna veste legittima, ed arbitrariamente presero dal Patrimonio pupillare Scudi 400. per impiegarli improvvidamente, ed a loro talento al Cav. Pietro
10 Incontri.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato da Giuseppe Lombardini, e da Giuseppe Cecchi, ne Nomi, e da Giusto Bottai dalla Sentenza contro

i medesimi proferita dalla Ruota Civile di Firenze nel dì 10. Settembre 1831. ed a favore del Sacerdote sig. Francesco Volterri, e Giovanna Manghetti Vedova Volterri ne Nomi, e a Francesco Gori, e male giudicato colla Sentenza predetta; e revocando la medesima in tutte le sue parti, dice doversi confermare, come conferma in tutte le sue parti la precedente Sentenza del Tribunale del Commissariato di Volterra del 18. Settembre 1829. e ordina che questa Sentenza sia eseguita secondo la sua forma, e tenore; e condanna i sunnominati Volterri ne Nomi, e Gori solidalmente nelle spese del passato secondo e del presente Terzo Giudizio a favore dei Coniugi Manetti.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*

Luigi Matani, Cosimo Silvestri Luigi Bombicci *Relat.* e Baldassarre Bartalini *Consiglieri.*

DECISIONE XXVI.

R. RUOTA DI PISA

***Pisana Salviani diei* 13. *Julii* 1832.**

IN CAUSA

PALLAVICINI E DEL BUONO LEOLI

PROC MESS. PIETRO PERUZZI — *PROC. MESS. IACOPO SABATINI*

ARGOMENTO

Al Creditore non può essere impedito di provocare la vendita del Fondo ipotecato quando nel corso dei primi due anni non può conseguire colle rendite del medesimo l' intero pagamento del suo credito tutto

che le rendite di due anni fossero sufficienti ne può essergli impedito la prosecuzione degli atti di vendita per motivo di una domanda di restituzione in intiero fatta dal debitore, quando esso creditore che insiste per l'esecuzione da conveniente cauzione di rilevare indenne lo stesso debitore, nel caso che resti vittorioso nell'introdotto Giudizio di restituzione in intiero.

Sommario

1. 2. 6. *Il Creditore non può provocare la vendita del fondo ipotecato, quando appena presone il possesso Salviano sia in grado di cominciare a perciperne le rendite, e queste nel corso di due anni siano sufficienti a saldarlo.*

3. *La disposizione della Legge, che rende coattivo il mezzo del Salviano, quando il Credito può restar pagato colle rendite di due anni, è una disposizione grave, esorbitante, e correttoria del diritto Comune.*

4. *Per determinare se sia o no lecito al Creditore di provocare la vendita del fondo ipotecato si deve aver riguardo alla disposizione, che il debitore abbia data alle rendite del fondo successive al presone possesso dal Creditore, onde evitare che questi rimanga in sofferenza lungo tempo.*

5. *La Legge, che inibisce al Creditore di far vendere il Fondo ipotecato quando con le rendite biennali del medesimo può esser pagato, è una mera equità della stessa Legge, della quale è indegno quel debitore, che con mala fede dopo il precetto al pagamento, ha disposto delle rendite.*

7. *La domanda di restituzione in intiero non sospende gli effetti dell'atto, contro di cui si propone, se la parte, che insiste per l'esecuzione dell'atto stesso dà cauzione, che stia ad assicurare l'esito del Giudizio di restituzione in intiero.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di prima istanza di Pisa del 10. Maggio 1832. rigettate le eccezioni del sig. Filippo Del Buono Leoli furono nominati tre periti per l'oggetto di verificare se in un biennio la signora Pallavicini poteva essere soddisfatta del suo Credito con le rendite dei Beni a lei ipotecati, e per il caso negativo all'oggetto di stimare il fondo per la vendita di esso nelle forme legali.

Si appellò da questa Sentenza il signor Del Buono, e compiliati gli atti opportuni alla discussione della Causa. Messer Sabatini disse che la Sentenza era ingiusta perchè non dovevano proseguirsi gli atti tosto

che vi era una domanda di rilevazione, ed era incoato altro giudizio in cui si opponeva la nullità del Contratto d' imprestito, e si domandava quatenus la restituzione in intiero: Che essendo concordato che il Palla colono del signor Del Buono aveva indicato al Procuratore del signor Pallavicini di essere affittuario del podere dei Beni a lei ipotecati, e quest' affitto portando alla signora Pallavicini il pagamento dei frutti scaduti dentro il biennio, non ostante l'anticipazione presa dal signor Del Buono l'istessa signora Pallavicini non poteva progredire negli atti, e perciò concludeva per la revoca della Sentenza appellata con la condanna della sig. Pallavicini in tutte le spese.

Messer Peruzzi replicava, che quanto alla prima parte della difesa del signor Del Buono si rimetteva ai motivi della Sentenza appellata; ed in quanto alla seconda parte osservava.

1. Che il Giudizio di immissione in Salviano è diretto a spogliare il debitore della amministrazione, e dei frutti ed in conseguenza l' affitto posto in essere nel 12. Novembre 1831. e così dopo il precetto trasmesso nel 27. Settembre di detto anno mai notificato in prima istanza registrato e prodotto soltanto nel Giugno passato attentava ai diritti della signora Pallavicini, specialmente per l'anticipazione percetta dal signor Del Buono. 2. Che l'art. 871. vuole che il possessore salvianista nel biennio sia soddisfatto non dei soli frutti, che sono un accessorio del credito, ma bensì dell'intiero credito comprensivo, come chiaramente si spiega in detto articolo del capitale, frutti, e spese semprechè come nel caso nostro sia il tutto esigibile dentro il biennio: ora essendo certo che per la disdetta avvenuta nel 14. Aprile 1832. del capitale imprestato il capitale predetto si rende esigibile al 31. Luglio corrente insieme con i frutti, e spese è evidente che anche calcolate le rendite dei beni ipotecati a forma del preteso affitto sono esse insufficenti a saldare la sua principale.

E per dimostrare al sig. Del Buono di ricevere il saldo senza ulteriori spese convenne all' udienza, e lo dichiarò in atti con scrittura che accettava nella Sentenza da proferirsi la condizione della sospensione della medesima a tutto il 15. Agosto e concluse per la conferma dell'appellata Sentenza. La R. Ruota decise nel modo che segue

Motivi

Attesochè l'Artic. 871. del vegliante Regolamento di Procedura, il quale permette al Creditore di provocare la vendita del fondo ipotecato allora soltanto che le rendite di due anni non siano sufficenti a rimborsarlo del capitale interessi e spese, meriti di essere inteso in questo senso cioè, che il creditore non possa provocare la vendita del fondo ipotecato quando appena preso il possesso salviano del fondo medesimo sia in grado di

1 incominciare a perciperne le rendite, e queste nel corso di due anni siano
sufficenti a saldarlo d'ogni suo avere.

Attesochè ove manchi una di queste condizioni non debba intender-
si tolta al Creditore la facoltà di provocare la vendita del fondo a di lui
favore ipotecato, poichè la disposizione della Legge che rende coattivo il
mezzo del salviano quando il credito sia tale che possa rimanere soddi-
2 sfatto con le rendite di due anni, è una disposizione grave, esorbitante, e
correttoria del diritto comune, e quindi per determinare se sia o no leci-
3 to al Creditore di provocare la vendita del fondo ipotecato non devesi
considerare soltanto la forza, e la capacità produttiva in astratto del fon-
do medesimo, ma devesi ben anche aver riguardo alla erogazione, ed al-
la disposizione che il debitore proprietario del fondo abbia dato alle ren-
dite successive al tempo della materiale apprensione del possesso, onde
evitare l'assurdo intollerabile che il creditore debba rimanere in sofferenza
talvolta anche per il lasso di ventitrè mesi del biennio quando le rendite
4 del fondo per la loro abbondanza fossero nel residuo vigesimo quarto me-
se sufficenti alla di lui plenaria soddisfazione.

Attesochè il disposto del Regolamento di Procedura, che toglie al
creditore la facoltà di far vendere se con le rendite biennali può rimanere
soddisfatto, sia una mera equità della Legge, della quale diviene indegno
quel debitore di mala fede, che come l' appellante signor Filippo Del
Buono Leoli, abbia, dopo il precetto a pagamento munito della commina-
zione dell'apprensione del possesso salviano, proceduto a distrarre, e con-
sumare le rendite future del fondo mediante un affitto con anticipato pa-
5 gamento di un annata di canone architettato apertamente in frode della
creditrice.

Attesochè non fosse neppure sussistente in fatto che la signora Mar-
chesa Pallavicini ne' Raggi, sebbene non potesse percipere le rendite del
fondo ipotecatole che dal primo di Novembre 1832. in appresso, fosse
per rimanere soddisfatta del suo credito nel corso di un biennio contando
dal dì 26. Marzo 1832. giorno in cui per li atti del Notaro Della Santa
procedè alla materiale apprensione del possesso, poichè era da avvertirsi,
conforme non si era mancato di rilevare negli atti per parte dell'appellata
signora Pallavicini ne Raggi, che al 31. del corrente mese di Luglio al
credito di un annata di frutti in scudi 60. o fiorini 252. scaduta fino del
31. Luglio 1831. si univa quello di una ulteriore annata d'interessi in
ugual somma, e più l' altro del capitale in scudi mille o fiorini 4200,
che a forma della giudiciale disdetta trasmessa dalla sig. Pallavicini ne
Raggi fino del dì 14. Aprile 1832. era restituibile all'epoca summento-
vata, cosicchè era dimostrato con chiarezza di luce meridiana che la det-
ta sig. Pallavicini non poteva in un biennio rimanere plenariamente sod-
disfatta del suo Credito mediante il possesso salviano di un fondo che per

confessione dello stesso sig. Del Buono non rendeva più di Sc. 210. o fiorini 882. all'anno. 6

Attesochè per quanto ai termini della *L. Unic. Cod. in integr. restit. postul.* la domanda di restituzione in intiero avesse l'efficacia di sospendere l'esecuzione dell'atto contro di cui veniva proposto questo straordinario rimedio, pure il Pontefice Innocenzo III. avvertendo alla cresciuta malizia dei litiganti, ed all'abuso che si faceva del benefizio della restituzione in intiero, invocandolo bene spesso allo scopo dell'odiosa protelazione della Lite, con il *Cap. suscitata 6. De integr. restit.* stabilì che la domanda di restituzione in intiero non sospendesse li effetti dell'atto contro di cui veniva proposta, con che per altro la parte istante per l'esecuzione dell'atto medesimo fornisse idonea cauzione che stasse ad assicurare l'esito del giudizio di restituzione in intiero, e la disposizione del gius canonico in questa parte, comecchè fondata su i bisogni ac- 7
cennati da una quotidiana e universale esperienza, formò poi diritto comune delle culte nazioni, conforme fra i molti attestano il *Presidente Fabro nel Codice Lib. 2. Tit. 33. Defin. 1. Sand. Decis Fris. Lib. 1. tit. 8. Definit. 4. Voet ad Pandect. lib. 4. tit. 1. N. 25. Richeri univers. Iurisprud. Vol 2. parag. 1597.*

Per questi Motivi

Salva l'infrascritta dichiarazione dice non esser constato, nè constare delle giuste cause dell'appello interposto dal signor Filippo Del Buono Leoli dalla Sentenza proferita dal Tribunale di prima istanza di questa città nel dì 10. Maggio 1832. favorevole alla sig. Marchesa Caterina Pallavicini Raggi, e respettivamente contraria al detto sig. Del Buono, quale perciò conferma, dichiarando che l'esecuzione della Sentenza surriferita rimane sospesa in conformità dell'offerta fatta in atti dalla sig. Pallavicini Raggi a tutto il 15. Agosto 1832 e che anche dopo detta epoca non sarà eseguibile che previa cauzione da prestarsi dalla prefata sig. Marchesa Pallavicini Raggi di render pienamente indenne il nominato sig. Del Buono qualora esso riesca in definitiva vittorioso nel giudizio di restituzione in intiero dal medesimo introdotto avanti il Tribunale di prima istanza summentovato con Scrittura del dì 26. Aprile 1832. da dovere detta cauzione rimanere prosciolta qualora il nominato sig. Del Buono trascuri di proseguire sollecitamente il Giudizio predetto. E condanna l'appellante sig. Del Buono in tre quarte parti delle spese del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Tito Coppi *Aud. di Turno.*

DECISIONE XXVII.

R. RUOTA DI PISA

Liburnen. Simulationis diei 15. *Junii* 1832.

IN CAUSA

SAMBALDI x GIUNTI

PROC. MESS. ANTONIO PARENTI — *PROC. MESS. ADAMO MUGNAINI*

ARGOMENTO

L' eccezione dell' antidata di un recapito mercantile può proporsi, senza procedere per via d'Iscrizione in falso, e può provarsi questa eccezione per mezzo di riscontri, e congetture, che non ne facciano dubitare.

SOMMARIO

1. Il Cod. di Commercio Art. 139. *con proibire sotto la pena* del Falso *di antidatare li Ordini, e le Girate dei Recapiti Mercantili, non equiparò i medesimi agli atti autentici, dei quali non può attaccarsi la verità senza appigliarsi al mezzo dell' Iscrizione in falso.*

2. *Il fine del* Cod. di Com. *di proibire di antidatare li ordini, e le Girate dei Recapiti Mercantili fu di garantire la sincerità delle date apposte alle gire degli effetti di Commercio.*

3. *Può proporsi l' eccezione dell' antidata contro la Gira fatta di un Pagherò mercantile, senza bisogno di procedere per via d'Inscrizione in falso.*

4. *I rapporti strettissimi di sangue sono un riscontro per presumere la simulazione della Data della Gira di un recapito mercantile.*

5. *Il concorso di più circostanze può indurre la presunzione dell' antidata apposta alla Gira di un Recapito Mercantile.*

STORIA DELLA CAUSA

Creditore il signor Dott. Pietro Sambaldi di Giovanni Giunti della somma di Lire 199. per dependenza di spese, e funzioni legali in forza

del Decreto di tassazione della Cancelleria del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 20. Settembre 1831. fino del dì 19. Novembre successivo sequestrò a pregiudizio del Giunti suddetto ogni di lui assegnamento nelle mani dei signori Giuseppe Brighenti, Vincenzo Massetani, Stefano Giannoni e Gio. Batt. Nuti fino all' importare del suddetto suo credito di capitale frutti, e spese.

Con Decreto proferito dal Tribunale di Livorno del dì 7. Decemb. 1831. nella contumacia di Giovanni Giunti fu confermato il sequestro commesso dal sig. Dottor Sambaldi per il suddetto capitale interessi, e spese, e fu ordinato ai sequestrari di fare nel debito tempo le respettive dichiarazioni, e di rimettere e pagare nelle mani del sig. Dottor Sambaldi cogli effetti del sig. Giovanni Giunti presso loro sequestrati l' importare del suddetto Credito, e condannò il medesimo Giovanni Giunti nelle spese di quel Giudizio.

Due giorni dopo la notificazione di un tal Decreto comparve negli atti del Tribunale di Livorno il sig. Giuseppe Giunti padre di Giovanni Giunti ed asserendosi giratario di un pagherò firmato a piacere dal Brighenti a favore di Giovanni Giunti suddetto ed agendo in proprio nome diresse gli atti contro lo stesso sig. Brighenti in forza della Legge del 23 Novembre 1818. sostenne che la gira del Pagherò suddetto era avvenuta nel 19. Ottobre 1831. e così prima della trasmissione del sequestro commesso dal sig. Dottor Sambaldi a danno di Giovanni Giunti.

Intervenne a quel Giudizio il sig. Dottor Sambaldi, cui interessava che non fosse sottratta la somma sequestrata a danno di Giovanni Giunti ed affacciò le eccezioni della simulazione e dell' antidata avvenuta nella gira del Pagherò fatta dall' anzidetto Gio. Giunti a favore del di lui padre Giuseppe Giunti.

Fu negli atti di prima istanza ed alla pubblica discussione della Causa concordato per parte dei difensori dell' avversario il ritocco nella data della gira; ed il Giudice dell' Esecutivo con Sentenza del 3. Genn. 1832. ordinò al Brighenti uno dei sequestrari di depositare nella Cancelleria del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno la somma del pagherò da esso firmato, diminuito dagli acconti, ed ascendente a lire 275. per ivi dovere restare in deposito a disposizione di chi fosse stato di ragione.

Il sig. Dott. Sambaldi adunque dietro il suddetto Deposito fece istanza perchè in coerenza del citato Decreto di conferma di sequestro fosse dichiarato simulata, e antidatata la gira del Pagherò firmato dal Brighenti a piacere di giovanni Giunti nel 28. Ottobre 1830.

Si oppose a questa domanda il sig. Giuseppe Giunti, e nel conflitto delle parti, con Sentenza del Tribunale dell' Esecutivo del 29. Febbraio

1832. fu Decretato essere il sig. D. Sambaldi nel pieno, ed assoluto diritto di liberamente ritirare dal sig. Giuseppe Brighenti *et quatenus* esso avesse effettuato il commessogli deposito, dalla Cancelleria del Magistrato Civile e Consolare di Livorno la somma depositata in diminuzione dei di lui Crediti di capitale, frutti e spese, colla condanna solidale del padre, e figlio Giunti nelle spese di quel Giudizio.

Non contento di questa Sentenza il sig. Giuseppe Giunti se ne appellò avanti la R. Ruota di Pisa con atto del 10. Marzo 1832. [e quindi proseguitolo, e dedotti i Gravami fu chiamata la Causa in discussione e difesa virilmente dalle Parti, fu dalla R. Ruota deciso come segue:

MOTIVI

Attesochè l'Art. 139. del vigente Codice di Commerco con proibire
sotto la pena del falso di antidatare li ordini, e le girate dei recapiti mercantili
non equiparò i recapiti medesimi agli atti autentici, dei quali non
1 è permesso di attaccare la verità senza appigliarsi al mezzo dell'inscrizione
in falso, ma ebbe in mira soltanto di garantire per quanto fosse possi-
2 bile con il timore della pena la sincerità delle date apposte alle gire degli
effetti di commercio, siccome rigettata la contraria opinione di alcuni scrittori
alla materia, e tra li altri del *Pardessus corso di diritto commerciale T. 2. N. 246. e del Rogron Codice di Commercio spiegato dai motivi, e dagli esempj nota all'Art.* 139. fissò la *Corte di Cassazione con la sua normale Decisione del* 28. *Giugno* 1825. *citata nella raccolta Alfabètica del Dalloz alla Parola „ Effetti di Commercio Sez.* 1. *Art.* 1. *paragr.* 2. con la quale riprovò la massima stabilita in un gindicato della Corte di *Rennes* che la data di un Recapito mercantile faceva fede riguardo ai terzi fino alla inscrizione in falso.

Attesochè recusando la giurisprudenza rispetto ai terzi la certezza
della data ai recapiti mercantili, e alle girate dei medesimi, poteva essere
permesso all'appellato sig. Dottor Pietro Sambaldi di proporre l'eccezione
dell' antidata contro la gira fatta da Giovanni Giunti in favore dell'
appellato Giuseppe Giunti del pagherò emesso da Ginseppe Brighenti
nel dì 28. Ottobre 1830. all'ordine del predetto Giovanni Giunti, senza
3 che il nominato sig. Dott. Sambaldi fosse costretto a procedere per via di
inscrizione in falso.

Attesochè i riscontri, e le congetture che venivano cumulate dal signor Dottor Pietro Sambaldi onde provare che la girata suddetta, la quale esprimeva l'epoca dei 19. Ottobre 1834. era antidatata, e posteriore al sequestro da lui commesso sotto dì 19. Novembre dello stesso anno nelle mani del ridetto Giuseppe Brighenti, si presentavano nella loro combinazione urgentissimi, e fornivano la morale convinzione chè alla

girata suddetta fosse stata apposta una data anteriore in frode del sequestro stato come sopra commesso dal medesimo sig. Dott. Sambaldi.

Attesochè i riscontri sopra dei quali il sig. Dott. Sambaldi richiama-
va l' attenzione della Ruota per concludere la prova dell'eccezione del-
l' antidata erano 1. I rapporti strettissimi di sangue, essendo il girante fi-
glio del giratario, i quali rapporti rendevano più probabile la simulazio- 4
ne della data 2. la circostanza che dalla nota degli acconti stati pagati dal
Brighenti debitore del biglietto all' ordine, nota scritta tutta di carattere
di Giovanni Giunti, e prodotta negli atti, resultava che nel dì 3. Novem-
bre 1831. il Brighenti aveva pagato un acconto nelle mani di Giovanni
Giunti, lo che non sarebbe stato conciliabile con la cessione del biglietto
apparentemente fatta fino del dì 19. Ottobre 1831. 3.zo La circostanza
stata contestata negli atti a Giuseppe, e Giovanni Giunti, e da essi non
contradetta, di essere anche dopo la notificazione del sequestro del 19.
Novembre 1831 presentato Giovanni Giunti al debitor Brighenti onde
esigere il residuo del biglietto, fatto che male ugualmente si legava con
la verità della gira portante la data del 19. Ottobre 1831. 4.to La circo-
stanza di esprimere la girata che veniva ceduto il resto del pagherò in
Lire 275, o fiorini 165. somma precisa alla quale si residuava il pagherò
deduzione fatta degli acconti inclusivamente a quello pagato nel 3. No-
vembre 1831., e che non poteva conoscersi, e conteggiarsi nel preceden-
te dì 19. Ottobre. 5.to La circostanza di non avere il giratario Giuseppe
Giunti palesata questa sua qualità al debitore Brighenti che nel 15. De-
cembre 1831., e così due giorni dopo la notificazione della Sentenza di
conferma del sequestro commesso dal sig. Dottor Sambaldi a pregiudi-
zio del suo debitore Giovanni Giunti, i quali riscontri, e congetture nella
loro combinazione, e nell'appoggio che vicendevolmente si prestavano, 5
costituivano, senza fermarsi a ponderare li altri aggiunti di fatto, la mo-
rale certezza dell' antidata apposta alla gira, di che si tratta.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Giuseppe Giunti dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del signor Dott. Pietro Sambaldi proferita dal Magistrato dell' Esecutivo di Livorno sotto dì 29. Febbraio 1832. bene in conseguenza essere stato colla medesima giudicato, e quella confermando in tutte le sue parti, ne ordina la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore; E detto sig. Giuseppe Giunti appellante condanna a favore dell'appellato sig. Dottor Pietro Sambaldi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così decise dall' Illmo. Signore

Tito Coppi *Aud. di Turno*

DECISIONE XXVIII.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Aretina praetensae Suspensionis Judicii diei 23. *Februarii* 1832.

IN CAUSA

TAVARNESI E BALDI

PROC. MESS. FRANCESCO TANGANELLI *PROC. MESS. TARQUINIO GROSSI*

ARGOMENTO

Il Decreto della Ruota Criminale, che dichiara sospesi gli Atti del Processo Criminale fa cessare la sospensione del giudizio civile.

SOMMARIO

1. *La formula* « Sospesi gli Atti » *suole usarsi dai Tribunali Criminali, quando l'accusa promossa con questo titolo non è rimasta verificata, benchè non sia stata esclusa.*

2. *Il Decreto pronunziato con questa formula è interlecutorio, che importa assoluzione non dal delitto, ma dall' osservanza del Giudizio.*

3. *Il Decreto medesimo non produce l'eccezione della cosa giudicata, e non impedisce, che possa obiettarsi il delitto all' imputato con una seconda accusa corredata d' indizj sopravvenuti.*

4. *Il Decreto assolutorio dall' osservanza del Giudizio è d'indole interlocutoria al solo effetto di autorizzare la riassunzione dell' accusa, e della Procedura Criminale: ma a tutti gli altri effetti ha il Carattere di Definitivo.*

5. *L'assoluzione dell' imputato dall' osservanza del Giudizio lo fa presumere innocente agli effetti Civili, a meno che non sia macchiato di mala qualità per antecedenti condanne.*

6. *L' imputato* ab instantia *riacquista la sua libertà, e l'esercizio de' suoi Diritti Civili.*

7. *Coll'assoluzione dell'Imputato* ab instantia *la vendetta pubblica nello stato attuale del Processo, è soddisfatta, e manca lo scopo della sospensione del Giudizio Civile.*

8. *Anche nel Giudizio Civile il Debitore può dedurre i sospetti, che potessero investire, e rendere inconcepibile il Documento.*

9. *La Sentenza Civile favorevole al Creditore non fa ostacolo alla riassunzione del Giudizio Criminale per la sopravvenienza di nuovi indizj.*

STORIA DELLA CAUSA

Pendente un Giudizio civile introdotto avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo dal signor Jacopo Tavarnesi contro il sig. Abate Rocco Baldi quest'ultimo dedusse l'eccezione di Stellionato, e di Scrocchio contro i pubblici Istrumenti, che lo costituivano Debitore, e procedè criminalmente contro il sig. Tavarnesi.

Con Decreto de' sedici Maggio 1831. il Tribunale nella pendenza del giudizio criminale ordinò la sospensione del giudizio Civile.

Compilato il Processo la Ruota Criminale nel dì primo Agosto 1831 dichiarò doversi tenere gli atti sospesi contro il Tavarnesi per lo Scrocchio, e Stellionato statogli addebitato.

Il signor Tavarnesi allora riassunse il giudizio civile, che all'istanze del sig. Baldi fù nuovamente dichiarato sospeso con Decreto del Tribunale di Arezzo de' 25. Novembre 1831. sul riflesso, che il giudizio criminale non era definitivamente esaurito.

Sull'appello interposto dal signor Tavarnesi la Regia Ruota decise come appresso.

MOTIVI

Attesochè la formula « *Sospesi gli Atti* » di cui si valse il turno 1
di revisione della Ruota Criminale nel suo Decreto de' 26. Luglio 1831. suole usarsi dai Tribunali Criminali, quando il querelante ha dedotto contro l'imputato delle accuse con giusto titolo, che però non sono rimaste verificate, sebbene non siano state escluse *Dec. del Supremo Tribunal di Giustizia de'* 16. *Maggio* 1788. *cor. Urbani, Paoletti, e Biondi.*

Attesochè questa formula appartiene alla classe di quei Decreti Interlocutorj, che importano l'assoluzione dell'imputato, non dal delitto, 2
ma dall'osservanza del giudizio, e che non producono l'eccezione della 3
cosa giudicata; ma ritenendo la possibilità, che l'accusato sia autore del delitto notato nell'accusa, non impediscono, che possa tornarsi ad obbiettarglielo in una seconda accusa corredata d'indizj posteriormente sopravvenuti. *Clar. Senten. Lib. V.* §. *final. Quest.* 57. *Farinac. de Inquisit. quaest.* 3. *N.* 23. *Renazzi Elem. Jur. Crim. Lib. III. Cap. XVII. Num.* 4. *Cremani de Jur. Crimin. Lib. III. Cap. XXX.* §. 7. *Carmignan. Elem. Jur. Crim.* §. 630.

4 Attesochè il Decreto assolutorio dell' osservanza del Giudizio è d' indole interlocutoria al solo effetto di autorizzare la riassunzione dell'accusa, e della Procedura alla sopravvenienza di nuovi indizj, ma prima di questa sopravenienza ritiene il carattere di Decreto definitivo « *Farinac de Inquisit. Quest.* 3. *Num.* 74. e lo ritiene fino al punto da doversi agli effetti civili presumere innocente l' imputato assoluto *ab Instanzia Bonfin. de Bannim. cap.* 79. *N.* 76. *Liburnen. Fidejussionis.* 10. *Februarii* 1681. *Cor Urceol. N.* 38. di modo che il Decreto pronunziato colla formula *Sospesi gli Atti* non produce sospetti contro l'accusato, se non quando questi sia macchiato di mala qualità per antecedente condanna, secondo le massime canonizzate dal Supremo Tribunal di Giustizia *nella Dec. de'* 16. *Aprile* 1787. *in Causa Ricceri. Cor. Martini Urbani e Biondi, e nella Decis. del dì* 8. *Luglio* 1797. *in causa Gori cor. Paoletti, Poggi, e Biondi.*

Attesochè ritenuta l' assoluzione dell'imputato *ab instantia* questa
5 (a differenza dell'*ampliazione della Causa* degli antichi Romani) interrompe per modo il corso al giudizio criminale, che sopravvenendo migliori indizj si fa luogo a nuova Istanza, ed a nuovo giudizio, ed intanto l' imputato riacquista, se è detenuto, la sua libertà, ed è reintegrato nell'esercizio de' suoi diritti civili. *Ant. Math. ad Lib.* 48. *ff. Tit. XVII. Cap. II. N.* 3. *Creman. de Jur. Crimin. Lib. III. Cap. XXX.* §. 8.

6 Attesochè l'Articolo 84. della Legge de' 30. Novembre 1786. impone ai Giudici l'obbligo di sospendere il giudizio Civile, e di rinviare la Causa al Tribunal Criminale, quando dagli Atti emergano fondati, e ragionati sospetti di Scrocchio, d' Usura riprovata, o d'altro illecito Negoziato all'effetto, che il Tribunal Criminale possa procedere alle opportune verificazioni, *ed a quelle determinazioni, che saranno di giustizia,*
7 per lo chè, quando la Ruota Criminale non essendo posta in grado di proferire una Sentenza definitiva, ha creduto, che sia *determinazion di giustizia* la pronunzia di un Decreto assolutorio *ab instantia*, e di un Decreto, che per lo meno (anche a senso dei Difensori dell' appellato) interrompe il corso al giudizio Criminale, la vendetta pubblica nello stato attuale delle cose è sodisfatta, e viene a mancar lo scopo della sospensione del giudizio civile: altrimenti bisognerebbe ammetter l' assurdo, che un accusa almen per ora destituta di sufficienti prove dovesse indefiuitamente sospendere l'amministrazione della giustizia in via Criminale, e in via Civile.

8 Attesochè ammettendosi la Riassunzione del giudizio Civile resta in facoltà del Debitore di dedurre, e del Giudice di valutare quei sospetti, che investir potessero il Documento, e renderlo ineseguibile agli effetti civili; ed infatti dopo l'emanazione di pronunzie interlocutorie in via criminale, si vedono sempre riassunti i giudizj civili ed ora annullati, ora

dichiarati eseguibili i Documenti incriminati, secondo le diverse circostanze dei casi, come fra le altre ne fanno fede *la Florentina suspicionis falsitatis Schedulae* 1. *Augusti* 1804. *cor. Rossi. Florentina Obbligationis* 5. *Aprilis* 1821. *avanti il signor Presidente Brocchi nel Tomo IV. del Tesor. del Foro Tosc. Dec.* 64. *e la Decis. della Ruota Fiorentina de'* 6. *Maggio* 1828. *in Causa Bigazzi e Piazzesi.*

Attesochè non è da temersi, che la Sentenza del Tribunal Civile, 9
ancorchè fosse per esser favorevole al Creditore servir potesse di ostacolo alla riassunzione del processo criminale, e inducesse l'eccezione della cosa giudicata, essendo certo, e venendo ammesso anche dai difensori dell'appellato, che la Sentenza Civile non fa stato nel Giudizio Criminale *Didac. Sgroi. Par. VII. Cap.* 9. *de Sent. ferend. N.* 13. *Riminal. Jun. Lib. I. Cons.* 163. *Socin. Cons.* 60. *N.* 3. e se nella possibile sopravvenienza di nuovi indizj, e nella riassunzione del processo criminale rimanesse verificato il delitto, la Refezione dei danni, nella quale verrebbe condannato il Creditore, lo sottoporrebbe alla restituzione del Capitale, e delle accessioni del Credito, e bastantemente provvederebbe all'indennità del Debitore.

Per questi Motivi

Accogliendo le Istanze del sig. Jacopo Tavarnesi.

Dichiara essere stato bene appellato, e mal giudicato dalla Sentenza proferita dal Tribunal di prima Istanza di Arezzo nel dì 25. *Novembre* 1831. *a favore del signor Abate Rocco Baldi, e contro il suddetto sig. Tavarnesi; Revoca perciò in tutte le sue parti la Sentenza appellata, e in riparazione dichiara potersi proseguire il Giudizio Civile in sequela della riassunzione fattane dal sig. Tavarnesi colla Scrittura de' cinque Agosto* 1831., *e a tale effetto rinvia le parti avanti al Tribunale di prima Istanza per procedere come di ragione.*

E condanna il suddetto signor Baldi nelle spese del primo, e del secondo Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Niccolò Nervini *primo Audit. e Relat.*
Carlo Carducci, e Angiolo Passeri *Auditori.*

Questa Sentenza ha fatto passaggio in cosa giudicata.

DECISIONE XXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Burgi S. Sepulcri Praetens. Resol. Contrat diei 13. *Junii* 1832.

IN CAUSA

GUELFI E LL. CC. **x** DE MICHELIS

PROC. MESS. ROCCO DEL PIATTA — *PROC. MESS. GIO. BAT. ROSSI*

Argomento

Il Padre può vendere i Beni stabili avventizi del Figlio senza bisogno d'autorizzazione del Giudice, quando la Vendita sia utile allo stesso Figlio, nè può dirsi resoluta la stessa vendita per la perdita di una porzione del prezzo rilasciata nelle mani del Compratore, quando dallo stesso Padre Venditore siasi omesso di prendere inscrizione ne' Registri del Conservatore dell'Ipoteche del privilegio di riservo del dominio.

Sommario

1. 2. 4. *Il Padre ha la facoltà di alienare i Beni avventizi del Figlio minore costituito sotto la sua Potestà, senza bisogno di ricorrere al Giudice per esserne autorizzato, subito che l' alienazione è utile allo stesso Figlio.*

3. 5. *La perdita di una parte del prezzo di un Fondo avventizio del Figlio venduto dal Padre, derivata dalla negligenza di non prendere Iscrizione del privilegio di dominio, non rende resolubile il Contratto della vendita del Fondo.*

6. *Il Padre, può vendere i Fondi avventizi del Figlio Minore, privatamente, e senza Incanti.*

Storia della Causa

In forza del privato atto del 23. Maggio 1815. il sig. De Michelis colla qualità di Padre, ed Amministratore legittimo del sig. Antonio De Michelis promesse vendere al sig. Lodovico Guelfi un Podere apparte-

nente al prefato di lui figlio, come Erede della Madre, denominato Cenciarino ossia delle Pendici con due Case rurali, per il prezzo di Sc. 910. e così per un prezzo superiore di Sc. 40. a quello determinato nella stima di detti beni fatta dal Perito Lorenzo Polcri sotto dì 17. Marzo 1825.

Dietro l'Istanza del sig. De Michelis il Giudice di Città di Castello del 5. Agosto 1815. gli concesse la domandata facoltà di procedere alla suddetta Vendita, osservate le solennità da osservarsi *de jure* ed ingiunto al medesimo l'onere di rinvestire il prezzo che avrebbe ricavato, in beni stabili, o fruttiferi posti nel Territorio di Città di Castello.

Dopo la quale autorizzazione, in forza di pubblico Istromento del 7. Marzo 1816. rogato dal Notaro Francesco Pacchi, procedè il sig. De Michelis a vendere al sig. Guelfi i beni preindicati per il suddetto prezzo di Sc. 900. de' quali furono impiegati Sc. 510. nelle mani del sig. Pietro Luzzi di S. Sepolcro, colla mallevadoria solidale del sig. Ferdinando Bartolini, ed i rimanenti Sc. 400. furono rilasciati fruttiferi al 5. per 100. l'anno nelle mani del Compratore, con la cautela del riservo di dominio.

Avendo il sig. De Michelis omesso l'Iscrizione nei registri del Conservatore delle Ipoteche del privilegio del suddetto riservo di Dominio, ed avendo un fondato timore di perdere il predetto credito di Sc. 400. attese le passività contratte dal medesimo Compratore sig. Guelfi, domandò d'avanti il Tribunale di San Sepolcro dichiararsi la nullità della vendita come sopra fatta al signor Guelfi nell'interesse del di lui figlio in quanto nell'esecuzione della vendita istessa non si fossero adempite le formalità prescritte col Decreto del Giudice di Città di Castello.

Si fecero opponenti alla Domanda di nullità, e consecutiva reintegrazione i sigg. Coniugi Guelfi, e Consorti di Lite; ed il Giudizio contestato fra le dette Parti rimase risoluto con Sentenza pronunziata dal Tribunale di San Sepolcro sotto dì 28. Febbraio 1829. la quale dichiarò non potersi di ragione rescindere il pubblico Contratto di vendita, e respettiva compra dei Beni preindicati, ed essersi invece dovuto il Contratto medesimo ritenere come valido, é meritevole di Civile esecuzione salvo sempre il diritto a ritenere il resto del prezzo ai termini di ragione.

Da questa Sentenza interpose appello il sig. De Michelis davanti la Ruota di Arezzo, la quale sotto dì 28. Settembre 1830 revocò la Sentenza appellata, dichiarando nullo, ed invalido il rammentato Contratto de' 7. Marzo 1816. e reintegrando il sig. De Michelis ne nomi nel possesso dei Beni venduti al sig. Guelfi, e salvo a questi il diritto di ripeter le somme sborsate in conto del relativo prezzo, e di compensare i frutti Civili di tali somme in frutti naturali percetti dal detto Podere.

Da questa Ruotale Sentenza appellarono i signori Coniugi Guelfi e LL. CC. davanti il Supremo Consiglio domandando la revoca della me-

desima, e la relativa conferma della Sentenza pronunziata in Prima Istanza, che ottennero per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè il sig. Domenico De Michelis domiciliato in Città di Castello Stato Pontificio, nella sua qualità di Padre, e legittimo Amministratore del suo figlio Angiolo De Michelis procedè per fare la cosa congrua, ed utile al detto di lui figlio a vendere per contratto ricevuto li 7. Marzo 1816. nei rogiti del Notaro Angiolo Pacchi al sig. Lodovico Guelfi di S. Sepolcro il Podere denominato il Cenciarino con due case rurali posto nel Vicariato di S. Sepolcro appartenente al prefato Angiolo De-Michelis come stato Erede della Madre, e stimato Sc. 870. da Lorenzo Polcri Perito eletto dal medesimo sig. Domenico De Michelis, per il prezzo di Sc. 910. dei quali furono dati Sc. 510. ad imprestito fruttifero al sig. Pietro Luzzi colla solidale Mallevadoria del sig Ferdinando Bartolini, e rilasciato per Sc. 400. nelle mani del Compratore sig. Guelfi al frutto del 5. per 100. l'anno, con essersi il sig. De Michelis riservato il dominio fino alla totale sua sodisfazione, e con doversi in seguito tutto il predetto prezzo rinvestire cautamente in beni stabili fruttiferi.

Attesochè il Padre ha la facoltà di alienare i beni avventizj del figlio minore costituito sotto la sua Potestà, senza ricorrere al Giudice per essere preventivamente autorizzato, subito che fa la cosa congrua, ed utile
1 all'interesse del figlio stesso *Bruneman. in L. 7. ff. de Reb. eorum N.* 2. e 3. *Castill. de usufructu Cap.* 3. *Num.* 71. *Olea de cessione jurium, et action. tit.* 2. *quaest.* 6. *Num.* 28. *Sabell.* §. *Pater num.* 37. *Cardin. de Luc. de alien. disc.* 27. *Num.* 11. *Rot. Rom. in recen. par.* 8. *Dec.* 238. *Num.* 10, *cor. Merlin. Dec.* 767. *num.* 8. cosicchè il sig. De Michelis potè alienare al sig. Guelfi senza alcun preventivo Decreto di Giudice, che lo autorizzasse, il Podere di Cenciarino, avendo fatto la cosa congrua, ed utile per il figlio, con vendere superiormente alla stima un Podere situato nel territorio di San Sepolcro, al quale, egli dimorante assieme con la famiglia Città di Castello, non poteva, attesa la distanza, portare quella continua vigilanza che era necessaria per rimediare ai danni già cagionati dal Torrente Petreto, e riparare a quelli, che un Torrente confinante sempre generalmente minaccia, conforme il tutto resulta dalle due relazioni del Pubblico Perito stimatore Lorenzo Polcri ricevute li 17. Marzo, e 1. Giugno 1815. nei rogiti del Notaro Angiolo
2 Pacchi, dalle quali si ha ancora che richiedevasi una spesa per resarcire le due case rurali. Nè qui si opponga che nelle vendite dei Beni avventizj dei figli eseguite dal Padre richiedasi la perseveranza della utilità delle vendite medesime, e che tale perseveranza è mancata nella vendita in

esame a motivo della perdita di quella parte del prezzo del Podere, la quale fu rilasciata in mano del Compratore; Imperciocchè la perseveranza della utilità non è mancata, e non poteva mai mancare per la natura del Contratto, ma la detta perdita di parte del prezzo devesi attribuire unicamente allo stesso signor Domenico De Michelis per aver trascurato d'iscrivere nei registri del Conservatore delle Ipoteche quel privilegio di dominio, che si era riservato sul Podere venduto al signor Guelfi fino al 3
total pagamento del prezzo del Podere medesimo.

Attesochè insussistente era poi il fondamento, sopra del quale specialmente fondavasi il sig. De Michelis per sostenere la nullità della vendita da esso fatta al sig. Guelfi, e per ottenere conseguentemente la restituzione del Podere alienato; il fondamento cioè, che il Giudice ordinario di Città di Castello, al quale il sig. De Michelis aveva fatto istanza d'essere autorizzato all'alienazione del fondo del figlio, gli avesse con Decreto del 5. Agosto 1815. concesso la domandata facoltà con la condizione, che fossero osservate le solennità da osservarsi di diritto, e con l'altra condizione, che il prezzo della vendita venisse intieramente rinvestito in Beni stabili, e fruttiferi situati nel Territorio di Città di Castello, e che a queste due condizioni non fosse stato in modo alcuno adempiuto per parte del sig De Michelis, poichè riflettevasi, che il divisato Decreto di autorizzazione non era necessario, come si è osservato sopra, e potevasi perciò trascurare affatto dal sig. De Michelis, che lo aveva fatto emanare per una soprabbondante cautela richiesta dal Compratore signor Guelfi, come si ha dal Compromesso di Compra, e vendita passato fra i 4
medesimi li 23. Maggio 1815 *Costant. ad Stat. Urb. de Conctr. minor. adnot.* 44. *art.* 7. *Rot. Rom. cor. Ottobon. Dec.* 10. *Num.* 51. *in Recen. part.* 3. *Decis.* 643. *N.* 5. *cor. Dunozzet Decis.* 919. *N.* 9.

Attesochè inoltre neppure è stato dal sig. De Michelis trascurato il Decreto del Giudice. Il Decreto ordinò, che il prezzo del Podere venduto fosse rinvestito in Beni stabili, e fruttiferi, situati nel Territorio di Città di Castello, ma non ordinò che fosse rinvestito subito, e nell'atto della vendita; ed il sig. De Michelis attendendo che si presentasse un rinvestimento congruo, cauto, e vantaggioso, rinvestì soltanto l'istesso prezzo in due sicuri imprestiti fruttiferi; ed intanto divenne non sicuro l'impiego degli Sc. 400. lasciati in mano del Compratore sig. Guelfi, inquanto che il signor De Michelis trascurò, conforme si è osservato sopra, di prendere l'opportuna iscrizione nei registri del Conservatore delle Ipoteche; conviene ancora rilevare, che il Decreto impose l'onere del rin- 5
vestimento soltanto al Venditore sig. De Michelis » ivi » onere tamen ei « injuncto pretium ex dicta venditione retrahendum in bonis stabilibus, « et frugiferis, litis in Territorio hujus civitatis Castelli integre investien- « di » e non eziandio al Compratore sig. Guelfi, il quale di regola non

era tennto ad invigilare su il rinvestimento. *Ludovis. Decis.* 521. *num.* 9. *Surd. Decis.* 366. *num.* 2. talchè il difetto del rinvestimento non potrebbe obiettarsi nè al Compratore sig. Guelfi, nè ai terzi all'effetto di far dichiarare nulla la vendita in esame. Il Decreto ordinò pure, che fossero osservate le solennità da osservarsi di diritto; ma fra queste solennità da osservarsi di diritto, non poteva intendersi compreso ancora l'obbligo, come si pretendeva dai Difensori del sig. De Michelis, di esporre il Podere al Pubblico Incanto, giacchè trattandosi di una ven-
6 dita congrua ed utile per il figlio, il Padre non era tenuto di diritto a vendere per mezzo del pubblico Incanto. E tanto più è necessaria l'opinione, che il Giudice non intese, che il Podere dovesse esporsi al Pubblico Incanto sì perchè non prescrisse le solennità ordinate dalla Legge per la vendita dei beni dei Minori, sì perchè non fece, che segnitare il preconcetto del sig. De Michelis, con trascrivere nel Decreto quella stessa formula, che il medesimo sig. De Michelis aveva inserita nella sua giudiciale istanza di autorizzazione « ivi » idcirco « petit ec. facultatem authoritatemque eidem comparenti impertiri ad « hoc ut ritè, valideque ad actum venditionis praedictae de jure *ser-« vandis solemnitatibus servatis* devenire valeat » nel preconcetto del sig. De Michelis non vi era certamente il pensiero d'asporre al pubblico Incanto il Podere del figlio, mentre erasi già impegnato per mezzo del Compromesso del 23. Maggio 1815. di venderlo al sig. Guelfi per la somma di Sc. 910.

Attesochè finalmente gli stessi Difensori del signor De Michelis per sostenere la loro azione di nullità del Contratto di Vendita del Podere di Cenciarino avvenuta fino del 1816. hanno preteso che non vi fosse concorsa la causa congrua, ed utile per l'interesse del figlio Antonio De Michelis; ciò peraltro soltanto si supponeva, e si asseriva, mentre stava ad essi il provarlo concludentemente non tanto per essere Attori nel Giudizio, quanto ancora per trovarsi già accertata l'utilità della vendita per l'interesse del figlio dalle precitate relazioni del Perito Polcri, come pnre dal Giudice ordinario di Città di Castello nel suo Decreto del 5. Agosto 1815. nel qnale si legge « ivi » Qui « Excimns Dominus Jndex ordinarius Civitatis Castelli Sedens ec. vi-« sa Petitione per Dominum Dominicnm De Michelis ut supra facto ec. « nec non serio perpensa utilitate patrimonio Pupilli Angeli Antonii » De Michelis obveniente ex alienatione ejusdem Predii ec. eidem Do-« mino Dominico De Michelis comparenti facultatem, authoritatemque « deveniendi ad alienationem etc. concessit, et impertitus fuit etc. » non essendo dato dopo le dettagliate dichiarazioni del Perito, e dopo la divisata chiara giudiciale dichiarazione di un Magistrato il non am-

mettere l'utilità della vendita senza una prova piena, ed incontrastabile in contrario.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei signori Anna Bartolini ne Guelfi, Giovanni Andreacci, ed altri Consorti di Lite come in atti contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Arezzo sotto dì 28. *Settembre* 1830. *ai medesimi contraria, e respettivamente favorevole al sig. Domenico De Michelis Ne nomi di che in Atti, revoca perciò la Sentenza suddetta, ed in riparazione dichiara essersi dovuta, e doversi confermare siccome conferma la Sentenza proferita in Prima Istanza dal Tribunale di Borgo San Sepolcro sotto dì* 28. *Febbraio* 1829. *quale ordina eseguirsi nella sua forma e tenore; e condanna l'appellato nelle spese tanto della presente, quanto della passata Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio Battista Brocchi *Presidente,*

Luigi Matani, Luigi Bombicci *Relatore*

Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE XXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pens. Alimen. 14. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

CARLINI E BORBOTTI

PROC. MESS. GIROLAMO SACCHETTI — *PROC. MESS. FRACESCO SANTINI*

ARGOMENTO

Le pensioni alimentarie a favore del Patrono povero di un Benefizio sulle Rendite del medesimo si tassano ad arbitrio, il quale deve esser moderato, e regolato dal calcolo dei frutti dello stesso benefizio, considerato il conveniente mantenimento di Rettore.

SOMMARIO

1. 3. *Quando colle Rendite del Benefizio il Rettore del medesimo può appena parcamente alimentarsi cessa nel patrono il diritto alla alimentaria sovvenzione.*

2. 5. *Le distribuzioni Corali dovute al Rettore del Benefizio debbono calcolarsi per misurare il diritto del patrono alla alimentaria sovvenzione.*

4. *Le distribuzioni corali, che gode un Benefiziato, si considerano non come frutti di esso, ma come rimunerazioni del servizio personale, quando si tratta di pensione a favore di altro Benefiziato, o di un Terzo, per il che duopo è una Grazia che difficilmente si accorda*

6. *Nella Tassazione delle pensioni alimentarie a favore di un Benefizio sulle Rendite del medesimo ha luogo un moderato arbitrio.*

STORIA DELLA CAUSA

Sotto dì 10. Marzo 1830. il Carlini nella qualità di Patrono della Cappella dei SS. Sebastiano, e Zanobi posta nella Metropolitana Fioren-

tina, di cui è Rettore il sig. Carlo Borbotti, allegando la propria povertà, e quella di sua famiglia, domandò, che fosse tassata a favore del medesimo una pensione annua alimentaria al di sopra degli annui scudi quattro da percipersi dalle rendite della Cappella medesima al netto delle spese.

Esaminato lo stato attivo, e passivo in contradittorio di detto signor Borbotti il Regio Magistrato Supremo con Sentenza del 6. Giugno 1831 aumentò la pensione predetta dagli Sc. 4. fino a Lire 120. e condannò il sig. Borbotti nelle spese.

Interposto appello per parte di detto sig. Borbotti avanti la R. Ruota Civile, questa con Sentenza del dì 11. Agosto 1831. revocò la Sentenza del R. Magistrato Supremo, dichiarò, che dovesse star ferma l'annua pensione convenzionale, e condannò il Carlini nelle spese.

Il Carlini appellò da questa Sentenza Ruotale avanti il Regio Supremo Consiglio di Giustizia, dal quale fu modificata la Sentenza Ruotale per i seguenti

Motivi

Attesochè ritenuti i fatti esattamente riferiti nell'appellata Sentenza, e comprovati dalla ingenua confessione del Sacerdote Carlo Borbotti nelle risposte alle Posizioni, la intiera rendita al netto del Benefizio del quale si tratta, comprese le distribuzioni Corali valutate Scudi 50 è di annui 118. 17.

Che quanto a tal comprensione, la quale dal Consiglio è stata riguardata come il fatto il più influente in causa, poichè tolta essa di mezzo era evidente che al Beneficiato sig. Borbotti non rimaneva come anche parcamente alimentarsi con le rendite del Benefizio, e quindi cessava il diritto del Patrono sig. Carlini alla domandata sovvenzione alimentaria. 1
Lambertin. de jure Patron. Lib. 3. *Art.* 2. *quest.* 3. N.2. *Gratian. Discept. for. cap.* 552. *N.* 14. osservavasi, che tali distribuzioni sono dovute anche in caso di legittimo impedimento; Che dipendono da quel medesimo benefizio, di cui riconoscono i Rettori la Collazione dai Patroni, che forniscono una parte degli alimenti al Benefiziato, e quindi non possono non calcolarsi per misurare quel diritto dei Patroni ad essere soccorsi nello stato d'indigenza, il qual diritto si verifica, e si può esercitare 2
appunto in quel di più delle Rendite del Benefizio, che rimane, come pur ora dicevamo, detratti gli alimenti, e il mantenimento necessario per il Rettore. *Barbos. Repert. Jur. Civil. et Crim. Verb. Distributiones.* 3
Garcia de Benefic. Part. 11. *cap.* 5. *N.* 221.

Che se è stato detto che le distribuzioni Corali non debbono valu-

tarsi fra le rendite di un Benefizio, in quanto che si riguardano non come frutti di esso, ma come remunerazioni del servizio personale giornaliero, ciò è stato per valutare la capacità di un Benefizio a sostenere a tutt'altro effetto, l'onere d'una pensione a favore di altro benefiziato, o di un terzo, per il che è necessaria sempre una grazia, che non facilmente si accor-
4 da *Wanespen. Ius. Ecclesiast. univers. P. 2. Tit.28. cap. 7. §. 13. e 14* ma non per diminuire, o togliere il diritto, che il Patrono ha nella Legge,
5 e nella umanità, e riconoscenza della Chiesa verso un individuo della famiglia sua Benefattrice.

Che se per altro queste riflessioni, e questo fatto autorizzavano il Carlini nella omai non più disputata sussistenza e del suo Gius di patronato, e del suo stato d'Indigenza a domandare una qualche sovvenzione al sig. Borbotti, gravissimi riflessi dall'altra parte persuadevano il Supremo Consiglio a fissare questa sovvenzione in una somma assai tenue, per non togliere al Benefiziato quel sufficente mantenimento, cui ha incontrastabilmente diritto, e che il Carlini istesso gli accordava nella sua domanda.

Che infatti oltre le apprezzabili riflessioni dell'appellata Sentenza sulla quantità di rendita necessaria per la modica, e conveniente sussistenza di un Ecclesiastico nella città nostra, era certo che sul finire dell'anno 1823. il Carlini, il quale aveva introdotto degli atti contro i Rettori di Benefizi di suo Gius Patronato, fra i quali il sig. Borbotti, approvò e con non breve osservanza ratificò un' atto per cui questi si obbligò a titolo di prestazione alimentaria a pagargli l' annua somma di L. 30, che sono state finora puntualmente ritirate.

Che nulla ostava la pretesa invalidità di detto atto, giacchè non allegavasi come obbligatorio del Carlini, ma solo perchè sempre poteva, e doveva dedursene la presuntiva congruità, e convenienza di questa sovvenzione nelle particolari circostanze del Benefiziato, per quindi procedere con molta circospezione ad aumentarla.

Che inoltre non potevano trascurarsi i fatti non impugnati, che la Bottega, da cui il Sacerdote Borbotti ha nella sua ingenuità confessato di ritirare attualmente la Pigione di Sc. 50. non poteva riguardarsi suscettibile permanentemente di questo frutto, e per la naturale variabilità di tali pigioni, e perchè in tempo prossimo resultava da una fede dal Carlini prodotta, nella minor somma di Sc. 38. e secondo altra portata esistente in atti in qualche tempo fino di Sc. 12. e perchè era ammesso, che l'addobbo di quello stabile, che lo rendeva più fruttifero spettava non al reo convenuto, ma del di lui padre, e perchè vi è posata sopra la nuova, e recente Imposizione al Pubblico Catasto valutata circa due scudi annui.

Che valutati tali fatti, non meno che quello della salute del Benefi-

ziato sig. Borbotti, che secondo l'attestato medico prodotto in atti gli rende necessario un genere di vita meno strettamente economico, e facendo uso di quel moderato arbitrio, che per regola di ragione, e per necessità è a simili tassazioni applicabile *Rot. in Salernitana alimenti super* 6
Taxatione 20. *Luglio* 1712. *av. Scotto Supr. Cons. in Tes. del For. Tosc. T.* 1. *Dec.* 81. *N.* 6. è sembrato, che non potesse aggravarsi il Benefizio del quale si tratta di una prestazione maggiore di L. 60. compresavi quella, che il Carlini ha fin qui ritirata.

Per questi Motivi

Dice essere stato in parte male, ed in parte bene appellato dal sig. Massimiliano Carlini con atto del dì 22. *Maggio* 1832. *dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota di Firenze sotto dì* 11. *Agosto* 1831., *poichè dichiara doversi determinare, come determina la sovvenzione alimentaria da prestarsi dal Molto Reverendo sig. Cappellano Carlo Borbotti come Rettore della Cappellania della quale si tratta a favore di detto sig. Carlini nella somma di L.* 60. *annue decurrende dal dì* 10. *Marzo* 1830. *da pagarsi a rate mensuali anticipate, comprensiva della prestazione d'ogni altra somministrazione a detto titolo convenuta e fin qui pagata. Condanna detto Cappellano sig. Carlo Borbotti in un terzo di spese delle tre Istanze.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*
Baldassarre Bartalini, Cav. Donato Chiaromanni *Rel. Consig.*



DECISIONE XXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Balneanen. Successionis diei 16. *Julii* 1832.

IN CAUSA

FABBRI E MOSCONI

PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI — *PROC. MESS. MICHELE BONELLI*

Argomento

Lo Statuto di *Vergheretο* disponeva, che dalle Eredità intestate anche del padre fossero escluse le *Femmine* in concorso dei *Fratelli*, degli *Zii*, e dei *Nipoti* volendo espressamente, che il sesso mascolino fosse preferito.

Sommario

1. 2. 4. 6. 7. *Secondo lo Statuto di Vergheretο le* Femmine *sono escluse dalla successione intestata, anche del Padre, in concorso dei* Fratelli *degli* Zii, *e dei* Nipoti.

3. *Qualunque intelligenza, che si dasse agli antichi Statuti contraria alle parole, ed al loro naturale significato è illegale, assurda, ed incongrua.*

5. *Ove la Legge non distingue, noi non dobbiamo distinguere.*

Storia della Causa

Giuseppe Fabbri ebbe due figlie, la Francesca, che si maritò a Paolo Mosconi, e la Maria Antonia. La prima ebbe dei figli, e venne a morte nell'anno 1817. l' altra è tutt'ora vivente, ed innutta.

Era premorto nello Spedale di Grosseto fino del 1795. il detto Giuseppe Fabbri senza aver fatto alcun Testamento, lasciando superstite un Nipote figlio di Amanzio, fratello di esso defunto.

Tanto Amanzio Fabbri, quanto il suo figlio Francesco avevano pos-

seduti i Beni, che spettavano in comune al detto sig. Giuseppe respettivo fratello, e Zio dei sunnominati, ed il possesso fu pacificamente ritenuto per il corso di venti anni, quando il detto Paolo Mosconi in nome dei figli suoi chiese la metà dei beni, che spettarono una volta in comune a Giuseppe, e ad Amanzio, e ciò perchè la causa prima di succedere ab intestato era a favore delle figlie.

Vi si oppose Francesco Fabbri sostenendo infra le altre cose, che ai termini dello *Statuto di Verghereto Rub. 6. Tit. delle Successioni ab intestato* il Nipote di fratello succedeva al Zio, in esclusione delle figlie femmine, e letterale era una tal prelazione.

Alle domande di Paolo Mosconi aderì la Maria Antonia Fabbri, e così fu contestata la Causa tra tutte le Parti interessate.

Il sig. Vicario Regio di Bagno facente funzioni del signor Potestà di Verghereto canonizzò l'azione promossa dal Mosconi, e consentita dalla di lui cognata Maria Antonia Fabbri, dichiarando la successione essere a favore delle figlie del defunto Giuseppe.

Fu appellato per parte del soccombente Francesco Fabbri per nullità, e dichiarato deserto l'appello. Fu questo riassunto dal detto Francesco Fabbri in via devolutiva, ed allora l'appello fu tanto per il capo della nullità, che venne poi abbandonato, quanto per il capo della ingiustizia, che fu sostenuto con tutto l'impegno.

La Ruota Civile di Firenze, avanti la quale fu portato l' appello colla Sentenza del 25. Settembre 1828. revocò del tutto la precedente Sentenza, e ritenuto il principio, che per gli Statuti di Verghereto la successione nell'eredità del patruo spettasse al maschio figlio del fratello, in esclusione delle figlie femmine del defunto, assolvè Francesco Fabbri dalle cose contro di lui indebitamente protese, e domandate.

Da questa Sentenza appellarono avanti questo Supremo Consiglio il Mosconi, e l'Antonia Fabbri, e la Causa fu decisa come segue:

Motivi

Attesochè essendo fino dell'anno 1796. mancato alla vita Giuseppe Fabbri di Verghereto senza aver fatta veruna disposizione Testamentaria, e con aver lasciate a se superstiti due sue figlie Maria Antonia, e Maria Francesca, e un di lui nipote ex fratre denominato Francesco, si è fatto quindi luogo a disputare se ai termini dello Statuto di Verghereto in allora vegliante stato compilato fino dall' anno 1661. fosse la di lui Eredità devoluta piuttosto alle ridette di lui figlie femmine o invece al detto suo Nipote ex fratre, e agnato maschio.

Attesochè portata una tal disputa all'esame dei Tribunali competenti, fu questa nelle due precedenti istanze in modo difforme risoluta, men-

tre laddove il Tribunale di Vergheretó pronunziò con sua Sentenza del 30. Giugno 1826. essersi devoluta la eredità di Giuseppe Fabbri alle di lui figlie Francesca, ed Antonia, la Regia Ruota di Firenze decise oppostamente dovere la eredità suddetta appartenere al detto di lui Nipote ex fratre Francesco Fabbri.

Attesochè nel conflitto di questi due difformi giudicati, essendo questo Supremo Consiglio richiamato dietro l' interposto appello a risolvere definitivamente quale delle due anzidette Sentenze meritasse d' esser confermata, è stato esso di sentimento doversi confermare la Sentenza Ruotale, e così accordare la prelazione della successione intestata di Giuseppe Fabbri al di lui nipote ex fratre Francesco Fabbri, avuto riguardo in specie alla disposizione in materia contenuta nello Statuto antedetto, che per il concordato delle Parti collitiganti determinato dalle loro respettive difese, doveva servire di norma per la retta decisione dell'attuale controversia.

Attesochè infatti il detto Statuto contemplando precisamente il caso,
in cui taluno fosse morto, con avere lasciato dopo di se figli maschi, e
femmine, zii, e nipoti, stabilì, con modo assoluto, e indistinto, che i ma-
schi dovessero nella successione della di lui Eredità esser sempre prefe-
riti alle femmine. „ ivi „ Intendendo sempre prevalere il sesso mascolino »
dal che ne derivava la conseguenza legittima, che le femmine dovevano
per modo di regola essere escluse dalla successione nel concorso dei ma-
schi, e segnatamente di quelli, che dal detto Statuto erano stati espressa-
1 mente indicati, vale a dire fratelli, Zii, e Nipoti; Tale era in questo rap-
porto la chiarezza delle parole adoprate dallo Statuto, che non poteva au-
2 torizzarsi altra intelligenza, che quella che stasse ad assicurare agli Zii,
e Nipoti la prelazione nella successione dell'Eredità intestata del Defunto;
mentre qualunque intelligenza diversa avrebbe incontrata la resistenza
delle più ovvie regole del comune diritto, le quali obbligano ad attribui-
re alle parole quella intelligenza, e significato, che corrisponde alla loro
naturale proprietà, la quale rende illegale, assurda, ed incongrua qualun-
que interpetrazione diretta ad ottenere la loro importanza, ed efficacia.

3 Attesochè lo Statuto istesso quasi che pago non fosse di avere colle
sopra trascritte parole prescritta l'esclusione delle femmine, nel concorso
non tanto dei loro fratelli, quanto più ancora degli Zii, e Nipoti, volle
di più rinnuovare la detta sua disposizione colle altre successive espres-
sioni. « Il medesimo abbia luogo negli Zii, e Nipoti quanto alla succes-
« sione ab intestato fino al terzo grado in sulle femine succedino. » Espres-
sioni, che non meno delle altre annunziano la decisa volontà degli Sta-
4 tuenti, di accordare agli Zii, e Nipoti il prelativo diritto della successione
intestata di fronte alle femine.

Attesochè neppure per parte dei Difensori pelle figlie di Giuseppe Fabbri impugnavasi astrattamente la prelazione dei maschi sopra le femi-

ne, e precisamente anche sopra le figlie del defunto morto senza disposizione testamentaria; ma pretendevasi di sostenere, che una tal prelazione non fosse di fronte alle figlie del defunto accordata dallo Statuto indistintamente a tutti i maschi fino al terzo grado, ma soltanto ai loro fratelli, e altri compresi nella linea discendentale; e tal pretensione fondavano avuto riguardo all'ordine dagli Statuenti tracciato nella Rubrica sesta, nella quale leggevasi scritto con molto dettaglio la prelazione dei fratelli dirimpetto alle sorelle, senza che poi nel progresso fosse con ugual dettaglio indicata tal prelazione a favore degli Zii, e Nipoti.

Tal pretensione però non fù dal Supremo Consiglio reputata meritevole di essere attesa. Imperocchè avendo esso attentamente esaminato il contenuto nella detta Rubrica nel suo intiero contesto, dovette necessariamente persuadersi, che come lo Statuto di Verghereto aveva voluto escludere le figlie del defunto dalla di lui Eredità intestata, nel concorso dei fratelli, così le avesse escluse egualmente nel concorso degli Zii, e Nipoti. Ritenuto infatti dietro il prescritto letterale dello Statuto, che la qualità di maschi escludenti a riguardo delle femine era attribuita ai fratelli, agli Zii, e Nipoti, non era permesso di limitare una tal qualità dirimpetto ad alcune soltanto delle femine congiunte col Testatore, ed escludere questa qualità medesima a riguardo delle di lui figlie, e dependenti, mentre una tale limitazione non sarebbesi potuta ammettere, senza dar luogo ad una distinzione, che non essendo dalla Legge dichiarata, ma invece opposta al materiale resultato della di lei disposizione, non poteva quindi dal Tribunale ammettersi in contravvenzione al noto principio, che cioè ubi lex 5
non distinguit, nec nos distinguere debemus.

Attesochè un qualche plauso avrebbe forse potuto meritare la pretenzione anzidetta, qualora lo Statuto di Verghereto avesse in due distinte sedi accordata la prelazione ai discendenti maschi sopra le femine Descendenti, e quindi la prelazione agli Zii, e Nipoti sopra le femine; mentre in tale ipotesi sarebbesi ragionevolmente potuto dubitare, che non fosse permesso di determinare con uguale Giudizio l'uno, e l'altro caso, tosto che dallo Statuto era stato in una diversa sede separato, e distinto. Tale ipotesi per altro non era proponibile di fronte al detto Statuto. Parlò esso invero in primo luogo delle figlie femine descendenti dalla persona defunta, e le pospose ai figli descendenti maschi. Parlò in secondo luogo 6
delle Femine, e le pospose agli Zii, e Nipoti, ma ne parlò in una medesima sede per modo di continuata orazione, e ne parlò in fine con espressioni, che escludendo qualunque distinzione tra caso, e caso inducevano necessariamente quella pariforme determinazione, che obbligava a formare dell'uno, e dell'altro caso un pariforme giudizio, così infatti dopo avere lo Statuto fatta menzione delle femine descendenti proseguì come appresso. « Ivi » Intendendo sempre prevalere il sesso mascolino;

» il medesimo abbia luogo negli Zii, Nipoti quanto alla successione ab » intestato fino al terzo grado in sulle femine succedino, escluso ogni al» tro del Ceppo. » Ed ecco in tal modo, che lo Statuto di Verghereto adoprando tali parole, volle espressamente, che i maschi congiunti col defunto fino al terzo grado dovessero essere preferiti nella successione della di lui indisposta eredità alle femine tutte, senza distinzione veruna, o di figlie, o di altre femine collaterali, e questo Statuto che in tal modo disponeva, e che nell' attualità della disputa doveva reputarsi la Legge
7 regolatrice della disputata successione, imponeva quindi l' obbligo inprescindibile di uniformare alla di lei disposizione le consecutive giudiciali pronunzie.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Paolo Mosconi, come padre, e legittimo Amministratore dei figli suoi, e della defunta Francesca Fabbri, e per parte della Maria Antonia Fabbri, dalla Sentenza contro di essi in detti nomi, ed a favore di Francesco Fabbri proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 25. *Settembre* 1828. *e bene con essa essere stato pronunziato, e dichiarato, e perciò la Sentenza medesima essersi dovuta, e doversi confermare, siccome quella confermò, e conferma in ogni sua parte, ordinandone la piena esecuzione, secondo la sua forma, e tenore, ed i vinti a favore del vincitore condannò e condanna nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Rel.* Cav. Donato Chiaromanni *Consigg.* e
Francesco Bani, e Cav. Neri Brandaglia *Aud. di R. surr.*

DECISIONE XXXVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pratens. Praetensae Nullitatis diei 5. *Junii* 1832.

IN CAUSA

CECCONI E ROSI

PROC. MESS. LUIGI PIERI *PROC. MESS. LODOVICO PAMPALONI*

Argomento

Il Procuratore legale di un Pubblico Stabilimento può comparire avanti qualunque Tribunale a difendere la causa, che quello interessa, senza bisogno di esibire il mandato speciale, che ne provi la commissione.

Sommario

1. 8. *I Procuratori dei cessionari dei litiganti, dei Tutori, Curatori, e altri Amministratori tanto legali, che volontari, debbono esibire uno speciale mandato per potere assumere il patrocinio della causa.*

2. 4. *Alla classe degli amministratori legali, o volontari dei Patrimoni, non appartengono i Capi dei pubblici Stabilimenti; alla prima classe appartengono quelli deputati dalla Legge, o dai Magistrati, ed alla seconda coloro, che per disposizione dell'Uomo assumono l'Amministrazione de' Beni altrui.*

3. 5. *Le Autorità, che presiedono ai pubblici Stabilimenti vengono dal Principe, e nulla hanno di comune con gli Amministratori legali, i quali prestano alle cure dell'Amministrazione coll'ordinata missione della Legge, o dei Magistrati.*

6. 7. 9. *I Curiali dei pubblici Stabilimenti hanno il presunto Mandato, nè ha per essi luogo quella limitazione, che deve attendersi pe' Curiali degli altri Amministratori.*

Si è narrato, che il sig. Dott. Benedetto Cecconi, come Procuratore legale degli Spedali di Prato, fu incaricato d'intervenire per interesse ed in nome di detto R. Stabilimento in una causa di sequestro introdotto per parte di Luigi Rosi asserto creditore del Patrimonio, ed eredità del fu sig. Pietro Paolo Nuti contro i Tutori della sig. Argentina figlia minore, ed erede di detto sig. Pietro Paolo, ande assicurare agli Spedali medesimi la prelazione, che fosse loro di ragione dovuta sopra gli assegnamenti colpiti dal sequestro di detto Rosi per la sodisfazione del credito derivanti da frutti di censo scaduti, che gli stessi Spedali tenevano verso detto sig, Pietro Paolo Nuti, e suo Patrimonio, in ordine, e per le cause espresse nella fede rilasciata ne' 2. Giugno 1830. dal Ragioniere di detti Spedali, ed a Mess. Cecconi consegnata per l'effetto dell'intervento commessogli.

Che l'atto di tale intervento stato esibito, e notificato alle parti interessate, ed ai sequestrarii fu accusato da Luigi Rosi d'irregolarità, colla protesta di non voler contestar lite con gli spedali di Prato per non essere il loro Rappresentante legale comparso negli atti nei modi legali prescritti dall'Art. 14. del Regolamento del 1814. per i Procuratori toscani, e con istanza per una categorica dichiarazione, e per la condanna di Mess. Cecconi alla refezione delle spese di questo subalterno Giudizio.

Che per interesse di Mess. Cecconi fu replicato, che il detto Artic. 14. non poteva applicarsi al caso, senza violentarne la lettera ai Rappresentanti delle Regie Aziende, e Luoghi Pii, poichè nelle limitazioni, che in detto articolo si fanno alla generale disposizione ivi contenuta, non si contemplano i pubblici Funzionarii, ed i Rappresentanti dei Luoghi Pii, e altri Corpi morali, e col volerle applicare ad essi s'introdurrebbe nella Legge una nuova disposizione.

Che il Tribunale di Prato con Sentenza de' 30. Aprile 1831. rigettò la domanda del sig. Rosi, quanto alla pretesa nullità dell'intervento degli Spedali di Prato nella suddetta causa di sequestro, e lo condannò a favore del sig. Dott. Benedetto Cecconi nelle spese.

Portata la causa in appello avanti questa Regia Ruota dal Rosi succumbente fu decisa nel modo che segue.

Motivi

Attesochè esaminato attentamente l'Art. 14. del Regolamento concernente i Procuratori della Curia Toscana, si trova, che il di lui tenore è del tutto contrario all'assunto dell'appellante sig. Rosi.

Attesochè le limitazioni in esso fatte alla presunzione, che stabilisce la Legge del mandato, che abbiano i Procuratori dei respettivi Litiganti,

di comparire per la loro rappresentanza in Giudizio, sono così precise, e singolarizzate da escludere la loro estensione al caso in disputa, nel quale si pretenderebbe, che il sig. Dott. Benedetto Cecconi intervenuto per interesse del Commissario degli Spedali di Prato nel Giudizio di sequestro eccitato dal nominato Rosi contro i Tutori della pupilla Nuti, avesse dovuto munirsi del mandato espresso del Commissario suddetto.

Attesochè la fiducia dell' incarico presunto suddetto è negato litteralmente ai Procuratori che si presentino al patrocinio dei mandatarj alla lite, o dei cessionarii dei Litiganti, come pure dei Tutori, Curatori, ed altri Amministratori tanto legali, che volontari, occorrendo in tutti questi casi la esibizione del respettivo speciale mandato di procura ad assumere il patrocinio degli attori, e dei rei convenuti. 1

Attesochè alla categoria degli Amministratori legali, o volontarii dei Patrimoni non appartengono i Capi dei pubblici Stabilimenti, comprendendosi nella prima quelli soltanto, che vengono deputati dalla Legge, o dai Magistrati, in conformità delle prescrizioni della Legge medesima, e nella seconda coloro, che per una qualsivoglia disposizione dell' uomo assumono l'incombenza di amministrare le altrui sostanze. 2

Attesochè per quanto le autorità, che sopr'intendono ai pubblici Stabilimenti esercitino anch' essi dei diritti, e delle ingerenze amministrative su i beni, che a quelle appartengono, pur non dimeno siccome una tale attribuzione emana in essi direttamente dalla viva potestà del Supremo Imperante, come da quello ripetono l' impiego, cui sono destinati, nulla in essi vi è di comune, e di fraternizzante con gli Amministratori legali, i quali si prestano in una sfera meno elevata, e con l'ordinate massime della Legge, e delle Magistrature alle cure, e al regime dell' Ammistrazione. 3

Attesochè tanto meno conviene a chi presiede, e sorveglia alla gestione delle proprietà dei Corpi morali la denominazione, ed il carattere di Amministratori volontari, in quanto che essendo questa espressione usata dall' Art. 14. avversativa all'altra di « Amministratori Legali » chiaramente s'intende che la distinzione fatta fra queste due specie di amministratori è fondata nella disposizione della Legge, e dell'Uomo, e che nella seconda si è contemplata la persona privata dall' esercente l' amministrazione dirimpetto ad altra persona di egual condizione, che l' abbia conferita, e non già la persona di pubblico ufficio insignita, che ripete la sua destinazione, e gli inerenti incarichi dalla suprema volontà governativa, che male, e inconvenientemente 4
sarebbero state amalgamate, e confuse nella subalterna classificazione contenuta nell'articolo in questione. 5

Attesochè dietro il linguaggio del medesimo come sopra spiegato

si deve concludere che colle limitazioni alla regola del presunto mandato decorosamente adottata al distinto ceto dei Curiali, vi è preso di mira l'amministrazione dei Patrimonii privati, e non dei pubblici e che laddove la Legge ha precisata letteralmente la serie delle persone, e delle cose, alle quali non ha creduto di applicare la norma di una regola generale non è permesso di aggiungere altra limitazione ne fare estensione di caso, a caso, ancorche vi fosse analogia, dovendosi in materia di eccezioni, che sono di stretto gius stare rigorosamente nei limiti tracciati dalla Legge, e specialmente quando riguar-
6 dano principii, e disposizioni benigne, e favorevoli.

Attesochè nel contesto dello stesso articolo 14. vi è tanto da persuadere viepiù, e della retta intelligenza, che dassi a quello in proposito, e
7 della giustizia conseguente dell'appellata Sentenza.

Attesochè nei casi ivi contemplati non solo è richiesto il respettivo speciale mandato a costituirsi patrocinatori dei litiganti, ma si vuole altresì che a quello si unisca la giustificazione di essere i litiganti medesimi quali si asseriscono, i Procuratori cessionarii, Tutori, Curatori, o comunque Amministratori, ma questo discarico giustificativo della qualità dei
8 mandati, che per una cauta diffidenza si esige dalla Legge per evitare il caso dell'affettato esercizio delle qualità medesime, certamente non si conviene agl'individui collocati in un pubblico impiego, de'quali solennemente, e notoriamente è manifesta la condizione, e le di cui parti è remotissimo, e difficilmente escogitabile il caso, che siano sfrontatamente simulate da chi non le possiede, talchè avvi un riscontro ulteriore, che il Regolamento ha tenuto fuori dalle sue limitazioni quegli Impiegati Ammi-
9 nistratori dei pubblici Stabilimenti.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dal sig. Luigi Rosi con atto del dì 21. *Maggio* 1831. *dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Dott. Benedetto Cecconi proferita dal Tribunale di Prato nel* 30. *Aprile* 1831., *e respettivamente essere stato ben giudicato colla Sentenza medesima, quella conferma in tutte le sue parti, colla condanna del prefato sig. Rosi a favore del prenominato sig. Dott. Cecconi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Francesco Bernardi *Presidente*

Cav. Neri Brandaglia, e G. Lorenzini *Rel. Auditori.*

DECISIONE XXXVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pratensis Praetensi Cessionis. diei 16. *Junj* 1832.

IN CAUSA

EREDI MAZZETTI E TUTORE FRANCHI

PROC MESS. LUIGI PIERI *PROC. MESS. ENRICO FIASCAINI*

Argomento

La cessione fatta dal Vincitore di una Lite delle spese nelle quali è stato condannato il succumbente non si sostiene, quando lo stesso Vincitore è stato ammesso al benefizio di miserabile, nel qual caso restano aggiudicate al Procuratore, ed al Tribunale.

Sommario

11. *Quando il Litigante, che ha avuto per miserabilità il Procuratore, vince la Lite colla condanna del succumbente nelle spese, queste spese non forman credito al Vincitore, ma al Procuratore, ed al Tribunale decidente.*

3. *La cessione fatta dal Vincitore della Lite dell'importare delle spese, ch'è stato difeso come miserabile, non è efficace, perchè passano nel Procuratore, e nel Tribunale.*

Storia della Causa

Con atto de' 25. Luglio 1831. il sig. Avv. Vincenzio Marcucci come Tutore testamentario della sig. Ester Franchi espose al Tribunale di Prato, che mediante il pubblico Istrumento de' 5. Settembre 1827. rogato Carradori era divenuto Cessionario dei crediti, che Gaetano, Luigi. e Lorenzo Bigagli avevano, e tenevano verso l'eredità del fu Vincenzo Mazzetti rappresentata dalle sigg. Chiara, e Caterina di lui figlie dependentemente, ed

in ordine ad una Sentenza dello stesso Tribunale di Prato de' 6. Settembre 1816.

Fra i crediti compresi nella detta cessione figurava anche quello delle spese del Giudizio terminato colla detta Sentenza, alla refusione delle quali spese era stato condannato il sig. Vincenzo Mazzetti coll'appresso dichiarazione « ivi » Condanna il Mazzetti medesimo nelle spese del presente « Giudizio, secondo la liquidazione da farsene »

Dopo una tale esposizione di fatto il Tutore Franchi volendo, come egli disse, promovere validamente l'effetto della riportata cessione, domandò, che piacesse al Tribunale di liquidare, e tassare le spese predette, a forma della notula, che produsse coll'atto medesimo.

Replicarono le sorelle Mazzetti, che dalla Sentenza istessa allegata dal Tutore Marcucci resultava, che nel Giudizio risoluto con detta Sentenza i fratelli Bigagli vincitori erano stati col *Benefizio di miserabilità* patrocinati da Mess. Niccolò Mazzoni, e che conseguentemente non ai fratelli Bigalli autori della pupilla Franchi erano devolute, ne dovute le funzioni, e spese, delle quali reclamavasi la tassazione, ma bensì al Procuratore Mess. Mazzoni, e respettivamente al Tribunale, e suoi Ministri, in ordine al chiarissimo disposto dell'Art. 19. del Regolamento vigente per i Procuratori Toscani; Di maniera che come mancata sarebbe nei fratelli Bigagli ogni azione per chiedere la tassazione, ed il pagamento di tali spese, che in ordine alle cose decise restano aggiudicate, e distratte di pieno diritto al Procuratore, del pari era destituita d'azione la pupilla Franchi, malgrado la cessione, che dal suo Tutore si allegava.

Produsse allora il Tutore Franchi diversi recapiti, e ricevute all'oggetto di giustificare, che il sig. Giovanni Franchi aveva pagate una parte delle spese, e funzioni in questione; ma da questo medesimo deposito trassero motivo le sorelle Mazzetti per dimostrare maggiormente nel Tutore Franchi, che agiva nella spiegata qualità di cessionario dei fratelli Bigagli, la mancanza di ogni, e qualunque azione per reclamare il pagamento delle dette spese, e funzioni.

E poichè nel medesimo Giudizio è proibito di variare azione, conclusero le sorelle Mazzetti, che quando anche volesse ammettersi che le ricevute, e recapiti depositati giustificassero il pagamento di dette funzioni, e spese, il Tutore Franchi aveva intentata sempre male la sua azione, perchè non in qualità di cessionario dei fratelli Bigagli, ma del Procuratore, che gli assistè per miserabili, poteva il sig. Giovanni Franchi avere acquistato, ed esercitare le dette ragioni di credito.

Il Tribunale di Prato con Sentenza de' 24. Dicembre 1831. facendo diritto sulle eccezioni dedotte per parte delle sigg. Chiara, e Caterina Mazzetti rigettò la domanda di tassazione nel modo, e forma, in cui era stata

avanzata contro le medesime per parte del sig. Avv. Vincenzo Marcucci, come Tutore della minore sig. Ester Franchi, e condannò lo stesso sig. Marcucci ne Nomi nelle spese.

Interpose appello nel dì 10. Gennaio 1832. il detto sig. Marcucci dalla detta Sentenza, e proseguito avendo il detto appello, e dedotti i gravami la causa fu portata all' udienza, dietro di che venne emanata la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè essendo stati i fratelli Bigagli rappresentati nel Giudizio, che ebbe fine colla Sentenza del Tribunale di Prato de' 6. Settembre 1816 da Procuratore destinatoli per miserabilità, le spese, nelle quali il loro avversario Vincenzo Mazzetti fu condannato non formaron credito agli stessi Bigagli, ma si deferirono per ministero della Legge al Procuratore medesimo, ed alla Cancelleria del Tribunale decidente. 1

Attesochè l' acquisto diretto, ed inretrattabile di queste spese al Patrocinatore del Povero, o miserabile, ed alle Cancellerie respettive, oltre a resultare dalla Lettera delle patrie discipline, in quanto commettono a prò dello stesso Patrocinatore, e della Cancelleria, e non delle persone difese la refusione di tali spese « ivi » Sarà luogo alla refusione delle me« desime (spese) a comodo del Procuratore, e respettivamente della Can« celleria » *Regolamento dei Procuratori de'* 15. *Novembre* 1814. §. 19. è insinuato altresì dal loro speciale proponimento, mentre dirette dalla veduta d' indennizzare col prodotto delle spese coloro, che sostennero in Giudizio i diritti del Povero, o miserabile, non perverrebbero senza attribuire ai medesimi il lucro personale delle riferite spese, allo scopo propostosi, giacchè i difesi potrebbero in altro senso defraudare col loro fatto i Difensori, e togliere ad essi per via di ritiro anticipato, o in forza di rilascio, il benefizio, che la Legge si compiacque di attribuirgli. 2

Attesochè in tal guisa la cessione, che i nominati fratelli Bigagli consumarono a vantaggio della pupilla Franchi con atto de' 5. Settembre 1827. interessando delle spese aventi causa dalla loro difesa per miserabilità, venne a sostanziarsi sopra assegnamento non spettante, nè particolare ai cedenti, e così la medesima inabile com' era a trasferire diritto, o ragione nella cessionaria, tolse, che essa potesse esercitare utilmente le azioni cedute, o recar molestia al debitore.

Attesochè i pagamenti asserti fatti al Dott. Mazzoni Difensore per miserabilità dei cedenti, ed unico Creditore delle spese controverse, lasciato se potessero autorizzare la pupilla Franchi, in difetto di legale, o convenzional subingresso, ad agere coll'azione *mandati*, o *negotiorum gestorum* contro le eredi Mazzetti pel competente rimborso, sussisterebbe, che i

pagamenti medesimi non legittimando in minima parte la cessione in sequela della quale si procede nel Giudizio, stabilissero un Gius nuovo, che la stessa pupilla Franchi ne ha proposto, ne come inducente variabi-
3 lità d'azione, poteva legalmente nella presente Istanza sostenere.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Avv. Vincenzo Marcucci come Tutore Testamentario della sig. Ester Franchi dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Prato ne' 24. Dicembre 1831. a favore delle sigg. Chiara, e Caterina figlie, ed eredi del fu Vincenzo Mazzetti Moglie la prima del sig. Fedele Nuti, e l'altra del sig. Gaetano Tarducci, e bene respettivamente essere stato giudicato colla Sentenza suddetta, quale conferma in tutte le sue parti, per doversi quella eseguire secondo la di lei forma e tenore. E condanna il detto signor Marcucci ne nomi a favore delle prenominate sigg. eredi Mazzetti nelle spese anco della presente Istanza.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Vincenzo Bani *Auditore.*

DECISIONE XXXIX.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Confirmat. diei 28. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

TUBINO	E	D'ANCONA
PROC. MESS. RANIERI APPOLLONI		*PROC. MESS. ANTONIO PAZZINI*

ARGOMENTO

Le Sentenze della Ruota Romana non hanno esecuzione in Toscana, ma possono essere prodotte nei nostri Tribunali come mezzi di prova, e

quegli dei Litiganti, contro del quale sono prodotte, ha il diritto di dedurre tutte quelle eccezioni, che crede convenienti, per dimostrare la inattendibilità delle dette Sentenze Estere.

Sommario

1. *Non si può obbligare chi agisce giudicialmente a valersi di altri mezzi, che di quelli, che egli crede in mente sua bastanti per ottenere l'intento, che si propone.*

2. *Le Sentenze emanate in Roma possono prodursi ai Tribunali Toscani come mezzi di prova, ma non fanno per se medesime, prova provata, o prova tale da rifondere l'onere della contraria prova dimostrante la loro ingiustizia in coloro, contro dei quali sono state prodotte.*

3. 4. *Le Sentenze di Stato Estero prodotte nei Tribunali Toscani si valutano dai Giudici quello, che essi credono, che possano meritare, e talvolta non saranno cosa alcuna valutata, se non sono accompagnate dai documenti, e dagl'atti pe' quali vennero emanate.*

5. *Non si può senza pregiudicare la questione nel Merito caricare con una pronunzia Interlocutoria, una delle Parti dell'onere di provare l'ingiustizia della Sentenza estera.*

6. *Spetta alla Parte, contro la quale si reca dall'Avversario la Sentenza estera a conoscere quali eccezioni, e quali produzioni possono occorrerle per combatterla, ed eliminarne ogni efficacia di prova.*

7. *L'Esecuzione delle Sentenze Estere non può accordarsi dai Tribunali Toscani e solamente può darsi a quelle emanate in quelli Stati, co' quali la Toscana ha un Trattato Politico, mediante il quale è ammessa la reciproca esecuzione de Giudicati.*

8. *Al limitato oggetto di stabilire la competenza, basta che una Sentenza estera costituisca un grado di prova qualunque.*

Storia della Causa

Messer Antonio Parrini ha detto come con Decreto proferito dal Tribunale di prima Istanza di Pisa il 6. Febbraio 1832. furono eletti in Giudici Compromissari sigg. Cav. Professore Avv. Giov. Carmignani, Dott. Francesco Morosoli, e Dott. Angelo Bracci, all'oggetto, che a suo luogo, e tempo pronunziassero la relativa Sentenza sulla questione di Società pendente fra detti sigg. D'Ancona, e Tubino.

Come accettato dai predetti sigg. Arbitri l'Incarico come sopra loro affidato ed avendo il sig. Tubino presentato la sua principale domanda,

appoggiò la medesima ad una Sentenza proferita dalla Sacra Ruota di Roma il 12. Settembre 1828.

Come in sequela di tale Domanda i sigg. Fratelli D' Ancona opposero per pregiudiciale eccezione che non esistendo fra la Toscana, e lo Stato Pontificio alcun trattato Politico, la dedotta Sentenza della Rota Romana non poteva meritare esecuzione nel Gran-Ducato e doveva come semplice referente essere accompagnata dai suoi relati, cioè dalla produzione di tutti gli Atti che servirono d' appoggio alla medesima.

Che sulla opposizione del sig. Cav. Tubino i predetti sigg. Arbitri con loro Lodo del 30. Aprile 1832. rigettarono l'eccezioni dei sigg. Fratelli D'Ancona, ed assegnarono ai medesimi il termine di un mese ad aver dedotte in Atti tutte quelle giustificazioni che stassero ad escludere la giustizia di quella Sentenza.

Che trovandosi i signori D'Ancona sommamente aggravati da tale Decreto, ne interposero appello avanti la Regia Ruota con Scrittura motivata del 28. del successivo mese di Maggio.

Che a persuadersi della Giustizia della Sentenza appellata bastava riflettere che un Decreto o Sentenza proferito in stato Estero che non abbia trattato politico colla Toscana non merita fede veruna, se da colui, che in esso si fonda non viene giustificata la Giustizia colla produzione dei Documenti opportuni, e colla deduzione dei motivi che ne avvalorano la giustizia medesima.

Che ciò sta nell' obbligo della parte che vi si fonda, e non è già dovere del convenuto di provare, che l' Estera Sentenza fu ingiusta, poichè in tal caso ne verrebbe, che la Sentenza Estera proverrebbe per se stessa la piena Giustizia della Domanda dell' Attore.

Che inoltre il Decreto prodotto dal signor Cav. Tubino non è una Sentenza, ma un semplice rilascio de mandato per se stesso insignificante

Che malamente si erano gli Arbitri fondati negl' Atti precedenti quando questi per le massime di giudicare erano tutti nulli.

Quindi Messer Antonio Pazzini insistè per la revoca del Lodo appellato con la Condanna del sig. Cav. Tubino in tutte le spese.

Mess. Luigi Augias comparso per Mess. Ranieri Appolloni Difensore del sig. Cav. Tubino replicò, che comunque possa esser vero, che fra la Toscana, e lo Stato Pontificio non esistano trattati politici, in forza dei quali possa eseguirsi in uno Stato la Sentenza proferita nell' altro, è però certo, che la mancanza di questi Trattati non influisce nell'attuale Controversia.

Che tutto l' equivoco nel quale è piaciuto d' incorrere per tanto tempo ai sigg. D' Ancona, consiste nel supporre che il Cav. Tubino abbia domandato l' esecuzione della Sentenza della Rota Romana del 12. Settembre 1828. mentre tutte le di lui Istanze sono state dirette a chie-

dere all'appoggio di quella la Condanna dei medesimi sigg. D'Ancona al pagamento della somma reclamata.

Che in conseguenza una tale Sentenza rivestita di tutte le formalità dalla Legge prescritte è stata dedotta come mezzo di prova, e non come diritto di esecuzione.

Che in questo Concetto altro è il sostenere, che i signori Fratelli D'Ancona possono dedurre contro quella Sentenza tutte quelle eccezioni, che crederanno di loro interesse, onde dimostrare la di lei ingiustizia, altro è il sostenere che la Sentenza medesima debba considerarsi inutile al segno da non costituire neppure quelle giustificazioni che rifonde l'onere della prova in contrario a chi vuole opporre contro la medesima.

Che adottando il sentimento dei sigg. D'Ancona, bisognerebbe cancellare affatto dal Codice di procedura l'articolo 794.

Che la questione medesima è stata in pari termini risoluta dalla Regia Ruota colla sua Sentenza del 2. Marzo 1831. colla Condanna dei Fratelli D'Ancona nelle spese anche stragiudiciali.

Che una tale Sentenza fu proferita nella circostanza in cui i signori Fratelli D'Ancona sostenendo l'Incompetenza del Tribunale di prima Istanza come Tribunale di Commercio, e deducendo per eccezione pregiudiciale che la Sentenza della Ruota Romana non provava senza il suo relato, fu dichiarato che la Sentenza medesima nel mentre che non aveva esecuzione parata per mancanza di trattati politici, poteva però dedursi come mezzo di prova, che rifondeva l'onere nei sigg. D'Ancona di giustificare la di lei Ingiustizia.

Che a distruggere l'efficacia della massima stabilita non giova il riflettere che gli atti compilati in quel giudizio siano nulli per trattarsi di una questione di società, la quale ai termini del Codice di Commercio è di esclusiva competenza degli Arbitri, poichè la Giustizia di una massima di diritto può essere desunta ancora da una Sentenza nulla per mancanza di forme.

Che non era vero, che la Sentenza della Rota Romana non fosse una Sentenza, ma un semplice mandato esecutivo, mentre chiaramente risulta dalla Sentenza medesima, ch l'appello interposto dai sigg. Fratelli D'Ancona fu con quella rigettato e che appunto in ordine a tale rejezione fu autorizzato il sig. Cav. Tubino, a eseguire la precedente Sentenza contro la Ditta D'Ancona.

Come nulla influiva la Decisione ultimamente citata dalla Ruota di Firenze del 28. *Settembre* 1820. *nella Liburnen praetensae executionis* perchè una tale Sentenza oltre essere stata revocata dal Supremo Consiglio, si referisce all'esecuzione di una Sentenza Estera, e non già alla di lei deduzione come mezzo di prova.

Ha finalmente lo stesso Mess. Augias domandato la conferma in tutte le sue Parti del Lodo appellato, colla condanna dei signori D'Ancona nelle spese Giudiciali, e Stragiudiciali. La Regia Ruota emanò la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè, senza entrare a conoscere e decidere (che non è ora nè il luogo nè il tempo) se l'atto giudiciale emesso da Monsignor Cosimo Corsi Avvocato della Sacra Rota Romana, e pubblicato, e spedito per mezzo del Notaro Rotale Tiberio Paradisi, e che è stato esibito dal sig. Cav. Giovan Batista Tubino come fondamento dell'azione da lui intentata contro i sigg. Moisè, e Giuseppe D'Ancona debba o nò qualificarsi per una Sentenza nel senso, in cui delle Sentenze di Stato estero parla l'Articolo 794. del nostro Regolamento di Procedura, è certo che niun diritto competeva a' signori D'Ancona di astringere, come pretendevano, il sig. Cavaliere Tubino a produrre i documenti ed atti relativi a quella pronunzia di Monsignor Corsi, non potendosi obbligare chi agisce a valersi di altri mezzi che di quelli che egli crede in mente sua bastanti per
1 ottenere l'intento che si propone.

Attesochè d'altronde restava libera la facoltà ne' Signori D'Ancona di escipere per ogni modo che essi sieno per credere giusto, e opportuno, quel fondamento dell'azione del loro avversario, per attendere poi la pronunzia definitiva de' Giudici arbitri; al quale effetto sta bene assegnato il termine, di che nel Lodo appellato, onde evitare che D'Ancona rei convenuti non vadano protraendo troppo in lungo il giudizio.

Attesochè intempestivamente e fuor di luogo all'obbligo ne D'Ancona di dedurre nel tempo assegnato quanto crederanno del loro interesse aggiunsero gli Arbitri *onde provare che detta Sentenza* (o sia l'Atto giudiciale emesso da Monsignor Corsi) *per il capo dell'ingiustizia non merita* di essere *in Toscana eseguita*; giacchè con ciò sembrarono quasi pregiudicare la questione principale nel merito, e stabilire implicitamente che, non provandosi da rei Convenuti l'ingiustizia di quell'Atto giudiciale, essi Arbitri accoglieranno le istanze dell'Attore sig. Cav. Tubino come legalmente, e bastantemente fondate nell'atto medesimo, senza bisogno di ulteriore sussidio di prove e di deduzioni, e quelche e più, ordineranno anco di quell'atto medesimo la esecuzione. Ora tutto questo nel Lodo interlocutoriamente emanato era eccessivo di troppo, e perciò bisognava togliere, e resecare la sopranotate espressioni, e lasciare soltanto che, spirato il termine assegnato, *sarà* dagli Arbitri *proceduto a quelle dichiarazioni che di ragione* come appunto chiude il Lodo appellato.

Imperocchè, se le Sentenze di Stato estero, con cui non esiste in questo rapporto Trattato politico colla Toscana, come non esiste di fatto

in quanto a Roma, posson prodursi davanti ai nostri Tribunali *loco jurium*,
ossia, *come mezzi di prova*, come si esprime l'*Art.* 794. del vigente re-
golamento di Procedura, non ne segue da ciò che tali Sentenze facciano,
per se medesime, prova provata, o prova tale da rifondere assolutamente,
e sempre onere della contraria prova dimostrante la loro ingiustizia, in co-
loro, contro de' quali sono le Sentenze stesse prodotte. No; tali Sentenze
così prodotte corrono la sorte stessa di qualunque altro mezzo di prova, 2
che si deduce in giudizio. Resta nella saviezza e nel criterio di chi deve
prender cognizione della vertenza il valutarle quello, e quanto egli cre-
derà meritare nel concreto di ciascun caso in guisa, che tal volta la sola
produzione della Sentenza estera sarà per lui bastante ad apprender per 3
ben fondate le ragioni di chi la produce, e tale altra al contrario, non
stimerà poterla valutare cosa alcuna, senza che gli vengano posti sotto
occhio anche i documenti, e gli Atti, sopra i quali ella sia emanata, giu- 4
sta le Dottrine di che *Rot. Rom. Dec.* 562. *Num.* 12. *part.* 5. *Dec* 115.
Num. 21. *part.* 8. *Dec.* 471. *num.* 8. *part.* 14. *Dec.* 208. *num.* 7.
part. 18. *recen. et. ex cap. inter ceteras de sent. et Rejudic. ead Rot.*
Rom. Dec. 80. *Num.* 18. *part.* 11. *Dec.* 10. *Num.* 8. *part.* 12. *recen.*

Laonde non si può, senza pregiudicare la questione nel merito, ca-
ricare con una pronunzia interlocutoria, una delle Parti, dell'onere di
provare la ingiustizia della Sentenza estera, attribuendo così alla Senten-
za medesima la forza, per se stessa, e per la sua sola materiale esistenza 5
di porre per provato il diritto di che vi si fonda. Tocca alla parte stessa,
contro cui si reca dall'avversario la Sentenza estera a ponderare e cono-
scere qual sorta di eccezioni, e quali deduzioni o produzioni possano oc-
correrle per utilmente combatterla ed eliminarne ogni efficacia di prova,
potendosi dare anco talora che ella creda, e creda giustamente, che senza
deduzioni o produzioni di documenti per parte sua, la Sentenza estera
esibita dal suo Avversario si presenti tale, da non potere essere accolta 6
dalla saviezza e Criterio del Giudice per fondamento, e prova giuridica
di ciò che pretende l'avversario medesimo. Molto meno poi conveniva,
come fecero gli Arbitri, alludere alla possibile esecuzione della così det-
ta Sentenza estera, nel caso che i D'Ancona non ne provassero, nel ter-
mine assegnato, l'ingiustizia; poichè la esecuzione di tale Sentenza mai
e in verun caso può venir decretata, essendo il privilegio della esecuzio-
ne in Toscana attribuito soltanto a quelle, fra le Sentenze estere, che ema-
nano da' Tribunali di Stati, co' quali abbiamo noi su questo particolare 7
un Trattato politico, che ammetta reciprocamente simile esecuzione di
giustidicati.

Attesochè alle cose da noi fin qui dette non era di ostacolo nè la
circostanza che i sigg. D'Ancona domandarono già ed ottennero nel 18.
Aprile 1831. dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa un assegnazione di

termine a dedurre le loro eccezioni contro la così detta Sentenza della
Sacra Rota Romana, nè il tenore del Decreto di questa Ruota nostra del
dì 2. Marzo 1831. Imperocchè in quanto a quell' assegnazione di termine
fu generico e non disse cose da pregiudicare, nemmen per ombra, il me-
rito, gli atti poi tutti, fatti a quell'epoca davanti il Tribunale di prima
istanza e così il decreto stesso furono riconosciuti siccome nulli perchè il
giudicare della Causa in merito apparteneva agli arbitri. Di più dall' es-
sersi il Procuratore legale de' signori D' Ancona offerto allora pronto nell'
6 interesse de' suoi Clienti a *procurarsi le opportune giustificazioni onde
dimostrare l'ingiustizia della Sentenza Romana, come, si espresse
nella Scrittura del dì 7. Aprile 1831., non è da indursi, con troppo
rigore, che dunque fosse da' signori D' Ancona stessi rinunciato alla fa-
coltà che avevano, e che hanno naturalmente di eccezionare il documen-
to prodotto dal sig. Cav. Tubino, tal quale viene loro presentato, come
incapace di servire di fondamento all' azione da lui intentata.

In quanto al nostro Decreto del dì 2. Marzo 1831. era da osservar-
si che esso fu emanato in una questione incidentale di competenza; ed al
limitato effetto di dichiarare competente il Tribunale di Prima Istanza di
Pisa nella qualità di Tribunale di Commercio potevamo bene ritenere che
l' Atto giudiciale di Monsignor Corsi fosse bastante a persuaderci che si
trattava di affare di Commercio « Di fatti quell'Atto appariva emanato
nella Causa *Pisauren. Redditionis Rationum » in Re commerciali* »
la quale intitolazione, secondo le moderne discipline del Sacro Tribuna-
le della Rota Romana, indotte saviamente dal Sommo Pontefice Pio VII.
importa appunto cognizione e giurisdizione in materia commerciale, sic-
come noi sappiamo anco per la esperienza propria, che ne abbiamo. Ciò
era intanto bastante perchè noi dichiarassimo competente il Tribunale di
Commercio di Pisa, senza bisogno di entrar più oltre nel merito della
questione; dal che dovevamo anzi astenerci onde evitare di pregiudicarla.
Qualunque cosa per tanto si riscontri essere stata detta, o enunciata nel
nostro Decreto del dì 2. Marzo 1831. vuolsi intendere limitativamente
all' oggetto di dichiarare quella competenza, e non estendersi ad altri ef-
fetti qualunque. Tanto più che quel Decreto confermava un precedente
Decreto del Tribunale di Prima Istanza in cui molto opportunamente era
stato detto che al limitato oggetto di stabilire la competenza bastava il
riflesso che la Sentenza (così detta) di Roma *costituisce un grado di
prova qualunque*, aggiungendo che non dovevasi in quel giudizio inci-
dentale anticipare veruna dichiarazione sulla efficacia della Sentenza so-
praccennata e servire, di parte sola, a sostegno dell' intenzione dell'At-
8 tore.

Attesochè da quanto abbiamo noi superiormente considerato e sta-
bilito si rileva chiaramente che non senza ragionevolezza i sigg. D' Anco-

na hanno reclamato in appello dal decreto interlocutorio pronunciato dagli Arbitri; poichè sebbene desso meritasse esser confermato sostanzialmente abbisognava già di necessità di una riforma per via di dichiarazione, quale noi abbiamo appunto fatto. Con che ci si è aperta per giustizia spontanea la strada a compensare fra le Parti litiganti attesa la mutua vittoria le spese della presente e della passata Istanza.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte de' signori Giuseppe e Maria Fratelli D'Ancona dal lodo contro di loro e respettivamente a favore del sig. Cav. Giov. Batista Tubino stato proferito sotto dì 30. *Aprile* 1832. *dai Giudici compromissarj sigg. Cav. Avvocato Professore Giovanni Carmignani, Dottor Francesco Morosoli, e Dottor Angiolo Minetti nella Causa fra dette Parti vertente, qual lodo perciò conferma nel modo per altro, e colla dichiarazione che appresso. Ferma la rejezione della Domanda dei signori D' Ancona, di che nella prima parte del Lodo stesso, dice essere in facoltà de' signori D' Ancona di dire e dedurre quanto crederanno del loro interesse contro l' Atto emesso da Monsignor Cosimo Corsi Auditore della Sacra Rota Romana, e spedito per mezzo del Notaro Rotale Tiberio Paradisi il dì* 4. *Ottobre* 1828. *e sul quale ha il sig. Cav. Giov. Batista Tubino basata l'azione da esso promossa contro i medesimi signori Fratelli D' Ancona. A tale effetto, di dedurre cioè tutto quello crederanno del loro interesse come sopra, resta alli stessi signori Fratelli D'Ancona assegnato il termine di un mese, di che nel Lodo suddetto, da decorrere dal dì della Notificazione del presente nostro Decreto. Qual termine spirato sarà dagli Arbitri proceduto a quelle dichiarazioni che di ragione.*

E del Lodo appellato ridotto a questa precisa intelligenza ordina la libera esecuzione.

Compensa fra le parti le spese del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori.

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Auditore Relat.* Tito Coppi *Aud.*

DECISIONE XL.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen Praetens. Nullit. Sentent. diei 14. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

MAZZUOLA E ASTRAUDI E PRATO

PROC MESS. LORENZO GARGIOLLI *PROC. MESS. GIUSEPPE GIUSTI*

Argomento

Le Cause di un merito inferiore agli Scudi 200. iniziate nel Tribunale Collegiale di Livorno si ventilano avanti un solo Giudice.

Sommario

1. *Quando il merito di una Causa non eccede Scudi* 200. *introdotta avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, spetta la cognizione della medesima a un solo Giudice, sebbene l'attore abbia domandato i frutti decorrendi dal dì della Domanda.*

2. 3. *L' Eccezione data dal debitore per repellere la domanda dell'attore e non per modo di riconvenzione non fa variare il merito della Causa.*

4. *Quando il Giudice è già adito competentemente dall' attore non diviene incompetente per la domanda reconvenzionale fatta dal Reo.*

5. *Quegli, che domanda l'ammissione de' Testimoni senza citare la parte contraria a discutere questa domanda incidentale, la Sentenza proferita senza far caso della stessa domanda, non può essere attaccata di nullità.*

Storia della Causa

Nel 25. Novembre 1829. il sig. Carlo Astraud cedè per un sacco d' ossa al sig. Mazzuola un documento del 14. Gennaio 1804. firmato

Andrea Prato portante anticipazione di Lire 1120. per importare di una partita di marmi venati.

Il signor Mazzuola con atto del dì 9. Gennaio 1830. domandò che il signor Bernardo Prato figlio, ed Erede di detto Andrea fosse condannato al pagamento della indicata somma, con più gl'interessi, e le spese.

Il sig. Prato allegando una Contrattazione di Marmi per Lire 2400. fatta nel 1803. e supponendo che detta ricevuta appellasse a questa contrattazione domandò il rigetto delle domande del sig. Mazzuola, o perchè i Marmi esistevano nel luogo solito di pubblico deposito, o perchè la mancanza, o deperizione di questi, qualora fosse avvenuta, sarebbe stata ad intiero carico del sig. Astraudi, e domandò pure, che il sig. Astraudi, ed il signor Mazzuola come di lui cessionario fossero condannati al pagamento delle suddette Lire 2400.

Il sig. Mazzuola oppose, che le contrattazioni di marmi erano state due, che in conseguenza quella avvenuta nel 1803. era diversa da quella posta in essere nel 1804. e che il sig. Prato non poteva non pagare la somma reclamata, o consegnare tanti marmi di un corrispondente valore in forza della obbligazione, che il suo autore aveva stipulato col citato atto, ossia ricevuta del 14. Gennaio 1804.

In questa posizione d'atti tutta la disputa andò a sostanziarsi nel sostenere, e respettivamente impugnare la duplicità della contrattazione dei marmi, che era il fondamento, a cui appoggiavasi il sig. Prato per repellere la domanda del sig. Mazzuola; e questa disputa fu risoluta con la Sentenza proferita dal Tribunal Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 27. Maggio 1831., mediante la quale il sig. Prato fu condannato a pagare al sig. Mazzuola cessionario Astraudi le dette Lire 1120. 19. in restituzione di prezzo della partita di Marmi venduta dal sig. Andrea Prato al sig. Gio. Carlo Astraudi, e di che nella detta ricevuta del 11. Gennaio 1804. con più gl'interessi, e le spese.

Da questa Sentenza appellò il sig. Prato alla R. Ruota di Pisa, e ne implorò la nullità specialmente per difetto di Giurisdizione nel Giudice solo, che aveva decisa la Causa al Magistrato di Livorno, qual difetto di Giurisdizione si faceva consistere nell'avere questo Giudice deciso una Causa, che sebbene in principio di un merito inferiore di Sc. 200. per il prezzo della contrattazione pel 1804. era divenuta di un merito superiore per la domanda reconvenzionale basata sulla precedente contrattazione del 1803.

La Regia Ruota di Pisa con sua Sentenza del 13. Aprile 1832. facendo diritto sull'appello come sopra interposto, dichiarò essere stato male appellato per il capo della nullità per parte del signor Prato dalla

suddetta Sentenza del 27. Maggio 1831. ed essere perciò valida la Sentenza medesima, e condannò l'appellante nelle spese.

Da questa Sentenza Ruotale si è appellato il signor Prato davanti il Supremo Consiglio di Giustizia, il quale decise come segue.

MOTIVI

Attesochè la Causa decisa da uno dei Giudici componenti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con la Sentenza del 27. Maggio 1831. era di un merito, certo, determinato, e non eccedente le L. 1400: mentre la di lei origine, ed il di lei soggetto fu nella Scrittura esibita li 9. Gennaio 1830. contro il sig. Bernardo Prato dal sig. Girolamo Mazzuola, il quale esponendo d'essere come cessionario del sig. Giovan Carlo Astraudi creditore del prefato sig. Prato della somma di L. 1120. 19.— domandò che fosse il medesimo condannato al pagamento della predetta somma, più gl'interessi, e le spese; ne i detti interessi rendevano il merito della Causa incerto, indeterminato, ed eccedente le Lire 1400., poichè si chiedevano gl'interessi da decorrere dal 9. Gennaio 1830. giorno della giudiciale domanda trattandosi di un credito fino allora infruttifero; cosicchè una tal Causa promossa dal sig. Mazzuola contro il signor Prato non eccedendo un merito di Sc. 200. apparteneva alla cognizione, e decisione di un solo Giudice, e non a tutto il Turno del Magistrato Civile,
1 e Consolare di Livorno, a forma della chiarissima disposizione dell'articolo secondo del Sovrano Motuproprio del 19. Ottobre 1817. contenuto nella Notificazione dell'I. e R. Consulta del giorno successivo.

Attesochè a rendere la Causa di un merito incerto, indeterminato, o almeno eccedente gli Sc. 200. non era valutabile, quello, che rilevavasi dal Difensore del sig. Prato, che cioè questi nel progresso del Giudizio avesse per modo di reconvenzione preteso d'avere un Credito di L. 2400 contro il sig. Gio. Carlo Astraudi; in conto del quale dovessero precisamente andare le L. 1120. 19. domandate dal sig. Mazzuola come Cessionario del sig. Astraudi, ed avesse conseguentemente richiesto, che i sigg. Astraudi, e Mazzuola venissero condannati al pagamento del residuo delle predette L. 2400. imperciocchè per modo di eccezione, ed a propria difesa, onde repellere la domanda del sig. Mazzuola, e non per modo di vera domanda reconvenzionale fu quanto sopra preteso, e richiesto dal signor Prato, succedendo ciò non raramente nei Giudizj, come avvertono
2 *Lancet. variar. resolut. part.* 2. *cap.* 13. *de reconvent. N.* 36. *Tes. del For. Tosc. T.* 22. *Dec.* 14. *del Supremo Consiglio N.* 2. infatti in alcuna delle Scritture del sig. Prato non si leggono i veri, e propri termini d'una domanda reconvenzionale, e le medesime sono soltanto sostanzial-

mente dirette a perimere l'azione del sig. Mazzuola; inoltre quando anco- 3
ra il sig. Prato avesse fatto formalmente una domanda reconvenzionale
per il pagamento del da lui supposto Credito di L. 2400. non per questo
il Giudice già adito competentemente dall'attore diveniva incompetente, 4
conforme osservano dopo il *Text. in Leg.* 11. *si idem ff. de jurisdictio-*
ne omnium judicium §. *Quod si mutuae* e la *Glossa* alla parola *Mino-*
rem, et in Leg. Papinianus Cod. de Sentent. et interloq. fissano *Voet.*
ad ff. Lib. 5. *tit.* 1. *de Judiciis, et ubi quisque agere vel conveniri de-*
beat. N. 85. *in fin. Carleval. de judiciis Lib.* 1. *tit.* 2. *disp.* 7. *Num.* 3
Costantin. ad Statut. Urbis Tom. 1. *annot.* 7. *de reconventione N.* 32.

Attesochè insussistenti pure sono stati ravvisati li altri due mezzi de-
dotti dal sig. Prato per sostenere la nullita della Sentenza del Magistrato
Civile, e Consolare di Livorno, consistente il primo nell'avere il Giudi-
ce sentenziato prima che fosse eseguito il suo Decreto del 24. Maggio
1830. che aveva ordinato al sig. Astrandi l'esibizione di alcuni documen-
ti; e riguardante il secondo il non essersi fatto conto della di lui Scrittura
del 7. Maggio 1831. con la quale aveva fatto istanza per l'ammissione
dell'esame del De Montel testimone da esso indotto. Riflettevasi rispetto
al suddetto Decreto del 24. Maggio 1830. che il sig. Astraudi con Scrit-
tura del 16. Giugno 1830. esibì quei documenti, che aveva, e che poteva
produrre, e che in seguito il sig. Prato non si diede alcuna cura per pro-
vare l'esistenza presso il sig. Astraudi d'altri Documenti da prodursi, con-
forme era in dovere di provare all'effetto di obbligarlo ad una più am-
pla produzione. Ed osservavasi finalmente quanto all'ammissione dell'esa-
me del Testimone De Montel, che il medesimo sig. Prato mancò di cita-
re la parte contraria a comparire all'Udienza del Magistrato per discute-
re, e sentir decidere la sua incidentale Istanza; e conseguentemente non
può adesso attaccare di nullità la Sentenza sul merito proferita dal Giu-
dice, conforme ha replicatamente deciso questo Supremo Consiglio. *Tes.*
del For. Tosc. Tom. 1. *Dec.* 14. *T.* 3. *Dec.* 7. *T.* 5. *Dec.* 35. 5

Per questi Motivi

Previa la dichiarazione della contumacia del signor Gio. Carlo
Astraudi, dice non esser costato ne costare di giuste cause dell'appel-
lo stato dal sig. Bernardo Prato interposto con sua Scrittura esibita
in atti della Regia Ruota di prime appellazioni sedente a Pisa sotto
di 18. *Maggio* 1832. *e proferito opportunamente davanti il Supremo*
Consiglio con successiva Scrittura del primo Giugno dello stesso an-
no dalla Sentenza contro di esso, e respettivamente a favore del sig.
Girolamo Mazzuola, e di detto sig. Astraudi proferita da detta Regia

Ruota sotto dì 13. Aprile 1832. e perciò la Sentenza medesima, confermando, siccome quella confermò, e conferma in tutte le sue parti, ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma e tenore; Condannando, conferme condanna la parte vinta a favore della vincitrice nelle spese nel presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Cosimo Silvestri, Luigi Bombicci *Relatore*
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Cons.*

DECISIONE XLI.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Praetens. Nullit. diei 14. Augusti 1832.

IN CAUSA

AMBROSETTI E TESTI E FONTANA

PROC. MESS. PIETRO PAGNI — *PROC. MESS. BENEDETTO CORAZZINI*

ARGOMENTO

Non va soggetta a nullità quella Sentenza Ruotale, proferita dall'intera Ruota, sebbene per il merito dovesse proferirsi da un solo Giudice.

SOMMARIO

1. *Le Cause, che per legge spettano alla cognizione, nei Tribunali Collegiali, di un solo Giudice, possono esser decise anche dall'intero Collegio, quando ciò possa farsi alla stessa Udienza, avanti la quale segue la discussione.*

2. *Qualunque Incidente non stato elevato nel Giudizio di Prima*

Istanza, se vuol proporsi nel Giudizio di appello deve proporsi con citazione all' udienza della Ruota per l' ammissione del medesimo.

3. *Un Tribunale non può dirsi legittimamente richiamato a pronunziare sopra un Incidente, se non previa citazione alla Parte a comparire.*

4. *Quando ai Giudici non costa in un modo legale d'essere stato promosso un Incidente, non possono ricusarsi alle legittime Istanze di lasciare discutere la Causa sul merito.*

Storia della Causa

In un Giudizio, ove dall'Ambrosetti nella qualità di Cessionario Testi si ripeteva contro i sigg. Buoncompagni ciò che il sig. Testi medesimo come Confessionario di Pegno aveva in più rate dovuto pagare al sig. Francesco Pacchi Cessionario del sig. Gio. Batt. Landucci, furono elevate più, e diverse questioni, e di negativa di rimborso, e di rilevazione che rimasero terminate con due conformi, che una proferita dal sig. Vicario di Anghiari il 29. Agosto 1831. e l'altra dalla Regia Ruota di prime appellazioni di Arezzo il 28. Febbraio 1832. ambedue a carico del sig. Dottor Fontana come rilevatore dei sigg. Boncompagni.

Attaccò di nullità il sig. Fontana in terza Istanza la detta Sentenza Rnotale col suo atto di appello del 3. Aprile 1832. avanti il Supremo Consiglio, dal quale venne rigettato per gli appresso

Motivi

Quanto al primo mezzo di nullità dedotto dall'avere tre Giudici conosciuta, e decisa una Causa, che spettava per Legge alla Giurisdizione di un solo.

Attesochè esso è tolto in Lettera dalla Legge stessa, o sia dalla Circolare del 23. Febbraio 1818. che autorizza il pieno collegio a decidere simili Cause, quando ciò possa farsi alla stessa Udienza, avanti la quale segue la discussione, e dal fatto accertato che appunto il 28. Febbraio giorno in cui venne decisa era caduta l' Udienza, per cui erasi citato a discutersi.

Quanto al secondo mezzo di pretesa nullità dedotto dalla pronunzia della Sentenza nel merito, nell' asserta pendenza dell' Incidente.

Attesochè è letterale il disposto del vegliante Regolamento di Procedura, il quale all'Art. 733. prescrive il metodo da osservarsi per gli Incidenti, i quali si elevano avanti i Tribunali di seconda Istanza, e che in prima non ebbero luogo.

Che per la introduzione regolare di essi è prescritta la citazione vivi-

« Qualunque delle Parti pendente l'esame della Causa in appello, crede
« di suo interesse nel corso del termine probatorio di seconda istanza di
« proporre qualche incidente non stato proposto, ne deciso in prima istan-
2 « za ec. potrà farlo con citazione all'udienza della Ruota per l'ammissio-
« ne dell'Incidente. »

Che questa precisa disposizione di Legge, che direttamente investe
il caso attuale rendeva inutile l'esaminare se non ostante la vegliante
Giurisprudenza, secondo la quale era chiaro, che un Tribunale non può
3 dirsi legittimamente richiamato a pronunziare sopra un Incidente se non
previa citazione alla Parte a comparire *Tes. del For. Tosc. T.* 3. *Dec.*
54. *art.* 2. 3. *T.* 8. *Dec.* 14. *Art.* 1. *Dec. del Supr. Cons. del* 13. *Ago-
sto* 1828. *in causa Bindi e Boncinelli in ordine la* 30. *del Tom.* 22.
del Tes. del For. Tosc. potesse esser luogo ad una limitazione che per
parte dell'accurato Difensore del sig. Fontana insinuavasi, per non com-
prendere nella regola quei casi, nei quali la discussione della Causa fosse
già seguita, o costasse per equipollente, che i Giudici, e le Parti furono
informate della Scrittura esibita per cui l'Incidente promuovevasi, del
che in fatto nel caso nostro non poteva dubitarsi.

Che i Giudici della Ruota Aretina, mentre giustamente allegavano
la non legal cognizione del promosso Incidente in ordine al citato artico-
lo 733. non potevano d'altronde ricusarsi alle legittime istanze della par-
te Ambrosetti di trattare, e lasciar discutere la Causa nel merito, per il
4 quale era per quel giorno corsa la regolar citazione.

Per questi Motivi

Dichiara non esser costato, ne costare delle nullità dedotte dal sig. Dott. Niccola Fontana colla sua Scrittura del 3. *Aprile* 1832. *contro la Sentenza proferita dalla R. Ruota di Prime appellazioni di Arezzo il* 28. *Febbrajo* 1832. *ad esso contraria, e favorevole ai sigg. Antonio Ambrosetti, e Cammillo Testi, e perciò dichiara valida la detta Sentenza in tutto, e per tutto; rigetta l'appello da quella come sopra interposto dal detto signor Fontana, e lo condanna a favore dei sigg. Ambrosetti, e Testi nelle spese tutte Giudiciali, e Stragiudiciali di questo Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio Battista Brocchi *Presidente,*
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel. Consigg.*

DECISIONE XLII.

R. RUOTA DI PISA.

***Liburn. Praetens. Refect. Damnor. diei* 19. *Septembris* 1832.**

IN CAUSA

MAGNANI x SCHIAFFINI

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI — *PROC. MESS. BENEDETTO FRETTONI*

ARGOMENTO

La Sentenza proferita in un Giudizio Criminale, che dichiara non esser luogo a procedere, senza pregiudizio delle ragioni competenti al dolente, non dà diritto alcuno all'inquisito ad agere contro lo stesso Dolente per la refezione dei Danni.

SOMMARIO

1. 3. 4. *Quando la Sentenza in un Giudizio Criminale di* Truffa *dichiara non esser luogo a procedere, senza pregiudizio delle ragioni competenti al dolente, non è una Sentenza definitivamente assolutoria.*

2. *Non sempre le Sentenze, che nei Giudizi Criminali assolvono l'Inquisito* ex capite innocentiae *danno diritto al medesimo di ripetere dal suo Avversario la refezione dei danni.*

STORIA DELLA CAUSA

Messer Vannucchi espose per interesse del signor Silvestro Magnani che la Ruota Criminale di Firenze con Decreto del dì 12. Gennaio 1831. dichiarò non esser luogo *nello stato attuale degli Atti* a procedere contro *Niccoletta Schiaffini* per l'imputatagli Truffa a doglianza di *Silvestro Magnani*, e riservò le sue ragioni a detto Magnani da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio per la sua indennità.

Che la Schiaffini credè che questa Sentenza, le accordasse il diritto a conseguire dal sig. Magnani la refezione dei danni, e ingiurie e a tale

effetto comparve davanti il Magistrato Consolare di Livorno con Scrittura del 12. Marzo 1831. e conclnse, che il sig. Magnani venisse condannato a rindennizzarla di tutto quello che per causa della Criminale procedura aveva sofferto; e a tale effetto produsse una notula di danni ascendente a lire 1400.

Che il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, con Sentenza del 27. Giugno 1831. rigettò le istanze della Schiaffini con la condanna della medesima nelle spese.

Che da questa Sentenza interpose appello avanti la Regia Ruota la Schiaffini, e fece istanza quella revocarsi.

Chiamata infatti la Causa all' Udienza Messer Benedetto Frettoni nell' interesse della Schiaffini espose.

Che il signor Magnani avendo dato causa al danno risentito dalla Schiaffini era obbligato quello resarcire, per la regola, che chi da causa al danno è obbligato alla riparazione.

Che si trattava nel caso attuale di Danno proveniente da Dolo, per cui l' obbligo al risarcimento diveniva imprescindibile.

Che siccome la Schiaffini avrebbe potuto tenere a calcolo il Magnani per la Calunnia, così lo può tenere a calcolo per la refezione del danno, quindi ha concluso che revocata la Sentenza appellata, venga il sig. Magnani condannato al pagamento dei richiesti danni in Lire 1400.

Mess. Vannucchi replicò che la Schiaffini mancava assolutamente d'azione per dirigersi contro il signor Magnani all' emenda del preteso danno, che risentì per la sofferta procedura Criminale.

1. Perchè il Decreto della Ruota Criminale, non aveva fatto nessun riservo alla querelata per repetere i danni, ma che anzi al contrario riservò al querelante le ragioni da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio, e così escluse ogni diritto alla Schiaffini alla refezione dei danni.

2. Perchè la Ruota Criminale non assolvè ex capite innocentiae l' imputata; solo dichiarò che le resultanze processali, non erano tanto forti da dar luogo all' applicazione della pena, ma non riconobbe calunniosa l' accusa.

3. Che a persuadersi che l' accusa non era calunniosa, conveniva riflettere, che non solo il Tribunale Criminale credè, che vi fosse tanto da procedere all' arresto della Schiaffini, ma ancora da inquisirla: lo che dimostra che la natura degli Atti non era tale da fare apprendere come manifesta l' innocenza dell' imputata.

4. Che quando nella procedura Criminale, si fa luogo alla trasmissione dell' inquisizione e che la Ruota decide interlocutoriamente non può dirsi calunniosa l' accusa ne vi può esser luogo alla refezione dei danni come avvertì la Ruota Fiorentina *nel* 20. *Aprile* 1830. *in Causa Tadducci e Pancani Tesoro Toscano Tomo* 27. *pag.* 141.

Per il che insistè per la conferma della Sentenza appellata con la condanna dell'avversaria nelle spese giudiciali e stragiudiciali.

La Regia Ruota pertanto presa in esame la questione così decise.

Motivi

Attesochè la resoluzione della Ruota Criminale di Firenze del dì
12. Gennajo 1831. così concepita *Decreta non essere stato, nè esser
luogo a procedere, per le resultanze degli Atti, contro Niccoletta
Schiaffini imputata di truffa; senza pregiudizio delle ragioni che
possono competere contro di essa al dolente Silvestro Magnani da
sperimentarsi nel suo congruo Giudizio per la sua indennità* non poteva
apprendersi a favore della inquisita per una Sentenza propriamente,
e definitivamente assolutoria *a Crimine et ex capite innocentiae*; ma
doveva anzi apprendersi, e ritenersi per una decisione interlocutoria nello
stato degli Atti, ed assolutoria ab *instantia*, in guisa da poter dar luogo,
a causa di nuove deduzioni, e nuove prove che potessero esibirsi, alla 1
riassunzione del Processo a carico della inquisita medesima.

Attesochè per tanto, se anche ne' casi di assoluzione *ex capite innocentiae*
non sempre si fa luogo a pro dell'inquisito ad ottenere dal
suo accusatore la refezione dei danni *ex Leg.* 1. §. 3. *ff. ad S. C.
Turpilianum Bonfin. ad Banniment. Cap.* 12. *Num.* 195. molto
meno nello stato delle cose sopravvertite poteva accogliersi la istan- 2
za della signora Niccoletta Schiaffini avanzata contro il dolente signor
Silvestro Magnani, per reclamare appunto la refezione dei danni derivatile
a causa della sofferta procedura, quasi eccitata dal Magnani dolosamente,
e calunniosamente, come ella si sforzava di sostenere. Tanto più,
che se principio o radice qualunque di presunto diritto per ottenere indennizzazione
poteva trarsi dalla suddetta resoluzione della Ruota Criminale,
questo piuttosto che a favore, era anzi contro la Schiaffini, aven-
do la Ruota aggiunto « *senza pregiudizio delle ragioni che possono con-* 3
tro di essa competere al dolente Magnani per la sua indennità.

Attesochè in consegnenza di tutto ciò erano al caso nostro ottimamente
applicabili le cose, e le teorie dette e sviluppate nella Decisione
della Ruota Fiorentina del 30 Aprile 2830. in causa *Taddeucci e Pancani
Tesoro del Foro Tosc. Tom.* 27. *pag.* 141. sebbene il caso di
quella decisione fosse in termini assai più forti e più tendenti ad indurre
una piena e definitiva assoluzione decretata dalla Rota Criminale a favore
di Domenico Pancani accusato di stellionato, poichè detta Ruota Criminale
aveva deciso *Previa la circondazione dell'inquisizione, non essere
stato nè esser luogo a procedere per le resultanze degli Atti con-*

tro Domenico Pancani per l'objettatogli stellionato e spergiuro. Eppure, ciò non ostante, la Ruota Civile di Firenze, confermando la Sentenza del Tribunale di Prato, dichiarò non avere il Pancani diritto contro l'accusatore Pietro Taddeucci di reclamare la refezione dei danni per la sofferta procedura ; lo che a *fortiori* era in conseguenza da dichiararsi nel caso nostro, ove manca la circondazione dell' inquisizione ed esiste all' opposto, un espresso riservo a pro del querelante contro l' inquisita, delle ragioni per la indennizzazione che possa competergli a causa de' fatti su quali l' accusa di truffa si basava.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della signora Niccoletta Schiaffini dalla Sentenza contro di essa, ed a favore del signor Silvestro Magnani proferita dal Magistrato Civile , e Consolare di Livorno il dì 9. *Gennajo* 1832. *quale Sentenza perciò conferma pienamente ordinandone la libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E condanna l'appellante signora Schiaffini nelle spese anche del presente Giudizio*

Così deciso dall' Illmo. Signore

Antonio Magnani *Auditore.*

DECISIONE XLIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Nullit. Oblig. et Crediti 21. *Augusti* 1832.

IN CAUSA

PARIGI E NERI RIDOLFI E BERTOLINI E MASCALCHI

PROC. MESS. CESARE DAZZI — *PROC. MESS. BENEDETTO MASCALCHI*

PROC. MESS. CARTEGNI

Argomento

La Donna, che versa nelle mani dell' Institore della Società una somma e promette l'osservanza dei patti, co'quali la Società medesima è stata instituita, contrae un obbligazione non valida, se questa non è preceduta dalla di lei autorizzazione.

Sommario

1. *La nullità delle obbligazioni delle Donne può dedursi da chic chessia per l'effetto di* escipere, *e dalla sola donna, e suoi Eredi per l'effetto di agire.*

2. *Sotto la parola* Eredi *vengono non solamente i* Prossimi, *ma eziandio gli* Eredi degli Eredi.

3. *Secondo la legge del* 15. *Nov.* 1814 *le donne non possono validamente contrarre alcuna speciale obbligazione, se non sono autorizzate dal Giudice.*

4. *La Donna, che impiega una somma di danaro in una Accomandita mercantile non contrae validamente e perciò non è tenuta ai patti, ed alle convenzioni della società, alla quale spetta la detta accomandita.*

5. 6. *L'Institore non può obbligare i Proponenti al di là delle facoltà contenute nel Mandato dai medesimi conferitogli.*

Storia della Causa

Nel 1. Settembre 1822. la sig. Rosa Bocci Vedova Parigi negli Uccelli diede, e somministrò al sig. Cav. Giulio Cesare Bertolini la somma di Sc. 1000. per l' effetto di ritenerli per titolo di carato, e sotto di lei nome nell' accomandita sotto la ditta „ *Giulio Cesare Bertolini, e Compagni* „ e per stare alle convenzioni stipulate nel Contratto di società del 9. Agosto 1821. rogato da Mess. Guglielmo Bombicci, del che il signor Cav. Bertolini rilasciò alla sig. Boni vedova Parigi negli Uccelli l'opportuna ricevuta, e dichiarazione.

Passata a miglior vita la detta sig. Bocci vedova Parigi negli Uccelli lasciò suoi Eredi testamentari per uguale porzione i suoi tre figli Aristide, Epaminonda, e Metella Parigi.

Morti i primi due furono eredi legittimi di questi i loro Zii paterni sigg. fratelli Parigi, quali in unione col Tutore di detta Metella nel 15. Aprile 1831. citarono tanto il sig. Cav. Giulio Cesare Bertolini, quanto il sig. Stefano Bertolini suo figlio davanti il Tribunale di Commercio per sentirsi condannare, anche con arresto personale, e solidalmente, il primo come debitor principale, il secondo come cessionario, ed accollatario generale di tutti gl' interessi attivi, e passivi del suddetto suo padre, al pagamento, e restituzione dei suddetti Sc. 1000. e dei frutti mercantili sopra detta somma al 6. per 100. all'anno dal 1. Settembre 1822. fino al total pagamento, e nelle spese del Giudizio.

Si opposero a tal domanda i sigg. Bertolini, e dedussero, che la sig. Bocci vedova Parigi aveva versata nelle mani del sig. Cav. Bertolini l' enunciata somma di Scudi 1000. per ritenersi sotto di lei nome nell'accomandita enunciata, e per stare ai patti del Contratto sociale dell'accomandita medesima, era venuta a contrarsi tra le Parti una Società, e quindi la sig. Bocci vedova Parigi doveva stare alle conseguenze della società medesima, talchè non potevano oggi i di lei eredi sì mediati, che immediati reclamare la restituzione del suddetto capitale, e frutti, ma solo potevano intimarli a render conto della Società esistita, e contentarsi di ciò che sarebbe resultato dal detto rendimento di Conti.

Dedussero i sigg. Fratelli Parigi in confutazione delle eccezioni come sopra proposte dai sigg. Bertolini la nullità della pretesa Società per mancanza nella Donna di legittima autorizzazione a poterla stipulare, e contestato il Giudizio in primo luogo sull' incidente d' incompetenza del Tribunale di Commercio a conoscere della nullità della Società obiettata ed in secondo luogo in merito sulla nullità della società istessa, il Tribunale di Commercio con Sentenza del 27. Giugno 1831. dichiarò la pro-

pria competenza, dichiarò nulla la pretesa Società, e condannò i signori Bertolini solidalmente al pagamento degli Scudi 1000. dei frutti al 6. per 100. dal 1. Settembre 1822. fino a che durò la Società in accomandita sotto la Ditta « Giulio Cesare Bertolini e CC. » e quindi dal dì della domanda fino all' effettivo pagamento, e delle spese, salvo l'imputazione in conto dei frutti, e poi capitale, delle somme pagate per titolo di lucri sociali dal sig. Bertolini alla sig. Bocci vedova Parigi.

Appellarono i sigg. Bertolini da questa Sentenza davanti la R. Ruota di Firenze deducendo, oltre la sussistenza, e validità della proposta società, che nessuna obbligazione assunsero la sig. Bocci, ed il sig. Bertolini con il versamento degli Sc. 1000. che i signori Parigi mancavano di azione per dedurre la controversa nullità, perchè eredi mediati della sig. Bocci vedova Parigi, e di lei Eredi con il Contratto di dazione in soluto pagamento, e convenzioni stipulate con il Padre li 3. Luglio 1824. per i rogiti di Messer Benedetto Mascalchi.

Dopo le repliche dei sigg. fratelli Parigi, e Tutore della pupilla Parigi, fu dalla R. Ruota nel 27. Settemb. 1831. proferita la definitiva Sentenza, con la quale in parte confermando, in parte revocando la Sentenza del Tribunale di Commercio dichiarò validamente, e legittimamente contratta dalla sig. Bocci vedova Parigi la Società fra essa, ed il sig. cav. Giulio Cesare Bertolini col Chirografo del 1. Settembre 1822. e condannò solidalmente, e nei modi, e forme di che nella detta Sentenza del Tribunale di Commercio i sigg. Padre, e figlio Bertolini a favore dei signori fratelli Parigi, e Tutore Parigi al pagamento di tutto ciò, che per capitale, e lucri sociali resulterebbero debitori dietro il rendimento di Conti da farsi da essi della esistita società sotto la Ditta « Giulio Cesare Bertolini, e CC.

Appellarono i sigg. fratelli, e Tutore Parigi da questa Sentenza davanti il Supremo Consiglio, nella parte revocatoria di quella di prima Istanza, ed il Supremo Consiglio decise nel modo, che segue.

Motivi.

Attesochè rispetto al non avere, come pretendevasi dai signori Bertolini, i sigg. Prete Vincenzio, Torello, e Domenico fratelli Parigi azione alcuna per dedurre la nullità della somministrazione degli Sc. 1000 fatta dalla Rosa Bocci vedova Parigi al Cav. Giulio Cesare Bertolini per titolo di carato nell'Accomandita sotto la Ditta « Giulio Cesare Bertolini, e Compagni » per esser gli stessi sigg. fratelli Parigi Eredi mediati della prefata vedova Parigi, mentre la Legge del 15. Novembre 1814. prescrive che la nullità delle obbligazioni delle Donne può dedursi da chicchessia

per l'effetto di escipere, e della sola donna, e suoi Eredi universali per
1 l'effetto di agire, e riflettevasi primieramente che sotto la parola di eredi vengono non solamente i prossimi, ma eziandio gli Eredi degli Eredi, conforme osserva il Testo nelle *Leggi* 65. e 170. *ff. de verb. et rerum significat.* e riflettevasi in secondo luogo, che la sig. Metella Parigi era Erede immediata della madre Rosa Bocci vedova Parigi.

Attesochè rispetto al merito della causa, nel dì 9. Agosto 1821. per Contratto ricevuto nei rogiti di Messer Guglielmo Bombicci fu formata una Società di Commercio in accomandita per la lavorazione specialmente dei Lini, e loro impannazione fra i sigg. Iacopo Guidi, Filippo Morelli Adimari, Azzolino Bertolini, Filippo Globert, Antonio Feroci, Leopoldo Gigli, e Cavalier Giulio Cesare Bertolini con diversi patti fra i quali, che il Cav. Giulio Cesare Bertolini fosse l'Istitore, e complimentario, che la ragione sociale andasse sotto il nome « Giulio Cesare Bertolini, e Compagni » ed avesse il suo principio il primo Settembre 1822. per durare anni cinque, che non potesse ammettersi altra persona a far parte della Società senza il consenso in scritto dei Soci, e che il Cavalier Giulio Cesare Bertolini non potesse cedere sotto qualunque siasi titolo la minima parte del Capitale posto nella Società, dovendo sempre rimanere in garanzia della sua amministrazione.

Attesochè la divisata società di Commercio in accomandita fu una società del tutto nuova, e non in modo alcuno una continuazione dell'altra, che era stata precedentemente formata nel 3. Settembre 1817. per contratto rogato dal notaro Gio. Francesco Pieraccini sotto la Ditta » Andrea Seghieri, e Compagni » cosicchè quello, che si andava rilevando dal Difensore dei sigg. Bertolini rispetto all' impiego degli Sc. 1000. fatto nell' anno 1818. dalla Rosa Bocci vedova Parigi nella detta Ragione »Andrea Seghieri, e Compagni » non poteva meritare considerazione nel Giudizio attuale, in cui si tratta d' un impiego di Sc. 1000. che si pretende fatto nel 1822. dalla medesima vedova Parigi nella ben diversa Ragione « Giulio Cesare Bertolini, e Compagni » e che si vuole provato con obbligazione del Cav. Giulio Cesare Bertolini così concepita » Firenze li 1. » Settembre 1822. Per il presente atto privato da valere, e tenere come » se fosse atto autentico sia noto qualmente io infrascritto Cav. Giulio « Cesare Bertolini mi dichiaro, e confesso di aver ricevuto dalla signora » Rosa Bocci vedova Parigi negli Ulivelli la somma, e quantità di scudi » mille fiorentini di lire sette per scudo, qual somma mi versa in mano « per titolo di carato da ritenersi nell' accomandita sotto la denominazio- « ne « Ditta » Giulio Cesare Bertolini, e Compagni » sotto mio nome, per » stare alle convenzioni stipulate nel Contratto di Società del dì 9. Agosto « 1821. rogato Mess. Guglielmo Bombicci, ed in fede dico Sc. 1000. Giu- » lio Cesare Bertolini. »

Attesochè a forma della Legge del 15. Novembre 1814. al titolo delle obbligazioni delle Donne, queste non possono contrarre alcuna specie di obbligazione, se prima non abbiano ottenuto l'autorizzazione del Giudice competente, accordando la Legge stessa alle medesime, ed ai loro Eredi universali il diritto d'insorgere contro le loro obbligazioni per ottenere la giudiciale dichiarazione di nullità; e che la Rosa Bocci 3
vedova Parigi negli Uccelli contrasse una vera, e propria obbligazione, quando nel primo Settembre 1822. per mezzo dell' Istitore Giulio Cesare Bertolini impiegò la somma di Sc. 1000. nell'Accomandita sotto la Ditta «Giulio Cesare Bertolini, e Compagni» con le invenzioni stipulate nel Contratto di Società del dì 9. Agosto 1821. rogato da Messer Guglielmo Bombicci, poichè venne ad obbligarsi di non ripetere quel capitale per lo spazio di anni cinque, e di non ripeterlo nel suo totale, ma in una somma minore, ed anche nulla nel caso che la Ragione «Giulio 4
Cesare Bertolini, e Compagni» non avesse prosperato in conseguenza degl' imprevidibili, e non rari infortuni del Commercio.

Attesochè pertanto doveva considerarsi insussistente, e non valida la suddetta versazione degli Sc. 1000 fatta dalla Rosa Bocci in mano dell'Istitore Cav. Giulio Cesare Bertolini con la condanna in conseguenza dallo stesso Cav. Giulio, e del di lui figlio sig. Stefano Bertolini cessionario di tutti gl' interessi paterni, alla restituzione di detto Capitale di Sc. 1000. agli Eredi della prefata Bocci vedova Parigi. Nè potevasi condannare alla predetta restituzione la Ragione sotto la Ditta «Giulio Cesare Bertolini, e Compagni» essendo regola di ragione, che all'Istitore non è dato di obbligare i proponenti al di là delle facoltà contenute nel man- 5
dato dai medesimi conferitogli *Leg. 5. ff. de Instit. Action. Tesor. del For. Tosc. T. 4. Dec.* 38., e nel Contratto di Società del 9. Agosto 1821. fu eletto il Cav. Giulio Cesare Bertolini in Istitore, e complimentario della Ragione soltanto per l'amministrazione, e firma della Ragione medesima, e non già eziandio con la facoltà di mettere nella Ragione altri Soci con cedere loro una rata della sua azione, conforme cedè alla Rosa Bocci vedova Parigi, ed anzi una tale facoltà eragli espressamente tolta dal Contratto di Società, nel quale, come abbiamo osservato sopra fu stabilito, che non dovesse ammettersi alcuno a far parte della Società senza il consenso in scritto dei Soci, e che l' Istitore, e complimentario Cav. Giulio Cesare Bertolini non potesse cedere sotto qualunque siasi titolo la minima parte del Capitale posto nella Società, dovendo sempre 6
rimanere in garanzia della sua Amministrazione.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato, e male giudicato dalla Senten-

za della R. Ruota Civile di Firenze del 27. Settembre 1831 *in quella parte, nella quale revocando la Sentenza del Regio Tribunale di Commercio di Firenze del 27. Giugno* 1831. *dichiarò valida, e legittima a tutti gli effetti di ragione la Società stipulata fra la fu Rosa Bocci vedova Parigi negli Uccelli, ed il sig. Cav. Giulio Cesare Bertolini, di che nel privato Chirografo del* 1. *Settembre* 1822. *e condannò perciò i sigg. Cav. Giulio Cesare, e Stefano Padre, e figlio Bertolini al pagamento soltanto di tutte quelle somme, che fossero per resultare debitori dietro rendimento di Conti della Società in accomandita già vegliata in Firenze sotto la Ditta Giulio Cesare Bertolini, e Compagni, quella perciò essersi dovuta revocare, siccome revoca in detta parte, ed in riparazione dichiara essersi dovuta e doversi confermare, siccome conferma la detta Sentenza del Regio Tribunale di Commercio del* 27. *Giugno* 1831. *ordina la medesima doversi eseguire in tutte le sue parti secondo la sua forma, e tenore, ed i sigg. Stefano Bertolini, e Dottor Benedetto Mascalchi ne nomi condanna solidalmente a favore dei signori Prete Vincenzo, Torello, e Domenico fratelli Parigi, e del sig. Antonio Neri Ridolfi ne nomi nelle spese del passato e presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri,
Luigi Bombicci *Rel.* e Baldassarre Bartalini *Consig.*

DECISIONE XLIV.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Prati Veteris praetensae Legitimae et Consuccessionis.
diei 5. *Junii* 1832.

IN CAUSA

NARDI E NARDI E LL. CC.

PROC. MESS. TOMMASO GROSSI

PROC. MESS. FRANCESCO TANGANELLI
AVV. ILL.mo SIG. FRANCESCO DE LIPPI

Argomento

Allorchè la Madre per mezzo di Codicillo legò ad uno dei suoi figli un dato fondo costituente la maggior parte del di lei Asse patrimoniale, proibendo in genere ogni detrazione, *ma con obbligo però* al Legatario di passare agli altri di lei figli *la pura, e nuda legittima di ragione loro dovuta;* quest' obbligo di prestar la legittima non debbe intendersi puro ed assoluto, ma bensì subordinato al caso in cui i Legittimarj non trovino salva la loro Legittima nella intestata eredità della Codicillante.

Sommario

1. *L'azione diretta al conseguimento della Eredità intestata è incompatibile coll'azione diretta al conseguimento della Legittima, la quale non è dovuta di regola che nelle successioni testamentarie.*

2. *L' azione alla Legittima dovendo direttamente sperimentarsi contro l'Eredità, e contro gli Eredi, non può esercitarsi dagli eredi medesimi non dandosi azione e passione nelle persone stesse, e sul medesimo subietto.*

3. *L' obbligo di prestare la pura, e nuda legittima di ragione dovuta imposto dal Codicillante al suo Legatario colle parole avversative* ma però con obbligo ec. *poste immediatamente dopo al divieto generico d' ogni detrazione deve reputarsi diretto non già ad indurre un prelegato di legittima a pro degli Eredi intestati, ma soltanto a ridurre ai termini di ragione la troppo estesa generalità del divieto suddetto per*

la contingenza del caso in cui i Legittimarj non trovassero salva la loro legittima nella intestata eredità.

4. *E tale intelligenza trova un validissimo appoggio nella dichiarazione del Disponente che il soggetto legato non debba imputarsi nella legittima dovuta al Legatario egualmentechè agli altri Legittimarj.*

5. *L'argomento desunto dalla non supponibile superfluità delle parole contenute nella disposizione è di per se stesso debolissimo, e fallacissimo.*

6. *E non procede giammai quando le parole che diconsi superflue esprimono e ripetono quello che per disposto della Legge avrebbe dovuto sottintendersi.*

Non ponno dirsi superflue quelle parole che sono dirette al maggiore schiarimento della volontà del disponente.

8. *Non dee darsi alla disposizione una intelligenza tale che porti a togliere o diminuire l'emolumento alle persone predilette, a favor delle quali la disposizione fù diretta, per attribuirlo o in tutto, o in parte a persone meno dilette, e soltanto per incidenza rammentate nella disposizione medesima.*

9. *Allorquando una data disposizione può egualmente referirsi ad una causa necessaria debbe sempre nel dubbio referirsi a questa anzichè a quella.*

Istoria della Causa
e
Motivi

Ignote ragioni di famiglia inspirarono nella signora Anna Dei Vedova del fù sig. Giuseppe Nardi di Pratovecchio una decisa predilezione verso il proprio figlio Domenico a fronte degli altri suoi figli Gio. Batista, Antonio, e Carlo; talchè dopo avere elargita al primo mediante Istrumento di Donazione inter vivos del 9. Ottobre 1812. la quarta parte di un di lei podere denominato *Spesseta* lo onorò con titolo di legato, mediante Codicillo del 13. Decembre 1815. ricevuto nei rogiti di Ser Luigi Fantoni delle altre tre quarte parti del podere medesimo, e ciò nei termini, e colle dichiarazioni che appresso « ivi » Per ragion di Legato ed in ogni « migliore, e più valido modo di ragione, lascio al sig. Domenico del fù « sig. Giuseppe Nardi mio figlio col quale convivo, *per le attenzioni usatemi, e perchè così voglio*, il Podere di Spesseta situato nella Comunità « di Stia per *i tre quarti che mi appartengono*, attesa la donazione del« l'altro quarto emessa a di lui favore per atto fra i vivi passato avanti il « Dottor Luigi Fantoni Notaro a Prato Vecchio il dì 9. Ottobre 1812. « debitamente registrato comprese in detto Podere tutte le stime vive, e

« morte, semi, e quant' altro vi è annesso, *proibendo, conforme espressa-*
« *mente proibisco qualunque detrazione; Ma con obbligo però al me-*
« *desimo sig. Domenico Nardi mio figlio di passare agli altri miei*
« *figli, che a forma della Legge vi hanno diritto, la pura, e nuda*
« *legittima, ossia quella quota che gli viene assegnata dalla Legge*
« *o in contanti, o in tanta rata di beni a loro piacimento.* Voglio
« inoltre che il presente Legato non debba imputarsi in conto della Le-
« gittima che è dovuta al detto mio figlio Domenico Nardi, dovendo an-
« ch'esso conseguirla egualmente che gli altri miei figli. »

Mancata ai viventi nel 1816. la Vedova Nardi, i superstiti di lei Nepoti, figli di Giov. Battista, e di Antonio a lei premorti intentarono in Giudizio contro il di lei donatario, e legatario, e respettivo loro Zio Domenico Nardi la nullità della Donazione, e del Codicillo.

Sostennero che la Donazione era nulla, perchè mancante di varie sostanziali solennità: E sostennero che era nullo il Codicillo perchè involvente disposizioni universali, cioè un legato dell'intiero asse patrimoniale della Disponente, e la *instituzione* dei di lei figli non legatarj nella Legittima.

All' opposto sostenne il Reo Convenuto, che la donazione era valida perchè munita di tutte le formalità dalla Legge prescritte; e che valido egualmente era il Codicillo, perchè quanto al Legato ivi contenuto, era questo puramente particolare, non comprendendo nè i mobili, nè gli oggetti preziosi, nè i crediti, nè i diritti, nè le azioni spettanti alla Codicillante; e perchè quanto alla legittima, non conteneva il Codicillo veruna instituzione nella medesima, ma soltanto un riservo di essa a prò dei Legittimarj nella contemplazione del caso in cui il Legato avesse trascorso i limiti della quota disponibile.

E due conformi Sentenze, che una del Tribunale di Poppi del 30. Aprile 1822., e l'altra di questa Regia Ruota degli 11. Settembre 1823., facendo plauso alle eccezioni del Reo Convenuto, dichiararono valida la Donazione, e valido del pari dichiararono il Codicillo, riservando ogni loro diritto, ed azione pel conseguimento della intestata eredità della defunta, *et quatenus* pel conseguimento della Legittima ai termini della Legge, e del Codicillo ridetto « ivi » Riserva alle medesime sigg. Ducci,
« e Franci nelle indicate qualità i loro respettivi diritti, ed azioni eserci-
« bili come di ragione pel conseguimento della respettiva porzione ed
« asse dovuta sull'Eredità intestata della sig. Anna Dei Vedova Nardi,
« et *quatenus* della legittima ai termini della Legge, e del menzionato
« Codicillo dei 13. Dicembre 1815. »

Dopo il lasso di varj anni alcuni dei nipoti della Vedova Nardi o personalmente o per mezzo di loro cessionarj, o donatarj adirono il Tri-

bunale di Prato Vecchio, e domandarono contro Domenico Nardi come asserto detentore del di lei asse ereditario, la legittima che dietro stima giudiciale dell'Asse medesimo fosse loro di ragione dovuta.

Ben lungi dall' opporsi il Reo convenuto a sifatta domanda, dopo avere opportunamente chiamati a causa quegli fra i legittimarj che non eranvi comparsi come Attori, e così in contradittorio Giudizio di Francesco del fu Gio. Batista Nardi, di Cesare Ruggeri donatario di Giuseppe del detto fù Gio. Batista Nardi, di Ottavia Ducci madre e tutrice di Luigi dello stesso fù Giov. Battista Nardi, di Ferdinando, e Giuseppe figli del fù Antonio Nardi, di Giuseppe Giuliani cessionario di Luigi di Pietro, e di Giulio altri figli del fù Antonio Nardi, e di Santi Fantoni Curatore alla Eredità giacente del fù Carlo Nardi; nella provida veduta di risparmiare le gravi spese di una perizia Giudiciale, con sua Scrittura del 31. Maggio 1834. produsse col corredo di varj documenti lo stato attivo, e passivo della eredità di cui trattavasi, intimando i suoi avversarj a dichiarare negli Atti entro il termine di giorni otto se intendevano di approvarlo, e di uniformarvisi, o sivvero d' insistere nella domandata perizia, nel qual caso ei protestò di tutti i danni, pregiudizi, e spese.

Non tutti gl'intimati, ma i soli Giuseppe, Giuliani, e Cesare Ruggeri nei Nomi suddetti, Francesco Nardi, e Ferdinando, e Giuseppe fratelli Nardi si elevarono in contradittori allo Stato attivo, e passivo prodotto da Domenico Nardi, e mentre convennero di tener fermo il prezzo ivi attribuito al Podere di *Spesseta* dietro la perizia di un tal Giuseppe Frosini, come pure di tener fermo il valore dei mobili trovati in Casa della defunta, impugnarono per altro la esistenza dei vistosi crediti di annue prestazioni arretrate facienti carico sì ad essi che a tutti gli altri legittimarj, e che trovavansi portati nell' *Attivo* dello stato ridetto, come ancora impugnarono la esistenza delle notatevi passività, e pretesero che la legittima da essi reclamata dovesse frattanto, e senza ulteriore indagine calcolarsi, e determinarsi sul valore certo, e non contradetto e del Podere, e dei Mobili.

Si oppose Domenico Nardi a questa pretensione facendo riflettere, che la defunta Vedova aveva lasciata una intestata eredità, cui erano succeduti insieme con esso anco i di lui avversarj; che questi per conseguenza mancavano di ogni diritto per reclamar riduzione del Legato da esso conseguito, se non facevano costare di non aver salva nella detta eredità la loro quota legittima, e che per conoscere a qual somma la legittima ammontasse, e se fosse, o nò rimasta vulnerata dal legato ridetto, era indispensabile il porre a calculo tutti, e singoli 'gli assegnamenti ereditarj, ed il determinare con precisione, e certezza qual fosse la massa intiera della eredità medesima.

Fù allora che da una strana pretenzione passarono gli Attori ad altra pretenzione ancor più strana, poichè presero a sostenere che due diritti lor competevano affatto indipendenti l'uno dall'altro; cioè il diritto alla intestata successione in ordine all'Editto successorio vegliante, e il diritto alla Legittima sul Podere di Spesseta in ordine alla disposizione codicillare del 13. Dicembre 1815., per lo che qualunque avesse potuto essere l'ammontare della intestata eredità, la cui liquidazione poteva riservarsi ad altro tempo, era frattanto loro dovuta la reclamata legittima, il cui ammontare era facilmente determinabile sulla stima già concordata del Podere ridetto.

Fù allora che il Reo convenuto con apposita domanda del 27. Agosto 1831., che qualificò per incidentale, richiamò il Tribunale a dichiarare in prevenzione, che non altro diritto competevasi agli Attori tranne quello di conseguire la eredità intestata della fù sig. Dei, e che nel solo caso in cui nella eredità medesima non avessero trovata salva la loro legittima, competeva loro il diritto ad ottenerne il compimento sul legato del Podere di Spesseta.

E fù allora che il Tribunale di Prato-vecchio con sua Sentenza del 9. Dicembre 1831. pure qualificata per incidentale, dichiarò non competersi agli Attori la duplice azione da essi vantata, ed effettivamente intentata, ma bensì competersi loro « ivi » Il solo diritto, ed azione ad ottenere la eredità intestata della predetta signora Dei Vedova Nardi; e « qualora in questa eredità non trovassero la intiera porzione legittima « ad essi di ragione dovuta, a poterne ottenere il compimento con tanta « rata degli oggetti legati a favore del sig. Domenico Nardi col sopraccitato Codicillo del 13. Dicembre 1815. »

Appellarono i Succumbenti da tal Sentenza avanti questa R. Ruota, la quale per altro avendo trovato il loro appello destituto di legal fondamento, ordinò eseguirsi la Sentenza medesima secondo la sua forma, e tenore, e condannò solidalmente i sigg. Giuseppe Giuliani, e Cesare Ruggeri, come quegli che non avevano giustificato verun vincolo di parentela con Domenico Nardi, nelle spese del giudizio, assolvendone i sigg. Francesco, Ferdinando, e Giuseppe Nardi atteso il vincolo non controverso entro i gradi dalla Legge prefissi.

Ed in fatti o l'azione al conseguimento della Legittima, promossa da signori Ruggeri, Giuliani, e CC. di LL. voleva direttamente desumersi dal disposto della Legge; ed offriva una assoluta incompatibilità coll'altra azione che simultaneamente volevasi sperimentare, coll'azione cioè al conseguimento della intestata Eredità; poichè ogni qual volta i mentovati attori assumevano la veste di Eredi intestati, e reclamavano contro il terzo asserto detentore degli assegnamenti Ereditarj la quota che *ab intestato*

era loro respettivamente dovuta, cessava in essi intieramente la qualità di legittimarj e cessava per conseguenza ogni loro azione al conseguimento della legittima; *Gabriell. Consul.* 11. *sub. N.* 36. Vers « Quinto exploratum est de legitima non posse disputari nisi stante testamento, et cum « ex eo succeditur, vel cum supplementum petitur, vel cum tota retine« tur in restitutione fideicommissi. Nam cum ab intestato filii totam hae« reditatem consequatur nulli restitutioni subiectam, superfluum est tra« ctare de legittima. »

Et Cons. 94. *sub. N.* 2. *Vers.* « Nam quamvis certis in casibus etiam « de ea queratur quando ab intestato succeditur ut notat *Alex ec.*, tamen « exploratum est non posse disputari de legittima, nisi aut stante aliquo « testamento, ex quo vel supplementum petatur, vel propter restitutio« nem fideicommissi retinenda sit legitima, aut stante aliqua ultima vo« luntate, ex qua similiter restituendum sit fidei commissum a venientibus « ab intestato et retinenda legitima. Nam quando ab intestato succedunt « hi quibus legitima debita est, nec alicujus fideicommissi restitutionis lo« cus est, quia totam haereditatem consequuntur nulli restitutioni subie« ctam, frustra de legitima disputatur. »

Merlin. de Legitima Lib. 4. *Tit.* 1. *Quest.* 1. *N.* 9. « ivi » Dicitur « autem a lege taxata, quia pro numero liberorum ita determinatur a « Justiniano in *Autent. ec.*, et jure naturali vel quasi, quia ita debita di« citur *Cap. ec.*, et ultimo in causa testati, quia ab intestato non debetur « quando quidem totum capit filius, *nec datur questio detrationis legi,* « *timae nisi filius se abstineat.* »

Peregrin. de Fideicom. Art. 36. *N.* 5. « ivi » Rursum notan« dum est quod licet mensura legitimae ratiocinetur ad portionem debi« tam ex causa intestati, *numquam tamen debetur ab intestato,* quia eo « casu portio ex lege ab intestato delata debetur, quam separare non li« cet detracta legitima ad notata in *Leg.*, et ideo communiter dicitur quod « legitima sumit initium a causa intestati, vel cum legitima tantum relin« quitur vel minus et agitur ad legitimae supplementum, aut cum totum « relinquitur cum onere legatorum aut fideicommissorum. »

Et Sacr. Rot. in Recent. Par. 4. *Tom.* 2. *Dec.* 66. *Num.* 22. « ivi » « Placuit etiam responsio data in supradicta Decisione, statuentes conside« rasse etiam casum in quo facienda esset detractio legitimae, quae regu« lariter fieri non potest nisi facto testamento, cum ab intestato filii suc« cedant in totum, nec possunt pretendere ullam legittimae deductionem, « aut detrationem. *Bald. ec.* »

Tantopiù, che dovendo l'azione alla legittima direttamente sperimentarsi contro la Eredità, e contro gli Eredi, (*Merlin. de legit. lib.* 3. *Tit.* 3. *Quaest.* 6. *in princ. et lib.* 5. *tit.* 4. *Quest.* 6. *N.* 1. 2. 3., *Grass.*

de success. legitima Quest. 16. *N*. 3., *Legg. patria del* 15. *Novembre* 1814. *sulla Legittima Art*. 37.) non poteano riunirsi azione, e passione nelle persone stesse sul medesimo subietto, per ciò che dopo i testi nella 2
Leg. Frater a fratre 38. *et ibi Bart. N*. 11. *ff. de Condit. indeb.*, e *nella Leg. Uranius ff. de fidejussor.*, fermò la *Sacra Rot. in Rec. par*. 10. *Dec*. 365. *N*. 14., *et par*.11. *Dec*. 145. *N*. 2.

O l'azione alla legittima, anzichè attingersi dal disposto della Legge, volea desumersi, siccome gli Attori aveano di fatto preteso desumerla, dalla volontà della disponente Vedova Nardi espressa nel di lei Codicillo del 13. Dicembre 1815., e facil cosa era il persuadersi, che dal detto Codicillo non altra azione scaturiva a pro dei legittimarj tranne quella diretta alla riduzione del Legato, nel solo caso però in cui negli assegnamenti non caduti la disposizione, e costituenti la intestata eredità della Codicillante non avessero essi trovata salva la loro legittima.

Dal contesto in fatti della detta disposizione chiaro appariva, che presso Domenico Nardi, e nella libera, ed esclusiva di lui proprietà, aveva la Dispooente voluto riunire in quanto le Leggi glie lo avessero permesso, tutto, intiero il Podere di Spesseta colle stime vive, e morte che vi erano inerenti; mentre conscia com'essa era di aver già disposto a di lui favore d' una quarta parte del detto Podere con titolo irrevocabile di donazione inter vivos, passò ad onorarlo con titolo di ogni rimanenza del medesimo, proibendo assolutamente ed espressamente qualunque sorta di detrazione « ivi » Lascio al sig. Domenico Nardi ..... *il Podere di Spes-* « *seta* situato ec..... per i tre quarti che mi appartengono attesa la do- « nazione dell'altro quarto emessa ec...... comprese in detto Podere le « stime vive, e morte e quant'altro vi è annesso, *proibendo conforme e-* « *spressamente proibisco qualunque detrazione*. »

Bene è vero però, che mentre la prefata Vedova disponeva in siffatta guisa, e mentre preordinava la propria disposizione a trasferire nel figlio prediletto l'intero corpo di beni componenti il Podere di spesseta, dovè riflettere che questo podere era il solo stabile da lei posseduto, che costituiva gran parte del di lei asse patrimoniale, e che se all'epoca della di lei morte gli altri di lei figli non legatarj non avessero trovato nella di lei intestata eredità un emolumento almeno corrispondente alla loro legittima, avrebbero potuto, astenendosi dalla eredità medesima, richiamare il legato alla conveniente riduzione.

Su questo riflesso scorgendo essa (o piuttosto il Notaro redattor del Codicillo) che il divieto di *qualunque detrazione* era troppo generico, ed effrenato, e potea forse apprendersi come esorbitante dal disposto delle Leggi in materia di legittima; volle a scanso di ogni dubbiezza, ricondur-

lo entro i suoi veri, e giusti limiti, lo che fece mediante la esplicita dichiarazione, che non ostante il divieto medesimo dovesse però rimaner fermo l'obbligo che la Legge imponeva al legatario di passare ai suoi fratelli e figli respettivi della disponente quella quota legittima che lor fosse di ragione dovuta, rilasciando ad essi la scelta di esigerla a loro piacimento o in contanti o in tanta rata di beni « ivi » *Ma con obbligo però al* « medesimo sig. Domenico Nardi mio figlio di passare agli altri miei fi- « gli *che a forma della Legge vi hanno diritto la pura e nuda* legitti- « ma, ossia quella quota *che gli viene assegnata dalla Legge* o in con- « tanti, o in tanta rata di beni a loro piacimento. »

Che questo e non altro fosse il concetto ed il divisamento della Vedova Nardi, e che l'*obbligo* da esso ingiunto al legatario di passare la legittima ai suoi fratelli subordinato al caso in cui questi per la mancanza di altri beni avessero avuto diritto di conseguirla sul legato, era per noi di tutta evidenza, sia che si avesse riguardo alla lettera della disposizione, sia che riguardar si volesse la più probabile e più verosimile intenzione della disponente.

La lettera della disposizione era bastantemente chiara di per se stessa, poichè ben lungi dall'importare, conforme a comodo di causa pretendevasi dagli Attori un prelegato a loro favore sul Podere di Spesseta indipendente dalla eredità che fosse lor pervenuta, e corrispondente a quella quota che sul podere medesimo considerato come asse eredetario sarebbe loro spettata a titolo di legittima. importava in vece un semplice richiamo alla memoria dell'unico, e solo prelegatario Domenico Nardi dell'obbligo che la Legge imponevagli di passar la legittima ai fratelli non prelegatarj ove non avessero altronde potuto conseguirla.

Le parole avversative *ma però* poste immediatamente dopo il divieto di ogni detrazione erano unicamente dirette ad indurre limitazione alla soverchia generalità del divieto medesimo: e la frase precettiva *con obbligo* non dovea interpetrarsi staccatamente, ed isolatamente, onde supporla preordinata ad indurre nel legatario una positiva, ed assoluta obbligazione di fornire ai suoi fratelli la legittima in qualunque caso ed in qualunque evento ed ancorchè i medesimi ne fussero stati aliunde provvisti, ma dovea ritenersi unita e congiunta colle parole, e frasi successive, per le qua-
4 li rendevasi manifesto, che non ad altro l'*obbligo* si referiva che alla prestazione di quella *pura e nuda legittima a cui a forma della Legge i Legittimarj avevano diritto*, ossia di *quella quota che dalla Legge lor veniva assegnata*. E siccome *a forma della Legge* non avevano i legittimarj verun diritto alla legittima sul legato, ne *la Legge* assegnava loro veruna quota a carico del medesimo, se non se in sussidio e nel solo caso di deficienza o insufficienza di altri assegnamenti ereditarj; così la fra-

se precettiva surriferita doveva intendersi pronunziata, ed emessa nell' unica e tassativa contemplazione di questo caso.

Che se tuttociò non ostante un qualche dubbio avesse potuto rimanere sulla vera intelligenza da darsi al precetto surriferito, ogni dubbio veniva remosso dalla dichiarazione successiva, che, cioè, il legato delle tre quarte parti del Podere non dovesse imputarsi nella legittima che anco il Legatario al pari degli altri suoi fratelli doveva conseguire « ivi » « Voglio inoltre che il presente legato non debba imputarsi in conto « della legittima che è dovuta al detto mio figlio Domico Nardi, dovendo anch' essa conseguirla egualmente che gli altri miei figli. »

Tostochè la disponente voleva immune il legato *da qualunque detrazione*, tosto che lo voleva immune anco dalla detrazione della legittima dovuta al Legatario, e tostochè quest' ultimo dovea conseguirla egualmente che gli altri suoi fratelli; era forza il convenire che nel di lei pre- 4
concetto la legittima per l'uno e per gli altri dovesse attingersi da tutt' altro fonte fuorchè dal soggetto del legato, e che *l' obbligo* di prestarla ingiunto al legatario non costituisce che una necessaria eccezione applicabile al solo caso in cui altronde fosser mancati beni per porla in essere.

Nè valeva l'obietto, su cui tanta insistenza erasi fatta e nel primo e nel secondo stadio del Giudizio dai Difensori altronde abilissimi dei Legittimarj, l'obietto cioè, che, se l'*obbligo* ingiunto dalla Disponente al suo legatario avesse voluto intendersi limitato al solo ed unico caso del sussidio; siccome a questo caso aveva la Legge bastantemente provvisto da per se stessa, così, contro ogni regola di sana, e retta interpetrazione, sarebbesi adottata una intelligenza, per cui il precetto della Codicillante sarebbesi reso in ogni suo rapporto ozioso ed inutile; Non valeva, noi dicevamo un tale obietto.

Primieramente perchè l' argomento che suol desumersi dalla non presumibile superfluità delle parole è di per se solo debolissimo, fallacissimo, e pressochè disprezzabile mentre come avvertiva elegantemente il Giureconsulto Paolo nella *Leg. Pediculis* 32. §. *Labeo*. 6. *ff. de aur. argent. legat. Non mutat substantiam rerum non necessaria verborum multiplicatio; Mant. de Coniect. ultim. vol. lib*. 3. *Tit*. 6. *N*. 8. « ivi » « Et ideo hanc presumptionem ut verba aliquid operentur tenuem et infirmam esse scribit *Alciat ec*., quia soliti sunt testatores multa adiicere, « quae abundant, et freqentissimum est apud omnes battologiae vitium « Leg. ec. »

Secondariamente perchè l' enunciato argomento non corre quando le parole della disposizione esprimono e ripetono quello che a tenor della Legge eravi tacitamente sottinteso. *Castill. de Coniect. et interp. ult. vol.* 6
Lib. 4. *Cap*. 38. *Num*. 32. « ivi » Non enim procedit regula ipsa si

« verba exprimant illud quod tacite a jure inerat, quia tunc verba non o-
« perantur, nec superflua dici possunt, ut post alios scribit *Pelae* qui
« generaliter dicunt quod eo casu cessat brocardicum predictum, ut ver-
« ba debeant aliquid operari. »

Ed in terzo luogo perchè non susisteva in fatto, che ammessa la in-
telligenza e del passato Giudice e della Rota, le parole usate dalla dispo-
nente rimanessero affatto oziose, ed inoperative; mentre, se bene riflette-
vasi un effetto era operato da quelle che pur non lo era dalla Legge, ed
7 era quello di attribuire ai Legittimarj ove la legittima fosse loro dovuta a
carico del legato, la libera scelta di esigerla o in beni o in contanti; ed
altro effetto era pure operato dalle medesime, ed era quello di remuovere
qualunque erronea intelligenza, cui per avventura avesse potuto dar luogo
il troppo generico ed effrenato divieto di ogni detrazione; Effetto suffi-
cientissimo a togliere qualunque forza e rilevanza all' obiettato argomento
della superfluità delle parole, per ciò che insegnano coi Concordanti il
Mantica ubi sup. Lib. 4. *tit.* 6. *Num.* 3. « ivi » Verum plane testator
« non intelligitur superflue loqui, qui id quod tacite sensit verbis expres-
« sit ad clariorem mentis sue testationem, et superfluitas toleratur si id
« quod paulo obscurius dictum est dilucidius exprimetur » *Et N.* 5. « ivi »
« Et quidem satis videntur verba operari si exprimant id quod tacit con-
« tinetur ad tollendam dubitationem » *Alex.* « Nec superfluum dicitur
« quod ad tollendam dubitationem exprimitur. »

Et Castill. loc. sup. cit. Num. 33. *et sequ ec.* « ibi » Vel cum ver-
« ba proferuntur ad majorem declarationem, et tollendam dubitationem
« etiam minimam *Leg. ec.* dicens quod testator non intelligitur superflue
« loqui, qui id quod tacite sensit verbis expressit ad clariorem mentis
« suae testationem *Cap.* ubi dicit quod saepe numero exprimentur aliqua
« ad tollendam omnem dubitationem et scrupulum eius cujus expressio
« non erat necessaria, et ideo ex tali expressione nihil debet inferri. »

Colla lettera della disposizione consuonava poi perfettamente la più probabile e più verosimile intenzione della Defunta.

La di lei predilezione verso il figlio Domenico a fronte degli altri suoi figli Carlo, Gio. Battista, ed Antonio non ammetteva dubbiezza: Due diversi atti contenenti disposizioni particolari erano emanati dalla di lei volontà, cioè la Donazione ed il Codicillo, ed ambedue questi Atti erano diretti a favor di Domenico: Niuna disposizione, niuna frase, niuna parola, trovavasi in essi che spirasse favore per Giovan Battista, per Antonio, e per Carlo. La Disponente non gli aveva neppur mentovati, se non che nel Codicillo, dirigendo sempre le sue parole a Domenico, essa avevagli rammentato genericamente, ed astrattamente l'obbligo di passare agli altri di lei figli nulla più che quella *pura, e nuda* legit-

tima, cui a forma della Legge *aveano diritto*, ossia quella quota *che dalla Legge lor veniva assegnata.*

Siffatto modo di procedere della Vedova Disponente unito alla Causale da lei espressa nel Codicillo, *delle attenzioni, cioè, che avea ricevute dal figlio Domenico*, persuadeva senza rischio di equivoco, che la di lei volontà non altro scopo avesse avuto che quello di remunerare, e beneficare il medesimo, e che tranne il solo ed esclusivo soggetto dei lasciti fatti a di lui favore, ogni restante del di lei Asse patrimoniale, ed ogni emolumento che avesse potuto competere agli altri di lei figli fosser da lei rilasciati al disposto di ragione.

Che se le espressioni relative a legittima da lei usate nel Codicillo rideteo avesser voluto credersi obbligatorie pel Legatario in qualunque caso in qualunque evento, e fin anco al punto d'involvere *un prelegato* a favor dei Legittimarj; sarebbesi venuti ad estendere la di lei beneficenza
ad Individui diversi da quello che per espressa di lei dichiarazione era il 8
solo che vi avesse acquistato titolo, e ciò che più importava, sarebbesi venuti a togliere al di lei beneficato una gran parte di quell'emolumento di cui essa avea voluto onorarlo.

Intelligenza si assurda avrebbe urtato coi principii i più ovvii di retta, e giusta interpetrazione; laddove ritenendo, che la Disponente, mentre secondava gl' impulsi di una ragionata predilezione verso il figlio Domenico, non altro far volesse quanto agli altri suoi figli, che uniformarsi a ciò che la Legge imponevale, cioè non vulnerare la loro Legittima; seguivasi il principio egualmente ovvio ed inconcusso per cui sappiamo, che allor-
quando una data disposizione può egualmente referirsi e ad una causa *vo-* 9
lontaria, e ad una causa *necessaria*, debbe sempre nel dubbio referirsi a questa piuttostochè a quella; *Surd. Cons.* 119. *Lib.* 1. *Cravet. Cons.* 149. *Num.* 12.; *Dec. Cons.* 439. *Num.* 2.; *Corn. Cons* 111. *Num.* 4. *Lib.* 4.; *Tusc. lit. e Conclus.* 149.; *Castill. de coniet. et interpret. ultim. Vol. Cap.* 113. *ex Num.* 11. « ibi » Quod duabus « caussis existentibus, voluntaria scilicet et necessaria, quae simul concurrunt, praesumitur quod testator disposuerit ex causa necessaria *Bald. ec.* « ubi inquit quod factum quid praesumitur ex causa ex qua fieri debeat. « Et *Num.* quod actus, qui ex duplici causa fieri potest refertur ad causam necessariam et ex ea factus praesumitur. »

Tale essendo pertanto a senso della Rota la più propria, e la più retta intelligenza di cui fosse suscettibile la disposizione in esame; la Sentenza da cui era appello, era ben lontana dall'avere inferito gravame ai sigg. appellanti, poichè con aver essa sanzionato il loro diritto ad assumere conforme di fatto avevano assunta la veste di eredi della defunta vedova Nardi a raccogliere la di lei intestata eredità, e nel tempo stesso ad

assumere ancora la veste di Legittimarj e ad esigere *in caso d'insufficienza dei beni ereditarj* la riduzione del legato fino al compimento della loro legittima, aveva forse concesso loro più di quello che a rigor di ragione avrebber potuto pretendere, del che per altro non poteva la Ruota occuparsi atteso il difetto di ogni reclamo per parte dell'appellato.

Per questi Motivi

Dichiara mal fondato l'appello interposto dai signori Francesco Nardi, Cesare Ruggeri, Giuseppe Giuliani, e Ferdinando, e Giuseppe fratelli Nardi contro la Sentenza del Tribunale di Pratovecchio del dì nove Decembre 1831. *ad essi contraria, e respettivamente favorevole al sig. Domenico Nardi, e quella perciò confermando, ordina la medesima eseguirsi secondo la sua forma, e tenore; E ferme stanti le dichiarazioni del primo Giudice quanto alle spese del passato Giudizio, condanna solidalmente i prefati sigg. Giuseppe Giuliani e Cesare Ruggeri nelle spese del Giudizio attuale da liquidarsi; dalle quali però assolve atteso il vincolo del sangue i signori Francesco, Ferdinando, e Giuseppe Nardi.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Niccolò Nervini *primo Auditore.*
Carlo Carducci *Relatore*, e } *Auditori.*
Angiolo Passeri }

DECISIONE XLV.

REGIA RUOTA DI PISA

***Liburnen. Praetensae Simulationis diei* 16. *Settembris* 1832.**

IN CAUSA

JOURDAIN E POGGESI E SAMPIERI

PROC. MESS. ANDREA VANNUCCHI — *PROC. MESS. . . . . . . MOROSOLI*

Argomento

La simulazione illecita non è deducibile dagli eredi della persona, che si pretende simulante, e qualora si potesse proporre, la prova dovrebbe essere grave, e veemente.

Sommario

1. *Dalla simulazione illecita è sempre inseparabile il dolo, e la frode.*

2. *L'invocare la propria turpitudine è vietato secondo i principii di sana morale, e di buona giurisprudenza.*

3. *Qualunque operazione immaginata per fraudare la Legge inchiude sempre il delitto.*

4. *La Legge del* 1. *Febbraio* 1751. §. 9. *stabilisce, che quegli, il quale tenta per mezzo di simulazione fraudar la Legge per trasferire dei beni nella mano morta, incorre nella nullità dell'atto, e nella pena pecuniaria, o afflittiva ad arbitrio del Giudice.*

5. 7. *La Legge del* 1. *Febbraio* 1751 *fulmina la nullità dell'atto simulato, ma non ammette il Simulante, o suo erede ad allegare la propria turpitudine.*

6. *La Legge del* 2. *Marzo* 1769. *ai* §§. 27. e 28. *accorda agli Eredi l'azione per spogliare le mani morte dagli acquisti, che fossero provati illegittimi, ma tien ferme le prove ordinate dalla precedente Legge contro quelli che tentano di eludere le Leggi di ammortizzazione.*

8. *La Legge non considera delittuoso l' atto, che trasferisce i beni nella manomorta, rapporto al quale ne dichiara solamente la nullità.*

9. *Quando l' eccezione di una illecita simulazione potesse proporsi dagli Eredi di quegli che vi avesse cooperato, la prova dovrebbe esserne più grave, e più rigorosa.*

10. *Quando si tratta di una simulazione del genere delle dolose, e illecite, come è quella, che la Legge punisce, la prova deve esserne più rigorosa, e più grave.*

11. *Il Testatore, che ordina un Legato cospicuo a favore di una Persona, e successivamente con Codicillo, ne ordina un'altro, dee supporsi, che la detta Persona onorata de' Legati, sia da esso creduta capace di conseguirli, lo che fa cessare il sospetto della simulazione di una confessione di debito fatta a favore della stessa persona.*

12. *Quando la causa di simulare non è provata, qualunque cumulo di congetture, anche veementi, non bastano a concludere la simulazione.*

13. *L' onesto carattere di una Donna debitrice, e di un di lei Cognato creditore, la fiducia di questi verso di quella distruggono la congettura di simulazione di una confessione di debito fatta senza le necessarie formalità, e cautele legali.*

14. *La presunzione di verità sempre milita a favore del pubblico Istrumento.*

15. *Quando si ha la prova di una causa vera, e proporzionata a persuadere della realtà del Contratto, non è lecito andar vagando per rintracciare una causa di simulare, nè di esaminar congetture per appoggiare la simulazione.*

16. *La circostanza di avere una Donna bastanti assegnamenti per supplire agli aggravii non è attendibile per provare la simulazione di un debito creato dalla stessa Donna.*

17. *Uno dei più potenti riscontri esclusivi della simulazione nei Contratti delle Donne si reputa il semplice intervento del Giudice alla celebrazione dell' atto.*

18. *Una prova convincente della verità di un credito, capace di escludere la simulazione, è l' esistenza di uno scartafaccio, nel quale il Creditore ha notate con dettaglio le diverse somministrazioni al debitore.*

19. *Un riscontro che esclude la pretesa simulazione di un credito è il deposto di un' onesto Curiale, il quale nel servire il debitore, abbia replicatamente dal medesimo intesa la vera esistenza del suo debito.*

20. *Il ritrovamento fra le Carte ereditarie del debitore della dimostrazione delle partite di somministrazioni fattegli dal Creditore, e*

che sopra la medesima è bastata la confessione di debito esclude la pretesa simulazione del medesimo.

21. *La pretesa simulazione di un credito resta esclusa dalla ricevuta degli annui interessi trovata tra le Carte ereditarie.*

22. *Se le congetture servono a provare la simulazione, meglio anche servono ad escluderla.*

23. *Le congetture addotte a sostegno della simulazione, restano vinte dalla causa vera, e dalle veementi congetture, che persuadono la sincerità dell'atto.*

24. *All'effetto di denegare l'esecuzione ad un pubblico Istrumento non basta il sospetto di simulazione, ma si richiedono congetture veementi, che facciano violenza all'intelletto del Giudice per crederla.*

Motivi

Dissenziente l'egregio nostro Collega opinammo doversi confermare la Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 30. Settembre 1831, con la quale fu dichiarato vero, e sussistente il pubblico Istrumento di confessione di debito del 31. Maggio 1825. ricevuto nei rogiti del Notaro Tommaso Francesco Donati.

Mediante il Contratto suddivisato, che fu preceduto dall'adempimento delle formalità necessarie per la valida, ed efficace obbligazione delle Donne, la già sig. Luisa Sampieri vedova del cav. Filippo Jourdain de Villiers si confessò debitrice del di lei Cognato sig. Giacomo Leone Jourdain de Villiers, ex Religioso professo dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme volgarmente detto di Malta, della somma di lire fiorentine 60,000. pari a fiorini 36,000. tra sorte, e frutti decorsi fino al dì 24. Maggio 1824, dependente detta somma da somministrazioni fattele dal nominato suo Cognato per supplire alle spese di acquisti, accrescimenti, risarcimenti, e fabbricazioni di beni immobili di proprietà di essa dichiarante, ed alla dimissione di varii debiti che l'aggravavano.

Sopravvisse la dicharante oltre un quinquennio alla confessione di un debito, essendo mancata ai vivi nel dì 22. Settembre 1830., nè mai pensò a ritrattare la confessione suddetta; Non così per altro si comportarono i di lei Eredi sigg. Giovanni Batista Poggesi, e marchesa Costanza Sampieri istituiti con il Testamento del dì 15. Giugno 1830. a rogito del Notaro Gaspero Luigi Michelotti, sicchè essendo il sig. Giacomo Leone Jourdain de Villiers proceduto a commettere un sequestro nelle mani di alcuni debitori della Eredità Sampieri, ed avendone domandato la conferma, due eccezioni opposero i sigg. Eredi Sampieri contro il credito reclamato dal sig. Giacomo Leone Jourdain de Villiers all'appoggio del pubblico Istrumento del dì 31. Maggio 1825. rogato Donati; opposero

della simulazione per parte degli Eredi di colei che sarebbe stata compartecipe della frode. Ne per ritogliere dalla classe delle fraudolenti, ed illecite simulazioni, e ricondurre nella categoria delle lecite, ed innocenti, quella che sostenevasi commessa con la preordinazione di far passare un assegnamento in una persona reputata incapace di riceverlo, bastava l'avvertire che una tal simulazione non era diretta al danno di alcun privato individuo, mentre veruno vantava dritto quesito sopra il patrimonio della sig. Luisa Sampieri, la quale era libera di fare delle sue sostanze quell'uso che più le fosse piaciuto, perchè se una simulazione siffatta non sarebbe stata preordinata al danno di verun privato individuo, sarebbe stata però diretta al danno dell'universale, perchè meditata allo scopo di eludere, e frodare leggi savissime dettate da vedute di pubblica utilità. In questa ipotesi si sarebbe certamente trattato di una simulazione referibile alla
classe delle illecite, dalle quali è sempre inseparabile il dolo, e l'alle- 1
garla, lungi dall'indicare unicamente il vizio dell'atto, sarebbe stato senza dubbio negli eredi della compartecipe della frode invocare la proria turpitudine, il che è dai principii di sana morale, e di ben costumata giurisprudenza vietato di fare, conforme in punto di simulazione diretta a fro-
dare Leggi di pubblica utilità fermano *Mantic. de Tacit. Lib.* 13. *Tit.* 2
37. *N.* 5. *et* 6. *Rot. Rom. cor. Coccin. Dec.* 1177. *N* 5. *et in Recent. Par.* 19. *Dec.* 55. *N.* 10. *Costantin. Vot. Dec.* 414. *N.* 16. «ivi» Hoc « unum ad exuberantiam additur, quod dum hic praetenditur simulatio « contractus mutui pro fraudanda gabella, contractus non dicitur proprie « simulatus, sed frandolentus, et dolosus ad fraudandum gabellarium, « quo casu contrahentes, et ejus haeredes tamquam fraudis participes non « possunt dicere de simulatione, et nullitate Contractus, quia allegarent « propriam turpitudinem, sed solum illi, in quorum fraudem initus fuit « contractus agere possent, ut distinguendo unum casum ab altero, bene « docet *Mantic.*

Per ammettere in bocca degli Eredi di uno dei contraenti la deducibilità di una simulazione illecita, e che inchiudeva in se il delitto, come sempre lo inchiude ogni operazione immaginata per fraduare la Legge,
non valeva l'allegare, come facevasi dai sigg. Eredi Sampieri, la dispo- 3
sione delle patrie Leggi sopra le mani-morte del dì 1. Febbraio 1751, e del 2. Marzo 1769. la prima al §. 9, e la seconda ai §§. 27. e 28.

Infatti la prima di dette Leggi nella sede indicata stabilisce che colui, il quale sotto qualsivoglia cautela, o quesito colore tentasse di fraudare la Legge per mezzo di simulazione, o altra astuzia ordita allo scopo della traslazione di beni nella mano-morta, oltre la nullità dell'atto, incorrerà in pena pecuniaria, o afflittiva di corpo da regolarsi ad arbitrio
del Giudice secondo le respettive circostanze dei casi; questa disposizione 4
fulmina la nullità dell'atto simulato in frode della Legge, ma non offre

l'esempio immorale di ammettere il simulante, o suo Erede ad allegare la propria turpitudine, e indubitatamente colloca nella classe delle illecite
5 la simulazione preordinata a far passare i beni nella mano-morta tosto che la dichiara coercibile con pena pecuniaria, e anche afflittiva di corpo, il che presuppone necessariamente il delitto; la seconda poi delle dette Leggi nei luoghi sopra citati non fa che accordare agli eredi l'azione per spogliare le mani-morte degli acquisti che fossero provati illegittimi, tenendo però ferme all' Art. 39. le pene sancite dal precedente Editto del 1751. contro coloro che avessero macchinato per circonvenire, ed eludere le Leggi di ammortizzazione, il che per altro è ben lontano dal proclamare
6 in principio che gli Eredi possano allegare l'illecita simulazione ordita dai loro autori per defraudare la Legge, avvegnachè la Legge stessa non
7 considera per delittuoso, e come tale punisce, l'atto che trasferisca apertamente i beni nella mano-morta rapporto al quale si limita a dichiararne
8 la nullità, ma sibbene la macchinazione architettata per ottenere il fine di far passare i beni nella mano-morta sotto l'apparenza di un titolo abile.

Comunque sia però di di questa pregiudiciale difesa, e quando anche l'eccezione di un' illecita simulazione avesse potuto proporsi per parte degli Eredi di colei che vi avrebbe cooperato, ed anzi vi avrebbe preso la parte maggiore, è certo che venendo la simulazione opposta da coloro che la rappresentanza sostenevano della coofitente il debito, più grave, e
9 rigorosa avrebbe dovuto esserne la prova, conforme dopo il *Palma Dec. Lucens.* 57. §. 24. *T.* 5. insegna l'esimio Giureconsulto francese *Merlin Repertorio di Giurisprudenza Parola « Simulazione* §. 4. *vers. Si può aggiungere.*

E più grave ancora, e più concludente si richiedeva la prova della simulazione perchè si sarebbe trattato di una simulazione del genere delle illecite, e dolose, per tale dovendosi necessariamente considerare quella che la Legge punisce anche con pena afflittiva di corpo, nelle quali simulazioni illecite, comecchè più difficilmente presumibili, richiedersi un mag-
10 giore rigore di prova ottimamente lo avverte la *Rota Fiorentina nella Ficeclen. Praetensae Rescissionis Contractus, et Simulationis del di* 24 *Marzo* 1802. *Avanti il meritissimo oggi sig. Presidente Puccini* §. *E veramente era questo un canone.*

Procedendo all' esame della causa di simulare, che sarebbe stata semplicemente opinata, parve a noi che non apparisse bastantemente dagli atti che la fu sig. Luisa Sampieri fosse stata dominata, ed invasa dall'idea dell' incapacita nel suo cognato sig. Giacomo Leone Jourdain de Villiers di acquistare a titolo gratuito, cosicchè potesse credersi che preoccupata la mente da questo pensiero studiata si fosse di palliare un' elargizione sotto le apparenze, e le forme di un' atto correspettivo; Che anzi dall'esame del processo ci sembrò che una opposta opinione nutrito avesse la sig.

Sampieri sopra lo stato di civile capacità del cognato, o che tutto al più il di lei animo intorno a ciò fosse stato dubbioso, ed incerto.

Mostrò ella con il fatto di credere capace il proprio Cognato di ricevere per atto di ultima volontà allorchè con il suo Testamento del dì 14. Novembre 1815. dettato al Notaro Vivoli l'onorò dell'annuo legato vitalizio di lire 3,000.; Altra riprova ne diè con il Codicillo del dì 24. Maggio 1824. rogato Donati, nel quale scrisse un legato di debito per la somma di lire 60,000. in favore del detto suo Cognato sig. Jourdain de Villiers, e tornò a confermarlo con l'ultimo suo Codicillo *post Testamentum* del dì 22. Giugno 1830. rogato lo stesso Notaro Donati, nel quale gratificò il ridetto suo Cognato dell'annuo vitalizio legato di lire 2,000.; E se nel Codicillo del 24. Maggio 1824. dopo avere scritto il legato di debito a favore del sig. Jourdain de Villiers passò a lasciare la somma che ne formava il subietto ad alcuni Parenti di detto sig. Jourdain de Villiers commoranti nel Regno di Francia per il caso che il nominato sig. Jourdain de Villiers non fosse stato capace di conseguirlo, ciò non pone in essere tutto al più che un semplice dubbio in detta sig. Sampieri intorno alla esenzione del di lei Cognato per grazia, e privilegio speciale dalla censura delle Leggi sopra le mani-morte, esenzione, che nell'ultimo suo Codicillo essa dichiara esserle stata asserita dal prenominato sig. Jourdain de Villiers, ma non stabilisce in modo positivo la prova della ferma opinione nella sig. Sampieri della incapacità nel di lei Cognato a ricevere per atto gratuito, prova che sarebbe stata indispensabile per potersi piegare a credere che ella avesse inclinato l'animo suo a commettere una illecita simulazione. 11

Non rimanendo sufficentemente provata la pretesa causa opinativa di simulare, inutile, specialmente trattandosi di simulazione illecita, sarebbe stato di fermarsi a ponderare la rilevanza delle congetture dai sigg. Eredi Sampieri cumulate a sostegno dell'asserta simulazione, poichè quando la causa di simulare non è provata qualunque numero di congetture, per quanto veementi, e poderose elleno siano non bastano a concludere la simulazione *Rota Florentina in Florentina, seu Arretina Crediti* 25. 12
Settembris 1771. *Av. Agnini* §. *Oltre Pag.* 7. *et in Vici-Pisani Praetensae collusionis Instrumenti* 29. *Aprile* 1774. *Av. Ulivelli* §. *Provata e nella Florentina seu Bibbianen. Salviani seu Crediti* 28. *Agosto* 1783 *Av. Moretti.* §. *Nel difetto.*

Prese non ostante però in esame le congetture che si adducevano a riprova della simulazione ci comparvero di debolissimo peso al confronto di quelle che si affacciavano per la realtà della confessione di debito, e delle quali occorreva di ragionare in appresso.

La principale congettura di simulazione che si recava in mezzo dai sigg. Eredi Sampieri, era quella dedotta dalla eccessiva fiducia, e cor-

rentezza, con la quale nel tema della verità del debito sarebbero state dal sig. Giacomo Leone Jourdain de Villiers eseguite le somministrazioni del danaro. In questa congettura se ne andavano a fondere molte altre che la difesa dei sigg. Eredi Sampieri presentava separatamente, e quasi fossero altrettante congetture tra loro staccate, e indipendenti. Si diceva infatti inverosimile che il sig. Jourdain de Villiers avesse affidato alla di lui Cognata pressochè l'integrità di sua fortuna senza aver procurato l'adempimento delle formalità necessarie per la valida obbligazione delle donne; inverosimile che non avesse almeno preso riscontro o ricevuta delle vistose somme somministratele; inverosimile che non avesse riportato la cessione delle ragioni dai creditori che asseriva di aver dimesso. Faceva certamente impressione nell'animo nostro questa soverchia correntezza che ordinariamente non si riscontra nelle operazioni degli uomini, ma penetrati, come eravamo della fiducia, e dell'intrinsichezza somma, nella quale erano vissuti il sovventore, e la debitrice, non menochè dell'illibato carattere di entrambi, sentivamo che in una materia così indeterminata, e modificabile all'infinito dalle ricorrenti circostanze, quale è la simulazione, questo contegno leale, ed eccessivamente fiduciario perdeva molto di quella inverosimiglianza che avrebbe mantenuto in casi, e tra persone diverse.

Esistevano nel processo li attestati del sig. Dott. Felice Dufour, del sig. Abate Antonio Francesco Ulivieri, e di Francesco Fabbri, dai quali resultava che essi fidefacenti avevano somministrato cospicue somme alla sig. Luisa Sampieri senza curarsi di fare integrare la di lei persona mediante l'autorizzazione giudiciale. La conosciuta onestà del carattere della prenditrice del danaro sembra che nell'opione dei sovventori formasse, come di fatto lo è, la migliore delle garanzie. E se delle formalità legali non si curavano li estranei, niuna inverosimiglianza, avvi per credere che ugual fiducia nell'onestà della sig. Sampieri riponesse il di lei Cognato, che con essa divideva la mensa, e l'abitazione. Così trattandosi di somministrazioni che la buona fede aveva animato non poteva trovarsi veruna congettura se il sig. Jourdain de Villiers in atto di estinguere le passività della Cognata non aveva riportato la cessione delle ragioni dai Creditori dimessi contrario al sistema d'illimitata fiducia, in cui vivevano la sig. Sampieri, e il sig. Jourdain, sarebbe stato l'uso di questa cautela legale, che nel fatto sarebbe stata poi impraticabile, posciachè non essendo l'imprestiti fatti dal sig. Dott. Dufour dal sig. Abate Ulivieri e da Francesco Fabbri, stati preceduti dalla solennità del Mondualdo, niuna azione legalmente ad essi competeva contro la sig. Luisa Sampieri, e però niuna valida cessione di ragioni avrebbero potuto fare a favore della persona dalla quale venivano dimessi.

Inoltre una gran parte del danaro somministrato dal sig. Jourdain era stata dal medesimo sovventore erogata nei grandi risarcimenti, e miglioramenti eseguiti al predio rustico della Bastia, pagando giornalmente le mercedi ai manifattori, ed agli operai che vi lavoravano, ed acquistando gli oggetti che di mano in mano abbisognarono. Ognun vede che in questo sistema di sovvenzioni la cantela della cessione di ragioni sarebbe stata incongrua, ed anche ridicola.

Un' altra congettura di simulazione si ricavava dal minor legato che la sig. Sampieri aveva scritto a favore del sig. Jourdain de Villiers nel Codicillo del 22. Giugno 1830. comparativamente a quello lasciatogli nel Testamento del 14. Novembre 1815. Dicevasi, nell' anno 1830. i meriti del sig. Jourdain verso la Cognata si erano aumentati per la cura e direzione che dei di lei affari aveva tenuto dopo la morte del di lei Marito, e respettivo fratello, e ad onta di ciò la sig. Sampieri lungi di aumentare la sua beneficienza verso il Cognato si riscontra di averla diminuita; argomento non dubbio, dicevasi, essere questo che la sig. Sampieri aveva inteso di esercitare la sua generosità verso il sig. Jourdain de Villiers allorchè con l'atto pubblico del dì 31. Maggio 1825. si era riconosciuta di lui debitrice della cospicua somma di lire 60,000. Un tale argomento non era di molta forza, militando delle congrue, e plausibili ragioni in vista delle quali la sig. Sampieri potè determinarsi a diminuirne la di lei elargizione a favore del Cognato. Nell' anno 1830. la fortuna del sig. Jourdain de Villiers era migliorata comparativamente alla condizione in cui trovavasi nell' anno 1815. Egli era stato nell' intervallo erede del fratello, legatario della Sorella. Con Ordinanza dell'anno 1821. aveva ottenuto da S. M. il Re dei Francesi l'annua pens one di franchi 700. come ex-Cavaliere presente alla Capitolazione di Malta; Altronde la sig. Sampieri aveva con il Testamento del 15. Giugno 1830. e con il successivo Codicillo del dì 22. dello stesso mese onerato la sua eredità di assai pingui legati a favore del sig. Dott. Ermenegildo Niccolaj; però nulla di più naturale che per non aggravare di soverchio i proprj eredi pensasse a diminuire la sua elargizione verso il Cognato sig. Jourdain de Villiers.

Per smentire il sistema d' illimitata fiducia, e correntezza che il sig. Jourdain de Villiers asseriva essere esistito tra esso, e la defunta sua Cognata si ricorreva dai sigg. Eredi Sampieri alla decima quarta delle posizioni da essi date al sig. Jourdain nel corso della passata Istanza, ed alla risposta alla medesima dello stesso sig. Jourdain. Erasi posto in detta posizione che il sig. Jourdain, e la fu sig. Sampieri avevano stabilito di fare ogni mese i conti delle loro respettive pendenze, e di saldarsi reciprocamente, cosicchè non erano tra di essi giammai sussistiti conti, e pendenze al di la di qualche mese; Ed il sig. Jourdain aveva risposto, che ciò era vero relativamente ai piccoli conti, e disborsi fatti mese per mese, i

quali si pareggiavano ogni due mesi circa, ma che questi conti non comprendevano le forti somme, che esso somministrava in imprestito alla Cognata; Ciò però lungi dal contrariare il sistema di fiducia, e di correntezza sembrava anzi con il medesimo compatibile, poichè era ben naturale, e verosimile che frequentemente si facessero i conti, ed i saldi dei piccoli disborsi, non già perchè l'una parte non volesse lungamente correre il fido dell'altra per le somme, delle quali si era posta in disborso, ma perchè dopo molto tempo sarebbe stata imbarazzante, e difficile di conservare la memoria di piccoli pagamenti, onde tali frequenti conteggi non formavano argomento esclusivo della fiducia, e della correntezza tra le parti, ma meritavano d'essere invece appresi come un sistema praticato onde ovviare che l'interesse di alcuna di esse rimanesse danneggiato per errore, o per omissione.

Se però non era suficientemente provata l'indicata causa opinativa di simulare; se debole tempra erano le congetture addotte a sostegno della pretesa simulazione, si aveva d'altra parte il concorso di una causa congrua e proporzionata da fare apprendere come vera, e sincera la confessione di debito emessa nel pubblico Istrumento del 31. Maggio 1825. accompagnata da un buon numero di congetture gravi, e concludenti che stavano ognora più a fomentare la presunzione di verità, che sempre mi-
14 lita in favore del pubblico Istrumento.

La causa dell'obbligazione espressa nel Contratto di confessione di debito del dì 31. Maggio 1825. era quella dell'occasione di forte dispendio che la sig. Sampieri aveva incontrato per supplire alle spese di acquisti, accrescimenti, risarcimenti, e fabbricazioni di beni immobili, e per dimettere alcuni suoi Creditori, nelle quali circostanze erasi trovata nella necessità di andare in traccia di chi le sovvenisse danaro. Queste spese in somme cospicue erano giustificate dagli atti, e quindi si aveva la prova di una causa vera, sufficiente, e proporzionata di per se a persuadere della realtà del Contratto, in prospetto della qual causa vera non poteva esser lecito di andar vagando per rintracciare una causa di simulare, ne di entrare nella disamina di congetture per appoggiare il tema della si-
15 simulazione *Cenc. de censibus Quaest.* 48. *N.* 32. *La Rot. Rom. dopo il medesimo Dec.* 533. *N.* 6. *Casareg. De Commerc. Disc.* 216. *N.* 10.

La verità della causa acquistava poi maggior forza e preponderanza dalle molte congetture che spontanee si presentavano a confortarla.

Era in primo luogo esuberantemente provato il possesso di mezzi nel sig. Giacomo Leone Jourdain de Villiers, che gli avessero fatto abilità di eseguire alla Cognata le vistose somministrazioni in disputa. Dai documenti esistenti in processo resultava che il sig. Jourdain de Villiers dopo la sua venuta in Livorno aveva tirato da Malta, e da Niort, sua patria, oltre lire 73,000.; A questa somma era da aggiungersi il danaro che mol-

to verosimile avrà portato seco per iscorta allorchè abbandonando Malta dopo la capitolazione di quell'Isola venne a fissare la sua dimora in Livorno. Non si conosceva qual esito diverso egli avesse dato a questa egregia somma, si accoglieva quindi facilmente nell'animo il concetto che egli l'avesse fiduciariamente impiegata presso la Cognata, cui non mancò il bisogno di prendere danaro a prestito.

E che alla sig. Sampieri si fosse affacciato spesse volte il bisogno di prendere danaro a imprestito lo provava il cambio di pezze 2,000. da otto reali che per Atto pubblico del dì 11. Febbraio 1817. rogato Michelotti creò passivamente con la sig. Carolina Giera; lo provava quello per lire 12,000. creato con il sig. Dott. Dufour; lo provava l'altro per lire 6,640. formato con il sig. Abate Ulivieri, e più ancora lo provava quello per lire 2,210. formato con il suo proprio Cuoco Francesco Fabbri, nella creazione del quale imprestito aveva dovuto la sig. Sampieri vincere quella naturale repugnanza, che ognuno ha di manifestare i proprii bisogni ai suoi dependenti.

Nè ad escludere che la sig. Sampieri si fosse trovata in necessità di prendere danaro ad imprestito valeva il richiamare ad osservare che secondo lo stato ereditario compilato dagli Esecutori Testamentarii del già Canonico Luca Sampieri, di cui fu erede la predetta sig. Luisa Sampieri essa godeva di una rendita annua di circa pezze 2,000. e che confrontata la nota dei censi attivi lasciati dal nominato Canonico Sampieri con quelli trovati estanti alla morte della prefata signora Luisa, deduzion fatta di quelli assegnati per legato alla sig. Marchesa Costanza Pisani, e di quelli compensati nelle aggiudicazioni di alcuni beni censiti, resultava una consunzione di capitali di censi nella ragguardevole somma di oltre pezze 10,000. con le quali annue rendite di capitali pretendevasi che senza necessità di contrar debiti la sig. Sampieri avesse potuto far fronte a tutte le spese, nella quali si era trovata impegnata. Primieramente nessuna fede poteva meritare la nota prodotta in atti che limitava a sole pezze 12,800 i capitali di censi estanti all' epoca della morte della sig. Luisa Sampieri; In secondo luogo poi siccome era certo, ed indubitato il solito in detta sig. Luisa di contrarre debiti ad onta della rendita di cui era fornita, e dell'asserta distrazione di capitali, non poteva essere permesso d'istruire in danno del terzo una severa investigazione dell'uso che le fosse piaciuto di fare delle sue sostanze patrimoniali; Forse qualche difetto d'amministrazione; forse qualche occulta cagione di dispendio potè rendere la di lei finanziera in situazione meno florida di quello che avrebbe potuto essere, ma dirimpetto al fatto certo, ed indubitato della creazione dei debiti, all'intento di escludere il bisogno in essa di prendere danaro ad imprestito dal sig Jourdain de Villiers non era da valutarsi la circostanza di avere avuto assegnamenti bastanti per supplire agli aggravii, circostanza che al-

16 l' identico effetto di provare la simulazione del debito fu disprezzata dalla *Ruota Fiorentina nella Florentina Paecuniaria* 26. *Settembre* 1778. *Av. Luci* §. 11. « ivi » Nè credemmo che valutare si potesse che alcuni « quaderni riguardanti l'amministrazione tenuta dalla detta sig. Almeni « dell'eredità del Marito nei due anni immediatamente susseguenti alla « morte del medesimo apparisca che li assegnamenti restati nell'eredità « superavano l'importare degli aggravii, onde potesse la signora con tali « assegnamenti supplire al pagamento e dei debiti ereditari, e dei debiti « proprii, poichè costando dagli atti che nel medesimo tempo la stessa « signora aveva creati dei debiti, non restava escluso che ella avesse po- « tuto creare anco altri debiti col sig. Francesco specialmente nella circo- « stanza che i detti quaderni portavano che la cassa dell'eredità era in « mano della medesima signora, la quale non era tenuta a render conto « a veruno; onde trattandosi di provare la falsità della confessione servi- « re non potevano riscontri equivoci, e dubbiosi, ma si ricercavano pro- « ve dirette, e concludenti necessariamente. »

A ciò si aggiungeva che i debiti creati dalla sig. Sampieri erano stati estinti; il che rendeva sempre più verosimile che fossero stati saldati con i danari somministratili dal di lei Cognato Giacomo Leone Jourdain de Villiers, tanto maggiormente poi che si aveva la prova diretta che alcuni di detti debiti erano stati per la metà estinti dallo stesso signor Giacomo Leone Jourdain de Villiers, come quello verso il sig. Dott. Dufour del- l'ammontare nella totalità di lire 12,000., e l'altro verso il sig. Abate Ulivieri dell'ammontare, parimente nella totalità, di lire 6,640., circo- stanza che ci comparve assai grave, e veemente a sostegno della verità del Contratto.

Ed un gran fomento di sincerità riceveva pure nel nostro intelletto il contratto dal treno delle solennità che lo accompagnarono. Non aveva il Curatore eletto dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno allorchè la sig. Sampieri domandò di essere autorizzata a dichiararsi debitrice del Cognato saputo dubitare della realtà delle sovvenzioni in veduta della notoria onestà delle persone. Solo aveva creduto che meritasse di essere con mezzo di una perizia constata la versione del danaro in utilità della donna, ad aveva dubitato sulla competenza dell'interessi, motivi per i quali credè di sospendere la prestazione del suo consenso. Dopo il parere del Curatore porge preci al Trono la sig. Sampieri e narra al Principe che realmente il di lei Cognato le aveva somministrato vistose somme, che questo debito pesava sopra la di lei coscienza, e che essa non avreb- be potuto finire tranquilla i propri giorni se non le fosse stato permesso di riconoscere il detto suo debito nelle forme legali. Risolute le preci torna la sig. Sampieri avanti il Magistrato per ottenere l'implorata auto- rizzazione, ed il Giudice espertissimo, che oggi cuopre più alto seggio

la sottopone, come era suo dovere, nell'atto della cerziorazione alla più striogente morale tortura per conoscere se vero era il debito che chiedeva di essere aotorizzata a confessare; ed il sesso oon la tradisce, come sarebbe stato facilissimo ad accadere se avesse tentato di simulare, ferma all'opposto si mantiene nell'asserire che il debito era vero, e reale.

In mezzo a taote soleonità, di fronte a sì geminate asserzioni non era facile il persuadersi che la sig. Sampieri avesse ardito mentire per commettere una simulazione illecita avaoti il Principe, il Curatore, ed il Giodice, mentre anzi ooo dei più potenti riscontri esclusivi della simulazione viene comunemente reputato il semplice intervento del Giudice alla celebrazione dell'atto *Costantin. Vot. Dec.* 414. *N.* 7. e 8. *Rot. Roman. Cor. Caprara Dec.* 435. *N.* 11. *Et in Recent. Par.* 2. *Dec.* 413. *in fin. N.* 2. *E Rota Fiorentina nella citata Florentina Pecuniaria* 26. *Settembre* 1778. *Av. Luci* §. 23. « ivi » Finalmente si rifletteva che l'atto « del Mondualdo conteneva una confessione fatta avanti Giodice dalla « sig. Almeni, a favore della quale stava la presnozione della verità, e « della sincerità in esclusiooe della pretesa simulazione. » 17

A persuadersi della verità della confessiooe del debito influì non poco nell'animo oostro l'esistenza di uno scartafaccio, o libercolo tenoto *dietim*, e tutto scritturato di mano del sig. Jourdain de Villiers, oel quale stavano ootate con il più minuto dettaglio tutte le spese fatte dal medesimo all'occasione dei grandiosi risarcimenti, e miglioramenti eseguiti al predio rustico *della Bastina*, ascendenti oel loro comulato ammontare a lire 23,771. 2. 8. ed erano pure appuntate due sommioistrazioni di danaro fatte alla Cognata, che una per lire 5,000., ed altra per lire 2,006. 18. 8. La semplice ispezione del detto scartafaccio forniva la moral coovinzione che esso non era il prodotto dell'opera a comodo di causa di un rispettabile ottuagenario, ma che era stato vergato oelle vere epoche, nelle quali il sig. Jourdain de Villiers aveva fatto i disborsi per conto della Cognata. 18

Di qualche peso ci sembrò eziaodio la deposizione dell'onestissimo sig. D. Donati, stato il savio della sig. Sampieri, il quale accertava di avere interrogato più volte la propria Cliente solla sussistenza del debito io disputa, e di averne sempre ottenuto in risposta che il debito soddetto era vero, e reale, ed aggiooogeva ancora di essersi trovato presente allorchè il sig. Joordaio de Villiers, e la sig. Sampieri discntevano sopra la liquidazione dei loro interessi per stabilire il debito di questa verso di qoello. 19

Un ulteriore riscootro della siocerità della controversa confessione di debito io esclusiooe della pretesa simolazione lo costituiva la reperizione tra le carte ereditarie della sig. Sampieri della dimostrazione, o conteggio che servì di base alla dichiaraziooe di debito del 31. Maggio 1825 stata prodotta dai sigg. Eredi Sampieri insieme con le posizioni da essi

date in prima istanza al sig. Jourdain de Villiers, non potendo presumersi che fosse stata redatta per giuoco, per ischerzo, nè che, se fosse stata
20 tale, si fosse con gelosa cura custodita tra le carte d'importanza.

Coronava il cumulo delle congetture in favore della verità dell'atto l'osservanza che l'atto medesimo aveva ricevuto mediante il pagamento degli annui pattuiti interessi, di cui facevano fede le relative quietanze, la esistenza delle quali era stata nelle posizioni confessata dai sigg. Eredi Sampieri, per quanto avessero anche ad esse obiettato il vizio di simula-
21 zione.

Dalle cose fin qui discorse resulta che stavano in presenza in questo Giudizio, da un lato una causa vera, e provata, abile a dar vita ad un atto reale, e sincero fiancheggiata da gravi, e veementi congetture, che rinforzavano quella presunzione di verità che sempre milita in favore dell'atto: dall'altro una pretesa causa di simulare non sufficientemente provata, e che non era assistita che da riscontri dubbiosi, ed equivoci, ed in questo conflitto noi non esitammo a rispondere per la verità della confessione del debito poichè è canone di forense criterio che se le congetture servono a provar la simulazione, meglio anche, e più facilmente, servo-
22 no ad escluderla, e che le congettre addotte a sostegno della pretesa simulazione rimangono attrite, e rivinte dal vigore, e dalla preponderanza della causa vera, e delle contrarie congetture che persuadono la sincerità
23 dell'atto, siccome stabiliscono *De Luc. De Dote Discurs.* 24. *Num.* 7. « ivi » Ideoque dicebam vel conjecturas, et adminicula urgentia pro hac « parte praevalere debere tanquam instantia pro veritate *Gregor.* Vel suf« ficere etiamsi essent minores, ut destruant, seu debilitent contrarias « conjecturas, et adminicula simulationis, ut istis conquassatis, et debi« litatis, dubia seu imperfecta remaneat probatio allegantis limitationem, « quam alteri parti habenti pro se regulam offuscare sufficit. » *Palm. Decis. Lucens.* 57. §. 62. « ivi « Non erit extra rem validiores recensere « conjecturas, quae coadjuvat ipsum instrumentum ad hoc ut si aliqua « remaneret dubietas in conflictu conjecturarum pro et contra Contractum « semper pro validitate appareat fuisse judicandum, dum conjecturae pro « contractu substinendo semper sunt praeferendae. « *Rot. Rom. cor. Riminaldo Dec.* 8. *N.* 17. « ivi » Quod si adhuc aliqua superesset difficul« tas, in ejusdem eversionem urgeret semper superius expensa argumen« ta, quae contractus veritatem confirmant, adeunt conjecturis hinc inde « existentibus, quae contractus sinceritatem demonstrent, et quae illius « suspicionem praeseferant, semper illis adhaerendum est non autem istis, « uti firmat ec. » *E la Ruota Fiorentina nella Liburnen. Praetensae Haereditatis* 29. *Settembre* 1758. *Av. Meoli pag.* 17. « ivi » E per la « esclusione della simulazione sarebbe bastato che ella fosse confittata da « questi riscontri in contrario, non superata, e vinta, giacchè se colle con-

« getture s'induce anche colle contrarie più facilmente si esclude, e vien « tolta. »

E tanto maggiormente ci credemmo obbligati a rispondere per l'esclusione della pretesa simulazione perchè il sig. Jourdain de Villiers aveva fondata la sua intenzione in un pubblico Istrumento circondato da tutte le formalità legali, nei quali termini non erano da valutarsi alcune circostanze che avrebbero potuto spargere un qualche dubbio sopra la sincerità della confessione di debito, come per cagion d'esempio quella di non si dovere la somma restituire che dopo la morte della sig. Sampieri, l'altra di avere la detta sig. Sampieri dichiarato nel Codicillo del dì 24. Maggio 1824. che il mandato al di lei Cognato sig. Giacomo Leone Jourdain de Villiers era da essa stato fatto nell'intelligenza che il Mandatario giorno per giorno le rendesse conto dell'operato, e le passesse il danaro dell'esazioni, la qual diffidenza poteva fare apparire meno verosimile per la parte del sig. Jourdain de Villiers il ricambio di tanta fiducia, e correntezza, poichè all'effetto di denegare l'esecuzione ad uo pubblico Istrumento non è sufficiente il semplice scrupolo di simulazione, ma si richiedono congetture gravi, e concludenti per modo che facciano violenza all'intelletto del Giudice, e lo persuadano essere impossibile che la cosa sia passata nella maniera che apparisce dall'atto *Rot. Rom. Cor. Olivatio* 24
Dec. 132. *N.* 8. « ivi » Praesertim ubi simulatio evertit pubblicum in« stromentum Judicis autoritate, solemnioribusque adhibitis formulis cele« bratum, et communitum religione juramenti; quo casu vel simulationis « exceptio non admittitur *Alex.* vel certe non auditur, nisi praeclara pro« deant patratae falsitatis iudicia » *Et cor. Riminaldo Dec.* 8. *Num.* 8. « ivi » Quibus positis, ad alteram progrediendo simulationis objectionem, « cum eadem proponatur ad evertendum pubblicum instrumentum omni« bus requisitis solemnitatibus celebratum, Judicis auctoritate, et jura« menti religione communitum probationes adeo clarae, et concludentes « esse debent; ut nullam dubitandi causam in contrarium reliquant; nam « alias in quacumque, vel minima ambiguitate omnis sumenda est inter« petratio in appositae simulationis exclusionem, ut praeter auctoritates « collectas firmat Rot. » *E nella Romana Immissionis in specie* 31. *Januarii* 1752. §. *Indeclinabilem cor. Elephantutio* « ivi » Indeclinabilem « vim antedicti Instrumenti divisionis anni 1597. frustra elidere conantur « defensores Hieronymae sub obtentu, quod talis bonorum divisio inter « filios Martiae conficta, ac simulata fuerit; quoniam cum simulatio non « praesumatur, concludentes inconsequens requirit probationes, eoque ple« niores, quia proponitur contra pubblicum Istrumentum, Inter nobiles « personas, ac cum adsistentia proborum virorum stipulatum, atque diu« turna observantia roboratum ex firmatis per *Rot. E nella Spoletana*

Immissionis 20. *Januari* 1755. *cor Bussio* §. 3. « ivi » Arduum quippe nimis est simulationis notam imponere contra publica Istrumenta « omni solemnitate celebrata, diu observata, et Camerali obligatione com- « munita, quae cum per se indubiam faciant probationem, et veritatis « praesumptionem constituat *Bald. ec.* sic ut aliqua ex adverso iniri va- « leat simulationis suspicio, eas adduci oportet probationes, quae per con- « trariam facti evidentiam ipsam simulationem demonstrent *Costantin ec.*; *E nella Narnien. Legati* 15. *Aprilis* 1793. *cor Gardoqui* §. 4. « ivi » « Enimvero dum simulationis nota dispositioni appingitur aliud que ge- « stum contenditur ab eo, quod factum esse pateat, ejusmodi probationes « afferendae sunt, quae non suspicionem quidem excitent, sed necessario « ferme animum impellant, et veluti adigant, ne de actus simulatione ul- « la supersit dubitatio, ut docuit Rot. ec. » E nella *Pisauren. Contractus* 16. *Martii* 1807. *cor Tassoni* §. 2. « ivi » Iam vero quisquis pubblico, et « solmni instrumento simulationis notam andeat appingere, et omnia per « jocum effìcta criminari, iis probationibus utatur oportet, quae eviden- « tiam ipsam attingant, et ne levis quidem relinquant dubitationis scrupu- « lum, cum post *Rot.* statuit deciso quae confirmatur. » *E la Ruota Fiorentina nella Vici-Pisani Praetensae Collusionis Istrumenti* 29. *Aprile* 1774. *Av. Ulivelli* §. *E basti* « ivi » E basti all'incontro a chi ha a « suo favore il pubblico istrumento per rendere inoperativa l'opposta « eccezione della simulazione l'allegare un possibile per la verità del- « l'atto a favore della quale milita come sopra la doppia presunzione « della Legge » *E nella Florentina, seu Crediti* 28. *Agosto* 1783. *Av. Morelli* §. 11. « ivi » Invero quando con le congetture si vuol porre in « essere la simulazione contro un pubblico istrumento, o contro una « scrittura privata che a quello in tutte la sue parti possa equipararsi, è « necessario secondo il sentimento di quei Dottori che hanno trattato di « questa materia, che oltre la causa di simulare, le congetture medesi- « me non siano del carattere delle equivoche, e fallaci, ma univoche, « e veementi, e tali ancora da concludere la prova della simulazione « medesima per un necessario antecedente, e per una necessaria conseguen- « za, conforme osservano dopo la *Gloss.* »

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte dei sigg. Lorenzo, e Dott. Gaetano Figli ed Eredi del sig. Gio. Batista Poggesi, e della sig. Marchesa Costanza Sampieri vedova Pisani dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno sotto di 30. *Settembre* 1831, *al medesimo contraria, e respettivamente favorevole al sig. Giacomo Leone Jourdain De Villiers, dice con la medesima ben giudicato, e perciò*

quella doversi confermare siccome confermò, e conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore e detti sigg. Poggesi, e Sampieri condanna solidalmente nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi Signori

Cav. Angiolo Carmignani *Primo Aud.*
Tito Coppi *Auditore*

L' Imp. e R. Consulta con Rescritto del 6. Luglio 1833. rigettò la domanda di revisione avanzata dagli Eredi Sampieri.

DECISIONE XLVI.

SUPREMO CONSIGLIO

***Volaterrana Immissionis diei* 21. *Augusti* 1832.**

IN CAUSA

SESTINI	E	MEZZEDIMI
PROC. MESS. LUCA PICCIOLI		*PROC. MESS. NAPOLEONE PINI*

Argomento

L' errore in alcune delle Indicazioni, che si contengono nelle Note Ipotecarie presentate ai Conservatori dell'Ipoteche, affinchè ne accendano le domandate Iscrizioni, non porta la nullità delle medesime, quando dall'errore non ne risulta una incertezza assoluta, che cada o sopra le persone, o sopra il Fondo, o sopra le somme.

Sommario

1. *La mancanza, o l'errore in alcuna delle Indicazioni che debbono contenersi nelle Note da esibirsi al Conservatore delle Ipoteche*

non porteranno nullità d' Inscrizione, se non nel caso, che ne risulti un' incertezza delle persone, o del fondo, o delle somme.

2. 2. *Quando dall' Inscrizione non risulta una incertezza assoluta del Fondo ipotecato, è valida a tutti gli effetti di ragione la stessa Inscrizione.*

4. *Il* Numero Comunale *non è la principale, nè la più interessante caratteristica delle Indicazioni di una Casa, perciò l' errore del medesimo non può escluderne l' identificazione.*

5. *Quando l' errore, e omissione delle Indicazioni dei fondi nelle Iscrizioni, lasciano i Terzi nell' incertezza sulla identificazione dei Fondi medesimi, le Inscrizioni sono nulle.*

6. *L' oggetto del sistema Ipotecario è quello di indurre la scienza dei pesi reali gravanti i Fondi.*

7. *Gli equipollenti all' effetto d' indurre ne' Terzi la Scienza dei vincoli ipotecari, e di sanare l' irregolarità di una Inscrizione, non si debbono desumere dalle qualità personali, e accidentali di un dato Creditore.*

8. *La sola relazione ai Libri Estimali, contenuta nella Nota di Inscrizione, toglie ogni dubbio sulla idennità del fondo Ipotecato.*

Storia della Causa

Con Scrittura esibita in atti del Tribunale di Volterra Antonio Sestini narrando di andar creditore di Scudi 300. e frutti del già Antonio Mezzedimi in ordine al Contratto del 12. Febbráio 1819. rogato Ser Antonio Galgani con ipoteca speciale sopra una Casa situata in Poggibonsi già di proprietà del debitore, e quindi passata nel possesso di Giuseppe Mezzedimi di lui figlio, domandò contro di questo l' immissione in Salviano sulla casa medesima per soddisfarsi del suddetto suo credito.

Replicò il reo convenuto, che la Casa da lui posseduta acquistata dal Padre mediante Contratto del dì 9. Agosto 1821. rogato Messer Giuseppe Ninni, era una Casa posta in Poggibonsi in via della Rocca segnata di Num. comunale 206. e che perciò non era gravata della ipoteca dell' Attore Sestini, che a forma del Contratto dei 12. Febbraio 1819. e dell' iscrizione ipotecaria del 17. Febbraio di detto anno posava, ed era stata accesa sopra una casa posta a Poggibonsi in via del Chianti N. 230.

Il Regio Tribunale di Volterra credè di ammettere questa replica, e la relativa Istanza di Giuseppe Mezzedimi, assolvendolo con Sentenza del dì 11. Settembre 1829. dalle cose contro di esso state domandate per parte del Sestini.

Appellatosi quest' ultimo avanti la Regia Ruota Civile di Firenze, con Sentenza Ruotale del 26. Aprile 1831. fu revocata la Sentenza di

prima Istanza, ed accolta la domandata Immissione in Salviano, essendosi riconosciuto, che una sola, ed identica era la casa ipotecata da Antonio Mezzedimi al Sestini, e quella successivamente venduta dall'istesso Mezzedimi al di lui figlio.

Portata la Causa in appello avanti il Supremo Consiglio per parte dei figli lasciati dal sunnominato Giuseppe Mezzedimi defunto pendente Lite, fu dallo stesso Supremo Consiglio decisa come segue:

Motivi

Attesochè la Notificazione del 27. Dicembre 1819. all'Art. 5. dispone, che « ivi » la mancanza, o l'errore in alcuna delle indicazioni, che a « forma di ciò, che sarà detto in appresso, dovranno contenersi nelle due « note da esibirsi al Conservatore, non *porteranno nullità d' inscrizione,* « *se nel caso, che da questa mancanza,* o *da questo errore venga a ri-* « *sultare un incertezza assoluta, che cada,* o *sopra le persone*, o *il fon* « *do*, o *le somme*, *che devono enunciarsi nelle respettive Iscrizioni.* » 1

Attesochè non ha creduto il Supremo Consiglio, che dalle inesattezze, ed errori rimproverati all' iscrizione accesa da Antonio Sestini all' ufizio della Conservazione delle Ipoteche di Siena sopra la casa di Antonio Mezzedimi suo debitore situata in Poggibonsi resultasse un' *incertezza assoluta* sopra il fondo gravato dell' Ipoteca convenzionale a favore dello stesso Sestini, e che quindi inerendo al sopra trascritto articolo della citata notificazione, non meno che alle massime altre volte stabilite dallo stesso Supremo Consiglio ed in specie nella *Decisione* 31. *T.* 7. *del Tes. del For. Tosc.* fosse di giustizia il dichiarare valida a tutti gli affetti di 2 ragione la menzionata Inscrizione.

Infatti non era permesso, senza oltraggiare la verità, il sostenere, che i terzi contraenti, e molto meno il figlio del debitore, fossero posti in uno stato di assoluta incertezza circa la casa sopra della quale era stata impressa l'ipoteca convenzionale mediante l'Istrumento del 12. Febbraio 1819 rogato Ser Antonio Galgani, e di che nella relativa nota d' Iscrizione esibita al Conservatore delle Ipoteche di Siena nel dì 17. di detto mese, ed anno, subito che mentre resultava dal predetto Istrumento, e dalla precitata nota d' Iscrizione, che il Debitore Antonio Mezzedimi ipotecava, ed il Creditore Antonio Sestini inscriveva l'ipoteca sopra una casa di proprietà del debitore medesimo, *posta in Poggibonsi in via del Chianti sotto i suoi noti, e veri confini, e tale quale stà descritta al Pubblico Catasto*, resultava altresì dai libri estimali, ai quali referivansi espressamente i due precitati atti di costituzione, ed iscrizione dell' ipoteca in disputa, che il debitore Antonio Mezzedimi non possedeva che una sola casa in

Poggibonsi e che questa casa istessa corrispondeva con la sua parte *postica in via del Chianti* e colla sua parte *antica in via della Rocca;*
onde non poteva controvertersi, che col mezzo delle indicazioni, e qualità concernenti il fondo, ed enunciate tanto nella costituzione, quanto
nella Iscrizione dell' Ipoteca medesima, rimaneva più che sufficiente identificata la casa gravata dell'ipoteca stessa con quella posseduta da Giuseppe Mezzedimi, giacchè era impossibile, che i terzi potessero rimanere nel
l'incertezza, se la casa di che nella nota d'Iscrizione ipotecaria fosse identica alla casa portata posteriormente nel possesso del predetto Giuseppe
Mezzedimi, ogni qualvolta era certo, che le indicazioni di *Casa di proprietà* di Antonio Mezzedimi, di casa posta in Poggibonsi, e precisamente *in via del Chianti* non solo convenivano pienamente alla casa posseduta da Giuseppe Mezzedimi, ma non potevano assolutamente convenire
ad un altra Casa qualunque esistente in Poggibonsi, e così cessava ogni
3 incertezza, ed ogni possibile confusione di fronte ai terzi sulla identità,
e individuità del fondo ipotecato.

Attesochè ad evitare questa conseguenza fatale alle intenzioni di Giuseppe Mezzedimi, invano ricorreva il di lui Difensore alla circostanza che
nella nota d'Iscrizione erasi enunciato, che la controversa Casa fosse segnata col numero comunale 230., mentre era certo in fatto, che la medesima non era segnata di alcun numero comunale dalla parte *di via del Chianti*, e che dalla parte principale di essa corrispondente in via
della Rocca era invece segnata del numero comunale 206. e dalla omessa indicazione della corrispondenza di detta Casa *in via della Rocca* e
del num. 206. che da questa parte la contrasegnava potesse rimanere assolutamente incerto quale fosse la casa ipotecata al Creditore Sestini; Imperocchè, prescindendo ancora dall'avvertire, che nel Contratto di costituzione d'ipoteca essendosi lasciato in bianco il numero comunale, col
quale potesse essere segnata la Casa dalla parte di *via del Chianti*, questa circostanza con tutta facilità poteva rendere avvertiti i terzi dell'errore
avvenuto rapporto al numero enunciato nella nota d'Iscrizione, era chiaro, che ogni dubbio in tal proposito rimaneva dileguato, riflettendo in
primo luogo, che il numero comunale non essendo ne la principale, ne la
più interessante caratteristica delle indicazioni di una Casa, l'errore circa il
medesimo non poteva esser tale da escluderne l'identificazione e molto
4 meno il controverso errore poteva produrre una tale conseguenza nel concreto del caso, nel quale la Casa del Debitore Antonio Mezzedimi era sufficientemente individuata da altre indicazioni, e riflettendo in secondo luogo, che essendo un fatto positivo, e concordato che la casa Mezzedimi era
situata tanto in *via del Chianti*, quanto in *via della Rocca* la omessa
indicazione di questo secondo confine non poteva alterare la identità del-

la casa medesima, la quale era la sola di proprietà del Debitore, che fosse posta in Poggibonsi, e che corrispondesse anche alla prima delle due rammentate strade.

Attesochè in queste speciali circostanze divenivano inapplicabili le autorità, che si allegavano a sostegno dell'assunto di Giuseppe Mezzedimi, poichè le medesime procedevano nei diversi termini di casi, nei quali l'errore, o l'omissione delle indicazioni dei fondi lasciavano i terzi nell'assoluta incertezza sulla identificazione dei medesimi, e così le note di quelle Iscrizioni non corrispondevano in verun modo allo scopo salutare voluto dalle Leggi sul sistema ipotecario, conforme appariva dal semplice riscontro delle medesime Autorità, e segnatamente della decisione
della Corte di Bruselles riportata da *Merlin repertoire. de Jurispru-* 5
dence alla parola *Hypoteque Sect.* 2. §. *art.* 4. nella qual decisione tanto si fondava il Difensore del sig. Mezzedimi, comunque dall'intero contesto della medesima si rilevasse, che intanto in quel caso erasi dichiarata nulla, ed inefficace l'Iscrizione, in quanto che il creditore inscrivente nell'indicare i due numeri comunali distintivi della casa ad esso ipotecata, aveva errato, talmente che diveniva impossibile determinare quale delle due Case possedute dal suo debitore, e poste nella stessa contrada, fosse quella affetta, e vincolata al di lui Credito.

Attesochè inoltre era valutabile la circostanza di fatto, che il possessore attuale della controversa casa nella sua qualità di figlio del Debitore Antonio Mezzedimi, di Creditore del padre con ipoteca sulla stessa casa, di confinante alla medesima con un suo stabile, non poteva avere ignorato allorchè comprò la controversa casa nell'anno 1821. che questa era l'unico fondo posseduto da suo padre in Poggibonsi, giacchè da questa posizione di fatto ne deriva la conseguenza di diritto, che siccome l'oggetto del sistema ipotecario si è quello d'indurre
la scienza dei pesi reali gravanti i fondi, a questo voto della Legge fos- 6
se esuberantemente sodisfatto, quando il Mezzedimi figlio con la controversa Iscrizione, venne notiziato, che suo padre aveva ipotecato al Sestini uno Stabile di sua proprietà posto in Poggibonsi, con relazione ai libri estimali, giacchè la casa di via della Rocca, essendo l'unico di lui possesso, a questo, e non ad altro fondo, si doveva riferire l'ipoteca concessa al Sestini.

Attesochè sebbene li equipollenti all'effetto d'indurre nei Terzi la scienza dei vincoli ipotecari, e di sanare la irregolarità non sostanziale di una Inscrizione, non si debbano desumere unicamente dalle qualità accidentali, e personali di un dato creditore, egli era però da os-
servarsi, che nel caso in esame, tali equipollenti si desumevano dalla 7
stessa nota d'Inscrizione, poichè, per tacere delli altri, la sola relazio-

ne ai libri estimali contenuta in detta nota d'Inscrizione era tale da togliere, mediante il riscontro facilissimo di quei Libri, ogni dubbio sulla identità della casa, che ipotecavasi, di fronte alla unicità del possesso
8 e del dominio della medesima nel debitore; ed era altresì da avvertirsi, che le sopraindicate qualità accidentali di Giuseppe Mezzedimi combinate con li equipollenti parimente di sopra accennati, erano di non lieve momento per rendere maggiormente tranquilla la coscienza del Giudice, allorchè dichiarava valida, ed efficace di fronte al Mezzedimi quella Inscrizione, che compariva più, che sufficente a portare a di lui cognizione quale fosse lo stabile in essa descritto, e sottoposto all'ipoteca del Creditore Sestini coll'Istrumento del 12. febbraio 1819, rogato dal Notaro Galgani.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Pietro, e Giovanni fratelli Mezzedimi, e dalla sig. Clementina Mannelli vedova Mezzedimi, come madre, e Tutrice dei sigg. Silvano, e Ferdinando Mezzedimi dalla Sentenza della R. Ruota di Firenze del 26. *Aprile* 1831. *ad essi contraria, e favorevole ad Antonio Sestini, e bene con la medesima giudicato, quella perciò conferma in tutte le sue parti, e ne ordina la esecuzione secondo la sua forma, e tenore; e li appellanti a favore di Antonio Sestini appellato condanna nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri *Relatore*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini. *Consigg.*

DECISIONE XLVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Alimen diei 19. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

GUELFI MATTEUCCI E TEMPESTINI

PROC. MESS. ANTONIO ROSSI — *PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI*

Argomento

Quegli, che somministra ai Figli di un Parente per lungo tempo gli alimenti, senza mai repeterne l' importare, nè fare alcuna protesta per esserne sodisfatto, si presume, che abbia avuta la volontà di donarli.

Sommario

1. 2. *Alla volontà dell' Alimentante, desunta dalle circostanze, deve farsi ricorso per conoscere se gli alimenti debbano, o non debbano considerarsi donati.*

3. 4. *L' Alimentante si presume, che abbia donato gli alimenti, quando mai ha fatta protesta diretta a riservarsi il diritto della riparazione di essi.*

5. *L' Alimentante, si presume, che abbia donati gli Alimenti, quando non ne tiene alcun ricordo, o scrittura.*

6. *L' Alimentante, che per il corso di* 10. *anni mai ha richiesto l' importare degli alimenti somministrati, si presume, che abbia voluto donarlo.*

7. 8. *Quando due Famiglie strette in parentela si prestano vicendevolmente assistenza, e soccorso nei loro bisogni, s'intende ciò fatto gratuitamente e per amorevolezza.*

5. *Quelli, che ha tenuto presso di se i Figli di un Parente povero, si presume, che abbia donati gli alimenti loro somministrati.*

10. 11. *L' azione in rem verso esige una locupletazione perseverante, e fondata sull' equità.*

12. *L' Incidente promosso nel giorno fissato per la spedizione*

della Causa può dai Giudici omettersi la riunione del medesimo al merito.

Storia della Causa

Ranieri Tempestini domandò contro Pietro Matteucci L. 3000. per alimenti prestati per un dato tempo ad alcuni figli del medesimo. E per sostenere questa domanda contradetta dal Matteucci ricorse prima alle Posizioni, ma se questi nelle sue risposte non impugnò, che qualcuno de' suoi figli fosse stato per qualche tempo presso del primo, aggiunse però che ciò era avvenuto malgrado suo, e perchè il Tempestini gli voleva in ogni modo presso di se nel mentre, rispetto ad alcuni di essi, vi aveva anch un' interesse nei servigi, che gli prestavano.

Il Tempestini tentò ancora la prova Testimoniale, il cui risultato però sotto ogni riguardo vago, e incerto, gli fu anco meno favorevole.

Anco il Matteucci però in via di controprova indusse cinque Testimonj per giustificare il fatto suddetto, che cioè non ostante la di lui volontà in contrario, il Tempestini vuoleva, e cercava, ora con un pretesto e ora con un' altro di avere questi figli, facendo poi di tutto per non rendergli.

E inoltre diede una Cedola di posizioni al Tempestini in riguardo di diversi fatti di reciprocità, che su tal riguardo gli aveva usato, fra i quali quello di aver tenuto in casa sua la Moglie del medesimo ammalata per quattro mesi, e una figlia per nome Maria per quattro anni, quello di avergli concesso le figlie Antonia, e Rosina; perchè le richiese onde gli prestassero alcuni dati servigj, e quello pure, che queste, ed altre sue figlie gli cucirono il Corredo per la detta Maria in occasione del di lei matrimonio; fatti, che non furono almeno nella loro sostanza impugnati

Ed anzi domandò d' essere ammesso a meglio provare coi Testimonj questi, ed altri fatti articolati in dette posizioni, ma il Tempestini essendovisi opposto, questo incidente fu riunito al merito.

La Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Pisa proferita nel 16. Giugno 1831. ritenendo come superflua la detta prova assolvè pienamente il Matteucci dalle domande del Tempestini.

In appello la Ruota di Pisa, sebbene non accogliesse per intero la domanda del detto Tempestini, con sua Sentenza del 14. Marzo 1832. rigettando contemporaneamente la suddetta prova Testimoniale che per parte del Matteucci era stata nuovamente domandata, lo condannò per causa di detti alimenti in L. 1330., e nelle spese delle due Istanze.

Il Matteucci appellò da questa Sentenza al Supremo Consiglio anco pel capo della nullità per la irregolare reiezione della prova Testimoniale, dal quale fu emanata la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè all' effetto di risolvere giustamente la questione, che ha
formato soggetto di esame nelle due precedenti Istanze infra Pietro Mat-
teucci da una parte, e Ranieri Tempestini dall' altra, e che sostanzialmen-
te consisteva nel determinare se detto Tempestini fosse autorizzato a do-
mandare contro il prefato Matteucci il rimborso delle spese occorse negli
alimenti, che dal primo di essi erano stati somministrati per qualche tem-
po ai figli di fresca età del secondo, conveniva stabilire in ragione, che
una tal disputa non poteva decidersi sull' appoggio di una semplice re-
gola certa ed immutabile, che astrattamente parlando potesse ravvisarsi
sufficiente alla di lei risoluzione, ma invece era necessario istituire un' at-
tento esame dei fatti resultanti sulle prove state opportunamente dai Col-
litiganti esibite, e da queste dedurre con accurata analisi, e con esatta cri-
tica le relative congetture, e presunzioni, le quali stassero a dimostrare
essere stata volontà del Tempestini di donarli i somministrati alimenti, o
inversamente di ripetere dal Matteucci l' importare degli alimenti mede-
simi, poichè in questa materia è massima non controversa derivata dalla
letterale disposizione del *Testo nella Legge* 27. §. 2. *ff. de Negot. ge-* 1
stis, e nella Legge 15. *Cod. Eod etc.* che alla volontà dell' alimentante
desunta dalle circostanze, deve principalmente farsi ricorso per l' oggetto
di rettamente risolvere sì fatta questione, come inerendo al disposto di
dette LL. avverte *Domat. le Leggi Civili Lib.* 1. *Tit.* 9. *Sezione* 1. 2
N. 42.

Attesochè i fatti dei quali è stata conclusa la prova in Processo pre-
sentavano riscontri, e congetture assai forti, e quanto potevano esser suf-
ficienti per dimostrare, che il Tempestini non intese, ne volle formare a
suo favore un titolo di credito per dependenza degli alimenti sommini-
strati ai figli del Matteucci, ma che invece intese, e volle rilasciare libe-
ramente i medesimi, spogliandosi affatto di qualunque diritto, e azione
per l' oggetto di ottenerne il rimborso.

Attesochè in primo luogo era oltremodo valutabile la circostanza,
che il ridetto Tempestini somministrò i detti alimenti ai figli del Matteuc-
ci, senza che mai facesse protesta veruna diretta a riservarsi il diritto del-
la repetizione di essi, essendo questo un sistema, che mal si conviene a
colui, il quale intende di esser rimborsato delle spese occorse a tal' uopo,
come avuto riguardo a questa circostanza riflette la nostra antica *Ruota* 3
nella Dovadolen pecuniaria 23. *Septembris* 1771. *avanti Vinci Rela-*
tore §. 15. circostanza che comparisce più imponente dietro il riflesso,
che il Tempestini somministrò i detti alimenti non già a tutti i figli del
Matteucci nel tempo medesimo, ma progressivamente ora all' uno, ed ora

all'altro, poichè l'occasione in tal caso di emettere la sopradetta protesta veniva a rinnuovarsi qualunque volta dopo di essere stato per qualche tempo uno dei figli del Matteucci alimentato dal Tempestini, altro in progresso era surrogato nel conseguimento degli alimenti stessi, poichè se è vero, che dagli atti non solo affermativi, che negativi può rilevarsi la volontà di alcuno a riguardo di ciò, che da esso viene posto in essere, maggior deve essere in questo rapporto la loro efficacia, ogni
4 qualvolta maggior di numero comparisse l'esistenza degli atti medesimi.

Attesochè in secondo luogo era pure meritevole di attenzione il riflesso che il Tempestini non fu giammai in grado di esibire nessun Documento, foglio, o Scrittura, in cui egli avesse con precisione, e dettagliatamente registrate le spese occorse per gli alimenti dati ai figli del Matteucci, dal che è dato l'argomentare, che non fu giammai sua volontà quella di domandarne il rimborso, non essendo punto verosimile, che avendo esso la volontà di essere rimborsato, avesse poi trascurato un mezzo così facile, e così proporzionato per manifestare una tale volontà, e procurarsi il mezzo, onde ottenere il voluto rimborso; Ed è perciò che all'oggetto di presumere la condonazione dei prestati alimenti è moltis-
5 simo valutata la congettura, che nasce dalla ridetta circostanza per quanto avverte *Hernest. Olymp. Prontuarium Juris in verbo alimenta N.* 14. *Surd. de alimentis quaest.* 1. *Lib.* 6 *N.* 21.

Attesochè in terzo luogo all'effetto di sempre più credere avvenuta la condonazione degli alimenti stati dal Tempestini somministrati ricorre la circostanza, che esso giammai domandò per il non breve periodo di anni dieci somma veruna per tal dependenza non essendo un tal prolungato silenzio compatibile colla veduta di esigere l'importare di detti alimenti, come da tal circostanza una congettura di non intesa repetizione
6 deduce in specie la *Dec.* 6. *del Giorn. Prat. Legale Tom.* 4. *N.* 5.

Attesochè in quarto luogo non è punto verosimile nelle particolari circostanze del caso, che il Tempestini si proponesse di formare un credito a suo favore per dependenza degli alimenti somministrati ai figli del Matteucci, qualora riflettasi che una qualche retribuzione ottenne pure il Tempestini stesso del peso degli alimenti assuntosi a favore di detti figli, avendo da alcuno di essi, ed anche dallo stesso loro Padre ricevuto in compenso una prestazione di opera suscettibile pure di stima pecuniaria. Di fatti le resultanze del Processo comprovano bastevolmente, che il Matteucci tenne per qualche tempo presso di se la moglie del Tempestini, e respettiva sorella di quello, come apparisce dalla risposta data da detto Tempestini alla prima posizione. Che Antonia figlia del Matteucci prestò la sua assistenza per il corso di quattro mesi alla ridetta Consorte del Tempestini, all'occasione della di lei ultima infermità dietro le istanze a tal uopo fatte da detto Tempestini come da esso fu concordato nella ri-

sposta data alla 6. posizione. E che finalmente altra figlia del Matteucci denominata comunemente Rosina passò qualche tempo nella casa del Tempestini per tener compagnia ad una sua figlia detta Maria, nell' occasione, che la morte le aveva tolta la propria Madre. Di fatti una tal retribuzione, che viene a resultare dai servigj da Matteucci, e dai suoi figli prestati alla famiglia del Tempestini, allontana in un modo anche sensibile l'idea, che questi volesse poi tenere a calcolo lo stesso Matteucci di quegli alimenti, che aveva per qualche tempo prestato interpolatamente a detti figli, alcuni dei quali si ritrovarono nella più fresca, e nella più tenera età; Con più ragione è d'uopo concludere, che gl' individui dell' una, e dell' altra famiglia, seguitando gl' impulsi di quell' amorevolezza, che derivavo dai naturali rapporti di parentela, e di affinità, si procurassero una vicendevole assistenza, e soccorso nei loro respettivi bisogni, senza pensare nè punto, nè poco a ciò che poteva riguardare il loro par- 7
ticolare interesse.

Attesochè di questa amorevolezza a riguardo del Tempestini, alla quale non si conviene la veduta di particolare interesse, egli ne dette ripetute volte i saggi più luminosi, quando esso fu quello, che al dire dei Testimonj, volle più volte ritenere presso di se, e presso la propria Consorte loro Zia paterna quasi a dispetto del loro Padre Pietro Matteucci, questi piccoli figli sempre cari, ed amabili a persone strettamente congiunte, che ben volentieri si adattano a fare qualche sacrifizio, solo per- 8
chè possono avere la consolazione di ritenergli presso di loro.

Attesochè quando in fine è rimasto giustificato, che Matteucci soffriva di malavoglia che i figli suoi rimanessero presso il Tempestini, non può non ravvisarsi cosa del tutto incongrua, e mostruosa, che egli poi dovesse a questo sacrifizio aggiungere anche l' altro, che doveva pagare in contanti gli alimenti da questo a detti figli somministrati, mentre con tenue dispendio poteva esso tenendo i proprj figli alla propria mensa dividere con essi quello scarso vitto, che corrispondeva alle di lui ristrette economiche situazioni. Questa semplice considerazione dimostra, che inopportunamente il Tempestini ha domandato a Matteucci la repetizione
degli alimenti somministrati ai di lui figli sul fondamento della di lui 9
locupletazione, da cui di regola ne nasce l' azione in *rem verso*, poichè quest' azione, oltre di che esige una locupletazione perseverante; è principalmente fondata sull'equità *Rot. Flor. in Flor. praetensi Crediti* 3. 10
Augusti 1778. *av. Bizzarrini* Passando la quale nelle sopradette circostanze del caso, rimane invece esclusa non essendo nè equo, nè giusto
che taluno deva sopportare le spese che sono la conseguenza di un fatto, 11
a cui egli ha replicate volte fatta opposizione.

Attesochè non essendo in ordine a quanto sopra proponibile l'azione equitativa de in *rem verso*, niun' altro sicuramente ne rimaneva, che dal

Tempestini potesse utilmente esercitarsi. Ritenuti i fatti sopra enunciati è chiaro, che non rimaneva quella del mandato, poichè questo non può esistere senza il simultaneo consenso dei Contraenti. Non quella della negotiorum gestione, perchè essa ha luogo quando quello a cui riguardo si trattano gli affari è di ciò affatto inconsapevole, e nella mancanza di alcuna delle ridette tre azioni può con giustizia concludersi che non potendo altro immaginarsene, è il Tempestini comparso in Giudizio privo di azione, e devono perciò le sue domande essere rigettate.

Attesochè avendo la Ruota con la Sentenza appellata omesso di riunire al merito della Causa l'incidente della prova Testimoniale domandata per parte del Matteucci non perciò ne derivò la nullità della Sentenza medesima in quanto che un tale incidente fu dedotto nel giorno medesimo per cui era già fissata la spedizione della Causa, conforme, avuto riguardo a tal circostanza, ha deciso nel corrente anno questo Su-
12 premo Consiglio nella Causa Minuti, e Maldura.

Attesochè in qualunque ipotési nulla interessava l'assumere l'esame di queste dedotte nullità, subitochè il Matteucci aveva mediante la revoca della Sentenza Ruotale ottenuto quel compimento di giustizia, che esso implorava, conforme in caso identico stabilì questo medesimo Supremo Consiglio nella Dec. 4. tra le impresse nel *Tesor. del For. Toscano Tom.* 29. *in fin.*

Per questi Motivi

Dichiara non costare della nullità obiettata nell'appello di Pietro Matteucci alla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del 14. *Marzo* 1832. *dice perciò validamente pronunziata la detta Sentenza. E facendo diritto all'appello sul merito, dichiara essere stato bene appellato per parte di esso Matteucci pel capo della ingiustizia dalla detta Sentenza ad esso contraria, e favorevole a Ranieri Tempestini, e male giudicato colla medesima, quale perciò revoca in ogni sua parte; e in riparazione dice doversi pienamente confermare come conferma quella del Tribunale di Prima Istanza di Pisa del* 6. *Giugno* 1831. *e condanna in favore dell'appellante Matteucci il detto Tempestini nelle spese giudiciali di seconda Istanza, e compensa quelle della presente.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Relat.* e Cosimo Silvestri. *Consiglieri.*

DECISIONE XLVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Nullitatis Sententiae diei 17. Augusti 1832.

IN CAUSA

POZZI E POZZI

PROC MESS. COSIMO VANNI — PROC. MESS. AURELIO BOSSINI

ARGOMENTO

La violazione delle forme prescritte dal Regolamento di Procedura, relativamente all'ammissione, e successiva apertura della posizione, opera la nullità della Sentenza, che in seguito viene emanata.

SOMMARIO

1. 2. 3. 4. 5. *Quando vengono violate le regole di Procedura stabilite per l'ammissione delle Posizioni, e per la risposta alle medesime comparisce ben fondato l'Appello interposto da una delle Parti per il Capo della Nullità.*

6. *Le Posizioni debbono ammettersi con* Decreto ordinario *da notificarsi alla Parte, e le Cedole sigillate debbono custodirsi dal Cancelliere fino al giorno destinato per rispondervi.*

7. *L' assistenza di un Giudice alle risposte alle posizioni è assolutamente necessaria quando è stata richiesta dal Ponente.*

8. *Le risposte alle Posizioni debbono riceversi dal Cancelliere del Tribunale, ove pende il Giudizio.*

9. *Un Decreto del Giudice, che ordina l'apertura delle Posizioni, emanato dopo che sono state arbitrariamente aperte, non sana l'arbitrio.*

10. *Nei Tribunali Ruotali non un solo Giudice, ma l'intera Ruota deve decretare l'ammissione delle Posizioni, e la successiva apertura delle medesime.*

11. *Le nostre Leggi non danno ai Giudici altro mezzo di eserci-*

tare la loro Giurisdizione, che quello dell' Ordinanze, dei Decreti, e delle Sentenze.

12. 13. *L' acquiescenza delle Parti alla violazione delle forme prescritte dalla Legge per l'ammissione, e apertura delle posizioni non induce una tacita rinunzia alla nullità, che ne deriva.*

14. *La violazione delle forme prescritte dal Regolamento di Procedura, relativamente alle posizioni rende nulla la Sentenza, che viene emanata.*

Storia della Causa

Il sig. Giuseppe Pozzi possessore di una Casa posta in Grosseto, che esso aveva acquistata parte con i denari proprj, e parte con quelli della Dote della sua Consorte sig. Francesca Grandoni, nel Novembre del 1830. domandò avanti il Vicario di Grosseto lo sfratto di alcuni inquilini della Casa istessa.

Contro questa domanda si fece opponente il sig. Canonico Raimondo Maria Pozzi, e domandò di essere ammesso come interveniente nella Causa promossa dal sig. Giuseppe Pozzi contro i detti Inquilini, e domandò, che fosse dichiarato, che Egli come condomino, e possessore della Casa predetta, aveva tutto il diritto di concedere in affitto quelle parti di detta Casa, che erano attualmente possedute da detti Inquilini.

Contestato il Giudizio avanti il Vicario di Grosseto, e fatte reciprocamente delle parti delle produzioni tendenti a giustificare la proprietà, ed il possesso, il Vicario di Grosseto sotto dì 13. Maggio proferì la seguente Sentenza « Disse, dichiarò, e sentenziò, esser constato, e constare del « possesso promiscuo del signor Canonico Raimondo Maria Pozzi col « di lui fratello sig. Giuseppe nei fondi urbani provenienti dal Patrimo« nio del sig. Giulio Moschini, e fatte tali dichiarazioni ordinò doversi « mantenere il prefato sig. Canonico Don Raimondo Maria nel detto pos« sesso, e doversi adesso pagare dall' Inquilini, la metà delle pigioni lui « spettanti, rigettando così le pretensioni del suo fratello sig. Giuseppe. »

Si appellò da questa Sentenza avanti la Ruota di Grosseto il sig. Giuseppe Pozzi, e la suddetta Ruota sotto dì 29. Marzo 1832. proferì la seguente Sentenza « ivi » Previa la rejezione delli incidenti proposti per « parte dell'appellato in limine ferendae Sententiae colla sua scrittura de' « 24. Marzo corrente. — Dice bene, e rettamente giudicato dal Tribu« nal Vicariale di Grosseto colla Sentenza del 13. Marzo 1831. a favore « del sig. Canonico Don Raimondo Maria Pozzi e male conseguentemen« te appellato per la parte del sig. Giuseppe Pozzi dalla Sentenza mede« sima, e quella confermando in tutte le sue parti, ne ordina la sua piena « esecuzione. »

Si appellò contro questa Sentenza dalla Ruota il sig. Giuseppe Pozzi per il capo della nullita, sostenendo esser la detta Sentenza nulla.

1.° Perchè le regole di procedura erano state tutte violate rapporto alle Posizioni, mezzo privilegiatissimo di prova, e che anzi la Ruota denegò al sig. Giuseppe Pozzi il diritto naturale alla difesa.

2.° Perchè la Ruota di Grosseto pronunziò una manutenzione in possesso, ossia una dichiarazione nel possessorio, quando il Giudizio era tutto petitorio.

3.° Perchè nell'ipotesi impugnata, che il giudizio fosse possessorio la Sentenza era stata pronunziata da Giudici incompetenti, cioè dal pieno Turno della Ruota di Grosseto.

4.° Perchè l'incidente promosso colla scrittura de' 24. Marzo, non poteva tenersi riunito al merito, e la Ruota non poteva pronunziare sul merito previa la rejezione del medesimo.

Quanto al primo mezzo di nullità resultava dalli atti, che il signor Giuseppe Pozzi con scrittura notificata il 20. Febbrajo 1832. aveva prodotto delle Posizioni, ed aveva domandato, che a quelle fosse condannato a rispondere il sig. Raimondo Pozzi coll'assistenza di un Giudice, a forma dell'Art. 385. del Regolamento di Procedura.

Ma il sig. Canonico Raimondo non aspettò, che le Posizioni fossero ammesse con Decreto, e nel 29. Febbrajo 1832. si presentò avanti il secondo Coadjutore della Cancelleria della Ruota di Grosseto, e gli domandò, che si aprissero le Posizioni, e quelle aperte ricevè le risposte dell'istesso sig. Canonico Raimondo, allegando nel suo Processo Verbale del 29. Febbrajo 1832. di aver tutto fatto, previo il permesso del Giudice, lo che non era vero (giacchè ne alcun' Giudice v' intervenne, ne era stato proferito alcun Decreto della Ruota, che ordinasse l'assistenza di uno de' Giudici, perchè le Posizioni non erano state nemmeno ammesse. E quindi l'istesso sig. Canonico Raimondo all'udienza del 1. Marzo 1832. senza la presenza del Procuratore del sig. Giuseppe Pozzi, fece istanza per l'apertura delle posizioni, lo che dalla Ruota gli fù irregolarmente concesso.

Posti i quali fatti hà concluso il sig. Giuseppe Pozzi, che la sentenza era nulla inquantochè per colpa del sig. Canonico Raimondo Pozzi era stato a lui denegato un mezzo privilegiatissimo di prova, qual'era quello delle posizioni, alle quali aveva risposto il sig. Canonico Raimondo Pozzi in presenza di un Giudice da destinarsi; per evitare il qual mezzo privilegiatissimo di prova il signor Canonico Raimondo non aspettò, che la Ruota ammettesse le Posizioni, giacchè col Decreto di ammissione avrebbe anche destinato il Giudice assistente alle risposte, e si presentò avanti il Coadjutore della Ruota, a cui la Legge non attribuisce alcuna incombenza sulle posizioni, ed ottenne, che fossero quelle aperte, e le risposte fossero ricevute dall'-

stesso secondo Coadjutore, in contradizione manifesta dall' *art.* 385. *del Regolamento di procedura, e dall' art.* 65. *del Regolamento d' ordine, e disciplina dei Tribunali* i quali esigono che le risposte alle posizioni siano ricevute dal Primo Cancelliere.

Quanto al secondo mezzo di nullità, il sig. Giuseppe Pozzi hà detto che quando le parti avevano contestato un Giudizio sul petitorio, non poteva la Rota pronunziàre una Sentenza sul semplice possessorio, essendo ciò in lettera poibito dall'Art. 566. del Regolamento di Procedura, ed essendo stato più volte così deciso dai Tribunali, ed in specie dal Supremo Consiglio colla Decisione del 29 *Maggio* 1832. *in Causa Giovannini, e Pagani.*

Quanto al terzo mezzo di nullità ha dedotto che nell'impugnata ipotèsi che la causa dovesse considerarsi come meramente possessoria, allora la Causa stessa si sarebbe dovuta decidere da un solo Giudice, non da tutto il Turno della Ruota.

E quanto al quarto mezzo di nullità finalmente ha dedotto, che avendo lo stesso sig. Giuseppe Pozzi con la scrittura del 24. Marzo 1832. legalmente promosso l'incidente sulla natura del Giudizio, e sulla competenza di uno, o tre dei Giudici della Rota, questo era un'incidente di sua natura pregiudiciale il quale non poteva tenersi riunito al merito della Causa, come fece la Rota di Grosseto.

Dopo tali rilievi il Supremo Consiglio risolvè la questione nel modo che appresso;

Motivi

Attesochè ben fondato compariva l'appello per il capo della nullità dal sig. Giuseppe Pozzi interposto dalla Sentenza contro del medesimo proferita dalla Regia Ruota di Grosseto nel dì 29. Marzo 1832. per essere state violate tutte le regole di Procedura, riguardo alle Posizioni, alle quali egli aveva richiamato a rispondere il sig. Canonico Raimondo
1 Pozzi di lui contradittore.

Infatti resultava dalli atti della Causa primieramente che il signor Giuseppe Pozzi con scrittura del dì 16. Febbrajo 1832. esibì delle Posizioni, facendo istanza, che sospesa ogni discussione sopra il merito della Causa, le Posizioni stesse venissero ammesse nei modi, e forme volute dalla Legge, e coll' istessa assistenza del Giudice alle risposte da darsi
2 alle medesime.

In secondo luogo, che il sig. Canonico Raimondo prima che le Posizioni fossero ammesse con Decreto, e prima che avesse luogo l'udienza della Ruota, nel dì 29. Febbrajo si presentò avanti il secondo Coadiutore della Cancelleria della stessa Ruota, e domandò, che si aprissero le Posizioni, e lo ammettesse a rispondervi.

In terzo luogo, chè il rammentato Coadjutore, aprì le Posizioni ricevè le risposte del sig. Canonico Raimando, allegando *di aver fatto tutto previo il permesso del Giudice.* 3

In quarto luogo che il giorno successivo primo Marzo, la Ruota alla pubblica Udienza proferì il seguente Decreto di Giornaletto « *La Ruota ordinò l'apertura delle Posizioni, ed aggiornò la Discussione all'Udienza delli* 8. *Marzo stante.* »

In quinto luogo, che il Procuratore del sig. Giuseppe Pozzi non intervenne alla menzionata udienza Ruotale del primo Marzo, giacchè oltre a non farsi menzione nel Giornaletto della presenza di detto Procuratore, si vede notificato al medesimo dal Procuratore del sig. Canonico Raimondo con atto del dì 6. di detto mese, che lo stesso sig. Canonico aveva replicato alle Posizioni, e che la Ruota aveva rinviato la discussione, e decisione della Causa alla successiva Udienza del dì 8.

E finalmente, che seguita la discussione all'udienza del dì 8. fù aggiornata la spedizione della Causa al dì 29. Marzo, nel qual giorno fù 4
di fatto pubblicata la Sentenza.

Attesochè in questa posizione di fatto era facile il persuadersi, che questa Procedura fù irregolare, arbitraria, e con manifesta violazione delle forme prescritte tanto per parte del sig. Canonico Raimondo Pozzi, quanto per parte del Ministro di Cancelleria della Ruota di Grosseto. 5

Infatti il *Regolamento di Procedura all'Art.* 374. prescrive che le Posizioni siano ammesse con *Decreto ordinario* da notificarsi alla parte, e che le Cedole sigillate delle medesime sieno diligentemente custodite dal Cancelliere fino al giorno destinato per rispondervi, laddove le Posizioni prodotte dal sig. Giuseppe Pozzi non furono ammesse da verun Decreto della Ruota, furono aperte senza questo previo Decreto, e furono ricevute le risposte del sig. Canonico Raimondo. Inoltre lo stesso *Regola-* 6
mento di Precedura all'Art. 385. dispone, che alle risposte da darsi alle Posizioni assista un Giudice, quando una tale assistenza venga richiesta dal Ponente, conforme era stata richiesta dal sig. Giuseppe Pozzi. Ma ad una tale disposizione fù contravvenuto, giacchè il predetto sig. Canonico rispose alle predette posizioni senza che uno dei Giudici della Ruota assistesse alle di lui risposte. E finalmente a tenore delli *Art.* 65. *e* 131. *del Regolamento di Ordine, e disciplina dei Tribunali di Toscana, e del precitato Art.* 385. *del Regolamento di Procedura* le risposte alle posizioni devono essere ricevute dal Cancelliere del Tribunale, ove pen- 7
de il Giudizio, lo che non fù osservato, mentre le risposte del sig. Canonico Raimondo furono ricevute dal secondo Coadjutore della Cancelleria della Ruota di Grosseto, e così da un ministro che non ne aveva ricevuto dalla Legge, ne mandato, ne veruna facoltà. 8

Attesochè all'effetto di sanare la mancanza del Decreto di ammissio-

ne non si poteva ricorrere al Decreto di Giornaletto proferito dalla Ruota
nel *dì primo Marzo*, giacchè questo Decreto avendo ordinata l'apertura
delle posizioni allorchè nel giorno precedente erano state di già aperte dal
Coadjutore, e vi era di già stato risposto dal signor Canonico Raimondo
Pozzi, non era più nella facoltà della Ruota di sanare, in pregiudizio del
ponente, un' arbitrio, ed una violazione di Legge già consumata, ed il
di lei stesso Decreto diveniva vizioso, ed irregolare, perchè l'unico De-
9 creto di apertura per ammettere la Parte a rispondervi, e per pubblicare
le posizioni medesime, e le risposte operandosi questa duplice pubblica-
zione dalla Legge stessa, la quale all'*Art.* 389. *del Regolamento di Pro-
cedura* dispone, che terminato l'esame, s'intendano pubblicate le posizio-
ni, e le risposte alle medesime.
Attesochè molto meno si poteva ricorrere al *permesso del Giudice*,
che il Coadjutore nel suo processo verbale asseriva avere preceduto la
controversa apertura delle posizioni; Poichè prescindendo ancora dall'av-
vertire, che non un solo Giudice, ma la intiera Ruota doveva decretare
10 l'ammissione, e la successiva apertura delle medesime nel giorno destina-
to a rispondere, bastava riflettere, che le nostre Leggi esigono, non un
semplice *permesso*, ma bensì un *Decreto*, e che non concedono ai Giudi-
ci altro mezzo di esercitare la loro giurisdizione, che quello delle ordinan-
ze dei Decreti, e delle Sentenze, di cui deve costare per scritto nelli atti,
11 e nei Registri destinati a tal' effetto.
Attesochè i Difensori del sig. Canonico Pozzi non potendo dissimu-
lare la patente violazione delle forme prescritte dalla Legge su tal parti-
colare, ricorrevano all'acquiescenza del sig. Giuseppe Pozzi, ed alla di
lui tacita renunzia alla nullità, che ne derivava, invocando a tal' effetto il
12 disposto dell'*Art.* 1126. *del Regolamento di Procedura*, per cui ogni
atto relativo al merito della Causa proveniente da quello che avrebbe
diritto di opporre la nullità importa la tacita renunzia della nullità me-
desima.
Ma questa pretesa tacita renunzia non rimaneva giustificata *in fatto*
ed in ogni ipotesi non rilevava *in diritto*. Non era giustificata *in fatto*
in quantochè non si provavano, almeno con quella chiarezza, che a tale
odioso effetto si richiede, li atti relativi al merito della causa, e prove-
nienti da Giuseppe Pozzi, giacchè non esiste nel processo di seconda
Istanza atto veruno proveniente dal Procuratore dello stesso sig. Giusep-
pe Pozzi, e posteriore alle violazioni di Legge, che ebbe luogo avanti la
Ruota all'Udienza del dì 8. Marzo, e di che nel relativo Decreto di Gior-
naletto, non potevasi qualificare per uno di quelli atti concernenti il me-
rito, e importanti per disposizione di Legge la renunzia alla precedente
nullità, per la ragione, che nel rammentato Decreto di Giornaletto non
esprimendosi, se la stessa discussione si aggirò unicamente sul merito del-

la Causa, poteva darsi, che la stessa discussione si aggirasse ancora sull' incidente delle Posizioni, tanto più, che il sig. Giuseppe Pozzi non aveva per anche fatta l'Istanza della loro ammissione, e così questo preteso atto essendo equivoco, ed ammettendo un possibile contrario alla controversa rennnzia, non poteva giudicarsi induttivo necessariamente della medesima, conforme è di regola necessario ogni qual volta si voglia da un' atto desumere la renunzia ad un proprio diritto, conforme tra li altri avverte *Biger. de Except.* §. 24. *N.* 4.

Non rilevava poi in *diritto* anche nell'ipotesi che fosse provato il fatto induttivo della tacita renunzia, poichè resultava dall'andamento delli atti, che il sig. Giuseppe Pozzi, ed il suo Procuratore, non solo non ebbero, ma non poterono neppure avere la scienza legale della commessa nullità, perchè non esistendo Decreto d'ammissione delle posizioni, ne destinazione del giorno per la risposta alle medesime, non poteva, nè doveva il sig. Giuseppe Pozzi predetto, o il suo Procuratore essere legalmente informato, che ciò non ostante il sig. Canonico Raimondo Pozzi nel dì 29. Febbrajo avesse risposto alle prodotte posizioni, e molto meno poteva sapere, che ciò si fosse fatto in modo tanto illegale, mentre neppure gli era stato notificato il Decreto, col quale si pretendeva, che la Ruota avesse ammesse le stesse posizioni: Nei quali termini di mancanza assoluta della scienza legale della commessa nullità a tenore delle più elementari massime di ragione, non era permesso ammettere la tacita renunzia a quella nullità, che era ignorata, e che non poteva conoscersi dal preteso renunziante. 13

Attesochè la dimostrata violazione delle forme prescritte dal Regolamento di Procedura relativamente alle posizioni, convincendo pienamente della nullità dell' appellata Sentenza, non hà creduto il Supremo Consiglio di dovere proferire il suo giudizio anche sopra li altri mezzi di nullità stati dedotti contro la stessa Sentenza, e che furono sottoposti al di lui esame.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per il capo della nullità per parte del sig. Giuseppe Pozzi dalla Sentenza proferita dalla Ruota Civile di Grosseto a favore del sig. Canonico Raimondo Pozzi sotto dì 29. Marzo 1832., quella perciò dice doversi annullare, siccome annulla, e dichiara doversi avere come non avvenuta a tutti gli effetti di ragione.

Ed atteso il vincolo del sangue tra le Parti compensa le spese.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*

Luigi Matani, Cosimo Silvestri *Relatore* } *Consiglieri.*
Luigi Bombicci, e Cav. Donato Chiaromanni }

DECISIONE IL.

SUPREMO CONSIGLIO

Mancianen. Competentiae, Et Valid. Sent. diei 14. Septembris 1832.

IN CAUSA

LEONI E ALLEGROTTI

PROC. MESS. LODOVICO PAMPALONI . PROC. MESS. FERDINANDO STIATTTI

Argomento

Le Cause di Danno Dato di un merito superiore a L. 70. discusse e decise dal Vicario Regio di Manciano sono appellabili al Tribunale del Commissario Regio di Grosseto.

Sommario

1. *Le penali del duplo e del quadruplo, che nei congrui casi si applicano nei Giudizi di Danno dato a carico del Dannificante, non si calcolano nel Merito della Causa per determinare la competenza del Tribunale, relativamente alla somma.*

2. 4. *I Giudizi di appello dalle Sentenze del Vicario di Manciano, si portano al Commissario Regio di Grosseto, e la loro appellabilità ha luogo, quando il Merito passa L. 70.*

3. 8. *La Scrittura introduttiva del Giudizio, ove s' intenta l' azione, serve di norma per determinare il carattere, e l' estensione della domanda, sulla quale s' invoca la dichiarazione del Giudice, qualunque siano l' eccezioni, e le dichiarazioni delle Parti, o la Pronunzia del Giudice.*

5. 6. *Le Domande di Condanna nei Giudizi di Danno Dato non deve considerarsi quella, che l' Accusante accompagna col suo Giuramento ma quella che dichiara la quantità numerica del danno.*

7. *Il Giuramento nei Giudizi di Danno Dato è una Giustificazione diretta ad appoggiare le prove del Danno.*

STORIA DELLA CAUSA

Massimiliano Bartolacci nel 31. Ottobre 1828. come Guardia giurata dei Beni del sig. Allegrotti accusò nel Tribunale di Manciano il Leoni di danno dato con Bestie Vaccine su i Beni componenti la Tenuta di *Poggio Fuoco* spettante a detto Allegrotti, e domandò, che detto Leoni venisse condannato al pagamento di L. 100. in emenda del danno, e nella penale del duplo.

Comparse le Parti nel dì 10. Novembre 1828. davanti il Giusdicente del suddetto Tribunale di Manciano il Bartolacci come Guardia del detto sig. Allegrotti avendo contestato al Leoni presente la sua accusa, ed il Leoni senza negare il danno, avendo detto, che le sue Bestie non potevano essere nel numero, che diceva l'Accusante, e i Terreni asserti danneggiati nella quantità, e qualità dall'Accusante dedotta, il Bartolacci Guardia dell'Allegrotti accusatore « confermando la pianta di accusa riguardo al quantitativo delle Bestie, al tempo, e alla qualità del Popolo restrinse il quantitativo del danno richiesto a Fiorini 40. e si rese pronto di giurare la verità dell'accusa predetta, conforme giurò.

Il Leoni offre in emenda fior. 16. dichiarando che i pascoli non sono vergini, e che erano stati battuti dai Bovi, Vacche, Cavalle, e Majali del sig. Allegrotti, quando non venga accettata detta sua offerta domanda che sia proceduto alla stima nominando per parte sua Carlo Conti.

L'Accusante Bartolacci rigetta l'offerta fatta dal Leoni, e nomina in suo Perito il sig. Gio. Batista Londini.

Avvenuto, dopo questa accusa, il congedo per parte dell'Allegrotti del suo Guardia Bartolacci, la Causa suddetta venne dall'Allegrotti stesso riassunta davanti il Tribunale di Manciano sotto dì 28. Novembre 1828. ma essendosi a detta riassunzione opposto il Leoni, pretendendo esser cessata la Lite colla quietanza del danno, che fattagli aveva il Guardia Bartolacci col pagamento di L. 33. 6.8. la cui ricevuta de' 19. Novembre 1828. produsse detto Leoni nel 6. Dicembre 1828. l'Allegrotti dichiarando di non riconoscere efficace detta ricevuta, e quietanza del Bartolacci sua Guardia stata dimessa, richiamò il Tribunale di Manciano a pronunziare su questa deduzione. Proferì sotto dì 15. Dicembre 1828. il Tribunale di Manciano la sua Sentenza colla quale dichiarò la detta quietanza del Guardia Bartolacci inefficace, e rigettando le eccezioni dal Leoni dedotte nel 6. Dicembre 1828. contro la istanza di riassunzione di Causa dall'Allegrotti proposta nel 28. Novembre 1828. dichiarò doversi procedere ad ulteriora sul detto Giudizio, di danno dato da detto Allegrotti riassunto come sopra.

Sull'appello interposto nel 22. Dicembre 1828. da detto Leoni dalla detta Sentenza d'avanti il Tribunale del Commissario Regio di Grosseto discussa avanti di questo la Causa rimase ultimata colla Sentenza da detto Commissario Regio proferita nel 4. Febbraio 1831. che revocando la precedente dichiarò ostativa alla riassunzione del Giudizio di danno dato fatta dall'Allegrotti, la quietanza, che ne' 19. Novembre 1828. aveva dal Guardia Bartolacci riportata il Leoni.

Portata in appello dall' Allegrotti per il capo della nullità nel 25. Febbraio 1831. la Sentenza suddetta davanti la Regia Ruota di prime appellazioni Civili sedente a Grosseto essa sotto dì primo Ottobre 1831. proferì Sentenza, colla quale dichiarò nulla la Sentenza appellata, e condannò il Leoni nelle spese di quello, e del precedente Giudizio.

I fondamenti della Sentenza declarativa di quella del Commissario Regio di Grosseto furono, Che o le penali doveano calcolarsi nel merito della Causa per fissare la competenza, e la Sentenza di Manciano non doveva esser riveduta dal Commissario, ma bensì dalla Ruota di Grosseto, o non doveano calcolarsi, e la Sentenza di prima Istanza era inappellabile in quanto che il vero merito della Causa non giungeva alle L. 700., dovendosi per vero merito considerare non la somma di L. 100. richiesta nella prima scrittura dell' Allegrotti, ma le L. 66. 13. 4. a cui nel 10. Novembre la sua Guardia Bartolacci l'aveva ridotta, e ristretta con suo giuramento.

Portata in appello dal Leoni, la detta Sentenza Ruotale d'avanti il Supremo Consiglio da questo fu nel modo che segue deciso.

Motivi

Attesochè conveniva l'una, e l'altra parte avanti il Supremo Consiglio, ed era reso indisputabile in ordine alla Circolare della Imperiale, e Reale Consulta dell' 11. Giugno 1828. che le penali del duplo, e del quadruplo, che nei congrui casi possono applicarsi nei Giudizj di danno dato a carico del Dannificante non debbono calcolarsi nel merito della Causa per determinare la competenza dei Tribunali relativamente alla
1 somma.

Attesochè quindi mentre non potea dubitarsi, che se la Sentenza del Vicario Regio di Manciano del dì 15. Dicembre 1828. era di sua natura appellabile, legittimo cognitore in seconda istanza potesse esserne stato il Regio Commissario di Grosseto, unico esame rimaneva quello di determinare la appellabilità, o inappellabilità, o sia se il merito della Causa introdotta dal sig. Allegrotti per mezzo della sua Guardia Bartolacci nel Tribunale di Manciano era inferiore, o superiore alle L. 70. somma che a forma della Legge segna il confine fra le Sentenze appellabili, e inap-
2 pellabili.

Che è regola di ragione in proposito, che la scrittura introduttiva
del Giudizio, ove s' intenta l' azione è quella che debbe servir di norma,
per determinare il carattere, e la estensione della domanda, sulla quale
s' invoca la dichiarazione del Giudice, qualunque siano le modificazioni
successive, che v'inducano, o le eccezioni, o le dichiarazioni delle Parti,
o la pronunzia del Giudice *L.* 9. *ff. quoties ff. de jurisdiction Donell.* 3
de jure Civil. L. 26. *C.* 4. *N.* 3. *e* 4. *Gràtian. Dec.* 226. *Vant. de*
nullit. tit. qualiter Sentent. poss. a nullit. defend. N. 70. *Sabell, in*
Summa §. *Juris. Dictio N.* 13. *Tondut. de Praevent. P.* 2. *Cap.* 61.
per tot.

Che quindi il sig. Allegrotti per mezzo del suo Guardia Bartolacci
nella Scrittura iniziativa del Giudizio di Danno dato, chiamata *Pianta*
di accusa del 31. Ottobre 1828. avendo domandato che il sig. Giuseppe
Leoni venisse condannato nell' emenda del danno da lui valutato L. 100.
« ivi » Il suo Principale è venuto a risentire un danno, che fa ascendere
« a L. 100. costituito ec. fa istanza condannarsi il signor Giuseppe Leoni
« nell' emenda del Danno surreclamato ec. » la disputa rimaneva subito 4
risoluta.

Che male credevasi trovare una limitazione alla regola negli artico-
li del Vegliante Regolamento di Procedura, relativi a questi speciali
Giudizj di Danno dato, quasi che la vera *domanda* di condanna dovesse 5
considerarsi quella che l' accusante corroborava col suo giuramento,
e che dal Guardia Bartolacci nell' Udienza del 10. Novembre 1828. fu
ristretta, e giurata in L. 66. 13. 4. somma, che costituirebbe la Sentenza
inappellabile: Che infatti l' atto introduttivo di tali Giudizi è quello, di
cui parla l' Articolo 541. il quale prescrive tutto ciò che debbe contenere,
e novera fra le altre cose « la quantità precisa numerica, nella quale l'at- 6
tore liquida il danno sofferto » e tale atto (o sia nel caso presente la ci-
tata scrittura del 31. Ottobre) nel successivo articolo 543. è qualificato
« Domanda » E nel rammentato Art. 541. e in quelli che seguono per la
Procedura di *Giuramento* se ne parla come di un mezzo privilegiato di
prova, che nei suoi congrui casi può far prescindere dalla *Perizia* mà
non mai come di norma della somma richiesta, che rimane sempre scritta
nell' atto primitivo: Così nel §. 2. del detto art. 541. il Giuramento è no- 7
tato fra le *giustificazioni* dirette ad appoggiare *le prove del danno*. Nell'
Art. 547. si dice che il Giuramento *basterà a fondare la intenzione*
dell' Attore per la prova; Nell' Art. 548. « ivi » *Il Giuramento per l'in-*
tento di questa prova dovrà prestarsi ec.

Che qualunque dubbio potesse promuoversi sulla Domanda dell' Al-
legrotti fatta per mezzo del Bartolacci nel 31. Ottobre, questo sarebbe
direttamente cessato per mezzo della riassunzione del 28. *Novembre*
nella quale il sig. Allegrotti debitamente rappresentato comparve avanti il

Tribunale Egli stesso, e referendosi in tutto all'atto del 31. Ottobre, e senza punto rammentare il Processo verbale di Udienza del 10. Novembre ripetè la Istanza che il Leoni venisse condannato nella emenda richiesta, ed anche nella pena del quadruplo « ivi « Espone che sotto dì 31. Ottobre 1828. accusò ec. « e più sotto « Ed in aumento della pianta di accusa del dì 31. Ottobre 1828. ridetto, nella pena pure del quadruplo. »

Che questa espressa relazione alla primitiva pianta di accusa con geminata menzione della Scrittura del 31. Ottobre, nella quale la domanda era estesa a L. 100. escludeva qualunque interpetrazione contraria della intenzione, e pretensione del sig. Allegrotti da cui unicamente, e non dalle successive prove, e possibili dichiarazioni del Giudice dipende in tal rapporto la determinazione della competenza, che a scanso di nullità dannosissime debbe esser fissata, quanto alla somma, dalla formula visibile, e materiale adoprata dall'Attore nel suo libello, e non da un'
8 atto per lo meno dubbio.

E tanto più ciò doveva dirsi nel caso nostro, in cui il sig. Allegrotti aveva avanti il Commissario Regio di Grosseto, sostenuto senza parlar d'inappellabilità, quel Giudizio di seconda Istanza, così col proprio fatto, confermando ch'esso aveva sempre inteso, che si trattava di L. 100. e di Giudizio preordinato a subire il secondo Grado di Giurisdizione.

Per questi Motivi

Dice bene appellato, e respettivamente mal giudicato dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Grosseto nel dì 1. *Ottobre* 1831. *ed in riparazione dichiara non esser costato, nè costare della nullità obiettata dal signor Francesco Allegrotti contro la precedente Sentenza del Regio Commissario di Grosseto del dì* 4. *Febbraio* 1831. *contraria al medesimo, e respettivamente favorevole al sig. Giuseppe Leoni ; dichiara perciò detta Sentenza valida, ed eseguibile secondo la sua forma, e tenore, condannando siccome condanna l'appellato Allegrotti nelle spese del passato, e del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori.

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Relat. Cons.*

DECISIONE L.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Avariae diei 17. Augusti 1832.

IN CAUSA

GIRAL E URBYE

PROC. MESS. ANGIOLO BRACCI *PROC. MESS. ANDREA VANNUOCHI*

Argomento

I Capitani quando i loro Viaggi non sono di lungo corso, fra'quali si considerano tutti quelli che non escono dall'ambito del Mediterraneo, non hanno obbligo di sottoporre i loro Bastimenti alla formalità della Visita, prima di ricevere il Carico: sono però gli stessi Capitani soggetti a tutti i danni, che ricevono le loro Navi, quando questi danni derivano per lo sforzo delle Vele operato da essi Capitani, senza consiglio, e deliberazione dell'equipaggio.

Sommario

1. *I Capitani di Nave prima di ricevere a bordo le Mercanzie debbono far visitare nelle forme prescritte dal Regolamento di Commercio la loro Nave.*

2. *L'obbligo, che hanno i Capitani di far visitare la loro Nave è ristretto ai Viaggi di lungo corso, e non è applicabile ai Viaggi di piccolo, o grande Cabotaggio.*

3. *Non possono considerarsi Viaggi di lungo corso quelli dalle Coste del Regno di Granata al Porto di Livorno, poichè sono Viaggi, che non escono dall'ambito del Mediterraneo.*

4. *Quando per la natura del Viaggio il Capitano è obbligato a far visitare il suo Bastimento, se omette questa formalità, è tenuto alla responsabilità di qualunque avvenimento, nel modo stesso, che se la visita fosse stata praticata.*

5. *Quando il Capitano si obbliga nel Contratto di Noleggio di*

so ttopporre la Nave alla visita, l'inosservanza di questo patto non lo rende responsabile di tutti i sinistri, e si misurano le conseguenze dell'omissione co' principi di Gius Comune.

6. *Secondo il Gius Comune la colpa non importa responsabilità se non in quanto sia stata causa di danno, nè si reputa tale se non in modo presuntivo, potendo l'imputato con prove perfette dimostrare il contrario.*

7. 8. 9. *Quando per lo sforzo di vele fatto dal Capitano della Nave senza precedente deliberazione dell'Equipaggio, ne resulta del male questo è tutto a carico dello stesso Capitano.*

Storia della Causa

Mess. Angiolo Bracci esponeva che il Capitano Urbye nel 25. Ottobre 1830. si portò dalla Spiaggia di *Almeria* alle *Roquitas* per prendere al suo Bordo nn carico di Piombo per condursi nel Porto di *Livorno* alla consegna del sig. Giral, e poche spalterie per i sigg. Giamari, e Bastogi, ed ivi giunto nel 27. detto incominciò il suo carico, ma alle ore 3. pomerid. levatosi un forte vento per timore di dare col Bastimento in terra, per la salvezza comnne, e con il consiglio dell' Equipaggio decise di piegar le vele lasciando andare la gumina, e l'ancora, e quindi forzare con tutte le vele onde sortire dal Golfo.

Che nella mattina del 28. ritornò nuovamente sulla spiaggia di *Almeria* da dove il seguente giorno 29. fece vela per *Roquitas*, ove giunto recuperò la gumina, e l'ancora già abbandonate, ricevè al suo Bordo diverse altre verghe di Piombo, che formavano il compimento del carico; ed allestitosi per la partenza nello stesso giorno fece vela da *Roquitas* per *Livorno* omettendo di far visitare il Bastimento a forma di quanto ne impone l' Art. 225. del fond. di Commercio, e di quanto *anche era stato espressamente convenuto con il Contratto di Noleggio*.

Che nel 7. Novembre essendo presso *Capo Croce*, suscitatosi un tempo burrascoso doverono farsi nuovi sforzi di vele, e per comune salvezza fu deliberato di fare ingresso nel Porto di *Tolone*, ove gettata l'ancora nel giorno stesso, nel dì 8. successivo il Capitano Urbye si presentò al primo Commesso alla navigazione del Bureau delle Dogane, e vi fece il suo rapporto accusando avere il suo Brigantino sofferti varii danni, senza però *specificarne* alcuno.

Che nel dì 11. susseguente partito da *Tolone*, incontrò nuova burrasca il 12. detto, per cui fu di bisogno di fare nnovi sforzi di vele, e di trombare l' acqua ogni mezz'ora e così navigando nel 14. giunse nel Porto di *Livorno*.

Che nel primo Dicembre di quell'anno il detto Capitano si era presentato avanti il Magistrato Civile, e Consolare di *Livorno*, e dopo aver narrato di aver sofferti gravi danni chiese come cosa urgente la perizia e stima di tali danni, e la verificazione della causa, che gli aveva dato luogo, lo che fu commesso ai Periti sigg. cav. Mancini, Garbini, e Castellani; e nel 16. dello stesso mese avea fatto il suo rapporto avanti il Magistrato medesimo, ed avea anche domandata la stima delle mercanzie da esso caricate quale ottenne con Decreto de' 22. di quello stesso mese.

Che eseguite le dette due perizie, e resultando da quella dei Periti costruttori sigg. cav. Mancini, Garbini, e Castellani, che il Brigantino aprì acqua fino del 27. Ottobre, e continuò costantemente fino al di lui arrivo in *Livorno* per quello che narrò loro il Capitano, e per quello, che da una traduzione del Giornale di Bordo appariva; e resultando ancora che i danni ammontanti a pezze 78 ⅘. gli sembravano refettibili in *avaria generale*; nel 17. Febbraio 1831. il Capitano Urbye all'appoggio di detta perizia, e del testimoniale domandò di essere assoluto da tutti i referiti danni, e condannarsi il sig. Giral, ed i sigg. Giamari, e Bastogi a concorrere colla valuta della mercanzia alla respettiva consegna unitamente ad esso, per la metà della valuta del Brigantino, e dei noli, al rifacimento in avaria generale dei riferiti danni, spese di testimoniale, perizia. ec.

Che fattosi opponente il sig. Giral a tal domanda furono i Periti richiamati a nuovi schiarimenti, e fu nominato il sig. Wulfen per la traduzione del Giornale per ciò che riguardava gli avvenimenti del 27. Ottobre; e tanto dalla traduzione del sig. Wulfen, che dalla nuova relazione dei sigg. Periti costruttori resultò, che il Giornale nulla diceva, che nel 27. il Brigantino aprisse acqua, e che i sigg. Periti avendo fatta fare allo stesso sig. Wulfen la traduzione del detto Giornale anche rapporto ai giorni successivi, fu verificato che il medesimo porta, che l'acqua fu pompata per la prima volta nel 31. Ottobre per la seconda volta nel 2. Novembre, e per la terza volta nel 7. detto, ed ogni mezz'ora poi nel 12; in cui ebbero luogo i nuovi sforzi di vele.

Che nel contrasto delle respettive ragioni nel 23. Genn. 1832. il Magistrato Civile Consolare di Livorno proferì Sentenza con la quale assolvè il detto Capitano Urbye dai danni ec. verificati nel corpo, e attrezzi del suo Bastimento, e condannò il sig. Giral ed i sigg. Giamari, e Bastogi Ricevitori delle diverse mercanzie componenti il carico a concorrere colla valuta delle medesime unitamente al detto Capitano colla metà del suo Bastimento e la metà dei noli al rifacimento in avaria generale dei danni verificati negl'avvenimenti del 27. Ottobre, e 7. Novembre ascendente a pezze 361, e delle spese ivi enunciate rilasciati avendo la maggior somma

dei danni predetti, e determinati dai Periti costruttori, a carico del Proprietario del Brigantino come derivati dall' operazioni volontarie fatte nel 12. Novembre senza precedente deliberazione dell' Equipaggio, e ciò non ostante, che il prefato Capitano Urbye con sua Scrittura de' 28. Aprile 1831. confessato avesse, che i danni sofferti il corpo, ed attrazzi del Bastimento riconoscesse la sola loro causa dagli sforzi di vele del 12. Novembre « ivi » Quando abbiamo la prova, che un' altro sforzo di vele « ebbe luogo per la comune salvezza nel 12. Novembre successivo; ed « *in allora fu, che restò* danneggiato il corpo ed attrezzi della nave ca« pitanata dal sig. Comparente.

Che il sig. Geral reputandosi aggravato dalla detta Sentenza avea dalla medesima interposto appello avanti questa Regia Ruota nella speranza di ottenerne la revoca sugli appresso fondamenti.

Primo. Perchè avendo mancato il Capitano di far visitare il suo Bastimento prima della caricazione, conforme l'ingiungeva l' Art. 225. del vigente Codice di Commercio, ed anche il *Contratto di Noleggio*, tutte le conseguenze degli avvenimenti avvenuti rimaner devono a suo carico a mente del successivo Art. 228. del detto Codice.

Secondo. Estraendo anche per un momento da questa perentoria difesa, la pretesa apertura d' acqua per gli sforzi di vele del 27. Ottobre, e 7. Novembre successivo del 1830. è smentita dalla mancanza del rapporto in *Almeria* ove il Capitano si trattenne tutto il 28. Ottobre; dal ritorno alle *Roquitas* il 29. ove compì il suo carico, senza far riattare il Bastimento, e da dove intraprese il viaggio, e dalla mancanza di indicazione di apertura d' acqua nel rapporto fatto il dì 8. Novembre detto a *Tolone*, e finalmente dal Giornale di Bordo nel quale non si trova fatta menzione d' acqua, che nel 31. Ottobre detto per la prima volta, e per altre due volte fino al 7. Novembre, e così per sole tre volte in undici giorni.

Terzo. Perchè tali fatti non potevano soffrire alterazione dal Testimoniale, e dal parere dei Periti costruttori, che al testimoniale si sono riportati, quando un giusto ragionare ne dimostrava la falsità, e quando il Giornale era un documento a cui dovea pienamente deferirsi, e con il quale era permesso combattere la verità del testimoniale a senso di tutti i DD. alla materia.

Quarto. E perchè finalmente oltre il Giornale, che come documento scritto dal Capitano fa piena fede contro di lui, esisteva anche in atti la confessione chiarissima dello stesso Capitano, e di che nella Scrittura dei 28. Aprile 1831. che i pretesi danni aveano avuto *causa* dagli avvenimenti, e dagl' sforzi di vele del 12. Novembre 1830, e non da quelli precedenti, per cui essendo stati questi considerati dalla Sentenza appellata,

come proveniente da operazioni volontarie senza precedente motivata deliberazione dell'Equipaggio non si poteva parlare di assoluzione di danni, ne d'avaria) a carico dei Ricevitori.

Concluse quindi Mess. Bracci per la revoca della Sentenza appellata nelle parti contrarie al sig. Giral, e per la di lui plenaria assoluzione dalla refezione d'ogni danno a favore del nominato Capitano Uurbye con la condanna di questo nelle spese tutte, sì del passato, che del presente Giudizio non meno che nei danni di ragione ec.

Mess. Andrea Vannucchi replicò che male si invocava dal sig. Giral l'applicazione al caso delle disposizioni contenute sotto l'Articolo 228. del Codice di Commercio in quanto che era certo in diritto per le cose avvertite dagli Scrittori francesi, e decise dai Tribunali di Francia che la visita del Bastimento prescritta dall'Art. 225. del detto Codice è voluta solamente nel caso di viaggio di lungo corso, e non di breve cammino, quale deve considerarsi quello fatto dal Capitano Urbye dalle *Roquitas* per *Livorno*.

Che per le regole generali in cui rientra la questione quando il Capitano ha provata la forza maggiore non è tenuto dei danni, prova che nella fattispecie resultando luminosamente dal Consolato, e dall'opionione dei Periti costruttori il danno verificato nel Bastimento deve necessariamente referirsi alle medesime insegnando le regole di sana critica, che quando vi è una causa di danno prossima non si deve attribuire il danno alla remota molto più che secondo i principi i più ovvj delle Leggi fisiche facilmente si resta persuasi, che un Bastimento carico di Piombo, facesse degli sforzi di vele deve necessariamente soffrire per la resistenza che incontra, lo che porta a stabilire, che i primi sforzi di vele essendo avvenuti nel 27. Ottobre 1830. fu in quel giorno che il Bastimento aprì acqua, e risentì il danno, che la Sentenza appellata ha dichiarato doversi repartire in avaria generale.

Concluse per tanto per la conferma della Sentenza appellata con la condanna del sig. Giral in tutte le spese, e la Ruota decise nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè l'obbligo nei Capitani di nave indotto dall'Art. 225. del vegliante Codice di Commercio di far visitare nelle forme prescritte dai Regolamenti il loro respettivo Naviglio avanti di ricevere a bordo il carico, è dalla Legge del 18. Agosto 1791, cui il Codice stesso si referisce, siccome avverte tra gli altri *Tavard de Langlade Repertorio della Nuova Legislazione parola* « *Capitano* » §. 2. *N*. 1. ristretto ai viaggi di 1
lungo corso, e non è applicabile ai viaggi di piccolo, o gran cabotag-

Livorno aveva dovuto forzare straordinariamente di vele (dai quali sforzi rimase danneggiato il sno Bastimento nel corpo, ed attrezzi) non già perchè la di lui nave si trovasse in cattiva condizione, ma per l'oggetto di evitare che fosse spinta sopra la costa, e andasse ad infrangersi contro le sirti, non permettendogli l'impeto, e la forza del vento di tenere altrimenti il mare; Nè questo danno sarebbesi evitato se il Bastimeoto del Capitano Urbye fosse stato al momento della partenza forte, e stagno all'acqua, ed il Capitano avesse fatto constatare dagli esperti nelle forme prescritte questa buona condizione della sua nave, poichè anche ciò posto non avrebbe potuto tenere il mare nei tempi dei fortunati iocontrati senza esporsi al grave pericolo di andare a investire nella spiaggia.

Attesochè ciò nullameno non potevano ammettersi in avaria generale i danni risentiti dal Capitano Urbye nel corpo, ed attrezzi del suo Bastimento per la mancanza della piena prova, che il Capitano nella sua qualità di attore è tenuto a fornire nel Giudizio di avaria, che cioè i danni; dei quali domanda la refezione, siano danni volontarj incontrati nell' oggetto inteso della salvezza comune, e in segnito di deliberazione motivata. Chiaro appariva il difetto della prova che sarebbe stata necessaria allo scopo del Capitano Urbye; Si concordava in fatti che tre erano state l'epoche, nelle quali il Brigantino l'*Enigheden* ossia la *Concordia* aveva dovuto straordioariamente forzare di vele nel suo viaggio da *Almeria* a *Livorno*, cioè, nel dì 27. Ottobre 1830. per sortire dal golfo di *Roquitas* nel dì 7. Novembre detto onde riparare in *Tolone*, e finalmeote nel dì 12. detto onde sormontare il *Capo Corso*; e si concordava ugualmente che le operazioni dello sforzo di vele nelle prime due circostanze state precedute dalla deliberazione, e dal consiglio dell'Equipaggio, me che il germioamento era mancato all'occasione dell'ultimo sforzo fatto nel dì 12. Novembre 1830. per passare il *Capo Corso*. 7 Ciò posto il momento della causa consisteva unicamente nel determinare in quale delle diverse riferite occasioni avesse il Brigaotino del Capitano Urbye incontrato quei danni, che nel corpo, ed attrezzi del medesimo furono verificati in *Livorno* dai Periti costruttori giudicialmente eletti, poichè quanto sarebbero stati repartibili in avaria generale si fossero dovuti ritenere come accaduti nelle giornate del 27. Ottobre, e 7. Novembre 1830., altrettanto dovevano posare come avaria particolare a carico del Capitano, o di chi avesse per lui assunto risico, ogni qual volta si fossero dovuti riteoere come avvenuti nell'ultimo sforzo fatto nel dì 12. dello stesso mese onde guadagnare il *Capo Corso*.

Ed in questa disamina di fatto procedendo si presentava il giudizio dei Periti costruttori nominati dal Magistrato Civile, e Consolare di Li-

vorno, i quali pronunziarono un sentimento modificato a seconda dei diversi documenti che presero per iscorta, e per guida della loro opinione. Ebbe preliminarmente la Ruota a riflettere che i detti Periti reputatisi offesi da una Scrittura esibita dal sig. Francesco J. Giral, oggi appellante, sotto dì 1. Giugno 1831, abbandonarono nella loro relazione addizionale quell'attributo di fredda impassibilità, che i Periti, collaboratori dei Giudici, debbono professare, e perciò dovette diminuire nell'animo della medesima quella deferenza che in un punto di fatto, e in relazione alle cose dell'arte rèspettiva, debbe in astratto dai Giudici prestarsi al sentimento periziale. Ma anche ciò posto in disparte, rilevavasi dalla relazione suddetta che i Periti ritenendo per loro scorta il testimoniale fatto dal Capitano avanti la competente autorità al suo giungere in *Livorno*, e la traduzione del Giornale di bordo fatta dal sig. De Campeaux, interpetre parziale del Capitano, avevano opinato che i danni risentiti nel corpo ed attrezzi del Brigantino del Capitano Urbye riconoscessero per unica, ed esclusiva causa lo sforzo di vele fatto nel dì 27. Ottobre 1830. per uscire dal Golfo di *Roquitas*, e che ammettendo la traduzione del giornale istesso fatta dal sig. Wulfen, che era stato l'interpetre giudiciale del giornale medesimo in ciò che concerneva unicamente la giornata del dì 27. Ottobre 1830., erano stati di sentimento che i danni avessero avuto origine in piccola parte dagli sforzi di vele fatti per la comune salvezza in detta giornata, e che nella parte più considerabile dovessero referirsi agli sforzi ugualmente di vele fatti senza precedente germinamento nell'altra giornata del dì 12. Novembre dello stesso anno. Sembrò alla Ruota che in questa varietà della stessa opinione dei Periti giudiciali meritasse di essere attesa in preferenza l'opinione fondata sulla traduzione del sig. Wulfen, come quella che era più coerente alle resultanze processali, ed alle presunzioni
8 di ragione.

Rifletteva la Ruota che il testimoniale, o rapporto, come atto che viene compilato a sinistro già accaduto, e quindi in tempo sospetto, non può meritar fede se non in quanto coincida col Giornale di bordo, di cui è un referente, che a ritenere come avvenuti nel dì 27. Ottobre, e 7. Novembre 1830. i danni riscontrati nel corpo, ed attrezzi del Brigantino del Capitano Urbye sarebbersi opposte le seguenti circostanze.

Primo. La mancanza di relativo rapporto che enunciasse i risentiti danni tanto nel *Porto di Almeria*, ove si riparò il Brigantino nel dì 28. Ottobre 1830., ed in cui esistevano le competenti autorità a quest'oggetto, conforme rilevasi dal certificato del Console di S. M. Cattolica in Livorno, quanto nell'altro di *Tolone*, ove il Capitano rilasciò il dì 7. del successivo Novembre, ed ove eseguì il suo rapporto senza fare in quello menzione specifica dei danni che furono poi riscontrati al suo giungere in *Livorno*.

Secondo. La mancanza di menzione nel giornale di bordo della necessità di pompare l'acqua, cha si manifestasse subito dopo lo sforzo di vele fatto nel dì 27. Ottobre 1830., essendo in questo punto concordi le due traduzioni del giornale medesimo, che il bisogno della pompatura non si accennasse che nel dì 31. Ottobre 1830, e che nel corso di giorni undici quanti ne passarono dal dì 27. Ottobre al dì 7. Novembre 1830. per tre sole volte l'equipaggio dovesse lavorare alla pompa, poichè se la via all' acqua si fosse realmente aperta nello sforzo di vele del dì 27. Ottobre 1830., il bisogno della pompatura non avrebbe, come ognuno intende, tardato quattro intieri giorni a manifestarsi, nè sarebbero state sufficenti tre sole, e tra loro tanto distanti pompature per provvedere alla salvezza del pericolante naviglio, ma avrebbe dovuto l' equipaggio lavorare senza intermissione alla pompa, conforme attestavano molti Capitani di nave di diverse nazioni nel loro certificato prodotto negli atti.

Terzo. La colpa lata, e la negligenza crassa, e supina che sarebbesi dovuta supporre nel Capitano Urbye di avere sciolto da *Almeria* con un Legno sdrucito, e di non averlo fatto resarcire nè nel Porto stesso di *Almeria*, nè in quello di *Tolone* ove rilasciò nel dì 7. Novembre 1830., ed ove esiste un celebratissimo cantiere, colpa, e negligenza che non era dato di supporre nel medesimo senza screditarlo nell' esercizio della sua professione di navigatore, che richiede somma solerzia, e diligenza.

Quarto. Finalmente la confessione giudiciale che ingennamente, ed a buona fede era stata emessa dal Capitano Urbye nelle sue Scritture del dì 1°. Marzo, e 28. Aprile 1831. presentate in atti quando egli credeva indifferente che i danni si fossero verificati in uno piuttostoche in altro di tre infortunii incontrati nel suo viaggio da *Almeria* a *Livorno*, nelle quali geminatamente asserì che il di lui bastimento rimase danneggiato nello sforzo di vele fatto dopo la partenza da *Tolone*, e segnatamente nel dì 12. Novembre 1830.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato dal signor Francesco J. Giral, e mal giudicato con la Sentenza contro di lui, ed a favore del sig. Capitano J. F. Urbye comandante il Brigantino denominato Enigheden, *ossia la* Concordia *di bandiera* Svedese, *proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 23. Gennaio 1832., ed in riparazione dichiara non essere refettibile in avaria generale, o comune, e perciò non doversi comprendere nel relativo regolamento, i danni sofferti nel corpo, e attrezzi dal Brigantino predetto nel viaggio da* Almeria *a* Livorno, *nè le spese occorse per la verificazione dei medesimi*

quali perciò rilascia a carico di chi di ragione, condannando siccome condanna l'appellato sig. Capitano Urbye a favore dell'appellante sig. Giral nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Auditore* Tito Coppi *Aud. Relat.*

DECISIONE LI.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Milioramentorum diei 29. *Augusti* 1832.

IN CAUSA

LUPI E CECCATELLI E GAMBINI

PROC. MESS. ANTONIO PAZZINI *PROC. MESS. CARLO MUGNAINI*

Argomento

Il Padrone diretto, al quale, per canoni non pagati, è ritornato il Fondo Livellare, deve per equità rifondere una somma al Livellare per gli accrescimenti, e miglioramenti fatti al Fondo medesimo Enfiteutico.

Sommario

1. *Lo spazio, che una casa deve avere di diritto davanti alla sua fronte, non deve esser minore di dodici piedi.*

2. 4. *Gli Accrescimenti fatti ad una casa, non vengono sotto il nome di* Miglioramenti, *ne seguono la sorte della casa come* Accessori, *quando sono dalla stessa casa separabili, e che possono sussistere indipendentemente dalla medesima.*

3. *Vengono sotto il nome di* Miglioramenti *gli accrescimenti fatti*

ad una Casa Livellare, e seguitano la sorte della medesima, allorchè non possono sussistere indipendentemente dalla casa medesima.

5. 13. 14. *Quando l'Aumento della Casa Livellare toglie al Fondo Enfiteutico lo spazio Legale avanti a se è inseparabile dallo stesso Fondo Enfiteutico l'aumento.*

6. 7. *L'Enfiteuta non può sottoporre a favore proprio, nè a favore dei Terzi ad una servitù il Fondo Enfiteutico, che continui al di là del tempo, che dura il suo diritto.*

8. *Non si presume nel Padrone diretto la scienza della servitù, alla quale l'Enfiteuta ha sottoposto il Fondo Livellare*

9. 10. 11. *I possessori Livellari, spesso avviene, che nel Fondo Enfiteutico, fanno dei grandiosi lavori, sebbene sappiano, che questi insieme col Fondo vanno al Padrone diretto, nel caso di caducità, specialmente quando il Livello è di lunga durata.*

12. *Per destinazione dell'Edificante più case possono, e debbono considerarsi tal volta una sola casa.*

15. *Il patto nei Contratti di Livello, che nei casi di devoluzione per incorsa Caducità, o linea finita il Fondo Livellare debba tornare al Padrone diretto con tutti i miglioramenti anche* Magni, ed eccessivi, *deve osservarsi in tutta la sua estensione.*

16. 17. *Nei casi di reversione del Fondo Livellare al Padrone diretto, questi deve pagare una somma al migliorante fra lo speso, ed il migliorato, tanto più quando costa, che l'aumento è destinato a far parte dello stesso Fondo.*

18. *La Dottrina, che quando la caducità del Livello è colposa, non abbia luogo alcuna refusione a favore del Migliorante, è dura, ed esorbitante, e quando concorrono particolari circostanze per equità si accorda una refusione da compensarsi col debito dei Canoni arretrati.*

Motivi

Possedeva il Falegname Giovanni Gambini una casa situata in questa Città di Pisa nel Vicolo Mozzo detto di *Bartolo* che dalle Logge della via di Borgo si estende a Levante, senza riuscita, di dominio diretto detta casa de' signori Capitano Gaetano, e Canonico Francesco Fratelli Lupi. Edificò il Gambini nel 1795. una stanza con terrazzo scoperto sopra, stanza che destinò ad uso di Bottega appoggiando un tale edificio alla fronte della casa enfiteutica ed occupando tutta la larghezza di quel vicolo. Dichiarata dopo la morte di Giovanni Gambini definitivamente nel 1821. la Caducità del fondo Livellare incorsa per canoni non pagati da' di lui figli successori nel Livello, i signori Fratelli Lupi s'impossessarono insieme col fondo enfiteutico anche della stanza o bottega annes-

sa, e quindi nel 1833. venderono la casa medesima con tutti i suoi annessi al sig. Vincenzo Ceccatelli, che ne andò al possesso, e che l'ha goduta pacificamente fino al Giugno del passato anno 1831.

A quell'epoca Tancredi uno fra quattro figli del defonto Giovanni Gambini si fece a rivendicare quella piccola stanza edificata dal padre suo, e che il nuovo possessore sig. Ceccatelli, sostituito allo sporto da Bottega una finestra con inferriata, aveva ridotto ad uso di salotto. A soccorso del Ceccatelli vennero in giudizio, come tenute a rilevarlo dalle inferite molestie, le signore Margherita, e Giulia figlie del defonto signor Capitano Gaetano Lupi ed eredi di lui, e dello Zio Canonico Francesco Lupi egualmente defonto.

La Sentenza emanata dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa il 23. Gennaio 1832. derimendo le contestazioni fra le Parti agitatesi negò all' Attore Tancredi Gambini il diritto di rivendicare la stanza con terrazzo in questione, che qualificò siccome miglioramento ed accrescimento del fondo Livellare, ed attribuì allo stesso Gambini il diritto contro le signore Sorelle Lupi alla refusione del quid minus fra lo speso, e il migliorato, dichiarando inoltre che l'importare di questa indennizzazione, da liquidarsi sarebbe dovuto cedere in compensazione con altrettanta corrispondente rata del Credito che le signore Sorelle Lupi hanno contro Gambini, a causa di Canoni già scaduti, e non pagati, e di spese di Giudizj già decretate a favor loro; e finalmente condannò nelle spese della Lite il Gambini.

Appellò costui da tal giudicato alla Ruota ed atteso il limitato valore del merito della Causa, fu, secondo i vigenti regolamenti, la cognizione della medesima domandata come Giudice singolare a me infrascritto Auditore « Presa per tanto da me a risolversi la questione « *se la stanza con terrazzo, di cui si tratta, debbono o no considerarsi come un aumento ed un accessorio della casa enfiteutica caducata, nel caso ec.* » ho risposto *affermativamente* « confermando la Sentenza appellata meno che in quanto alle spese del Giudizio, che ho creduto dichiarare compensate fra le Parti per un quarto rilasciandogli altri tre quarti a carico del soccombente Gambini.

Essendo certo in fatto che la stanza con terrazzo, di cui si tratta, non può in verità sussistere, se non come pertinenza della casa già enfiteutica ed oggi posseduta dal signore Ceccatelli, ho dovuto immediatamente persuadermi che in diritto ella non poteva considerarsi, se non che come un'accessorio appunto della casa già enfiteutica. Che quella stanza con terrazzo non possa sussistere in altra guisa mi è apparso manifesto dal constare che per il lato di tramontana appoggia al fronte della casa già enfiteutica ed occupa in tutta la sua estensione la larghezza del Vicolo di *Bartolo*, appoggiando ne lati di Levante, e di mezzogiorno a muri di

particolare dominio di altri proprietarj, su' quali non cade controversia,
e mostrando a ponente, così rimpetto all' ingresso del vicolo verso le
logge della via di Borgo, la sua facciata, ove esisteva già lo sporto della
bottega, ed esiste oggi una finestra con inferriata. Ora la larghezza del
vicolo non è in quel sito che di braccia cinque e poco più, Laonde se
alla casa posseduta oggi dal signore Ceccatelli dovesse restituirsi lo spa-
zio che di diritto deve avere davanti alla sua fronte, è evidente che la
stanza con terrazzo non potrebbe sussistere, ma dovrebbe levarsi di
mezzo, poichè tale spazio essendo di dodici piedi come dietro il Te-
sto non tanto nella Legge *Menania* 11. quanto nella Legge *Zenonia-* 1
na 12. e *Leg. fin. Cod. de aedific privatis* insegnano i Dottori e i
Tribunali *Pacichell. de distant. fol.* 42. *num.* 41. *et fol.* 43. *num.*
42. *et* 49. *Rot. Flor. in Praten aedifici* 25. *Sept.* 1732. *num.* 4.
et segg. cor Novelli, equivale a ben sette braccia.

Nella implicata, e varia materia de' miglioramenti ella è massi-
ma comunemente ricevuta, che gli aumenti di edificio fatti ad una
casa non vengono sotto il nome di miglioramenti, e non segnono la
sorte della casa come accessorj allorchè ne sono reparabili, o sia al-
lorchè possono sussistere indipendentemente dalla casa medesima; ma 2
ben vengono sotto il nome di miglioramenti, e seguitano la sorte del-
la casa Livellare, allorchè, come nel caso, non possono sussistere in-
dipendentemente dalla cosa stessa *Beroo quest.* 96. *num.* 4. o ciò che 3
val lo stesso, perchè gli aumenti di fabbrica possano ritenersi nella
proprietà dell'enfiteuta edificante bisogna che ciò possa eseguirsi in
modo che resti fermo lo stato de' due pregj, vale a dire che mentre
si mantenga il nuovo fabbricato quale è, non resti in nulla alterato
il vecchio fondo Livellare *Card. de Luc de legitim. et distraction.* 4
disc 35. *Num.* 4. *et segg.*

Questo, come, è chiaro, non può verificarsi nel caso nostro ove
la stanzina non può stare senza privare la casa enfiteutica dello spa-
zio Legale di cui deve godere avanti a se, o sia senza indurre a ca-
rico della medesima una servitù, che la obblighi contro le regole di
diritto a soffrire un appoggio nella sua fronte e ad esser priva della 5
distanza che deve godere.

Ma tale servitù non poteva mai dirsi indotta nel caso, perchè
l'enfiteuta non può nemmeno a favore dei terzi, non chè a favore
proprio sottoporre il fondo enfiteutico ad una servitù che duri al di 6
là del tempo che dura il suo diritto *Leg. Lex Vectigali ff. de pi-
gnorib. Card. de Luc. de servit disc.* 22. *N.* 2. *Fulgin. de emphit tit. de
renunciat. qu.* 3. *num.* 1. *et seg. Cenc de Censib. qu.* 22. *num.*
9. *Rot. Rom. Dec.* 447. *num.* 13. *part.* 5. *tom.* 1. *recen.* Ed oltre a
ciò, sebbene una servitù continua ed apparente, qual sarebbe quella

di cui si tratta possa stabilirsi col corso di dieci anni fra presenti, e venti fra gli assenti *Leg. Ult. in fin cod. de praescription* 10. *vel* 20.
7 *annor. Voet ad ff. tit. communia praedior L.* §. 3. *in fin. Rot. Rom. Dec.* 398. *num.* 6. *et* 7. *recen*, pure abbisognerebbe, checche sia, a puri termini di Gius Romano *Voet loc. cit. num.* 4. provare la scienza positiva nè padroni diretti *Rot. Rom. Dec. tot. num.* 4. *et* 12. *part.* 4. *tom.* 2. *et Dec.* 416. *num.* 13. *part.* 14. *et Dec.* 300. *num.* 17. *part.* 9. *tom.* 1. *recen*, i quali spesso poco si occupano di fondi che si posseggono da altri con titolo di Livello che è per durare pel corso di
8 più generazioni. E quel che è più, mancherebbe poi il necessario requisito della buona fede nell' edificante. Imperocchè, sebbene l' enfiteuta si consideri ad altri effetti, come possessor di buona fede, non può mai considerarsi per tale effetto di fargli acquistare, pel solo patto suo, con diritto reale, una servitù sul fondo enfiteutico.

Ma nel caso nostro, a dir vero, piuttosto che pensare l' edificante a gravare di servitù la casa Livellare, sembra che egli stesso avesse in mente di non fare che un ingrandimento un accessorio alla casa stessa avvenendo spesso che i possessori Livellari, quantunque sappiano che i miglioramenti, in caso di devoluzione, sieno per cedere a favore del padrone diretto, pure allorchè specialmente il Livello è per durare ancora lungamente, fanno nel fondo de' Lavori, e miglioramenti grandiosi contando di doversi godere a lungo essi ed i loro dipendenti *Card. de. Luc.*
9 *de Emphyth. disc.* 12. *num.* 3.

La casa posseduta da Giovanni Gambini era stata data a Livello nel 2. Marzo 1751. da Carlo Ottavio Lupi, e Lorenzo Gambini, di lui figli nepoti, e pronepoti maschi, sicche essendo desso Giovanni figlio del primo Acquirente aveva ben da sperare che il miglioramento che faceva nel 1795. fosse per godersi a lungo da' discendenti suoi, non dovendosi
10 mai pensare al caso d' inadempimento, e di Caducità colposa. Che egli in fatti così opinasse e intendesse perciò di fare colla stanzina un annessò un aumento dipendente dalla casa Livellare si deduce dal vedere, secondo che resulta dalla prova testimoniale, che egli chiese ed ottenne dall' Ufficio de' Lastrici il permesso di occupare il vicolo per fare una stanza, di cui abbisognava per la sua abitazione; ciò che vale per allargarsi, aggiungendo una stanza alla casa che abitava, e si rileva inoltre dal constare che egli fabbricò la stanza o bottega in modo che ad essa vi era come vi è oggi l' ingresso per la parte interna dalla casa mediante una porta ed un ingresso eguale fece dalla casa per andare sul terrazzo scoperto sovrapposto alla stanzina. Queste circostanze importano aggiunta, e quasi per così dire immedesimazione della stanzina colla vecchia casa; come argomentando a contrario si rileva da quanto osservò la Rota Romana

bella *Dec.* 77. *N. Num.* 10. 11. *et* 12. *part.* 10. *recen Gabriel Consil.* 94. *num.* 10. *Rot. Rom. Dec.* 304. *num.* 11. *cit. part.* 10. *recen.* 11

Nè ciò deve sorprendere, subito che si sa che per la destinazione dell'edificante anche più case possono e devono considerarsi talvolta come una casa sola *ex. Leg. si finiti.* §. *ex hoc Edicto ff. de donn insect, Card de Luc. de servit disc.* 74. *num.* 12. *Rot. Rom. Dec.* 62. *cor* 12 *Othobono*

Dopo tutto ciò poco importava nel concreto del caso che il vicolo su cui fu edificata la casa non fosse Livellare, poichè, se non era Livellare, era però destinato a stare sgombro affatto, perchè la casa Livellare 13 godesse davanti a se lo spazio legale, di fronte a questa necessità modificavansi, e cessavano nel concreto del caso gli effetti del principio che l'Edificio cede al suolo, su cui è fabbricato. Poco importava egualmente che la licenza di occupare quel suolo fosse data al Gambini e non ai 14 Lupi padroni diretti, giacchè se fu data al Gambini, che solo la chiese, intanto gli fu data perchè era il padrone utile della casa, in aumento, e siccome parte della quale soltanto, poteva la nuova edificazione eseguirsi, cosicchè, propriamente parlando, il permesso, piuttosto che alla persona, fu dato alla cosa, o almeno fu dato alla persona in considerazione e a intuito della cosa per lo chè vestì una qualità di reale *Menoch. de Praesumpit. Lib.* 3. *presumpt.* 103. *num.* 27. *Card. de Luc. de feudis disc.* 45. *num.* 9. *Rot. Rom. Dec.* 48. *num.* 20. *part.* 13 *recen et Dec.* 107. *Num.* 4. *tom.* 1. *Nuperin.*

Egualmente poco importa che nell'Atto di presura di possesso per parte de'signori Lupi, dopo l'avvenuta caducità, e nel Contratto di vendita del 1823. fra Lupi, e Ceccatelli non si riscontri descritta, e nominata la stanzina, poichè consta in fatto che ella fu occupata e ritenuta dai sigg. Lupi insieme colla casa Livellare, e nel Contratto di Vendita si nomina il terrazzo scoperto e si vende la casa con tutte le sue appartenenze, sotto il qual nome rimase bene inclusa la piccola bottega, ciò che resta confermato dal fatto posteriore, e dall'osservanza di quel contratto, avendo il Ceccatelli dall'epoca della compra in poi goduto, e posseduto sempre, insieme colla casa, anche quel piccolo edificio aggiunto. Che se talora, secondo le circostanze del caso sotto il nome della Bottega venduta è venuta eziandio, e vi si è compresa la piccola casa aggiunta *Rot. Florent. Dec.* 27. *num.* 17. *et seq. tom.* 6. *Thesor Ombros.* a fortiori sotto il nome della casa e sue pertinenze, si dovè nel caso nostro, comprendere la piccola bottega.

Invano per tanto si pretendeva dal Gambini che la stanzina e terrazzo non dovessero, come accessori, seguir la sorte della casa Livellare, mentre nel contratto di concessione enfiteutica si legge convenuto che nel caso di devoluzione per incorsa caducità o linea finita, debba la casa

ritornare al padrone diretto con tutti i miglioramenti anche *magni ed*
15 *eccessivi*, il qual patto doveva necessariamente osservarsi in tutta la sua
estensione *Rot. Florent Dec.* 54. *Num.* 4. *Tom.* 12. *Thesor Ombros.*

E siccome non potrebbe la stanza e terrazzo in questione distinguersi e separarsi dalla casa Livellare, senza portare alla conseguenza di doverla demolire, analogamente a quanto ho osservato più sopra, ne deriva che la demolizione o *abrasione* come dicono, che sarebbe pure inutile al
migliorante, vuolsi e deesi evitare ogni qualvolta il padrone diretto pa-
16 ghi, e risponda al migliorante stesso almeno fra lo speso ed il migliorato
Fulgin de Emphyt. tit de Melioramen. et expensis. qu. 2. *num.* 15. *et*
segg. De Amat. var. forens. resol. part. 1. *resolut* 14. *num.* 17. 24. 36.
17 *Cancer. var. resolut. Cap.* 6. *de acquir. rer. domin num.* 34. Tanto
più che consta, come già osservai, che la stanza medesima fu dall'edificante destinata per far parte della casa Livellare *De Amat. Cit. N.* 24.

Sebbene quindi si tratti di caducità colposa, e così tale da non dar
luogo, per la comune dottrina de Forensi, a refusione o rinvestimento
veruno a favore del migliorante *Card. de De Luc. de emphyth. disc.*
71. *num.* 2. pur non dimeno, e perchè questa dottrina, per quanto rice-
18 vutissima, non lascia di essere alquanto esorbitante e dura *Voet ad ff. tit*
si ager vectigal etc. num. 52. e perchè le circostanze speciali del caso
davano luogo ad un equitativo temperamento, ho ravvisato giusto il diritto attribuito dalla Sentenza appellata al Gambini di ottenere dalle signore Lupi eredi de' padroni diretti la refusione del meno su lo speso ed il migliorato; Come giusto d' altronde mi è apparso che l' ammontare di questo meno fra lo speso, e il migliorato liquidato che sia debba per l' entrante quantità compensarsi con ciò che alle signore Lupi è dovuto per canoni non pagati, e per spese di Lite a loro vantaggio decretate.

E perchè solo colla Scrittura del dì 5. Gennaio 1822. e così a Lite già contestata è in prossimita della spedizione della Causa, fu per parte delle signore Sorelle Lupi mostrato di aderire in qualche modo a rifondere al Gambini il meno fra le spese, e il migliorato, così era conveniente una modificazione nella condanna delle speso, che ho fatto consistere in lasciare a carico del Cambini tre quarti delle spese stesse compensando l'altro quarto.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signor Tancredi Gambini dalla Sentenza contro di esso ed a favore del sig. Vincenzo Ceccatelli e delle signore Margherita, e Giulia Lupi proferita dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa sotto dì 23. *Gennaio* 1832. *qua-*

le Sentenza perciò conforma, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore, salvo però l'articolo delle spese, che in correzione della Sentenza suddetta modera, e corregge come appresso. Dice doversi la condanna delle spese decretata contro il sig. Gambini ristringere a tre quarti soltanto dell'ammontare delle spese medesime.

Condanna similmente il sig. Gambini in tre quarti delle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Antonio Magnani *Auditore.*

DECISIONE LII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana seu Pontis Aerae Sequestri diei 19. *Settembris* 1832.

IN CAUSA

STUDIATI E ROSSI

PROC. MESS. GIUSEPPE PAGLIAINI PROC. MESS. FERDINANDO ROSSI

Argomento

Il sequestro fatto *ad effectum* assecurandi deve revocarsi quando il sequestrante manca di esibire i Titoli del suo Credito, e quando non costa che gli assegnamenti sequestrati siano soggetti a dispersione.

Sommario

1. *Colui, che fa un sequestro* ad effectum assecurandi *deve necessariamente esibire il titolo del suo Credito.*

2. *Il titolo di Credito deve il sequestrante esibirlo al Tribunale ove Egli ha fatto il sequestro* ad effectum assecurandi, *nè può giovargli di averlo esibito in altro Tribunale.*

3. *L'esibizione dei Titoli del Credito per cui si fa il sequestro, ha per oggetto di far conoscere al Tribunale sù quali basi il sequestro possa giuridicamente fondarsi.*

4. *Il sequestro* ad effectum cavendi *deve revocarsi quando non concorrono gli estremi del buon Gius, e del pericolo della dispersione degli assegnamenti sequestrati.*

5. *Manca al Procuratore Legale il* buon Gius *per fare un sequestro* ad effectum assecurandi *contro gli assegnamenti del Cliente, quando le sue Notule non hanno ottenuta la giudiciale tassazione.*

6. 7. *Quando manca il pericolo della dispersione degli assegnamenti sequestrati, ancorchè nel sequestrante sia il buon Gius, deve revocarsi il sequestro fatto* ad effettum assecurandi.

Storia della Causa

Messer Pagliaini espose:

Che sotto dì 11. Febbrajo 1831. il sig. D. Rossi per gli atti del Tribunale di Ponte d'Era procedè ad un sequestro contro il sig. Studiati per certo credito di funzioni e spese asserte fatte per interesse di detto signor Studiati resultante da notule la di cui tassazione pendeva avanti il Tribunale di Vico Pisano.

Che insorse il signor Studiati contro un tal sequestro per la mancanza per parte del sequestrante della deduzione di prova del Credito richiesta dall'Articolo 647., e seguenti del vegliante Regolamento di Procedura.

Che sotto dì 21. Maggio 1831. il Tribunale di Pontedera con Sentenza contumaciale di detto giorno dichiarò prosciolto il detto sequestro, e sotto dì 2. Luglio con altra Sentenza confermò la precedente in contradittorio del sig. Dottor Rossi.

Che da ambedue queste Sentenze si appellò il sig. Dottor Rossi, e portata in fatti la Causa in discussione Messer Rossi per proprio interesse disse: Che le sentenze appellate erano ingiuste.

1. Perchè trattandosi di un sequestro per *modum cavendi* non era nell'obbligo di adempire alla formalità prescritta dall'Art. 646. e seguenti della vegliante Procedura.

2. Che avea bastantemente adempito a quanto la Procedura richiede ogni qual volta le notule da cui desumeva il titolo del suo Credito erano state notificate al sig. Studiati per gli atti del Tribunale di Vico Pisano, ed allegate nell'atto del sequestro.

3. Che anche le notule non tassate davano diritto di procedere ad un sequestro per *modum cavendi.*

Per queste ragioni fece Istanza, che venissero revocate le due appel-

late Sentenze, e condannato il signor Studiati NN. nelle spese dei passati, e presente Gindizio.

Messer Pagliaini rispose;

Che il sig. Dottor Rossi dopo di aver fatto il sequestro cootro del suo rappresentato sig. Studiati nel termine legale non aveva adempito a quanto l'Articolo 646. e seg. della Procedura gli prescriveva.

Che non avendo il sig. Dottor Rossi dedotta oel termioe degli otto giorni dal fatto sequestro la prova del suo Credito il sequestro doveva essere dichiarato prosciolto, come tale lo avevano dichiarato le precedenti Seotenze.

E finalmente che in ogni modo mancavano gli estremi oecessarj per trasmettere uo sequestro *ad effettum cavendi.*

Per queste ragioni insistè oode veoissero cooformate le appellate Seoteoze, e condaooato il sig. Dottor Rossi io tutte le spese anche stragiudiciali del presente Gtudizio.

La Ruota esaminate le ragioni d'ambe le Parti, decise, come segue:

Motivi

Attesochè, checchè sia dell'applicabilità al caso io questione, del
disposto degli Articoli 646., e 647. del vigente Regolamento di Procedura,
disposto che riguarda propriamente i sequestri fatti ad *effectum solvendi*,
ciò noo dimeoo è certo che, prescindendo dal rigore de' termioi, di che
in quelli Articoli, anche per un sequestro che si trasmetta, come era quel-
lo eseguito oel dì 11. Febbrajo 1831. alle istanze del sig. Dottor Ferdi-
nando Rossi contro il sig. Tommaso Studiati ne Nomi, *ad effectum caven-
di et assecurandi* per un credito che vaoti il sequestrante, la esibizione
del relativo titolo *apud acta* è pur oecessaria *Ridolphin. Praxis. Judi-* 1
ciar. part. 1. *cap.* 14. *num.* 41. Perlochè, non aveodo mai il sig. Dottor
Rossi davanti il Tribunale di Pootedera, oella cui giurisdizione, e per cui
mezzo il sequestro io questiooe fu commesso, prodotte le sue notole di
spese, oelle quali fondava il suo credito, il sequestro oon sembrava po-
tersi dire regolarmeote, e validameote fatto, e però doveva revocarsi sen-
za che al sig. Rossi potesse giovare il dire che faceva, aver lui già prodot-
to quelle notule oegli Atti del Tribunale di Pisa, e negli Atti del Tribu-
oale di Vico-Pisaoo, ed averle replicatamente ootificate al suo avversario, 2
che però non poteva allegarne ignoranza, prima dell'epoca dell'eseguito
sequestro. Imperocchè oon io altri Tribunali, ma in quello ove il seque-
stro si eseguisce, debbooo esibirsi e prodursi i titoli relativi; oè ciò deve
farsi per indurre la scienza del proprio debito nell'avversario ma per-
chè il Tribonale conosca su che basi il sequestro possa giuridicamente 3
foodarsi.

Attesochè indipendentemente alle cose pur ora avvertite, non è sfuggito alla Ruota che il sequestro eseguito dal sig. Studiati doveva revocarsi per non esservi concorsi gli estremi necessarj del buon gius, e del pericolo della dispersione degli assegnamenti sequestrati ad *effectum cavendi.*
4 E in quanto al buon gius, checchè potesse dirsi delle notule di spese non tassate e non prodotte, è certo che allorchè il sig. Studiati domandò la revoca del sequestro nel 14. Maggio 1831. era stata dal Tribunale di Vico-Pisano emanata una Sentenza nel 15. del precedente Aprile, che aveva dichiarato non constare del mandato nel sig. Rossi a fare le funzioni e spese, per cui agiva, e non constare per conseguenza in radice del titolo del credito che egli asseriva avere contro lo Studiati. La qual Sentenza, sebbene appellata a questa Ruota, era frattanto all' epoca della domandata revoca del Sequestro, bastante a togliere al Dottor Rossi quella presunzio-
5 ne di buon gius, che gli era pur necessaria per sostenere il sequestro fatto ad *effettum cavendi.* E in quanto all'altro più sostanziale estremo del pericolo della dilapidazione degli assegnamenti del suo debitore, esso mancava affatto in guisa, che il sequestro doveva di necessità revocarsi *Ridolphin. loc. cit. Num.* 188., quando anche si fosse ritenuta la esistenza del
6 buon gius nel Dottor Rossi sequestrante *Rot. di Pisa Dec.* 66. *Tom.* 25. *del Tesor. del For. Tosc.* Che il pericolo della dispersione o consumazione di capitali mancasse veramente rimaneva concluso dalla circostanza che gli Assegnamenti esistenti in mano del Dottor Luigi Pellegrini Curatore del sig. Alessandro Rossi (su quali fu dal Dottor Rossi commesso il sequestro) erano parte della dote dovuta alla sig. Enrichetta Rossi moglie già del sig. Studiati, ed eran tali che il Curatore non doveva nè poteva pagarli allo Studiati come padre e amministratore del figlio suo, e di detta sig. Enrichetta, se non che colle opportune cautele atte ad assicurarne la conservazione, secondo stabilì il Lodo emanato su questo particolare dal sig. Avvocato Angiolo Minetti il dì 30. Luglio 1830. che fà stato
7 fra le Parti interessate.

Attesochè abbiamo ben noi creduto potere per la buona, e definitiva amministrazione della giustizia scendere a queste considerazioni essenzialmente insite alla questione della revocabilità del sequestro, di cui si tratta, senza che dovesse essere di ostacolo il riservo intempestivo e distrutto dell'avanzata istanza, di che nella Scrittura del signor Studiati del dì 15. Maggio 1831., ove disse riservarsi le ragioni che potevano competergli contro il sequestro pel capo della nullità e della ingiustizia, mentre domandava pure ed insisteva nella Scrittura medesima per lo scioglimento e revoca dell'identico sequestro, scioglimento, e revoca che non poteva da lui ottenersi, se non in quanto il sequestro fosse appunto dichiarato o nullo o ingiusto; Lo che doveva in conseguenza esaminarsi e decidersi; dovendo il fatto dell'instanza prevalere alle parole vane, e inopportune.

Attesochè, sebbene la natura del giudizio, suggerisse facilmente la condanna del sequestrante Dott. Rossi nelle spese anche stragiudiciali, pur non dimeno, considerata la qualita della contestazione della Lite sull'applicazione degli Articoli 646. e 647. del Regolamento di Procedura, e considerata in conseguenza la diversità in parte delle ragioni, e de' fondamenti, per cui noi confermiamo la Sentenza appellata, dalle ragioni, e fondamenti che accolse il primo Giudice, abbiamo creduto limitare la condanna del Dottore Rossi medesimo alle sole giudiciali del passato come del presente giudizio; senza che ci facesse forza in contrario, ciò che si asseriva, essersi il Dottor Rossi offerto in caso di soccombenza di rifondere allo Studiati anche le stragiudiciali, offerta che venne dallo Studiati accettata. Perocchè non si conoscono veramente i termini precisi di questa sorta di stipulazione avvenuta fra le parti, poichè dall'Atto di accettazione dello Studiati contenuto nella Scrittura esibita il 22. Giugno 1831. non si rileva come fosse concepita la proposizione verbalmente fatta all'Udienza del dì 14. di quello stesso Mese dal Dottor Rossi, il quale a noi la raccontava in un modo condizionato, e tale da non potere concludere aver avuto effetto il patto proposto, nè essere Nata *ex Stipulata* la obbligazione alla refusione delle spese stragiudiciali.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signor Dottor Ferdinando Rossi dalle due Sentenze contro di esso ed a favore del sig. Tommaso Studiati ne' Nomi proferite dal Tribunale di Pontedera, che una sotto dì 21. Maggio, e l' altra sotto dì 2. Luglio 1831., quali Sentenze perciò conferma, salva la dichiarazione che appresso in quanto all'Articolo delle spese; Dice che la condanna delle spese a carico del signor Dottor Rossi contenuta nella Sentenza del dì 2. Luglio 1831. deve ristringersi, e limitarsi alle spese giudiciali soltanto. E delle sopradette due Sentenze così confermate, e respettivamente corretta la seconda, rapporto alle spese, ordina la piena, e libera esecuzione secondo la loro forma, e tenore. Condanna il sig. Dott. Rossi nelle spese giudiciali anche della presente istanza insieme cumulate con quelle della passata istanza nel giudizio di opposizione, e di che nella detta Sentenza del 2. Luglio 1832.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Antonio Magnani ***Auditor Relatore,***
Tito Coppi ***Auditore*, e**
Niccolò Lami ***Auditore del Governo.***

DECISIONE LIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Obligation. diei 31. *Augusti* 1832.

IN CAUSA

PIGNATTEL E BERTHOD E BARILARO

PROC. MESS. JACOPO SABATINI — *PROC. MESS. ADAMO MUGNAINI*

Argomento

Il Capitano della nave è tenuto all'adempimento di quelle obbligazioni, che ha assunte in proprio, sebbene abbia agito contro i limiti delle sue facoltà.

Sommario

1. *Il Capitano della nave, in ciò, che agisce entro i limiti delle sue facoltà non esercita, che le funzioni di Mandatario, e non obbliga che la Nave, e il di lei Proprietario.*

2. 3. *Il Capitano della Nave obbliga se stesso quando ne fa una formale dichiarazione, o quando tale obbligazione risulti dall'Atto, ch'Egli ha firmato.*

4. *L'abbandono della Nave fatto dal Proprietario non proscioglie il Capitano dalle obbligazioni contratte.*

5. *L'abbandono della Nave non libera il Capitano dalle obbligazioni assunte da se medesimo, ma solamente da quelle contratte da altre Persone, del fatto delle quali può esser talvolta sia egli responsabile.*

6. *L'obbligazione personale del Capitano della Nave a favore di quelli, che hanno somministrata una somma a Cambio marittimo, non resta inefficace, sebbene questa somma sia servita a pagare dei precedenti Cambi per risarcire la Nave.*

7. *Gl'interessi Nautici sono dovuti quando il rischio sia ricominciato a correre, non ostante che per una volontaria deviazione il precontemplato viaggio non abbia ricevuto il suo compimento.*

Mess. Adamo Mugnaini espose che giunto in Livorno il sig. Capitano Barilaro, fu dai sigg. Pignattel, e Berthod ne' nomi intimato ad aver pagato ai medesimi l'importare del Cambio Marittimo posto in essere con i signori Latham e Gair a Liverpool li 22. Luglio 1831. allegando come cosa pubblica, e notoria che il medesimo aveva senza necessità deviato dalla rotta per Livorno, viaggio unicamente contemplato nel Contratto, avviandosi invece a Marsilia, ove avea abbandonato il Brigantino, sopra il quale era stato assicurato il Cambio Marittimo.

Che colla Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del 14. Marzo 1832. erano state esaudite le istanze dei sigg. Pignattel e Berthod ne' nomi, essendo stato il suo rappresentato condannato e pagare la somma di Franchi 7531. e cent. 43. ossiano fiorini 5379. e cent. 60. con più il pattuito premio nautico del 10. per cento, e l'interessi mercantili di terra decorsi dal 3. Novembre 1831. giorno della interpellazione giudiciale e decorrendi fino all'effettivo pagamento, e nelle spese del giudizio, il tutto con arresto personale dello stesso sig. Barilaro.

Che aveva questi interposto appello da tal Sentenza, e ne domandava alla R. Ruota la revoca.

1. Perchè il Bastimento da esso comandato era di proprietà del sig. Giov. Batista Serra di Livorno, ed il signor Capitan Barilaro altra qualità non aveva rivestito nella creazione del Cambio Marittimo, che quella di Mandatario dei proprietarj della nave.

2. Perchè la deviazione del viaggio da Liverpool a Livorno dirigendosi piuttosto a Marsilia, non era stata volontaria ma necessaria e non dava questa diritto a tenere obbligato in proprio il signor Barilaro al pamento del Cambio Marittimo.

3. Perchè avendo il medesimo abbandonato in Marsilia ai Creditori del Bastimento, il Bastimento stesso, era colà che i sigg. Latham e Gair doveano esercitare l'azione del credito, e il loro privilegio.

Conclnse perciò che piacesse alla R. Ruota di revocare la Sentcuza appellata in tutte le sue parti assolvendo il suo rappresentato dalle cose ingiustamente pretese, e domandate, con la condanna degli appellati nei nomi nelle spese del presente, e del passato Giudizio.

Messer Sabatini replicò, che la Sentenza appellata meritava una plenaria conferma inquantochè il sig. Capitano Barilaro nella stipulazione del Contratto Marittimo del 22. Luglio 1831. aveva obbligato la propropria persona, e propri beni per la osservanza di quel contratto.

Che il medesimo sig. Capitano Barilaro aveva promesso di porsi immediatamente alla vela con il detto Bastimento, e senza deviazione o

ritardo di rendersi al Porto di Livorno, ove il viaggio doveva terminare, e finire.

Che dopo il suo arrivo nel detto Porto decorsi soli dieci giorni aveva promesso di pagare il Capitale del Cambio Marittimo unitamente al premio nautico.

Che avendo il Capitano deviato dal viaggio stabilito, aveva col suo fatto annullato qualunque patto che stasse a rendere irrepetibile il detto Cambio, e subitochè esso si era ad altro Porto diretto la condizione alla repetizione del cambio era rimasta purificata.

Che l'assicurazione data sul Bastimento non risolveva la obbligazione personale del Capitano Barilaro al pagamento di un debito da esso in proprio contratto.

Conchiuse perciò che piacesse alla Regia Ruota di confermare in tutte le sue parti la Sentenza appellata, con la condanna del sig. Barilaro nelle spese giudiciali e stragiudiciali ancho di questa seconda istanza.

La Regia Ruota esaminate le ragioni delle Parti decise nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè sebbene di regola il Capitano di nave in ciò che agisce entro i limiti delle sue facoltà non eserciti che le funzioni di Mandatario,
1 e non obblighi in conseguenza che la nave, e la persona dell'Armatore o proprietario della medesima, pure questa regola soffre limitazione quando il Capitano formalmente dichiari di obbligarsi in proprio, e personalmente, o quando quest'obbligazione resulti dalla natura dell'Atto che egli ha
2 sottoscritto, conforme col solito suo criterio stabilisce, ed esemplifica il *sig. Pardessus nel suo corso di Diritto Commerciale Tom. 3. N. 653.*

Attesochè dall'Atto di Cambio Marittimo creato in Liverpool nel dì 22. Luglio 1831. dall'appellante Capitano Cornelin Barilaro con i sigg. Latham, e Gair resulta evidentemente che egli assunse obbligazione personale, ed in proprio dirimpetto ai sovventori del danaro a cambiò Marittimo, il perchè essendosi reso correo di debito inutilmente oggi egli ricorre alle teorie, per le quali è stabilito che il Capitano qual Mandatario dell'armatore, o proprietario della nave non rimane personalmente
3 obbligato.

Attesochè onde sottrarre il Capitano Barilaro dall'obbligazione che assunse in proprio nel sottoscrivere il cambio Marittimo a favore dei sigg. Latham, e Gair inutilmente del pari ricorrevasi all'abbandono della nave in favore dei Creditori, cui con Atto del dì 27. Febbraio 1832. aveva proceduto il sig. Giovan Batista Serra proprietario della Nave comandata dal detto Capitano Barilaro, poichè prescindendo dall'esame della questione se l'abbandono della nave in favore dei Creditori possa avere

l'efficacia di liberare il proprietario dalle obbligazioni contratte dal Capitano contro i limiti delle sue facoltà, quale era il cambio Marittimo di che si trattava perchè creato con l'espressa autorizzazione del sig. Bahamiu Tagiuri amministratore preposto dal proprietario sig. Serra, resultante detta autorizzazione dalla Lettera di detto sig Tagiuri al Capitano Barilaro in data del 22. Aprile 1831. prodotta in Atti, questione resoluta contro il proprietario dalla *Decisione della Corte di Roano del dì 23. Marzo* 1818. *riferita da Sirey Tom.* 18. *Par.* 2. *Pag.* 229. e dall'altra della *Corte Suprema di Cassazione del dì* 16. *Luglio* 1827. *riferita dallo stesso collettore Tom.* 27. *Part.* 1. *Pag.* 394. prescindendo, dicevasi, da una tale indagine, non poteva riconoscersi nell'Atto di abbandono fatto dal proprietario, l'efficacia di liberare il Capitano si perchè sarebbe assurdo che egli senza dare nulla del proprio rimanesse prosciolto da un'obbligazione contratta, sì perchè il benefizio dell'abbandono della nave a similitudine della dazione in nota, non può com- 4
petere per liberarsi dalle obbligazioni da se medesimo assunte, ma unicamente da quelle obbligazioni poste in essere da altre persone, del fatto delle quali sia taluno responsabile, essendo inoltre da avvertirsi che nei casi nei quali il Capitano non siasi formalmente obbligato in proprio il di lui obbligo incomincia appunto quando mediante l'abbando- 5
no della nave, nei casi nei quali è ammesso, cessa la responsabilità del proprietario.

Attesochè per escludere l'obbligazione personale del Capitano Barilaro neppure rilevava che la somma somministrata a cambio Marittimo dai sigg. Latham e Gair fosse servita a dimettere i precedenti cambj Marittimi creati dal Capitano Barilaro nel Porto di Nantes in Francia onde risarcire la nave dai significanti danni che aveva risentito per fortuna di
mare per causa dei quali Cambj si trovava il Bastimento sotto sequestro, 6
poichè ogni qualvolta il detto Capitano nel sottoscrivere in Liverpool il cambio Marittimo a favore dei sigg. Latham, e Gair si era reso correo di debito col proprietario della nave, era indifferente dirimpetto ai sovventori, che il danaro fosse stato erogato in utilità della nave, potendo solo questa circostanza meritare di essere presa in considerazione quando si fosse trattato della rilevazione domandata dal Capitano contro il proprietario del Bastimento.

Attesochè quanto al premio nautico non sia esatto il dire che il Capitano Barilaro rilasciando nel Porto di Almeria, ed in quello di Marsilia abbia eseguito un viaggio diverso da quello per il quale assunsero risico i sigg. Latham e Gair, quello cioè da Liverpool a Livorno, e che perciò sia venuto a mancare il correspettivo dell'interessi nautici, mentre avendo il Capitano Barilaro salpato da Liverpool con la destinazione per il Porto di Livorno, ed avendo per un rilevante tratto percorso quel me-

desimo cammino, che se fosse stato continuato lo avrebbe condotto al termine *ad quem*, i sigg. Latham, e Gair incominciarono a correre il risico, e l'approdo nei porti di Almeria, e di Marsilia non costitui che una mera deviazione dal prestabilito viaggio abbreviando il risico che i datori del danaro avrebbero dovuto correre sino all'arrivo della nave in Livorno, la quale deviazione, che non è giustificato essere accaduta per forza maggiore, non è di ostacolo ai sovventori del danaro onde conseguire i pattuiti interessi nautici, per lucrare i quali è sufficiente che il risico sia incominciato a correre, ed abbia anche per un momento esistito, non ostante che per una volontaria deviazione il precontemplato viaggio
4 non abbia ricevuto il suo compimento, siccome fra gli antichi insegnano *Pothier Trattato del Contratto del Cambio Marittimo N.* 40. *e* 41. *Emerigon Trattato dello stesso Contratto Cap.* 3. *Sez.* 2. §. 4. e tra i moderni ripetono *Pardessus Corso di Diritto Commerciale Tom.* 3. *N.* 915. *Delvincourt Istituzioni di Diritto Commerciale Not.* 6. *alla pag.* 194.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Capitano Cornelio Barilaro dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno all' Udienza del dì 14. *Marzo* 1832. *contraria al medesimo e respettivamente favorevole ai sigg. Fratelli Pignattel, e Berthod nella loro qualità di agenti, e Mandatari dei sigg. Latham e Gair di Liverpool, perchè bene con la Sentenza stessa giudicato, quale perciò confermando in ogni sua parte manda eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, condannando, siccome condanna, il detto sig. Capitano Barilaro nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente istanza secondo la liquidazione da farsene.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Aud.* Tito Coppi *Aud. Rel.*

DECISIONE LIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Disdictae diei 5. Septembris 1832.

IN CAUSA

VANNI E BERNI

PROC. MESS. COSTANTE BEDDITI — PROC. MESS. PIETRO GAETA

ARGOMENTO

La Disdetta della Colonia parziaria, fatta da quegli, che crede di aver diritto alla proprietà del Fondo, non è operativa contro il Colono, quando questi nomina la persona, dalla quale ha ricevuto il Fondo in Colonia, contro di cui dee rivolgersi l'attore, e contestare il Giudizio, dal quale non resta interamente sottratto il Colono.

SOMMARIO

1. *Il Colono parziaro tiene, e possiede il Fondo in nome di quello da cui ha ricevuto la Colonia.*

2. *Il Colono parziario se contro di esso viene intentata un'azione rivendicatoria, o qualunque altra interessante la proprietà, ha diritto di esser liberato dall' Istanza del Giudizio, con riportare la refusione delle spese, sempre che nomini la persona, dalla quale ha causa.*

3. *La domanda promossa contro il Colono per la di lui remozione dal Fondo riguarda non il solo interesse del Proprietario, ma anche i vantaggi del possesso goduto da detto Colono.*

4. 5. 6. *La nomina, che il Colono fa del Proprietario, da cui ebbe la Colonia, impone all' attore d' intimare la persona, che gli viene designata di contestare con esso il Giudizio, ma non può autorizzare il Colono a sottrarsi affatto dal rimanervi, poichè esso pure ne fa parte pel proprio interesse.*

Domenico Vanni nel 2. Luglio 1831. dichiarò di non volere, nè potere accettare tanto la disdetta, quanto la intimazione fattagli dal Berni, perchè le terre della Nocetella erano state concesse da molti anni in colonia parziaria dalla defunta sig. Contessa Teresa Bulletti Brozzi, e quindi col titolo stesso ritenuti dal di lei erede universale signor conte Ermanno Paglicci, e perchè fino che visse la prelodata sig. contessa Teresa Bulletti-Brozzi essa sola riconobbe in ogni modo per assoluta Padrona delle terre predette, e dopo la di lei morte riconobbe, e riconosceva anche allora, e doveva rispettare per assoluto Padrone delle terre medesime il prelodato di lei erede universale sig. conte Ermanno Paglicci.

Esibì allora il Berni il suo Libello, col quale domandava la conferma della Disdetta, che aveva trasmessa al Vanni, perchè questi non aveva diritto di contrastarle la padronanza e dominio delle terre della Nocetella, mentre per quanto fosse vero, che il Vanni avesse quelle ricevute dalla fu sig. Teresa Bulletti-Brozzi, ciò era avvenuto per accidentalità, e perchè essa le riteneva allora a titolo di pegno per alcuni crediti, che aveva colla di lui famiglia, quando di fatto le terre suddette erano di proprietà della stessa di lui famiglia, come resultava da una fede estimale, che produsse nelli atti.

Il Vanni replicò in sostanza alla domanda del Berni, che appunto perchè conosceva di non potere nè impugnare, nè concordare i pretesi diritti di padronanza del Berni sopra le terre della Nocetella, disse, e diceva, che non le possedeva in nome proprio, ma che ne aveva riconosciuta per assoluta Padrona la soprarammentata Contessa, dalla quale le ricevè in colonia parziaria, come aveva concordato ancora il Berni, e che dopo la sua morte riconobbe per unico Padrone il sig. conte Ermanno Paglicci, al quale unicamente era in obbligo di consegnarne i prodotti.

In tale stato di cose il Tribunale di Castiglion Fiorentino confermò l'atto di disdetta, ed intimazione trasmessa dal Berni, ordinò al Vanni, e sua famiglia di riconoscere il medesimo Berni per vero, e legittimo Padrone delle disdette terre della Nocetella, e di consegnarli i loro prodotti, e lo condannò nelle spese del Giudizio.

Portata la disputa in appello avanti la Ruota di Arezzo deducendo il Vanni in aumento alle ragioni addotte in prima Istanza, che il Giudizio del Berni essendo di mero possesso non potevasi nel medesimo ammettere la fede estimale da esso prodotta come sopra. Che in ogni ipotesi una tal fede poteva unicamente somministrare in favore del Berni una presunzione di possesso delle terre della Nocetella, la quale rimaneva distrutta dall' aver concordato lo stesso Berni, che le dette terre erano

state ad esso Vanni concesse dalla contessa Teresa Bulletti-Brozzi, e che dal fatto concordato dal Vanni, che la medesima avesse a lui dato in colonia parziaria l'istesse terre, e dal lungo, e non interrotto possesso delle medesime ritenuto fin che visse dalla prefata contessa Brozzi, e quindi dal suo universale erede usufruttuario s'induceva la prova che il Berni aveva perduto il possesso delle terre medesime, e che in conseguenza aveva ancora perduto il diritto di esercitarvi degli atti possessori, e di procedere, come aveva proceduto a trasmetterne la disdetta, ed intimare alla consegnà dei loro prodotti.

Dopo questi rilievi, e quelli del Berni la Ruota di Arezzo con sua Sentenza de' 9. Luglio 1831. revocò la Sentenza del Tribunale di Castiglion Fiorentino, rigettò l'atto di disdetta, ed intimazione dal Berni al Vanni trasmesso, e condannò l'appellato a favore dell'appellante nelle spese del primo, e del secondo Giudizio.

Si appellò Michele Berni dalla detta Sentenza avanti il Supremo Consiglio, il quale emanò la seguente decisione.

Motivi

Attesochè è certo in ragione, che il Colono parziario, il quale ritiene e possiede il Fondo in nome di quello, da cui ha ricevuto la Colonia *Text. in L. Possideri* 3. §. *Si quis nunciet, et* §. *Coeterum ff. quibus mod acquisit. posses. retin. nomit. Richer. Jurisprud. Univers. dict. Tit.* 1
§ 866. qualunque volta venga contro di esso intentata una vera, e propria azione revindicatoria, o in altra guisa interessante esclusivamente la proprietà, ed il dominio del Fondo, può ottenere d'esser liberato dalla Istanza del Giudizio, e di esser dal medesimo pienamente esonerato con riportare dall'attore la refusione di tutte le spese cagionategli, sempre che proceda ad indicare all'attore la Persona, da cui ha causa, perchè essendo la disputa tassativamente al dominio relativo, non può essere astretto a difenderlo quello, cui non appartiene *L. si quis alterius* 2. *C. ubi in rem actio Cancer. Var. Resolut. P.* 1. *Cap.* 14. *N.* 99. 2

Attesochè per altro non è men certo, che la domanda promossa contro il Colono per la di lui remozione dal Fondo riguarda non il solo interesse del Proprietario, ma anche i vantaggi del possesso goduto da detto Colono: ed in questo caso la nomina ch'egli faccia del Proprietario, da cui ebbe la Colonia impone all'attore l'obbligo d'intimare la persona, che gli vien designata, e di contestare anche con esso regolarmente il Giudizio, ma non può autorizzare il Colono a sottrarsi affatto dal rimanervi, poichè esso pure ne fa parte nel proprio interesse. *Cancer. ubi supr. N.* 99. § *ex quo infero.* 3 4

Che tali appunto erano i termini della nostra controversia, poichè il Berni aveva intimato al Vanni di lasciar la Colonia, il Vanni avea nominato la contessa Teresa Bulletti ora defunta, come quella, da cui riconosceva la qualità di Colono, e il conte Ermanno Paglicci com' Erede usufruttuario, e quindi successo all' effetto di percipere i frutti del fondo nei diritti della defonta sig. Bulletti: e non potendosi perciò controvertere, che l' interesse principale d' opporsi alla disdetta era del sig. Usufruttuario nominato opportunamente dal Vanni, e che il Berni avea l' imprescindibil carico d' intimare, nel proprio interesse per altro ve lo avea pure il Vanni stesso, ne egli potea conseguentemente ottenere una definitiva risoluzione,
5 che lo assolvesse per sempre dal Giudizio.

Attesochè conseguentemente a tali principj, mentre il Consiglio dovette riguardare come mal confermata la Disdetta dal Berni trasmessa, perchè confermata senza alcuna preventiva intimazione al sig. Paglicci, di cui investiva principalmente i diritti, poichè eseguivasi in ordine ad un' asserto dominio, esclusivo dei vantaggi da lui fin ora goduti ed inoltre il Berni intimava espressamente il Vanni a consegnargli la parte colonica delle terre, delle quali si tratta in evidente danno dell' usufruttuario, neppure potè semplicemente confermare la Sentenza ruotale, perchè essa pienamente, e senza alcun riservo revocò la disdetta sul fondamento esclusivo della indicazione fatta dal Vanni della persona, da cui riconosceva la colonia, mentre il Giudizio, che debbe istaurarsi anche dirimpetto al signor Paglicci, potendo pure avere un' esito a questi contrario, e al Berni favorevole, doveva rimanere a questi intatto il diritto d' insistere per la espulsione del Colono Vanni nei modi di ragione, e questi non doveva perciò preventivamente, e definitivamente essere assoluto dalla dimanda contro di lui fatta.

Attesochè era per altro giusto di sottoporre il Berni alla refusione a favore del Vanni delle spese degli attuali inutili Giudizi, e perche in sostanza la sua dimanda veniva nello stato degli atti rigettata, e perchè la rilevata inutilità dependeva dall' avere il Berni, e prima, e dopo la indicazione opportunamente datagli a tenor della citata Legge *Si quis alterius* dal Vanni, omessa qualunque intimazione contro il sig. Paglicci, il quale doveva, e debbe al pari del Vanni esser parte del regolarmente instaurato
6 Giudizio.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto per parte di Michele Berni dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Arezzo sotto di 20. *Di-*
1 *cembre* 1831. *Dice doversi la detta Sentenza confermare, siccome la conferma nel modo che appresso; poichè dichiara come non avvenuta*

nello stato degli atti la Disdetta, e intimazione dal Berni trasmessa a Domenico Vanni con l'atto del 24. Giugno 1831, e condanna detto Berni nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Giovan Batista Brocchi *Presidente.*
Baldassarre Bartalini, e } *Consiglieri.*
Cav. Donato Chiaromanni *Rel.* }

DECISIONE LV.

R. RUOTA FIORENTINA

***Florentina Inscritionis diei* 11. *Septembris* 1832.**

IN CAUSA

GALGANI E NELLI E PAOLETTI NN.

PROC. MESS. GABRIELLO PICCIOLI — *PROC. MESS. PIETRO PARIGI*
PROC. MESS. CARLO CATANZARO

ARGOMENTO

Il permutante, che resta Creditore per causa di conguagli coll'altro permutante di una somma, deve inscrivere nei termini legali il suo credito, e mancando a questa formalità resta privo di ogni azione, e diritto a poter perseguitare i fondi permutati, già passati in terzi Possessori.

SOMMARIO

1. 7. *Il Permutante parificato al Venditore, ha, come quello pel prezzo non corrisposto, esso per le differenze, e conguagli un Gius reale su gli stabili permutati per il regime ipotecario.*

2. 3. *I Creditori, che hanno un' Ipoteca se non fanno inscrivere i loro Documenti prima dell' alienazione dei fondi ipotecati, non sono ammessi a domandarne l' esposizione all' Incanto, sebbene abbiano un privilegio.*

4. 5. *L' Inscrizione del Credito privilegiato procedente da Contratto non soggetto a trascrizione, deve eseguirsi dirimpetto alle successive sontrattazioni nel termine voluto dalla Legge, ed in mancanza il Creditore non può rivolgersi contro il Terzo, e perseguitare il fondo.*

6. *L' alienante è dispensato dall' obbligo d' inscrivere, quando per la trascrizione dell' Istrumento traslativo della proprietà, questa Inscrizione potesse essere stata accesa d' ufizio dal Conservatore.*

8. *L' alienatario fino che si tratta di fermare il corso alle Inscrizioni sul fondo, di cui si rese acquirente, non è richiamato dalla legge, che alla trascrizione del proprio Contratto.*

9. *La Trascrizione fatta dall' alienatario importa Inscrizione a favore dell' alienante.*

10. *Lo scopo essenziale del regime Ipotecario consiste principalmente nella distinta totale, ed assoluta pubblicità degli oneri, de' quali sono affetti gli stabili.*

11. *Il Permutante deve per il competente conguaglio di permuta prendere Inscrizione.*

Storia della Causa

Con atto privato del 1. Maggio 1810. il sig. Cav. Tommaso Nelli rilasciò con titolo di permuta al suo fratello sig. Cav. Ugo due poderi ad esso spettanti, denominati *Frascione*, e *San Girolamo*, e ricevè in vece dallo stesso Cav. Ugo gli stabili, che egli possedeva alla Rufina sulla stima eseguita dai periti Stefano Cirri, e Luigi Sgrilli. Questa permuta presentò nel valore respettivo degl Immobili una differenza, e questa differenza, che stava a favore del cav. Tommaso lo rese creditore a questo titolo dell' altro permutante per la somma di Sc. 1155. 4. 18. 4.

Portato ad esecuzione il Contratto, ed effettuata la consegna al cav. Ugo Nelli de' due poderi già spettanti al di lui fratello cav. Tommaso lo stesso cav. Ugo nel 4. Gennaio 1811. combinò la vendita dei medesimi col sig. Galgano Galgani, stipulando, che il prezzo in scudi 6000. tranne la di lui erogazione nel pagamento di alcuni debiti, dovesse ogni rimanente versarsi direttamente a rate nelle mani del venditore.

Aveva il Galgani dimesse al 1814. le passività accollatesi, e tra esse quella che in somma di Sc. 950. l' alienante teneva per cause indi-

pendenti dalla permuta col Cav. Tommaso Nelli, ed aveva pur anco corrisposto allo stesso alienante quanto avanzava, per formare, fatta la detrazione degli accolli, il saldo, e compimento del prezzo, nella prestabilita quantità di Sc. 6000. Quindi, com' era regolare, riportò a quell'epoca dal Cav. Ugo Nelli una quietanza finale del prezzo medesimo.

Fino al 1818. il compratore dei poderi *del Frascione*, e il *S. Girolamo* non ebbe molestia, che gli rendesse men quieto, e pacifico il godimento del suo acquisto. A quell'epoca il cavalier Tommaso Nelli adito il Magistrato Supremo gli contestò, che quei poderi formavano altra volta parte di sua proprietà, che egli gli consegnò in permuta al di lui fratello cav. Ugo, che per conguaglio di questa permuta rimase in credito di Sc. 1155. 4. 18. 4. e rilevando, che un tal credito era ancor perseverante a di lui riguardo, chiese, che il Galgani col prezzo di quegli stabili fosse condannato a sodisfarlo.

Non andò la istanza del Cav. Nelli senza opposizione per parte dell'acquirente Galgani, il quale contestando di non avere ravvisato su i fondi pervenutili il debito che si reclamava, e di essersi omai per l'esaurimento del prezzo tolto dall'obbligo di successivi pagamenti nell' interesse, e per conto del venditore, chiese, che l'istanza medesima venisse rigettata.

Il Magistrato Supremo aderì alle richieste del Galgani, e senza impugnare al cav. Tommaso il Credito, che nella quantità, e pel titolo rammentato asseriva trovarsi col di lui fratello Cav. Ugo Nelli, giudicò con sua pronunzia del 19. Settembre 1819, che unicamente contro dell'ultimo avrebbe dovuto lo stesso cav. Tommaso, tenuti a parte gli stabili permutati, dirigere pel credito medesimo le molestie.

Sull'appello interposto da questa Sentenza nel Giugno 1829. e ripreso nel 1831. la Regia Ruota proferì la seguente Sentenza per gli appresso.

MOTIVI

Sul Merito

Attesochè la domanda avanzata dal Cav. Tommaso Nelli nel vertente Giudizio promosso contro Galgano Galgani, mirava al doppio oggetto di far dichiarare il credito, che per dipendenza di conguagli di permuta teneva contro il di lui fratello cav. Ugo, e di ottenere, che lo stesso Galgani, come acquirente, e detentore degli stabili affetti a questo Credito, venisse condannato a soddisfarlo « ivi » domanda che, piaccia al Magi-« strato di dichiarare il sig. Comparente creditore liquido del sig. Cav. « Ugo Nelli, e per le cause indicate, della somma di Sc. 1155. 4. 8. e « quindi condannare il medesimo sig. Cav. Ugo all' immediato pagamen-

« to dell' avvertita somma, dichiarando per la medesima affetti, e obbli-
« gati i beni surriferiti attualmente posseduti dal sig. Galgano Galgani,
« come pure tutte le stime vive, e morte ivi esistenti.»

Attesochè in tal guisa non erano deducibili, oc convenivano al premesso stato di disputa i due articoli relativi all'imperfezione della permuta stipulata dai fratelli Nelli il 1. Maggio 1810. ed al recupero dei Beni a causa dell' impugnato pagamento della differenza sul prezzo dei Beni stessi elevati, e sostenuti pregiudicialmente dall'appellante nell'esperimento che ci occupa, avveniachè esso con chiedere a principio la notata differenza sull' importare dei fondi permutati, oltre ad ammettere la irretrattabilità, e perfezione del Contratto, venne a togliersi, istituendo un azione pecuniaria, altronde invariabile in appello, il diritto ad insistere sul desiderato ritorno agli Stabili, che altra volta gli appartenevano.

Attesochè ritenuta la contestazione nei termini prestabiliti, e messo a parte ogni esame circa alla sussistenza nell' appellante del credito controverso, come all'obbligo nel Cav. Ugo di corrisponderlo, non impugnabili, ne impugnati in Causa, unica indagine tra lo stesso appellante Cav. Tommaso Nelli, e l' appellato Galgano Galgani, era, se il primo ove esiste impedito, di agere personalmente in forza d'un'offerta promessa di pagamento, potesse per questo credito di conguagli molestare coll'azione reale i Beni affetti al medesimo posseduti, per compra fattane, dallo stesso Galgani, nella circostanza, in cui, mentre uno fu sollecito di trascrivere il di lui Contratto d'acquisto, l' altro, o sia lo stesso Cav. Nelli l'omesse, ne fece eseguire nemmeno al Conservatore nei successivi giorni quindici la iscrizione del Credito medesimo.

Attesochè in tale stato di disputa, sebbene pelle massime generali sussista, che il permutante parificato al venditore, abbia, come quello pel prezzo non corrisposto, esso per le differenze, e conguagli, un gius
1 reale sugli stabili permutati per il *Regime Ipotecario Vol.* 1. *p.* 153. §. *il Contratto* è certo tuttavolta, che tanto l' uno, che l'altro fossero in obbligo pelle leggi del tempo d' iscrivere il respettivo titolo avanti, o nei 15. giorni successivi alla trascrizione dell' atto, che faceva passare nel terzo la proprietà affetta al Credito, sotto la pena di restare esclusi dal diritto, a domandar l' Incanto del fondo soggetto all' ipoteca, ed in altri termini alla conseguenza di non poter agere realmente pel pagamento contro lo stabile alienato, *Cod. di Procedura francese art.* 834. «ivi» I cre-
« ditori, che avendo un' ipoteca secondo i termini degli *Articoli* 2123.
« 2127. 2128. del Codice Civile, non avranno fatto iscrivere i loro do-
« cumenti anteriormente alle alienazioni degli stabili ipotecati, che si ef-
« fettuassero in avvenire, non saranno ammessi a domandare in confor-
» mità di quanto è disposto nel cap. 8. del tit. 18. lib. 3. del Codice Ci-

« vile, l'esposizione dei predetti stabili all'Incanto, se prima non giu-
« stificano di aver fatta la iscrizione della loro ipoteca dopo l'atto trasla-
« tivo di proprietà, ed al più tardi entro il termine di 15. giorni da quello 2
« della trascrizione di quest' atto medesimo. »

Attesochè questo precetto non essendo a controvertersi, che investa pello stesso art. 834. i privilegi come le ipoteche « ivi » Tanto dovrà os-
« servarsi anco relativamente ai Creditori aventi un privilegio sopra i be-
« ni stabili » il registro, o iscrizione del Credito privilegiato procedente 3
da Contratto non stato sottoposto alla trascrizione, viene ad essere come nella ipoteca indispensabile ad eseguirsi dirimpetto alle successive contrattazioni dentro il periodo, che l'articolo avvertito ha assegnato, cosicchè in mancanza di tale registro, o iscrizione nel termine, non può il creditore con privilegio rivolgersi contro il Terzo, ne perseguitare, ond' essere sod- 4
disfatto in di lui mano l'Immobile. *Persil. regime ipotec. Comment. all' artic.* 2108. N. 2. §. *Allorchè vol.* 1. *pag.* 197. *Terrible traitè des Hypot. Vol.* 2. *pag.* 67. §. *Tous les privileges. Sirey jurispr. de la Cour. de Cass. Vol.* 74. *Part.* 1. *pag.* 46.

Attesochè al principio che avvertivamo non resiste, ne forma ostacolo la preservativa dei diritti nascenti dagli *articoli* 2108. e 2109. *del Codice Civile* eccettuati a riguardo del Creditore privilegiato dall' avvertita disposizione inserita nel Rogolamento di Procedura francese « ivi » senza
« pregiudizio degli altri diritti che gli articoli 2108. e 2109. del Codice
« Civile accordano ai venditori, ed agli Eredi » imperciocchè tale preservativa senza interessare, come erroneamente fu opinato *dalla Corte di* 5
Grenoble nella decisione in Causa Bernard, e Barry *Sirey ann.* 1810. *par.* 2. *pag.* 382. la facoltà, che aveva a tal epoca questo creditore con privilegio d'inscrivere in qualunque tempo il Credito, facoltà anzi tolta pella di lei esorbitanza col rammentato art. 834, si sostanzia invece per ciò che ne avvertono gl' Interpetri, e gli Scrittori alla materia, nella dispensa dell' alienante dall' obbligo d' iscrivere, quando per la trascrizione dell' Istrumento traslativo della proprietà questa iscrizione potesse essere stata accesa d'Ufizio dal Conservatore. *Merlin Repert. Mot. transcription* 6
§. 3. *n* 6. *En Soumettant et seg. Terrible traitè des privileg. et Hypot. Vol.* 2. *pag.* 67. *Grenier traité des Hypot. Vol.* 2. *pag.* 267. *Num.* 377.

Attesochè la trascrizione praticata dal Galgani, quasi che egli fosse in obbligo di estendere al Contratto intermedio la formalità, o che una trascrizione qualunque del titolo interessante il passaggio del di lui immobile basti per conservare al primo venditore l' utile esercizio del di lui privilegio contro di esso, non dispensava il cav. Nelli da richiedere nel termine legale la iscrizione del credito, mentre lo stesso Galgani, ne si

pregiudicava omettendo di transcrivere l'Istrumento di Permuta, ne la
trascrizione dell'acquisto concluso col permutante toglieva esso Cavalier
7 Nelli dal peso di accendere al registro ipotecario nei successivi giorni
quindici l'ancor dovutogli conguaglio di prezzo.

Attesochè di regola l'alienatario fino che tratti di fermare il corso
alle iscrizioni sul fondo, di cui si rese acquirente, non è richiamato dal-
la legge, che alla trascrizione del proprio Contratto, la quale ciò che fos-
8 se del primitivo gius ipotecario obbligando pell'art. 834. della Procedura
francese tanto l'ipotecario, che il Creditore con privilegio a render pub-
blici i titoli respettivi di credito, pone in mora, se sia eseguita, e fa de-
cadere, ad un certo termine, tanto l'uno, che l'altro dalla facoltà d'iscri-
vere, conferma nello stesso alienatario il libero godimento dello stabile,
e lo rende immune in tal guisa dalle molestie, che questi creditori cer-
cassero in appresso d'inferirli. *Persil regime ipotecario Vol.* 1. *p.* 214.
N. 24. §. *Quindi Grenier traité des Hypot. vol.* 2. *pag.* 209. *N.* 377.
§. *Mais. Sirey Recueil general. des Lois, et des Arrets part.* 2. *pag.*
41. *Ann.* 1817. *vol.* 17.

Attesochè nemmeno la Trascrizione, di cui il Galgani si fece carico
poco appresso all'acquisto dei beni permutati, concluso col cavalier Ugo,
esimeva l'appellante dal pensiero d'inscrivere il privilegio, che contro
i Beni stessi competevali. E' vero che questa trascrizione, la quale si effet-
tua dal compratore importa iscrizione in favore dell'alienante, ma ciò sic-
9 come accade pell'obbligo, che incombe al Conservatore di registrare d'u-
fizio quanto l'atto di alienazione porti a credito del venditore per causa
del prezzo, la trascrizione medesima onde voglia iscrivere pell'ultimo do-
vrà interessare il proprio, e non i contratti successivamente intervenuti,
altrimenti lo stesso Conservatore per non ravvisarle nell'atto, che trascri-
ve, non porterebbe ai di lui registri le dipendenze ancor sussistenti col
primo alienante, ed esso a pregiudizio tal volta dei Terzi, che le ignora-
vano, conseguirebbe nondimeno, ammettendo il principio contrario, l'im-
portare del di lui Credito. *Persil questioni sopra i privilegi, e le Ipote-
che Tom.* 1. *p.* 96. § *dunque e segg. Il medesimo nel suo regime Ipo-
tecario Vol.* 1. *pag.* 196. §. 2. *Guichard jurisprud. Hypot. Mot. Tran-
scription.* §. 4. *N.* 3.

Attesochè simile favore ove per avventura si praticasse col venditor
dell'Immobile, poichè distruggerebbe nell'Articolo 834. della Procedura
francese una misura di perfezionamento ipotecario in rapporto ai privile-
gi, e starebbe ad offendere lo scopo essenziale di questo regime d'Ipote-
10 che, che consiste principalmente nella indistinta, totale, ed assoluta pub-
blicità degli oneri, onde vanno affetti gli Stabili, questo favore, ripetesi,
era in ogni sua parte a rigettarsi, ed apprezzato invece nel permutante

Cav. Nelli, il dovere d' iscriversi ne' quindici giorni successivi alla trascrizione del Contratto d' anquisto fatta dal Galgani pel competente conguaglio di Permuta, doveasi, non avendolo, malgrado il richiamo della Legge, conservato, negare allo stesso Cav. Nelli l' utile esercizio, contro i Beni permutati, del di lui privilegio. 11

Attesochè non poteva il cav. Nelli impedito di agere, perchè non iscritto in forza del privilegio astrattamente dovutoli a causa delle differenze sul prezzo dell' avvertita permuta contro gli stabili acquistati dal Galgani, non poteva dicevasi recar molestia all' ultimo in sequela della promessa di pagamento, che supponeva avere riportata, ed essere stata in parte eseguita dallo stesso sig. Galgani, mentre questa promessa di pagamento, come la di lei parziale esecuzione, a bene esaminare i documenti donde si deducono, non presentavano di se sussistenza di fatto.

Attesochè era a premettersi, che il pagamento dei conguagli, su cui pretendeva intervenuta convenzione tra il Cav. Tommaso Nelli, e Galgani, come non potea l'ultimo scomputarlo dal prezzo dovuto al Cav. Ugo, perchè non contemplato nel Contratto di acquisto, e perchè riguardante capitale, che doveva pelle leggi della permuta formar subietto d' un censo « ivi » Se nelle respettive consegne di detti beni ci sarà aumento, o « decremento, le parti intendono di procedere al successivo conguaglio, « *per devenire poi alla formazione d'un Censo* » andava a porre in essere una obbligazione a di lui carico dura, ed esorbitante, la quale come non presumibile di diritto, fa mestieri ad indurla di una volontà pronunziata, e di un patto esplicito, e letterale.

Attesochè questa volontà nel Galgani di assumere, promettendo il saldo dei conguagli, una responsabilità personale verso il cav. Nelli, vanamente desumevasi da una lettera dello stesso Galgani diretta all' ultimo in data del 24. Settembre 1813. « ivi » Comunque sia si ha da rimediare « a tutto, e salvare il suo, e mio interesse. Alla di lei esperimentata ami- « cizia ne lasciò la sollecita premura » poichè essa unica a far prova dell'asserita stipulazione, si presentava altresì come recapito insignificante, e manifestamente inabile ad indurla. Già il Galgani, ridiciamolo, doveva nel concetto avversario corrispondere del proprio al Nelli l'avere pei conguagli, inquanto col prezzo dell' acquisto, ed a peso del venditore non potevalo per difetto di commissione, o accollo, e pel patto, che legava i conguagli alla formazione del Censo; ed allora le parole « *Si ha da rimediare a tutto, e salvare il mio, e suo interesse* » non erano valevoli a manifestare nello scrivente la intenzione positiva di contrarre, senza causa, onere spontaneo, e gratuito, ne esprimevano il concetto di volere avventurare a riguardo del Terzo, verso del quale protestavasi altronde, poco avanti, e nella stessa lettera, non obbligato, un pagamento, che

avrebbe dovuto in appresso ripetere, avvegnachè ad un effetto, come il preteso, duro, ed inverosimile, faceva mestieri di frasi univoche, chiare, ed inducenti necessariamente la figurata promessa del notaio pagamento, le impiegate dal Galgani, nella lettera, erano invece oscure, ed indeterminate, non servivano con sufficente certezza al concetto presnpposto dall'appellante, e ciò che è più lo escludevano financo nella loro materialità, quante volte esprimendo un compenso di salvezza comune. «*Si ha a salvare il suo, e mio interesse*» impedivano, che questo compenso si referisse alla sostenuta promessa del pagamento dei conguagli col prezzo dei Beni acquistati, mentre essa non disobbligando l'ultimo fuor del mandato, verso il venditor degli stabili, lontana da procurare il vantaggio comune, averebbe, a solo profitto dell'altro, sacrificato l'interesse, e recato danno al Promittente.

Attesochè le espressioni di questa lettera trovavano manifesta spiegazione in altra diretta poco avanti da Galgani al Cav. Nelli, mentre narrando in essa di avere insinuato al Cav. Ugo di devenire collo stesso cav. Tommaso Nelli alle opportune compensazioni «ivi» Ho scritto al sig. Ugo, « e gli dico che riduca a pubblico Istrumento la Scritta del 30. Aprile « 1810. (di permuta) ovvero si faccia fare da lei una dichiarazione . . . « *e faccia le necessarie compensazioni* » ed interessandosi, conforme si esprime, affinchè il rammentato cav. Ugo voglia accomodarsi col fratello cav. Tommaso «ivi» Nulla scrivo al sig. Ugo di questa Lettera *per « obbligarlo maggiormente ad acccomodarsi con Lei* » nel tempo che prova di non avere avuto in animo di assumere onere personale col medesimo circa i congnagli, dimostra, che la salvezza comune stava onninamente in questo accomodamento, e nelle avvertite compensazioni, le quali riportando a carico del vero obbligato il debito, liberavano appunto da delle possibili vessazioni l'uno, nel tempo che procnravano all'altro la dovuta corresponsione del credito.

Attesochè i pagamenti richiesti con altre lettere dall'appellante, e che l'appellato prometteva nelle responsive, ed eseguiva poi difatto, non avevano rapporto coi congnagli, ma, o appellavano agli Sc. 950. debito del Cav. Ugo verso lo stesso cav. Tommaso Nelli indipendente affatto da quello relativo agli stessi conguagli, ed accollato al Galgani nella occasione della vendita dei due poderi, o si referivano ad anticipazioni sul prezzo, di cui esso Galgani era richiesto pelle spese di Contratti tra i due fratelli Nelli, ed asserite a carico del cav. Ugo.

Attesochè il carteggio tra Nelli, e Galgani come non poneva in essere, pelle cose dette, onere personale nell'ultimo, quanto al notato debito dei conguagli dietro la supposta promessa di corrisponderlo, non induceva tal'onere pella obiettata di lui malafede, in consegnenza dei pa-

gamenti eseguiti malgrado le notizie che questo carteggio gli somministrava intorno al debito stesso, avveniachè il fatto che questo debito doveva ridursi a censo, e che quindi era inesigibile pèl creditore, l' obbligo come acquirente di corrispondere il prezzo ad ogni richiesta, e secondo le indicazioni del venditore e sopra tutto il diritto di disprezzare ogni ostacolo, che non avesse appoggio rassicurante, e giuridico, nel rendere improponibile l'obiettata frode, o malafede a carico del Galgani, venivano a sottrarlo, e renderlo immune della conseguente di lui responsabilità.

Sull' Incidente

Attesochè la Nota dei pagamenti eseguiti dal Galgani nell'interesse del Cav. Ugo Nelli chiesta dall' appellante Cav. Tommaso, fu al medesimo opportunamente comunicata.

Attesochè non era provata presso l' appellato Galgani la esistenza delle ricevute Volenzani, e quindi non si poteva insistere contro di esso sulla loro esibizione.

Attesochè il sospetto intorno alle pretese alterazioni di carattere non essendo stato affacciato, che vagamente contro i documenti prodotti dal Galgani con atto del 25. Maggio caduto, non somministrava fondamento alla reclamata nomina del Perito di Scrittura.

Per questi Motivi

Previa la reiezione della domanda incidentale elevata dal sig. Cav. Tommaso Nelli colla Scrittura del dì 25. *Maggio* 1832. *in quella parte che riguarda la esibizione delle ricevute Volenzani, e la elezione del Perito Calligrafo, qual domanda fu riunita al merito col Decreto del dì* 26. *Maggio* 1832. *dice essere stato male appellato per parte del sig. Cav. Tommaso Nelli con la scrittura del dì* 20. *Giugno* 1821 *dalla Sentenza proferita dal R. Magistrato Supremo di Firenze sotto dì* 29. *Settembre* 1819. *nelle parti, che riguardano l' assoluzione del sig. Galgani dalle cose domandate contro del medesimo con le Scritture del* 29. *Agosto* 1818. *e* 23. *Giugno* 1819. *bene in dette parti appellate essere stato colla medesima Sentenza giudicato, e quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare, siccome la conferma, ordinandone l' esecuzione, secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Tommaso Nelli a favore del sig. Galgani nelle spese anco del presente Giudizio; ed attesa la pronunzia conforme della Sentenza appellata assolutoria del sig. Galgani, dice non esser luogo a pronunziare nemmeno in questa seconda Istanza sulla domanda di rile-*

vazione proposta dal sig. Galgano Galgani con le Scritture del dì 6. *Agosto* 1821. e 31: *Marzo* 1832. *condannando però i detti sigg. Paoletti NN. a favore del sig. Galgani nelle Spese del Giudizio di rilevazione.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Vincenzio Bani *Relatore*
Cav. Neri Brandaglia *in ossequio* Gio. Batt. Lorenzini *Aud.*

DECISIONE LVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

S. Miniati Transact. diei 22. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

MATTEOLI E TONI

PROC. MESS. FERDINANDO PIAZZESI — *PROC. MESS. GAETANO CATELANI*

ARGOMENTO

La transazione stipulata per evitare una Lite d'esito dubbio, e incerto, non va soggetta a rescissione, ma è valida, e non ammette alcuna controversia.

SOMMARIO

1. *Gli Atti debbono aversi, e ritenersi per tali, quali le Parti li chiamarono, ed intesero di stipularli.*

2. 7. *Colla Transazione s'intendono, e restano in perpetuo a vicenda stabiliti, e sopiti i diritti nell'atto della medesima enunciati.*

3. *La Transazione animata da falsa causa, ed influita da erroneo supposto si rescinde, e si annulla.*

4. 8. *La Transazione non si rescinde sul fondamento della falsa Causa, e dell'erroneità del supposto, se non è questo luminosamente provato, specialmente quando una delle Cause della Transazione, fu l'evitare la lite.*

5. *Per sostener la Transazione fatta per evitare la lite, serve, che la lite vertente, o temuta involva qualche dubbiezza.*

6. *Interessa il ben pubblico, che le liti sopite non si riproducano, e non siano le Transazioni germe di nuove liti.*

Storia della Causa

Con Istrumento del 16. Ottobre 1766. rogato il Notaro Bartolommeo Mattei Giuseppe Matteoli vendè a Francesco, e fratelli Toni una casa ch'egli possedeva *al Ponte a Evola* composta di quattro stanze, due delle quali a terreno, e due superiori.

Goduta in comune della famiglia Toni fu nel 1803. che per Istrumento del 2. Aprile rogato il Notaro Giulio Tempestini, Bartolommeo, Pietro, Santi, e Luigi di Pasquale Toni divenuti alla divisione del loro patrimonio in due porzioni con Giuseppe, Arcangiolo, Francesco, e Antonio di Valentino Toni fu di detta casa assegnata una metà a Bartolommeo, e suoi fratelli, l'altra metà a Giuseppe, e suoi fratelli.

Bartolommeo, ed i suoi fratelli con Istrumento del 24. Gennaio 1816 rogato il Notaro Vincenzio Guerrazzi la metà ad essi assegnata venderono a Valentino Martinelli.

Antonio Toni possessore dell'altra metà, avendo incominciato a fabbricare presso alle stanze della metà passata in Martinelli, ed accennando di volere aprire in un muro, che aveva di nuovo fabbricato, un' uscio, e delle finestre, di che non andava persuaso il Martinelli aver egli diritto, devennero con atto privato del 6. Aprile 1818. ad una transazione fra loro.

Per Istrumento del dì 21. Maggio 1824. rogato il Notaro Vincenzio Pellini, Martinelli rivendè a Luigi, e Giuseppe Matteoli la detta metà di casa.

Era stato convenuto nella Transazione sopranotata fra Martinelli, e Toni, che Toni potesse proseguire il lavoro, ma in quanto all' apertura dell' uscio, e finestra fatta e da farsi, non fosse questa che provvisoria,, e precaria, e senza alcun titolo potesse il Martinelli sempre, ed in ogni tempo far serrare a suo arbitrio l'uscio medesimo, e qualunque altra apertura nel nuovo muro, e corrispondenti sul terreno, che fu detto di proprietà del Martinelli.

E come successor singolare, e subentrato nei diritti del Martinelli,

Luigi Matteoli sull'appoggio di questa convenzione intimò il Toni a richiuder l'uscio, ch'eragli stato precariamente concesso di aprire.

Si oppose il Toni, ed il Tribunale di San Miniato considerando il giudizio come sommarissimo ed esecutorio con Sentenza del 2. Settembre 1828. rigettò la sua opposizione, e lo condannò a chiuder l'uscio precitato; riservandogli però tutte quelle ragioni che potessero competergli contro il Matteoli da sperimentarsi nei modi chè di ragione.

Obbedì il Toni alla ingiunzione di questa Sentenza, ma successivamente comparve di nuovo in atti domandò, che dal Tribunale fosse dichiarato aver egli diritto di aprire a proprio piacimento l'uscio, il quale era stato provvisoriamente condannato a chiudere.

Un giudizio incominciò allora per esaminare, e risolvere, se a questa pretensione del Toni facesse ostacolo la detta reiudicata del 24. Settembre 1828. e due conformi Sentenze avendo giudicato insussistente questa eccezione, si contestò fra le Parti il Giudizio sul merito, cioè sul diritto che avesse, o no il Toni di tenere aperto l'uscio del quale si tratta.

Ed il Tribunale di S. Miniato con Sentenza del 23. Dicembre 1831 dichiarò non constare del diritto preteso da Antonio Toni di devenire alla riapertura dell'uscio, e finestra nel di lui nuovo muramento posto al Ponte a Evola, e contemplato nel Contratto del 6. Aprile 1818.

Da questa Sentenza interpose appello il Toni avanti la R. Ruota, e dopo essersi da ambedue le Parti compito in atti quanto ai termini della Procedura è di dovere, la Ruota stessa proferì la seguente Sentenza.

Motivi

Considerando, che l'atto del 6. Aprile 1818. il quale per parte del Toni impugnavasi, che fosse una Transazione, non poteva ragionevolmente impugnarsi, che tale fosse, poichè così fu espressamente denominato dalle parti contraenti «ivi» hanno convenuto perciò *in linea di Transazione* ed in ogni altro migliore, e più valido modo quanto appresso » ed è notissima regola che gli atti debbono aversi, e ritenersi per tali quali le Parti li chiamarono, ed intesero di stipularli.

Che non sussiste, che con questo atto di Transazione, col quale si stabiliva potesse il Toni proseguire il muramento intrapreso, e procedere all'apertura del muro, del quale si tratta (apertura che fosse però provvisoria, e precaria, e *senz'alcun titolo*), e potesse d'altronde il Martinelli *sempre, ed in ogni tempo farlo a suo arbitrio serrare* non sussiste diciamo, che questa convenzione vantaggiosa al Martinelli fosse subordinata, come pretendevasi all'ulteriore esame del diritto che egli ne avesse, poichè nulla si legge ivi, che ciò suoni, ed anzi vi ha l'obbligazione pu-

ra, e assoluta di serrar l'uscio a piacimento del Martinelli, ed a proprie spese « Si obbliga di serrarlo a piacimento del Martinelli, ed a spese di « detto Toni » e sussegue addirittura la promessa di tutti i danni, e pregiudizi, e spese della parte mancante alla osservanza delle cose convenute, ed è evidentemente assurdo altronde il ritenere preservato, e subordinato a nuovo esame, ciò che avrebbe voluto dire anche ad una lite, il diritto, che accordavasi al Martinelli, e ch' egli aveva mostrato esser pronto a sostenere acremente in Giudizio, che non fossevi cioè di fronte al resedio un' uscio, e quant' altro con quell' atto si stabiliva, mentre preliminarmente si dichiarava di devenire *in linea di Transazione* alle convenzioni, che si contenevano nell' atto, *all'oggetto di sopire, e togliere di mezzo una Causa* che sul soggetto transatto si voleva ventilare dal Martinelli contro il Toni, e mentre è poi certo in ragione che colla Transazione 2
s'intendono, e rimangono in perpetuo a vicenda stabiliti, e sopiti i diritti tutti nell' atto della medesima enunciati. *Urceol. de transact. quaest.* 8. *N.* 39. *Rot. Dec.* 22. *N.* 26. *p.* 9. *e Dec.* 150. *N.* 11. *p.* 16.

Che quindi manca il primo dei riferiti nelle superiori narrative fondamenti dedotti dal Toni contro l' appellata Sentenza

Considerando quanto al secondo in ciò come sopra è narrato consistente, che non ostante che si trattasse di Transazione, non meritasse questa attendibilità in giudizio, ma dovesse rescindersi, ed annullarsi, perchè animata da falsa causa, ed influita da erroneo supposto per la regola di cui inerendo al Testo in *L. quoniam ff. de rer. permutat. Voleron. de* 3
Transact. tit. 6. *quaest.* 3. *N.* 1. 2. 3. *et passim.*

Che la transazione come quella che salutarmente sopisce le Liti, e conserva la concordia fra i Cittadini, merita sempre il maggior favore, ne vuolsi rescinderla, ed annullarla sul fondamento della falsità della causa, e dell' erroneità del supposto se non sia questo luminosamente provato, e ciò tanto più quando una delle cause della Transazione sia stata (e lo fu come abbiam veduto fralle parti) l' evitar la lite, nel qual caso a sostener la validità della Transazione basta che la lite vertente, o temuta involva 4
qualche dubbiezza non sia destituta affatto di fondamento. *Valeron. de*
Transact. tit. 2. 9. 3. *N.* 1. *Urceol. de Transact. quaest.* 2. *N.* 26. 28. 5
32. 38. assai interessando al ben pubblico che le liti sòpite non si riproduchino, e non siano le Transazioni germe di nuove Liti. *L. quamvis* 6
*de transact. Gregor. Dec.*354. *N.* 2. *Larrea Dec.* 68. *N.* 22. *in rec. p.*6. *Dec.* 86. *N.* 5. *et* 6.

Che per dimostrare l' erroneità del supposto, o la falsità della causa avrebbe dovuto il Toni luminosamente dimostrare, che il resedio contiguamente al quale aveva convenuto di non potere ritenere aperto un uscio semprechè ciò non piacesse al Martinelli, non appartenesse ad esso Martinelli, e ciò tanto più specialmente dopo ch' egli aveva espressamente di-

chiarato, e confessato nella Transazione appartenergli « ivi » e l'apertura « dell' uscio, e finestre, che si fà in detto nuovo muramento, e che corrispondono *sul terreno di proprietà del Martinelli* » ma o fosse comune o ad altri appartenesse.

Che il Contratto di divisione fra i Toni non faceva parola dell'esser quel resedio (il quale il Toni aveva confessato *terreno di proprietà del Martinelli*) rimasto in comune, che anzi oltre la prova testimoniale, la quale piuttosto favoriva, come lo dimostra la passata Decisione, l'assunto del Martinelli, che fosse rimasto assegnato alla parte dei suoi autori, e che vi avessero in ogni tempo esercitato un esclusivo possesso, e oltre le varie volture estimali, che pure favorivano l' assunto del Martinelli, siccome egualmente lo dimostra la passata decisione, era ciò connaturale alla di lui situazione, poichè fronteggiava la porzione di casa assegnata agli autori del Martinelli, e quindi era presumibile, e tanto più presumibile quando si vedeva, che alla porzione degli autori del Toni era stato nella divisione assegnato lo spazio di terreno ad uso di getto, che quello fronteggiava, e che ad altri appartenesse non poteva egualmente ammettersi, mentre neppur questo chiaramente dimostravasi, nè altri ne aveva mai reclamato il possesso di fronte a quello, che ci avevano esercitato gli autori del Martinelli.

Che non era valutabile ciò che ammettendo l'assegnazione del resedio alla porzione delli autori del Martinelli, si soggiungeva per parte del Toni, che cioè tratta una retta linea in continuazione del numero di divisione delle due porzioni di casa, che dividesse esattamente il terreno fronteggiante respettivamente l' una, e l'altra, si vedeva che il nuovo muro eretto dal Toni, e nel quale pretendeva egli il diritto a tenere aperto un uscio era un cotal poco indentro, e sarebbe rimasto quindi l' uscio sopra il proprio terreno, e non su quello, che potesse all'avversario spettare, e quindi fosse chiaro il suo diritto a tenervelo aperto, e mal transatto perciò; e non era ciò valutabile primieramente perchè egli aveva confessato tutto il terreno formante il resedio spettante al Martinelli senza esclusione di questo frammento, che l' occasione avrebbelo richiamato a non dimenticare, e ad escluderlo se questi almeno fosse stato chiaramente suo, e secondariamente perchè questo frammento, che or così pretendeva di sua proprietà era sì esiguo per la misura fattane dai Periti che l'uscio sarebbe stato di nessuna utilità per lui senza inoltrare il passo sopra il terreno del Martinelli, ed emulativo in conseguenza allora per parte del Toni l'aprirvelo, ed il permetterglielo inducente il continuo pericolo, che ne rimanesse dall' uso violata l'altrui proprietà.

Considerando in fine, che colla Transazione due facoltà furono concesse al Toni, e furono per esso cause di Transazione quella del nuovo muramento, e quella accordata l' altra ancora di aprire l' uscio del quale

si tratta, e che se dubbio potesse essere il suo diritto al nuovo muramen-
to tanto servirebbe perchè dovesse osservar egli la transazione, e dichia-
rarsi valida, poichè reggerebbe una delle due cause, che determinò alla
transazione, reggerebbe la principale. E dubbio non poteva a meno di 7
comparire questo di lui diritto, e che potesse essere il soggetto di una non
temeraria lite contro di lui, e che lo avesse con ragione determinato a
transigere, mentre per fabbricare, ed alla porzione di fabbricato esistente 8
assegnatogli nella divisione aggiungerne altro nuovo, era venuto ad im-
pedire (e ne convenivano i di lui Difensori) la prolungazione di un Por-
tico, che nella divisione era stato espressamente convenuto, che dovesse,
ed a spese, e vantaggio comune prolungarsi, e ad impedir così a danno
del Martinelli questa prolungazione, alla quale aveva diritto, e che po-
teva essergli utile, e gradevole.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Antonio Toni dalla Sentenza proferita dal Regio Tribunale di S. Miniato in di 23. Dicembre 1831. *ad esso contraria e respettivamente favorevole a Luigi Matteoli, e bene con detta Sentenza essere stato giudicato, e doversi perciò confermare, siccome la conferma in tutte le sue parti, e dichiara potersi eseguire, secondo la sua forma, e tenore. E detto Toni condanna nelle spese del Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Francesco Bernardi *Presidente e Relat.*
Vincenzio Bani, e Cav. Neri Brandaglia *Auditori*

DECISIONE LVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Alimen. diei 29. *Februarii* 1832.

IN CAUSA

BETTAZZI E DEGL' INNOCENTI

PROC. MESS. SANTI POGGI — *PROC. MESS. ENRICO FIASCAINI*

Argomento

La donna che abbandona la casa del Marito per le sevizie, che riceve, ha diritto agli alimenti.

Sommario

1. *Al Marito spetta di alimentare la Moglie anche quando si allontana dalla di lui casa per sevizie.*

2. *La Donna, che giustifica di aver portato in Dote Scudi mille al Marito, e di avere delle contusioni, e di non aver mezzi da sussistere non può il di lei discesso dal Marito esser considerato un effetto di capriccio.*

3. *Non si indeboliscono i diritti della Donna se la medesima non prosegue con sollecitudine l' incominciato Giudizio di separazione dal Marito.*

Storia della Causa

Necessitata la Bettazzi dalle sevizie, e mali trattamenti usati dal di lei Marito, ad abbandonare la Casa Coniugale, fino dal dì 6. Maggio decorso si assentò dalla medesima colla determinazione di provocare il Giudizio di separazione al Tribunale competente.

Non avendo potuto ottenere dalle amicabili trattative alcun prospero resultato, adì non tanto la Curia Ecclesiastica per il Giudizio di separazione, quanto il Magistrato Supremo all' effetto di domandare una somma in causam declarandam, e fino del 14. Ottobre prossimo passato ottenne da questo la somma di Sc. 60. nella quale fu condannato

contumacialmente il Degl'Innocenti, unitamente alle spese del Giudizio.

Fatta per parte del medesimo opposizione alla detta Sentenza, fu con quella del 23. Novembre decorso revocato il precedente giudicato, venendo assoluto nello stato degli atti il Degl'Innocenti dalla Domanda contro di esso fatta dalla Bettazzi, compensando le spese del Gindizio.

Interposto per parte di detta Bettazzi appello da tal Giudicato avanti la Regia Ruota, si sostenne l'ingiustizia dell'appellata Sentenza, deducendo, che non possono denegarsi alla Moglie pendente il Giudizio di separazione i necessarj alimenti.

Che tanto più ciò dovea dirsi resultando dal Pubblico Istrumento del 6. Marzo 1830. rogato Varrocchi, che la Bettazzi avea portato in Dote al di lei Marito la somma di Sc. 1900. coi frutti del qual Capitale aveva tutto il diritto di poter essere alimentata.

Che nulla ostava la eccezione dedotta dal Degl'Innocenti, che la risoluzione della Bettazzi fosse capricciosa, ed ingiusta, giacchè constava in Processo, che essa aveva riportato delle contusioni nella parte sinistra del collo, conforme potè riscontrare il Chirurgo Moschi fino dal 17. Maggio 1831. contusioni che verificò tutt'ora esistere nel successivo mese di Luglio, conforme resulta dai certificati prodotti.

Che la di lei età avanzata ancora di anni 66. ed il certificato prodotto del di lei Parroco sulla sua moralità, ed ottima condotta eran tanti valevoli riscontri da convincere il Magistrato della giustizia delle di lei pretese e che con Sentenza del 20. Dicembre 1831. fu revocata la Sentenza del Magistrato Supremo, e condannato il Degl'Innocenti a somministrare la somma di L. 200. in causam declarandam, come pure nelle spese dei precedenti Giudizj.

Il Degl'Innocenti si appellò da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio, il quale adottando i motivi della Sentenza medesima, così decise.

Dice essere stato male appellato per parte di Cornelio Degl'Innocenti dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel 20. *Dicembre* 1831. *ad esso contraria, e favorevole alla Maria Anna Bettazzi, e conseguentemente bene con quella giudicato. Detta Sentenza conferma in tutte le sue parti, ed ordina la medesima eseguirsi secondo la sua forma, e tenore.*

Condanna l'appellante Degl'Innocenti nelle spese anche estragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori
Gio Battista Brocchi *Presidente*,
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel. Consigg.*

Considerando che al Marito spetta di alimentare la Moglie ed anche allorquando si allontana dalla di lui casa per sevizie, o altre cause, nella pendenza del Giudizio di queste cause avanti il Tribunal competente, secondo ciò, che con opportuni citati avverte la Sacra Ruota in Firmana separationis Thori super subministratione alimentorum, et sumptuum *Litis 27. Settembris 1747. Cor. Lana §. Si quidem, sen-*
1 *za di che sia necessario, siccome si prosegue in detta Dec. « inquirere de bono uxoris jure, nec ipsius paupertate. »*

Che quand' anche voglia dubitarsi di questa estensione della Regola, tali provvisionali alimenti ancora si devono indubitatamente dal Marito somministrare, quando siavi siccome rileva il Cosci de separat. Thori lib. 3. Cap. 12. M. 9. *aliqua probabilitas quod re non temere sed ex culpa viri promotum fuerit adversus eumdem ab uxore judicium aut ex justa Causa etc. etc. Adeout Judex Ordinarius prudenter saltem suspicari valeat de jure mariti, nec indubitanter credere quod ex levitate, seu calumnia uxoris vir fuerit ab ea in judicium vocatus ipseque ab illo se separaverit. »*

Considerando che nel caso la Bettazzi oltre aver giustificato nelle solite forme la di lei miserabilità, e di più deducendo sull' appoggio dell' istrumento matrimoniale allegato e non impugnato in contrario di avere recato scudi 1000. *in Dote al Marito, di cui egli percipe i frutti, non leggiera ragione ha somministrato ai Giudici di dubitare che non irragionevole fosse il di lei discesso dalla casa maritale, e che possano a questo averla spinta le asserite sevizie del Marito, poichè un certificato del Chirurgo Condotto di Prato ha esibito da cui resulta che visitatala nel giorno successivo al di lei discesso la trova affetta da una forte contusione nel collo, prossimità di tempo fra tal ritrovamento, ed il discesso, che rende verisimile le sevizie nella circostanza in specie, che fedi ha insieme prodotte di lunga irreprensibile condotta, e mal frattanto potendosi supporre che senza aver sua dote nelle mani, priva d' ogni altro mezzo, ed essendo in grave età, per capriccio o*
2 *leggerezza siasi dal Marito allontanata, e per mendicare, o per disputare in Giudizio alimenti da somministrarlesi coattivamente dal Marito presso cui facile e tranquilla ne ottenesse la somministrazione.*

Considerando che la scrittura pur da essa prodotta, esibita già avanti la Curia Arcivescovile giustifica introdotto fino dal 30. *Settembre il Giudizio di separazione, e che se non lo ha dessa fin qui viva-*
3 *mente proseguito non può ciò indebolire il di lei diritto, e d' altronde non era e non è impedito al Degl' Innocenti di sollecitarne la risoluzione.*

DECISIONE LVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Montis Caroli Paecuniaria diei 22. Settembris 1832.

IN CAUSA

BALDACCINI E MARTINI VEDOVA PANATTONI

PROC. MESS. CESARE DAZZI *PROC. MESS. AGOSTINO FRANCESCHI*

Argomento

Il Commallevadore, che paga interamente il debito, che ha garantito colla sua obbligazione, e riporta dal Creditore dimesso la cessione delle ragioni, ha diritto di repetere dagli altri Commallevadori la porzione, che loro spetta, sebbene la detta cessione sia stata fatta dopo l'eseguito pagamento.

Sommario

1. 2. *Il Commallevadore, che paga del proprio l'obbligazione garantita, acquista l'azione* Negotiorum gestorum, *la quale viene accordata a colui, che col fatto proprio rende migliore la condizione altrui.*

3. *Molto più è certo il diritto del Commallevadore di agere per il rimborso dall'altro Commallevadore, quando il Creditore dimesso gli cede le sue ragioni.*

4. *Quando il Creditore è stato pagato, è inutile, ed inefficace la cessione delle sue ragioni.*

5. *Quando la cessione delle ragioni, è convenuta, e promessa dal Creditore, è operativa, ed efficace sebbene sia fatta dopo l'eseguito pagamento.*

6. 7. 12. 13. 14. 15. 16. *Quando si tratta di pagamento fatto dal Mallevadore, esso ha diritto di conseguire utilmente dal Creditore dimesso, anche* ex intervallo, *la cessione delle ragioni.*

8. *All'effetto di riconoscere qual sia il carattere di una determinata obbligazione, fa d'uopo investigare quale ne sia stata la causa, e l'oggetto a cui è preordinata.*

9. 10. 11. *Colui, che accede ad una obbligazione, per garantirne l'esecuzione, si reputa preferibile a qualunque altra qualità che in esso possa ravvisarsi etiam a quella di debitor principale a favore del Creditore congiuntamente al debitore originario.*

Storia della Causa

Mediante pubblico Istrumento de' 15. Febbraio 1791. rogato dal Notaro Ser Luigi Grassi, Giò. Domenico Tori impose sopra un suo Podere detto la *Tassinaja* un censo in capitale di sc. 200. fruttifero al 5. per 100. all'anno a favore della Cappella dei *SS. Giovanni, e Caterina* eretta nella Chiesa Pievania del *Borgo a Buggiano*, e Mallevadori solidali a detto Censo furono il Rev. Prete Don Vincenzo Baldaccini, e Niccola Panattoni.

Dal 1816. fino al 1825. inclusive fu pagato l'annuo frutto di detto Censo nella sua totalità dal fu sig. Dott. Francesco Baldaccini, dal 1825. al 1831. inclusive dal sig. Filippo Baldaccini il primo erede immediato, il secondo erede mediato del fu Rocco Baldaccini donatario del suddetto Prete Vincenzo Baldaccini uno dei suddetti Mallevadori.

Nel 19. Agosto 1831. i sigg. Filippo, e Pietro fratelli Baldaccini, ed in proprio, e come eredi del fu Dott. Francesco Baldaccini sequestrarono a pregiudizio della sig. Maria Caterina Martini vedova Panattoni, come erede usufruttuaria, ed amministratrice del Patrimonio lasciato dal fu Niccolao Panattoni, tutte le raccolte per la parte domenicale di un Podere, e terre da essa usufruite fino alla concorrenza di lire 300. onde ottenere pagamento e rimborso della metà di più, e diverse annate di frutti di detto Censo dati al Rettore pro tempore della suddetta Cappella a tutto l'anno 1831., non compresi in detta somma gli acconti pagati.

Si oppose a questo sequestro, ed alla successiva domanda la sig. Martini vedova Panattoni, deducendo, che essa non percipeva, nè godeva l'usufrutto del Patrimonio del fu Niccolao Panattoni, ed il sequestro era caduto sulle raccolte di beni non pervenuti in Lei dal Marito, ma bensì per titolo di usufrutto dal fu Prete Jacopo Panattoni, e sostenendo esser nullo il sequestro, e doversi i sigg. Baldaccini rivolgere contro gli eredi proprietarii del fu Niccolao Panattoni.

Dietro le repliche date dai signori Baldaccini a tali eccezioni, ed il resultato dei documenti da essi prodotti, il signor Potestà di Monte Carlo con Sentenza de' 30. Settembre 1831. rigettò le dette eccezioni, accolse le domande dei sigg. Baldaccini, e condannò la vedova Panattoni al pagamento della richiesta somma, e confermò l'enunciato sequestro.

Appellò da questa Sentenza la vedova Panattoni alla Regia Ruota di Firenze, ed avanti di quella non solo ripropose le stesse eccezioni in prima Istanza dedotte, ma oppose di più, che non potevano i sigg. Baldaccini agere per il rimborso della metà dei frutti di Censo pagati, contro il Commallevadore, e suoi eredi per non aver riportata dal Creditore dimesso nell'atto del pagamento, la relativa cessione di ragioni.

Produssero allora i sigg. Baldaccini la cessione delle ragioni riportata dal Rettore della Cappella creditrice del Censo posteriormente ai fatti pagamenti, ed insorse allora la disputa se la cessione posteriormente ottenuta, ed *ex intervallo* fosse utile al Commallevadore per repetere dall' altro Commallevadore la metà del pagato per dependenza della comun Mallevadoria.

La Regia Ruota di Firenze con Sentenza del 17. marzo 1832. revocò quella del sig. Potestà di Monte Carlo, ed assolvè la vedova Panattoni dalle cose contro lei dai sigg. Baldaccini domandate, che non potesse a quest' ultimi giovare la cessione di ragioni riportata ex intervallo.

Appellarono i sigg. Baldaccini da detta Sentenza avanti il Supremo Consiglio, dal quale venne risoluta la questione colla seguente decisione.

Motivi

Attesochè per quanto inerendo alla rigorosa disposizione di Gius vedeasi stabilito, che allora quando una di più persone accedute nella qualità di Mallevadrice alla obbligazione altrui abbia o in tutto, o in parte sodisfatto, mediante l'effettivo pagamento alla obbligazione ridetta, non possa quindi dagli altri Commallevadori ripetere porzione della somma pagata corrispondente per la loro parte a quella stessa obbligazione, alla quale piacque pure ad essi di accedere, e ciò sul fondamento, che non essendo stato giammai posto in essere patto alcuno, o contratto per parte di detti Mallevadori tra loro niuna obbligazione, e correspettiva azione, può dirsi avere avuto vita a riguardo di alcuno di essi dirimpetto all'altro, ciò nullameno una tale rigorosa disposizione è stata sempre, e in ogni tempo mitigata, quasi direm così ingegnosamente dalle vedute di una ragionata equità, la quale non poteva plausibilmente permettere, che nel mentre due, o più persone eransi ugualmente obbligate, una sola di esse tutto dovesse risentirne il peso della contratta obbligazione, e le altre ne rimanessero affatto sgravate.

Attesochè per lo meno dovevasi necessariamente concludere, che se uno dei Commallevadori adempiva di per se solo all' obbligazione, che esso aveva garantita, migliore era per certo divenuta la condizione degli altri, e quindi l'utilità a loro riguardo compariva manifesta, ed evidente,

mentre poco ci vuole, ad intendere, che l'utilità a riguardo di alcuno rimane verificata subito che egli trovasi in qualunque siasi modo liberato da una obbligazione a suo carico passivamente contratta.

Attesochè il concorso di tale utilità a riguardo del Mallevadore prosciolto dal peso della sua obbligazione, in conseguenza del pagamento fatto dall'altro Mallevadore costituiva senza contrasto l'elemento di quella equità, da cui le Leggi desumono la notissima azione *Negotiorum gestorum*, che di regola viene accordata a colui che mediante il proprio fatto rende migliore la condizione altrui, azione appunto, che in veduta di tale equità in termini identici fu dalla nostra antica Ruota accordata indipendentemente da ogni altra considerazione al Commallevadore, che aveva del proprio pagato anche la rata riguardante l'altro Commallevadore, onde
1 conseguirne da questo la repetizione come rilevasi dalla *Decis*. 24. impressa nel *Tom*. 10. *del Tesor. Ombros. Num*. 24. » ivi » Imo circumscripta cessione magis communis est Doctorum opinio, quod fidejussori » solventi saltem de equitate canonica competet actio negotiorum gestorum contra fidejussorum pro rata ipsum tangente ».

Attesochè in seguito di quanto sopra, e prescindendo anche da ogni altra considerazione, rimaneva sufficientemente legittimato il diritto che i sigg. Filippo, e Pietro Baldaccini deducevano a loro favore per l'oggetto di repetere dalla sig. Maria Caterina Martini vedova Panattoni la metà di quella somma, che i loro autori avevano pagata per dependenza dei frutti del censo imposto già fino del 1791. da Gio. Domenico Tori a favore del Rettore della Chiesa Pievania di San Pietro del Borgo a Buggiano, ed al quale erano essi acceduti nella qualità di Mallevadori, nel mentre che una tal qualità aveva pure in ugual modo assunta il sig. Niccolao Panattoni autore della rammentata sig. Maria Caterina Martini. Ma il diritto dei
2 prenominati sigg. Baldaccini comparve anche viepiù indubitato, e ineccezionabile di fronte alla cessione delle ragioni, che essi riportarono dal Creditore del censo Don Giuseppe Martelli mediante il privato atto del 17. Marzo 1832., in cui con le più ampie, ed estese espressioni furono detti sigg. Baldaccini surrogati traslativamente in tutti i diritti competenti al mentovato sig. Giuseppe Martelli all'effetto di potere utilmente ottenere contro la vedova Panattoni il rimborso di quel di più che oltre la rata a loro tangente avevano pagato per dependenza dei frutti del censo, a cui erano acceduti nella qualità di Mallevadori unitamente al sig. Niccolao Panattoni autore della predetta sig. Maria Caterina Martini; Poichè ritenuto l'esistenza della ridetta cessione, non è dato a ragione dubitare, che i sig. Baldaccini cessionarj non possano dedurre, sia contro l'originario impositore del censo, sia contro i Mallevadori in quello intervenuti tutte le ragioni, che al Creditore del censo appartenevano,

fra le quali la principale, e più interessante quella era di ottenere gli
annui convenuti frutti dalle persone obbligate. 3
Attesochè per l'effetto di declinare a danno dei sigg. Baldaccini i
favorevoli resultati, che dall'antedetta cessione ne derivavano, non pote-
va dietro la circostanza di fatto, che tal cessione era stata fatta dopo
che era già avvenuto il pagamento dei frutti del censo in disputa in-
vocarsi la regola di ragione, che ogni qual volta ha il Creditore ot-
tenuto il pagamento del credito ad esso dovuto, vengono contempo-
raneamente ad estinguersi le sue ragioni, cosicchè nulla rimane che possa
formare congruo subietto di cessione, quale perciò rimane del tutto inuti-
le, ed inefficace, poichè una tal regola comunque in astratto verissima era
nell'attualità del caso soggetta a limitazione, dietro i due seguenti fonda- 4
menti cioè: primo, perchè conforme resulta dal riferito atto di cessione,
e segnatamente dalla esplicita dichiarazione del Creditore del censo, e
dei cessionari, era dimostrato, che questi erano stati nell'atto del paga-
mento dei frutti del censo cauti di convenire di riportare « ivi » all'oc-
« correnza l'opportuna cessione di ragioni » nelle quali circostanze è mas-
sima di ragione, che la cessione sebbene ottenuta dopo l'effettuato paga-
mento si reputa, a tutti gli effetti, valida, ed efficace. *Montelatici Juri-* 5
sprud. Civil. Elem. Tom. 2. *pag.* 182. *Accaris. Dec.* 42. *N.* 10. Secon-
do, perchè ove si tratti, come nel caso attuale, di pagamento fatto dal
Mallevadore, esso ha diritto di conseguire utilmente dal Creditore dimesso,
anche ex intervallo, la detta cessione di ragioni, come per massima incon-
troversa stabiliscono fra i molti, che potrebbero allegarsi *De Luc. de* 6
Credito Dis. 7. *N.* 3. *Andreol. controv.* 360. *N.* 9. *Accaris. Decis.*
42. *N.* 10.
Attesochè anche i Difensori abilissimi della sig. Caterina Martini ve-
dova Panattoni erano concordi in ammettere, che la cessione dal Com-
mallevadore ottenuta dopo il fatto pagamento dà al medesimo il certo, e
indubitato diritto di ripetere dagli altri Commallevadori una rata di som-
ma proporzionata alla loro obbligazione, ma nel mentre che ciò da detti
Difensori ammettevasi, negavano essi d'altronde virilmente l'applicazio-
ne di questa massima al caso attuale, nel quale i sigg. Baldaccini, comun-
que avessero spiegata la qualità di Mallevadori, avevano però a tal qua-
lità aggiunta anche l'altra di Debitori principali, essendosi di fatto i me-
desimi, conforme resulta dall'istrumento di costituzione di censo obbli-
gati come principali, principalmente insieme, ed in solidum col sig Gio.
Domenico Tori originario impositore del censo istesso. Fondamento di
questa negativa era per essi una regola di ragione, comunemente applau-
dita, che cioè il Debitore principale, il quale mediante il convenuto pa-
gamento sodisfa alla propria obbligazione viene in tal guisa ad estinguere

le azioni, e ragioni, che al suo creditore appartenevano, cosicchè se questi o prima, o poi del fatto pagamento, ne faccia una qualunque siasi cessione, questa viene a risolversi in una vera, e propria quietanza estintiva di tutte le azioni, diritti, e ragioni, che al Creditore potevano appartenere, delle quali perciò qualunque cessione, che fatta ne venga è totalmente inutile, ed inefficace, come che mancante di quel subietto, che solo può dare di essa una giuridica sussistenza.

Attesochè un tal fondamento di difesa non era nel caso attuale meritevole di valutazione, avuto riguardo alla intrinseca natura della obbligazione, che taluno assuma nella qualità di Mallevadore, con dichiarazione di volersi obbligare come principale, principalmente insieme, ed in solidum unitamente al Debitore originario. Un modo si fatto di obbligarsi presenta tosto l'idea, che il terzo, che in tal guisa accede all'obbligazione altrui, assume sopra di se un doppio carattere; quello cioè di Mallevadore, e quello di Debitore principale. Ora quale sarà il carattere, che dovrà primeggiare, per quindi concludere se la cessione fatta dal Creditore a questo terzo posteriormente all'eseguito pagamento sia, o no valida, ed efficace? Le regole di ragione, alle quali fanno eco le autorità dei Dottori, e dei Tribunali persuadono inevitabilmente, che il carattere di Mallevadore, per il preciso oggetto di riconoscere efficace la cessione ad esso fatta dal Creditore, prevale senza equivoco alla diversa qualità di Debitor principale; Se infatti è vero, come non può dubitarsi, che all'ef-
7 fetto di riconoscere qual sia il carattere di una determinata obbligazione fa d'uopo principalmente d'investigare quale sia stata la causa della obbligazione ridetta, e l'oggetto, a cui è preordinata, forza è il concludere, che colui, il quale accede ad una obbligazione altrui, col preciso og-
8 getto di garantirne l'esecuzione deve reputarsi preferibilmente a qualunque altra qualità, che in lui possa ravvisarsi per un vero, e proprio Mallevadore, e quindi meritevole di tutti quei favorevoli riguardi, che dalle Leggi vengono a tali persone compartiti. Che se per avventura questo Mallevadore abbia assunta anche la qualità di Debitor principale, e in tal qualità siasi obbligato a favore del Creditore congiuntamente col debitor originario non per questo, una tal qualità altera punto la primitiva essenza della obbligazione fidejussoria da esso contratta, ed è perciò, che esso viene costantemente reputato qual vero, e proprio Mallevadore. *Constant.*
9 *Vot. Dec.* 193. *e* 177.

Attesochè infatti è massima incontrastabile, che la qualità di Debitor principale che siasi addossata colui, il quale accede alla obbligazione, non è in modo alcuno preordinata all'oggetto di denaturare l'obbligazione fidejussoria da esso contratta colla veduta di convertirla in una obbligazione principale, ma è invece diretta unicamente a migliorare la condizione

del Creditore con autorizzarlo a rivolgere direttamente le sue azioni contro il detto Mallevadore senza che questo possa utilmente opporre il benefizio così detto dell' ordine, ossia dell' escussione, ed è perciò che un tal Mallevadore comunque siasi voluto obbligare qual Debitore principale, ed in solidum non assume propriamente il carattere di Debitore principale, ma rimane qual'era in prima un vero, e proprio Mallevadore per quanto avverte con molti concordanti. *La Sacra Ruota cor. De Veri Dec.* 129. 10
N. 9. *Tom.* 2. « ivi » Neque interest quod ipse se obligaverit principaliter, et in solidum; Nam clausula illa quae in omnibus Fidejussoribus adhiberi solet impedimento est ne fidejussor beneficio ordinis, et excussionis uti frui possit haud vere efficit, ut qui fidejussor, et tanquam principalis Debitor habeat » .

Attesochè all' effetto di convertire l' obbligazione meramente fidejussoria in una diversa obbligazione assolutamente principale, ben' altro ci vuole, che la semplice dichiarazione di essersi il Mallevadore obbligato come principale, principalmente insieme, ed in solidum (la verità delle cose, la loro intrinseca sostanza, ed essenza giammai rimane alterata dalle semplici dichiarazioni in contrario) a questo effetto si rende indispensabile che il Mallevadore sia partecipe, e conseguisca o in tutto, o in parte l' emolumento correspettivo alla contratta obbligazione; mentre in questo unico caso, colui, che ha dichiarato di essere Mallevadore, riveste propriamente il carattere proprio, e vero di Debitor principale, senza di che la semplice dichiarata volontà di essere un Debitor principale è affato insignificante per l' oggetto di alterare la primitiva qualità di Mallevadore, della quale piacque al medesimo di rivestirsi allora quando volle in detta qualità accedere alla obbligazione altrui. *Oddo. Cons.* 41. *N.* 42. 11

Attesochè se per quanto è stato fin qui rilevato, niuna differenza può giustamente proporsi nei rapporti sostanziali dell' obbligazione, che alcuno abbia contratta nella qualità di Mallevadore, sia che questa qualità sia stata spiegata puramente, e semplicemente, sia che sia stata accompagnata dalla dichiarazione di volere il Mallevadore anzidetto rimanere obbligato come principale, principalmente insieme, ed in solidum in unione col Debitore originario; Deriva da ciò la legittima conseguenza, che come il semplice Mallevadore spogliato di qualunque altra qualità può in forza della cessione delle ragioni ottenuta dal Creditore anche dopo il fatto pagamento, ripetere dall' altro Commallevadore quella porzione di debito, che lo riguardava, così ugualmente può un tal diritto di repetizione efficacemente promuovere quel mallevadore, che non già nel concetto di alterare la sua obbligazione, ma solo colla veduta di favorire l' interesse 12
del Creditore, ha dichiarato di voler rimanere obbligato qual Debitor principale, principalmente insieme, ed in solidum col Debitore originario. L' autorità dei Dottori, e dei Tribunali fiancheggiano una tale proposizio-

ne, mentre vedesi da essi stabilito, che il mallevadore, che siasi obbligato come debitore principale, ed in solidum, è autorizzato a profittare della cessione delle ragioni riportate dal Creditore, sebbene dopo il fatto pagamento per ottenere dall'altro Commallevadore il rimborso di quella
13 rata, che a questo ugualmente apparteneva. *De Luc. De Credito. Decis.* 104. *N.* 16.

Attesochè le massime sopra avvertite nulla perdono della loro efficacia di fronte al riflesso, che avendo il mallevadore assunta l'obbligazione di pagare il debito come principale, e solidalmente, abbia quindi inteso, che tutto a suo carico debba essere il pagamento del debito, cosicchè se questo debito sia stato da esso interamente pagato, siano tutte venute ad estinguersi le azioni di credito, che appartenevano al Creditore, dal quale invano poteva esso ripromettersi una cessione efficace di ragioni già estinte per ager contro l'altro Commallevadore. Poichè un simil riflesso si rende affatto irrilevante, e vien meno, solo che piaccia avvertire, che il mallevadore, sebbene solidale, che tutto paga il debito, che esso ha volnto colla sua obbligazione fidejussoria garantire, non intese di portare intieramente a suo carico il peso della contratta obbligazione, con sgravare da qnesto l'altro Commallevadore in ugual modo obbligato, ma tutto all'opposto intese, e volle, che coll'adempimento di questa obbligazione dovesse pure in ugual modo concorrere il detto commallevadore con quel reparto, che l'intrinseca giustizia delle cose esigeva. E ciò è tanto vero, che i più schiariti Scrittori non hanno dubitato di stabilire per massima indeclinabile, che allora quando uno di più mallevadori obbligati come debitori principali insieme, ed in solidum, paga l'intero debito, non s'intende con ciò di avere voluto estinguire, se non che la propria obbligazione per la rata soltanto, che lo riguarda nel concorso di altri Commallevadori, di modo che rimangono sempre estanti presso il Creditore le azioni contro gli altri Commallevadori, sebbene abbia esso conseguito intieramente il pagamento dell'importare del di lui credito. E di tal massima sonosi essi dati cura di additare la ragionevolezza con riflettere, che il Creditore, che da uno solo dei Commallevadori solidali tutto risquote il suo credito, non si reputa averlo riscosso in solidum, e in un modo estintivo delle azioni ad esso competenti, ma si reputa invece averlo incassato come prezzo del nome del Debitore, che si reputa da esso vendnto a quello dei Commallevadori, che ha fatto
14 l'intiero pagamento del debito. *Addit. ad Dec.* 32. *Lib.* 1. *apud Copyc. Latr. N.* 6.

Attesochè in seguito appunto delle sopraddette considerazioni è stato oramai stabilito, che il Commallevadore, il quale sodisfa per l'intero al pagamento del debito può utilmente ottenere dal Creditore la cessione delle ragioni, e azioni al medesimo competenti contro gli altri Commal-

levadori per ottenere la sua rilevazione; E ciò tanto nel caso che il pagamento sia effettuato o prima, o dopo la detta cessione, come pure tanto nel caso, che il mallevadore suddetto sia concorso a tutelare la sodisfazione dell' altrui debito nella qualità di mallevadore mero, e semplice, quanto nel caso, che alla qualità di mallevadore mero, e semplice abbia voluto aggiungere il carattere di Debitore principale principalmente insieme, ed in solidum, carattere, che per quanto abbiamo avvertito superiormente non è di per se efficace ad estendere la sua obbligazione, ma è invece famulativa, e pedissequa alla medesima, ed è solo diretta ad assicurare al Creditore i mezzi più spediti, e più celeri, onde ottenere il pagamento del di lui credito, come è stato superiormente avvertito. 15

Attesochè essendo certo in fatto, che il debito stato pagato per l'intiero per parte dei sigg. Baldaccini Commallevadori censisti nei frutti dell' annuo censo creato attivamente a favore del Rettore della Cappellania eretta sotto il titolo dei SS. Giovanni, e Caterina nella Chiesa Pievania San Pietro Apostolo del Borgo a Buggiano fino del 15. Febbraio 1794., e che l' azione per parte dei sigg. Baldaccini promossa è stata intentata contro la sig. Maria Caterina Martini, avente la non impugnata qualità di usufruttuaria dei beni spettanti già all' altro Commallevadore sig. Niccolao Panattoni, la quale nella decorrenza dei detti frutti del censo ha incontrastabilmente usufrutto sui beni del ricordato sig. Niccolao Panattoni, deriva da ciò la legittima conseguenza, che contro di essa sia stata per parte degli attori regolarmente instituita una tale azione, coerentemente alla regola sanzionata dal *Testo nella Legge usufructa* 52. *ff. de usufructu.* 16

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato, e mal giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del 17. *Marzo* 1832, *quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, siccome revoca in tutte le sue parti; ed in riparazione dichiara essersi dovuto, e doversi confermare, siccome conferma la Sentenza del sig. Potestà di Monte Carlo del* 30. *Settembre* 1831., *ordina questa eseguirsi secondo la sua forma, e la signora Maria Caterina Martini vedova Panattoni condanna a favore dei sigg. Filippo, e Pietro fratelli Baldaccini nelle spese del passato, e del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Relat.* e Cosimo Silvestri. *Consiglieri.*

DECISIONE LIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Cosmopolitana Nullitatis Sententiae diei 22. Septembris **1832.**

IN CAUSA

COPPI **E** ZELMI

PROC. MESS. GIUSEPPE GIUSTI *PROC. MESS. MICHELE BONELLI*

Argomento.

Le cause di un merito superiore a Sc. 200. in appello debbono conoscersi, e risolversi dell' intero Turno Rotale, ed è nulla quella Sentenza, che fosse proferita da un solo Gindice.

Sommario

1. 2. 4. Quando il merito della Causa è superiore a Sc. 200. la cognizione della medesima appartiene in appello all' intero Turno Ruotale, e proferendosi la Sentenza da un solo Giudice è nulla.

3. Quando nei Tribunali Collegiali è portata la causa alla cognizione di un solo Giudice, deve questi dichiararsi d'officio incompetente, anche nel caso, che vi fosse il consenso delle Parti.

Storia della Causa

Il sig. Dottor Coppi avendo assistito, e difeso il sig. Angiolo Maria Vantini in una di lui causa di rivendicazione di beni d' una Commenda della sua faglia contro i Terzi possessori, e avendo conseguito il fine di farlo rientrare al possesso dei beni medesimi, aveva ritirato dal detto Vantini fino del 6. Novembre 1830. la liquidazione dei suoi onorarii, e spese, e in conseguenza la dichiarazione di debito di detto Vantini contro di lui di lire 3228. 17. 1. Con questo Documento li 20. Settembre 1831 sequestrò in mano di Gio. Batt. Bernardoni colono le raccolte dell'effetto delle Frane recuperato.

Il 7. Dicembre dello stesso anno fece un sequestro sulle stesse raccolte il sig. Andrea Zelmi possessore di una confessione di debito dello stesso Vantini del dì 15. Gennaio 1831. di L. 766. per denaro somministrato.

Ambedue i sequestranti domandarono la conferma dei loro sequestri.

Il Tribunale di Portoferraio con Sentenza del 13. Febbraio 1832. dichiarò il credito del sig. Coppi, e quello del sig. Zelmi, e disse esser preferibile il sig. Coppi pel credito suo sugli oggetti sequestrati.

La Regia Ruota di Pisa con Sentenza del 30. Maggio 1832. pronunziando col voto di un Giudice solo dichiarò ingiusto il sequestro del sig. Coppi, quale revocò, e confermò quello solo del sig. Zelmi, che ordinò pagarsi cogli assegnamenti sequestrati e ciò in revoca della Sentenza appellata.

Appellò il sig. Coppi tanto per il capo della nullità, che per quello dell' ingiustizia, la quale riconosciuta dal Supremo Consiglio, disse bene appellato per i seguenti

MOTIVI

Attesochè era certo in fatto. Primieramente, che il sig. Dottor Michele Coppi per li atti del Tribunale di Portoferraio sotto dì 20. Settembre 1831. procedè a sequestrare presso il colono Bernardoni tutte le raccolte del podere denominato le Frane di proprietà del sig. Angiolo Vantini fino alla concorrenza di fiorini 1937. 33 cent. ammontare del credito di funzioni, e spese, che egli ha contro il predetto sig. Vantini.

In secondo luogo, che lo stesso sig. Dottor Coppi con sua Scrittura del dì 23. Dicembre dello stesso anno domandò avanti il medesimo Tribunale la dichiarazione del suo credito nella preindicata somma, la conferma del fatto sequestro, e la dichiarazione altresì del privilegio per detto suo credito sopra qualunque altro, e specialmente sopra quello del signor Andrea Zelmi.

E finalmente, che il Tribunale di Portoferraio con Sentenza del dì 13. Febbraio 1832. accolse le istanze del sig. Dottor Coppi; poichè dichiarò il medesimo liquido, e legittimo creditore del sig. Vantini della riferita somma di fiorini 1937. 33. dichiarò inoltre il divisato credito preferibile a quello del sig. Zelmi, e confermò finalmente il sequestro fatto dal predetto sig. Coppi, ordinandone la consumazione nei modi, e forme di ragione.

Attesochè in questa posizione di fatti era manifesto che la causa come sopra decisa dal Tribunale di Portoferraio, e portata quindi in grado di appello alla cognizione della Regia Ruota di Pisa, era di un merito supe-

riore alli Sc. 200. giacchè avanti la stessa Ruota trattavasi, di decidere se il Credito del sig. Dottor Coppi dovesse, o no essere dichiarato vero, liquido e legittimo, se il sequestro corrispondente all'ammontare di detto credito dovesse confermarsi, e finalmente se il credito, ed il sequestro predetti dovessero essere preferibili al Credito, ed al sequestro del signor Zelmi.

Attesochè trattandosi di una causa, il di cui merito è superiore alli Scudi 200. sia nel rapporto della dichiarazione del Credito del sig. Dottor Coppi, sia nel rapporto della questione sulla prelazione, che investiva lo stesso titolo di Credito, sia infine nel rapporto del subietto del sequestro cadente sopra cose di valore indeterminato, era incontrastabile in diritto, che la giurisdizione di conoscere, e decidere della stessa causa apparteneva al pieno Turno della Ruota, e che di ogni, e qualunque giurisdizione era privo il Giudice solo, che pur non ostante ne decise, a forma di quanto è stato altre volte dichiarato in conformità del combinato
1 disposto dei Motupropri del dì 20. Ottobre 1817. e 23. febbraio 1818.

Attesochè in questi termini la Sentenza Ruotale proferita da un solo Giudice doveva giudicarsi infetta del vizio di nullità assoluta, ed insanabile, giacchè avendo la Legge determinata la giurisdizione di un solo
2 Giudice nei Tribunali collegiali di prima, o di seconda istanza per certe precise questioni giudiciali, ha negata ai Giudici medesimi ogni giurisdizione nelle altre giudiciali questioni non letteralmente eccettuate, e diventando quindi di ordine pubblico, ne segue, che i medesimi non possono essere rivestiti di quella giurisdizione, di cui la Legge li ha spogliati, neppure dal consenso in qualunque modo manifestato dalle parti litiganti, dovendo anzi li stessi Giudici dichiarare d'officio in simili casi la propria incompetenza, conforme ha più volte deciso il Supremo Consiglio, e
3 segnatamente nella *Decis. 72. Tom. 16. del Tesoro del Foro Toscano.*

Attesochè per dimostrare, che il merito della causa fosse inferiore alli Sc. 200. e per evitare così l'insanabile nullità, di cui compariva infetta l'appellata Sentenza ruotale, invano ricorrevasi al successivo sequestro, ed alla respettiva domanda di conferma posti in essere dal sig. Zelmi per il suo credito di L. 776. poichè non dalla sola domanda del predetto sig. Zelmi, ma dalla domanda ancora del sig. Dottor Coppi dovevasi determinare il merito, ed il subietto del Giudizio, allorchè lo stesso sig. Dottor Coppi non aveva domandata al Tribunale di Portoferraio la dichiarazione del suo credito, e la conferma del respettivo sequestro in linea di eccezione, ma in linea bensì di vera, e propria domanda, e non si poteva perciò giudicare se la domanda del sig. Zelmi fosse, o non fosse

ammissibile, senza preodere cognizioue dell' inammissibilità, o ammissibilità dell altra domanda del sig. Dott. Coppi, e senza giudicare così di un merito superiore alli Sc. 200.

Attesochè ciò diveniva tanto più manifesto, riflettendo, che il primo Giudice con la sua Sentenza aveva dichiarato il credito del sigoor Dott. Coppi e confermato il sequestro dal medesimo posto in essere, di modo che oel giudizio di appello la Ruota di Pisa era richiamata a decidere se la detta Seoteoza del Giudice di prima Istanza meritasse di essere confermata, o revocata, lo che uon poteva farsi senza preudere cognizioue della domanda del sig. Dott. Coppi, vale a dire seuza prendere cognizioue di una causa aveute un merito superiore alli Sc. 200. 4

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per nullità per parte del signor Dottor Michele Coppi dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del dì 30. *Maggio* 1832. *proferita a favore del sig. Andrea Zelmi, e nullamente con detta Sentenza giudicato; dichiara perciò nulla, e come non avvenuta la detta Sentenza a tutti gli effetti di ragione. E condanna il sig Zelmi a favore del sig. Coppi nelle spese della passata Istanza ruotale, che riguardano non gli atti del Processo, ma quelli relativamente alla Sentenza, e le altre ad essa successive, come pure in quella della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Giovan Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Rel. Consiglieri.*

DECISIONE LX.

SUPREMO CONSIGLIO

Volaterrana Compensationis, diei 25. *Settembris* 1832.

IN CAUSA

GENNARI E GUARNACCI

PROC. MESS. ANTONIO FEROCI — *PROC. MESS. LUIGI GALASSI*

Argomento

Il concorso in una Persona di due debiti, uno dei quali liquido, e l'altro illiquido, e di un Credito egualmente liquido, e positivo opera la compensazione del Debito liquido col Credito similmente liquido.

Sommario

1. *Nel concorso di un debito, e di un credito egualmente liquidi, e positivi a carico, e respettivo favore di una stessa Persona, si opera* ipso jure *per ministero della Legge la compensazione dell' uno coll'altro, e la conseguente loro estinzione per la corrispondente somma.*

2. *Non si ammette compensazione del debito illiquido col Credito liquido, e positivo.*

3. *Quando pende in appello una Causa di Liquidazione, non può riconoscersi liquido nè il credito, nè il debito, che resulterà dalla Sentenza, che verrà proferita.*

4. *Quando nel Contratto d' affitto è stabilito che l' affittuario debba essere rimborsato delle spese di coltivazioni, di ripari, e di acconcimi, il debito del canone non è liquido.*

Storia della Causa

Il sig. Tommaso Gennari fino dell' anno 1814. prese in affitto dal patrimonio del sig. Cavalier Raffaello Guarnacci amministrato allora dall'Avvocato Jacopo Nardi la Tenuta denominata *Roncolla*, e fù convenuto, che porzione del canone pattuito doveva erogarsi nel pagamento delle

contribuzioni Comunitative, Canoni di Livello posanti sulla Tenuta, ed altri titoli, che rendevano necessaria una liquidazione al termine di ogni semestre, epoca convenuta al pagamento del Canone, onde stabilire quel residuo di Canone dovuto all'Amministratore del patrimonio Guarnacci.

Ebbero luogo infatti diverse gingidiciali liquidazioni, e nella prima di queste, cioè in quella terminata con Sentenza de' 26. Settembre 1817. l'affittuario Gennari restò debitore per titoli di canoni, della somma di Lire 6368. 8. 8.

Questo affitto, a forma della scritta, dovea continuare fino all'anno 1826., ma l'urgente bisogno di dimettere i Creditori del patrimonio Guarnacci, obbligò l'amministratore giudiciario ad esporre all' Incanto la Tenuta di *Roncolla* assieme con altri Beni nel 20. Gennajo 1819., qual Tenuta rimase liberata nel 27. Marzo di detto anno a Domenico Fagni.

Questa vendita fece risolvere l'affitto stipulato con Gennari, che avea progredito fino a quell' epoca, e che era sempre verosimilmente debitore per dependenza di canoni, ma era necessario procedere con esso ad una nuova liquidazione per determinare con sicurezza l' ammontare del suo debito per tal dependenza.

Questo Domenico Fagni Liberatario della Tenuta di *Roncolla* era suocero dell'affittuario Gennari, e fino dal tempo dell' Incanto e verosimile che concertassero fra di loro di far l'acquisto di detta Tenuta in comune interesse; Divisarono infatti questi due Acquirenti Fagni, e Gennari, palese il primo, occulto per allora, il secondo, di profittare di quel favore, che la Cartella d' Incanti accordava alli offerenti di pagare cioè il prezzo con la cessione delle ragioni di Creditori dimessi contro il patrimonio Guarnacci.

Fù in questa veduta, che il Gennari nel primo Aprile 1819. stipulò col sig. Conte Leon Battista degli Alberti un' atto privato contenente una cessione condizionata, o provvisoria del Credito, che il medesimo teneva col patrimonio Guarnacci: Quindi il Gennari pagando delle somme al Conte Alberti con i denari proprj, o con quelli del Fagni, divenne creditore per questo titolo del patrimonio Guarnacci, e nel tempo stesso era debitore del patrimonio medesimo per due titoli, e dependenze diverse, per quello cioè di canoni di affitto non soluti da liquidarsi però, e per il titolo certo per dependenza del prezzo.

Nel tempo, che dal sig. Gennari occulto acquirente della Tenuta di Roncolla si facevano queste operazioni, l'acquirente palese, cioè il di lui suocero Fagni liberatario approvava col fatto il di lui operato stipulava il Contratto pretorio ne' 27. Settembre 1819., e dichiarava finalmente la comunanza dell'acquisto summentovato col Gennari nel successivo Contratto de' 14. Settembre 1821.

In aumento di tutto ciò conferì il Fagni al suo genero Gennari le

facoltà necessarie col mandato di Procura del 7. Dicembre 1821, per riportare in di lui proprio nome dal sig. Conte Alberti la cessione definitiva del di lui credito contro il patrimonio Guarnacci.

Nel 1822. mancò di vita Domenico Fagni lasciando erede l'unica sua figlia moglie di Tommaso Gennari, ed a detta epoca questi coniugi si trovarono indubitati debitori del Guarnacci per diversi titoli, per determinare l'ammontare del qual debito fù proseguito il Giudizio di liquidazione già introdotto vivente il Fagni, che ebbe termine in prima Istanza con la Sentenza proferita dal Tribunale di Volterra ne' 28. Giugno 1825.

Credendosi leso il Gennari da questa Sentenza appellò avanti la Regia Ruota di Firenze, e messosi in regola con gli atti stabiliti dalla Procedura, lasciò alla cura del creditore la prosecuzione di questo Giudizio.

Nel periodo di questo silenzio mantenuto costante fino al 1830. per ordine del Tribunale di Volterra si devenne ad una nuova formale liquidazione tra i Coniugi Gennari, ed il Cav. Maffei amministratore del Patrimonio Guarnacci, nella quale comprendersi devono tutti gl'interessi per qualunque siasi dependenza vertenti fra il patrimonio Guarnacci, ed i coniugi Gennari.

Fù in questo Giudizio di liquidazione definitiva, che il Gennari ripropose nei titoli di suo avere la cessione da esso riportata sotto condizione dal Conte Alberti nel 1. Aprile 1819, e che dichiarò di volere imputare il credito cedutogli, ed il pagamento fatto in conto al cedente, in diminuzione, o come rata di pagamento del suo debito per resto di prezzo della Tenuta di *Roncolla*.

Questa imputazione in tal modo richiesta diede luogo ad un Giudizio fra l'amministratore del patrimonio Guarnacci, ed i coniugi Gennari, che terminò in prima Istanza in favore di questi con la Sentenza proferita dal Tribunale di Volterra ne' 31. Gennajo 1831., E colla quale venne dichiarato, che a' pagamenti fatti dal Gennari al sig. Conte Alberti, e che per il Gennari medesimo formava titolo di credito contro il patrimonio Guarnacci, doveano imputarsi nel debito di resto di prezzo di Beni, e non nell'altro dipendente da canoni di affitto arretrati, conforme pretendeva l' Amministratore sig. Maffei.

Portata la Causa in appello avanti la Regia Ruota dal sig. Cav. Raffaello Guarnacci fù da quella opinato, che il Tribunale di Volterra avesse mal giudicato, e con sua Sentenza de' 21. Febbrajo 1832. venne revocato il primo Giudicato, e dichiarato, che l'imputazione doveva farsi in conto dei canoni arretrati conforme sosteneva l'amministratore Maffei, e non in conto di prezzo come sostenevano i Coniugi Gennari.

Portata in terza Istanza questa Causa avanti il Supremo Consiglio, il medesimo emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè era certo in fatto, che dal dì 27. Marzo 1819. al dì 14. Settembre 1821., ed anche posteriormente, Tommaso Gennari era Creditore, e debitore nel tempo istesso del Patrimonio del sig. Cav. Raffaello Guarnacci. Era creditore come cessionario del sig. Conte Leon Battista degli Alberti al quale aveva fatto dei pagamenti in conto del credito ceduto gli contro il Patrimonio suddetto. Ed era debitore per canoni non soluti dell'affitto della Tenuta di Roncolla, e per resto di prezzo della Tenuta medesima stata posteriormente aggiudicata al di lui Suocero Domenico Fagni, il quale quindi ne aveva ad esso comunicato l'acquisto.

Attesochè era parimente certo in fatto, che dal Gennari furon fatti diversi pagamenti all'amministratore del patrimonio Guarnacci. Che in conto, e diminuzione del suo dare ebbero luogo alcune imputazioni di diversi crediti da esso acquistati contro il detto patrimonio. Che nel tempo, in cui succedevano tali operazioni, agitavasi avanti il Regio Commissario di Volterra un Giudizio di liquidazione generale, tra detto Gennari, ed il detto Amministratore Guarnacci, il qual giudizio di prima Istanza terminò colla Sentenza proferita nel dì 28. Giugno 1825. E che finalmente da questa Sentenza il Gennari interpose appello, ne fece la prosecuzione, e dedusse i gravami avanti la Regia Ruota Civile di Firenze, perchè pretendeva, che il primo Giudice avesse ingiustamente negato di abbuonargli alcune partite di credito per le quali sosteneva di avere soprapagato, ed anzichè debitore esser creditore del Patrimonio Guarnacci per dependenza di canoni di affitto.

Attesochè in questa posizione di cose, e mentre pendeva avanti la Ruota l'appello di sopra menzionato, l'Amministratore del patrimonio Guarnacci credè d'introdurre avanti il Regio Commissario di Volterra un'altro Giudizio di liquidazione contro Tommaso Gennari, e contro la di lui moglie Giuditta stata erede del di Lei padre Domenico Fagni, il quale dopo essere stato aggiudicatario della Tenuta di Roncolla, ne aveva comunicato l'acquisto al suo Genero nel Settembre 1821. E in questo Giudizio di liquidazione insorse appunto la questione incidentale sulla imputazione, e respettiva compensazione della partita, che componevasi dei pagamenti fatti dal Gennari al Conte Alberti, mentre sosteneva lo stesso Gennari, che la controversa partita si dovesse imputare nel di lui Debito per resto di prezzo della Tenuta di Roncolla, e si dovesse in conseguenza considerare l'ammontare della suddetta partita di suo credito *ipso jure* compensata con altrettanta rata del riferito suo debito, e pretendeva all'opposto l'amministratore del Patrimonio Guarnacci, che la partita medesima dovesse imputarsi, e quindi *ipso jure* dirsi compensata con al-

trentanta rata del Debito Gennari per canoni di affitto arretrati, e non soluti.

Attesochè non si controverteva tra le Parti litiganti la teoria di diritto, che dato il concorso di un debito, e di un credito, egualmente liquidi, e positivi à carico, e respettivo favore di una stessa persona si opera *ipso jure*, e per ministero della Legge la compensazione dell' uno con l' altro, e conseguente loro estinzione per la corrispondente somma, conforme dopo il Testo nella *Leg. si constat Codic. de compensat.* bene
1 osservano *Guticres de compensat. Lib. 7. cap. 3. Rot. nostr. in Thes. Ombr. Dec. 31. N. 1.*

Attesochè non si controverteva neppure sull'applicabilità al caso concreto della surriferita Teoria di diritto, ma tutta la controversia riducevasi bensì a determinare quale dei due titoli di debito esistenti a carico del Gennari dovesse dirsi proporzionalmente compensato col solo titolo di credito esistente a favore dello stesso Gennari, e vale a dire tutta la controversia riducevasi dai Litiganti medesimi a determinare se dovesse dichiararsi essere avvenuta per ministero della Legge la compensazione del credito esistente a favore del Gennari come cessionario Alberti col di lui debito per dependenza de' canoni di affitto arretrati, o sivvero se tale compensazione del credito medesimo dovesse dichiararsi essere invece avvenuta col di lui debito per resto di prezzo di beni.

Attesochè in questi termini, la questione che il Supremo Consiglio veniva richiamato a decidere, era piuttosto di fatto, che di diritto, subito che non essendosi mai revocata in dubbio la liquidità del debito a carico del Gennari per resto di prezzo di beni, ed avendo d'altronde formato soggetto di disputa la liquidità, o la illiquidità dell'altro debito per dependenza dei canoni di affitto, era manifesto, che dovevasi prima di tutto determinare in fatto se costasse della illiquidità assoluta del rammentato debito per dipendenza dei canoni di affitto, conforme sostenevasi per parte dei coningi Gennari, giacchè stabilito il fatto di tale illiquidità, diveniva una conseguenza necessaria del medesimo l'applicazione della regola di diritto, per cui è stabilito, che non si ammette
2 compensazione del debito illiquido col credito liquido, e positivo, e quindi rimanendo così nel concreto del caso esclusa la compensazione del credito del Gennari come cessionario Alberti col debito illiquido del Gennari medesimo per canoni di affitto, tornava ad esser chiaro, ed incontrovertibile il diritto dello stesso Gennari di ritenere come *ipso jure* avvenuta la compensazione del diverso debito liquido, e positivo per resto di prezzo di beni col rammentato di lui Credito nascente dai pagamenti fatti al sig. Conte Alberti.

Attesochè ritenuto in fatto, che il Credito del Gennari come Cessionario del signor Conte Alberti ebbe origine nel dì 1. Aprile dell'anno

1819., e che fino del dì 27. dell'antecedente mese di Marzo dello stesso anno era terminato l'affitto della Tenuta di Roncolla, manifesta compariva al Supremo Consiglio la dimostrazione dell' assoluta illiquidità del debito per dipendenza dei canoni del rammentato affitto per tutto il lasso del tempo decorso, dal giorno, in cui ebbe origine il Credito del Gennari come cessionario del Conte Alberti fino al giorno, in cui ebbe origine l'altro debito liquido, e positivo a carico del Gennari istesso per dipendenza di prezzo di beni, volea dire fino al dì 14. Settembre 1821. epoca in cui il Gennari venne riconosciuto coacquirente col di di lui suocero Domenico Fagni della Tenuta di Roncolla.

Attesochè infatti l'unico debito per dipendenza dei canoni di affitto, il quale esistesse in stato di liquidità avanti l'epoca della cessione del credito Alberti riportata dal Gennari, e che era quello determinato dalla Sentenza del dì 26. Settembre 1817. nella somma di L. 3368. resultava non solo essere stato saldato all'Amministratore del patrimonio Guarnacci col mezzo di due pagamenti eseguiti dal ridetto Gennari nel dì 5. Febbrajo, e nel dì 1. Luglio dell' anno 1818. ma resultava altresì esservi stati in tali pagamenti un sopravanzo per cui rimase diminuito il debito dello stesso Gennari per i canoni di affitto allora in corso.

Attesochè tolta così di mezzo la sola parte liquida del debito di canoni di affitto dovè il Supremo Consiglio rimanere persuaso dell'assoluta illiquidità dei canoni successivamente decorsi fino alla terminazione dell'affitto, cioè fino all' epoca della liberazione della Tenuta di Roncolla avvenuta a favore del Fagni nel dì 27. Marzo 1819. Bastava infatti a tale effetto riflettere, che dopo la liquidazione giudiciale, di che nella rammentata Sentenza del dì 26. Settembre 1817., l'Amministratore del patrimonio Guarnacci introdusse, e contestò contro i coniugi Gennari un nuovo Giudizio di liquidazione finale, e comprensivo di tutte le pendenze, e di tutti l' interessi fra di essi esistenti. Che questo nuovo giudizio di liquidazione terminò in prima Istanza colla Sentenza del dì 28. Giugno 1825. la quale condannava il Gennari, come stato affittuario della Tenuta di Roncolla, al pagamento della somma di L. 4618. E finalmente che questa stessa Sentenza preceduta da diverse giudiciali dimostrazioni, e carteggi, non avendo abbuonato al Gennari tutte le partite di Credito, le quali esso controponeva al suo debito per dipendenza di canoni, venne sottoposta all'appello avanti la Ruota Civile di Firenze, dove un tale appello pende tutt' ora indiscusso, e indeciso.

Attesochè pertanto, se dalla Sentenza di liquidazione finale del 28. Giugno 1825. pende ancora attualmente l' appello avanti la Regia Ruota Civile di Firenze, e se questa stessa Sentenza comprende, ed abbraccia i canoni dell'affitto decorsi dopo la precedente giudiciale liquidazione del 26. Settembre 1817. fino alla terminazione dell' affitto me-

desimo, era di manifesta necessità il riconoscere che il controverso debito di canoni, nonche al 14. Settembre 1821. epoca in cui ebbe origine il debito per prezzo di beni a carico del Gennari, ma neppure attualmente poteva considerarsi nè come liquido, nè come facilmente liquidabile.

Attesochè per evitare la decisiva importanza di tali considerazioni, invano si ricorreva dai Difensori del sig. Cavalier Maffei nei Nomi a sostenere, che il canone del tante volte rammentato affitto era liquido ogni volta che se ne verificava la semestrale scadenza, e che quindi non ostante la pendenza del summentovato giudizio di liquidazione finale, venne ad esistere un debito liquido nelle scadenze, le quali ebbero luogo dopo il dì 26. Settembre 1817., debito, che per operazione della Legge, rimase compensato col credito derivante dai pagamenti fatti al sig. Conte Alberti.

In fatti l'irrilevanza di questo riflesso rimaneva dimostrato dalla duplice circostanza di fatto, che il controverso affitto venne a terminare prima, che il Gennari acquistasse contro il patrimonio Guarnacci il credito come Cessionario dal sig. Conte Alberti, e che allorquando questo stesso credito acquistavasi dal Gennari, pendeva indeciso il giudizio di liquidazione finale rammentato di sopra; Poichè in tal posizione di fatto comprendevasi facilmente che le scadenze semestrali di canone anteriori all'acquisto del credito a favore del Gennari non potevano avere alcuna influenza sopra un Credito, che allora non esisteva, e che i canoni arretrati all' epoca dell'acquisto di questo stesso credito, anzichè esser liquidi, formavano subietto di un giudizio di liquidazione, attese le detrazioni, li abbuoni, ed altre partite di credito, che a tale arretrato contrapponeva il Gennari, le quali tanto più meritavano considerazione all'effetto di rendere maggiormente illiquido il debito dei canoni di fronte alla sopravvertita circostanza della terminazione dell'affitto verificatasi nel dì 27. Marzo 1819. inquanto che ad affitto terminato incontrastabile nel Gennari diveniva il diritto di ritenere l'ammontare del debito dei canoni in ultimo scaduti per imputare in diminuzione del medesimo tutte le spese di nuove coltivazioni, di ripari, e di acconcimi, che il medesimo aveva la facoltà di fare nei beni di suolo, e nelle fabbriche componenti la Tenuta di Roncolla, e che in ordine alle convenzioni stipulate nella scritta di locazione, e conduzione, dovevano costituire un titolo di Credito, e di rimborso a di lui favore.

Attesochè a sempre più persuadere il Supremo Consiglio dell'assoluta illiquidità del Debito dei canoni di affitto, concorreva il contegno tenuto dalle stesse parti, poiche vedevasi, che non ostante le semestrali scadenze dei canoni, la determinazione del loro preciso ammontare, aveva sempre formato soggetto di giudiciali liquidazioni, riscontrandosi avere a

vuto luogo la prima con la Sentenza del dì 30. Settembre 1816., la seconda con la Sentenza del 26. Settembre 1817., e la terza con la più volte rammentata Sentenza del 28. Giugno 1825., il qual contegno delle Parti stava a dimostrare quale fosse l'intelligenza data dalle medesime alle convenzioni della scritta di affitto relativa al rimborso dovuto all'affittuario per le spese di nuove coltivazioni, di ripari, e di acconcimi, e stava altresì a dimostrare, che neppure nella durata dell'affitto, la scadenza del Canone costituiva il Gennari liquido debitore di una somma determinata.

Attesochè finalmente non meritava alcuna considerazione quanto dai Difensori del sig. Cav. Maffei NN. in ultimo luogo si rilevava sulla mancanza di ogni debito a carico dei Coniugi Gennari per resto di prezzo di beni, attesa la rivendita della Tenuta di Roncolla ottenuta dai Creditori a danno dei medesimi coniugi Gennari, ed avvenuta per un prezzo maggiore di quello, per cui nell'anno 1819. era stata aggiudicata a Domenico Fagni, giacchè prescindendo ancora dal verificare se sussistesse, o nò attualmente il preteso difetto di debito a carico dei detti Gennari per resto di prezzo di beni, e prescindendo inoltre dall'avvertire, che sulla validità, e sulla legittimità della controversa rivendita, pendeva indeciso avanti la Ruota di Firenze il giudizio di appello, perentoria, e decisiva era la replica che davasi dai Difensori dei rammentati coniugi Gennari, la replica cioè, che la menzionata rivendita avendo avuto luogo nell'anno 1830., la medesima non aveva potuto impedire la compensazione della quale trattavasi, e che per ministero della Legge fù operata nel dì 14. Settembre dell'anno 1821., epoca in cui nacque il debito del Gennari per resto di prezzo di beni.

Per questi Motivi

Dice bene essere stato appellato per parte dei signori Tommaso Gennari, e Giuditta Fagni coniugi, e respettivamente male essere stato giudicato con la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto di 21. Febbrajo 1832. a favore del sig. Cav. Raffaello Guarnacci, dice perciò quella doversi revocare, siccome revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara, essersi dovuta, e doversi confermare, come conferma la precedente Sentenza proferita dal Commissario Regio di Volterra ne' 31. Gennajo 1831., ed il sig. Cav. Guarnacci, e suo Patrimonio condanna, a favore dei sigg. Coniugi Gennari nelle spese tutte del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori
Giov. Batista Brocchi *Presidente.*
Cosimo Silvestri *Relatore*, Luigi Bombicci.
Baldassare Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Cons.*

DECISIONE LXI.

REGIA RUOTA DI SIENA

S. Casciani Balneorum Deneg. execut. Apocae diei 25. *Septemb.* 1832.

IN CAUSA

GUIDARELLI x EREDI BOLOGNA

PROC. MESS. GIUSEPPE BIAGIOTTI — *PROC. MESS. RAIMONDO BUONINSEGNI*

ARGOMENTO

E' sospetto di falsità quel privato documento, la di cui firma non è stata riconosciuta dagli eredi del preteso scrivente, e nella quale i periti calligrafi hanno ritrovato delle lettere difformi a quelle delle firme di carattere autografo. Il sospetto predetto diviene veemente, ed equiparabile per gli effetti civili alla stessa falsità dall' estrinseco del documento medesimo, e dal contegno tenuto prima di farne la produzione.

La prova testimoniale è inammissibile, quando, data per provata, nulla conclude per l'oggetto a cui viene indotta.

SOMMARIO

1. *La Scritta privata fa fede in Giudizio allora quando viene approvata dalla parte contro cui fu prodotta.*

2. *La prova nascente dalla confrontazione del carattere costituisce un debolissimo riscontro, quando non è accompagnata da altri indizi e congetture.*

3. *La perizia che trova nel carattere non riconosciuto della dissomiglianza in alcune lettere, fa nascere un qualche sospetto di falsità.*

4. *Avvalora il sospetto di falsità la troppo serotina produzione del documento impugnato, e per produrlo l'avere aspettato la morte di quello, al quale viene attribuita la firma.*

5 *Rendesi maggiore il sospetto di falsità nel vedersi un atto di importanza mancante delle convenienti formalità.*

6. *Accresce il sospetto per trovarsi scritto parte sul tergo di un foglio bollato, e parte sopra un pezzo di carta libera.*

7. *Il veemente sospetto di falsità rende ineseguibile il documento, e il sospetto viene equiparato alla falsità.*

8. *Deve rigettarsi la prova testimoniale, quando comunque favorevole non è capace a distruggere il sospetto di falsità.*

9. *Non è presumibile, che quello il quale ritiene un documento ineccezionabile non voglia all'occorrenza esibirlo, nè farne l'esibizione nel termine, che con un decreto le viene assegnato.*

10. *I testimoni, che depongono di un detto di detto, che si pretendeva ascoltato cinquantadue anni indietro, non meritano fede.*

11. *Dopo il decennio si presume per regola l'oblivione di qualunque cosa, e fatto.*

Storia della Causa

Il sig. Luigi Guidarelli come erede del sig. Francesco Morgantini con Scrittura del 17. Marzo 1824. comparve negli atti del Tribunale di S. Casciano dei Bagni e intimò il signor Filippo Bologna a dimettere la pretesa arbitraria usurpazione di quattro pezzi di terra.

Si oppose il sig. Bologna a detta intimazione, e dopo aver dedotto, che riteneva i richiesti pezzi di terra in forza di un privato chirografo di transazione, che col medesimo sig. Guidarelli stipulato aveva sotto dì 28 Gennaio 1783. allegò a suo favore la prescrizione, atteso il lasso del tempo, e l'osservanza di sopra anni quarantuno, e fece istanza per la revoca di quella intimazione.

Il sig. Guidarelli allora domandò una sospensione del giudizio onde produrre un foglio di quietanza dello stesso sig. Bologna, senza dire di quale epoca fosse; ma non avendo nel termine accordatogli fatta alcuna produzione, con Sentenza del suddetto Tribunale del 2. Agosto 1824. venne rigettata la predetta intimazione.

Si appellò detto sig. Guidarelli da detta Sentenza nel 10. del successivo mese di Novembre, e quindi dopo cinque anni, e mesi, e così nel 16. Luglio 1830. epoca nella quale era cessato di vivere il sig. Filippo Bologna, riassunse la causa contro gli eredi di quest'ultimo, deducendo a suo favore, che l'appellata Sentenza era ingiusta per la ragione, che la transazione del 18. Gennaio 1783. fu appoggiata al falso supposto, che il suo autore Francesco Morgantini non avesse reso conto della tutelare amministrazione, nè quietato il defunto sig. Filippo Bologna, mentre all'opposto dall'atto privato di 3. Dicembre 1783. che esibì negli atti della Causa appariva fatta da detto sig. Bologna a favore del signor Morgantini amplia quietanza di quella medesima amministrazione.

Non essendo per parte degli eredi Bologna stata riconosciuta la firma attribuita al loro autore apposta in calce dell' atto privato accennato di sopra, si fece luogo alla verificazione di quel carattere col mezzo di

tre Periti calligrafi, i quali con loro relazione del 5. Giugno 1832. dichiararono, che se si eccettuava la lettera « p » semplice e doppia tutto il resto del carattere costituente la firma di *Filippo Bologna* nel documento controverso aveva molta somiglianza, ed analogia a quello dello stesso Bologna resultante dai documenti autografi.

In seguito di questa Relazione il sig. Morgantini domandò l'ammissione della prova testimoniale, ma la Ruota credè di giustizia riunire questo incidente al merito della causa, che fu risoluta per i seguenti

MOTIVI

Attesochè gli eredi del sig. Filippo Bologna con avere impugnata la firma di detto loro autore, che si ritrova in calce dell'atto privato del 3.
1 Dicembre 1783. vennero a rendere di nessuna efficacia quell' atto medesimo, per la regola, che la privata scrittura fa soltanto fede in giudizio, quando viene approvata dalla parte contro della quale è prodotta, come osservano *Clavett. Cons.* 158. *N.* 2. *Genua de privat. script. quest.* 3. *N.* 219.

Attesochè sebbene i periti calligrafi coll' accennata loro relazione abbiano ammesso una certa identità fra il carattere autografo, e il controverso, pur tuttavolta la Ruota non potè persuadersi, che la sola firma di *Filippo Bologna*, che si scorge in quell' atto provenisse dallo stesso signor Bologna, e che vergata l'avesse di suo proprio pugno, inquantochè trattandosi di pura firma apposta in un atto privato, non riconosciuto dagli
2 eredi del preteso scrivente, la prova nascente dalla confrontazione del carattere non costituisce che un riscontro debolissimo, incerto, e vacillante, quando non resti accompagnato da molte altre congetture, ed indizi tendenti ad avvalorare la sincerità dell' atto medesimo. *Genua de Privat. Script. Lib.* 2. *cap.* 1. *N.* 72. *Menoch. de arbt. judic. Cap.* 114. *per tot. Neri Badia Decis.* 37. *N.* 42.

Attesochè la perizia dei Calligrafi accennata di sopra, destituta di riscontri e congetture dirette a stabilire l'identità del carattere, nascer face-
3 va al contrario un qualche sospetto di falsità col rilevare, come faceva, che le due lettere « p » delle quali è formata la parola *Filippo* erano dissimili da quelle si riscontrano nei caratteri autografi, e coi quali fu fatta la comparazione del carattere controverso.

Attesochè il sospetto predetto veniva a rendersi più veemente dal
4 contegno tenuto dal sig. Guidarelli, consistente nell' aver lasciato decorrere il lasso di anni quarantuno senza impugnare la da esso fatta transazione, e sebbene questo indugio lo avesse in qualche modo potuto colorire col far credere, che il ritrovamento dell' atto controverso non accadesse, che dopo decorso l' accennato tempo, non poteva peraltro scusarlo

l'avere indugiato a farne l'esibizione nel solo giudizio di appello, e quasi sei anni dopo, che lo aveva puramente allegato, senza l'indicazione della data; e quando in fine era cessato di vivere il sig. Filippo Bologna, e così quella persona, alla quale attribuita veniva la firma di quell'atto medesimo. *Mascard. in Conclus.* 740. *N.* 17. *Farinac. in quest.* 153. *N.* 187. *Menoch. de praesumpt. lib.* 2. *cap.* 19. *N.* 8.

Attesochè avvalora il sospetto suddetto il vedersi un' atto di tanta importanza, come è quello della quietanza di una pupillare amministrazione, mancante non solo delle convenienti formalità, *Menoch. de praesumpt. lib.* 5. *praesumpt.* 20. *N.* 43. ma perfino disteso in parte a tergo di una cedola bollata, servita per la redazione di una ricevuta di un meschino pagamento di scudi sei, ed in parte sopra un pezzo di carta libero, ove scorgevasi la firma attribuita al sig. Filippo Bologna, di un carattere facilissimo all'imitazione per il modo stentato con cui compariva fatta. 5 6

Attesochè il veemente sospetto di falsità accennato di sopra veniva a rendere inefficace ed ineseguibile l'atto privato del 3. Dicembre 1783. ai termini dell'Art. 424. del Regolamento di Procedura, per la ragione che il sospetto agli effetti civili si equipara alla stessa falsità, come è regola elementare desunta dal Testo *in capit. inter delicias de fide istrument. e nella Leg. Jubemus. Cod. de probat.* bene a proposito ricordata nella *Florent. falsit. Sched. del* 1. *Agosto* 1804. *av. Rossi, e della Rot. nostra nella Senen. Denegat. execut. del* 17. *Giugno* 1830 *ins. nel Tes. del For Tosc. T.* 26. *Dec.* 29. *N.* 15. 7

Attesochè in questo stato di cose la R. Ruota credè di giustizia di non arrestarsi all'incidente di prova testimoniale promossa per parte del sig. Morgantini con sua Scrittura del 21. del cadente mese di Settembre, e di doverlo anzi rigettare; per la ragione che comunque favorevole si volesse supporre allo stesso sig. Morgantini, il resultato di questo mezzo di prova non sarebbe stato sufficente a distruggere quel sospetto veementissimo di falsità deducibile dai riscontri accennati di sopra. 8

Ed in fatti qual giovamento il sig. Morgantini averebbe potuto ricavare dagl'indotti testimoni quando col loro deposto avessero asserito, come si legge nel primo capitolo *che avevano veduto ed esaminato la quietanza fatta dal sig. Filippo Bologna nel* 3. *Dicembre* 1783. *prima dell'introduzione della causa?* nessun giovamento sicuramente, inquantochè non è presumibile, che quello il quale ritiene un documento ineccezionabile possa recusarsi esibirlo quando può occorrere, ed aspettare a farne la produzione nel solo giudizio di appello, dopo sei anni, che la causa era stata introdotta, e quando è cessato di vivere quello da cui emana il documento medesimo. 9

Nè finalmente il sospetto di falsità si sarebbe potuto allontanare, an-

che quando due testimoni avessero asserito, come si legge nel secondo capitolo, *di avere udito prima del* 1780. *che fra il defanto Filippo Bologna, e il fu Francesco Morgantini erano stati transatti, quietati, ed ultimati definitivamente tutti gli interessi dipendenti dall'ammini-*
10 *strazione tenuta dal detto Morgantini del patrimonio Bologna*; e ciò per la ragione riconosciuta da tutti i Tribunali, che non possono meritar fede quei testimoni i quali depongono di un *detto* di *detto*, e specialmente di un *detto*, che si pretendeva ascoltato cinquantadue anni indietro, e così dopo un periodo di tempo, nel quale un *fatto* non che un *detto* può essere ritenuto alla memoria la più prospera, e la più invidiabile: ed è perciò che anche nelle persone le più avvedute, e capaci si presume per regola l'oblivione dopo il lasso del decennio, e si presume ancora nel caso che la cosa, o il fatto, sopra il quale verte la presunta oblivione concerna il proprio interesse. *Gloss. in Leg. licet ff. de acquirend. possess. Tiraquell' in tract. de praescript.* §. 1. *Balducc. tit.* 3. *Decis* 30 *N.* 18.

Per questi Motivi

Previa la rejezione dell'incidente dedotto per parte del sig. Luigi Morgantini col suo atto del 21. *corr. dice non esser costato nè costare delle giuste cause dell'appello dal detto sig. Morgantini interposto dalla Sentenza del Tribunale di S. Casciano dei Bagni del di* 2. *Agosto* 1821. *mediante la quale venne rigettata la domanda dal nominato sig. Morgantini sotto il* 17. *Maggio anno suddetto contro l'oggi defunto sig. Filippo Bologna, e diretta ad ottenere la dimissione degli effetti in detto atto enunciati, come pretesi arbitrariamente da lui detenuti, poichè dice non potersi nè doversi attendere al contrario effetto il documento depositato dallo stesso sig. Morgantini nella Cancelleria il* 9. *Aprile* 1831. *e peritato, come in atti, dichiarandolo ineseguibile ai termini dell'Art.* 624. *del Regolamento di procedura.*

Ed in tal modo dichiarando, e confermando la Sentenza accennata, condanna il sig. appellante nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Toscanelli *Primo Auditore*

Lorenzo Branchi *Aud. Rel.* Antonio Masoni *Aud.*

DECISIONE LXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pontisaecre Rejectionis appellationis diei 1. Aprilis 1832.

IN CAUSA

FELLONI NE NN. DEL PUNTA E PASSETTI

PROC. MESS. ANTONIO BACCHINI *PROC MESS. FELICE BOZZI*
PROC MESS. TACCOLA VANNI

Argomento

La Sentenza di seconda istanza che dichiara bene, e validamente pronunciato da quella di prima Istanza è inappellabile ancora per il capo della nullità, quando questo mezzo è appoggiato sugli stessi fondamenti su i quali era fondato l'appello primo.

Sommario

1. ***E' disposizione dell'Art. 722. del Regolamento di Procedura per cui non è dato ulteriore appello per il capo della nullità, quando la Sentenza di seconda istanza ha confermato la Sentenza appellata aneo nel merito.***

2. ***Non può essere assoluto dalle spese quell'appellante che incompetentemente interpone appello per la ragione di avere la parte appellata contestato giudizio, quando l'incompetenza è relativa, e non assoluta nel qual caso devono considerarsi in colpa ambedue le parti Litiganti.***

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Tribunale di Ponte d'Era, e Cascina li 26. Marzo 1831. previa la riunione dell'Incidente al merito della Causa fu dichiarato competersi a Mess. Innocenzio Felloni come Redattore del progetto di Graduatoria dei Creditori del fù Ferdinando Del Punta, il diritto d'intervenire nella Causa pendente fra il Dott. Alessandro Del Punta da una, ed il Dott. Antonio Passetti dall'altra parte, qual

Causa aveva per subietto il determinare se un Capitale di Sc. 100. proveniente dal resto di prezzo di certo fondo venduto da detto Dott. Punta al Dott. Passetti, e rinvestito in mano di un tal Lorenzo di Colo per garantire il Compratore in qualunque caso di evizione, o molestia potesse verificarsi sul fondo medesimo, dovesse a lui Dott. Punta liberamente pagarsi, o sivvero dovesse distribuirsi a mente della Sentenza Graduatoria de' 25. Febbraio 1828. ai Creditori del nominato Ferdinando Del Punta di lui Padre, e con la medesima Sentenza fu altresì dichiarato in merito, che i suddetti Sc. 100. dovevano considerarsi come assegnamento destinato a profitto, e comodo dei suddetti Creditori del fu Ferdinando Punta, ed a loro dovevano esclusivamente distribuirsi.

Ricorse il Dott. Punta da questa Sentenza avanti la Regia Ruota di Pisa attaccandola di nullità, e d'ingiustizia, e con Sentenza del dì 22. Luglio 1831. dichiarò bene, e validamente giudicato con la rinomata Sentenza del Tribunale di Ponte d'Era, e Cascina, e condannò il Dott. Punta nelle spese.

Anco da questa Sentenza confermatoria il Dott. Punta interpose appello per il capo della nullità al Supremo Consiglio, dal quale fu rigettato per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè ritenuto in fatto, come resultava dalle premesse narrative, che il Dott. Punta interpose appello avanti la Ruota di Pisa dalla Sentenza del Tribunale di Ponte d'Era del 26. Marzo 1831. tanto per il capo della Nullità, che per quello dell'ingiustizia, e che la Ruota stessa nel 22. Luglio successivo escludendo l'uno, e l'altro fondamento del detto appello, dichiarò essere stato con la detta Sentenza bene, e validamente giudicato, era conseguente in ragione, che l'appello per nullità interposto da questa ruotale pronunzia per quegl'istessi fondamenti, che già erano stati avanti quel Tribunale dedotti, fosse giudicato inammissibile, così in lettera venendo prescritto dall'articolo 722. del Regolamento di Procedura.

Attesochè riconosciuta la inammissibilità di questo appello, non poteva il sig. Del Punta restar disonerato dalla refusione alle parti appellate delle spese di questo giudizio, da esso inefficacemente instaurato, col pretesto, che anche queste erano in colpa, allorquando avendo costituito Procuratore sul suo appello, e combattuto il merito di questo nella Memoria passata ai Giudici, aveano così per conseguenza concordato, che potesse discutersi, ed esaminarsi la causa sulla nullità nuovamente dedotta, ed allegando a tal'uopo varie Decisioni del Supremo Consiglio, e d'altri Tribunali, ed in specie la *Decis. 5. Tom. 10. del Tesor. del For. Toscano* nelle quali per redimer l'appellante dal rifonder le spese

all' appellato, molto era stata valutata la circostanza, che la incompetenza, alla quale le dette Decisioni referivansi, era stata pronunziata ex officio dal Giudice; Imperocchè oltre la manifesta inapplicabilità di queste Decisioni al caso attuale, nel quale comunque motivata dai dubbj del Supremo Consiglio era stata però dalla parte appellata espressamente dedotta negli atti la inammissibilità dell'appello, e così restava distrutto in fatto il principal fondamento dell'assoluzione dalle spese in dette decisioni contemplato, era poi da avvertirsi che sostanziale era la diversità fra il caso dell' incompetenza assoluta, cui queste Decisioni riferivansi, e l' altro dell' inammissibilità dell' appello, mentre nel primo era positivo, e litterale il divieto della Legge, e comune ad ambedue le parti, che restavano precettivamente impedite di adire un Tribunale incompetente, e nel secondo all' opposto quest' impedimento non era che relativo in ragione dell' ostacolo, che poteva presentare, o la limitata entità del soggetto litigioso, o la cosa giudicata inappellabile. E da questa diversità emergeva la conseguenza, che mentre per la incompetenza doveano considerarsi in colpa tutte e due le parti, che aveano contestata la Lite avanti un Tribonale, che non poteva essere adito, e così ambedue dovean risentir della colpa medesima gli effetti, non così poteva dirsi nel caso della inammissibilità, mentre questa investendo soltanto l' appellante, il quale era esclusivamente impedito di poter sottoporre a nuovo giudiciale esperimento quella Lite che, o per la piccola entità, o per la cosa giudicata era rimasta irretrattabilmente sopita, egli solo perciò dovea risentir tutto il danno, che da un' improvido tentativo per l' appello interposto fosse potuto derivarne, nè poteva congruamente farsi di questo partecipe l' appellato, il quale se non aveva approfittato del diritto di dedurre l' inammissibilità dell' appello, subitoche questo gli venne contestato, poteva però esercitar sempre questo diritto medesimo fintanto che il Tribunal di appello non avesse pronunziato, e così divider non doveva quella colpa ch' era esclusivamente propria dell'appellante. 2

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto dal sig. Dott. Alessandro Del Punta dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì 22. Luglio 1821. rigetta come inammissibile a tutti gli effetti di ragione l'appello medesimo, e condanna l' appellante sig. Dott. Del Punta nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi Signori
Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE LXIII.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Pupien. Graduationis Creditorum diei 6. Septembris 1832.

IN CAUSA

CANCELLI, MASCALCHI E FRATERNITA' DE' LAICI E PATRIMONIO MICHELI

PROC. MESS. TANGANELLI, FRANCESCO BRIZZI, CARLO SANDRELLI — *PROC. MESS. TOMMASO GROSSI*

Argomento

L'Iscrizione ipotecaria accesa contro il Debitore non è operativa sopra i Beni del di lui fratello amministratore della comunione universale.

Quando il danno del Debitore è irreparabile ha luogo *ipso jure* la compensazione anche a pregiudizio de' Creditori anteriori, purchè gli estremi della compensazione siansi senza frode verificati avanti l'introduzione del giudizio di concorso o di graduatoria.

Sommario

1. *L' Iscrizione accesa contro il Debitore non è efficace dirimpetto ai Creditori del di lui Fratello amministratore della comunione universale.*

2. *L' Iscrizione ipotecaria deve contenere il nome, e una individuale, e speciale designazione del Debitore.*

3. *Il benefizio della compensazione è transitorio attivamente, e passivamente agli eredi.*

4. *L' adizione dell' eredità con benefizio d' inventario non forma ostacolo alla compensazione fra il debito, e il credito della Eredità beneficiata.*

5. *Nel concorso della frode, e della collusione si esclude il benefizio della compensazione.*

6. *Quando nel Debitore della Eredità beneficiata si è riunito il debito, e il credito prima che i Creditori abbiano incominciato ad agi-*

re, o abbiano emesse inibizioni; o proteste, ha luogo la compensazione anche in loro pregiudizio.

7. *Quando il danno del Debitore è inevitabile la Legge ammette* ipso jure *la compensazione benchè non opposta.*

8. *La compensazione si ammette* ipso jure *anche in pregiudizio dei Creditori anteriori, quando il Debitore è esposto a pagare il debito senza speranza di esigere il suo credito.*

9. *L'ipoteca sopra i nomi de' Creditori si perime appena si estingue il debito mediante la compensazione equivalente al pagamento.*

10. *La compensazione è ammissibile a pregiudizio de' Creditori anteriori quando il Debitore è divenuto Creditore avanti l'apertura del concorso, o della Graduatoria.*

11. *Nel Giudizio di Concorso universale la sorte del censo diviene repetibile.*

Storia della Causa

Il Dott. Andrea Micheli durante l' asserta comunione universale fra esso, e il sig. Dott. Angiolo Micheli di lui fratello creò un debito di sc. 300. a favore del sig. Simone Cancelli per apoca privata de' 18. Febbraio 1800.

Nell' Istrumento di divise de' 15. Settembre 1808. questo debito fu accollato al sig. Dott. Angiolo Micheli, e il sig. Cancelli lo iscrisse solamente contro il sig. Andrea.

Nel Giudizio di Graduatoria generale de' Creditori del sig. Dottor Angiolo il sig. Cancelli pretese di essere utilmente collocato in virtù della ipoteca derivante dall' apoca di cambio del 1800.; pretendendo, che l' Iscrizione accesa contro il sig. Dott. Andrea dovesse essere operativa anche contro il sig. Dott. Angiolo Micheli per l'effetto della comunione universale, e del successivo accollo.

Il Tribunale di Poppi con Sentenza de' 23. Agosto 1831. collocò il sig. Cancelli fra i Creditori ipotecari non iscritti del sig. Dottor Angiolo Micheli.

Il sig. Dott. Benedetto Mascalchi fino dal 14. Marzo 1812. teneva un debito col sig. Dott. Angiolo Micheli ridotto a scudi 136. al 1. Ottobre 1827. In quel medesimo giorno il sig. Mascalchi riportò dalla signora Carolina Lanfredini la cessione delle ragioni contro lo stesso sig. Micheli per il capitale di sc. 500. frutti, e spese, pel cui pagamento il sig. Mascalchi aveva prestata la sua solidal Mallevadoria fino dall' anno 1823.

Nel dì 8. Ottobre 1827. la signora Faustina Guadagni adì con benefizio d' Inventario l' eredità del figlio Dottore Angiolo Micheli, e nel

DECISIONE LXIII.

REGIA RUOTA DI AREZZO

Pupien. Graduationis Creditorum diei 6. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

CANCELLI, MASCALCHI E FRATERNITA' DE' LAICI E PATRIMONIO MICHELI

... TANGANELLI — *PROC. MESS. TOMMASO GROSSI*
PROC. MESS. FRANCESCO BRIZZI
CARLO SANDRELLI

ARGOMENTO

L'Iscrizione ipotecaria accesa contro il Debitore non è operativa sopra i Beni del di lui fratello amministratore della comunione universale.

Quando il danno del Debitore è irreparabile ha luogo *ipso jure* la compensazione anche a pregiudizio de' Creditori anteriori, purchè gli estremi della compensazione siansi senza frode verificati avanti l'introduzione del giudizio di concorso o di graduatoria.

SOMMARIO

1. *L' Iscrizione accesa contro il Debitore non è efficace dirimpetto ai Creditori del di lui Fratello amministratore della comunione universale.*

2. *L' Iscrizione ipotecaria deve contenere il nome, e una individuale, e speciale designazione del Debitore.*

3. *Il benefizio della compensazione è transitorio attivamente, e passivamente agli eredi.*

4. *L' adizione dell' eredità con benefizio d' inventario non forma ostacolo alla compensazione fra il debito, e il credito della Eredità beneficiata*

5. *Nel concorso della frode, e della collusione si esclude il benefizio della compensazione.*

6. *Quando nel Debitore della Eredità beneficiata si è riunito il debito, e il credito prima che i Creditori abbiano incominciato ad agi-*

re, o abbiano emesse inibizioni, o proteste, ha luogo la compensazione anche in loro pregiudizio.

7. *Quando il danno del Debitore è inevitabile la Legge ammette* ipso jure *la compensazione benchè non opposta.*

8. *La compensazione si ammette* ipso jure *anche in pregiudizio dei Creditori anteriori, quando il Debitore è esposto a pagare il debito senza speranza di esigere il suo credito.*

9. *L'ipoteca sopra i nomi de' Creditori si perime appena si estingue il debito mediante la compensazione equivalente al pagamento.*

10. *La compensazione è ammissibile a pregiudizio de' Creditori anteriori quando il Debitore è divenuto Creditore avanti l'apertura del concorso, o della Graduatoria.*

11. *Nel Giudizio di Concorso universale la sorte del censo diviene repetibile.*

Storia della Causa

Il Dott. Andrea Micheli durante l'asserta comunione universale fra esso, e il sig. Dott. Angiolo Micheli di lui fratello creò un debito di sc. 300. a favore del sig. Simone Cancelli per apoca privata de' 18. Febbraio 1800.

Nell'Istrumento di divise de' 15. Settembre 1808. questo debito fu accollato al sig. Dott. Angiolo Micheli, e il sig. Cancelli lo iscrisse solamente contro il sig. Andrea.

Nel Giudizio di Graduatoria generale de' Creditori del sig. Dottor Angiolo il sig. Cancelli pretese di essere utilmente collocato in virtù della ipoteca derivante dall'apoca di cambio del 1800.; pretendendo, che l'Iscrizione accesa contro il sig. Dott. Andrea dovesse essere operativa anche contro il sig. Dott. Angiolo Micheli per l'effetto della comunione universale, e del successivo accollo.

Il Tribunale di Poppi con Sentenza de' 23. Agosto 1831. collocò il sig. Cancelli fra i Creditori ipotecari non iscritti del sig. Dottor Angiolo Micheli.

Il sig. Dott. Benedetto Mascalchi fino dal 14. Marzo 1812. teneva un debito col sig. Dott. Angiolo Micheli ridotto a scudi 136. al 1. Ottobre 1827. In quel medesimo giorno il sig. Mascalchi riportò dalla signora Carolina Lanfredini la cessione delle ragioni contro lo stesso sig. Micheli per il capitale di sc. 500. frutti, e spese, pel cui pagamento il sig. Mascalchi aveva prestata la sua solidal Mallevadoria fino dall'anno 1823.

Nel dì 8. Ottobre 1827. la signora Faustina Guadagni adì con benefizio d'Inventario l'eredità del figlio Dottore Angiolo Micheli, e nel

2. Novembre successivo il sig. Mascalchi le notificò giudicialmente la riportata cessione.

Aperto ne' 3. Gennaio 1828. il Giudizio di concorso universale sulla Eredità Micheli, il sig. Dott Mascalchi domandò che tenuta ferma la compensazione già avvenuta fra debito, e credito per la corrispondente quantità, gli venisse accordato un grado utile per il pagamento del suo credito residuale.

La Sentenza graduatoria de' 23. Agosto 1831. rigettò la dedotta compensazione, e collocò il sig. Dott. Mascalchi per l'intiero suo credito nel Grado XXIX.

Questa Sentenza venne appellata dal sig. Cancelli: e dal sig. Mascalchi, ed anche dalla Fraternità de' Laici, la quale domandava correzione di un errore di fatto incorso nel primo Giudizio sulla collocazione d'un capitale non controverso in appello.

E la Regia Ruota rendendo ragione ai respettivi appellanti così decise.

Motivi

Considerando, che la Sentenza graduatoria proferita dal Tribunale di Poppi nel dì 23. Agosto 1831. fra i Creditori del sig. Dott. Angiolo Micheli era reclamata come gravante,

1. Dal sig. Cancelli perchè era stato collocato il suo credito fra i Creditori ipotecari non iscritti, senza curare la sua iscrizione ipotecaria.

2. Dal sig. Dott. Benedetto Mascalchi, perchè gli era stata negata la compensazione del suo debito con altrettanta rata del suo credito collocato nel ventinovesimo luogo della Sentenza graduatoria.

3. Dalla Fraternita dei Laici di Arezzo perchè era stata esclusa la collocazione del Seminario Aretino di lei cessionario per il capitale, e frutti di censo resultante dall'Istrumento de' 29. Gennaio 1829.

Sull' appello del sig. Simon Carlo Cancelli.

Considerando che l'apoca del dì 18. Febbraio 1800. era stata creata passivamente a carico del sig. Andrea Micheli, sebbene nell'istrumento di divise del dì 15. Settembre 1808. questo debito fosse stato accollato al sig. Dott. Angiolo Micheli; è l'iscrizione ipotecaria era stata accesa contro il solo sig. Dott. Andrea Micheli: Che seppure in virtù della comunione universale, che si suppone vegliata fra i due fratelli Micheli, i Beni del sig. Dottor Angiolo potessero essere rimasti ipotecati in virtù dell'obbligazione del sig. Andrea Micheli, o in virtù del successivo accollo, il sig. Cancelli avrà potuto ottenere quel grado, che gli fu assegnato dal primo Giudice fra i Creditori ipotecari non iscritti dal sig. Dottore Angiolo, e che non è stato reclamato in appello: ma non per questo l'iscri-

zione accesa contro il solo sig. Andrea poteva giovargli in concorso dei Creditori iscritti dal sig. Dottore Angiolo, poichè non basta, che il Creditore sia munito d'ipoteca, quando non sia resa pubblica, e conservata coll'iscrizione (*Cod. Civ. Art.* 2134.) la quale per intrinseca e sostanzial formalità dee senza equivoco contenere il nome, e una *individuale*, *speciale designazione* del Debitore in modo che possa sempre e in tutti i casi conoscersi e distinguersi l'*individuo gravato d'ipoteca* (*Art.* 2148. 2
§. 2.) Era quindi evidente, che nell'iscrizione presa contro il sig. Andrea non avrebbe potuto sottintendersi il nome del sig. Dottor Angiolo, (non menzionato neppure nell'apoca cambiaria) senza sovvertire con insidiosa segretezza il salutar sistema di pubblicità delle ipoteche.

Sull'appello del sig. Dottor Benedetto Mascalchi.

Considerando in fatto, che il sig. Dott. Mascalchi fino dal 14. Marzo 1812. era debitore al sig. Dottore Angiolo Micheli della somma di sc. 200. ridotto a sc. 136. 11. e 10. al 1. Ottobre 1827; Che nello stesso giorno il medesimo sig. Mascalchi per mezzo di pubblico Istrumento riportò dalla sig. Carolina Lanfredini la cessione delle ragioni contro lo stesso patrimonio Micheli per il capitale di scudi 500, frutti e spese, pel cui pagamento egli aveva fino dall'anno 1823. prèstata la sua solidale mallevadoria, che nel dì 8. Ottobre 1827. pei rogiti del Notaro Giorgi, la signora Faustina Guadagni aveva adita con benefizio d'inventario l'eredità luttuosa del figlio Dottore Angiolo Micheli: che nel 2. Novembre seguente il signor Dott. Mascalchi aveva giudicialmente notificato all'Erede la riportata cessione *per ogni effetto di ragione*; che con Decreto de' 3. Gennaio 1828. fu aperto il concorso universale sul patrimonio del sig. Dottor Angiolo Micheli; che il sig. Dottor Mascalchi ne' 12. Luglio 1830. comparendo nel Giudizio di graduatoria domandò che fosse tenuta ferma la compensazione fra il suo debito, e la corrispondente rata del suo credito, e che pel credito residuale gli fosse assegnato il grado competente, e che la Sentenza graduatoria de' 23. Agosto 1831. mentre collocò il sig. Dottor Mascalchi nel grado 29. rigettò l'opposta compensazione pel motivo non espresso dal primo Giudice, ma dedotto nel giudizio di appello, che non potesse ammettersi compensazione ne contro l'eredità beneficiata, nè a pregiudizio dei Creditori.

Considerando, che la compensazione è un rimedio di sua natura transitorio, tanto attivamente, quanto passivamente negli eredi, essendo inerente alla cosa, e non alla persona *L.* 3. *ff. de Contr. Jud. tutel. Noat. de transmiss. Cas.* 26. *N.* 14. *Guttierez de compensat. Lib.* 2. *quaest.* 3
19. *N.* 12. L'adizione dell'eredità con benefizio d'inventario non forma ostacolo alla compensazione fra il debito, e il credito del defonto, ed anche l'Erede beneficiato è un vero e proprio Erede, e il solo effetto del-

l'inventario è quello di non sottoporlo al pagamento de' debiti oltre le forze ereditarie *L.* 22. §. *et si praefatam* 4. *Cod. de Jure Delib. Richer. Jurispr. univ. Lib.* 2. *Tit* 23. §. 1036. e qualunque sia stata la divergenza delle opioni sull' ammissione della compensazione dei crediti dell' eredi-
4 tà beneficiata coi debiti propri dell' Erede, ninno però ha mai controversa la compensazione fra credito, e debito della medesima eredità beneficiata, perchè in essa concorre la materiale, e formale unità della Persona creditrice, e debitrice. *Merlin. Repert. de Jurispr. Art. compensation.* §. 3 *N.* 6. *e quest. de Droit. art. Papier Monnoié.* §. 4. « que l'heritier « beneficiare puisse compenser a une dette de l'hoirie par une Creanc de « l'ohirie elle-meme, c'est ce que personne n'a jamais revoquè en doute» la qual compensazione si ammette quand' anche il debitore del defonto sia come il sig. Dott. Mascalchi divenuto Creditore della di lui eredità beneficiata dopo l'apertura della successione, mediante la cessione delle ragioni d'altro Creditore del defunto medesimo. *Merlin. Repert. ibi* « Elle « aurait lieu cependant, si celui qui etait Debiteur du defunt, et qui de« mande en consequence compensation contre la *Succession beneficiaire,* « n'etait devenu Creancier, que depuis la succession ouverte au moyen » par exemple d'une Cession, ou subrogation, qui Lui aurait tètè faite « par quelque Creancier de la succession ».

Considerando, che l'ammissione della compensazione a pregiudizio dei Creditori anteriori, ha richiamato una delle più celebri questioni, che siansi agitate nel Foro, e che in tempi meno remoti è stata magistralmente trattata per una parte dal *Bersano de compensation Cap.* 3. *quest.* 10. e per l'altra dal *Guttierez de compensat. Lib.*5.*quest.* 18. nel conflitto delle quali opinioni respettivamente avvalorate dal suffragio di autorevoli Dottori la Ruota ha creduto di dovere ammettere la compensazione, abbracciando l'opionione professata dal *Bersano*, e da una serie di Scrittori gravissimi dal medesimo allegati, come più conforme all'equità (che è l'anima della compensazione) e come quella che nella consuetudine di giudicare de' nostri Tribunali è stata più comunemente seguitata.

Il sig. Dott. Mascalchi era divenuto Creditore del Patrimonio Micheli prima della scoperta decozione del debitore, e prima che fosse aperto l' universal concorso sulla di lui eredità beneficiata, e ben lungi dall'espiscare l'acquisto di un credito aveva dovuto come solidale mallevadore pagare il capitale di scudi 500. alla sig. Lanfredini, da cui aveva legittimamente riportata la cessione delle ragioni: quindi egli era in buonissima fede, e non era neppure immaginabile il sospetto della frode, cioè della collusione, che avrebbe eliminata la compensazione, anche a senso degli Scrittori che l'ammettono in pregiudizio dei Creditori ante-
5 riori *De Luca de Credit. Disc.* 46. *N.* 12. *Disc.* 48. *N.* 6. *e de Regal. Disc.* 26. *N.* 7. *e Disc.* 116. *N.* 2. *Bersan. loc. cit. N.* 4.

Al momento, in cui nel sig. Dott. Mascalchi si riunì il debito, e il credito, i Creditori Micheli non avevano incominciato ad agire, nè avevano emessa alcuna inibizione, o protesta, che potesse servir d'ostacolo alla compensazione in loro detrimento: e in questa circostanza alcuni Dottori hanno trovato il mezzo di ridurre a concordia le due opposte opinioni *Samminiat. Controv.* 29. *Num.* 9. *Casareg. de Comm. Discur.* 21. 6
Num. 20.

Finalmente o il credito del sig. Mascalchi collocato nel ventinovesimo luogo della Sentenza graduatoria era in grado utile, ed esigibile, e i Creditori anteriori non avevano interesse di opporsi alla compensazione: o il sig. Mascalchi senza la compensazione non poteva sperar pagamento, come i Creditori sostenevano, e appunto per riparare al pregiudizio notabile, cui egli sarebbe stato esposto, la Legge ammetteva *ipso jure*, e fin da principio la compensazione, e l'ammetteva anche a pregiudizio dei 7
Creditori anteriori.

In fatti: non è più controverso nella nostra Giurisprudenza; che non solamente per far cessare il corso delle usure, ma anche per ovviare a qualunque altro pregiudizio del Debitore, la compensazione senza bisogno che venga dedotta si opera per ministero della Legge fin dal momento in cui si verificò il debito, e credito nella stessa persona. *Florentina Pignoris super Imputatione, et Compensatione* 26. *Augusti* 1746. §. *dopo queste premesse, e seg. cor. Pellegrini Florentina Pensionum Domus* 17. *Settembris* 1751. *cor. eod.* §. 34. *Arretina Pecuniaria* 28. *Settembris* 1762. *cor. Bizzarrini Sect.* 2. *Tesor. del Foro Tosc. Tom.* 20. *Dec.* 20. *N.* 9.

Ed è ormai preponderante nel Foro nostro la massima, che la compensazione si ammetta anco a pregiudizio dei Creditori anteriori al credi- 8
to compensabile, quando il debitore ed insiem creditore è per una parte in pericolo di pagare il suo debito senza speranza per altra parte di esigere il suo credito, quando perciò gli sovrasta un danno irreparabile. *Casareg. Disc.* 21. *N.* 13. 14. *Disc.* 135. *N.* 8. *Disc.* 147. *N.* 13. 14. *Bonfin. Dec.* 28. *N.* 16. *Florentina Pignoris super Imputatione et compensatione* 26. *Augusti* 1746. §. *Il pregiudizio cor. Soldani, Benzi, Venturini, e Pellegrini Relat.* « ivi » Il pregiudizio dei Creditori anteriori « del sig. Giovan Galeazzo che si esagerava, sarebbe stato considerabile « in quella compensazione, che si fa *parte opponente*, non già in quella « che si fa *ministerio Legis*; quale operando *ipsò jure* fino da quel principio in cui verificato debito, e credito nella stessa persona, vi è il pregiudizio di dover pagare il debito, senza speranza di potere esigere il « credito siccome questo si dice estinto nell'istante medesimo della sua « creazione ognuno vede, che non vi è più il subietto, sopra di cui i « Creditori anteriori nel caso della decozione susseguente possono eserci-

« tare le loro ipoteche...... anzi è tanto più privilegiata la compensazio-
« ne che si fa *ipso jure*, che qualunque volta la Legge l' abbia già fatta,
« non si attende scienza, o ignoranza, volontà, o non volontà delle parti.

Insistevano i Creditori, che il nome del debitore sig. Mascalchi era colpito dall'ipoteca generale, di cui erano muniti i loro crediti anteriori al vigente sistema ipotecario, e che avendo quesito un titolo di prelazione al credito posteriore dello stesso sig. Mascalchi, non poteva esser distrutta la loro ipoteca dalla pretesa compensazione. Ma senza impugnare la competenza della ipoteca sopra i nomi dei debitori dirimpetto agli antichi Creditori, riflettevano, che questa ipoteca è solamente durevole finchè col
9 pagamento non sia estinto il debito *L. nomen.* 4. *Cod. quae res Pignori obligar. poss. Merlin. de Pignor. Lib.* 2. *Tit.* 1. *quest.* 32. *per tot. Florentina Palatii* 24. *Settembr.* 1718. §. *minimi cor. Mormomi* • *Giornale Prat. Legal. vol.* 4. *Dec.* 19. *N.* 5. e che appena estinto il debito mediante la compensazione equivalente nell' effetto al pagamento riman perenta anche l'ipoteca, come opportunamente rispondono all'obietto *Bersan. de compensat. Cap.* 3. *quest.* 10. *Num.* 32. *Zanch. de Praelat. Creditor. Exerc.* 4. §. 1. *N.* 26. *e sequent.* « ivi » Hypotheca etiam sol-
« vitur super nominibus debitorum solutis et respective exactis, nam eate-
« nus hypotheca super illis permanet, quousque penes Creditorem inso-
« luta persistunt, haec tamen extinctio nominis fieri nequit a debitore per
« compensationem in praejudicium ejus Creditorum post convocatum con-
« cursum: Dixi post covocatum concursum nam ante concursum indica-
« tum, ipso jure compensatio fieri permittitur.

Finalmente a confermarci nella nostra risoluzione concorreva l'opinione degli Scrittori Francesi, i quali pure ammettono la compensazione a pregiudizio dei Creditori anteriori, purchè il Debitore sia divenuto Creditore avanti l'apertura del concorso, o del Giudizio di distribuzione, *Serres Instit. du Droit Francais Lib.* 4. *Tit.* 5. §. 39. *Merlin. Repert. Art. Compensation.* §. 3. *N.* 6. *e quest. de Droit. Art. Papier monnaie*
10 §. 4.

Sull' appello della Fraternita di Arezzo.

Considerando, che il Seminario Vescovile di Arezzo come Cessionario della Fraternita aveva domandato nella prima Istanza un grado utile, ed esigibile per un capitale di censo di scudi 500. che suppose resultare a carico del patrimonio Micheli dal pubblico Istrumento de' 5. Settembre 1789. rogato Mess. Viviani Scozzi: Che la collocazione di questo credito fu giustamente rigettata, attesa l'erronea indicazione del titolo. Ma che essendo stato dalla Fraternita prodotto nel Giudizio di appello il vero titolo del credito resultante dal pubblico Istrumento de' 29. Gennaio 1789. rogato Folli, era di giustizia che venisse utilmente collocata la Fraternita, e per essa il Seminario Are-

tino per il capitale di censo divenuto ripetibile nel Giudizio d'universal concorso *Salgad. Labyrint. Cred. P. 1. Cap. 19. N. 7. Rota Flor.* 11
in Tes. Ombr. Tom. 5. Dec. 33. N. 7. ed era altrettanto giusto che fossero a carico della Fraternita appellante le spese occorrenti per la concordata correzione della Graduatoria, come unicamente occasionata dall'erronea produzione del documento negli atti della prima Istanza salvo qualunque regresso che potesse di ragione competerle contro il suo cessionario.

Per questi Motivi

Dichiara la contumacia dei sigg. Don Giovan Batista Fantoni Gonfaloniere della Comunità di Chiusi rappresentante dello Spedale di Modigliana, Lodovico Martini, opera dei PP. Minori Osservanti di Firenze, Francesco Gatteschi, Regio Ufizio ed Orfanotrofio del Bigallo di Firenze, Dott. Angiolo Folli, Francesca Micheli e Paolo Nanni Castelli, Filippo, Don Ottavio, Pietro, Angiolo, e Francesco Gherardi, Giovan Batista Brocchi, Gaetano Fabbrichesi, Antonia Menti vedova Fattucchi, Dott. Luigi Gatteschi, Dott. Luigi, ed altri Gatteschi, Armanno Fallani, Don Francesco Benci, Elisabetta Bucherini, Lorenzo Biondi, Antonio Fossi, Dott. Marco Goretti, Giuseppe Landi, Professor Francesco Focacci, Vincenzio Bartolini, Teresa Mariti, Pasquale Fabiani, Pietro ed altri Cavalieri, Giovanni Morosi, Dott. Pietro Maccioni, e Dott. Andrea Cordelli, che sebbene citati per quest'udienza non sono comparsi.

E previa la riunione dell'appello interposto dalla Fraternita dei Laici di Arezzo agli appelli interposti dal sig. Dott. Benedetto Mascalchi, e dal sig. Simon Carlo Cancelli e riuniti col Decreto di questa Regia Ruota del dì 15. Maggio 1832.

Dichiara essere stato male appellato dal suddetto sig. Cancelli, e ben giudicato dalla Sentenza graduatoria dei Creditori del fu sig. Dott. Angiolo Micheli, proferita dal Tribunale di Poppi li 23. Agosto 1831, e in questa parte confermandola ne ordina l'esecuzione secondo la sua forma e tenore, e condanna il sig. Cancelli nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Niccolò Nervini *Primo Auditore e Relat.*
Carlo Carducci, e Angiolo Passeri *Auditori.*

Questa Sentenza è passata in cosa giudicata fra tutte le Parti.

DECISIONE LXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistorien. Desertionis Appellat. diei 13. *Giugno* 1832.

IN CAUSA

SOLDI E GORDIGIANI NE GIANNI

PROC. MESS. ANTONIO SALUCCI *PROC. MESS. GIO. BATTISTA LOMBARDI*

Argomento

Non dimostra di volere accettare la Sentenza quel litigante, che nel tempo che fa quella notificare, fa pure notificare l'atto d'appello da quella interposto.

Il Decreto che rigetta la domanda fatta dalla Donna per una nuova stima dei Beni del di lei Marito è un Decreto che ha forza di definitiva perchè pone termine ad una questione, ed è perciò subordinato alle regole ordinarie della deserzione degli appelli.

Sommario

1. *Quegli che colla contemporanea notificazione della Sentenza fa notificare l'atto d'appello da quella interposto esclude qualunque dubbio sulla pretesa di lei accettazione.*

2. *Il Decreto che fà diritto alla Domanda di una nuova stima fatta dalla Moglie per assicurazione delle sue Doti su i Beni del Marito ha la forza di definitivo, e perciò soggetto il di lui appello alle regole ordinarie.*

3. *La mancanza di notificazione di una Sentenza al Procuratore non trattiene la decorrenza del termine ad appellare, egualmente che la mancanza del registro della seguita notificazione al Procuratore medesimo.*

Storia della Causa

Comparsa la sig. Gordigiani ne Gianni negli atti del Tribunal Civile, e Collegiale di Pistoia, ove pendeva un Giudizio di Salviano, e vendita

di beni, che il sig. Soldi aveva provocato contro il di lei Marito signor Vincenzio Gianni, e nel quale già era anche stata fatta la stima giudiciale dei beni da subastarsi, domandò l'assicurazione della sua Dote sopra alcuni di quei beni, richiedendo quindi nuova stima dei medesimi; richiesta, che quel Tribunale rigettò con Sentenza del 16. Settembre 1831. per esservi già una stima giudiciale di tre periti.

Appellò da detta Sentenza la signora Gordigiani ne Gianni con atto del 14. Novembre 1831. Nel 3. Dicembre il sig. Soldi, non essendo stato quell'appello proseguito, ne richiese davanti il Tribunale di Pistoia la deserzione, ed essendogli stato nel dì 6. dello stesso mese notificata la prosecuzione, comparve con scrittura del 19. del mese medesimo davanti la Regia Ruota Civile di questa Città, ove dedotto che al di là del termine della Legge si era proseguito dalla signora Gordigiani il suo appello, ne domandò la deserzione; ma la Ruota ritenuto, che la Sentenza del Tribunale di Pistoia fosse una vera, e propria Sentenza interlocutoria, e che la sig. Gordigiani avesse proseguito il suo appello prima che il sig. Soldi ne avesse domandata la deserzione, e che perciò di deserzione non fosse luogo a trattarsi, ma bensì d'inefficacia, che sanata in tempo debito riponeva l'appellante in buon giorno, rigettò con Decreto del 20. Dicembre 1831. la richissta deserzione.

Appellante il sig. Soldi da questa pronunzia Ruotale con gli atti del 26. Gennaio, e 8. Febbraio 1832. ne ha domandato avanti il Supremo Consiglio la revoca, che ottenne per gli appresso.

Motivi

Attesochè non meritava considerazione quello, che il Procuratore della signora Teresa Gordigiani ne Gianni accennò semplicemente nella sua scrittura di repliche, e istanza del 2. Aprile 1832. che cioè il Decreto Ruotale di cui si tratta del 20. Dicembre 1831. di reiezione d'istanza di deserzione di appello fosse tacitamente stato accettato dal sig. Lorenzo Soldi per averlo notificato alla sig, Gordigiani ne Gianni senza alcuna espressa dichiarazione di volere appellare, onde non fosse luogo a conoscerne attualmente in appello davanti il Supremo Consiglio, perchè non è stata mai fatta alcuna formale istanza all'effetto, che venisse dichiarato inammissibile l'appello del sig. Soldi dal Decreto Ruotale; sì perchè nell'ipotesi ancora, che là detta istanza fosse stata giudicialmente fatta si aveva ben più di detta espressa dichiarazione di volere appellare, mentre si ha il fatto certo, che il Cursore del Tribunal di Pistoia notificò nel tempo stesso ad istanza del sig. Soldi, alla signora Gordigiani ne Gianni, tanto il Decreto Ruotale, quanto il di lui atto di appello l'uno, e l'altro rimessi alla Cancelleria del Tribunal di Pistoia con una sola

lettera sussidiaria, cosicchè non si potè neppure per un momento dubi-
1 tare, che il sig. Soldi avesse accettato il Decreto Ruotale.

Attesochè la Sentenza del 16. Settembre 1831. con la quale il Tribunale Civile, e Collegiale di Pistoia rigettò la nuova stima dei beni del sig. Vincenzo Gianni domandata dalla di lui moglie signora Gordigiani per l'assicurazione della di lei Dote, deve considerarsi non un Decreto meramente interlocutorio, come pretendeva il Difensore della sig. Gordigiani, ma bensì un Decreto avente forza di Sentenza definitiva, poiche non contiene una semplice interlocutoria pronunzia, ma fà diritto espressamente sopra la domanda della nuova stima pretesa dalla signora Gordigiani, e pone termine ad una questione col fissare, che la medesima per l'assicurazione della sua Dote deve avere i beni del marito al prezzo già stabilito alle istanze di un di lui Creditore dai tre Periti giudiciali; talchè l'appello dalla Sentenza del Tribunal di Pistoia del 16. Settembre 1831. interposto per parte della sig. Gordigiani va subordinato non alle regole relative all'inefficacia degli appelli dalle Sentenze meramente interlocutorie, ma alle regole ordinarie della deserzione degli appelli dalle Sentenze definitive, giusta ciò, che è stato più volte avvertito da questo Su-
2 premo Consiglio *Tesor. del For. Tosc. Tom.* 12. *Dec.* 79. *Tom.* 13. *Dec.* 31. *Tom.* 18. *Dec.* 7.

Attesochè a salvare la signora Gordigiani ne Gianni dalla perenzione del suo appello neppure è stato trovato valutabile il rilievo, che in ultimo con molta insistenza facevasi dal di lei Difensore, che cioè il termine ad appellare non era mai principiato a decorrere, giacchè mai aveva avuto luogo il registro del rapporto della notificazione della Sentenza appellata, al Procuratore della sig. Gordigiani in Pistoia, da cui principia a decorrere il suddetto termine, fondandosi sopra l'art. 486. del Regolamento di Procedura, il quale prescrive, che qualunque Sentenza dovrà esser notificata tanto al Procuratore della parte, quanto alla Parte medesima, e sopra il successivo Art. 706. che dispone, che il termine ad appellare incominci a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza appellabile all'ultimo dei Succumbenti in Causa, e sostenendo conseguentemente, che fra i detti Succumbenti in Causa debbano annoverarsi ancora i loro Procuratori; imperciocchè esaminata altra volta profondamente la stessa questione dal Supremo Consiglio nei termini anche più forti della mancanza della notificazione della Sentenza appellata al Procuratore del Succumbente nella Causa Sbrulli, e Palazio risoluta con Decisione del 29. Agosto 1827. *Tesor. del For. Tosc. Tom.* 19. *Dec.* 72. venne osservato dal medesimo Supremo Consiglio, che a forma della Lettera dei diversi articoli del Regolamento di Procedura Civile, e della retta, e naturale intelligenza da darsi agli articoli stessi, non possono sotto la voce *succumbenti* venire, che le Parti

principali, e non eziandio i loro Procuratori, e venne osservato inoltre, che il termine ad appellare decorre, sebbene la Sentenza appellata non sia stata notificata al Procuratore del Succumbente, onde nella decorrenza di detto termine nulla influisce il Registro del rapporto della notificazione della Sentenza appellata al Procuratore del Succumbente.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Lorenzo Soldi dalla Sentenza contro lui, e respettivamente a favore della signora Teresa Gordigiani Moglie del sig. Vincenzo Gianni, stata proferita dalla Regia Ruota Civile di prime appellazioni sedente in questa Città li 20. *Dicembre* 1831. *e male conseguentemente essere stato con essa pronunziato; e perciò revocando siccome revoca la Sentenza medesima, dice in riparazione essersi dovuto, e doversi dichiarare, siccome dichiara deserto l'appello, che la predetta sig. Gordigiani ne Gianni interpose con atto del* 14. *Novembre* 1831. *dalla Sentenza contro lei proferita dal Tribunale Civile, e Collegiale di Pistoja nel* 16. *Settembre* 1831, *e l'appellata sig. Gordigiani ne Gianni condanna nelle spese della presente Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci *Relatore*, e Baldassarre Bartalini *Consiglieri.*

DECISIONE LXV.

REGIA RUOTA DI SIENA

Ilcinen. Hipotecae et Praelationis in concursu creditorum diei 18. *Decembris* 1832.

IN CAUSA

TAMANTI E LL. CC. E PINELLI E LL. CC

PROC. MESS. CARLO PASSERI *PROC. MESS. GIUSEPPE PIPPI*

Argomento

Il Curatore dell'Assente senza autorizzazione del Giudice può intervenire alla divisione dei beni in comune, quando la divisione vien domandata dai condomini presenti, e maggiori; e può ancora per la quota spettante a detto suo Rappresentato ricevere un credito pagabile da uno dei condividenti; ma se questo credito non viene iscritto perde il suo privilegio, ed i creditori ipotecari ed iscritti del debitore vengono preferiti secondo il rango delle loro respettive ipoteche.

Sommario

1. *La divisione di beni, che interessa un Assente non è infetta di intrinseca nullità, quando a quest'oggetto vi è stato deputato un Curatore.*

2. *L'Assente può per i privilegi equipararsi al Minore.*

3. *La divisione stata provocata dal Socio presente, e maggiore è valida ancorchè il Tutore, o Curatore non sia stato autorizzato.*

4. *La divisione provocata dal maggiore si riguarda come un'atto necessario.*

5. *Il Decreto che autorizza una Donna a procedere alla divisione con il curatore dell'Assente nel modo progettato può supplire all' autorizzazione anche per parte dello stesso curatore.*

6. *Può darsi all'Assente la sua parte di quota in contanti, anzi che in beni immobili, quando lo esiga quel prudente arbitrio, che misurar si deve dalle circostanze.*

7. *Può assegnarsi ad uno i beni, e all' altro il contante, quando i beni non ammettino comoda divisione.*

8. *Per misurare la congruità di un atto si deve attendere il tempo in cui fu posto in essere.*

9. *Una divisione, nella quale ad uno si assegni la cosa, ed all' altro il contante si accosta più al contratto di compra, che a quello di permuta.*

10. *La divisione ha per oggetto di rendere libero ed assoluto in uno dei dividenti quel dominio e possesso, che avanti era in comune.*

11. *Le ipoteche costituite da un erede sopra un fondo indiviso, con la divisione passano sopra i beni formanti la sua quota.*

12. *Il privilegio concesso ai dividenti sopra gl' immobili per il conguaglio in contanti delle divise, deve essere iscritto entro sessanta giorni, altrimenti degenera in ipoteca.*

13. *Non si dà evizione quando accada per un fatto posteriore al contratto, o per colpa dell' alienatario.*

13. *Il patto del regresso dei beni non conferisce che un' azione personale; ma quando accordasse un'azione reale dovrebbe per la sua conservazione essere iscritto.*

15. *Quando fra debito, e credito vi concorrono i requisiti, ha luogo la compensazione, la quale può anche essere domandata dagli altri creditori.*

16. *L' inverisimiglianza di una cessione dedotta da diverse circostanze induce un sospetto di falsità di quell' atto.*

17. *Fa accrescere il sospetto di falsità se il cessionario, che assiste alla compilazione dell'inventario non procura sia presa nota della cessione allora quando nell' inventario vien descritto il credito preteso ceduto.*

18. *Accresce il sospetto di falsità il vedersi apposto alla cessione il registro dopo diversi anni, ed in specie dopo la morte del supposto cedente, e dopo la compilazione dell' inventario*

19. *Aumenta il sospetto suddetto l' aver ritardato a produrre la cessione quasi al termine del secondo giudizio.*

20. *Il sospetto di falsità nelle materie civili si equipara alla stessa falsità, ed è capace a togliere la civile esecuzione.*

21. *La perizia dei Calligrafi si rende inconcludente nella sussistenza di riscontri, che possino esser capaci a indurre un sospetto di falsità.*

22. *E' inammissibile la prova testimoniale, quando dato per provato ciò che è stato capitolato, non può giovare al merito della causa.*

Gl'individui della famiglia Pinelli di Montalcino, che vivevano in comune, e pro indiviso pensarono portare ed effetto quella divisione, che era stata progettata molti anni avanti, ma non esegnita.

Coloro i quali avevan diritto ad esser considerati in questa divisione erano Luca, Prete Gio. Batt., le figlie del fu Francesco, Prete Giuseppe, e Pietro assente.

I dividenti si valsero di una stima del dì 8. Settembre 1810. dei periti Spagna, e Rossi, e commessero al perito Antonio Costanti di fare sopra detta stima un progetto di divisione, conforme fece nel 30. Settembre 1826.

Ecco la sostanza di questo progetto: dopo avere il perito Costanti formato lo stato attivo e passivo del patrimonio divisibile, e dopo aver dimostrato, che l' attivo ascendeva a Sc. 6580. 3. 5. 4. e il passivo a Sc. 2154. 2. concluse che la somma netta del patrimonio comune si riduceva a Sc. 4426. 1. 5. 4. e che la quota parimente netta, che apparteneva a ciascuno dei cinque dividenti, i quali avevano diritto di essere considerati era di Sc. 885. 1. 13. 4. Quindi facendo il progetto di divisione tanto dell'attivo, che del passivo assegnò al Prete Giuseppe il Poder *nuovo* con la terza parte di una casa, ed orto in Montalcino; e siccome egli rimaneva debitore per conguaglio di Sc. 286. 5. 8. 4. fu dichiarato che dovesse rifare a contanti questa medesima somma all' assente Pietro. Assegnò poi alle figlie del fu Francesco Pinelli il podere dell' *Ajole*: e più il podere di *Salicutti* con la terza parte del podere ed orto: ed al Prete Gio. Batt il podere di *Scarnaquoia* con l'altra terza parte della casa ed orto. E siccome Prete Gio. Batt. nell'assegna che le era stata fatta restava debitore per conguaglio di divise della somma di Sc. 684. 2. 4. 5. fu dichiarato, che egli dovesse rifare a contanti Sc. 81. 1. 14. 4. alle figlie del fu Francesco, e la somma di Sc. 603. – 11. 7. all'assente Pietro il quale perciò senza aver parte negli stabili fu conguagliato per l' intero in denaro.

Per portare ad effetto questo progetto, conveniva depntare un curatore all' assente: curatore, che un decreto del Tribunale di Montalcino, del 27. Giugno 1827. fu di fatto nominato nella persona del Dottor Maria Cecchetti, il quale per interesse di detto suo rappresentato procedè con gli altri individui della famiglia Pinelli alla divisione in conformità dell' accennato progetto, come resulta dal pubblico Istrumento del 28. Luglio 1827. rogato dal Notaro sig. Costanti.

Essendo sull' incominciare dell' anno 1829. morto intestato il Sacerdote Gio. Batt. i sigg. Luca, e gli altri dell' agnazione Pinelli fra i quali l'Assente furono i di lui eredi legittimi.

In questa circostanza coll' altro Decreto del Tribunale di Montalcino del 16. Marzo 1829. fu nuovamente nominato Curatore dello stesso Assente il signor Dott. Mario Cecchetti, perchè facesse nella sua saviezza ciò che avesse creduto d' interesse di detto suo Rappresentato, concertandosi coi coeredi sul modo di adire l' eredità del defunto, la quale fu poi adita col benefizio di Legge, e d' inventario.

Successivamente ad istanza degli eredi beneficiati presenti, e col consenso del Curatore dell'assente furono venduti per mezzo della pubblica subasta i beni appartenenti a detta eredità, il podere di *Scarnaquoia* fu aggiudicato al sig. Giuseppe Burri per il prezzo di Scudi 1185. e così per una somma minore di Scudi 680. salvo inferiore a quella per cui fu nelle divise assegnato al mancato Prete Gio. Batt. e la terza parte della casa con orto rimase aggiudicata al Prete Giuseppe Pinelli per il prezzo di Sc. 150., e così per una somma minore di Scudi 100. a quella che resulta dalle dette divise.

Apertosi quindi in detto Tribunale il giudizio di graduatoria per la distribuzione del prezzo dei due stabili come sopra giudicati.

I creditori particolari e ipotecari del mancato Sacerdote Gio. Battista Pinelli pretendevano, che fra di loro fosse distribuito l'intiero prezzo suddetto, e che in conseguenza all'Assente Pietro Pinelli non venisse accordata prelazione per la somma di Sc. 453. – 11. 2. importare del suo credito resultante dal Contratto di divise, inquantochè per interesse di detto Assente non era stato mai iscritto il privilegio nascente dalle divise; e che in subalterna ipotesi il credito dello stesso Assente era rimasto compensato col debito, che il medesimo aveva col defunto Prete Gio. Battista, come resultava dal Registro della conservazione dell'ipoteche, e dall'Inventario redatto dagli Eredi beneficiati.

Pretendevano parimente i predetti Creditori, che dal prezzo suddetto prelevata non fosse la somma di Sc. 81. salvo, della quale erano creditrici le sorelle Pinelli per congnaglio di divise, ma che le fosse accordata quella somma con quel rango ipotecario che le sarebbe convenuto misurandolo dalla data della presa iscrizione, per la ragione che la tardata iscrizione le aveva fatto perdere il privilegio, e rese mere creditrici ipotecarie.

Replicava il Curatore dell'Assente, e con esso gli altri Eredi beneficiati; che l'Assente, come persona privilegiata non poteva restar pregiudicato dalla mancanza dell'iscrizione del privilegio delle divise; che la fatta divisione dei beni era infetta di nullità estrinseca, perchè il Curatore dell' Assente non era stato precedentemente autorizzato a intervenire al contratto di divise; e che era la divisione ancora nulla intrinsecamente per la mancanza nel Curatore di potestà a ricevere la parte aliquota del suo rappresentato in contanti, anzi che in beni stabili. Re-

plicavano finalmente, che non sussisteva il credito del defunto Prete Gio. Battista Pinelli da compensarsi con quello dell'Assente, come pretendevano i Creditori.

Ridotta in questi termini la questione il Vicario Regio di Montalcino con la Sentenza graduatoria del 14. Novembre 1831. dichiarò « ivi » « Accogliendo la domanda di separazione sopra indicata, dice, e dichiara in primo luogo doversi prelevare a favore dell'assente signor Pietro « Pinelli dal prezzo del podere denominato *Scarnaquoia* acquistato dal « sig. Giuseppe Burri la somma di Sc. 453. – 11. 2. e dal prezzo della « porzione di casa, ed orto venduta al sig. Don Giuseppe Pinelli la somma di Sc. 150. Correggendo successivamente la minuta di graduatoria, « dichiara il prezzo degli Sc. 1185. del podere denominato *Scarnaquoia* « ridotto mediante la prelevazione che sopra a Sc. 731. 6. 8. 10. e quello di Sc. 150. della terza parte della casa ed orto doversi pure prelevare, per il motivo che sopra, a favore del ricordato assente Pietro Pinelli; e distribuirsi solo fra i creditori comparsi il rimanente prezzo ammontante alla somma di Sc. 731. 4. 8. 10. più i frutti su detta somma decorsi alla ragione del cinque per 100. »

E quanto alle sigg. Sorelle e figlie del fu Francesco Pinelli fu colla stessa Sentenza tenuta ferma la loro collocazione con privilegio nel secondo grado per la somma di Scudi 81. 1. 13. 4. importare del loro credito per titolo di conguaglio, e le collocò poi nel grado nono con ipoteca speciale iscritta nel 17. Settembre 1828. per tre annate di frutti.

Si appellarono i Creditori da questa Sentenza avanti la R. Ruota di Siena, la quale dopo aver prese in esame le medesime questioni, che sono state accennate di sopra, decise, come appresso, revocando la citata Sentenza del Tribunale di Montalcino.

Motivi

Attesochè quantunque il primo Giudice per la prelevazione del prezzo distribuibile del credito dell'assente sig. Pietro Pinelli, non meno che per il grado privilegiato accordato alle figlie del fu sig. Francesco Pinelli, abbia creduto poter sostenere la sua Sentenza tanto nell'aspetto di validità, quanto in quello della nullità della divisione del patrimonio Pinelli; la Regia Ruota al contrario trova ingiusta, e perciò revocabile quella Sentenza non tanto per il primo, che per il secondo fondamento.

Attesochè nella supposizione che la divisione dei sigg. Pinelli fosse nulla per i motivi dedotti dal primo Giudice; in tal caso sarebbe convenuto rescindere ancora il successivo contratto di vendita celebrato con i sigg. Giuseppe Burri, e Prete Giuseppe Pinelli, e abbandonare il giudizio di graduatoria; lo che oltre a ledere i diritti dei terzi averebbe

somministrato azione ai predetti compratori di domandare ed ottenere la refezione dei danni.

Attesochè opinasse la Ruota, che la divisione suddetta non fosse infetta di estrinseca nullità, perchè ritenuto in fatto, che dal Tribunale fu 1
legalmente deputato un rappresentante all'Assente nella persona del sig. Dott. Mario Cecchetti, e che dallo stesso Tribunale fu approvato il modo di divisione contenuto nel Contratto rogato Costanti; è certo poi di ragione, che quando anche si debba parificare l'Assente al Minore, come 2
viene parificato dall'Art. 2126. del Cod. Civile dei Francesi, che forma parte della disposizione ipotecaria conservata in Toscana, allora che la divisione è stata provocata, come nel caso nostro, dal socio presente e maggiore, si sostiene, ed è valida, senza che siavi di bisogno, che il Tu- 3
tore, o Curatore siano autorizzati con Decreto del Giudice, *Leg.* 1. §. *si res communis ff. de rebus. eor. qui sub tutel. vel curat. sunt, Leg. inter omnes Cod. de reb. et ab reb. minor. ubi Gloss.* « Sed si maior, cuius « fundus erat communis ad iudicium provocet, etiam si sine decreto fiat « divisi bene tenet » *Simoncell. de decretis lib.* 2. *tit.* 4. *inspect.* 2. *N.* 25. *et segg. Altimar de Nullit. contract. rub.* 1. *par.* 2. *quaest.* 29. *N.* 30
Considerandosi allora un'atto necessario dispensato dalle consuete forma- 4
lità, *Curt. Sen. Cons.* 27. *N.* 15. *Paris cons.* 98. *N.* 29. *lib* 1. oltre di che dir non si può neppure, che manchi nel concreto del caso l'autorizzazione giudiciale del Curatore; inquantochè con Decreto del 28. Giugno 1827. fu autorizzato in prevenzione a fare in questo rapporto tutto quello avesse creduto utile per il suo rappresentato sotto la sola ingiunzione di consegnare, seguita che fosse la divisione, al Sacerdote sig. Gio. Battista Pinelli la quota, che venisse assegnata all'Assente. E quando mai si volesse attaccare questo Decreto per essere stato proferito senza cognizione di causa, siccome nella circostanza, che lo stesso Giudice autorizzò nel 25. Luglio successivo le sorelle Pinelli, fu dal medesimo preso in esame il progetto di divisione fatto dal sig. Dottor Costanti, e la stima dei periti sigg. Spagna, e Rossi; e siccome col relativo decreto dichiarò, che le predette Sorelle Pinelli stipular potessero detto contratto nel modo espresso nell' accennato progetto con gli altri interessati, ed inclusive col sig. Dottor Mario Ceccanti Curatore dell'Assente; sarebbe rimasto così 5
supplito prima del Contratto stesso a quel difetto, che si potesse ravvisare nel primo Decreto.

Attesochè nella divisione predetta non sussiste neppure la nullità estrinseca, che si è preteso desumere dalla mancanza di potestà nel Curatore, e nel Giudice di permettere, che all'Assente fosse data non tanto la sua parte aliquota in contanti, piuttosto che in beni immobili, quanto an- 6
cora, che la quota di stabili, che gli apparteneva fosse alienata senza la formalità dell' asta. Ed infatti è questa la materia nella quale è sempre

ammesso il prudente arbitrio da misurarsi a seconda delle circostanze *Leg. ad officium arbit. Cod. comm. divid. Menoch. de arbitrar. cas.*
7 123. *N.* 1. e 2. talchè se i beni non ammettono una comoda divisione, o l'interesse dei dividenti lo richiede non è, nè può essere impedito di assegnare ad uno il totale dell'immobile, o immobili comuni, e di conguagliare l'altro a contanti. *Leg. si familiae* 56. *ff. famil. ercis. et ibi Gloss. si divi haereditas.*

Attesochè seguitando il principio, che per misurare la congruità di
8 qualunque contratto, e segnatamente di una divisione devesi attendere il tempo in cui fu posto in essere, senza poter mettere a calcolo quel sinistro, che sia avvenuto per un fatto posteriore, *De Luc. de haered. disc.* 30. *N.* 3. *Altimar. de nullit. contract. T.* 4. *p.* 2. *rub.* 1. *quest.* 29. 2. 123. facile era a persuadersi, che l'assegna a contanti fatta dall'Assente fu una misura congrua, prudente, e forse anche necessaria. Ed in vero gli stabili divisi consistevano in quattro poderi corredati tutti della casa colonica, e tutti piccoli, per quanto si desume dallo stime, ed in una casa situata a Montalcino, i quali stabili erano gravati di vistosi debiti comuni; cinque poi erano i dividenti, compreso l'Assente. I poderi non si sarebbero potuti dividere comodamente in cinque frazioni, purchè a quell'appezzamento, o appezzamenti non si fosse annessa la casa colonica si sarebbero dovuti aggravare di una detrazione occorrente per la fabbrica, e la separazione averebbe portato un danno al sistema colonico; come non sarebbe stato nè dell'equità, nè della congruità di dare all'assente la casa di Montalcino, ove non possono essere facili le locazioni, privando di abitazione i sigg. Prete Giuseppe, Luca, e Prete Gio. Batt. Pinelli; ma independentemente da tutto ciò era da osservarsi che l'Assente come figlio ed erede del fu Alessandro era debitore di uno dei dividenti presenti, per dependenza del Chirografo del 19. Giugno 1820. di una somma che assorbiva la maggior quantità della sua parte; per questa ragione si doveva reputar necessaria l'assegna a contanti fatta all'Assente, onde potesse colla cessione, o compensazione del credito derivante da simile assegna estinguere senza disastro il suo debito.

Attesochè purgato così il contratto di divisione del patrimonio Pinelli da quelle nullità da cui credevasi infetto; tutto il momento della questione in ordine ai crediti dell'Assente, quanto alle figlie del fu Francesco Pinelli, dependente da detto contratto di divise si ristringe a vedere, se per non essere stato giammai inscritto il credito del primo, e tardivamente il credito delle seconde abbia ciascheduno di loro perduto il privilegio, che era originalmente concesso ai loro respettivi titoli; e se i sigg. Tamanti e Mari appellanti meritino di essere a quelli preferiti secondo la data delle loro respettive iscrizioni nella graduatoria, di che si tratta.

Attesochè all'oggetto di persuadersi della fallacia della proposi-

zione diretta a negare l'ipoteca impressa sulla totalità delle cose comuni
e poi divise, è necessario rammentarsi che la divisione, della quale si
tratta, fu definitiva, come rilevasi dal tenore non equivoco del relativo
istrumento rogato Costanti. Una divisione di questa natura partecipando 9
della permuta, e della vendita; anzi quella divisione nella quale si assegni
all'uno la totalità della cosa, e si conguagli l'altro a contanti si accosta
più alla vendita di quello che alla permuta. Differisce non ostante in
questo dalla vendita, cioè nel mentre questa è diretta generalmente a trasferire
nel compratore il possesso, e il dominio; siccome nei condomini 10
non manca nè l'uno nè l'altro in pendenza della comunione, la divisione
non ha altr' oggetto che quello di render libero, ed assoluto in uno dei
dividenti quel dominio e possesso, che erano per l'avanti comuni, così
che non essendo la divisione attributiva, ma dichiarativa della proprietà,
come rilevasi dagli Art. 853. o 2109. del Codice Civile dei Francesi conservati
in Toscana, perchè riguardano il sistema ipotecario, ne nasce la
conseguenza, che le affezioni ed ipoteche costituite da un erede, o condomino
sopra un fondo indiviso, colla divisione passano sopra i beni for- 11
manti la sua quota, nel mentre, che questa quota viene a restar libera
dalle ipoteche dei creditori particolari degli altri dividenti, come può vedersi
in proposito la *Dec. della Corte di Cassazione del* 25. *Gennaio*
1809. *ins. nella Giurispr. del Cod. Civ. Tom.* 24. *Decis.* 55.

Attesochè essendo così provato, che l'ipoteca dei sigg. Tamanti, e
Mari investì dal dì della respettiva iscrizione i beni tutti, che furono assegnati
in parte al defunto Sacerdote Gio. Batt. Pinelli; il privilegio concesso
ai dividenti sopra gl'immobili che componevano l'asse comune, per 12
garanzia delle respettive quote, per le compensazioni, e per i conguagli
deve essere iscritto dentro i sessanta giorni dal dì delle seguite divisioni,
senza di cui il privilegio stesso degenera in una semplice ipoteca, la quale
di fronte ai terzi si misura soltanto dal dì della iscrizione *Artic.* 2113.
di detto Codice; e siccome per interesse dell'Assente non è mai stata presa
alcuna iscrizione, e per interesse delle figlie del fu Francesco Pinelli
non fu presa prima del 17. Settembre 1828. vale a dire circa quattordici
mesi dopo le seguite divisioni; in queste circostanze è certo, che l'ipoteca
dei sigg. Tamanti iscritta sotto dì 14. Luglio 1820. o l'altra del sig. Mari
nel 20. Ottobre 1827. debbono considerarsi anteriori e poziori ai diritti
dell'Assente, e delle sorelle Pinelli, come quelli che non possono altrimenti
godere di alcun privilegio.

Attesochè giovar non poteva all'Assente, e alle Sorelle Pinelli il ricorrere
nè al patto del riservo di dominio, nè all'altro patto sul regresso
dei beni, che i dividenti stipularono nell'Istrumento di divise. Poichè
quanto al riservo di dominio premesso che era stato stipulato per il caso 13
di evizione; che in diritto non si da evizione quando essa accada per un

fatto posteriore al contratto, o per colpa dell' alienatario, conforme si verifica nel caso nostro, trovandosi gli appellati evitti per non avere iscritto in debito tempo i loro diritti, e così per una causa intieramente dependente dalla loro negligenza, o di chi gli rappresentava, e che poteva dirsi in conseguenza con tutta ragione, che non si era verificato il caso in cui per l'evizione potesse farsi valere in pregiudizio dei terzi creditori il riservo di dominio. *Richier. de univer. civ. et crim. jurisp. lib.* 10. §. 1011. e 1012. *Merlin. Repart. de iurisprud. mot partage paragr.* 6. *vers. Mais pourque l'eviction.* E quanto all'altro del regresso dei beni è certo
14 in ragione, che nel modo in cui vedesi concepito non conferisce che un azione personale *Leg. qui ea Cod. de pact. int. empt. et vend.* tanto più essendo congiunto coll'altro patto di osservare e mantenere salva, ed intatta la divisione; ma quando ancora avesse potuto conferire un'azione reale, siccome a forma dell'Artic. 4. della Legge del 21. Febbraio 1820. debbono iscriversi nel termine dei due mesi dal dì del celebrato Contratto non tanto il privilegio del riservo di dominio, ma pure anche qualunque altro diritto resultante dall'atto traslativo di proprietà, e siccome non è stato iscritto il diritto del regresso ai beni, così osterebbe sempre agli stessi appellanti questa parte di difetto d'iscrizione.

Attesochè risoluta così a favore degli appellanti la questione principale la Ruota avrebbe potuto disimpegnarsi dal prendere in esame le subalterne questioni relative all' avvenuta compensazione a favore del fu Prete Gio. Batt. Pinelli del suo debito coll'Assente per dependenza della divisione col credito derivante dal Chirografo del 19. Giugno 1820. quanto alla cessione di questo stesso credito pretesa fatta al sacerdote Giuseppe Pinelli coll'atto del 23. Dicembre 1826. ma siccome il primo Giudice aveva pronunziato fra le altre cose *non costare del credito compensabile*, e che la causa era in qualche modo vulnerata; e siccome queste due questioni furono avanti questa Ruota trattate col maggiore impegno, e diedero per fino luogo ad un incidente, che è stato riunito al merito principale; è perciò che la stessa Ruota si è creduta in dovere di emettere il suo decisivo sentimento anche sopra le accennate subalterne questioni.

Attesochè per quello concerne la compensazione, che ammesso il credito del defunto Sacerdote Gio. Battista Pinelli contro Alessandro Pinelli, ed oggi contro l'assente di lui figlio per dependenza del Chirografo de' 19. Giugno 1820. stato esibito in questo secondo giudizio, sembrò alla Ruota, che non potesse esservi la minima difficoltà nell'ammettere la compensazione di questo stesso credito col debito, che il prefato Don Gio Battista aveva anche in minor somma coll'assente concorrendone tut-
15 ti i requesiti, *Leg. postea quam ff. de compens.*, *Leg. si constat, et Leg. compensationes Cod. eodem* non potendosi nemmeno negare, che i Cre-

ditori, i quali possono esercitare le azioni del loro debitore abbino il diritto di opporre anche la compensazione, specialmente poi *pignoris tacendi causa*, come accadeva nel nostro caso. *Leg. si pignoris in fin. ff. famil aercis.*

Attesochè il Sacerdote Giuseppe Pinelli pretendeva, che non potesse aver luogo la compensazione predetta, inquantochè diceva, che quel credito medesimo le era stato ceduto col privato chirografo de' 23. Dicembre 1826. e siccome questo Chirografo riconosciuto come proveniente dal mancato Sacerdote Gio Battista venne per la parte del Prete Giuseppe domandata la verificazione del carattere per mezzo dei periti calligrafi, e l' ammissione della prova testimoniale.

Attesochè il predetto Chirografo di cessione fu disteso dal sig. Dot.
Costanti, e contiene la surroga del Prete Giuseppe « ivi » nella iscrizio- 16
ne ipotecaria presa all'Uffizio delle Ipoteche di Siena li 24. Giugno 1823.
« al Vol 36. Art. 78. » colla semplice firma del cedente, senza il concorso dei tre testimoni, e della recognizione del Notaro, come avrebbe richiesto l'attual sistema ipotecario; e siccome questa irregolarità, che dovè saltare agli occhi di coloro i quali imaginarono il contratto in disputa si cercò d'illudere colla dichiarazione « ivi » Che fatte le divisioni del « patrimonio Pinelli si dovesse rinnovare il presente con quelle cautele « e garanzie, che saranno credute più opportune dal sig. Giuseppe Pi- « nelli »

Attesochè con il suddetto Chirografo di cessione si narra « ivi » che « il sig. Gio. Battista era debitore del sig. Bernardino Brigidi di Sc. 300. « che non avendo assegni per pagare detto suo debito pregò il di lui fra- « tello Don Giuseppe che in vece sua glie lo pagasse; e che Don Giu- « seppe per far cosa grata al suo fratello Don Gio Battista vi aderì, e « pagò di fatto il sig. Brigidi con la cessione che gli ha fatto in questo « soprascritto giorno di un censo in somma di Sc. 300. » ed andando a riscontrare l'istrumento di cessione del censo fatta da detto sig. Brigidi vi si legge « ivi » qual somma di Sc. 300. detto sig. Brigidi cessionario « in presenza di me Notaro, e testimoni infrascritti ha effettivamente pa- « gata a detto Don Giuseppe Pinelli cedente, che gliene fa amplissima « ricevuta, saldo, e quietanza » Per tentare di rimediare a questa contradizione è stato prodotto un capitolato col mezzo del quale si pretenderebbe giustificare che gli Sc. 300. furono dal sig. Brigidi in parte erogati nella dimissione di un debito del defunto Prete Gio. Battista Pinelli collo stesso sig. Brigidi, ed in parte di altro debito del medesimo Sacerdote Gio. Battista con i sigg. fratelli Boccardi. Tutto ciò premesso; come mai si potrebbe ragionevolmente presumere, che in quel medesimo giorno il sig. Brigidi si sarebbe dovuto ritenere in conto di prezzo della cessione l'importare del suo credito contro il Prete Gio. Battista Pinelli, si

fosse lasciato correre nel contemporaneo Chirografo, che il credito Brigidi era di Sc. 300. quando a tanto non ascendeva? Subito che si trattava di persona che pagava dei debiti non per conto proprio, ma di altri la regolarità esigeva, che tutto si facesse costare dall' istrumento che si celebrava. In conclusione se si conginnge la causa che si vede data alla cessione contenuta nel Chirografo de' 23. Dicembre 1827. al modo contradittorio, e irregolare col quale sarebbesi adempita la causa medesima, bisogna convenire, che per quella ragione per cni si presenta sospetta ed inverosimile la causa fondamentale della cessione, per quella ragione sospetta, ed inverisimile si presenta la detta conseguente cessione.

Attesochè meriti special considerazione l'avvertenza, che Don Giuseppe, sebbene figurasse come uno degli eredi beneficiati del defunto
17 Prete Gio. Battista, e rivestisse così la qualità di amministrator legale della sna eredità di fronte a tutti gli interessati: sebbene egli nel 19. Aprile 1829. comparisse con gli altri eredi beneficiati nel Tribnnale di Montalcino a depositarvi l'inventario; e sebbene in questo inventario si trovi notato il credito a favore dell' eredità beneficiata contro il sig. Alessandro Pinelli, che è quanto dire contro l'assente; non procnrò, come poteva, e doveva, che in esso fosse presa nota della cessione; circostanza, la quale fa dnbitare, che detta cessione fosse architettata dopo la morte del Prete Gio. Battista, e forse anche dopo la compilazione dell' inventario ereditario; ed ecco probabilmente il perchè nel relativo atto non si trova apposta nè la firma di alcun testimone, nè la recognizione notariale.

Attesochè il sospetto che giustamente si desume dalla precitata avvertenza resti avvalorato dal vedersi registrato il Chirografo di pretesa
18 cessione de' 23. Dicembre 1826. soltanto nel 21. Luglio 1829. e così circa sei mesi dopo la morte del cedente sig. Gio. Battista, e circa tre mesi dopo la presentazione dell' inventario nel Tribnnale di Montalcino. Tntti sanno quanto interessi la pronta esecuzione di questa formalità in una cessione di credito onde impedire che i creditori del cedente l'attacchino come sospetta di antidata, e la rendano così inntile con un sequestro eseguito prima del registro di essa. Il sollecito adempimento di qnesta formalità sembrava che tanto più interessasse nel nostro caso trattandosi di un cedente oberato. Ma sia comunque; qnello che faceva in questa parte maggiore impressione alla Ruota si era il vedere, che sebbene l'eredità di Don Gio. Battista Pinelli fosse adita col benefizio di legge, e d' inventario; e sebbene Don Ginseppe Pinelli come uno degli eredi beneficiati di detto Prete Gio. Battista non potesse altrimenti lusingarsi di sistemare questo interesse senza sottoporre alla formalità del registro il Chirografo di cessione, aspettasse non ostante per adempire a questa formalità non solamente dopo la morte del Sacerdote Gio.

Battista, ma quello che è più notabile dopo la compilazione e presentazione dell'inventario ereditario, senza avere in esso, come si dis- 19
se, fatto alcun cenno del suo credito.

Attesochè a tutto ciò si può aggiungere la renitenza, e tardività del Sacerdote sig. Giuseppe Pinelli nell'opporre la cessione, e nel produrre il relativo Chirografo, essendosi applicato a questo passo soltanto nel presente giudizio di appello, e quando si poteva credere, che gli appellanti non ostante la mancanza del documento fossero giunti a provare il credito contro l'assente, ed a sostenere la loro difesa anche sull'articolo della compensazione; renitenza, e tardività, che sono di per se sole reputate capaci a somministrare un' argomento di falsità. *Mascard. de probat. conclus.* 740. *N.* 17. *Genua de privat. script. lib.* 1. *quaest.* 6. *dubit.* 7. *N.* 30. *et* 31.

Attesochè questa non interrotta catena di circostanze tutte conducenti alla stessa conseguenza, non vi ha dubbio, che secondo le più sicure re- 20
gole di critica forense sia sufficente a porre in essere quel veemente sospetto di falsità, che agli effetti civili si equipara alla stessa falsità, e per cui independentemente da qualche vizio visibile, che pure esisteva nel caso nostro, attesa la cancellatura di una firma la quale trovasi in piè del controverso chirografo, deve al medesimo togliersi la civile esecuzione, conforme inerendo al testo in *Capit. inter delicias de fid. istrumenct.*, *et in Leg. Julianus Cod de probat.* ha più volte stabilito questa Regia Ruota, e nominatamente nella *Senen. denegat. execut. de'* 17. *Giugno* 1830. *ins. nel Tes. del For. Tosc. Tom.* 26. *Dec.* 29. *N.* 15., *e in causa Morgantini e Bologna de'* 15. *Settembre del cadente anno.*

Attesochè in questo stato di cose la Ruota ha creduto di giustizia di non arrestarsi agl'incidenti di pretesa ammissione di perizia dei Calligrafi e di prova testimoniale promossi dal Sacerdote sig. Giuseppe Pinelli, perchè comunque favorevole si volesse supporre allo stesso Sacerdote il resultato di questi due mezzi di prova, non si sarebbe mai potuto considerare sufficiente a distruggere quell'inverisimile, e quei sospetti che pur troppo sorgevano.

Attesochè quanto alla perizia dei Calligrafi essendosi riconosciuto con quanta facilità si possono imitare gli altrui caratteri, a specialmente 21
in una firma composta, come nel caso, di poche parole, *De Luc. de testam. disc.* 6. *N.* 9. *Rot. Rom. cor. Ansald. Decis.* 8. *N.* 12. si è dovuto perciò riconoscere, che i periti calligrafi altro non possono regolarmente affermare se non che il carattere sottoposto al loro esame è simile, o dissimile dall'autografo; talchè il loro giudizio in questo proposito è sempre reputato incerto e fallace. *Neri Badia Dec.* 37. *N.* 42.

Attesochè quanto alla prova testimoniale è questa in genere ammissibile, quando volendo anche supporre un resultato favorevole all'indu- 22

cente avesse sempre contro di se l'inverisimiglianza, come per le cose avvertite accaderebbe nella specialità del caso. E venendo ai Testimoni capitolati non potevano considerarsi esenti di ogni eccezione i due fratelli sigg. Dott. Marco, e Carlo Costanti, per avere il primo assistito come Procuratore il Curatore dell'assente nel Giudizio di graduatoria, del quale si tratta, e così per potere egli avere una certa affezione alla causa; ed in ogni caso non averebbe potuto meritare piena fede il sig. Dott. Mario, che sembra l'unico, che dicesi essere stato presente alla firma pretesa apposta al controverso chirografo dal defunto Sacerdote Gio. Batista Pinelli, appunto perchè nascendo un grave sospetto dalla forma del Chirografo, e dalle cose in esso contenute, non potrebbe oggi esserne il sostenitore colui, il quale ne fu l'estensore. Tutti gli altri Testimoni o furono presenti alla stipulazione del controverso Chirografo; ed in questa ipotesi arrecherebbe non poca amarezza non solamente il non vedersi firmati, quando questa cautela nel concreto del caso era utile, e prudente, e quando poteva essere suggerita dal Notaro egualmente presente, ma ben'anche eglino scienti dei fatti non avvertissero la repugnanza, che passava fra le narrative del controverso chirografo, e il contenuto dell'istrumento di cessione di censo; O questi testimoni non furono presenti, ipotesi, che sembra la più vera, ed allora i medesimi non potrebbero deporre che *de auditu*, e perciò insignificante sarebbe il loro detto, per le regole generali in affari di questa materia.

Per questi Motivi

Ritenuta la riunione dell'incidente al merito, dice doversi rigettare, come rigetta il Chirografo di pretesa cessione con la data del 23. Dicembre 1826. attribuita al sig. Don Gio. Battista Pinelli, e con quello rigetta la richiesta verificazione di carattere, e prova testimoniale con la condanna del Sacerdote sig. Giuseppe Pinelli nelle spese di questo incidente.

E scendendo quindi a pronunziare sul merito, dichiara essere stato bene appellato per parte dei sigg. Ermenegildo, e Dottor Antonio Tamanti, e Salvatore Mari dalla Sentenza del Tribunal Vicariale di Montalcino del 14. Novembre 1831. ed in correzione, e riforma della medesima, dice non esser luogo alla ordinata separazione, e prelevazione della somma di Sc. 453. dal prezzo del podere denominato Scarnaquoia venduto al sig. Giuseppe Burri, e della somma di Sc. 150. dalla porzione della Casa ed Orto venduto al sig. Don Giuseppe Pinelli, ordinata coll'appellata Sentenza a favore dell'assente sig. Pietro Pinelli; ed essersi dovuto in vece dichiarare come dichiara avvenuta la compensazione del Credito di conguaglio in somma di

Sc. 603. *cantante a favore di detto Assente, e a carico del defunto Sacerdote sig. Gio. Batt. Pinelli a forma dell'Istrumento di divise del* 28. *Luglio* 1827. *con altra e tanta rata di debito in sorte di Scudi* 495. *e frutti che il padre di detto Assente ritiene con detto defunto Sacerdote; ed attesa detta compensazione ordina la distribuzione delle somme, come sopra separate, e prelevate nell' appellata Sentenza fra i creditori in quella graduati.*

Dichiara doversi radiare, come radia il grado secondo dell'appellata Sentenza, e doversi collocare come colloca le sigg. Carlotta Maddalena, Teresa, ed Assunta sorelle Pinelli nel grado nono della medesima, che attesa una tal radiazione diviene attualmente l'ottavo con ipoteca iscritta il 17. *Settembre* 1828. *per la somma di Sc.* 81. 1. 13. 4. *conguaglio di divise dovuto a dette sorelle in conseguenza del citato pubblico istrumento.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Lorenzo Branchi. *Primo Aud. Relat.*
Vincenzio Landucci, e Antonio Masoni *Auditori.*

DECISIONE LXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Nullitatis Decreti diei 7. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

PATTISSON E D'ANCONA

PROC. MESS. LUIGI CAVINI — *PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI*

Argomento

La prosecuzione dell' atto di appello eseguita in tempo debito trasportando la giurisdizione nel Tribunale superiore ne spoglia il Tribu-

nale inferiore il quale commëtte una nullità se dichiara sull'atto di appello.

Sommario

1. *Ai Tribunali di seconda, come a quelli di prima istanza è concesso di riunire al merito della Causa gl' incidenti non pregiudiciali.*

2. *Quando l'atto di appello è stato proseguito entro il termine voluto dalla Legge il Tribunale* a quò *perde ogni giurisdizione a conoscere dell'appello medesimo.*

3. *Il Tribunale a* quo *addiviene incompetente a conoscere dell' interposto appello, in tempo debito proseguito, tutto che la domanda di rejezione d'appello sia anteriore all' atto di prosecuzione, e non notificato, quando alla domanda fatta dall' appellato non è stato contradetto dall' appellante.*

4. *I Decreti di riunione d' incidente al merito sono per loro natura appellabili.*

Storia della Causa

Messer Giacomelli domandò in primo luogo, che piacesse al Supremo Consiglio revocare il Decreto interlocutorio proferito dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì 8. Giugno 1832. col quale era stato riunito al merito principale della Causa fra dette parti vertente in grado di appello avanti la Regia Ruota sebbene con facoltà di disgiungerlo, e di deciderlo anche separatamente dal merito medesimo, l'incidente elevato dai signori D' Ancona, di far cioè sottoporre all'esame, ed all' interrogatorio giudiciale diversi individui che sottoscrissero alcune pratiche inducenti consuetudine in Londra fra i Negozianti di detta Città di vendere, e far vendere senza formalità di Giudizio, le mercanzie in loro mani esistenti, ed attenenti ad esteri corrispondenti quando sopra le medesime abbiano fatte vistose anticipazioni onde col loro retratto cuoprirsi de' loro disborsi, facendo detto Messer Giacomelli osservare al Supremo Consiglio, che per il caso possibile, che tale incidente non fosse stato deciso dalla Ruota per capo separato, trattandosi di confermatoria della precedente Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, ciò avrebbe recato gravame irreparabile ai sigg. D'Ancona da esso rappresentati, giacchè in dette pratiche diceva egli, consisteva tutto il fondamento, e l'appoggio della precedente Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, da cui è appello tuttora pendente in merito avanti la Ruota di Pisa.

In secondo luogo domandò Mess. Giacomelli, che piacesse al Supremo Consiglio di revocare per il capo della nullità, l' altro successivo Decreto proferito dall' istessa Ruota di Pisa sotto dì 27. Giugno 1832.,

col quale fu dalla Ruota istessa rigettato l'appello interposto dai signnri D'Ancona dal detto primo Decreto del dì 8. Giugno 1832. poichè essendo stata esibita il giorno avanti la scrittura di prosecuzione di detto appello in Cancelleria del Supremo Consiglio, veniva perciò subito tolta alla Ruota di Pisa la facoltà di occuparsi di ciò, che riguardava il detto appello, e la giurisdizione essendo radicata per il fatto di detta scrittura nel Supremo Consiglio il Decreto di rejezione d'appello perciò proferito dalla Rnota il giorno dopo, era di per se stesso, nullo, irrito, ed incapace di prodnrre alcun' effetto legale.

Ed il Supremo Consiglio dopo acconsentite le difese di ambe le parti decise come appresso.

Motivi

Attesochè la Regia Ruota di Pisa valendosi dell'arbitrio ai Tribunali di seconda, egualmente che ai Tribunali di Prima Istanza concesso dal combinato disposto dell'Art. 201. del vegliante Regolamento di Procedura Civile, e della Circolare della I. e R. Consulta del dì 24. Febbraio 1821. pronunziò col suo Decreto del dì 8. Giugno 1832. la riunione al merito della Causa col riservo della disgiunzione dell'incidente promosso dai sigg. D'Ancona relativamente agl'Interrogatorii, ai quali volevano i medesimi sottoporre i diversi individui, che avevano sottoscritto alcuni Certificati diretti a giustificare una pratica mercantile relativa alla 1
Città di Londra.

Attesochè mentre i sigg. Pattisson pretendevano che un tal Decreto fosse di sua natura inappellabile, facevano istanza che venisse rigettato l'appello, che dal medesimo avevano interposto i sigg. D'Ancona, e mentre la Ruota col suo Decreto de' 27. Giugno 1832. dichiarava inammissibile un tale appello, questi ultimi fossero stati cauti di esibire antecedentemente nelli atti della Cancelleria del Supremo Consiglio l'atto di prosecuzione del menzionato loro appello.

Attesochè in questo stato di cose resultasse evidentemente della nullità di questo secondo Decreto della Rnota di Pisa, ogni volta che non potendosi oramai più revocare in dubbio il principio di Giurisprudenza, che la prosecuzione dell'appello nel debito tempo eseguita è quell'atto appunto che trasporta tutta la Giurisdizione nel Tribunale supreriore, spogliandone assolutamente il Tribunale inferiore, ne segue che la Ruota 2
di Pisa in forza dell'atto di Prosecuzione di appello dei sigg. D'Ancona nel debito tempo eseguito divenne *ipso facto* ed *ipso jure* assolutamente incompetente a conoscere dell'appello medesimo, conforme è stato più volte deciso, ed in specie dalla *Decisione* 73. *N.* 5. *Tom.* 4. *et Dec.* 7. *N.* 5. *Tom.* 9. *del Tesor. del For. Tosc.*

Attesochè ad evitare l'insanabile nullita, da cui trovavasi infetto il rammentato Decreto del 27. Giugno 1832. niente poteva giovare la duplice circostanza di fatto, che verificavasi nel concreto del caso, la circostanza cioè, che l'atto di prosecuzione fosse posteriore alla domanda di rejezione, e la circostanza, che di questa prosecuzione mancasse la scienza nella Ruota di Pisa; poichè quanto alla prima circostanza serviva di replica l'osservare, che niuna contestazione era nata sopra la rejezione dell'appello, e così la prosecuzione era regolare, nè poteva perdere i suoi effetti per la mera deduzione della domanda d'inappellabilità dei sigg. Pattisson; E distruggeva la seconda circostanza l'avvertenza, che non essendo l'atto di Prosecuzione necessariamente notificabile all'appellato, dovevano i sigg. Pattisson impatare a se stessi se soggiacevano alle sequele di una regolare prosecuzione di appello, sebbene da essi ignorato, mentre era nei loro mezzi di questa prosecuzione di conoscere l'esistenza, quando volevano insistere per una pronunzia d'inammissibilità di
3 appello.

Attesochè quanto al Decreto del dì 8. Giugno 1832. col quale dalla Ruota di Pisa erasi ordinata la riunione del menzionato incidente al merito della Causa colla facoltà di deciderlo anche separatamente, considerava il Supremo Consiglio, che simili Decreti sono di loro natura appellabili, potendo esser predisposti ad arrecare un gravame irreparabile
4 colla riunita pronunzia sul merito.

Attesochè l'Incidente, la di cui risoluzione fu riunita alle dichiarazioni sul merito, non aveva alcun carattere di vera, e propria pregiudicialità, che fosse di ostacolo alla ordinata cumulata pronunzia, ne avveniva, che non potevasi nella riunione dichiarata ravvisarsi verun abuso di quella facoltà, che alla Ruota la Legge stessa concedeva per prescrivere la detta riunione.

Ed invano si proponeva una tal quale pregiudicialità nella natura della promossa incidentale domanda, onde ricondurre il Decreto appellato sotto l'influenza dell'abuso predetto, mentre il soggetto istesso della domanda si confondeva con i mezzi di difesa, e così non aveva i caratteri di una vera pregiudicialità, potendosi di ciò rimaner persuasi con avvertire soltanto, che gl'Interrogatorj, che volevano darsi ai soggetti firmati alla pratica mercantile dedotta dai sigg. Pattisson, non tenendo, che a diminuire i resultati di simile prova, è evidente, che si confondono con i mezzi di attacco per parte dei sigg. D'Ancona, delle giustificazioni dai sigg. Pattisson proposte, e quindi si convertono in semplici mezzi di difesa, e senza formare un subietto distinto di un diverso Giudizio, il che si verifica nelle questioni essenzialmente pregiudiciali, non erano, che un accessorio fra le Parti vertente.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello con atto degli 11. *Giugno* 1832. *interposto dai sigg. Moisè, e Giuseppe D'Ancona dal Decreto di riunione del dì* 8. *Giugno* 1832. *come pure sull' appello dal Decreto dei* 27. *Giugno* 1832. *interposto con atto de'* 2. *Luglio* 1832. *ambedue proferiti dalla Regia Ruota di Pisa, dice nullamente proferito il Decreto dei* 27. *Giugno* 1832. *e pronunziando sul merito del detto Decreto dichiara ammissibile l'appello del Decreto degli* 8. *Giugno* 1832. *E facendo diritto sul detto appello, dice male essere stato appellato dai signori D'Ancona dal detto Decreto degli* 8. *Giugno* 1832 *e bene col Decreto medesimo giudicato, quello perciò conferma, ed ordina eseguirsi, e condanna detti sigg. D'Ancona in due terzi delle spese della passata Istanza intervenuti nei Giudizj terminati con i due Decreti degli* 8. *e* 27. *Giugno* 1832. *e della presente.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente.*
Cosimo Silvestri *Relatore,*
Baldassare Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Cons.*

DECISIONE LXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Nullitatis Sententiae diei 24. *Settembris* 1832.

IN CAUSA

ALIMONDA E SIBILLA

PROC. MESS. LUIGI PIERI — *PROC. MESS. LUIGI CAVINI*

ARGOMENTO.

Le Ruote per quanto abbiano la facoltà di riunire un proposto incidente al merito della Causa, sono per altro nell'obbligo di farlo con apposito Decreto.

Il Tribunale di seconda Istanza tuttochè ritenga diviso dal merito il proposto incidente, rende nulla la sua pronunzia sul merito, se alla medesima Udienza, tutto che con separata Sentenza rigetta l'incidente, e decide sul merito.

SOMMARIO

1. *Le istanze fatte da una delle Parti nella pendenza di un giudizio, ond' essere autorizzate a porre in essere una prova, o verificazioni con contradizione dell'altra parte, costituiscono veri, e proprj incidenti.*

2. *L'eccezione può non essere ricevibile in un giudizio esecutivo, perchè bisognosa di prove, e di giustificazioni, ma quando una prova, o verificazione è espressamente domandata al Giudice, benchè in un giudizio esecutivo riveste anco in questo il carattere di domanda incidentale.*

3. *La riunione dell' Incidente al merito deve farsi con speciale Decreto.*

4. *La riunione dell'incidente al merito, può, non ostante il riservo di disgiungerlo non ridotto all'atto, equivalere ad una rejezione della prova domandata.*

5. *Come non può essere impedito al Reo convenuto di appellarsi da una ammissione di prova, così non è dato di togliere questo diritto all'attore di quella nel caso di riunione di tale incidente al merito, dovendosi ritenere tale dichiarazione per un rigetto.*

6. *L'impedimento che possono avere avuto le Parti Litiganti tanto per agere, che per escipere, importa la conseguente nullità della Sentenza che in quel giudizio si emana.*

STORIA DELLA CAUSA

Messer Luigi Pieri per interesse del suo Cliente domandò, che piacesse al Supremo Consiglio di dichiarare nullamente proferita dalla Regia Ruota di Pisa la Sentenza del dì 9. Maggio 1832. confermatoria della precedente già proferita a favore del sig. David Sibilla, e contro il sig. Luigi Alimonda dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno sotto dì 6. Marzo 1829. colla condanna di detto sig. David Sibilla nelle spese anco stragiudiciali.

Nella Causa fra dette Parti vertente in grado di appello avanti la R. Ruota di Pisa avea il sig. Alimonda Incidentalmente domandato con due separate scritture la esibizione di Libri commerciali del suo avversario, e la commissione di perizia per esaminare i resultati dirimpetto a tutti gli altri Documenti prodotti in atti.

Si era opposto il sig. Sibilla, domandando in contradizione del signor Alimonda la riunione dei due Incidenti al merito, che venne ordinata col Decreto del 18. Maggio 1831.

Credendosi leso da questo Decreto il sig. Alimonda, ne chiese la reposizione, ed insistè per la separata decisione degl'Incidenti.

Si oppose a tal reposizione il sig. Sibilla, ma la Regia Ruota con Decreto del 15. Giugno 1831. fissò la spedizione degl'Incidenti in giorno separato, o sia per il 22. Giugno, e la discussione nel merito per il 27. detto. Si appellò da questo decreto il sig. Alimonda, e ne domandò la revoca avanti al Supremo Consiglio di Giustizia, sul timore, e sulla possibilità che la Ruota procedesse alla spedizione del merito congiuntamente a quella degl'Incidenti, o prima di pronunziare su questi. Rigettò il Supremo Consiglio detto appello con Sentenza del 9. Gennajo 1832. rilevando che il danno preteso irrogato dal Decreto appellato era tutto ipotetico, e quindi insufficiente per ottenerne una revoca.

Frattanto fù ad un'Auditore della Ruota Pisana, che venne promosso, sostituito altro Giudice, e fù ordinato discutersi nuovamente la causa alla presenza anche di questo nello stato, in cui trovavasi. Insistè allora il sig. Alimonda con sua scrittura per la separata discussione degli Incidenti, e in senso opposto insistè il signor Sibilla. La Regia Ruota rimesse con un suo Decreto la discussione della Causa nel merito al 27. Aprile, e la decisione degl'Incidenti al 9. Maggio per cui la decisione degl'incidenti era stata aggiornata, e in detto giorno la Regia Ruota senza parlare di riunione rigettò una eademque Sententia prima i due Incidenti, qualificandoli di eccezioni inammissibili in una Causa esecutoria, e procedendo a far diritto sul merito confermò nella massima parte la Sentenza di prima Istanza.

Appellò il sig. Alimonda avanti del Supremo Consiglio, e per il capo della nullità in quanto la Ruota non poteva decidere unitamente, e Incidenti, e merito, senza previo Decreto di riunione, e per il capo della ingiustizia inquanto che nel caso concreto non fosse luogo alla rejezione delle prove da lui domandate.

E previa discussione il Supremo Consiglio annullò la Sentenza appellata per gli appresso

MOTIVI

Attesochè per regola di ragione confermata dal letteral disposto degli Articoli 193. e 199. del Regolamento di Procedura le Istanze pendente causa prodotte da una delle parti, ond' essere autorizzata a fare delle prove, o verificazioni specialmente nella contradizione dell'altra Parte, costituiscono veri, e proprj incidenti le regole, e forme dei quali sono determinate dal Titolo X. della parte prima del detto Regolamento. 1

Attesochè avendo il sig. Alimonda con distinte scritture domandato la esibizione dei Libri del sig. Sibilla, e che fosse proceduto ad una Perizia, non poteva la Regia Ruota di Pisa qualificare le di lui istanze incidentali per eccezioni, che credè non utilmente opponibili in un Giudizio esecutivo, ma ritenendole qnali erano per incidentali doveva su questa pronnnziare coerentemente alla Legge.

Che ben può una eccezione non esser ricevibile in nn Giudizio esecutivo, perchè bisognosa di prove, e di giustificazioni, ma quando l'esperimento di nna prova, o verificazione è espressamente domandata al Giu-
2 dice, benchè in un Giudizio esecutivo, riveste anche in esso il carattere di domanda Incidentale.

Che la stessa Ruota aveva riconosciuto in detta Istanza del signor Alimonda il carattere di domanda Incidentale, tostochè ne avea con più decreti ordinata la discussione separatamente dal merito.

Che ciò posto è indubitato, che per quanto sia permesso di riunire gl' Incidenti al merito ciò debbe farsi a tenore del disposto dell' Art.
3 201. del Regolamento di Procedura per mezzo di un' apposito *Decreto*.

Che questo Decreto quando rimanga nella sua efficacia come può rimanervi nonostante la riservatasi facoltà di disgiungere, che può non es-
4 ser ridotto all'atto, equivale ad una rejezione della prova domandata.

Che come nel caso, in cui la prova venisse ammessa con Sentenza Incidentale, non avrebbe possuto negarsi al sig. Sibilla il diritto di appellarsene, e di giustificare la irrilevanza o la inopportunità della prova stessa, così non poteva negarsi al sig. Alimonda il mezzo di appellarsi da una risoluzione della Ruota, che rimanendo ferma equivaleva per le premesse ad nna rejezione della prova suddetta.

Che quindi a ragione il citato Art. 201. prescrisse, che con special Decreto venisse ordinata la riunione dell'incidente al merito, onde cioè offrir mezzo di appellarsene a chi se ne trova afflitto: o la violazione della forma in tale Articolo prescritta, come sostanzialmente importante la irrimediabile denegazione di una prova che in astratto è il primo diritto
5 dei Litiganti tanto per agere, che per escipere, non può non irrogar nullità secondo il chiaro Testo della *Leg.* 4. *C. de Sent. et Interlocut. Judicem* « ivi » Prolotam a Praeside Sententiam contra solitum judiciorum « ordinem auctoritatem rei judicatae non obtinere certum est » e come trattando precisamente della omissione del Decreto di cui ora parliamo decise il Snpremo Consiglio nella *Montaionen. Nullitatis Sententiae* 27. *Settembris* 1832. *inserita nel Tesoro del For. Tosc. Tom.* 7. *Dec.* 4. *per tot.*

Attesochè in questo senso emanò in questa causa la Sentenza del Snpremo Consiglio pronunziata nel 9. Gennajo 1832. giacchè giudicando sull'appello interposto dal sig. Alimonda dal Decreto del 15. Giu-

gno 1831., che fissò la decisione degl' Incidenti per il 22. Giugno, e la discussione sul merito per il 27.; intanto non lo accolse, in quanto che credè di scorgere, come, evidentemente dai premessi motivi rilevasi, nel contegno della Ruota, e dependentemente dallo stesso Decreto appellato la di lei risoluzione di pronunziare prima sugl'Incidenti, al che quanto all'effetto equivaleva il pronunziare un Decreto di riunione, giacchè tanto da una Sentenza rejettiva della prova, quanto dal detto Decreto di riunione; che verisimilmente portava allo stesso fine, poteva egualmente il sig. Alimonda interporre appello.

Attesochè in questo medesimo concetto era lo stesso sig. Sibilla, come rilevasi dalle narrative della Sentenza del 9. Gennajo 1832. nella quali si rilevava, che di niun gravame dell'appellato Decreto poteva lagnarsi il sig. Alimonda, ogni qual volta la Ruota aveva fissato la spedizione degl' *Incidenti* a un' Udienza precedente di cinque giorni alla discussione fissata per il *Merito*, e ne deduceva, che qualunque fosse stata la Sentenza incidentale *restavano sempre alle Parti cinque giorni intieri* prima di eseguire la discussione in merito ad *appellare da quella risoluzione, e così paralizzare* la fissata discussione sul merito.

Che la Ruota di Pisa riassumendo dopo detta Sentenza del Supremo Consiglio il corso dell' interrotto Giudizio, dopo la nuova destinazione in giorni separati della discussione del merito della Causa nel 27. Aprile, e della decisione deg' Incidenti nel 9. Maggio, procedendo a fissare per lo stesso giorno 9. la decisione anche degl'Incidenti e quindi senza separato Decreto di riunione a pronunziare la Sentenza unica tanto sugl' uni. che sull'altra rese vana la fiducia dal Supremo Consiglio dimostrata nei motivi della Sentenza del 9. Gennajo 1832; distrusse il sistema ch' Ella avea fino a quel punto seguito, e che nell' esposte narrative era trovato giusto anche dal sig. Sibilla, e tolse al sig. Alimonda l' unico mezzo di fare da un Tribunal superiore esaminare se nel concreto caso potesse esser regolarmente luogo alle prove da lui domandate.

Che apparve insostenibile al Supremo Consiglio l'assunto, cui i Difensori del sig. Sibilla ricorrevano, sostenendo, che per Decreto di riunione dovesse apprendersi quello del 18. Maggio 1831., tosto che questo per le giudiciali doglianze del sig. Alimonda era stato tolto di mezzo col Decretó, e col fatto della destinazione de' due separati giorni per la decisione degl' Incidenti e del merito, e tosto che questa separazione era stata tenuta ferma dalla rammentata Sentenza del Supremo Consiglio, e perfino da successivi Decreti della Ruota, per lo che non poteva mai temere il sig. Alimonda, che si renunziasse alla separata Decisione degl' Incidenti senza che esso ne fosse almeno opportunamente assicurato per mezzo del Decreto di riunione, che la Legge prescrive,

e che gli procurava per mezzo dell' appello l'unico mezzo di difesa, che a lui rimaneva.

Che dimostrata così la nullità dell'appellata Sentenza nella sua totalità, non poteva in verun conto occuparsi il Supremo Consiglio della pretesa ingiustizia della rejezione degl' Incidenti.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto li 29. Maggio 1832. per parte del signor Luigi Alimonda dalla Sentenza contro di lui proferita dalla Regia Ruota di Pisa li 9. Maggio 1832., Dice, e dichiara esser costato, e costare della causa della nullità di detta Sentenza: Dice perciò, e dichiara doversi annullare, siccome annulla in tutte le sue parti la Sentenza medesima. Spese, atteso il vincolo del sangue, compensate.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Giovan Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel., Cons.*

DECISIONE LXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Balnea. S. Juliani Inadmis. ad Caus. diei 3. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

LUPFTTI E DELLA CROCE

PROC. MESS. FELICE BOZZI — *PROC. MESS. GIO. TACCOLA VANNI*
AVV. ILLMO. SIG. GIUSEPPE PANATTONI

Argomento

Non può domandarsi, nè concedersi l' intervento a causa di un terzo, quando la causa per un tale intervento è soggetta a soffrire un'alterazione.

Sommario

1. *Il Venditore è tenuto a rilevare indenne il Compratore da ogni pregiudizio ch' egli possa risentire a riguardo della cosa comprata in conseguenza delle azioni contro di esso state intentate da colui, che pretende di aver dei diritti.*

2. *Il Compratore di un Fondo, che denunzia al Venditore le molestie inferitegli da un terzo, ha diritto di esser rilevato, e garantito, qualunque esser possa l' evento della lite, che dal terzo è stata promossa, nè ha obbligo lo stesso Compratore di difendersi, nè d' interporre appello.*

3. 4. *Ad un ragionevole sospetto sono sempre sottoposte le nuove domande che al termine della causa vengono dedotte.*

5. *Il Giudizio deve terminarsi avanti quel Tribunale ove è incominciato.*

6. *L' intervento di un terzo non può domandarsi quando la causa soffre alterazione.*

Storia della Causa

Per mezzo di Contratto rogato nel 18. Ottobre 1762. Sebastiano Sargnigni ipotecò a favore dei Frati di San Francesco di Pisa tutti i suoi beni per garantire la di lui mallevadória prestata a favore del sig. Carlo Lanfranchi Poggi debitore dei Frati di un censo di sc. 6000.

Alla morte di questo Sargnigni cinque figlie di lui divisero i suoi beni, fra i quali esisteva un' effetto denominato la *Fontana della Selva*, che nel 15. Gennaio 1801. fu assegnato in sua porzione ad Eufrasia maritata ad Antonio Della Croce.

Questa Eufrasia con la mallevadoria del Marito per il caso di evizione nel 6. Maggio 1803. vendè un tal Fondo.

Attesa la decozione, e la morte del cav. Lanfranchi debitore principale del censo i Frati diressero le loro molestie contro il mallevadore Sargnigni non tanto per il capitale, quanto per sc. 570. di frutti scaduti e più le spese, ed in seguito di due Sentenze conformi l'ultima delle quali fu emanata nel 17. Gennaio 1807. dall' Auditor del Commissariato di Pisa, tutto il Patrimonio tra gli eredi Sargnigni e perciò anche la Fontana della Selva da Eufrasia con la mallevadoria di Antonio suo Marito trasferita in Lazzero Della Croce andava a cadere nel possesso dei Frati, che lo avrebbéro alienato per conguagliarsi.

A questo resultato trovandosi esposto anche Tommaso Lupetti come Marito di Petronilla una tra le figlie, ed eredi del mallevadore Sargnigni

cercò di evitarlo al possibile in quanto che propose, ed ottenne una cessione del credito, e delle azioni esecutive introdotte da qnesti Frati, così per i rogiti di Ser Federigo Buazzuoli del 10. Febbraio 1807. pagando un riscatto di sc. 1381. 16. 4. il Lnpetti non solo venne a salvare la sua parte minacciata dai Frati, ma per le quote respettive del credito conseguì nel tempo stesso l'azione, onde persegnitare le parti delle altre figlie, ed eredi del Sargnigni, e di chiunque avesse causa da loro.

In consegnenza di queste operazioni il Lupetti con Istrnmento ricevuto da Mess. Angiolo Rossi nel 28. Marzo di detto anno 1807. proseguendo il Giudizio di Salviano introdotto dai Frati entrò in possesso dei Fondi di tutti i debitori ceduti per l'oggetto di ritrarne le rendite, o di eseguirne le vendite per ottenere, o coll'nne, o col ritratto delle altre la rivalsa di qnanto aveva anticipato per gli stessi Debitori.

Sottoposta in conseguenza a questo salviano ed alla successiva distrazione anche la *Fontana della Selva* già spettante ad Eufrasia Moglie di Antonio Della Croce, e venduta con mallevadoria del Marito Antonio a Lazzero della Croce.

Temendo per quanto sembra Antonio Della Croce di essere esposto unitámente alla Moglie alle molestie giudiciali di Lazzero Della Croce per i suoi diritti di evizione snl Fondo vendutoli per mezzo di pubblico Contratto rogato Moracci ne' 12. Ottobre 1809. intitolato *permuta* dette in solutum al Lupetti nella sua qualità di Cessionario de' Frati, invece di moneta contante, un Fondo denominato Belvedere, e dichiarò di ricevere dal detto Lupetti la Fontana della Selva come *pervenuta in esso* in ordine al pubblico Istrumento di possesso rogato Rossi, qnal Fontana della Selva, mediante siffatta operazione ritornò in Lazzero Della Croce purgata dai vincoli ipotecarii a favore dei Frati, e quindi del Lupetti loro Cessionario.

Erano passate in cotal modo le cose, qnando piacque nel medesimo anno 1809. a detto Lazzero Della Croce di disfarsi di questo Fondo nominato la *Fontana della Selva* che vendè per mezzo di pubblico Istrnmento rogato Ser Carlo Tnrbati il 13. Dicembre di detto anno 1809. allo stesso Lupetti, che l'aveva precedentemente tennta come possessore salvianista.

Il Lupetti perciò dal 1809. al 1819. aveva tranquillamente goduto il *Belvedere* datoli in solutum del di lni credito da Antonio Della Croce, qnanto ancora la Fontana della Selva da lui rilasciata ad Antonio Della Croce, da questi restituita a Lazzero, e da lui venduta al Lupetti.

Nel 28. Marzo 1819. per altro credè il Lupetti del suo interesse di disfarsi della Fontana della Selva, e ai rogiti del Notaro Moracci sotto dì 28. Marzo 1819. la permutò con altro Fondo pure denominato *Belvedere* spettante a Sabatino Della Croce.

Mancato ai viventi Antonio Della Croce, il quale aveva avuta parte diretta nei precedenti passaggi, Gio. Santi di lui figlio per interesse anche dell'assente Giovanni presentò negli atti del Tribunal de' Bagni di San Giuliano il 25. Luglio 1827. una domanda di rivendicazione contro il predetto Sabatino Della Croce ultimo possessore della Fontana della Selva, allegando per fondamento della sua domanda il pubblico Contratto de' 12. Ottobre 1819.

Minacciato da questa evizione Sabatino Della Croce si rivolse contro il permutante Lupetti, e questi sebbene un poco serotinamente chiamò in rilevazione il suo venditore Lazzero Della Croce.

Attesa la tarda comparsa a causa del Lupetti, e non avendo per anche assunta la difesa Lazzero Della Croce sulle insistenze dell'attore principale Gio. Santi, e Giovanni Della Croce separarono la prima questione insorta fra questo e Sabatino Della Croce, dall'altra suscitatasi fra il Lupetti, e Lazzero Della Croce, e limitandosi a pronunziare sulla prima a favore di Gio. Santi, e Giovanni Della Croce, mediante la Sentenza del 29. Dicembre 1827. riservò per altro al Lupetti tutte le ragioni, e diritti che potevano competerli tanto contro i predetti Gio. Santi, e Giovanni Della Croce quanto chiunque altro ec.

In esecuzione appunto di questo riservo il Lupetti riaprì il Giudizio di rilevazione contro Lazzero Della Croce che impugnò il titolo della rilevazione, per cui avevalo intimato il Lupetti sul fondamento, che le ragioni dello spoglio basate dai rivendicanti Gio. Santi, e Giovanni Della Croce nell'Istrumento del 13. Ottobre 1809. intitolato *permuta* fossero derivate da un fatto rimproverabile allo stesso Lupetti come irregolare, vizioso, e costitutivo di due vendite, e due lucri sull'identico effetto della *Fontana della Selva*.

Per altro queste eccezioni dedotte da Lazzero Della Croce furono rigettate dal Tribunale de' Bagni con Sentenza del dì 13. Dicembre 1829. che considerò l'operazione fatta nel 1809. diversa da quella che Lazzero cercava d'insinuare, e condannandolo alla richiesta rilevazione lo condannò pure nelle spese di quel Giudizio.

Questa Sentenza fu portata in appello da Lazzero Della Croce avanti la Rota di Pisa, che dando una diversa intelligenza al Contratto del 1809 credè di potere stabilire su di essa, e sulle altre resultanze degli atti la revoca della Sentenza di prima Istanza, che venne dalla stessa Ruota pronunziata con Sentenza del dì 20. Febbraio 1829.

Da questa seconda Sentenza avendo interposto appello il Lupetti avanti il Supremo Consiglio quello ammesse per gli appresso.

MOTIVI.

Attesochè è un fatto indubitato, di cui fa prova pienissima il conte-

nuto nel pubblico Istrumento del dì 13. Dicembre 1809. ricevuto nei rogiti di Mess. Carlo Turbati che Lazzero Della Croce vendè a Tommaso Lupetti un' appezzamento di terra denominato la *Fontana della Selva* in detto Istrumento latamente enunciato, e descritto.

Attesochè è un fatto ugualmente certo, cui fanno fede gli atti giudiciali esistenti in processo, che Gio. Santi Della Croce non tanto in suo proprio nome, quanto in nome, e per interesse del di lui fratello assente Giovanni Della Croce promosse fino del dì 25. Luglio 1827. una giudiciale domanda diretta ad ottenere la rivendicazione del Fondo anzidetto in ordine alla quale venuero a resultare a carico del detto Tommaso Lupetti e del di lui successore singolare Sabatino Della Croce, in cui detto Lupetti aveva con titolo di permuta trasferito il Fondo suddetto, quelle molestie, le quali bastevolmente annunziano il timore di una imminente evizione.

Attesochè in tale stato di fatti non poteva non ravvisarsi giustissimma l'azione, che Tommaso Lupetti promosse contro il suo immediato autore, e venditore Lazzero Della Croce, onde essere da questo rilevato dalle molestie inferiteli per parte di detti Gio. Santi, e Giovanni fratelli Della Croce, e da tutte le conseguenze, che da questo sarebbero potute derivare, poichè è massima testuale, che il venditore, è tenuto a rilevare indenne il compratore da qualunque pregiudizio che egli possa risentire a riguardo della cosa comprata in conseguenza delle azioni contro di esso state intentate per parte di colui, il quale pretende di avere dei diritti da esercitare contro di essa, con-
1 forme prescrive la *Legge* 11. §. 2. *ff de Act. Empt. et vendict. e la Leg.* 1. *ff. de evict.*

Attesochè tanto maggiormente era la detta azione da Tommaso Lupetti eseguibile in quanto che esso non trascurò di denunziare opportunamente le avvenute molestie al suo venditore Lazzero Della Croce; mentre in questo caso è indubitato, che il Venditore stesso è sottoposto al carico di subire, e garantire l'evento qualunque esser possa della lite, che dal terzo è stata promossa senza che il Compratore sia tenuto ne a difendersi, ne, in caso di condanna, ad inter-
2 porre appello, come esornando il Testo nella *Leg. Gaia* 63. §. 1. *ff. de evict. stabilisce Domat. le Leggi Civili Lib.* 1. *Tit.* 2. *Sezione* 10. « ivi » Dopo che il Compratore avrà denunziato il turbamento al venditore, non sarà tenuto ne a difendersi, ne ad appellare se mai sia condannato. E si difenda, o no il venditore resterà garantito dell'evento.

Attesochè ritenuti questi principii di Gius, invano per parte di Lazzero Della Croce tentavasi di dimostrarne la inapplicabilità al caso attuale proponendo contro di essi la limitazione desunta dalla circostanza, che

cioè l' evizione avvenuta era derivata dal fatto dello stesso Tommaso Lupetti, il quale perciò dovendo a sè imputare un tale avvenimento, non poteva domandarne utilmente contro il detto Lazzero della Croce un proporzionato riparo; Imperocchè senza impugnare la ragionevolezza, e giustizia di tale limitazione, era evidente dentro le resultanze degli atti, che essa mancava del conveniente appoggio di fatto, per cui tale limitazione potesse utilmente proporsi, mentre il fatto, che ad essa serviva di fondamento era basato sopra un' equivoco evidentissimo; quando infatti Lazzero Della Croce pretendeva, che a Tommaso Lupetti dovesse imputarsi di aver data cagione alle molestie, che contro il fondo detto la *Fontana della Selva* promossero i figli di Antonio Della Croce, esso deduceva a sostegno delle sue pretensioni il pubblico Istrumento de' 12. Ottobre 1809 rogato Moracci portante il titolo di permuta, in cui leggevasi registrato; che detto Lupetti aveva di fatto dato in permuta al rammentato Antonio Della Croce la *Fontana della Selva*; e quindi dal contenuto in detto Istrumento ne deducova la conseguenza, che non per altro motivo, nè per altro fondamento avevano i figli di Antonio Della Croce intentata la reivindicazione contro l' appezzamento sunnominato, se non perchè questo medesimo appezzamento era con titolo di permuta passato nel dominio del loro Padre Antonio Della Croce per fatto del sunnominato Tommaso Lupetti. Niente però di più erroneo poteva immaginarsi di quello, che Lazzero Della Croce proponeva a suo favore dietro il contenuto nel suddivisato Istrumento. Era pur troppo vero, che il detto Istrumento portava la denominazione di permuta, era vero eziandio, che in esso si leggevano le parole *permutante, a titolo di permuta*, ma analizzata attentamente la sostanza dell' Istrumento medesimo, era evidente nel modo più certo, e indubitato, che mai potesse immaginarsi, che tale denominazione, e tali parole erano state adoperate impropriamente, ed esclusivamente, alle quali perciò dietro i più noti principii doveva in ragione la sostanza dell' Istrumento, e dal Contratto in esso racchiuso anteporsi. Dal detto Istrumento resultava con palmare evidenza, che Tommaso Lupetti giammai era stato il proprietario della *Fontana della Selva*. Che giammai aveva inteso di trasferirne il dominio in Antonio Della Croce, e che uguale fu pure di questo il concetto resultava invece, che Tommaso Lupetti era soltanto Creditore di Antonio Della Croce, che in tal qualità aveva preso possesso della *Fontana della Selva*, onde con tal mezzo conseguire il pagamento del suo credito e che in fine anziche proseguire gli atti esecutivi contro di essa gli aveva abbandonati, contentandosi di prendere in soluto pagamento altro diverso appezzamento di terra denominato *Belvedere*. E quando tal era il resultato del detto pubblico Istrumento del 12 Ottobre 1809. impropriamente, e sclusivamente qualificato col nome di

permuta, era impossibile imaginare, che le molestie inferite dai figli di Antonio Della Croce fossero derivate dal fatto di Tommaso Lupetti, mentre esso giammai fu il proprietario del fondo ridetto giammai ne trasferì il dominio in Antonio Della Croce, e solo si contentò di desistere, o sia per meglio dire di abbandonare quelle esecuzioni, che contro di esso aveva intrapreso rilasciando il Fondo medesimo in quello stesso stato, in cui ritrovavasi prima che avesse a dette esecuzioni dato principio, quindi forza era il concludere, che Lazzero Della Croce sottoposto all'obbligo di rilevare Tommaso Lupetti dalle molestie state inferite dai figli di Antonio Della Croce per le regole da noi superiormente avvertite non poteva da tale obbligazione disimpegnarsi deducendo una limitazione, che nella positiva, ed assoluta deficenza del fatto, sopra di cui era stata basata, non meritava di essere atteso in modo veruno.

Attesochè nel mentre i sopra esposti riflessi persuaderono a lume di giorno l'insussistenza pienissima della difesa presentata per parte di Lazzero Della Croce, non poteva non comparire oltremodo sospetta la incidentale da questo dedotta in *limine ferendae Sententiae*, colla quale faceva istanza, che fossero chiamati coattivamente a causa i figli di Antonio Della Croce. Ognuno sa, che a un fondato, e ragionevole sospetto sono sempre sottoposte le nuove domande, che al termine della istanza vengo-
3 no dedotte, di modo che anche senza assumere l'esame sono state le molte volte rigettate solo perchè dedotte di troppo serotinamente, ma nel caso attuale eranvi anche di più per doverne rigettare l'ammissione. Di
4 fatti i figli di Antonio Lupetti avevano già presentata la domanda della reivendicazione avanti il Tribunale di prima Istanza, come mai in tal contingenza chiamasi in terza istanza avanti il Supremo Consiglio a dedurre, e sostenere le loro pretensioni? Era ben chiaro in questo rapporto la disposizione della Legge *ubi acceptum ff. de judiciis*, la quale esige imperiosamente, che il Giudizio deve terminarsi avanti quel Tribunale, presso
5 cui è incominciato.

Qual rapporto inoltre esisteva fra la domanda di rilevazione proposta da Tommaso Lupetti contro Lazzero Della Croce, e le pretensioni dedotte dai figli di Antonio Della Croce preordinate a rivendicare il Fondo detto la *Fontana della Selva?* niuno sicuramente; come niuna sicuramente era la dependenza, che una causa aveva dall'altra, poichè ritenuto che Lazzero Della Croce era tenuto a rilevare Tommaso Lupetti dalle molestie causate dai figli di Antonio Della Croce, l'obbligazione in questo rapporto del detto Lazzero Della Croce era sempre in sostanza la stessa, sia che i figli di Antonio Della Croce rimanessero, o no vincitori nel Giudizio di reivendicazione da loro intentato; mentre l'evento di tal Giudizio o favorevole o sinistro solo avrebbe potuto influire nella misura della detta rilevazione; Ed è pur questo un nuovo motivo, per cui il doman-

dato intervento è inammissibile. Finalmente se è vero, conforme è verissimo, che l'intervento di un terzo non può domandarsi, ove lo stato della causa soffra alterazione, e ove i termini dell'istanza rimangono variati è impossibile, che l'intervento potesse nel caso concreto proporsi, qualunque volta è certo, che coll'ammissione di questo verrebbe a sorvertirsi la causa di rilevazione, restando questa confusa coll'altra, e ben diversa causa di reivendicazione, e più i termini dell'Istanza oltre passerebbero quel periodo, che la Legge ha per la più celere, e pronta spedizione della causa dentro certi, e determinati confini saviamente ristretto. 6

Per questi Motivi

Ferma stante la riunione dell'incidente promosso da Lazzero Della Croce colla sua Scrittura del dì 1. *Settembre* 1832. *al merito della causa proferito all'udienza soprascritta, e previa la reiezione di detto incidente, dichiara essere stato bene appellato per parte di Tommaso Lupetti dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì* 20. *Febbraio* 1829. *ad esso contraria, e favorevole a Lazzero Della Croce, e perciò la revoca in tutte le sue parti; ed in riparazione conferma la precedente Sentenza proferita dal Tribunal de' Bagni S. Giuliano il dì* 8. *Maggio* 1828. *a favore dello stesso Lupetti, e contro detto Lazzero Della Croce, dice potersi la medesima eseguire secondo la sua forma, e tenore, e condanna il suddetto Lazzero Della Croce nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del passato, e del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Relatore*, Cosimo Silvestri
Luigi Bombicci, e Cav. Donato Chiaromanni *Consigg.*

DECISIONE LXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Volaterrana delegationis diei 5. Septembris **1832.**

IN CAUSA

MORI E PAGANI

PROC. MESS. LUIGI CESARE DAZZI — *PROC. MESS. GIUSEPPE COSIMO VANNI*

ARGOMENTO

I Rescritti Sovrani di delegazione emanati non alle Istanze delle Parti Litiganti, ma di *proprio motu* del Principe debbono eseguirsi alla lettera, e senza l' indagine, e interpetrazione.

SOMMARIO

1. 2. *Con Sovrano Rescritto del* 14. *Marzo* 1828. *tutte le questioni vertenti fra il sig. Dott. Pagani, ed il sig. Vincenzio Mori, occasionate dalla costruzione della nuova strada Volterrana furono delegate coi loro incidenti al* Regio Commissario *di Volterra.*

3. *Colla sola cessazione della Causa non viene a mancare, come volevasi, l' effetto, ove questa Causa fosse materialmente, e per un tempo esistita.*

4. *I Rescritti Sovrani nati non alle Istanze delle Parti, ma come suol dirsi di* proprio moto *debbono alla lettera, senza indagine, e nella loro materialità essere eseguiti.*

5. 6. *Di due Cause ancorchè finali, una che manchi non impedisce di regola, nella perseveranza dell'altra, che proceda, ed abbia luogo quella intorno a cui si dispose.*

7. *Cade ogni disputa d' orrezione di un Rescritto, quando questo viene da un nuovo Rescritto confermato.*

STORIA DELLA CAUSA

Con atto presentato nel Tribunal di Volterra il dì 26. Settembre

1829. il sig. Dott. Vincenzio Pagani domandò la verificazione, e stima dei danni ad esso inferiti dal sig. Vincenzio Mori nella costruzione della nuova strada Pisana, onde previa la verificazione, e stima fosse proceduto alla liquidazione giudiciale dei medesimi, ed a tale effetto nominò in proprio Perito il sig. Casimirro Giusteschi di Riparbella, produsse le sue istruzioni, fece istanza, che fossero assegnati otto giorni al sig. Mori onde fare le sue incumbenze in Causa, ed inibì finalmente non tanto al predetto sig. Mori, quanto ai di lui opranti di transitare ulteriormente nei suoi terreni sotto la pena degli attentati, ed arbitrio.

Con l'atto stesso dichiarò di non volere in guisa alcuna accettare il Venerato Sovrano Rescritto del 14. Marzo 1828. di avocazione di causa, e relativa delegazione in esso fatta, giacchè cedendo questo i suoi diritti quesiti non poteva riconoscersi se non che per orrettizio, o sorrettizio, e conseguentemente come non emanato.

Ad una tal domanda il sig. Mori replicò facendo osservare, che i danni dal sig. Pagani reclamati erano quelli stessi a contemplazione dei quali era emanato il Sovrano Rescritto de' 14. Marzo, e domandò, che il Tribunale di Volterra, avanti del quale come Tribunale ordinario, aveva il sig. Pagani introdotto il Giudizio, si dichiarasse incompetente a conoscere, rigettasse perciò le istanze del sig. Pagani, e lo rinviasse a provvedersi dove, e come di ragione ai termini del Rescritto medesimo colla di lui condanna nelle spese.

Il Tribunal di Volterra con Sentenza del 1. Febbraio 1830. si dichiarò incompetente come Giudice ordinario a conoscere della Causa promossa come sopra dal sig. Dott. Vincenzo Pagani, sul fondamento, che detta Causa era di competenza del Giudice delegato col Benigno Rescritto del 14. Marzo 1828.

Si appellò da questa Sentenza il Dott. Pagani avanti questa R. Ruota, ed ivi domandò la revoca sul fondamento, che la delegazione non si estendeva alle questioni da esso promosse, e sul riflesso altresì che la delegazione medesima non poteva aver più luogo, quando nel dì della notata scrittura la strada Volterrana era terminata.

La Regia Ruota così decise.

Motivi

Attesochè ai termini del Sovrano Rescritto emanato ne' 14. Marzo 1828. tutte le questioni vertenti tra il Dott. Pagani, e Vincenzo Mori occasionate dalla costruzione della nuova strada Volterrana, di cui l'ultimo erane accollatario rimasero sottratte alla giurisdizione del Tribunale ordinario, e quelle coi loro incidenti, ed emergenti delegate e commesse alla special cognizione del R. Commissario di Volterra « ivi » Essendo

1 « state fatte presenti al R. Trono le questioni insorte tra il Dott. Vincenzio Pagani da una, e Vincenzio Mori dall'altra parte occasionate dalla « nuova strada diretta a porre in comunicazione la Città di Volterra colla « Provincia Pisana, e della quale il detto Mori è accollatario S. A. I. e « R. Si è degnata sotto dì 14. corrente di rescrivere « Attese le circostanze speciali, ed avuto riguardo alla tenuità del merito delle questioni « S. A. I. e R. ne avoca a se la Decisione, e quella delega con tutti i « suoi incidenti, ed emergenti al Commissario Regio di Volterra, onde « sentite sommariamente le Parti faccia senza strepito, e formalità di giu« dizio quelle dichiarazioni, che siano della buona Giustizia nonostan« te ec. »

Attesochè in sequela di tale Rescritto comprensivo d'ogni disputa vertente tra Pagani, e Mori, ed occasinnata dalla strada, che rammentavasi, era tolto di elevar controversia, o in cagionar pretesti per sottrarre le dispute stesse dalla Legge assegnatagli, mentre ciascuna di esse quante volte muoveva dalla contemplata occasione, venne a soggiacere l'ampiezza, e generalità del Rescritto ai provvedimenti adottati dal Principe, e rimase indistintamente sotto la giurisdizione, e competenza del Giudice de-
2 legato. In termini *Hondedeo Cons.* 94. *N.* 67. *Lib.* 1. *et Cons.* 24. *N.* 58. *Lib.* 2. *Mansio Cons.* 174. *N.* 7. *Comerzan. Dec.* 137. *N.* 6. *Monac. Dec. Luc.* 62. *N.* 11. « Ibi » Delegate fuerunt praetensiones Par« tium indefinite unde omnes censentur comprehensae. »

Attesochè la ultimazione della strada Volterrana verificata all'epoca in cui s'iniziò dal Pagani il giudizio dei danni contro l'accollatario Mori, non si presentava valevole, quasi che il Rescritto muovesse dalla veduta di togliere ogn'imbarazzo al più sollecito compimento della strada medesima, ad indurre per la supposta cessazione della Causa, che lo informava, la mancanza della misura, che si adottò, o sia la delegazione delle insorte questioni, imperciocchè senza riflettere, che in genere colla sola cessazione della Causa non viene a mancare, come volevasi l'effetto, ove questa causa fosse materialmente, e per un tempo esistita. *Tiraquello nel*
3 *suo trattato cessante causa Limit.* 4. era di esuberante replica la osservazione, che il Rescritto partendo nel concreto dal puro volere del Principe, non aveva norma alla di lui interpetrazione, che l'assegnarli delle vedute particolari era un'azzardo, che poteva applicare, come distruggere la sostanza delle suvrane intenzioni, e che quindi a rimuovere appunto simile inconveniente occorreva la massima pacifica in diritto, la quale nel tempo in cui vieta ai Tribunali di dichiarare supplire, o interpretare i Rescritti nati fuori delle istanze delle Parti o come gli dicono, di *proprio*
4 *moto* impone, che vengano alla lettera senza indagine, e nella loro materialità eseguiti. *Leg.* 43. *ff. de vulg. et Pupill. Substit. Thomasio dissert. de interpretatione beneficiorum Principis nel Vol.* 4. §. 50. *Menoch. de presumpt. Lib.* 2. *pres.* 13. *N.* 10.

Attesochè posta in tal guisa la persèverante efficacia di questo Rescritto, la lettera del medesimo, in quanto assegna per fondamento della ordinata delegazione la tenuità del subietto richiamato dalle insorte contestazioni, non autorizzava ad eccettuare per riportarla all'autorità ordinaria alcune di esse mentre lasciato che altro riflesso nella particolarità delle circostanze mossa all'adottata misura « ivi » Attese le circostanze « speciali, ed avuto riflesso alla tenuità del merito delle questioni ec. » e che di due Cause ancorchè finali, una che manchi non impedisce di regola, nella perseveranza dell'altra che proceda, ed abbia luogo quello intorno a cui si dispose. *Rot. Nostr. in Thesaur. Ombros. Dec.* 14. *N.* 20. 5 *et Dec.* 41. *N.* 16. *Tom.* 8. era altresì osservabile, che il merito delle singole controversie eccitate dall'appellante Dott. Pagani compariva propriamente di lieve momento, e che in ogni evento, la massima parte delle medesime giudicate tali, con delegarle in seguito della lor deduzione del Principe rescrivente, non ammettevano altrimenti disputa, o eccezione, che tendesse a porre in dubbio la loro tenuità, o irrilevanza.

Attesochè dall'essere state cumulate dal Dott. Pagani le domande sulle quali verte disputa in una scrittura esibita negli Atti un'anno appresso alla delegazione non ne seguiva, che le medesime restassero fuori per la suppostane nuovità, ne soggiacessero al sovrano provvedimento, avvegnachè era osservabile, che mentre la più gran parte di esse verteva sugli stessi reclami, e ripigliava alla lettera le istanze avanzate dall'appellante in precedenza al Rescritto o sia colla di lui narrativa de' 17. Marzo 1827. le rimanenti, come estensive di provvedimenti, ed indennità già richieste, non erano che una sequela, o appendice delle medesime, e però come le une per non eludere, in seguito di una materialità accidentale, se non a disegno praticata, la Regia sanzione dovevano le altre sebben posteriormente motivate, assoggettarsi in forza della loro indole alli stessi ordinamenti. *Innocent. in Decret. Cap. cum olim il primo de offic. Delegat. Gonzalez in dict. Cap. cum olim N.* 5. *Monac. dict. Dec. Lucen.* 62. *N.* 12.

Attesochè in tutti i casi le frasi ond'è concepita la delegazione portavano ad includere in essa queste nuove istanze, poichè ritenuto, che la medesima oltre le controversie promosse dal Pagani coll'atto del 1827. aggiungesse, e fosse estesa agl'incidenti, ed emergenti, che potessero inappresso suscitarsi « ivi » Avoca a se (le questioni) e quelle delega con « tutti i suoi incidenti, ed emergenti al Commissario Regio di Volterra » E ritenuto parimenti, che le domande del 1829. non ripetitive di quelle proposte nel 1827. partono dal fatto stesso, ed offrono un carattere eguale, e dipendente; la loro comprensione nel Rescritto del 1828. diveniva l'effetto della loro intrinseca, e sostanzial connessità, per cui come non avrebbero potuto, senz'assurdo, e senza imbarazzo d'esame, e di giuri-

sdizione risolversi distintamente dal Tribunale ordinario, così era mestie-
6 ri specialmente dietro le clausule avvertite, di rinviarle, unitele alle altre, cui naturalmente si aggiungono, sotto la influenza della ordinata delegazione. In termini anco più forti lo sostiene *Mansio dicta Cons*. 174. *N.* 12. *Tom*. 2. *Ib*. *Quae* verba (con tutti gli suoi annessi, connessi, ed emergenti) « de sua propria vi, et natura comprehendunt in Rescriptis « tam cognitionem executionis, et sic possessorj quam mentorum princi- « palium, et sic petitorj, ut tradit *mart*. ubi in fortioribus terminis id te- « net, etiam si commissio facta fuerit in causa possessorj, et exequtiva « cum dicta clausula, quia ut inquit, negari non potest quin negotium « principale non sit de incidentibus, et emergentibus. »

Attesochè ogni disputa sulla orrezione del mentovato Rescritto doveva tacere dopo il secondo degli 11. Giugno 1829. il quale nel tener
7 fermo il primo, venne a rigettare ogni querela avanzata per la di lui abrogazione.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dott. Vincenzio Pagani e ben giudicato dalla Sentenza proferita dal Regio Commissario di Volterra come Giudice ordinario in dì primo Febbrajo 1830. *e perciò quella conferma, e dichiara doversi eseguire secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Pagani nelle spese del Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Francesco Bernardi *Presidente in Ossequio*.
Vincenzio Bani *Relat*. e Gio. Batt. Lorenzini *Auditori*.

DECISIONE LXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Sequestri diei 10. Septembris 1832.

IN CAUSA

PRATESI E MASINI E PAGANINI

PROC. MESS. GIO. BATISTA FOJANESI *PROC. MESS. TOMMASO CONTI*
PROC. MESS. GIO. BATISTA NALDI

Argomento

Gli Oggetti sequestrati non possono alienarsi, pendente il Giudizio di sequestro, ed è nulla qualunque disposizione, che agli oggetti stessi fosse data, la qual nullità non può sanarsi col deposito dell'importare del credito del sequestrante, benchè sia accompagnato dalla dichiarazione di supplire, quando il bisogno lo richieda.

Sommario

1. 2. *Pendente il Giudizio di sequestro non può farsi novazione alcuna riguardo agli Oggetti sequestrati a danno del Creditore sequestante, di modo che il sequestratario se vende o consegna ad altri i detti oggetti, sono mal venduti, e si considerano sempre esistenti.*

3. 5. *La nullità della Vendita degli Oggetti sequestrati eseguita dal sequestrario non può sanarsi col deposito di una somma, accompagnato dalla dichiarazione di supplire.*

4. 6. 7. *La vendita degli Oggetti sequestrati, pendente il Giudizio di sequestro, è una disposizione in contravvenzione dell' Autorità Giudiciale, da cui prende vita il sequestro.*

Storia della Causa

Una Sentenza del R. Magistrato Supremo di Firenze del dì 3. Maggio 1831. dichiarò invalido, ed inefficace il deposito di lire 1000. fatto nella cassa di Santa Maria Nuova a favore della Giovanna Pratesi dal

sig. Masini nella sua qualità di Rilevatore del signor Paganini sequestrario, e condannò detto Paganini ad aumentare il deposito fino al compimento dell'intera somma di lire 4496., soldi 2., e den. 4., totale di prezzo retratto dalla vendita delle merci dalla detta Pratesi seqnestrate, colla refusione delle spese a carico di ambedne secondo la parte che avevano presa nel Giudizio: E condannò poi il sig. Masini a dover pienamente rilevare il signor Paganini da ogni pregiudizio, che avesse risentiio, o potesse risentire in appresso in ordine alla di lui emessa obbligazione di rilevarlo indenne.

Appellò da qnesta Sentenza sotto dì 25. Giugno 1831. il sig. Masini avanti la Ruota deducendo che il deposito da esso fatto di lire 1000. era più, che sufficiente ad assicnrare e garantire il preteso credito della Pratesi, e faceva perciò Istanza, che fosse dichiarata la validità, e sufficienza del surriferito deposito, e revocata l'appellata sentenza, con la condanna della detta Pratesi in tutte le spese.

Non appellò però, nè tampoco aderì all' appello interposto dal sno rilevatore il sequestrario sig. Paganini; solo allorquando la Pratesi replicando alla scrittura di Gravami del sig. Masini e così dne mesi dopo il suddetto interposto appello, comparse con Scrittura de' 24. Agosto 1831. in Giudizio il detto sequestrario Paganini, dichiarando, che quanto alla validità, o invalidità di deposito si rimetteva alla saviezza della Ruota, e quanto alla condanna delle spese nelle quali a favore del medesimo venne condannato il signor Masini, aderiva in questa parte all' appello della Giovanna Pratesi, che non sussisteva, e faceva Istanza, che venisse in questa parte riformata e corretta la Sentenza appellata, ed in riparazione condannarsi a sno favore il signor Masini nelle spese stragindiciali di prima Istanza, e nelle spese giudiciali ed estragiudiciali del Giudizio di cui era appello.

All'incontro la Pratesi con sue separate scritture, che una di eccezioni, allegazione, e istanza del dì 13. Agosto 1831., e l'altra di eccezioni, e istanza del dì 12. Settembre di detto anno, dedusse soltanto la nullità degli appelli stati come sopra interposti dai sigg. Masini, e Paganini con la condanna dei medesimi in tutte le spese.

La Rnota predetta prendendo ad esaminare la Causa sotto ben differente aspetto da quello ingenuamente presentato con sentenza de' 13. Settembre 1831. revocò l'altra del Magistrato Snpremo, dichiarando valido, e proporzionato il deposito di lire mille eseguito dal sig. Masini con la condanna della Pratesi nelle spese anche del passato Giudizio, non ostante che essa avesse rimesso in pieno arbitrio del Magistrato il detto Deposito.

Ad nna cotal Sentenza non avendo potuto acquietarsi la Pratesi, essa interpose appello dalla medesima avanti il Supremo Consiglio, e ne

domandò la revocà sul fondamento, che le operazioni avversarie erano arbitrarie, ed illegittime, e che la Sentenza Ruotale, era contraria ai fatti, e alle regole di ragione.

I sigg. Masini, e Paganini con loro separate Scritture in seguito aderirono all'appello stato come sopra interposto dalla Pratesi, domandando il primo di essi, che venisse condannata la medesima, e non esso a rifare al sig. Paganini tutte le spese, e danni, ai quali nei passati, e nel presente Giudizio aver potesse il medesimo diritto in titolo di rilevazione; Ed il secondo insistè per la condanna del suo rilevatore sig. Masini nelle spese anco stragiudiciali, e danni fino alla terminazione della lite.

Mentre la Causa era in *limine ferendae Sententiae* comparve in Atti la signora Rosa Braccini vedova Fei come madre, e tutrice dei suoi figli minori con scrittura del dì 23. Agosto decorso 1832. (l'unico Atto che si trova da essa fatto nell'attual Giudizio Incidentale) dichiarando che il deposito di lire 1000. era stato fatto dal sig. Masini di suo ordine, e commissione, per avere essa il più grande interesse, che venisse disciolto il sequestro.

Ad una tale scrittura fù opportunamente replicato per parte della Pratesi con altra del dì 31. Agosto detto facendone conoscere la di lei insussistenza, inefficacia, ed inattendibilita, ed insistè nelle cose dette, dedotte, e domandate con le precedenti sue scritture, non esclusa la condanna dei sigg. avversari nelle spese giudiciali, ed estragiudiciali.

Per lo che il Supremo Consiglio decise come segue:

Motivi

Attesochè, è massima incontrastabile che nella pendenza del sequestro che sia stato fatto da alcuno sopra gli assegnamenti del suo debitore esistente presso di un terzo, onde conseguire con tal mezzo il pagamento del proprio credito, non può frattanto sino al termine del Giudizio di detto sequestro farsi veruna innovazione, o alterazione riguardo agli oggetti sequestrati a pregiudizio del Creditore sequestrante, dimodochè se il sequestrario si faccia lecito, o di vendere o di consegnare ad altri questi oggetti medesimi, debbono essi considerarsi tuttora esistenti come se non ne fosse stata fatta di essi giammai disposizione veruna. *Cyriac, Controv. Forens.* 358. *n.* 16. *Conciol. ad stat. Engubinum n.* 3. *et seqq. Rot. Rom. cor Celso dec.* 75. *num.* 3. *et in ferrarien. depositi* 6. *Junii* 1785. *cor Lancellott.* §. 2. 1

Attesochè, applicando al caso attuale la massima superiormente avvertita non poteva con ragione contrastarsi alla signora Giovanna Pratesi il diritto di ottenere il deposito di quella intiera somma che costituiva il prezzo delle merci da essa sequestrate presso il sig. Luigi Paganini onde

col retratto delle medesime essere sodisfatta del suo preteso credito in sorte, frutti, e spese dependente dalla cambiale del 10. Febbrajo 1829., tratta a suo favore dal premancato sig. Carlo Fei, poichè la disposizione che delle merci stesse era stata fatta a favore del signor Giovanni Masini
2 senza il di lei intervento, e consenso del prezzo ridetto doveva considerarsi come non avvenuta, e non avente perciò veruna giuridica sussistenza.

Attesoche, la nullità di detta disposizione non poteva in vero da veruno reputarsi sanata in conseguenza del deposito che nella somma di lire mille venne effettuato dal detto signor Giovanni Masini accompagnato inoltre dall' offerta di supplire a quel più che avesse costituito l'intiero importare del credito della signora Giovanna Pratesi, ed anche dalla esi-
3 bizione dei documenti giustificativi la di lui solventezza, poichè ritenuto che la disposizione stata fatta dal sequestrario Pagnini era immancabilmente una disposizione nulla, e nulla sostanzialmente in quanto che eseguita in contravvenzione delle Autorità Giudiciali da cui prende vita il sequestro, ne viene da ciò la legittima conseguenza che non poteva la medesima rimanere in progresso convalidata dietro il noto principio, che
4 cioè « *quod ab inizio non subsistit, tractu temporis convalescere non* « *potest.* »

Attesochè, comunque il detto deposito fatto nella somma soltanto di lire mille dal sig. Giovanni Masini, e la ridetta offerta di supplire, e la prova infine della di lui idoneità avessero potuto convincere che l'interesse della sequestrante Pratesi rimaneva esuberantemente cautelato, non per questo cessava in essa il diritto di ottenere che fosse depositata l'intie-
5 ra somma retratta dalla vendita delle merci da essa state sequestrate. Quando infatti il sequestro è dalla Legge autorizzato come un mezzo regolare di esecuzione, e quando, come nel caso il detto sequestro è stato sanzionato dall'Autorità del Giudice, non può altrimenti, e in disprezzo della Legge, e del Giudice sostituirsi da un terzo a questo mezzo di esecuzione altro mezzo, comunque anche al medesimo equipollente a danno di colui che ha di già acquistato sopra gli oggetti sequestrati un diritto garantito, giova ripeterlo e dalla Legge, e dal Giudice comunque di-
6 versamente potesse rispondersi quando la sicurezza della esecuzione fosse garantita per parte del debitore.

Attesochè, inoltre, sebbene venga al sequestro surrogata altra cautela capace ugualmente di assicurare l'interesse del creditore sequestrante, e questa consiste nella garanzia che offra un terzo, della di cui idoneità non possa dubitarsi, ciò nullameno è sempre vero che la condizione del sequestrante viene in qualche modo a rimanere deteriorata. Difatti fino a che gli oggetti sequestrati esistono tuttora sotto il sequestro, e sono quindi intangibili per la disposizione del Giudice, niuna difficoltà può il Creditore sequestrante incontrare per essere sopra di essi sodisfatto del suo Cre-

dito al momento che il di lui sequestro è stato confermato, esso perseguita i beni che sono esistenti, e li perseguita con un azione reale al pari di quello che essendo il padrone di una cosa intenta la rivindicazione; tutto l' opposto avviene allora quando il creditore deva essere sodisfatto del pagamento del suo credito dietro la promessa di un terzo che si obbliga al pagamento: il creditore in tal caso non ha che un azione, ed una azione meramente personale, ed ecco che in questo secondo caso i suoi diritti soffrano un assoluta deteriorazione, poichè « *melius est incumbere rei* 7
« *quam actioni.* «

Attesochè, con ragione la Sentenza Ruotale si astenne da qualunque pronunzia a favore del signor Luigi Paganini, mentre avendo esso aderito all'appello della signora Giovanna Pratesi, che non esisteva in conto veruno, doveva quindi la di lui adesione al detto appello reputarsi come non esistente, e quindi insufficiente ad eccitare a suo riguardo la giurisdizione del Tribunale.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte della Giovanna Pratesi dalla Sentenza contro di essa, e respettivamente a favore dei sigg. Giovanni Masini, e Luigi Paganini proferita dalla Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze sotto dì 13. *Settembre* 1831., *e male giudicato dalla Sentenza medesima, quale revoca in tutte le sue parti, e conferma perciò quella del Magistrato Supremo del dì* 3. *Maggio* 1831.: *e detto sig. Masini condanna nelle spese Giudiciali del presente, e passato Giudizio, compresa la notificazione, ed esclusa ogni rivalsa per dette spese a carico del patrimonio Fei; e quanto all'appello del sig. Luigi Paganini del dì* 13. *Febbrajo* 1832. *conferma in questa parte la detta Sentenza Ruotale, e lo condanna a favore del Masini nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Relatore*, Luigi Bombicci
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*



DECISIONE LXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina seu Aretina Rejetion. Appellation. diei 24. *Decembris* 1832.

IN CAUSA

PUCCINI E GIOVACCHINI E SEVERI

PROC. MESS. FRANCESCO BERNINI *PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI*

Argomento

Le Regie Ruote sono autorizzate a riunire le questioni incidentali al merito della Causa, e risolverle quindi o con una stessa, o con una separata pronunzia, nè possono disgiungersi le moltiplici questioni state agitate nel Giudizio di prima Istanza, ma debbono anche dai Giudici superiori essere esaminate simultaneamente, e con una sola Sentenza risolute.

Sommario

1. 2. *Col Motuproprio del* 9. *Febbraio* 1821. *viene accordato alle Ruote Civili la facoltà di riunire al merito della causa le questioni Incidentali, promosse nel corso del Giudizio, e di risolverle con una stessa, o separata pronunzia a loro arbitrio.*

3. 4. *L'ingiustizia di un Decreto di riunione di un Incidente al merito della Causa incombe farne le prove a quegli, che ne rimprovera l'ingiustizia, la quale non ha luogo, se non nel caso, che comparisca manifesto l'abuso dell'arbitrio del Giudice datogli dalla Legge.*

5. *Tutto ciò, che dalle Parti è stato dedotto per via d'eccezione non può qualificarsi per vero, e proprio incidente, ma forma parte del merito della Causa, che non può scindersi, o separarsi.*

6. *Quando il Giudizio di prima Istanza ha avuto per subietto l'esame di moltiplici questioni, state quindi con una stessa Sentenza simultaneamente risolute, deve il Giudice superiore conoscere simultaneamente le questioni suddette.*

§. 8. *Quando la questione Incidentale non può risolversi, senza assumere la cognizione delle questioni interessanti il merito della causa, non può dal medesimo separarsi, e debbono insieme esaminarsi.*

Storia della Causa

Con i due atti del 24. Luglio 1832. i sigg. Girolamo, Adriano, e Flamminio padre e figli Severi interposero, e proseguirono avanti questo Supremo Consiglio l'appello contro un Decreto del 17. Luglio detto proferito a favore del sig. Gaetano Puccini come cessionario del sig. Luciano Giovacchini dalla Regia Ruota di Firenze surrogata alla Regia Ruota di Grosseto col Sovrano Rescritto del 15. Marzo 1832, e col qual Decreto venne riunito, salva la facoltà di disgiungerlo, al merito della causa fra dette parti vertente, l'incidente che gli stessi sigg. Severi pretesero di elevare con la Scrittura del 16. Luglio predetto.

Dal sig. Gaetano Puccini cessionario Giovacchini colla Scrittura del 28. Luglio 1832. si domandò la rejezione di tale appello, o perchè inammissibile, o perchè mal fondato.

Nel 20. Agosto 1832. comparve negli atti del Supremo Consiglio il sig. Luciano Giovacchini, e fatta la produzione del Chirografo di controdichiarazione del dì 11. Ottobre 1831. firmato dal detto signor Gaetano Puccini contenente la sua confessione che « ivi » l'atto di cessione del 18 « Marzo 1831. registrato ec. è soltanto apparente, e fatto per comodo » del sig. Luciano Giovacchini, al quale non è stato pagato alcun prezzo, « e che però egli (cioè Puccini) non ha veruno interesse in tale cessione, « e ricevette soltanto la facoltà di agire giudicialmente in proprio nome, « senza poter far transazione veruna, nè altra cosa che possa essere pregiudi- « cevole al detto sig. Giovacchini se non col di lui intervento, ed espres- « so consenso, e non altrimenti » osservò che il detto atto d'apparente cessione del 18. Marzo 1831. si sostanziava in un semplice mandato, revocò il mandato medesimo, riassunse la causa nel nome, e nell'interesse proprio, e fece istanza per la conferma dell'appellato Decreto Ruotale del 17. Luglio 1832.

Quanto alla riassunzione della causa fattasi dal sig. Luciano Giovacchini nel nome, e nell'interesse proprio, e rapporto alla opposizione fattavi dal sig. Gaetano Puccini con la sua Scrittura del 17. Settembre detto, il Supremo Consiglio all'Udienza del dì 25. Settembre 1832. proferì la sua decisione nei termini che appresso » ivi » Pronunziando sul- « l'istanza fattaci per parte del signor Luciano Giovacchini con le due « Scritture del dì 31. Agosto, e 21. Settembre 1832. dichiara esser costa- « to, e costare del suo diritto di riassumere, conforme riassunse con la « precedente Scrittura del dì 20. Agosto 1832. in nome, e nell'interesse

« proprio la causa d'appello già contestata avanti questo Supremo Consi-
« glio sotto nome del sig. Gaetano Puccini con i sigg. Girolamo, e figli
« Severi, e perciò doversi il medesimo sig. Luciano Giovacchini ritenere
« come il legittimo, e vero contradittore in causa di fronte ai detti sigg.
« Severi, e conseguentemente pone fuori di causa il detto signor Gaetano
« Puccini, quale condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali dell' in-
« cidente, da liquidarsi, e fissa la spedizione nella causa predetta al 30.
« Novembre. »

E quanto alla causa d'appello dei sigg. Severi, portata la medesima all'Udienza.

Messer Bernini per interesse del sig. Luciano Giovacchini sviluppò le ragioni per le quali concluse che il Supremo Consiglio rigettasse l'appello interposto dai sigg. Girolamo, e figli Severi contro il Decreto della R. Ruota Fiorentina del 17. Luglio 1832. o come inammissibile, o perchè mal fondato, e con la loro condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

Messer Pampaloni Procuratore del sig. Girolamo Severi non comparve all'Udienza.

Messer Giacomelli Procuratore dei sigg. Adriano, e Flamminio fratelli e figli del detto signor Girolamo Severi, replicò al ragionamento di messer Bernini, e concluse per la revoca dell'appellato Decreto del 17. Luglio 1832, colla condanna del sig. Giovacchini nelle spese.

Il Supremo Consiglio considerate le ragioni delle Parti decise nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè uniformemente alle disposizioni contenute nel Sovrano Motuproprio del 9. Febbraio 1821, reso pubblico con Circolare dell'Imperiale e Reale Consulta del dì 24. dello stesso mese, viene accordato alle Ruote Civili di prime appellazioni la facoltà di riunire al merito delle cause, le questioni incidentali, che a taluno dei Collitiganti sia piaciuto promuovere nel corso del giudizio, e quindi procedere alla risoluzione
1 di quello, e di queste, o con una stessa, o con separata pronunzia, quando ciò comparisca al loro arbitrio congruo, e conveniente, conforme rilevò questo Supremo Consiglio nella *Decisione 52 del Tesoro del Foro Toscano tom. 26. pag. 294.*

Attesochè di fronte a tali disposizioni non poteva, astrattamente parlando, reputarsi ingiusto il decreto proferito dalla R. Ruota Civile di Firenze sotto dì 17. Luglio 1832. col quale dichiarò doversi tener riunita al merito della causa vegliante infra il sig. Gaetano Puccini come rappresentante il sig. Luciano Giovacchini da una parte, e il sig. Girolamo Severi come padre, e legittimo Amministratore dei figli suoi, e della prede-

funta di lui Consorte sig. Teresa Conti dall'altra, la questione che *in limine ferendae sententiae* venne da questo promossa, e colla quale pretendeva che l'attore sig. Gaetano Puccini fosse rinviato al giudizio di Graduatoria dei creditori di Angelo Pozzesi, e in questo dedurre i suoi pretesi titoli di credito, e di privilegio; poichè qualunque volta la Ruota aveva décretata la detta riunione in ordine alle facoltà che dalla legge erano
state alla medesima attribuite, dovevano le di lei successive dichiarazioni 2
considerarsi in ogni rapporto assistite dalla legal presunzione della più luminosa giustizia.

Attesochè, quando ciò non ostante per parte del sig. Girolamo Severi, rimproveravasi come ingiusto il precitato decreto di riunione incombeva ad esso il carico di dimostrarne la pretesa ingiustizia, e la prova a questo riguardo doveva per la di lui parte compiersi colle più chiare, ed univoche dimostrazioni, mentre ove, come nel caso attuale, trattavasi di dichiarazione determinata dalla facoltà, e dall'arbitrio, che al Giudice era stato in modo speciale rilasciato dalla disposizione della Legge, non poteva questo di regola redarguirsi d'ingiustizia, ammenochè non apparisse
manifestamente avere esso con positivo abuso del conferitoli *arbitrio* rece- 3
duto dalle massime di ragione; bene a proposito avverte ciò la nostra antica Ruota nella *Pisana Dotis* 6. *Februarii* 1774. *av. Vinci Relat. parag.* 14. e *nella Liburnen. Divisionis* 23. *Decembris* 1783. *av. Maccioni paragr. quanto ec.*

Attesochè ben lungi dall'avere la Ruota abusato dell'arbitrio compartitoli dal sopra enunciato Motuproprio del 9. Febbraio 1821., tutto all'opposto saviamente, ed a ragione fu da essa dichiarato doversi tenere riunita la questione del rinvio alla graduatoria Pozzesi, alla questione riguardante i meriti della causa, poichè l'andamento degli atti giudiciali, il contegno delle parti collitiganti, e le precedenti pronunzie dei Tribunali di prima istanza si univano a gara per persuadere la convenienza, e la congruità della riunione delle sopraddette questioni. E' un fatto innegabile che la questione relativa al detto rinvio, fu dal sig. Girolamo Severi dedotta per via di eccezione avanti i tribunali di prima istanza. E' un fatto ugualmente certo, che le parti collitiganti dedussero a riguardo di detta questione le loro respettive pretensioni, e difese. Ed è finalmente un fatto incontrastabile, che i detti Tribunali di prime istanze pronunziarono espressamente, sebbene con difforme opinione, sopra la detta questione. Ciò premesso non può senza equivoco immaginarsi, che la Ruota fosse nell'obbligo di tenere disgiunta dal merito della causa una questione la quale era stata congiuntamente col merito dedotta, esaminata, discussa, e decisa dai Giudici di prima istanza; e quando in oltre sì fatta questione era stata presentata dal sig. Girolamo Severi in linea di eccezio-
ne per respingere l'azione di credito contro di esso promossa dal signor 4

Gaetano Puccini. Di fatti in tali circostanze la domandata separazione del-
la ridetta questione incontrava l'ostacolo di tutti i principii, che regolano
i giudizi, e quindi meritava di essere rigettata. Alla detta domanda di se-
parazione ostava il principio, che tutto ciò che da una delle parti è stato
5 dedotto per via di eccezione, non può qualificarsi come vero, e proprio
incidente, ma forma parte del merito della causa, e del soggetto indivi-
duo della contestazione, che non può in modo veruno scindersi, o sepa-
rarsi; ostava pure l'altro principio, che allora quando il giudizio agitato
in prima istanza ha avuto per subietto l'esame di moltiplici questioni,
state quindi con una istessa sentenza simultaneamente risolute, non può il
giudice superiore, il quale in tutti i rapporti si reputa surrogato al giu-
dice inferiore, dispensarsi dal conoscere simultaneamente le questioni ri-
6 dette, ritenendo quello stesso complesso di disputa, che nella precedente
istanza furono dedotte.

Attesochè in fine alla domandata separazione formava più special-
mente un' insuperabile ostacolo la circostanza di fatto, che la questione
incidentale del Rinvio alla Graduatoria Pozzesi, quando pure una tal
questione si fosse potuta come incidentale caratterizzarsi, giammai sareb-
besi potuta risolvere senza assumere la cognizione, ed esame delle que-
stioni interessanti il merito della causa, come che subalterna, e accessoria
al merito, e ad esso intrinsecamente inerente, nel qual caso è stato ora-
mai più volte risoluto, che le questioni incidentali giammai possono di re-
7 gola separarsi dal merito della causa, ma devono insieme, e congiunta-
mente con esso esaminarsi *Giornale Pratico Legale vol. 2. dec. 48. n. 4.*

Attesochè una tal circostanza rimaneva luminosamente accertata dal
solo avvertire, che il sig. Girolamo Severi come padre, e legittimo am-
ministratore dei suoi figli eredi della loro predefunta madre sig. Teresa
Conti intanto domandava che il sig. Gaetano Puccini ne Nomi, fosse ri
mandato al giudizio della Graduatoria di Angelo Pozzesi, in quantochè
egli sosteneva per interesse dei detti suoi figli di non esser tenuto a paga-
re direttamente al Puccini il credito da esso reclamato, quel credito cioè,
che formava il subietto del merito principale della causa: dimodochè è
impossibile immaginare come mai la Ruota potesse conoscere della que-
stione del Rinvio alla Graduatoria Pozzesi, senza conoscere contempora-
neamente della questione sul merito interessante l'esistenza, o non esi-
stenza a carico dei sigg. Eredi Conti del credito contro di essi domandato
dal nominato sig. Gaetano Puccini, giacchè solo nel caso che detto credi-
8 to fosse stato dietro una precedente discussione, ed esame, riconosciuto
inesistente, poteva esser luogo a decretare il sopraddetto Rinvio.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' istanza fatta dal sig. Luciano Giovacchini

con la Scrittura di riassunzione del 20. Agosto 1832, *dichiara mal fondato l' appello interposto dai sigg. Girolamo, Adriano, e Flaminio padre, e figli Severi dal Decreto della Ruota di Firenze del* 17. *Luglio* 1832. *proferito a favore del sig. Gaetano Puccini stato prestanome del detto sig. Luciano Giovacchini, e condanna detti sigg. Severi appellanti nelle spese giudiciali della presente dichiarazione.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Relat.*, Cosimo Silvestri,
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini. *Consigg.*

DECISIONE LXXII.

R. RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Liberation. diei 10. *Julii* 1832

IN CAUSA

CASELLI E CASELLI

PROC. MESS. GIUSEPPE GIACOMELLI *PROC. MESS. PIETRO PARIGI*

Argomento

Il Giudice, a cui è fatta l'Istanza della liberazione delibera validamente approvandola, non ostante la nomina di Procuratore, fatta dal debitore per opporsi.

Sommario

1. *Le Istanze di approvazione di liberazione debbono dal Liberatario, dal Creditore, e anche dal debitore esser portate all'udienza con semplice citazione.*

2. *Il Giudice sull' Istanza avanzata delibera validamente approvando la liberazione, malgrado che nello stesso giorno il debitore nomini Procuratore per opporsi.*

3 *Quegli che vuole opporsi alla liberazione è d'uopo, scelto il Procuratore, che questi nominandosi tale in atti esibisca insieme l'eccezioni, o si presenti a darle all'udienza nel giorno pel quale è stato citato.*

Storia della Causa.

Esposti al pubblico incanto avanti il Tribunal Civile, e Collegiale di Pistoia ad istanza di Bartolommeo Canigiani vari beni di proprietà di Andrea Caselli, ne rimase liberatario Giuseppe Caselli nel 14. Agosto 1831. per il prezzo di scudi 688. 3. 10.

Fu domandata dal Liberatario l'approvazione della seguita liberazione, ma non fu sulla medesima dichiarato dal Tribunale, per avere Vincenzio Fondi presentata offerta di aumento del 2. per cento.

Aderì all'ammissione di questa offerta il liberatario Giuseppe Caselli, ma alla medesima si oppose il Canigiani, ed il Tribunale di Pistoia la rigettò con Sentenza del 27. Settembre 1831. la quale fu confermata dalla Ruota con altra del 21. Febbraio 1832.

Successivamente a queste due conformi Sentenze il liberatario Caselli rinnuovò la istanza di approvazione della liberazione, varie proteste insinuando nella Scrittura, colla quale avanzò una tale istanza.

Nel giorno, nel quale cadeva la citazione il Caselli espropriato fece nomina di Procuratore, ma non comparso poi questo all'udienza ad opporsi all'approvazione della liberazione, il Tribunale di Pistoia con Sentenza del 3. Aprile 1832. l'approvò.

Da questa Sentenza interpose appello il Caselli espropriato, e domandò che ne fosse dichiarata la nullità, perchè avendo esso nominato Procuratore in causa non poteva il Tribunale procedere alla emanazione della Sentenza, o Decreto prima, che fosse decorso il termine a dar l'eccezioni.

La Regia Ruota considerate le ragioni d'ambe le parti decise nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè le Istanze di approvazione di liberazione, devono, a forma dell'Art. 882. del Regolamento di Procedura, dal liberatario, dal Creditore, o anche dal Debitore, esser portate all'udienza con semplice cita-
1 zione, onde avvenga l'approvazione della seguita vendita.

Che così portate all'udienza nasce quindi nel Tribunale il dovere di tosto deliberar sulle medesime.

Che la istanza della quale si tratta avanzata per parte del liberatario Caselli avanti il Tribunale di Pistoia con Scrittura de' 27. Marzo 1832., fu non ostante le proteste in quella contenute; una istanza di liberazione, mentre nel costituito si cita « ivi ». Per sentire approvare la liberazione « del 24. Agosto 1831. ai termini della detta domanda dei 3. Settembre» nella quale era stato anche più semplicemente citato per detta approvazione.

Che regolarmente, e quindi validamente il Tribunale di Pistoia pronunziò la sua Sentenza nel giorno, pel quale cadeva la citazione, e sebbene nell'istesso giorno il debitore avesse proceduto a fare una nomina di Procuratore, poichè questa nomina, che nei Giudizi di altra natura facendo cessare la contumacia, da insieme luogo al corso del termine per esibire la Scrittura di 2
eccezioni, non può un tal effetto produrre nei Giudizi di approvazione di liberazione, nei quali dietro il riferito prescritto del citato Art. 882. a chi voglia opporsi all' approvazione della liberazione, si rende necessario, scelto il Procuratore, che questi nominandosi tale in atti esibisca insieme l' eccezioni, o si presenti a darle all' udienza, nel giorno, pel quale sia stato citato, e nel quale è avvertito già dalla parte istante, la quale ha citato, che il Tribunale è per essere richiamato a deliberare indilatamente a forma della Legge sulla Istanza. 3

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Andrea Caselli pel capo della nullità dalla Sentenza del Tribunal Civile, e Collegiale di Pistoia del dì 3. *Aprile* 1832, *ed in conseguenza dichiara essere stato validamente con detta Sentenza giudicato, e perciò essersi dovuta, e doversi eseguire secondo la sua forma, e tenore, e l'appellante condanna nelle spese anche della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Francesco Bernardi *Presidente e Relatore*
Vincenzo Bani, Cav. Neri Brandaglia *Auditori.*

DECISIONE LXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

entinae Rejectionis Appellationis diei 17. Aprilis 1832.

IN CAUSA

BIANCHI E PELAGATTI

PROC. MESS. AGOSTINO ADEMOLLO. PROC. MESS. GIUSEPPE SESTINI

ARGOMENTO

La Regia Ruota di Firenze giudica inappellabilmente quelle cause inferiori di merito alle L. 200. portate alla di lei cognizione state decise dal Magistrato Supremo come Tribunale d'appello.

SOMMARIO

1. *Il Magistrato Supremo giudica inappellabilmente le cause superiori alle L. 70., e non eccedenti le L. 200. state giudicate in prima Istanza dai Commissari di Quartiere.*

2. *Dalle Sentenze del Magistrato Supremo, emanate come Tribunale d'appello, che sono di un merito inferiore alle L. 200. non può appellarsi, che per il capo della nullità, avanti la Regia Ruota Fiorentina.*

3. *Le Sentenze che la Ruota di Firenze ha emananate come Tribunale di appello nelle cause risolute dal Magistrato Supremo inferiori di merito alle L. 200. sono inappellabili, come quelle del Supremo Consiglio.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza de' 2. Settembre 1830. proferita dal Potestà di Campi furono i fratelli Bianchi assoluti dal pagamento di Lire 137. 10. 8. che contro di essi, come asserti eredi di Santi Bianchi si domandavano dal sig. Luigi Pelagatti NN.

Questa Sentenza fu confermata nei 31. Agosto 1831. con Sentenza del Magistrato Supremo, presso il quale doveva portarsi l'appello in ordine alla Legge de' 13. Ottobre 1814.

Da questa Sentenza confermatoria, ed inappellabile, fù dal sig. Pelagatti appellato per nullità avanti la Regia Ruota Fiorentina, ma questo appello fu con Sentenza Ruotale de' 24. Dicembre 1831. riconosciuto insussistente, e bene, e validamente giudicato dal Magistato Supremo.

Anche contro questa Sentenza ruotale fu interposto appello dal sig. Pelagatti, ma con Sentenza de' 21. Febbraio 1832. la Ruota istessa rigettò l'interposto appello.

Contro questa Sentenza de' 21. Febbraio 1832. interpose appello avanti il Supremo Consiglio il sig. Pelagatti, dal quale fu emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè ai termini del Regolamento Organico dei 13. Ottobre 1814 agli articoli 33. e 75. il Magistrato Supremo giudica inappellabilmente di tutte le cause superiori alle L. 70. e eccedenti le L. 200. state giudicate in prima Istanza anche dai Coadiutori dei Commissari di Quartiere. 1

Attesochè contro queste Sentenze inappellabili non può esser luogo, che ad un' appello per il capo della nullità soltanto, che deve portarsi alla cognizione della Ruota di Firenze. 2

Attesochè le Sentenze in questi casi emanate dalla Ruota, non sono soggette a verun rimedio, alla pari di quelle del supremo Consiglio di Giustizia contemplate dall' Art. 785. del Regolamento di Procedura Civile, giacchè nei termini surriferiti, adempie al certo la Ruota Civile di Firenze alle funzioni del Consiglio, e quindi le sue pronunzie, o interlocutorie, o definitive, non sono soggette a reclamo ordinario, ne alla opposizione della nullità per qualsivoglia titolo. 3

Per questi Motivi

Dichiara inammissibile l'appello dal sig. Luigi Pelagatti interposto con Scrittura de' 21. *Marzo* 1832., *e proseguito con atto del giorno successivo, dal Decreto proferito dalla Regia Ruota Civile di Firenze li* 21. *Febbraio* 1832. *a detto Pelagatti contrario, e favorevole ai sigg. Giovacchino, Giuseppe, e Gio. Batista fratelli Bianchi, e condanna detto sig. Luigi Pelagatti nelle spese del presente Giudizio si giudiciali, che stragiudiciali.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente Relatore*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Consiglieri.*

DECISIONE LXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullitatis diei 25. *Settembris* 1832.

IN CAUSA

THURN E THURN

PROC. MESS. GIACOMO FERRAI *PROC. MESS. GIO. TACCOLA VANNI*
AVV. ILLMO. SIG. RANIERI LAMPORECCHI

Argomento

Non può assumersi nuovamente l'esame della validità di una Sentenza, proferita dai Giudici di prima Istanza, stata appellata per il capo della nullità, e dell' Ingiustizia, e confermata dai Tribunali d'appello.

Sommario

1. *Alla sospensione regolare di un Giudizio per la pendenza di un' altro può esser luogo nel caso, che la risoluzione di questo possa avere sulla decisione di quello una diretta influenza.*

2. 3. *E' di regola, che fino alla purgazione degli attentati non si può procedere in Causa, la qual regola non ha luogo, quando il soggetto della disputa riguarda la sussistenza, o insussistenza degli stessi attentati.*

4. *Quando i Tribunali Ruotali hanno confermato una Sentenza emanata dai Giudici di Prima Istanza, che è stata appellata per il capo della nullità, e dell' ingiustizia non può richiamarsi ad ulteriore esame la validità.*

5. 9. 11. *E' valida la Sentenza dei Tribunali Ruotali, che decide insieme della nullità obiettata alla prima Sentenza, e della giustizia, o ingiustizia della medesima.*

6. 7. 9. *Quando l'appello da una Sentenza è interposto per capo principale della nullità, e subalternamente, e per condizione, sempre che della nullità non costi, per il capo dell' ingiustizia, deve in tal caso il Giudice superiore decidere prima sulla nullità.*

10. *Quando il Giudice d' appello per conoscere della nullità*

della Sentenza appellata è costretto ad esaminare il merito, è autorizzato a decidere anche sulla ingiustizia.

Storia della Causa

Il sig. Conte Raimondo di Thurn insieme col sig. Conte Carlo di Thurn appellarnno avanti la Regia Ruota Civile di Firenze tanto per il capo della nullità, quanto per il capo dell' ingiustizia, da una Sentenza del Magistrato Supremo del dì 17. Aprile 1832. con protesta però di voler che fosse deciso separatamente per il capo della nullità; ed in subalterna ipotesi per il capo della ingiustizia.

La Regia Ruota alle istanze dell'appellato sig Conte Gio. Battista riunì i due appelli, e decise congiuntamente sopra ambedue, dichiarando valida la Sentenza del Magistrato, e confermandola relativamente al merito, con Decisione del 17. Luglio 1832.

Appellò nuovamente il sig. Conte Raimondo avánti il Supremo Consiglio dalla Decisione Ruotale non meno che dalla Decisione del Magistrato, attaccandole ambedue di nullità.

Intanto però, che pendeva l'appello il signor Conte Gio. Battista di Thurn portò ad esecuzione le due Sentenze predette confórmi, ed in ordine alle medesime prese possesso della eredità del fu sig. Conte Giuseppe di Thurn accordatogli dalle Sentenze medesime.

Fu allora, che il sig. Conte Raimondo con Scrittura del dì 16. Agosto 1832. domandò avanti il Magistrato Supremo, che fosse dichiarato nullo, arbitrario, ed attentato il possesso preso dal sig. Conte Gio. Battista, il quale all' incontro attesa la pendenza del Giudizio avanti il Supremo Consiglio oppose la incompetenza del Magistrato Supremo, che non ostante tali eccezioni si dichiarò competente.

Ma poichè erano stati dedotti i Gravami avanti il Supremo Consiglio dal sig. Conte Raimondo, così il sig. Conte Gio. Battista valendosi dei diritti accordati dalla Legge citò Mess. Ferrai Procuratore dell'appellante a comparire la mattina del dì 31. Agosto 1832. avanti il Consiglio medesimo per sentire quanto fosse stato domandato, e deciso in conformità delle istanze avanzate colla Scrittura di repliche ai gravami del dì 29. Agosto suddetto.

A questa intimazione si oppose il sig. Conte Raimondo, ed incidentalmente domandò, che il Supremo Consiglio ordinasse la sospensione della Causa fintanto che non fosse decisa la questione di purgazione di attentati pendente avanti il Magistrato Supremo.

Il sig. Conte Gio. Battista all' incontro con sua Scrittura del dì 6. Settembre andante domandò, che fosse riunito l'incidente al merito, che fosse dichiarato inammissibile l'appello interposto dalla Sentenza del Ma-

gistrato Supremo del dì 17. Aprile 1832. perchè contrario al disposto dell'Art. 722. del Regolamento di Procedura, e che finalmente fosse dichiarato non constare della nullità della Sentenza Ruotale del dì 17. Luglio 1832. perchè poteva, e doveva la Ruota riunire gli appelli interposti per il capo della nullità, e della ingiustizia dalla Sentenza predetta del Magistrato, dai sigg. Conte Raimondo, e Conte Carlo di Thurn, non ostante le loro proteste di voler che fossero separatamente decisi.

Nel dì 7. Settembre fu riunito l'Incidente al merito, e rimessa la discussione della Causa al 14. dello stesso mese, nel qual giorno le Parti tornarono ad insistere nelle loro respettive eccezioni, ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Quanto alla Sospensione

Attesochè alla sospensione regolare di un Giudizio per la pendenza
1 di un'altro può esser luogo nel caso che la risoluzione di questo possa avere sulla decisione di quello una diretta influenza.

Che mentre poteva bene stare, che l'attual Giudizio della pretesa nullità delle due Sentenze, del Magistrato Supremo, e della Ruota, che si agita avanti il Supremo Consiglio potesse allegarsi come possibilmente influente con la sua Decisione in quello degli attentati pretesi commessi nella esecuzione di quelle stesse Sentenze in niun modo poteva sostenersi la contraria proposizione ossia che il Giudizio pendente quanto agli attentati avanti il Magistrato Supremo potesse esercitare la minima influenza sulle ragioni di decidere per la nullità, o validità delle Sentenze medesime.

Che male si invocava dal sig. Conte Raimondo di Thurn la regola, che fino alla purgazione degli attentati non si può procedere in modo alcuno in causa, giacchè la regola stessa invocata suppone che gli attentati siano stati effettivamente commessi, e per tali riconosciuti dal Tribu-
2 nale competente *De Luca de Judiciis Disc.* 18. *N.* 4. *et plurib. segg.* e
3 *Conflict. Leg. et Rot. Observ.* 96. *per tot.* mentre nel caso presente è appunto la sussistenza, o non sussistenza di tali attentati, che forma il soggetto della disputa avanti il Magistrato.

Quanto alla pretesa nullità della Sentenza del Magistrato Supremo del dì 17. Aprile 1832.

Attesochè questa Sentenza era stata dalla successiva Ruotale confermata, per il capo non tanto della sua validità, che della sua giustizia.

Attesochè quando così decidono i Tribunali di seconda Istanza è

letterale il disposto dell' art. 722. del Regolamento di Procedura, che proibisce di richiamare ad ulteriore esame la validità della prima Sentenza. Che quindi l' applicazione di tal disposto nella ipotesi della validità della Senteoza Ruotale, essendo indeclinabile, tutta la presente que- 4
stione riducevasi all' esame della sussistenza, o insussistenza della nullità rimproverata alla Sentenza Ruotale suddetta.

Quanto alla pretesa nullità della Sentenza Ruotale del dì 17. Luglio 1832.

Attesochè il rimprovero, che vien fatto a questa Sentenza consiste nell' aver essa deciso ad un tempo, e sulla nullità, e sulla ingiustizia della Sentenza del Magistrato Supremo non ostante la dichiarazione contenuta nell' appello interposto dal sig. Raimondo di Thurn, che intendeva, che fosse dell' una, e dell' altra separatamente deciso.

Che per regola è chiaro il precetto dell' Art. 721. del Regolamento di Procedura « ivi « Se sarà stato appellato dalla Sentenza nel merito, e « cumulativamente opposta la nullità della Sentenza appellata, l' incidente della nullità si riterrà riunito al merito, e dovrà decidersi della medesima Sentenza di conferma, o di revoca della Sentenza appellata. »

Che per proprietà delle parole della Legge allora dee dirsi *cumulativamente* interposto l' appello tanto all' uno, che all' altro effetto, quando avanti li stessi Giudici, o nello stesso atto il soccombente ha dichiarato di appellarsi, e per il capo della nullità, e per quello della ingiustizia.

Che posta questa cumulazione dirimpetto al chiaro precettivo articolo riferito, non può dalla Parte appellante imporsi al Giudice in onta alla Legge l' obbligo di una separata Decisione. 5

Che solo dependentemente dal principio, che un Tribunale non può aver altra e più estesa Giurisdizione, che quella che gli viene dalle Parti deferita, o sia non può decidere – ultra petita –, e sopra un soggetto, su cui la sua Decisione non sia stata legittimamente provocata, ben si è potuto dire, che il Giudice di appello non può sulla giustizia decidere quando l' appello materialmente interposto è stato espressamente subordinato al fatto che da esso si conosca prima, e separatamente della nullità, e ciò con espressioni condizionali, che importino che in ipotesi op- 6
posta l' appello non s' intenda interposto.

Con tali principj procedè il Supremo Consiglio ad annullare la riunione della nullità, e della ingiustizia nella Sentenza. *Gargiolli, e Paradisi* riportata nel *Tesoro del Foro Tosc. Tom.* 15. *Dec.* 78. rilevandosi in essa quanto al fatto, che l' appello del sig. Gargiolli « ivi » fu per capo principale introdotto per la nullità, e subalternamente, e per

« *condizione*, sempre che della nullità non fosse costato, fu interpo-
« sto anche per il capo della ingiustizia » e deducendone in diritto
« ivi » N. 2. « Così ogni competenza rimane ad esso (Giudice di
« appello) tolta a conoscere della Giustizia della Sentenza appellata,
7 « fino a che adempita non sia la *condizione sospensiva*, che accom-
« pagna l'appello nel merito. »

Che nel caso nostro niente di tale concorreva, giacchè l' appello erasi indubitatamente, e nell'atto stesso interposto, e per il capo della nullità, e per quello della ingiustizia, e nella dichiarazione aggiunta dal Conte Raimondo appellante contenevasi è vero la dimanda, che dell' una fosse deciso separatamente dall' altra, e ciò dato l' appello cumulativo, era domandar cosa contraria al chiaro disposto della Leg-
ge, ossia del citato Art. 721. ma nulla di subordinato, e condiziona-
8 le erasi aggiunto all' appello sulla Giustizia, sicchè non dovesse inten-
dersi interposto se non sotto la condizione, che prima di tutto la Ruota conoscesse a parte della nullità.

Che le riportate massime sull' applicazione dell'Art. 721. fissate dalla citata Decisione Gargiolli, e Paradisi sono state confermate, ed anche ampliate da posteriori Decisioni del Supremo Consiglio, come attestano la *Decis.* 57. *del Tom.* 17. *del Foro Tosc. in Causa Vannini, e Vettori, e la Dec.* 3. *del Tom.* 24. *in Causa Centeni negli Albergotti, e Stefanopoli NN.* Nè a questa costante Giurisprudenza opponevasi, come dagli accuratissimi Difensori del sig. Conte Raimondo di Thurn si pretendeva, la recente Decisione del Supremo Consiglio in Causa Settimelli, e Sernissi del 16. Maggio 1831. la quale intanto approvò la disgiunzione dell' appello sulla nullità da quello sulla ingiustizia, perchè riguardò l' appello secondo subordinato, e con-
9 dizionato alla previa cognizione, e decisione del primo « ivi » per-
« chè l' esame dell' ingiustizia essendo coll' atto medesimo subordinato
« al caso in cui si fosse verificata la insussistenza della nullità *con*
« *la dizione Quatenus – importante di sua natura una espressa*
« *condizione*. *Bartolo ec.* non poteva in guisa alcuna essere assunto,
« se non che *in quel contemplato evento, che aveva formato la det-*
« *ta condizione. Leg. ec.*

Che inoltre è massima di Giurisprudenza antica, e nuova, che quando il Giudice di appello per conoscere della nullità è obbligato a gustare il merito, ed a esaminarne la importanza, e le circostanze, esso è autorizzato altresì per la imperiosità di queste circostanze a co-
10 noscere, e decidere anche sulla ingiustizia. *Massa ad Chartar. Observ.* 131. *N.* 78. *e Dec.* 44. *N.* 135. ed il Supremo Consiglio l'osservava tanto nella citata Decisione Gargiolli, e Paradisi N. 7. quanto nella rammentata Decisione Centeni, e Stefanopoli N. 2. ora le due

questioni decise dal Magistrato Supremo con la Sentenza del 17. Aprile 1832. vertendo l'una sul possesso domandato dal Conte Gio. Battista di Thurn dei beni ereditarj del defunto Conte Giuseppe in vigore di titolo Testamentario, e l'altra sulla irregolarità dell'effettivo possesso da lui preso pendente Lite, l'esaminare la pretesa nullità di detta Sentenza, perchè avea sull'una, e sull'altra cumulativamente deciso, importava necessariamente l'esame dell'intrinseco delle due questioni, onde valutare la maggiore, o minore connessità, e relazione intima della prima con la seconda, e tal massima doveva, e debbe tenersi ferma come nascente dal giusto principio, che il Giudice, avanti il quale si è appellato tanto per la nullità, che per la ingiustizia di una Sentenza, e che è per giudicare sulla prima obbligato a conoscere anche della seconda, non debbe sospendere altrimenti un Giudizio cumulato per cui ha tutti gli elementi, ed è poi coerentissimo alla Lettera, e allo spirito dell'Art. 721. sopra riportato, spirito, che altro non è, nè può 11
essere che quello di accelerare il termine delle cause, quando i legittimi Giudici hanno conosciuto bastantemente delle intrinseche ragioni, che assistono una parte sul merito della questione.

Per questi Motivi

Tenuta ferma la riunione dell' Incidente al merito fatta con Decreto de' 7. Settembre stante, rigetta in tutte le sue parti la domanda di sospensione di Causa promossa dal sig. Conte Raimondo di Thurn colla sua Scrittura del dì 30. Agosto p. p. e dice non esser luogo a sospendere la Decisione sul merito. E quindi pronunziando sugli appelli interposti dal medesimo sig. Conte Raimondo dalle Sentenze del Magistrato Supremo, e della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 17. Aprile, e 17. Luglio 1832. per il capo della nullità, dichiara inammissibile a tutti gli effetti di ragione l'appello interposto per il capo della nullità dalla citata Sentenza del Magistrato del dì 17. Aprile 1832. e dice poi non esser costato, nè costare della nullità della Sentenza della Regia Ruota del dì 17. Luglio 1832. quale dichiara valida, e validamente proferita a tutti gli effetti di ragione. E l'appellante sig. Conte Raimondo di Thurn condanna, a favore dell' appellato signor Conte Gio. Battista di Thurn nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Giovan Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel., Cons.*

DECISIONE LXXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Praetens. Desertionis. diei 24. *Augusti* 1832.

IN CAUSA

PORTINARI E MARTELLI

PROC. MESS. MICHELE BONELLI *PROC. MESS. GAETANO CATELANI*

Argomento

La deserzione dell'appello è improponibile quando manca la notificazione della Sentenza appellata, e l'opportuno registro del rapporto della medesima.

Sommario

1. *La deserzione dell'appello deve riguardarsi una dichiarazione penale, la quale perciò deve pronunziarsi nei termini stabiliti dalla Legge.*

2. *Gli Articoli* 751., 752. e 753. *del Regolamento di Procedura precisano i casi, nei quali la deserzione dell'appello si considera avvenuta, e sono disposizioni precedute dalla designazione delle circostanze, che debbono concorrere affinchè decorrino i termini per eseguirsi gli atti di Procedura.*

3. 9. *L'appello interposto nel termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza, produce, senza bisogno di dichiarazione del Giudice, la sospensione della Sentenza appellata.*

4. *L'appello non notificato nel primo termine di dieci giorni, s'intende deserto per disposizione di Legge, e la Sentenza potrà eseguirsi.*

5. 6. 10. *La deserzione dell'appello è improponibile quando non è intervenuta la notificazione della Sentenza, e l'opportuno registro della medesima sul di lei originale.*

7. 8. *La mancanza del registro della notificazione della Sentenza impedisce la deserzione dell'appello.*

11. *Non può avverarsi nè perenzione, nè deserzione quando non è cominciato il termine, entro il quale deve l'appello interporsi.*

12.13.14. 15. 16. 17.18. *Quando il succumbente appella prima della notificazione della Sentenza il termine per la deserzione non comincia a decorrere se non dal giorno del registro del rapporto della stessa Sentenza.*

STORIA DELLA CAUSA

Rimaste in parte succumbenti le signore Albertina, e Giovanna sorelle Portinari con la Sentenza emanata sotto dì 10. Febbrajo 1830. dalla Regia Ruota di Pisa, che revocò in parte la precedente proferita dal Tribunale di prima Istanza di detta Città, interposero appello da detta Sentenza in ciò che gli era contraria avanti questo Supremo Consiglio, e ne domandarono di essa la revoca.

Dopo questi primi atti di procedura la sig. Elisabetta Bergamo vedova del Cancelliere Ridolfo Portinari nella sua asserta qualità di Tutrice della figlia pupilla di detto sig. Ridolfo Portinari esibì un'atto di appello, col quale domandò la nullità tanto della Sentenza del Tribunale di prima Istanza della Città di Pisa, quanto dell'altra della Ruota emanata, sul fondamento, che il sig. Carlo Lorella, che figurato avea in quei Giudizj come rappresentante la pupilla Portinari non aveva veste legittima.

La Decisione del Supremo Consiglio del dì 13. Settembre 1830. rigettò pienamente le di lei istanze, e dichiarò valide la Sentenze, che si attacarono di nullità.

Dopo questa pronunzia tornarono le sorelle Portinari avanti questo Supremo Consiglio a domandare la revoca dell'appellata Sentenza.

Fù allora, che il Tutore Portinari richiamato a trattare la Causa nel merito domandò la deserzione dell'appello; Ed i fondamenti di questa sua domanda gli fece consistere negli appresso:

Che la scrittura di Gravami prodotta nel 25. di Giugno 1830. fù esibita dopo il termine determinato dalla Legge.

Che mancava la riproduzione degli atti della prima, e della seconda Istanza, che spettava di eseguire alle appellate sorelle Portinari.

Le sorelle Portinari replicarono ad ambedue queste eccezioni.

In quanto alla prima dissero, che a forma delle massime adottate dal Supremo Consiglio, il termine a dedurre i gravami incomincia a computarsi dal giorno, in cui l'appellante è reso consapevole dell'eseguita notificazione della prosecuzione di appello per la consegna della Lettera sopravvenuta alla Cancelleria del Tribunale, ove la detta prosecuzione è stata esibita, ed applicando queste massime al caso attuale, siccome la Lettera responsiva, che induceva la legale notizia della fatta notificazione della prosecuzione d'appello stata esibita nel 14. Maggio 1830. non per-

venne alla Cancelleria del Supremo Consiglio, se non che nel 4. Giugno 1830., così era conclusa la prova provata, che la scrittura di gravami esibita nel 25. del detto mese di Giugno fù esibita nel termine determinato dalla Legge, e perciò cadeva a terra il primo fondamento di deserzione.

Ed in quanto alla seconda eccezione, fù fatto avvertire, che a forma delle massime stabilite dal Supremo Consiglio, serve la riproduzione degli atti notificati col visto della Cancelleria, e della parte medesima che gli hà riprodotti.

Fù soggiunto altresì, che a mal tempo era stata dedotta la deserzione predetta, in quanto che avendo le sorelle Portinari detto colla loro scrittura di Gravami, che riproducevano tutti gli atti, tanto della prima, che della seconda istanza, non era più luogo oggi dopo un lasso sì lungo di tempo d' insorgere a dedurre, che questi atti non erano completi, e tanto più dopo che il processo era stato comunicato alla Parte, circostanza per la quale è stato altre volte deciso non potersi più allegare l' obiettata deserzione.

Alle quali due repliche fù aggiunto anche la terza per escludere la domandata deserzione, e questa fù fatta consistere nell' avere la sig. Elisabetta Bergamo vedova Portinari, che domandò la nullità delle Sentenze di prima e di seconda istanza allegati colla sua scrittura di Gravami del 14. Luglio 1830. quegli atti medesimi che furono riprodotti dalle sorelle Portinari.

Per il che fecero riflettere, 1. Che fin d'allora i legittimi rappresentanti la Pupilla Portinari avevano riconosciuto la completa riproduzione degli atti, fatta con scrittura de' 25. Giugno, e così non potevano più i medesimi dedurre, che questa riproduzione fù incompleta, all'effetto specialmente durissimo di domandare la deserzione. 2. Che l' appello dalla Tutrice Portinari interposto fu un'appello veramente adesivo a quello da Esse interposto, e non ex integro come andava spargendosi in contrario, essendosi per la regolarità degli atti espressamente referita a quelli, che erano stati fatti dalle sorelle Portinari.

Il Supremo Consiglio per tanto rigettò la domandata deserzione per gli appresso:

Motivi

Attesochè la deserzione dell'appello non può non riguardarsi, che una dichiarazione penale, la quale perciò non deve essere pronunziata,
1 che nei termini precisi, nei quali viene dalla Legge stessa determinata. Ora è certo che le disposizioni degli Art. 751. 752. e 753. del Regolamento di Procedura, che precisano i casi, nei quali la deserzione dell'appello si

considera avvenuta, sia che esso debba limitare l'appello al solo effetto
devolutivo, sia che possa produrre la decadenza da ogni diritto di appellare, sono disposizioni tutte precedute dalla designazione delle circostanze, che devono concorrere, onde decorrano i termini, entro i quali devono dall'appellante eseguirsi i diversi atti di procedura, per l'osservanza
dei quali termini, rimane esclusa la deserzione, sia al semplice effetto so- 2
spensivo, sia al più pingue effetto devolutivo.

Difatti l'Articolo 742. dichiara in lettera che l'appello interposto nel termine di dieci giorni, dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza, produce senza bisogno di alcuna dichiarazione di Tri-
bunale la sospensione della Sentenza appellata, e così dimostra ad evi- 3
denza, che per fare decadere l'appellante dal benefizio della sospensione della esecuzione della Sentenza appellata è l'appellato nel dovere di giustificare, che l'interposizione dell'appello sia stata dall'appellante fatta oltre il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza.

Il che rimane accertato da ciò che si legge nell'Articolo 751., che stabilisce che, se l'appello non sarà stato notificato nel *primo* termine di
dieci giorni, s'intenderà per disposizione della Legge deserto l'appello, e 4
la Sentenza dovrà eseguirsi.

Quindi è manifesto, che di deserzione di appello sono improponibili i termini, ove non per anche sia intervenuta la notificazione della Sentenza, e l'opportuno registro di questa notificazione sull'originale della Sen-
tenza medesima, giacchè portando le combinate disposizioni degl'Articoli 5
742. e 751. che il decendio entro il quale deve interporsi l'appello, per impedire la deserzione del medesimo incomincia a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza appellata, è chiaro perciò che ove questo registro non sia avvenuto veruna delle Parti può invocare la deserzione dell'appello, non essendo in tal caso incominciato neppure a decorrer quel termine, che inoperosamente trascorso fa luogo alla deserzione medesima. Ne questi principj sono oggi per la prima vol-
tà dedotti, mentre al contrario nelle proporzionate circostanze sono stati 6
riconosciuti giusti, e ne è stata fatta la conveniente applicazione ai casi speciali, come ne fa fede la *Dec.* 41 *Tom.* 12. *et Dec.* 19. *Tom.* 21. *del Tesor. del For. Toscano, e la Decis. del dì* 8. *Agosto* 1832. *nella Causa Castellacci Vedova Graziani, e Docchi.*

E se dall'analogia, o quasi identità delle questioni relative alla perenzione, voglia trarsi qualche argomento a sostegno di ciò che è stato, quanto alla deserzione, avvertito, anche più evidente si renderà, che non può ragionarsi di deserzione di appello, ove colui, che la pretende non giustifichi avvenuto il registro del rapporto della notificazione della Sen-
tenza, il di cui appello da Esso si sostiene deserto. 7

Sebbene infatti l'Art. 103. disponga, che il periodo di sei mesi costituisce il termine perentorio dell'Istanza per tutte le cause di seconda, e terza Istanza, e che questo termine incomincia a decorrere dal dì del rapporto della notificazione dell'appello, pure è stato sempre ritenuto, che se non si è verificato il registro del rapporto della notificazione della Sentenza appellata, non può immaginarsi perenta l'Istanza della Causa, che sia senza regolari sospensioni rimasta irrisoluta dopo il termine di sei mesi successivi al rapporto dell'appello interposto, e notificato anterior-
8 mente al registro del rapporto della notificazione della Sentenza appellata, siccome fù stabilito nella *Decis.* 55. *del Giornal. Pratic. Legal. T.* 5., *e nella Dec.* 42. *del Tes. del For. Tosc. Tom.* 19.

E di ciò la ragione si è dedotta dal considerare, che facendo la Legge decorrere il termine ad interporre appello dalla data del registro della notificazione della Sentenza al soccombente, ha la Legge istessa ordina-
9 ta una forma di ragione per precisare il termine dell'Istanza nelle Cause di appello, che non può essere in altra forma supplita, e ciò pur troppo accaderebbe, se dal registro della notificazione dell'appello interposto avanti la notificazione della Sentenza si misurasse il termine della Istanza, giacchè si darebbe principio al termine dell'Istanza di appello da un fatto diverso da quello, che viene indicato dalla Legge, e si verrebbe a dichiarare perenta l'Istanza di un Giudizio, quando non è per anche incominciato a decorrere il termine al di lei iniaziamento assegnato dalla Legge, subitochè dal registro del rapporto della notificazione della Sentenza, esclusivamente misura il termine alla perenzione del diritto ad appellare, e conseguentemente così dichiara l'iniziamento dell'Istanza del Giudizio di appello, costituendo pur troppo il principio di questa Istanza
10 quel giorno, che dà vita al termine, spirato il quale rimane perento il diritto di appellare.

Or siccome a riguardo ancora della deserzione procede la Legge a prescrivere, che il registro del rapporto della notificazione della Sentenza marca il momento, da cui incomincia a decorrere il termine *primo* a cui sono subordinati tutti gli altri termini stabiliti per compire gli atti di Procedura voluti per gli appelli, così alla pari, che nella perenzione dell'Istanza non si può per la deserzione sostituire un termine diverso da quello indicato dalla Legge per la decorrenza dei termini, nei quali devono praticarsi gli atti che rendono regolare l'interposizione degli appelli, ed escludono la loro deserzione, mentre sì nell'uno, che nell'altro caso il termine prefisso per adempire a certe formalità incomincia dal registro del rapporto della notificazione della Sentenza, e quindi come l'inesistenza di questa notificazione esclude la perenzione, così serve ad escludere anche la deserzione, non potendosi avverare ne perenzione, ne deserzione, ove

per anche non è incominciato il termine, entro il quale deve l'appello interporsi.

Ne questi resultati vengono a variare qualora al Soccombente sia piacuto di prevalersi del diritto di appellare avanti la notificazione della Sentenza, diritto, che gli viene concesso dall' articolo 717. quasiche con questo fatto venga a porsi l' appellante nel dovere di dover rispettare tutti i termini per l'adempimeto delle altre incombenze ad esso imposte dalla Legge per evitare la deserzione del suo appello.

Poichè era sodisfacente la replica, che quando la Legge fà dipendere la deserzione dalla inosservanza delle formalità dell' appello accaduta in quei termini alla decorrenza dei quali assegna il principio dal dì del 12
registro del rapporto della notificazione della Sentenza, non può dall' appellato, per implorare la deserzione sostituirsi un termine diverso da quello dalla legge voluto.

E con tanto maggiore rigore deve ritenersi questo reflesso destruttivo della proposta osservazione, inquantoche non sussiste neppure che l' appello, che ha preceduto il registro del rapporto della notificazione della Sentenza sia pregiudiciale all'appellato, e perciò Egli abbia un giusto interesse di ottenere che questo appello sia dichiarato deserto, se l'appellante non prosegue nei modi regolari la intrapresa Procedura.

Mentre essendo certo, che veruna esecuzione può praticarsi fino a che non sia notificata la Sentenza all' appellato favorevole è perciò evidente, che non dal fatto dell'appello interposto anteriormente al registro del rapporto della notificazione della Sentenza resta l'appellante impedito a profittare della Sentenza medesima, ma tutto dipende dalla mancanza della di lei notificazione, e così è evidente, che non hà oggetto alcuno di 13
togliere di mezzo l'interposto appello, non essendo il medesimo in conto alcuno pregiudiciale.

Che se volesse soggiungersi, che questo appello prematuro non permette all' appellato di godere della deserzione dell' appello subordinata all' evento, che non sia interposto appello nel decendio dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza, e così hà interesse che questo appello si abbia come non esistente, potrebbe con tutta ragione replicarsi, che dando la Legge al soccombente il diritto ad appellare prima della notificazione della Sentenza, non ha curato questo pregiudizio dell'appellato, e perciò molto meno è luogo a provvedervi con una dichiarazione di deserzione, per la quale esige la Legge il concorso di altre circostanze, che non si riscontrano a riguardo dell' appello interposto in ordine all'Art. 717. Ed inoltre gioverebbe l'avvertire, che venendo la Legge in soccorso dell'appellato, quando siano adempite le forme della notificazione della Sentenza, non hà Egli diritto d'invocare questo

14 favore della Legge, quando non ne giustifica avvenuto il pieno adempimento.

Nè per renunziare a questi principj poteva portarsi in campo la *Dec. 42. Tom. 21. del Tesor. del For. Tosc.* mentre essendo certo, che la
deserzione in quel caso sanzionata, fù riconosciuta di fronte ad un'appello
interposto dopo la notificazione della Sentenza, non fù, che un mezzo di
replica alla difesa del Soccombente tutto quello, che fù avvertito quanto
al dovere di uniformarsi alla formalità della Legge, onde evitare la deserzione degli appelli interposti anteriormente al registro del rapporto della
notificazione della Sentenza, e così non può apprendersi, come, una pronunzia, che abbia sulla disputa, della quale si tratta, stabilito un gius at-
15 tendibile, tanto più che neppure per ombra si veggono additate le osservazioni, che si sono superiormente proposte.

Attesochè la Sentenza della Regia Ruota di Pisa de' 10. Febbrajo
1830. dalla quale fu dalle sorelle Albertina, e Giovanna Portinari interposto appello nei 14. Maggio 1830. nelle parti ad Esse contrarie, non è
stata per anche da veruno dei Litiganti notificata.

Quindi la deserzione del detto appello reclamata dal sig. Martinelli
ne' NN. con atto de' 4. Agosto 1832. non presenta termini abili a ragionarne qualunque siano le omissioni, che alla procedura del detto appello si rimproverino, ed è inutile del pari l'occuparsi della sussistenza
di queste pretese omissioni, ogni volta che non è peranche incominciato
a decorrere il termine ad adempire alle dette formalità.

Attesochè al duro effetto della deserzione non giova il rilevare che
concordi siano state le Parti litiganti nel disimpegnarsi vicendevolmente
dalla notificazione della Sentenza Ruotale, onde le sorelle Portinari appellanti, per non incorrere nella deserzione, dovevano soddisfare al
loro dovere, nel modo istesso che vi sarebbero state tenute, qualora
16 il registro del rapporto della notificazione della Sentenza fosse avvenuto.

Poichè gli atti, che si deducevano per giustificare questa convenzione erano a tal' uopo insufficenti, mentre non solo di questa convenzione
non facevano parola, ma non rammentavano neppure la Sentenza Ruotale
17 della di cui notificazione si fossero le parti vicendevolmente esonerate.

Ed avrebbe poi tolta ogni forza a questo fatto il reflesso, che quando anche fosse il medesimo sussistito, non poteva questa loro convenzione
supplire all'osservanza della Legge, e surrogare al registro del rapporto
della notificazione della Sentenza voluto per misurare i termini per sottoporre alla deserzione l'appellante negligente, il fatto negativo della mancanza di ogni notificazione di Sentenza, per quanto dalle Parti acconsentita una tale mancanza, giacchè agli effetti di applicare una disposizione
penale, la contravenzione, che fa incorrere nella pena deve essere nei termini della Legge, nè può farsi dipendere da forme equipollenti, e quindi

la renunzia vicendevole alla notificazione della Sentenza, non può sottoporre l'appellante, che non osserva i termini per la procedura dei Giudizj di seconda, ad ulteriore Istanza, alla pena della deserzione, nel modo istesso, che la incorre ogni volta che è inosservante della Legge, dopo che è avvenuto il registro del rapporto della notificazione della Sentenza, essendo in questo caso che la legge sottopone a questa pena, e non indicando modi equipollenti, che impongano all'appellante il dovere di rispettare quei termini, che allora solo deve attendere, quando è accaduto il registro del rapporto della notificazione della Sentenza. 18

Per questi Motivi

Pronunziando sull' Istanza incidentale avanzata dal sig. Gaetano Adolfo Martinelli come Tutore della Pupilla Beatrice Portinari con scrittura de' 4. Agosto 1832., dichiara non esser costato, ne costare della deserzione dell' appello interposto dalle sigg. Albertina, e Giovanna Sorelle Portinari nel dì 14. Maggio 1830. a forma della scrittura esibita in detto dì negli atti della Regia Ruota di Pisa. Rigetta la detta domanda di deserzione; ed atteso il vincolo del sangue, compensa le spese fra le Parti.

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Luigi Bombicci *Relatore*
Baldassare Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Consiglieri.*

DECISIONE LXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Sequestri diei 24. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

GENTILI E GENTILI

PROC. MESS. BARTOLOMMEO DUCCI PROC. MESS. VITTORIO CECCARELLI

ARGOMENTO

Il Sequestro cautelativo può dal Giudice essere ammesso, o confermato, quando il credito è provato almeno in genere, e che costa del buon gius dell'attore sequestrante.

SOMMARIO

1. *Si appone il Sequestro sulla cosa litigiosa, se concorrono giusti timori di deperizione di ciò, che forma il soggetto della disputa.*

2. *Può il Giudice ammettere, o confermare il Sequestro cautelativo senza essere rigoroso nella prova del buon gius dell' attore sequestrante, quando vi ha dubbio di dispersione.*

3. 4. 5. *Quando il sequestro cade sulla cosa litigiosa è anche necessario, che il Credito sia provato, almeno in genere, e che costi del buon diritto del sequestrante.*

6. *I sudditi Toscani non possono fondare delle Commende quando ledono la Legittima ai Figli, e quando superano la terza parte del Patrimonio.*

STORIA DELLA CAUSA

Con atto de' 9. Maggio 1831. il sig. Conte Niccolò Gentili sequestrò in mano del di lui Padre Avvocato Scipione Gentili ogni somma di danaro da esso dovuta al sig. Priore Conte Raimondo Gentili suo fratello fino alla concorrenza di Sc. 2500., e ne domandò quindi la conferma all' effetto di assicurazione, o anche di pagamento secondo che fosse di ragione, producendo per titolo del fatto sequestro una promessa scritta in

data del 24. Giugno 1824. nella quale detto sig. Canonico Raimondo si obbligò di concorrere iosieme con i suoi fratelli alla fondazione di un Baliato con Dote di Sc. 15000. nell'Insigne Ordioe Equestre di San Stefano per investirne detto Sig. Conte Niccolò suo Nipote, e ciò per la sua rata virile dei suddetti Scudi 2500.

Si oppose il sequestrato Priore Raimondo, e durante la prima Istanza sostenne la revoca del fatto Sequestro, per la sola ragione, che il suo debito non appariva dalle risposte da esso date alle Posizione io una Causa contro suo fratello Scipione Gentili, come errooeamente aveva supposto il sequestrante allegandole in principio a sostegno del fatto sequestro, e perchè fuori del termine degli otto giorni dalla Legge prescritto era stato dall' Attore prodotto il Documeoto giustificativo il suo Credito.

Il Magistrato Supremo non credè validamente foodate in ragione tali eccezioni, e considerando, che costava del titolo su cui il sequestro fondavasi, e che era pure accertato il pericolo del sequestrante nella mancanza di altri assegnamenti del Debitore, disse con sua Sentenza del 6. Luglio 1831. doversi fino a nuove dichiarazioni da farsi, tener fermo il sequestro medesimo.

Da questa Sentenza interpose appello il Conte Raimondo, e nella seconda Istanza attaccò il Documento del Credito con molte eccezioni, deducendo l'insussistenza, ed inefficacia della propria obbligazione, perche era mancato il presupposto dell' atto, trovandosi nel medesimo la sola sua firma, quando era preordinato ad esser firmato da tutti i fratelli, perchè mancava l'oggetto fioale di Esso, non potendosi colla somma domaodata contro di lui foodare il Baliato degli Scudi 15,000., perchè la sua obbligazione contenendo una donazione correspettiva era sempre revocabile prima dell'accettazione, perchè finalmente a detta obbligazioDe resisteva la Legge del 1817. relativa alle Commende.

Furono dal sequestrante Conte Niccolò date le convenienti repliche a quelle eccezioni per quanto la natura del Giudizio il comportava, ma non ostante la Ruota di Firenze con Sentenza del 15. Marzo 1832. giudicò incerto il credito dell'Attore per gli attacchi contro di Esso contenuti in dette eccezioni, delle quali non poteva approfondirsi la cognizione nel Giudizio di sequestro, e dichiarò non provato il deteriorato stato di fortuna, e l'inopia del sequestrato, e quindi revocò la Sentenza di prima Istanza.

Appellò il Succumbente avanti il Supremo Consiglio, ove faceva osservare, che il sequestro doveva tenersi fermo ogni volta che nel documento firmato dal Conte Raimondo, e portante espressa la sua obbligazione, stava per l'attore la prova materiale del Credito, e quindi la presunzione della sussistenza del medesimo, finchè diversamente fosse stabilito dalla cosa giudicata, ed ogni volta che concorreva il pericolo sommo

evidente del Creditore nella mancanza di ogni altro assegnamènto nella persona del Debitore, onde elusorio diventerebbe l'esito del Giudizio, che rimaneva a farsi avanti il Tribunal competente per l'esame in merito dell'importanza, e sussistenza di dette eccezioni. Ma il Supremo Consiglio disprezzando tali rilievi confermò la Sentenza appellata per le considerazioni e motivi che quella precedono, e per gli appresso.

Motivi

Che nel sistema di difesa del sig. Conte Scipione Gentili confondevasi il caso, in cui si apponga il sequestro sulla *cosa litigiosa* con quello in cui si sequestri ad effetto di cautela un'altro assegnamento del preteso debitore.

Che nel primo caso stà bene, che quando concorrano giusti timori di deperizione, o deteriorazione di ciò che forma il soggetto della disputa, onde ciò non avvenga, e quindi si renda elusorio in tutto, o in parte il Giudizio, che in ipotesi a favore del Creditor sequestrante sia per pronunziarsi, sia detto subietto collocato sotto sequestro, o giudiciaria ammini-
1 strazione, e questo era appunto il caso delle Autorità dai Difensori del Conte Niccolò invocate, come per modo di esempio fra le altre della *Dec. della Sacra Ruota* 504. *P.* 13. *N.* 2. *nelle Recenziori* ove sequestravasi « id de quo disputatur », e della *Decis. Florent.* 31. *N.* 13. *del Magonio,* in cui il sequestro erasi fatto « pro assecuratione ejus quod veniet postea in actione deducendum. »

Che in tal circostanza il retto arbitrio del Giudice può ben talora ammettere, e confermare il sequestro cautelativo senza esser rigoroso nella prova del buon Gius dell'attore sequestrante, ogni volta che dubbio
2 sufficente di dispersione, o diminuzione apparisca, non già nel diverso accennato caso, che è il nostro, come comprovavano le autorità dall'appellata Sentenza riportate, e benessimo distingue il *De-Luca nel Disc.* 114. *de Credito N.* 3. « ivi » Id procedit circa sequestrum ipsarum rerum « quae sunt in Lite, puta mercium, vel animalium, vel etiam fructum, « et aliorum bonorum, in quibus cadere valeat timor delapidationis, vel « deteriorationis pendente Iudicio, quod ita elusorium remanere possit, « secus autem ec. »

Che meno il caso, che il sequestro cada sulla *cosa litigiosa* non basta il timore della dispersione, o dilapidazione, o la prova della deteriorata fortuna del debitore, del che pure a carico del Priore Raimondo Gentili niuna prova diretta recavasi dai suoi Contradittori, ma è principalmente, e sopra tutto necessario, che il credito sia provato, almeno in genere se non in specie, o che costi con urgentissimi riscontri del buon diritto del sequestrante, altrimenti è assurdo, che finchè è sostanzialmen-

te, ed evidentemente dubbio se il Reo convenuto debba, si cominci contro di esso da un'atto esecutivo, quasi, dovesse per la regola fondamentale, e giustissima, che nell'appellata Sentenza opportunamente rammen- 3
tasi che « a sequestris non est incoandum. »

Che nella disputa tra i sigg. fratelli Conti Gentili la materiale obbligazione soscritta dal Priore Raimondo sotto dì 5. Giugno 1824. vedevasi giudicialmente attaccata con eccezioni gravissime, che tutta la sostanza ne investivano. Sostenevasi infatti: 1. Che la pretesa obbligazione del sig. Priore Raimondo non era mai esistita perchè retrattabile fino ad una legale accettazione, e perchè dependente dalla implicita condizione di alcuni fatti, che non si erano verificati. 2. Che data anche la nascita della obbligazione sarebbe questa da considerarsi come inefficace, ed ineseguibile di fronte alla Legge sulle Commende dell' Ordine Stefaniano de' 22. Dicembre 1817., e come estinta per mezzo della successiva transazione de' 7. Settembre 1829. Sostenevasi insomma, che al Prior Raimondo era mancata la *volontà*, e la *potestà* di obbligarsi, e quatenus un successivo contratto avea novata, ed estinta la sua prima obbligazione.

Che se una sola di queste eccezioni, delle quali ben disse l'appellata Sentenza, che nel presente Giudizio esecutivo non poteva approfondirsi, la importanza fosse rimasta in seguito giustificata, ogni pretensione del Conte Niccolò dileguavasi.

Che quindi non poteva confermarsi il troppo precipitato sequestro
per non urtare nel gravissimo inconveniente d'inceppare una proprietà ri- 4
spettabile d'un preteso debitore per tutto il tempo, per cui possa protrarsi uno in ipotesi male intentato Giudizio.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Conte Niccolò Gentili, e ben giudicato dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze del dì 15. Marzo 1832., e quella confermando in tutte le sue parti ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore. Ed atteso il vincolo del sangue compensa le spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri,
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel., Cons.*

Attesochè non si debba dal sequestro incominciare il Processo della Causa, ma sia « di mestieri debitorem (text. in Leg. 1. Cod. « de prob. seg.) primo convinci, *et sic deinde ad solutionem pulsari » e prima di afferrare il pegno sia di mestieri ut (Text. in L. 1. Cod. de* execut rei jud.*) « servato ordine actionem adversus eam dirigas, « et causa cognita Sententiam accipias. »*

Attesochè se di fronte a questa regola così rigorosamente espressa venga nondimeno concesso di procedere in anticipazione al sequestro, che si dice ad effectum sistendi *e allora che il titolo sia positivo, indubitato, liquido, e consti insieme della decadente variata*
5 *fortuna del Debitore, secondo che con opportuni citati stabilisce la* Sacra Rot. in Rom. Restitutionis in integrum super apposit. seq. 16. Febr. 1748. cor. Corrada N. 7. et in Ferrarien Emphit. super damnis, et sequestr. 15. Jan. 1819. cor Marco N. 5. et 6., e la Ruot. nostr. nel Tesor. del For. Tosc. Tom. 10. Dec. 61. N. 1. e 2. e nella Decis. in Causa Lottini, Petrini, e Bugiani de' 3. Maggio 1831. Atteso che così essendo ec. *vers. Mentre questo Sequestro di cautela ;* ed il Supremo Cons. nel Tes. Tosc. Tom. 26. Dec. 45. N. 5. e 6.

Attesochè sia sembrato, che i due così contemplati cupulativi requisiti non concorressero nel caso da autorizzare una tale esorbitante, ed odiosa misura, poichè quanto alla certezza del titolo *il quale si faceva consistere nella pretesa obbligazione dell' appellante a concorrere coi fratelli nella formazione di una Commenda dell'Ordine di S. Stefano, di cui dovesse andare insignito il Nipote Conte Niccolò, sebbene il Chirografo che conteneva la dichiarazione del concorso di tutti i fratelli Gentili a questa dichiarazione avesse la firma dell' appellante, per parte dell'appellante si affacciava di questa firma la inefficacia, perchè non fosse accompagnata da quella degli altri fratelli, e comunque si soggiungevano altri fondamenti per far dubitare della sussistenza di questa obbligazione, e specialmente all' Art. 12. della Legge dè 12. Dicembre 1817; percui non è permesso a sudditi Toscani di fondar Commende se non sotto la espressa condizione che non ledano la legittima dovuta ai figli, ed in ogni caso, che*
6 *non superino il terzo dell' asse Patrimoniale, e se questo articolo dovesse mai applicarsi al caso, sarebbe di gran lunga superato, e tali attacchi comparissero alla Ruota (che non era nell' obbligo di approfondirli perchè dovesse decidere) di una qualche importanza, e suscettibili di una non temeraria disputa legale, alla quale già si accingevano per la esternata reciproca contraria opinione due valenti nostri Giureconsulti,* e quanto all' altro suddivisato cupulativo requisito

non constasse dell' inopia dell'appellante, a carico di cui si era proceduto al sequestro, che lo potesse obbligare a distrarre i suoi capitali per agiatamente sussistere, essendo ben provveduto di personali, ne che la di lui fortuna avesse variato in peggio, e potesse dirsi in decadenza, e non era luogo a formar dubbio sulla moralità della persona, e che capace esser potesse l'appellante di negare il pagamento, e di occultare i suoi mezzi per soddisfarlo, ove la sorte del futuro arringo giudiciale gli fosse per avventura contraria.

DECISIONE LXXIII.

R. RUOTA FIORENTINA

Florent. Praetens. Nullit. et Adminis. Haeredit. diei 17. *Julj* 1832.

IN CAUSA

THURN E THURN

PROC. MESS. GIACOMO FERRAJ — *PROC. MESS. VINCENZO RIBECAI*

Argomento

Due Domande che hanno fra esse una sostanziale, ed intrinseca connessione, possono essere decise dai primi Giudici con una sola Sentenza. Non può eleggersi un estraneo Amministratore ad un Eredità, quando fra quelli, che vi hanno interesse evvi alcuno, che può amministrarla, e che ne domanda l'amministrazione, il quale, non può assumerla dopo di aver ricorso all' ufizio del Giudice.

Sommario

1. *Dur Istanze, una diretta a far dichiarare aperta a favore dell' Istante la successione nell' Eredità di un Defonto, e l'altra a far rigettare il possesso stato preso dè Beni Ereditari, per le trattative, e*

per il silenzio delle Parti sulla deserzione delle dette Istanze, possono i primi Giudici risolverla con una sola Sentenza.

2. Quando l'appello è interposto nel doppio capo della nullità, e dell' ingiustizia per causa dell' omessa riunione di due domande l'indole speciale della nullità, ed il rapporto, ch' essa ha col merito, fa luogo a cumulare l'esame dei due rimedi, ed a giudicare con una sola decisione.

3. Quegli, che in forza di convenzioni è divenuto il rappresentante legale di una Eredità ha diritto al possesso della medesima.

4. L' esame di questioni gravi, e complicate non è adattato ad un Giudizio sommarissimo, e celere.

5. Un sequestro giudiciale, e l' elezione di un Economo destinato a conservare, ed amministrare una Eredità non ha luogo, quando l' amministrazione è in quegli, che v' ha dei diritti coeguali a coloro che vi si oppongono.

6. Colui, che crede di aver diritto al possesso dei Beni Ereditari, non può assumerlo, dopo di esser ricorso all' Ufizio del Giudice per ottenerlo.

Storia della Causa

Con Decreto del Magistrato Supremo del dì 6. Dicembre 1831. tenuto fermo con successiva Sentenza del dì 21. Dicembre dell' anno stesso fù, alle istanze di Ranieri Pardi, nominato in Curatore alla eredità del sig. Conte Giuseppe di Thurn, dal Magistrato medesimo supposta giacente, il sig. Antonio Gherardini.

Il sig. Conte Gio. Batt. di Thurn, che fino dalla morte del signor Conte Giuseppe suo Zio avvenuta in Venezia li 13. Luglio 1831. aveva amministrata la Eredità predetta; perchè ad essa chiamato con onorevole istituzione contenuta nel Testamento di detto sig. Conte Giuseppe del dì 30. Marzo 1830. fatto in Venezia sotto il Regime delle leggi austriache si protestò sempre della nullità de' mentovati Decreti, e di tutte le operazioni del sig. Gherardini.

Frattanto si aprì in Firenze sotto dì 17. Dicembre 1831. un Testamento del nominato sig. Conte Giuseppe del dì 4. Settembre 1828. ricevuto dal Notaro sig. Dott. Venanzio Ulivi, mediante il quale il Testatore chiamava in suo erede nella Tenuta del Borro il Cardinal Pietro Caprano, del quale il sig. Conte Gio. Batt. di Thurn era divenuto cessionario in forza di privato atto del dì 7. Dicembre 1831. ratificato il 10. Gennaio 1832.

Confortato dai diritti cedutigli dal Cardinal Caprano, e dalla qualità di erede universale di cui era rivestito in forza del Testamento del 30. Marzo 1830. del quale ottenne finalmente copia autentica, si pre-

sentò avanti il Magistrato Supremo il sig. Conte Gio. Batt. di Thurn, e domandò infra le altre cose, che gli fosse rilasciato libero il possesso della Eredità del fu sig. Conte Giuseppe di Thurn suo zio, che fosse dichiarata cessata nel sig. Gherardini qualunque qualità e carattere attribuitogli coi Decreti del dì 6. e 20. Settembre 1831. e che gli fosse inibito di mescolarsi più oltre nella Eredità predetta, coll' obbligo di render conto di sua gestione.

E poichè eran comparsi i sigg. Conte Raimondo, e Conte Carlo di Thurn nipoti anch' essi del defunto sig. Conte Giuseppe a domandare, che fosse dichiarata aperta la successione intestata del medesimo, che fosse quatenus nominato un' amministratore alla Eredità stessa, e che dal signor Gherardini si fossero depositate nella Cancelleria del Magistrato Supremo tutte le carte spettanti alla Eredità Thurn così il sig. Conte Gio. Batt. senza punto opporsi al domandato deposito, contradisse virilmente la nomina di un amministratore, e la dichiarazione della successione intestata, ed insistè nelle domande avanzate colle Scritture del dì 12. 15. e 16. Marzo 1832.

Era in questo stato la causa avanti il Magistrato Supremo quando il sig. Conte Gio. Batt. di Thurn con atto del dì 10. 11. 12. Aprile 1832. rogato Mess. Venanzio Ulivi, e per mezzo del suo special Procuratore Dott. Gio. Taccola Vanni prese il possesso della Tenuta del Borro, e de gli altri beni appartenenti all' eredità summentovata.

Insorsero contro questo possesso i sigg. Conte Raimondo, e Conte Carlo di Thurn, ne si tacque il sig. Gherardini qualificato Curatore della eredità asserta iacente del Conte Giuseppe di Thurn, ed i primi domandarono, che fosse dichiarato nullo, ed arbitrario il preso possesso ed il secondo si protestò di tutti i danni, e spese, che, potessero esser cagionate alla eredità da lui pretesa rappresentata.

Nel conflitto delle parti che sostenevano ognuna le proprie intenzioni, e respettive eccezioni, il magistrato Supremo con Sentenza del dì 17 Aprile 1822. dichiarò nullo, ed arbitrario il possesso preso dal sig. Conte Gio. Batt. li 10. 11. e 12. Aprile, ordinò al sig. Gherardini di depositare nella Cancelleria del Magistrato le carte in mano di esso sequestrate dai sigg. Conte Raimondo, e Conte Carlo di Thurn, dichiarò pure cessata nel sig. Gherardini la qualità attribuitagli coi precitati Decreti del dì 6. e 20. Dicembre 1831., e gl' impose di consegnare immediatamente tutti gli assegnamenti ereditarj al signor Conte Gio. Batt., cui dichiarò doversi concedere il possesso della Eredità del sig. Conte Giuseppe di Thurn.

Da questa Sentenza si appellò in prima il sig. Conte Gio. Batt. in quella parte, che dichiarava nullo, ed arbitrario il preso possesso, e che non aveva accordata la esecuzione provvisoria della Sentenza nonostante opposizione, o appello, e senza cauzione, conforme aveva istantemente

domandato appoggiato al Testamento del 4. Settembre 1828. rogato Ulivi, ed all' altro del dì 30. Marzo 1830. e ne domandò in queste parti la revoca; perchè all' erede scritto in un testamento non è vietato prendere il possesso della eredità à lui devoluta anche pendente Lite, quando principalmente non sussiste inibizione del Giudice, e per che quatenus il possesso doveva tenersi per valido, o confermarsi ex bono jure per la sopravvenienza del giusto titolo, e perchè finalmente la esecuzione provvisoria dovevasi accordare subito che il titolo su di cui basava la sua intenzione il sig. Conte Gio. Batt. o non era impugnato o dovevasi porre nella classe degli aventi la esecuzione parata.

Appellarono pure i sigg. Conti Raimondo, e Carlo per il capo della nullità, quanto per il capo della ingiustizia, e fecero istanza perchè fosse separatamente deciso sulla nullità, e quindi sulla ingiustizia.

E dissero nulla l'appellata Sentenza perchè senza far precedere un Decreto di riunione aveva il Magistrato deciso sopra due differenti domande avanzate con due separate Scritture, cioè sopra la nullita del possesso, e sulla questione del possesso medesimo a chi dovesse concedersi.

Ed attaccavano poi d' ingiustizia la referita Sentenza, perchè sostenevano non potersi, nè doversi accordare il possesso, e l'amministrazione dell' Eredità al signor Conte Gio. Batt finchè non fosse stato deciso sulla validità dei Testamenti, su de' quali fondava la di lui intenzione.

Dopo essere stata portata la causa all' udienza, e fissata la discussione i sigg. Conti Raimondo, e Carlo con Scrittura del dì 7. del mese di Giugno, domandarono alla Regia Ruota, che fosse ordinata la esecuzione della Sentenza appellata in quella parte, che ingiungeva al sig. Gherardini il deposito delle Carte ritrovate nella Eredità predetta.

Non si oppose punto a questa domanda il sig. Conte Gio. Batt. anzi si protestò contro il sig. Gherardini dei danni, che fossero derivati per il ritardato deposito, mentre non essendo stata appellata su tale articolo la Sentenza era passata in stato di legittima esecuzione.

Dopo la discussione la R. Ruota proferì la sua Sentenza pei seguenti

Motivi

Sugl' Incidenti.

Attesochè la sostanziale, ed intrinseca connessione tra le due istanze portate dai Conti Cav. Raimondo, e Carlo di Thurn avanti il Magistrato Supremo, e dirette una a far dichiarare aperta a favore di Essi, e del Conte Gio. Batt. respettivo fratello, e Zio, la successione nella Eredità del già Conte Giuseppe di Thurn, e l'altra a far rigettare, ed annullare il possesso dei Beni ereditari preso dallo stesso Conte Gio. Batt. il fatto

della loro contemporanea trattativa, ed il silenzio delle Parti sull' oggi pretesa deserzione delle Istanze medesime autorizzavano i primi Giudici a risolverle, sebbene non riunite in avanti con unica Sentenza, ne questa Sentenza in tale stato di fatti soggiaceva pella dedotta eccezione, ne era rimproverabile di nullità. 1

Attesochè l'appello del Magistrato Supremo interposto pel doppio capo della nullità a causa dell'omessa riunione delle domande, e della ingiustizia pel rilasciato possesso dei Beni al Conte Gio. Batt. di Thurn non richiamava coerentemente alle premure degli appellanti Conti Raimondo, e Carlo a pronunzia separata, mentre la indole speciale della nullità, ed il rapporto, che essa aveva col merito, fecero luogo a cumulare l'esame dei due rimedi, ed a rendere giustizia sui medesimi con una stessa decisione. *In proposito il Supremo Consiglio nella Causa Vannini, e Vettori nel Tesoro del Foro Tosc. T. 17. Dec. 57. ed in Causa Centeni, e Stefanopoli nel Tesor. del For. Tosc. T. 24. Dec.* 3. 2

Attesochè dopo la Scrittura del 13. Giugno caduto non occorreva pronunzia sul deposito delle carte, e documenti commesso all'avvocato Gherardini dalla Sentenza che si rivede, e reclamato dai Conti Raimondo, e Carlo di Thurn, in quanto contestavasi colla Scrittura medesima la contemporanea, e materiale effettuazione di questo deposito, e niuno dopo tal'epoca tornò ad insistere sopra di esso.

Sul Merito

Attesochè il possesso dei beni componenti la Eredità del defunto Conte Giuseppe di Thurn implorato dal Conte Gio. Batt. di lui Nipote colla Scrittura del 26. Marzo 1832. aveva l'appoggio (lasciato l'altro del 30. Marzo 1830. fatto a Venezia) d'un Testamento consegnato in Firenze ai rogiti del Notaro Ulivi li 4. Settembre 1828. il qual Testamento in seguito delle convenzioni passate tra l Erede ivi istituito, e lo stesso conte Gio. Batt. li 7. Settembre 1831. venne ad essere un titolo proprio, ed un documento riguardante individualmente la persona dell'ultimo.

Attesochè reclamandolo il nominato Conte Gio. Batt. di Thurn coerentemente a questo Testamento del 1828. il godimento, e l'amministrazione dei Beni cedutigli, deduceva un diritto non soggetto in genere a controversia, mentre divenuto lo stesso conte Gio. Battista pelle ridette convenzioni il rappresentante legale la Eredità del di lui Zio defunto, non poteva, ove il Testamento stesso non presentasse vizio visibile, negarsi al medesimo il possesso di quanto formasse subietto della di lui successione *L.* 3. *C. de edict. div. Adrian. tollend. Ciriaco Controv.* 205. *N.* 4. *Sacra Rota in Romana seu Albanen. immissionis* 6. *Aprilis* 1821 *parag. cor. Tiberi Rot. Nostr. in Florentina fideicomm. de Oricella-* 3

riis, et immissionis 10. *Martii* 1775 *parag.* 14. *av. gli Aud. Mormorelli, Buralli, e Maccioni.*

Attesochè la presupposta incapacità dell'Erede nominato in quel Testamento, e quindi l'eccezioni militanti contro il di lui cessionario, ed avente causa, non volevano trattenere, o impedire a questi il possesso, ed amministrazione di che è disputa, poichè richiamando l'obietto della incapacità all'esame importantissimo, se questo Erede sicuramente capace fosse la interposta persona, ed il rappresentante fiduciario di manomorta incapace, se un corpo morale, o collegio di Stato estero siano nel caso di ricevere per disposizione d'un suddito di altro Principato, non degli stabili posseduti dal medesimo nel Territorio Toscano, ma il prezzo, o ricavato da quelli; tale esame grave per se stesso, e complicato nella sua indagine, come non era adattato ad un giudizio qual'è quello che ci occupa celere, e sommarissimo, non poteva assumersi di diritto, e quindi non forniva ostacolo ne somministrava impedimento alla domandata im-
4 missione. *Sacra Rota in Faventina immissionis* 4. *Maii* 1778. §. 14. *cor. Azedo Et in Perusina immissionis* 4. *Iulj* §. *cor. Priolo, et in Romana petitionis haereditatis super exequtione rejudicatae quoad immissione in specie* 5. *Junj* 1820 *parag.* 13. *cor. Martinez del Campo.*

Attesochè il sequestro giudiciale delle rendite, o sia la elezione di un Economo destinato a conservare, ed amministrare i beni ereditari chiesta dai Conti Raimondo, e Carlo di Thurn mancava di appoggio giuridico nella causa, sia perchè non conveniva la misura colle ragioni, che sostenevano le opposte domande del Conte Gio. Batt. e sia perchè non essendovi sospetto di mala amministrazione, nè pei diritti coeguali, che in ogni peggior caso vanta cogli avversarj sulla Eredità intestata del Patrno, timore di danno irreparabile a loro carico sussisteva che non fosse luogo, negandolo allo stesso Conte Gio. Batt., di concedere, ed affidare altrui il
5 possesso della controversa Eredità. Lo rilevano in caso simile dopo la Glossa alla *L. unica Verb. sequestratione Cod. de prohibit. sequestrat. Card. de Luc. de Judic. disc.* 13. *N.* 12. *Massa ad Cartar. obs.* 33. *N.* 9. *et segg. Rot. Rom. cor. Molines Dec.* 570. *N.* 5.

Attesochè in massima non era permesso al Conte Gio. Batt. di Thurn dopo esser ricorso all'Ufizio del Giudice per ottenerlo di assumere prima della invocata dichiarazione giudiciale il possesso degli stabili eredi-
6 tarj, cosicchè questo possesso in tal guisa preso dal medesimo divenne irregolare, e quindi non confermabile. *Ber. Cons.* 54. *N.* 12. *Ratta Cons.* 430. *N.* 23. *Lancellott. de Attentat. Lite pendente cap.* 4. *par.* 2. *N.* 420. *Capic. Dec.* 119 *N.* 9.

Attesochè sarebbe rimasta superflua dopo le due conformi Sentenze sul merito qualunque pronunzia intorno alla esecuzione provvisoria, sulla di cui omissione si avanzò lagnanza contro la Sentenza appellata.

Per questi Motivi

Previa la riunione dell' appello interposto dai sigg. Conte Raimondo, e Conte Carlo di Thurn colla loro Scrittura del dì 9. Maggio 1832. *dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì* 17. *Aprile* 1832. *tanto per il capo della nullità, che della ingiustizia, dice essere stato male appellato dai medesimi sì per l'uno, che per l' altro capo dalla detta Sentenza, poichè dichiara non esser costato, nè costare della pretesa nullità della Sentenza medesima, quale dichiara perciò valida, e validamente proferita a tutti, e singoli gli effetti di ragione: E dice essere stato bene colla medesima giudicato in quella parte che ordina concedersi il possesso della Eredità del sig. Conte Giuseppe di Thurn al sig. Conte Gio. Batt. di Thurn, e commette al sig. Gherardini la consegna degl' assegnamenti Ereditarj al medesimo sig. Conte, e perciò doversi la medesima confermare, siccome la conferma in questa parte, ordinandone la esecuzione secondo la sua forma, e tenore.*

E pronunziando poi sull' appello interposto dal sig. Conte Gio. Batt. contro la enunciata Sentenza, ed in quella parte, che dichiarò nullo, ed arbitrario il possesso da esso preso dei Beni ereditarj: Dice male appellato, e ben giudicato colla medesima, poichè dichiara doversi tener ferma la detta Sentenza ove riconosce la irregolarità del possesso degli Stabili spettanti all' Eredità del sig. Conte Giuseppe di Thurn preso dal sig. Dott. Taccola Vanni come Procuratore del signor Conte Gio. Battista Di Thurn. Ed in quanto al reclamo sulla denegata esecuzione provvisoria dice non esser luogo a fare dichiarazione.

Spese del presente Giudizio, attesa la mutua vittoria, e la congiunzione del sangue, compensate tra le Parti.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Vincenzio Bani *Relatore*
Cav. Neri Brandaglia, e Gio. Batt. Lorenzini *Auditori*

DECISIONE LXXIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina seu Pupien. Praetens. Nullit. diei 22. *Septembris* 1832.

IN CAUSA

MACCIONI E FOCACCI E POGGI E GARGIOLLI

PROC. MESS. BENEDETTO MASCALCHI *PROC. MESS. ANGIOLO FABBRINI*

Argomento

Quantunque nell' esistenza di un concorso universale di Creditori avanti il Magistrato Supremo siano di competenza esclusiva del medesimo Magistrato tutte le cause relative allo stesso concorso, con tutto ciò le cause di rilevazione competono al Tribunale proprio del chiamato a rilevare.

Sommario

1. *Le nullità contro una Sentenza non possono dedursi avanti un Tribunale, che manca dell' ordinaria giurisdizione per prenderne cognizione tanto in riguardo all' attore, che al reo convenuto.*

2. *Relativamente alla competenza si distingue la causa nel merito, dall' altra riguardante la semplice rilevazione; la prima si risolve dal Tribunale adito dall' attore; la seconda da quello proprio del chiamato a rilevare.*

Storia della Causa

Il sig. Avv. Migliorotto, e Dott. Pietro Zio, e Nipote Maccioni venderono ai sigg. Andrea, e Dott. Angiolo fratelli Micheli due Poderi denominati « Cà di Bese « e Spedale » per il prezzo di sc. 3814. soldi 3. 4., e riceverono in pagamento di parte di detto prezzo col titolo di permuta dai detti fratelli Micheli « Un Podere denominato «Case d'Arno» valutato sc. 1076. 2. 6. 8., ed i sigg. Maccioni si riservarono il dominio sopra i Poderi venduti, ed in parte permutati per sicurezza del rimanente prezzo, e si promessero scambievolmente i Contraenti la rilevazione in ogni caso

di futura evizione, o molestia totale, o parziale dei beni suddetti, come chiaramente resulta dal Contratto di compra, e vendita del 2. Luglio 1806. rogato dal Notaro Luigi Fantoni sotto dì 29. Aprile 1809. detti sigg. Maccioni presero iscrizione contro i fratelli Micheli per la loro rilevazione, quale iscrizione rinnuovarono sotto dì 28. Marzo 1821.

La sig. Giulia Tramontani vedova Checcici nei Palafuti creditrice dei sigg. Antonio, Luigi, e Giuseppe Menzani per imprestito fruttifero di antica data cioè del 2. Settembre 1797. in L. 713. 7. 8. incominciò gli atti giudiciali contro i Debitori coll'azione reale avanti il Tribunale di prima Istanza d'Arezzo, il quale con Sentenza proferita sotto dì 22. Settembre 1824. aggiudicò alla medesima in pagamento del reclamato credito tre appezzamenti di terra denominati « Rupinati » e per portare ad esecuzione la detta Sentenza fece ricerca degli appezzamenti suddetti ad essa spettanti coerentemente all'ottenuta aggiudicazione compensativa, e credè, che tutti fossero posseduti dal Dott. Pietro Maccioni e lavorati da Francesco Loppi colono del Podere « Case d'Arno » ricevuto in permuta come sopra facenti parte di detto Podere pervenuto nei fratelli Micheli dai suddetti Menzani, e con Scrittura esibita nel Tribunale di Poppi sotto dì 24. Febbraio 1826. intimò, e fece precetto al detto Lavoratore, che riconoscesse essa intimante proprietaria dei tre appezzamenti, e che ad essa, e non ad altri consegnasse la parte domenicale delle rendite colla solita comminazione di consegnar male, e di pagare del proprio.

Il sig. Pietro Maccioni, che in ordine al suddetto Contratto di compra, e vendita, ed in parte permuta del dì 2. Luglio 1806. aveva ricevuto gli appezzamenti investiti dalla sig. Tramontani nei Palafuti unitamente a tutti gli altri appezzamenti componenti il Podere « Le Case d'Arno » si rese opponente a detta intimazione, ed appoggiò l'opposizione in primo luogo all'inefficacia della Sentenza d'aggiudicazione in quanto a se per non essere stato citato. In secondo luogo alla mancanza d'identità degli appezzamenti pretesi, e quindi intimò in rilevazione i fratelli Micheli permutanti, ed il sig. Andrea Focci possessore dei suddetti due Poderi Ca di bese, e Spedale.

In sequela di detta opposizione la sig. Tramontani ne Palafuti con Scrittura esibita il dì 11. Giugno 1827. ristrinse la domanda a due soli appezzamenti, ed il Vicario di Poppi con Sentenza proferita sotto dì 25. Agosto 1827. accolse la domanda dell'attrice, e riservò al reo convenuto Maccioni di proseguire la causa contro i rilevatori.

Coerentemente al detto riservo il sig. Maccioni riassunse la causa di rilevazione, ed il sig. Focacci notificò le molestie al sig. Antonio Vannocci nella qualità di Economo del Patrimonio Nanucci, in concorso del quale aveva acquistati in compra i detti due Poderi, e fece istanza per la rile-

vazione delle molestie inferite contro di lui; ed il Vicario di Poppi con Sentenza del 29. Dicembre 1827., previa la dichiarazione della contumacia dei sigg. Micheli, e Antonio Vannucci NN. suddetti, dichiarò il diritto nel sig. Maccioni di esercitare l'azione in rilevazione sopra i Poderi « Cadibese » Spedale » e condannò i sigg. Micheli, e Focacci possessori dei medesimi a pagare il giusto valore dei due appezzamenti, e per capo separato condannò l'Economo Vannucci a rilevare il sig. Focacci, con tutto quel più che si legge in detta Sentenza.

Per portare ad esecuzione la detta Sentenza il sig. Maccioni nominò il Perito per la stima delli due appezzamenti di terra, e per la valutazione, e verificazione dei miglioramenti. Ed il Tribunale di Poppi con Decreto proferito sotto dì 27. Gennaio 1829. dichiarò la contumacia del sig. Focacci, ammesse la perizia domandata dal sig. Maccioni, confermò la nomina da esso fatta del Perito, elesse per interesse del contumace Focacci altro Perito, nominò il terzo ex officio, ed ordinò ai detti tre Periti di eseguire la commissione a forma delle istruzioni prodotte dal sig. Maccioni con detta Scrittura. Ed i Periti rimessero la loro relazione che è tutt' ora sigillata nel Tribunale di Poppi per non essere stati pagati del loro onorario.

In esecuzione parimente della detta Sentenza del 29. Dicembre 1827 il sig. Maccioni fece precetto al sig. Focacci per il pagamento delle spese di che nella medesima ascendenti a L. 249. 17. 4. ed il sig. Focacci con sua Scrittura fece offerta reale delle medesime.

Il sig. Focacci dopo tutto ciò comparve in atti del Magistrato Supremo, e fece istanza che fosse avocata avanti il Magistrato medesimo la causa introdotta dal sig. Maccioni avanti il Tribunale di Poppi contro di lui per la ragione, che nell'esistenza del concorso universale dei Creditori sono di competenza esclusiva di quel Tribunale avanti di cui pende il concorso, tutte le cause relative al medesimo, e sono nulli tutti gli atti fatti, e le Sentenze proferite da un Tribunale diverso.

Il medesimo sig. Focacci, attesa la notizia avuta successivamente, che un Decreto proferito dal Magistrato Supremo sotto dì 4. Gennaio 1828., di cui ha sempre ignorato l' esistenza il sig. Maccioni per non esserli stato notificato, venne ordinata l'avocazione da esso intempestivamente richiesta, ristrinse l' antecedente domanda, e fece istanza, che fossero dichiarati nulli gli atti fatti avanti il Tribunale di Poppi, e nulle tutte le Sentenze dal medesimo proferite; e se fossero ritrovate giuste le Istanze del sig. Maccioni, domandò, che fosse condannato il Patrimonio Ranucci alla piena rilevazione, ed allegò il Decreto d'avocazione del dì 4. Gennaio 1828.

A questa domanda si rese opponente il sig. Maccioni, e fece istanza

per il rigetto della domanda sudetta, colla condanna del sig. Focacci in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali, dedusse per base l'incompetenza del Magistrato Supremo per conoscere, e decidere dell'implorata nullità, giacchè il sig. Focacci attore in questo Giudizio ha domandata la nullità della detta Sentenza proferita dal Tribunale di Poppi sotto dì 29. Dicembre 1827., e degli atti antecedenti, e successivi, e nel mentre che volendo agire come attore non poteva introdurre l'azione di nullità avanti il Tribunale diverso da quello, che aveva giudicato, e meglio seguitando le tracce indicate dal Codice di Procedura articolo 719. avanti il Tribunal Superiore di seconda Istanza.

A detta domanda si resero egualmente opponenti i Rappresentanti la massa dei Creditori, ed il Patrimonio in concorso Ranucci.

Il Magistrato Supremo rigettò l'istanza del sig. Focacci, accolse l'eccezioni d'incompetenza dedotte dal sig. Maccioni, e proferì sotto dì 23. Settembre 1831. la sua Sentenza del seguente tenore. « Inerendo alla Scrit-» tura esibita in atti per parte del sig. Dott. Maccioni sotto dì 19. Agosto » 1831. dichiara la propria incompetenza a decidere sopra la domanda » di nullità della Sentenza del Regio Tribunale di Poppi del dì 29. Di-» cembre 1827. avanzata in atti dal sig. Andrea Focacci colla sua Scrit-» tura del dì 2. Maggio 1831.; Rinvia quindi il medesimo a provvedersi » per l'enunciato capo della nullità dove, e come di ragione senza pre-» giudizio però di quei diritti, che in ordine alla precitata Sentenza del » Tribunale di Poppi potessero competerli contro il Patrimonio in con-» corso Ranucci; riservandosi in questa parte di dichiarare, a suo luogo, » e tempo ciò che crederà di giustizia. »

Da questa Sentenza reclamò il sig. Focacci. I suddetti Rappresentanti il Patrimonio, e la massa dei Creditori Ranucci in sequela delle proteste e intimazioni ad essi fatte dal sig. Focacci fecero istanza di essere ammessi come intervenienti nella presente causa.

Dopo di che la Regia Ruota emesse la sua Decisione all'appoggio dei seguenti,

MOTIVI

Attesochè le nullità rilevate dal Focacci contro la Sentenza del Tribunal di Poppi proferita li 29. Dicembre 1829. a favore del Dott. Pietro Maccioni, sebbene astrattamente fossero deducibili per modo di azione, o di eccezione in prima istanza. *Altimar. de nullitat. rub. 1. quaest. 3. N. 2. Ridolphin. prax. jud. par. 1. Cap. 13. N. 269. Scaccia de appell. quaest. 19. remed. 1. Concl. 6. N. 73. Tesor. del For. Tos. Vol. 17. Dec. 63. E Vol. 21. Dec. 23. N. 3., e segg.* sussisteva per altro che queste nullità non potessero sottoporsi alla cognizione del Magistrato Su-

premo in quanto, o abbiasi riflesso alla persona del reo convenuto, o a quella dell' attore è certo che il medesimo mancasse della ordinaria giu-
1 risdizione per conoscerne.

Attesochè la rilevazione chiesta, e dalla Sentenza rammentata ammessa in favor del Focacci contro il Patrimonio in concorso Ranucci, non stabiliva, in quanto le contestazioni contro questo Patrimonio in concorso debbano per speciale privilegio attivarsi presso il Magistrato Supremo, la competenza nel soggetto caso del Magistrato medesimo, mentre, senza esaminare la estensione, e le conseguenze giuridiche del notato privilegio conceduto in genere ai Patrimoni stati soggetti all' incorporo dalla pratica di giudicare, sussisterebbe tutta volta che non potesse confondersi la causa vertente fra Focacci, e Maccioni, colla rilevazione interessante lo stesso Focacci, ed i Rappresentanti il Patrimonio Ranucci, e divisa l' una dall' altra, dovesse la prima, colle di lei sequele agitarsi, e risolversi dal Giudice competente a ragione del domicilio del reo principale, e portarsi la seconda avanti quel Tribunale, che il privilegio del chiamato in rilevazione rendeva necessario di adire.

Attesochè in massima ove per determinare le competenze giudiciali sia stato valutato contro il disposto nella *L.* 49. *ff. de Judiciis* il privilegio del chiamato in garanzia quanto al Foro ad eleggersi, si trova sempre distinta la causa nel merito, dall' altra riguardante la semplice rilevazione, e laddove una rimane, ed è legalmente risoluta dal Tribunale adito sul merito stesso dall' attore, quella interessante la rilevazione medesima, possa, se venga richiesto, ed è trattata avanti il Giudice proprio e naturale del chiamato, ed obbligato a rilevare *Jousse Comment. sur*
2 *l'ordinnance Civil Vol.* 1. *pag.* 102. *in princip. §. l'effet.*

Attesochè ciò posto, siccome l' azione di nullità non fu provocata dall' appellante Focacci nell' interesse, e contro i Rappresentanti il Patrimonio in concorso Ranucci, ma a pregiudizio, e colla sola veduta di distruggere gli effetti della Sentenza favorevole al sig. Dott. Pietro Maccioni, quest' azione di nullità non poteva introdursi, come accadde avanti il Magistrato Supremo, poichè ritenuto il di lei scopo, esclusa per le premesse la competenza tra le due cause principale, e di rilevazione, e mancando il Maccioni d' ogni interesse pell' ultima, il Magistrato medesimo dirimpetto allo stesso Maccioni, sottratto pella persona come pei beni alla di lui giurisdizione, compariva evidentemente incompetente.

Attesochè in tali termini si offrivano regolari le dichiarazioni della Sentenza appellata in quanto alla riconosciuta incompetenza del Tribunale adito dal Focacci.

Attesochè nello stato degli atti il riservo a decidere fattosi dal Magistrato Supremo intorno ad ogni merito, che potesse riguardare nella con-

testazione i Rappresentanti del Patrimonio Ranucci fu giusto, e toglieva, che dietro il loro intervento in appello sene potesse occupare la Ruota.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Andrea Focacci con sua Scrittura esibita in atti li 24. Marzo 1832., e dai sigg. Dott. Gio. Pietro Poggi, e Dott. Lorenzo Gargiolli, il primo rappresentante la massa dei Creditori, ed il secondo il Patrimonio in concorso del fu cav. Luigi Ranucci Cavalcanti colla loro Scrittura intitolata Intervento, Istanza, Protesta, e Ragioni esibita sotto dì 14. Agosto 1832. dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo sotto dì 24. Settembre 1831, e colla medesima respettivamente bene giudicato, e perciò quella confermando in ogni sua parte, ordina doversi eseguire secondo la di lei forma, e tenore, e condanna l'appellante Focacci a favore dell'appellato Dott. Pietro Maccioni nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori
Francesco Bernardi *Presidente*
Vincenzo Bani *Relatore*, e Cav. Neri Brandaglia *Auditori*.

DECISIONE LXXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentinae Praetensae Nullitatis diei 12. Decembris 1832.

IN CAUSA

BARDI E BAZZANI

PROC. MESS. ANDREA BIAGINI — *PROC. MESS.* GUIDO M. BIADAIOLI

ARGOMENTO

Non va soggetta a nullità quella Sentenza Ruotale proferita nel merito della causa già discussa alla stessa udienza, alla quale fu nel princi-

pio riunito al merito l'incidentè promosso di una nuova Perizia, ed alla fine rigettata l'Istanza incidentale.

Sommario

1. *Quando la causa è stata discussa prima che da una delle Parti venga promosso l'incidente di nuova Perizia, può risolversi, dopo la riunione del medesimo incidente al merito, senza nuova discussione.*

2. *Può la Ruota al principio dell'udienza riunire l'incidente al merito della causa, e quindi alla fine dell'udienza stessa rigettare l'Istanza incidentale, e passare alla decisione del merito subito che cade il giorno a tal decisione fissato.*

3. *Può la Ruota nel denegare l'elezione di un periziore calligrafo commettere un'ingiustizia, ma non commette una nullità.*

Storia della Causa

Il Tribunale di Commercio di Firenze con Sentenza del 20. Gingno 1831. condannò anco con arresto personale il sig. Adriano Bazzani a pagare ai sigg. Bardi la somma di L. 397. 8. 4. importare di un' Pagherò mercantile del 7. Settembre 1830. tratto da detti sigg. Bardi al loro ordine S. P., e accettato da detto sig. Bazzani, salvo gli acconti, che si giustificassero pagati.

Il succumbente sig. Bazzani appellò da detta Sentenza davanti la Ruota Civile di Firenze, ove avendo prodotto una ricevuta, che i signori Bardi sostennero alterata, collo scopo di provare, che essi avessero agito prematuramente, si fece luogo alla elezione di un Perito calligrafo nella persona del Padre Leopoldo Ciarpallini, il quale senza esitazione alcuna assicurò dell'alterazione della Ricevuta. Allora il sig. Bazzani con Scrittura del 1. Agosto 1832. elevò l'incidente di nuova perizia sull'appoggio di una perizia stragiudiciale con citazione per il 4. successivo, giorno della fissata Decisione del merito; ed in detto dì la Ruota fissò la discussione sull'incidente del dì 14. Agosto detto, e dopo una tale discussione fu riunito l'incidente al merito, salva la disginnzione qualora vi fosse stato luogo, e fu rimessa la decisione dell'incidente, o del merito alla fine dell'udienza, e quindi la Ruota stessa alla fine dell'udienza rigettò il promosso incidente, e decise il merito, confermando la Sentenza appellata, colla condanna del sig. Bazzani nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del Gindizio.

Da questa Ruotale Sentenza del 14. Agosto 1832. il sig. Bazzani appellò avanti il Supremo Consiglio, il quale proferì la seguente decisione.

Motivi

Attesochè per quattro motivi il sig. Adriano Bazzani pretendeva nulla la Sentenza ruotale del 14. Agosto 1832. confermatoria della precedente Sentenza del Tribunale di Commercio del 20. Giugno 1831. Primo. Per non essere stata la causa discussa nel merito antecedentemente al rigetto dell'Istanza incidentale d'elezione di nuovo Perito calligrafo. Secondo. Per essere stata rigettata la detta Istanza incidentale dalla Ruota alla fine di quella medesima udienza, in cui ebbe luogo la discussione dell'incidente e la di lui riunione al merito. Terzo. Per avere la Ruota rigettata l'istanza incidentale con esser passata nel tempo stesso a decidere sul merito della causa; e Quarto. Per essere stato contravvenuto al disposto del vigente Codice di Procedura civile negli Art. 291. 293. 294. 295. 302. a forma dei quali la Ruota, dicevasi dal sig. Bazzani, avrebbe dovuto nominare un Periziore all'oggetto di rivedere, e riformare la precedente perizia.

Attesochè i divisati quattro motivi d'appello sono irrilevanti, poichè il primo non sussiste di fatto, e gli altri tre non reggono di ragione. Non sussiste in fatto, che la causa non fosse discussa nel merito prima del rigetto dell' Istanza incidentale d' elezione di nuovo Perito calligrafo, mentre nel dì 17. Luglio 1832. la causa venne trattata alla pubblica udienza nel merito, e fu fissata la spedizione al dì 4. del successivo mese di Agosto, che il sig. Bazzani con Scrittura del 1. Agosto elevò l' incidente di nuova perizia citando i sigg. Bardi per il detto dì 4. Agosto, giorno, in cui fu fissata dalla Ruota la discussione sull'incidente al successivo dì 14, con essere allo stesso giorno differita la spedizione in merito, e che nel suddetto dì 14. Agosto l'incidente discusso venne riunito al merito talchè la causa trovavasi già discussa in merito prima ancora che fosse dal sig. Bazzani stato promosso l' incidente di nuova perizia. 1

Non reggono poi di ragione gli altri tre motivi di appello, sì perchè la Ruota al principio dell' udienza pote riunire con suo Decreto l'incidente al merito della causa, conforme fece, e quindi alla fine dell'udienza stessa rigettare l' Istanza incidentale, e passare nel tempo stesso alla decisione del merito, subitochè cadeva precisamente il giorno come sopra fissato a tale decisione, e che un' intervallo di tempo era decorso fra il Decreto di riunione, e la Decisione del merito della causa, non opponendosi a ciò il vigente Regolamento di Procedura Civile, specialmente dopo 2
il Sovrano Motuproprio del 9. Febbraio 1821. reso pubblico dall'I. e R. Consulta con Circolare del medesimo mese. *Tesor. del For. Tos. Tom.* 5. *Dec.* 6. *T.* 19. *Dec.* 32. *T.* 24. *Dec.* 28. *N.* 1. *T.* 25. *Dec.* 77., *e T.* 26. *Dec.* 52., sì perchè gli Art. 291. 293. 294. 295., 302. del Re-

golamento di Procedura citati dal sig. Bazzani a sostegno del suo appello per nullità dalla Sentenza ruotale soltanto prescrivono le regole da tenersi per ottenere la nomina del Periziore, qualora la perizia dal primo Perito esegnita non fosse attendibile, e non già prescrivono, che la Ruota debba sempre nominarlo, quando una delle parti ne faccia istanza, onde la Sentenza ruotale nell'opinare attendibile la perizia del Padre Ciarpallini Perito calligrafo, e denegare perciò la nomina del Periziore domandata dal sig. Bazzani può avere comesso un'ingiustizia, di cui non è dato conoscere a questo Supremo Consiglio, ma non può essere soggetta in modo alcuno
3 ad essere dichiarata nulla per difetto di forme sostanziali.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per il capo della nullità con atto del 31. *Agosto* 1832. *per parte del sig. Adriano Bazzani dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto di* 14. *Agosto detto, dichiara non esser costato, ne costare della dedotta nullità, e perciò dichiara valida la precitata Sentenza, e condanna l'appellante sig. Bazzani a favore delli appellati Bardi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci *Relatore*, e Baldassarre Bartalini *Consiglieri.*



DECISIONE LXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Praetensae Nullitatis Sententiae diei 17. Augusti 1832.

IN CAUSA

PICCHIANTI E PAGANI

PROC. MESS. NAPOLEONE PINI — *PROC. MESS. FABIO PIERACCINI*

Argomento

I Tribunali ruotali, e tutti gli altri autorizzati a conoscere, e decidere le cause in seconda Istanza, possono per disposizione di Legge riunire, quando lo credano conveniente, l'incidente al merito principale della causa, e pronunziare una sola Sentenza sull'uno, e sull'altro.

Sommario

1. *I Tribunali Ruotali, e tutti gli altri di seconda Istanza possono quando lo credano conveniente, riunire l'incidenti al merito della causa, e pronunziare sull'uno, e sull'altro una sola Sentenza.*

2. *La Legge non prescrive l'intervallo del tempo, che deve passare fra il Decreto di riunione, e la Sentenza definitiva sul merito, e sull'incidente.*

Storia della Causa

Il sig. Pagani con Scrittura degli 8. Giugno 1832. appellò pel capo della nullità dalla Sentenza proferita fra le Parti dalla Regia Ruota di Pisa ne' 13. Aprile dello stesso anno, fondando il detto rimprovero di nullità nell'avere la Regia Ruota suddetta deciso contemporaneamente sull'incidente in seconda Istanza elevato, e sul merito della causa di appello.

Con Scrittura degli 11. Agosto 1832. replicò il sig. Picchianti, che la Ruota in questa Decisione aveva usato del diritto accordatogli dalla Circolare de' 24. Febbraio 1821., e quindi nessun rimprovero meritava la Sentenza appellata.

Portata la causa all'udienza, il Supremo Consiglio la risolvè come appresso.

MOTIVI

Attesochè la Ruota di Pisa quando procedè a visitare ex officio le posizioni esibite per parte del sig. Pagani nel Giudizio di separazione di cause del quale trattavasi non offese alcuno articolo di Legge, e seguitò la lodevole consuetudine dei superiori Tribunali diretta in simili casi a porre un freno alla perniciosa interminabilità delle liti.

Attesochè si uniformò essa alla Legge, ed esercitò il prudente arbitrio da quella concessole, quando riunì al merito il promosso incidente d'ammissibilità di posizioni in ordine agli Art. 201. e 202. del vegliante Regolamento di Procedura, e specialmente alla Circolare dell' Imp. e R. Consulta de' 14. Aprile 1821. secondo la quale « ivi » E' permesso an-
« che alle Ruote, ed agli altri Tribunali di seconda Istanza di far valere
« il *loro prudente arbitrio* all' effetto di astenersi *tutte le volte* che lo cre-
« dano conveniente dal decidere con separata Sentenza una questione inci-
1 « dente, *ordinando invece la riunione dell'incidente al merito principale*
« *della causa, e pronunziare sull' uno, e sull'altro una sola Sentenza.*

Attesochè la Legge in niun modo prescrive quale intervallo di tempo debba passare fra il Decreto di riunione, che nel caso concreto la
2 Ruota pronunziò, e la Sentenza riunita dell' incidente, e del merito.

Attesochè dal pronunziato Decreto di riunione non fu interposto alcuno appello, o reclamo per parte del Procuratore del sig. Pagani.

Per questi Motivi

Dice non esser costato, ne costare della nullità dedotta per parte del sig. Giovanni Pagani contro la Sentenza proferita dalla R. Ruota di Pisa fra detto sig. Giovanni Pagani da una, ed il sig. Avv. Ferdinando Picchianti dall' altra parte sotto dì 13. Aprile 1832., e in conseguenza dice essere stato con detta Sentenza validamente pronunziato, e respettivamente da quella male appellato per parte del detto signor Giovanni Pagani, condannando, siccome condanna detto sig. Giovanni Pagani appellante nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi Signori
Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri
Luigi Bombicci, e Cav. Donato Chiaromanni *Relatore Consigg.*

DECISIONE LXXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Praetensae Nullitatis Sententiae diei 31. *Augusti* 1832.

IN CAUSA

DI BEO NE NN. E BRESCIANI E ANDREOTTI

PROC. MESS. FRANCESCO UCCELLI PROC. MESS. GIUSEPPE COSIMO VANNI

Argomento

Non può attaccarsi di nullità quella Sentenza, ch' è stata emanata, sebbene nel corso della Causa sia stata omessa la notificazione di un Decreto, al quale avevano aderito le Parti e ne avevano acconsentita l' esecuzione, come pure non è nulla, quando pendente la stessa Causa è morto uno dei Litiganti, quantunque ne sia stata comunicata la notizia, senza Documento, che ne faccia la prova.

Sommario

1. *Quando l' accesso è ordinato dal Giudice* ex officio *serve per eseguirsi il Decreto, che l' ordina.*

2. 3. 5. *Quando col fatto le Parti aderiscono ad un Decreto proferito, ne consentono l' esecuzione, e quindi procedono ad ulteriora in Causa, non solo supplisce alla mancanza di notificazione del Decreto stesso, ma importa altresì una tacita rinunzia alle irregolarità, delle quali fosse attaccabile.*

4. *Negli accessi ordinati* ex officio *non è necessario, che il Giudice ordini al Perito la Relazione, perchè lo stesso Giudice colla sola oculare ispezione può bastantemente istruirsi.*

6. *La irregolarità di un accesso non sempre può render nulla la Sentenza nel merito.*

7. *L' accesso non è che un mezzo di prova.*

8. *Le controversie attuali debbono per la risoluzione tenersi subordinate alle correlative disposizioni del nostro Regolamento di Procedura.*

9. *Quando è stata contestata la lite col Procuratore legittimamente costituito, se la Parte, che lo costituì, viene a morte, la Sentenza, che quindi si proferisca è valida, perchè il Procuratore diviene Padrone della Lite, ed il di lui Mandato non cessò colla morte del Costituente.*

10. 11. *La Sentenza proferita dopo che uno dei Litiganti sia morto, non è nulla, se dagli atti non risulta la scienza legale dell' accaduta morte.*

12. 13. 14. 16. *Il Cambiamento di una delle Parti Litiganti deve notificarsi all' altra Parte, ed affinchè la notizia sia legale, ed efficace, deve accompagnarsi da un Documento, che ne provi la verità.*

15. *L' operazione della Legge non può effettuarsi, che con i mezzi prescritti dalla stessa Legge.*

STORIA DELLA CAUSA

Con atto de' 20. Febbraio 1832. notificato al sig. Di Beo ne 24. Marzo successivo i sigg. Sacerdoti Domenico, e Michele fratelli, e figli del fu Filippo Bresciani interposero appello dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del nominato sig. Carlo di Beo ne NN. proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì 26. Agosto 1831. per il capo della nullità.

Proseguirono essi un tale appello avanti il Supremo Consiglio con la successiva scrittura de' 29. Febbraio 1832. notificata in detto dì 24. Marzo, e sotto dì 30. Marzo, dedussero i Gravami contro la Sentenza appellata sostenendo la nullità della medesima, perchè la credevano il resultato di un nullo, ed inregolare accesso, e perchè proferita anche contro il sig. Bartolommeo del fù Filippo Bresciani morto pendente Lite.

Con l' atto del 2. Aprile 1832. costituì il sig. di Beo il suo Procuratore, e nei 9. Maggio vennero riprodotti gli atti delle due precedenti Istanze.

Quindi con la scrittura de' 25. Maggio 1832. furono date dal sig. Carlo di Beo le repliche speciali ai gravami, e con successiva Scrittura del dì 28. Maggio detto venne prodotta la fede di morte, ed un certificato della Cancelleria della Ruota di Pisa, tendente a dimostrare come, ed in qual modo erasi già da entrambe le Parti concluso in Causa dopo la discussione, e l' aggiornamento, le private informazioni, e la citazione a Sentenza.

Con l'Atto de'13. Giugno 1832. intervennero a Causa il sig. Giovanni figlio maggiore del fù Giuseppe Bresciani, ed il sig. Jacopo Andreotti Tutore del sig. Stefano Bresciani altro figlio minore di detto fu sig. Giuseppe.

Dopo di che portata la Causa all' Udienza il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè il fondamento dell' appello dai sigg. Bresciani, e Andreotti interposto avanti il Supremo Consiglio dalla Sentenza, che nel dì 26. Agosto 1831. aveva proferito la Regia Ruota di Pisa contro li appellanti, ed a favore del sig. Carlo di Beo agente di Beni del signor Cav. Ascanio Mansi, consisteva nella nullità, che per due distinti, e separati capi si obiettava contro la detta Sentenza.

Attesochè non sussisteva la dedotta nullità nè per il capo della pretesa violazione delle regole di Procedura riguardo alli accessi giudiciali, nè per l' altro capo della pronunzia dell' appellata Sentenza nel tempo della pretesa sospensione dei termini dell' Istanza per l'accaduto cambiamento nelle persone dei Litiganti.

Attesochè per quello che riguarda la pretesa violazione delle regole di Procedura, che per parte dei sigg. Bresciani sostenevasi verificata nell'accesso giudiciale eseguito nel dì 16. Maggio 1831. era da osservarsi, che questa pretesa violazione mancava di giuridica sussistenza, poichè riscontravasi dalli atti della Causa, che la Regia Ruota di Pisa ordinò *ex officio* il controverso accesso col Decreto del dì 23. Giugno 1830. e quindi rimaneva assolutamente esclusa la *prima* violazione delle regole di procedura asserita dai sigg. Bresciani la quale si faceva consistere nell' effettuazione dello stesso accesso senza l'opportuno Decreto che lo avesse ordinato. E riscontravasi parimente dalli atti della Causa, che previa la notificazione del Decreto, che destinava il giorno, nel quale doveva aver luogo l'accesso, ambedue le Parti litiganti con i loro Difensori assisterono personalmente, e presero parte all'accesso medesimo, e così rimaneva esclusa l'altra violazione delle regole di Procedura, che si faceva consistere nella mancanza di notificazione del menzionato Decreto del dì 23. Giugno 1830. essendo indubitato in diritto, che il fatto delle Parti, le quali aderiscono ad un Decreto proferito, ne consentono l' esecuzione, e quindi procedono ad *ulteriora* in Causa, non solo supplisce alla mancanza di notificazione del Decreto medesimo, ma importa altresì una tacita renunzia alle irregolarità, delle quali potesse essere infetto.

Attesochè questa considerazione militava anche di fronte all' ultima irregolarità, che per parte delli appellanti obiettavasi a carico del più volte rammentato accesso Giudiciale, e che si faceva consistere nel non avere il Giudice ordinata al Perito la Relazione, nella mancanza di questa Relazione, e nella irregolare notificazione dell' atto di accesso; Imperocchè era in primo luogo da avvertirsi, che il Giudice colla sola ocula-

re ispezione, potendo essersi bastantemente istruito, ed accertato dell' esi-
stenza di altre strade, per cui potevano transitare i sigg. Bresciani, e con-
seguentemente della non verificata necessità di passare per il fondo del
sig. Mansi, la Relazione del Perito diveniva superflua. Ed era da avver-
4 tirsi in secondo luogo, che l' intervento delle Parti all' accesso, l' aver
fatto anche i sigg. Bresciani delli atti positivi, e relativi al merito della
Causa dopo la notificazione dell' accesso medesimo, e l' avere li stessi
sigg. Bresciani praticato lo stesso non regolare sistema di notificazione,
5 erano altrettanti fatti, i quali dimostravano in ogni caso la renunzia alle
pretese irregolarità.

Attesochè era finalmente da avvertirsi, che la irregolarità di un' ac-
6 cesso non sempre può render nulla la Sentenza proferita quindi nel me-
rito, e moltomeno quando la Sentenza, conforme verificavasi nel caso at-
tuale, non sia un resultato necessario dell' accesso preteso irregolare, ne
sia unicamente basata sopra di questo; Poichè l' accesso non essendo che
un mezzo di prova, può ben verificarsi che i fatti alla prova dei quali è
diretto l'accesso, comunque irregolare, altro non abbia fatto che maggior-
7 mente istruire, e tranquillizzare la coscienza del Giudice.

Attesochè li stessi Difensori dei sigg. Bresciani sembra che non ap-prezzassero molto questo primo capo della pretesa nullità, mentre tutti i loro sforzi erano in ultimo esclusivamente diretti a sostenere il secondo capo della stessa nullità, vale a dire la nullità dell' appellata Sentenza perchè proferita anche contro uno dei Collitiganti defunto *pendente lite*, e nel tempo in cui per tal cambiamento nella persona di uno di essi, pretendeva, che fossero rimasti sospesi i termini dell' Istanza.

Attesochè rapporto a questa seconda pretesa nullità dell' appellata Sentenza, era certo in fatto; Primieramente, che il Giudizio nel merito contestato tra le Parti avanti il Tribunale di Pietrasanta fino dal 17. Agosto 1824. e quindi col mezzo dell' appello avanti la Ruota di Pisa, doveva avere il suo termine nel dì 26. Agosto 1831. giacchè era questo il giorno destinato dalla stessa Ruota per la pronunzia della Sentenza definitiva; In secondo luogo, che il sig. Bartolommeo uno dei fratelli Bresciani nel contradittorio dei quali erasi sempre agitato il Giudizio medesimo cessò di vivere nel dì 4. Gennaio 1831. senza che della di lui morte esistesse veruna notizia nelli atti fino al dì 23. Agosto di detto anno, e così soli tre giorni avanti quello destinato per la spedizione della Causa. In terzo luogo, che nel detto dì 23. Agosto 1831. comparve nelli atti il Procuratore de' sigg. Fratelli Bresciani, e con Scrittura di quell'istesso giorno espose « ivi « Che nella pendenza del Giudizio . . . essendo « passato all' altra vita il sig. Bresciani è venuto a cessare nel compa« rente ogni conferitugli mandato come dalla fede ec. « e costituito in Giudizio notificò al Procurator di Beo « ivi « la seguita morte del me-

« desimo perchè non l'ignori, e ad ogni altro effetto di ragione ec. » senza che per altro producesse la rammentata *fede ec.* E finalmente che la Ruota di Pisa non ostante la predetta scrittura, pronunziò nel giorno destinato la Sentenza definitiva, e confermatoria di quella proferita in prima Istanza.

Attesochè da questa posizione di fatti desumevano i signori fratelli Bresciani la nullità che obiettavano alla Sentenza appellata, e che sostenevano essere manifesta tanto ai termini di Gius comune, quanto a tenore delle vigenti nostre patrie Leggi.

Infatti invocavano i medesimi il noto responso del Giureconsulto Paolo nella *Leg. Paulus respondit* 2. *ff. quae Sentent. sine appellat. rescind.* ed invocavano le ampliazioni, colle quali il medesimo era stato in pratica ricevuto, e che giustificavano con molte autorità, onde stabilire, che è nulla la Sentenza proferita contro quello che abbia cessato di vivere. Che è nulla anche quando la notizia della morte sia ignorata dal Giudice. Che è egualmente nulla, ed ineseguibile contro li Eredi del defunto. E che finalmente questa nullità si estende ancora a tutti i Consorti di Lite, sebbene viventi, e presenti al Giudizio a motivo della sua individuità.

E dal gius comune facendo passaggio al gius patrio, ricorrevano alle disposizioni contenute nel vegliante *Regolamento di Procedura Civile all'Art.* 98. §. 4. *ed all'articolo* 114. *fino all'articolo* 120. *inclusive*, e comunque concordassero, che tali disposizioni procedono in termini meno severi, e modificano la sanzione del Gius, poichè in ordine alle medesime l'Istanza non rimane sospesa, nè può dirsi nulla la Sentenza, se non quando sia avvenuta la notificazione della morte di uno dei Litiganti, pure sostenevano, che nel concreto del caso, la notizia della morte del sig. Bartolommeo Bresciani essendo stata comunicata al Procuratore del sig. Di Beo mediante la surriferita scrittura del dì 23. Agosto 1831. i termini dell'Istanza rimasero sospesi, e la Sentenza ciò nonostante proferita dalla Ruota di Pisa, fu nulla anche in ordine al disposto del vegente Regolamento di Procedura.

Attesochè per altro le repliche, le quali dai Difensori del sig. Di Beo venivano date a questi ragionamenti dei Difensori delli appellanti comparivano ben fondate, ed erano perciò meritevoli di essere accolte dal Supremo Consiglio.

Replicavasi *primieramente* per parte dei Difensori dell'appellato, che il sopracitato Responso del Giureconsulto Paolo nella *Legge* 2. *ff. quae Sentent. sine appellat. rescind.* o non poteva più indistintamente convenire all'ordine, ed alle forme dei Giudizj contestati tra le Parti rappresentate dai loro Procuratori Legali, o doveva ritenersi, ed applicarsi ai congrui casi colle limitazioni, che al suo rigoroso, e generico con-

cetto aveva introdotta la pratica forense. E si replicava in *secondo* luogo che la controversia attuale dovevasi per la conveniente risoluzione ritenere esclusivamente subordinata alle correlative disposizioni del nostro Regolamento di Procedura, e che quindi il ricorrere alle Teorie del Gius comune, ad altro non poteva giovare, che a rendere maggiormente tranquilla la coscienza dei Giudici, ed a rimuovere qualunque ragione di dubitare.

Attesochè tra le diverse limitazioni, che si adducerono dai Difensori dell' appellato, come più comunemente ricevute nell' antica pratica forense all' obiettato Responso del Giureconsulto Paolo, le due seguenti comparivano le più opportune al caso in esame, e la *prima* di esse era quella, che desumevano dal Testo di *Ulpiano nella Leg. si defunctus ff. de Procurat, et Difensor.* e dal Rescritto dell' Imperatore Giuliano nella *Leg. nulla dubitatio Cod. de Procurat.* nei quali Testi si stabilisce che se dopo essere stata rimasta contestata la lite col Procuratore legittimamente costituito, la parte che lo costituì viene a morte, la Sentenza, che quindi si proferisca è valida, perchè il Procuratore diviene padrone della Lite, ed il di lui mandato non cessò colla morte del costituente, conforme illustrando, e dichiarando i predetti Testi stabiliscono *Scacc. de*
9 *Sentent. et Rejudic. Gloss.* 14. *quaest.* 25. *N.* 93. 96. *e* 97. *Mans. Tom.* 7. *cons.* 675. *N.* 16. *Rot. Rom. cor. Ansald Dec.* 309. *N.* 3. *E la seconda* in ordine alla quale è ricevuto, che la Sentenza proferita dopo che uno dei Litiganti sia morto, non è nulla, se dalli atti non resulta nel Giudice la scienza legittima dell'accadota morte, veniva confermata
10 dalle autorità del *Gratian discept. forens. cap.* 18. *N.* 28. *Guid. Pap. Decis.* 86. *N.* 2. *Rot. Rom. cor. Emerix. Dec.* 133. *N.* 3. *et in Recent. Dec.* 181. *N.* 13. *part.* 10. *et cor. Falconer. de Cens. Dec.* 3. *N.* 1. *et segg. e della Rota nostra nell'Aretina Rejudicatae* 5. *Junii* 1779. *cor Berti* §. 15.

Attesochè pertanto dalla sola circostanza di essere stata proferita la Sentenza della Ruota di Pisa dopo l'accaduta morte del sig. Bartolommeo Bresciani, non si poteva, conforme pretendevano li appellanti, inferirne la di lei nullità ai termini del Gius comune, sia che il sopracitato Responso del Giureconsulto Paolo fosse applicabile ai casi di morte delle persone, che senza il Ministero del Procuratore trattassero le Cause da se stesse, sia che lo stesso Responso si dovesse limitare nel caso, in cui al Giudice non costasse legalmente dell' accaduta morte d' uno dei Litiganti.

Attesochè il requisito della notizia legale dell' avvenuto cambiamento nelle persone dei Litiganti all' effetto della sospensione dei termini dell' Istanza, e della consecutiva nullità della Sentenza proferita pendente tal sospensione, se si doveva verificare ai termini del Gius comune, e in

ordine alla seconda delle surriferite limitazioni, con la quale fu dalla pratica ricevuto il citato Responso del Giureconsulto Paolo nella *Leg.* 2. *ff. quae Sentent. sine appellat. rescind.* molto più, e senza contradizione si deve verificare ai termini del vegliante *Regolamento di Procedura Civile*, che la causa mantiene il suo legittimo corso, finchè il cambiamento accaduto nelle persone dei Collitiganti è ignorato, rendesi manifesto, che la Sentenza proferita in tale stato d'ignoranza relativamente all' avvenuto cambiamento, deve reputarsi come legittimamente, e validamente proferita. 11

Attesochè non potendosi dubitare di una tale conclusione, i Difensori delle appellanti ricorrevano a sostenere, che nel concreto del caso, si verificava appunto la notizia legale della morte del sig. Bartolommeo Bresciani accaduta nella pendenza della Lite, e che perciò era manifesta la nullità dell' appellata Sentenza, mentre dai Difensori delli appellati si sosteneva la mancanza di questa notizia legale, ed in conseguenza la legittimità, e validità della Sentenza medesima.

Attesochè ridotta a questi termini la controversia, che si agitava tra le Parti, tutto il momento della medesima dipendeva dal determinare se la sopra riferita scrittura de' 23. Agosto 1831. esibita dal Procuratore dei sigg. Bresciani, avesse, o no operato l'effetto di fare legalmente costare della morte del sig. Bartolommeo, avvenuta fino dal dì 4. Gennaio, e così più sette mesi, e mezzo avanti l'esibizione della rammentata scrittura.

Attesochè il Supremo Consiglio nonostante tutto quello, che si rilevava per parte delli appellanti signori Bresciani per dimostrare l'efficacia della controversa Scrittura per fare legalmente costare della morte del sig. Bartolommeo è invece rimasto persuaso della di lei inefficacia, ed inattendibilità per aver dovuto ritenerla come destituta dei requisiti, e delle condizioni per tali atti dalla Legge prescritti.

Infatti per il combinato disposto delli Articoli 117. 118. *e* 119. *del Regolamento di Procedura* era chiaro, che ell'effetto di considerare come *legale* la *notizia* dell'avvenuto cambiamento da darsi dal Procuratore della Parte, rapporto alla quale è accaduto il cambiamento medesimo, deve la notizia istessa essere comunicata mediante un'atto da esibirsi e notificarsi al Procuratore dell'altra Parte nelle forme ordinarie, e contenente la narrativa del cambiamento, e della Causa dalla quale deriva, ed accompagnato dalla produzione del Documento, che la giustifica. 12

Attesochè l'atto a tale oggetto esibito dal Procuratore dei sigg. Bresciani, vale a dire la controversa Scrittura dei 23. Agosto 1831. non fu certamente accompagnato dalla produzione della *fede di morte* del sig. Bartolommeo, che è quanto dire dalla produzione del Documento giustificativo di tal cambiamento accaduto nella persona d'uno dei Litiganti conforme con parole imperative dispone il citato *Art.* 118. ed invano

quindi pretendevano li appellanti di meritare il favore della Legge, della quale avevano trascurata l'esatta osservanza, ed invano pure pretendevano di dare efficacia alla controversa scrittura, che certamente dovevasi considerare come non fatta, tanto essendo il non fare, che il fare in
13 un modo illegittimo, e diverso da quello, con il quale la Legge ordinava che si facesse, conforme in termini molto analoghi, ed inerendo al disposto del Testo *nella Leg.* 121. *ff. de reg. jur.* avvertiva la *Decis.* 59. *N.* 16. *Tom.* 19. *del Tes. del For. Tosc.*

Attesochè di fronte a tanta chiarezza delle disposizioni contenute nel sopracitato *Art.* 118. conveniva riconoscere come sostanziale, e necessaria la produzione del documento giustificativo l'avvenuto cambiamento, che è quanto dire conveniva riconoscere la necessità per far costare dalli atti della notizia legale del cambiamento, e della prova del medesimo, e perciò non si poteva ammettere veruna interpetrazione. E tanto meno si poteva ricorrere all'interpetrazione col pretesto di salvare dalla nullità l'atto de' 23. Agosto 1831. quando mediante una tale interpetrazione della validità del medesimo si voleva far derivare, la nullità
14 della Sentenza appellata.

Attesochè tanto più si doveva ritenere come assolutamente voluta dalla Legge la produzione del documento, ossia la prova assoluta dell' accaduto cambiamento nelle persone dei Litiganti in tutti quei casi, nei quali, conforme si verificava nel caso presente, si tratti di un cambiamento, che operi *ipso facto*, e per ministero della Legge la sospensione dei termini dell'Istanza, giacchè l'operazione della Legge non può ef-
15 fettuarsi, che con i mezzi dalla stessa Legge prescritti, e la semplice narrativa dell'accaduto cambiamento contenuta nella scrittura di un Procuratore senza alcuna legittima giustificazione si riduce in ultima analisi, ad una mera, e semplice asserzione, la quale certamente non può qualificarsi come un mezzo legittimo, e molto meno può valutarsi come una prova legale del fatto asserito.

Attesochè per sempre più convincersi, che la Legge esigesse la
16 prova del controverso cambiamento nella persona di uno dei collitiganti sigg. Bresciani da concludersi immediatamente col mezzo della produzione del Documento giustificativo, occorreva il riflesso, che trattandosi di un fatto il quale non si presume, e che deve provarsi da chi lo allega, quale è la morte d'uno dei Litiganti, doveva della medesima concludersi subito la prova, conforme argomentando dalla Leg. *in Bello* §. 2. *ff. de captiv. et postlim redem.* avverte *Ghirzarel Dec.* 9. *N.* 6. *et* 7. mentre opinando diversamente si anderebbe incontro all'intollerabile assurdo, che la Legge avrebbe fatto dipendere la sospensione dei termini dell'Istanza da una semplice asserzione di uno dei Procuratori delle Parti, e si sarebbe perciò aperta facilmente la

strada alle frodi, ed all'abuso dei rimedj, dalla Legge stessa introdotti.

Per questi Motivi

*Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Prete Domenico, e Prete Michele del fù Filippo Bresciani, e male aderito all'appello medesimo per parte del sig. Giovanni figlio maggiore del fu sig. Giuseppe Bresciani e dal sig. Jacopo Andreotti come Tutore del sig. Stefano figlio minore di detto sig. Giuseppe Bresciani con loro Scrittura de'*20. *Febbraio e* 13. *Giugno* 1832. *dalla Sentenza de'* 26. *Agosto* 1831. *proferita dalla Ruota di Pisa a favore del sig. Carlo Di Beo ne nomi; Poichè dichiara non esser costato nè costare delle nullità dedotte contro la Sentenza medesima, quella dichiara valida a tutti gli effetti di ragioni anche contro gli Eredi del fu sig. Bartolommeo Bresciani morto pendente il Giudizio avanti la Ruota di Pisa, e detti sigg. appellanti, ed aderenti di appello condannò, e condanna nelle spese giudiciali.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Batta. Brocchi *Presidente*

Luigi Matani Cosimo Silvestri *Relatore*
Luigi Bombici, e Baldassarre Bartalini *Consiglieri.*

DECISIONE LXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Petrasanten. Praetensae Desertionis Appellationis diei 8. *Augusti* 1832.

IN CAUSA

DOCCHI E CASTELLANI VEDOVA GRAZZIANI

PROC. MESS. LODOVICO PAMPALONI — *PROC. MESS. LUIGI CESARE DAZZI.*

Argomento

La ritardata deduzione dei gravami non opera l'effetto della deserzione dell' appello, quando, questa deduzione è fatta prima, che nell'originale della Sentenza appellata, sia stato registrato il rapporto della fattane notificazione.

Sommario

1. 2. 3. 4. 5. 7. *Non può dichiararsi deserto l'appello per la ritardata deduzione dei gravami, ogni qualvolta all' esibizione dei medesimi, non esiste, nell' originale della Sentenza appellata, il registro del rapporto della fattane notificazione.*

6. *L' interposizione dell' appello, e la successiva dichiarazione della di lui deserzione pronunziata in contradittorio Giudizio suppliscono, e respettivamente anticipano li effetti della notificazione.*

Storia della Causa

Verteva avanti il sig. Vicario di Pietrasanta una causa infra Bartolommeo Graziani, e Assunta Castellacci Coniugi, e Francesco Docchi, quale restò terminata colla Sentenza del 3. Maggio 1822. favorevole al Docchi, e contraria ai Coniugi Graziani.

Appellarono da questa Sentenza i Coniugi Graziani nel 29. Maggio 1822. con Scrittura del 7. Giugno del medesimo anno notificata il 10. detto, proseguirono tale appello, e solo nel dì 6. Marzo 1824. esibirono i Gravami.

Successe a questa Scrittura un lunghissimo silenzio per ambe le Parti, e finalmente nel 14. Settembre 1831. il Docchi domandò la deserzione di quell'appello sul fondamento di essere stati dedotti i gravami fuori del termine dalla Legge a ciò stabilito.

Si opposero i Coniugi Graziani a questa domanda, si contestò la lite sulla deserzione avanti la Ruota di Pisa, e questa con Sentenza de'16. Marzo 1832. dichiarò incorsa la domandata deserzione sul fondamento della serotina deduzione dei gravami.

Da questa Sentenza interpose appello avanti questo Supremo Consiglio la sola Assunta Castellacci stante l'avvenuta morte del di lei Marito, sostenendone l'ingiustizia, e domandandone la piena revoca sul fondamento, che non essendo mai stato fatto in piè dell'originale della Sentenza appellata il registro del rapporto della fattane notificazione ai Coniugi Graziani conforme giustificò colla produzione in atti del relativo certificato, non poteva mai verificarsi la deserzione per la ritardata prosecuzione, o esibizione dei gravami, non decorrendo legalmente i termini per tali atti nella mancanza di tal registro di rapporto a forma delle cose già stabilite, e decise in materia.

Il Supremo Consiglio facendo plauso all'appello quello ha ammesso ed ha deciso per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè il Supremo Consiglio ha ripetutamente deciso, che non possa farsi luogo a dichiarare la deserzione dell'appello per la ritardata deduzione dei gravami ogni qual volta all'epoca dell'esibizione dei medesimi, non esistesse nell'originale della Sentenza appellata, il registro del rapporto della fattane notificazione e ciò per la validissima ragione, 1
che giudicando diversamente si sarebbe introdotta una manifesta contradizione tra le disposizioni dell'Art. 706. e 716. del vegliante Regolamento di Procedura Civile, e quelle contenute nei successivi Art. 751. e 752. dello stesso Regolamento, mentre all'opposto tali disposizioni rimanevano mirabilmente conciliate con la surriferita massima di giudicare, conforme avvertiva lo stesso Supremo Consiglio nella *Dec. 19. T. 21. del Tes. Tos.* 2

Attesochè non poteva dubitarsi dell'applicabilità al concreto del caso della predetta massima di giudicare, subito che era certo in fatto, che non solo all'epoca dell'interposto, e proseguito appello dai Coniugi Graziani, ma anche all'epoca della esibizione della Scrittura di gravami, non esisteva nell'originale della Sentenza appellata il registro del rapporto della notificazione fatta ai detti Coniugi Graziani della Sentenza medesima. 3

Attesochè per evitare le conseguenze, che derivavano dalla massima stabilita dal Supremo Consiglio nella enunciata Decisione, invano per

parte del valente Difensore del Docchi si allegavano altre Decisioni dello stesso Supremo Consiglio, nelle quali egli pretendeva, che fosse stata risoluta in senso diverso la stessa questione; poichè bastava il semplice riscontro delle allegate Decisioni per convincersi della difformità dei casi in quelle esaminate con i termini del caso attuale, e per convincersi in conseguenza della inapplicabilità al caso medesimo delle massime di diritto in esse stabilite.

4 In fatti nella fattispecie della Decisione nella causa *Romanelli e Corsini del* **13.** *Marzo* **1826.** *inserita nel T.* **18.** *del Tes. del For. Tosc. pag.* 379., oltre a non verificarsi il difetto del registro del rapporto della notificazione della Sentenza in piè dell' originale della medesima, conforme verificavasi nell'attuale fattispecie; in questa Decisione il Supremo Consiglio null' altro stabilì; se non che computando il termine dei quindici giorni per la esibizione dei gravami dal giorno della notificazione, e della citazione dell' atto di prosecuzione di appello all' ultimo degli appellati, ed escludendo da questo compnto il giorno della fatta citazione, e quello della scadenza del termine istesso in ordine alla nota regola di ragione, come pure il giorno posteriore a quello della surriferità scadenza per essere il medesimo intieramente festivo, e ne resultava in quel caso che l' esibizione della Scrittura di gravami era stata fatta in tempo utile,
5 e non eravi più luogo alla pretesa deserzione dell' appello.

E quanto poi alle *Dec.* 48. *T.* 8. *e Dec.* 43. *T.* 16. *del Tesor. del Foro Tosc.* più estranee ancora al caso in esame comparivano le massime nelle medesime stabilite dal Supremo Consiglio, mentre nella prima dichiaravasi valido, e legittimo un' appello interposto prima, che nell'originale della Sentenza appellata fosse apposto il registro del rapporto della fattane notificazione, ed avvertivasi, che dal giorno di questo registro cominciava a decorrere il termine dell' appello medesimo. E nella seconda di dette Decisioni contemplavasi il caso dell' appello interposto da un Decreto non notificato, e di appello dichiarato quindi deserto con due Sentenze conformi, nei quali termini stabilivasi la massima, che l' interposizione dello stesso appello, e la successiva dichiarazione della di lui deserzione pronunziata in contradittorio delle parti supplivano, e respettivamente anticipavano li effetti della notificazione, alla formalità della quale
6 avevano perciò le parti stesse di comun consenso renunziato.

Ma nel caso attuale la notificazione della Sentenza, del di cui appello si trattava, essendo stata eseguita, non poteva dirsi, che le Parti avessero ad essa renunziato, o ne avessero anticipati li effetti con la contestazione del Giudizio di pretesa deserzione dell' appello stesso e quindi se la notificazione della medesima per il di lei non eseguito registro, diventò inefficace a designare la decorrenza del termine ad appellare, così non potevasi contrastare alla Parte stessa di avere esi.

bita in tempo utile la propria Scrittura di gravami, non ostante il lasso materiale dei termini.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato, e mal giudicato dalla Sentenza della Ruota di Pisa de' 16. Marzo 1832., quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, siccome revoca in tutte le sue parti, ed in in riparazione dichiara non essere costato ne costare della deserzione dell' appello interposto dai Coniugi Graziani con Scrittura del 29. Maggio 1822. dalla Sentenza del sig. Vicario di Pietrasanta de' 3. Maggio detto, rigetta perciò la domanda di detta deserzione avanzata da Francesco Docchi con le Scritture de' 14. Settembre 1831, e 14. Gennaio 1832., quale condanna a favore dell'Assunta Castellacci vedova Graziani nelle spese giudiciali del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Giovan Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri *Relatore, Consiglieri.*

DECISIONE LXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Nullitatis Sententiae diei 26. Settembris 1832.

IN CAUSA

CONTI E ASPETTATI

PROC. MESS. ANGIOLO FABBRINI — *PROC. MESS. BARTOLOMMEO CIATTI*

Argomento

Si deve unicamente di necessità aver riguardo, per determinare il merito della Causa agli effetti della competenza, a quella quantità, che

è stata chiesta nella domanda cioè nell' atto, col quale è stato introdotto il Giudizio.

SOMMARIO

1. 3. 4. 5. *Il merito della causa, per stabilire la competenza, è quello che risulta dalla quantità, ch'è stata chiesta nella domanda introduttiva del Giudizio.*

2. *Il Giudizio è sempre uno solo, quantunque le Istanze siano diverse.*

STORIA DELLA CAUSA.

La Regia Ruota Criminale di Firenze con Sentenza del 4. Dicembre 1829. condannò il sig. Luigi Conti come reo d' omicidio in rissa commesso nella persona di Benedetto Aspettati, oltre alla pena afflittiva, anche alla refezione dei danni, e spese a favore degli Eredi dell' ucciso.

Il suddetto Benedetto Aspettati, che era già vedovo lasciò superstiti due figli Luigi e Colomba Aspettati.

Il sig. Conti si accomodò per via di stralcio col suddetto Luigi Aspettati, ed essendosi recusato ad ogni indennizzazione a favore della detta Colomba, questa con Scrittura esibita in atti del Tribunale di Dicomano li 18. Agosto 1830., domandò, che il sig. Conti fosse condannato a pagargli in linea di danni per il titolo de' suoi alimenti soldi 13. 4. al giorno, L. 21. all' anno per pigione della casa, L. 42. l' anno per il suo vestiario, e tutto ciò per il tempo, e termine di anni 5. vita presunta del detto di lei Padre, e finalmente scudi 50. per una sol volta per titolo di Dote nel caso di suo Matrimonio.

Dietro la opposizione del reo convenuto sig. Conti contestatosi il Giudizio, il sig. Potestà di Dicomano con Sentenza dei 22. Dicembre 1830. accolse in parte le domande dall' attrice, condannando il suddetto sig. Conti a favore dell' attrice medesima in soli soldi 10 il giorno per titolo di alimenti per il suddetto termine di anni 5., ed in soli scudi 40. per una sola volta per il titolo di Dote per il caso di suo Matrimonio.

Si acquietò la Colomba Aspettatati alla detta Sentenza, non così il sig. Conti, il quale ne interpose appello avanti la Regia Ruota Civile di Firenze, discussa la Causa avanti un solo Giudice fu da questo deciso, e con Sentenza del dì 19. Maggio 1831. fu confermata l' appellata Sentenza, salva la riduzione dei soldi 10. a soldi 6. 8. al giorno per il titolo di alimenti.

Interpose appello il sig. Conti dalla detta Sentenza ruotale al Supremo Consiglio per il capo della nullità, deducendo, che il merito della causa eccedendo gli scdi 200. non da un solo Giudice, ma dall' intiero Turno della Ruota dovea la causa stessa esser decisa, come pure che la

Colomba Aspettati non avea potuto stare in Giudizio come attrice senza la preventiva autorizzazione giudiciale, e che finalmente avendo agito in qualità di erede del Padre, mancava di questa veste, e non poteva in tal qualità introdurre legittimamente il Giudizio.

Fu in conseguenza dell'appello come sopra interposto che il Supremo Consiglio decise nel modo che appresso.

MOTIVI

Attesochè la regola scritta nelle Leggi romane *L. quoties* 29. *ff. de Jurisdictione* non meno che quella desunta dalle Leggi patrie *Regol. di Procedura Art.* 696., e *Notificazione del* 23. *Febbraio* 1818. perfettamente consonanti fra loro, non lasciano a dubitare, che per determinare agli effetti della compenza il merito della causa, si debba avere unico, ed esclusivo riguardo alla quantità chiesta nella domanda principale introduttiva del Giudizio, qualunque sieno le varie successive disposizioni, che emanino dal Giudice, « quantum petatur, non quantum debeatur » D. L. ec. 1

Attesochè per declinare da questa regola invano tentava il Difensore accurato della Colomba Aspettati di trovare una limitazione nella nostra patria giurisprudenza, per il caso, in cui di competenza si disputi al momento dell'appello, e quando l'acquiescenza di una parte alla Sentenza prima ristringa evidentemente la ispezione in seconda Istanza, ed una quantità della minor Giurisdizione, come indubitabilmente era nel caso nostro, in cui avendo il Potestà di Dicomanò condannato il Conti ad una somma inferiore ai scudi 200. moderando la domanda, che li eccedeva, e non l'Aspettati, ma il Conti avendone appellato, di questa sola tenne condanna che pure il Conti accusava di eccessiva, e tentava di ridurre, doveva in seconda Istanza ragionarsi, e decidersi.

Che anche in questi termini la regola procede perchè per quante siano le Istanze, il Giudizio rimane sempre uno solo, e di *domande principali*, e introduttive del Giudizio nel linguaggio delle Leggi, non ve n'è, nè ve ne può essere che una, e qualunque siano le frasi di questo Giudizio unico nelle diverse Istanze quella domanda fissata dal testo per norma di competenza rimane sempre la stessa. 3

Che in luogo di massime modificative di tali principii offriva la nostra patria Giurisprudenza frequenti esempi di Decisioni del Supremo Consiglio perfettamente conformi alla regola, come attestavano la *Dec.* 76. *del T.* 9. *e la Dec.* 61. *del T.* 25. *del Foro Toscano*, non meno che due altre Decisioni inedite, che una del 3. *Luglio* 1828. *in causa Sturlini*, *e Tori*, e l'altra in causa *Rossetti*, *e Gasparri del* 12. *Agosto* 1828 delle quali alcune, e precisamente la prima è in termini di questione di

competenza in appello avanti la Ruota, dubitandosi, (come ora si dubita) se uno, o tre Giudici dovessero prenderne cognizione, e trattavasi di notula già stata tassata, e ridotta dal primo Giudice ad una somma inferiore ai scudi 200., e insinuavasi precisamente come nel caso attuale, che un solo Giudice era competente, perchè la sola somma ridotta dovea ritenersi per il vero, e proprio soggetto della causa in quella Istanza. Ma il Supremo Consiglio rigettò con la sua Sentenza questa difesa come opposta alla espressa disposizione della Legge, e fondata in una distinzio-
4 ne, che dalla Legge non è conosciuta.

Che osservava inoltre il Consiglio, che da una diversa interpetrazione, la quale in sostanza distruggerebbe la regola, potrebbero derivare gravi inconvenienti, fra i quali rilevasi quello di una causa, in cui il Reo convenuto, contro cui si è domandata una somma di merito appellabile, e che tutto impugni pretendendo di non esser debitore di cosa alcuna, venga condannato ad una somma, che per se stessa non darebbe luogo all'appello per es. in L. 69. In questo caso se l'attore si acquieta alla prima Sentenza, il reo convenuto, che non tratterrebbe se non di liberarsi dal pagamento di detta piccola somma, non potrebbe, ammessa detta diversa interpetrazione appellarsi, il che oltre la conculcazione della sopra rammentata regola, porterebbe alla ingiusta conseguenza, che mentre all'attore era libero, se non acquietavasi, il rimedio dell'appello, sarebbe questo al Reo convenuto interdetto, e così i due Litiganti sarebbero trat-
5 tati *ad imparia* contro i più noti principii di ragione.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per il capo della nullità per parte di Luigi Conti dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze de' 19. *Maggio* 1831. *ad esso contraria e respettivamente favorevole alla Colomba Aspettati, e perciò dichiara nulla la detta Sentenza a tutti gli effetti di ragione, e condanna la detta Colomba Aspettati nelle spese del presente Giudizio, con quelle occorse per la semplice pronunzia dell'appellata Sentenza, e successive.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Rel., Cons.*

DECISIONE LXXX.

R. RUOTA FIORENTINA

Castri Florentini Sequestri et liquidationis diei 20. *Junj* 1832.

IN CAUSA

ARIOSTI E BRANDINI

PROC. MESS. FRANCESCO DEL GRECO — *PROC. MESS. FRANCESCO SANTINI*

ARGOMENTO

La condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali, e ne' *dann.* comprende ancora implicitamente le spese *mere volontarie*, la tassazione delle quali è di competenza del Canc. del Tribunale, ove è stato ventilato il giudizio.

SOMMARIO

1. 2. *Colui, ch'è condannato in tutte le spese* giudiciali, e stragiudiciali, *e* nei danni, *deve rifondere in aumento anche le spese mere volontarie.*

3. *La condanna nei danni ha sempre luogo nei Giudizi di male operato Sequestro.*

4. 5. 6. *La condanna nelle spese mere volontarie è implicita nella condanna alla refusione dei danni; la tassazione delle quali è di competenza del Cancelliere del Tribunale, ove è stata agitata la Causa.*

STORIA DELLA CAUSA

Fu nel 30. Agosto 1823. che il signor Desiderio Brandini fece per mezzo del Tribunale di Castel Fiorentino sequestro presso Antonio Simoncini oste in detto luogo di un Cavallo, e di un Baroccio carico d'olio a danno di Ferdinando Berciolini Vettore, per asserto credito contro il medesimo in L. 288. coerentemente al Chirografo del 2. Maggio 1815.

Opponenti si fecero a questo sequestro il signor Andrea Pucci come proprietario dell'Olio, e lo stesso Vettore Berciolini, e dopo una lunga serie d'atti, e decreti fu dal Tribunale di Castel Fiorentino proferita Sentenza in dì 30. Settembre 1828. del seguente tenore « Dichiara in primo

« luogo che i Barili cinque olio stato sequestrato ad istanza del sig. De-
« siderio Brandini di Castel fiorentino nella mattina del 30. Ottob. 1823
« a preteso danno di Ferdinando Berciolini nelle mani dell'Oste Antonio
« Simoncini spettava, e spetta al predetto sig. Andrea Pucci di Siena, nel
« possesso del quale era sempre l'olio predetto fino a conservare la ma-
« teriale detenzione per mezzo del suo Garzone Giuseppe Turillazzi,
« perciò dichiara nullo a tutti gli effetti di ragione il sequestro medesi-
« mo, e come se non fosse avvenuto, e senza far conto del prezzo rica-
« vato di quello, in epoca diversa dal giorno, in cui dovea esser posto
« in vendita, aggiudica intanto al medesimo sig. Pucci il prezzo suddetto,
« ed esistente nelle mani di Antonio Simoncini a forma dell'atto di sua
« confessione, e ne ordina a favore del sig. Pucci il libero pagamento,
« condannando, conforme condanna il divisato sig. Brandini al pagamen-
« to di tutti i danni, interessi mercantili, scapiti, e pregiudizi per il fatto
« sequestro, e nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio
« da liquidarsi; ed abbracciando pure le istanze di Ferdinando Bercioli-
« ni condanna lo stesso sig. Brandini al rifacimento dei danni cagionati-
« gli, atteso il Sequestro indebitamente fattogli del Baroccio, e cavallo,
« oltre quelle dichiarate nel citato Decreto del 23. Giugno 1824. e nelle
« spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio. »

Da questa Sentenza interpose appello il sig. Brandini, e proseguitolo avanti la Ruota, questa lo confermò pienamente tanto a riguardo del sig. Pucci nella persona del sig. Conte Alfonso Ariosti divenuto di lui cessionario, quanto a riguardo del Berciolini, condannando l'appellante a favore d'ambedue nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del Giudizio.

In conseguenza di queste due conformi Sentenze il sig. Conte Ariosti Cessionario Pucci sotto dì 3. Giugno 1831. fece precetto al sig. Brandini per ottener frattanto il pagamento di L. 833. 6. 8. quante asseri averne già dovute egli pagare ai suoi Difensori nei due ultimi Giudizi e prima che intentasse il Giudizio di liquidazione.

Si oppose il sig. Brandini a questo precetto, ed il sig. Ariosti renunziò al medesimo.

Ma successivamente con Scrittura di domanda esibita in atti del Tribunale di Castel Fiorentino in dì 14. Giugno 1831. domandò liquidazione, e tassazione di tutte le funzioni, e spese giudiciali, e stragiudiciali, danni, e interessi mercantili, scapiti, e pregiudizi da esso risentiti per il fatto sequestro dal signor Brandini, e tutto ciò in ordine alle precitate due conformi Sentenze, da farsi tale liquidazione, e tassazione sulla scorta dello stato dimostrativo, che produceva con Documenti annessi, e fece altresì istanza, che il sig. Brandini venisse condannato al pagamento della somma che fosse tassata, e liquidata, e nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del Giudizio.

A questa domanda oppose il sig. Brandini che la liquidazione, e tassazione delle spese giudiciali, e stragiudiciali dei due terminati Giudizj spettava al Cancelliere della Ruota fiorentina, che di fatti era stato incoato Giudizio di tassazione avanti il medesimo, e doversi perciò rigettare la domanda medesima.

Replicò il sig. Conte Ariosti, che il Giudizio da esso intentato era quello di liquidazione dei danni, e interessi, e da intentarsi in ordine al titolo 6. Artic. 658. e segnenti del Regolamento di Procedura avanti il Giudice ordinario, non avanti un Cancelliere, e insistè nella domanda, ma successivamente colla Scrittura del 16. Agosto 1831. e colla successiva del 30. Settembre la restrinse alla semplice liquidazione dei danni ed interessi, e fece istanza al Tribunale di liquidare e tassare tutte le partite portate nello stato dimostrativo già prodotto, escluse le spese giudiciali, e stragiudiciali dei terminati giudizi, riservando delle medesime la congrua tassazione da farsi avanti il Cancelliere della Ruota Civile di Firenze.

Sulla così ristretta domanda trattato il Giudizio fu dal Tribunale di Castel Fiorentino risoluto con Sentenza del dì 26. Novembre 1831., che tassò tutti i danni, frutti, interessi mercantili, scapiti, e quant' altro ec., risentiti dal sig. Alfonso Ariosti, come cessionario Pucci per il fatto sequestro dal sig. Brandini, in Lire 980. dedotte dalla Notula in atti prodotta dal medesimo e ciò in coerenza della Sentenza del 30. Settembre 1828. confermata come sopra; condannando perciò il divisato Brandini al pagamento della surriferita somma di L. 980. e alle spese del Giudizio. Disse che nella suddetta somma dovessero imputarsi in conto le Lire 145. 6. 8 dal signor Brandini pagate in ordine al Decreto dell' istesso Tribunale del 17. Settembre 1831. riservando in fine quanto alle spese tutte giudiciali, e stragiudiciali al sig. Ariosti le sue ragioni tali, e quali se gli potessero competere per la congrua tassazione da farsi avanti il sig. Cancelliere della R. Ruota Civile di Firenze, a forma del concordato fra le Parti.

Da questa Sentenza interpose appello il sig. Brandini, e proseguitolo avanti la Ruota spiegò i suoi Gravami che fece consistere nell'avere il Giudice di Prima Istanza fatto soggetto del Giudizio le spese mere volontarie, che non erano comprese nella Sentenza proferita dal Tribunale di Castel Fiorentino in dì 30. Settembre 1828. nè nell' altra confermatoria della R. Ruota proferita il 14. Agosto 1830. tolte le quali dal Giudizio, rimaneva questo senza soggetto, poichè tutto era stato riparato dal sig. Brandini il danno col pagamento già eseguito del prezzo, e dei frutti mercantili sul medesimo in ordine al Decreto del 12. Settembre 1831. e niun'altro danno essendo stato giustificato sofferto dal sig. Pucci, e neppure quelle spese mere volontarie di cui aveva preteso, e non era dovuto il rifacimento, soggiungendo, che anche di queste spese, in tutti i casi avrebbe dovuto riman-

darsi la quidazione, e tassazione avanti il Cancelleria della Ruota; unitamente a quella delle altre spese giudiciali, e stragiudiciali.

Dopo di che la Regia Ruota pronunziò la sua Sentenza pei seguenti

MOTIVI

Considerando, che a forma dell'Art. 612. del Regolamento di Procedura, il soccumbente in Giudizio se per la *temerità del litigio* medesimo sia condannato in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali, ed inoltre
in *tutti i danni* deve rifondere in aumento di tutte le spese giudiciali, e
1 stragiudiciali, le mere volontarie indicate in detto articolo refettibili come
danno reale sofferto dal Litigante.

Che nel caso si verifica la più piena condanna del signor Brandini
nei danni e l'esser egli stato in questi condannato tanto *per la temerità*
2 *del Giudizio* (lo che resulta non meno dagli atti del Giudizio, il quale
portò a tale condanna, che dall'espressa condanna nelle spese giudiciali,
e stragiudiciali) quanto *per natura del Giudizio* la condanna nei danni
3 dovendo di regola sempre aver luogo nei Giudizi di male operato sequestro.

Che quindi a torto ricusa di esser tenuto alla refusione delle spese
mere volontarie il signor Brandini, sebbene nelle due conformi Sentenze
non fosse alla medesima espressamente condannato, implicita essendo a
4 forma di detto articolo nella condanna alla refusione dei danni.

Considerando, che di queste spese, come delle giudiciali, e delle
stragiudiciali, delle quali sono una specie, e tali le riguarda infatti lo stesso Regolamento all'Art. 606. « ivi » Si caratterizzano come spese mere
« volontarie quelle *parimente estragiudiciali* della reduplicazione dei
« Procuratori ec.» liquidatore, e tassatore è il Cancelliere del Tribunale,
da cui sia stata proferita la Sentenza a forma dell' articolo 615. « ivi »
« in questo secondo caso quanto alla Procedura, egualmente a quelli del-
« le altre cumulate condanne anche nelle spese estragiudiciali e *nei dan-*
« *ni* (che importa come sopra la condanna anche nell' estragiudiciali me-
« re volontarie) dovrà l'attore introdurre il Giudizio di tassazione, e li-
5 « quidazione, che sarà di competenza sommaria del Cancelliere ec. »

Che quindi il Giudizio attuale intentato dal sig. Ariosti non essendo e perciò ch' egli avvertiva nella Scrittura esibita in prima Istanza li 4. Luglio 1831. che il vero, e proprio Giudizio di *liquidazione di danni e interessi decifrato al titolo 7. Artic.* 598. *e segg.*, ed avendo le Parti stesse convenuto nel corso di questo Giudizio in Prima Istanza, che la liquidazione, e tassazione delle spese giudiciali, e stragiudiciali dovesse farsi avanti il Cancelliere della Ruota, è avanti il medesimo, che debbo-

no essere rinviate anche per la liquidazione, e tassazione delle spese stragiudiciali mere volontarie, limitando il Giudizio attuale alla liquidazione, e tassazione degli altri danni, che non sieno di spese giudiciali, e stragiudiciali, qualunque dei due Giudizi, pei quali il sig. Brandini fu 6
nei danni condannato.

Considerando quanto agli altri danni enumerati dal sig. Conte Ariosti nello stato dimostrativo esibito in prima istanza colla Scrittura del 21. Novembre 1831.

Che vera, e refettibile è la prima partita dei medesimi riportata in quello stato per Lire 143. 12. 8. quante rimangono a riaversi da esso del prezzo dell' olio sequestrato, dopo aver ritirate, siccome lo ha confessato Lire 200. per questo titolo dal sequestrario.

Imperocchè non sussistono le uniche due obiezioni alla di lei ammissione affacciate per parte del sig. Brandini, e che cioè: 1. non fossero sette i barili, e libbre 56. dell' olio sequestrato, ma cinque. 2. Che non abbia il sig. Ariosti giustificato, che al mercato del dì del sequestro potesse l' olio vendersi Lire 90. la soma. Resulta infatti contro la prima obiezione, che l' olio contenuto in cinque vasi fosse però barili sette, e libbre 56. dal prodotto in atti, e non contradetto certificato dell' Ufizio delle Revisioni della Dogana di Siena del dì 22. Settembre 1823. che il Ercolini in dì 29. Agosto 1823. introdusse per Porta Romana, ed estrasse nel giorno stesso per Porta Cammollia cinque vasi olio a denunzia barili sette libbre 56., ed egualmente che tanti fossero resulta anche da ciò che si referisce nelle narrative della Sentenza del 30. Settembre 1828. che l' olio fu venduto a L. 65. la soma, ed il sequestrario ne ricevè Lire 233. per importare, che intanto non avrebbesi potuto verificare se non fosse stato some 3. e mezzo, e libbre, ossia barili 7. e libbre. E contro la seconda obiezione resulta avere il sig. Ariosti giustificato, che valutabile fosse il detto olio per lo meno a L. 90. la soma, quanto lo pone in appoggio della controversa partita, dall' altro prodotto in atti, e non contradetto certificato del Cancelliere Comunitativo di Castel Fiorentino, che nel Registro dei prezzi dei generi venduti al mercato di detta terra, che ebbe luogo nel mercato del 30. Agosto 1823. apparisce, che l' olio fu venduto Lire 106. la soma prima sorte, non essendovene comparso alla Piazza di altre qualità.

Che giusta, e refettibile è la seconda, poichè non ha rifiutato il sig. Brandini la domandata corresponsione del frutto al 6. per cento, sul prezzo dell' olio ma ha soltanto avanzato doversene diminuire l' ammontare, perchè fosse diminuibile l'ammontare del capitale, ossia del prezzo dell' olio, e tostochè, per quanto abbiam sopra rilevato, non sussistono i fondamenti della pretesa diminuzione di detto ammontare, e debbe ri-

tenersi quale lo ha posto il sig. Ariosti è giuoco forza ritenere, come lo pone anche l'ammontare dei frutti, e cioè ritenerlo in Lire 158. 18.

Che non è ammissibile però la terza partita « danni sofferti per non essersi potuto servire nel momento del ritratto dell'olio, poichè prescindendo da ogni altro riflesso, non vi ha di questi danni veruna giustificazione.

Che non è ammissibile in questo Giudizio la quarta consistente nell'ammontare di una notula di funzioni, e spese di M. Ferri, perchè essendo queste relative alla Causa del sequestro è di dovere, che siano come nel contro stato dal sig. Brandini si concorda, verificate, liquidate, e tassate nel Giudizio di tassazione di tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali qualunque, avanti il Cancelliere.

Che la quinta desunta da una notula di funzioni asserte fatte da M. Neri per il ritiro dei denari dell'olio sequestrato, e altro ec. sarebbero pure inammissibili in questo Giudizio per la sopravvertita ragione concordata nel contro stato dal sig. Brandini, e vi ha di più, che non ha in atti giustificazioni di corredo, e le asserte funzioni mancano perfino di verisimiglianza, poichè essendo stato il prezzo dell'olio aggiudicato dalle due conformi, e ordinato al sequestrario di pagarlo al sig. Ariosti non si sa comprendere come, ed a che tanti atti abbiano potuto ragionevolmente aver luogo per tal pagamento.

Che la sesta, spese di Giudizio di Tassazione fatto da M. Neri contro il sig. Ariosti non è ammissibile perchè non giustificata la necessità del medesimo, e che M. Neri cioè pretendesse dal signor Ariosti un pagamento oltre il dovere, lo che è anche escluso dal non aver questi presentata in quel Giudizio contro notula veruna, e neppure è giustificato, che egli non fosse in stato di pagare le funzioni, e spese, delle quali si tratta, e quindi nella necessità di subire per questa ragione il Giudizio medesimo.

Che la settima intitolala importare della Notula di Num. 5. è egualmente inammissibile per le stesse ragioni della precedente, della quale sembra una sequela, e lo sarebbe tanto più se fosse relativa (come pare stando a ciò che si dice nella intestazione della detta Notula di N. 5.) ad un Giudizio avanti il Tribunale di Prima Istanza di Siena, del quale non si conosce l'oggetto, ne vi ha giustificazione.

Che la ottava, Sacrifizi di frutti vistosi sul danaro trovato per supplire alle spese dei Giudizi sostenuti » non è ammissibile, perchè non ha l'appoggio di veruna giustificazione.

Che tutte le altre successive partite sono di spese relative ai detti Giudizi sostenuti, e non erano quindi da proporsi in questo Giudizio, ma sono da presentarsi, ed esaminarsi nel Giudizio di verificazione, liquida-

zione, e tassazione di tutte le spese dei Giudizi medesimi avanti il Cancelliere.

Che in conseguenza l'ammontare dei danni verificati, ed ammissibili in questo Giudizio viene ad essere di L. 302. 10. 8. quante vengono a formare le due ammesse partite, nel quale ammontare però sono da tenersi in conto le L. 145. ritirate dal sig. Ariosti pendente Causa.

Che in parte soccombendo il sig. Ariosti è di dovere sgravare il signor Brandini da una parte della condanna nelle spese.

Per questi Motivi

Sull' appello interposto per parte del signor Desiderio Brandini dalla Sentenza proferita in dì 26. *Novembre* 1831. *dal Tribunale di Castel Fiorentino, dice doversi la Sentenza medesima modificare, e correggere nell' appresso modo cioè: Poichè ritenuto che il sig. Brandini è obbligato alla refusione a favore del sig Conte Alfonso Ariosti anche delle spese stragiudiciali mere volontarie occorse nei Giudizi terminati respettivamente colla Sentenza proferita dal Tribunale di Castel-Fiorentino del* 30. *Settembre* 1828. *e colla Sentenza proferita dalla Ruota in dì* 14. *Agosto* 1830.

Dice doversi di dette spese procedere alla liquidazione, e tassazione dal Cancelliere della Ruota, unitamente alla liquidazione, e tassazione delle spese giudiciali, e delle altre stragiudiciali di detti Giudizi, ed avanti il detto Cancelliere, perciò rinvia le Parti a provvedersi come di ragione per rapporto alle medesime, e

Dice doversi liquidare, e tassare, siccome tassa, e liquida tutti gli altri danni risentiti dal sig. Ariosti come Cessionario del sig. Andrea Pucci, per il sequestro di che nelle due precitate Sentenze conformi, e in ordine alle medesime nella somma di L. 302. 10. 8. *la quale condanna il sig. Brandini a pagare al sig. Conte Ariosti, con doversi però imputare in conto della medesima le L.* 145. 6. 8. *pagate dal signor Brandini in ordine al Decreto del Tribunale di Castel Fiorentino del* 12. *Settembre* 1831. *E condanna il signor Brandini in un terzo delle spese tanto del primo, che del presente Giudizio.*

Così giudicato dagl'Illmi. Signori

Francesco Bernardi *Presidente e Rel.*
Vincenzio Bani, e Gio. Batt. Lorenzini *Auditori*

DECISIONE LXXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Appellationis diei 18. *Julj* 1832.

IN CAUSA

FABBRI NE BARTOLI E FABBRI

PROC. MESS. GIUSEPPE LOLLI — *PROC. MESS. PIETRO GAETA*

Argomento

La deserzione dell' appello da una Sentenza all'effetto *sospensivo* non toglie all' appellante il diritto alla riassunzione dell' appello all' effetto *devolutivo.*

Sommario

1. *Deve sempre distinguersi in un atto d' appello l' effetto* devolutivo *dall' effetto* sospensivo, *o sia la sostanza del diritto di appellare, dal legittimo esercizio del diritto medesimo.*

2. *Il succumbente, che nel termine di giorni dieci ha interposto l' appello dalla Sentenza ad esso contraria, ha dedotto all'esercizio il diritto di appellare, del di cui esercizio può valersi osservando le forme necessarie tanto all' effetto sospensivo che devolutivo.*

3. 5. 6. *L'appellante, che dopo l' atto d'appello omette di fare quelli atti successivi, che la legge prescrive, non può dirsi che abbia rinunziato ad ottenere la sospensione della esecuzione potendo valersi del suo diritto all' effetto devolutivo.*

4. *Se si credesse, che l' omissione degli atti necessari a rendere efficace l' appello all' effetto sospensivo, portasse la perdita anche del diritto di rendere efficace l' appello all' effetto devolutivo, si ammetterebbe contro l'appellante una pena, che la legge non proferisce.*

7. *La deserzione dell' appello all' effetto sospensivo non impedisce all' appellante di riassumerlo nel termine di mesi sei.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dalla R. Ruota di Arezzo sotto dì 11. Marzo 1830. fu dichiarata valida ed efficace la riassunzione dell' appello all' ef-

fetto devolutivo stata fatta dai Coniugi Bartoli per gli atti della Cancelleria di detta Ruota, e fu condannato Francesco Fabbri nelle spese del Giudizio.

Interpose appello lo stesso Francesco Fabbri con Scrittura del dì 31 Marzo 1830., e dopo aver fatta la prosecuzione dell' appello medesimo avanti questo Supremo Consiglio, dedusse per gravame il Giudicato della Rnota suddetta.

Replicarono ad una tale Scrittura i Coningi Bartoli con atto del dì 29. maggio 1832. sostenendo l'efficacia di detta riassunzione d' appello avanti il Giudice *ad quem* sull'appoggio in specie dell'art. 753. del vegliante Regolamento di Procedura Civile.

Dopo di che il Supremo Consiglio emesse la seguente dichiarazione per gli appresso

MOTIVI.

Attesochè tanto a tenore dell'*art.* 704. *del vegliante Regolamento di Procedura Civile,* quanto in ordine alle massime più volte sanzionate dal Supremo Consiglio convenga sempre distinguere in un atto di appello l' effetto devolutivo dall' effetto *sospensivo*, o sia la sostanza del dirit- 1
to di appellare dal legitimo, ed utile esercizio del diritto medesimo.

Attesochè pertanto ogni volta che il succumbente nel termine di dieci giorni abbia interposto legittimamente l'appello dalla Sentenza ad esso contraria è manifesto che ha il medesimo dedotta all' esercizio la sostanza del diritto di appellare, ed è nel suo pieno arbitrio di valersi nella maniera, che più gli piaccia dell' utile esercizio di questo diritto, dimodochè esso potrà esercitarlo tanto all' effetto *sospensivo* semprechè osservi le forme a tal uopo prescritte dalla Legge, quanto all' effetto *devolutivo* nel caso che non avendo osservato tali forme, non abbia però lasciato senza veruna manifestazione della sua volontà, decorrere il perentorio termine dei sei mesi, conforme argomentando rilevasi dall'*art.* 716 *del Regola-* 2
mento di Procedura Civile.

Attesochè sia conseguenza necessaria di tali principj, che quell' appellante, il quale dopo di avere col suo atto di appello, e con quello di prosecuzione dedotta all' esercizio la sostanza del diritto di appellare non può dirsi, che a questo stesso diritto abbia totalmente renunziato, vale a dire, che abbia renunziato tanto ad ottenere la sospensione della esecuzione della Sentenza appellata, quanto ad ottenere la revoca, o la riforma per questo solo, perchè omesse di fare quelli atti successivi che la Legge gli prescriveva all' oggetto di rendere il suo stesso appello efficace all' effetto sospensivo, mentre gli rimane tutt' ora aperta la strada a valersi all'effetto *devolutivo* dello stesso diritto di appellare da esso già que- 3
sito fino da principio, purchè lo esperimenti nel termine prescritto dall' art. 753. *del Regolamento di Procedura.*

Attesochè diversamente opinando, ed ammettendo, che l'omissione
delli atti necessari a rendere efficace all'effetto sospensivo l'appello inter
posto, e proseguito, portasse seco la perdita anche del diritto di rendere
efficace nel termine dalla Legge prescritto l'appello medesimo all' effetto
devolutivo, si caderebbe nell'assurdo di sanzionare in danno dell' appel-
lante una pena dalla Legge non comminata, e di presumere altresì una
4 tacita rennnzia, ad un diritto concesso dalla Legge, e dall' appellante
stesso dedotto all'esercizio, lo che è contrario alle più elementari regole
di ragione.

Attesochè applicando queste incontrovertibili teorie della nostra giu-
risprudenza al concreto del caso, chiara ne resultava la legittimità, e la
efficacia dell'atto di riassunzione d'appello all'effetto devolntivo esibito
nella Cancelleria della Regia Rnota di Arezzo dai Coniugi Bartoli sotto
dì 3. Febbraio 1830. contro la Sentenza del Tribunale di Pratovecchio
5 del dì 24. Settembre 1828. dopo che l'appello che riassumevasi era sta-
to all'effetto sospensivo dichiarato deserto dalla stessa Regia Rnota.

Infatti se i Coniugi Bartoli avevano legittimamente dedotto all'eser-
cizio il diritto di appellare dalla Sentenza del primo Giudice col loro at-
to primitivo di appello, e di prosecuzione, e se poterono valersi di questo
loro diritto tanto all'effetto sospensivo, quanto all'effetto devolntivo, era
manifesto che se non poterono, e non vollero valersi del diritto medesimo
all'effetto sospensivo, potevano peraltro valersene all' effetto devolutivo,
essendo l'uno, e l'altro di tali effetti la conseguenza naturale del diritto
di appellare, ed essendo l'uno, e l'altro per necessità compresi nell'atto
di appello legittimamente interposto; E quindi era altresì manifesto, che
a tal' effetto il loro atto di appello originario era sempre efficace, e sus-
sistente, in quanto che essendo stato dichiarato deserto nel dì 10. Dicem-
bre 1829, e riassunto nel dì 3. Febbraio 1830. si verificava sempre quel
semestre contemplato dal precitato art. 753. per li effetti devolntivi, ogni
qual volta la Sentenza appellata era stata notificata nel dì 25. Giugno
1829. ed il Rapporto della fatta notificazione della medesima era stato
rimesso nel successivo dì 30. dell'istesso mese di Giugno; e quindi esi-
stendo sempre il diritto di appellare, anche all'effetto devolntivo, basta-
va un'atto qualunque, che legalmente manifestasse al Giudice *ad quem*
la loro volontà di esercitare questo diritto tuttora perseverante, senza bi-
6 sogno d'interporre *ex integro* un nuovo appello avanti il Giudice *a quo*
conforme in termini analoghi si avvertiva nella *Dec.* 33. *N.* 1. *T.* 15.
del Tes. del For. Tosc.

Ma a persuadere maggiormente, che un appello, il quale dopo esse-
re stato proseguito, comunque venga dichiarato deserto all'effetto sospen-
sivo, non perde la sua giuridica efficacia all'effetto devolutivo, e che può
con un atto declarativo della volontà dell' appellante fatto nel debito

tempo nel Tribunale del Giudice *ad quem* conferire allo stesso Giudice la giurisdizione di conoscere, senza bisogno di fare un nuovo atto di appello avanti il Giudice *a quò* concorreva inoltre il riflesso che lo stesso Regolamento di Procedura, dopo avere all'*Art.* 752. concesso all'appellato il diritto di *riassumere* l'appello al solo effetto devolutivo, semprechè non sia decorso l'intero termine dei sei mesi, il combinato disposto dei precitati articoli, e l'espressione stessa «ivi» Che l'appellante potrà « tornare a *riassumere* l'appello» fanno bastantemente comprendere, che l'atto di *riassunzione* investe l'appello già interposto, e proseguito. Che questo appello non è in tutti i suoi legali effetti rimasto paralizzato, e distrutto dalla deserzione contro di esso pronunziata al solo effetto sospensivo. E che finalmente avanti il Giudice dell'appello avanti quel Giudice cioè nel quale erasi già radicata la giurisdizione di conoscerne, devesi fare il predetto atto di riassunzione.

Attesochè sebbene per li addotti riflessi fosse del tutto insussistente la contraria pretensione di Francesco Fabbri, era per altro da avvertirsi, che trattavasi di un articolo di mero diritto dependente dalla retta interpetrazione del vegliante Regolamento di Procedura Civile, e che rimanendo perciò esclusa la manifesta temerita della Lite da esso sostenuta, non era giusto, che malgrado il vincolo del sangue, che l'univa alla Caterina Fabbri, fosse contro di lui pronunziata la condanna nelle spese.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato, salvo l'infrascritta dichiarazione, da Francesco Fabbri dalla Sentenza della R. Ruota di Arezzo del dì 11. *Marzo* 1830. *contro esso proferita, ed a favore della Caterina Fabbri, ed Angiolo Bartoli Coniugi, e bene respettivamente giudicato, e quella conferma, e quanto alle spese, assolve, e compensa, atteso il vincolo del sangue, le Parti dalle spese, non tanto del presente, che del passato Giudizio, revocando in questa parte l'appellato Decreto Ruotale.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Rel. Consiglieri*

DECISIONE LXXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae diei 16. *Martii* 1832.

IN CAUSA

MANGANI E SORELLI NE TEI

PROC. MESS. ANDREA BIAGINI *PROC. MESS. ENRICO FIASCAINI*

Argomento

I Tribunali Rnotali sono autorizzati dalla Legge, malgrado l'opposizione di alcuno dei Litiganti, a riunire al Merito della Causa l'incidente tutto che d'ammissione di Posizioni, con facoltà di disgiungerlo se dopo fattane la visita, fossero riconosciute rilevanti.

Sommario

1. 2. 3. *La Ruota può riunire la decisione dell' Incidente al merito della Causa, malgrado l'opposizione di una delle Parti.*

4. *La riunione dell'Incidente sull'ammissione delle Posizioni con facoltà di disgiungerlo, se dopo la visita fossero le medesime riconosciute rilevanti, non lede la giustizia.*

Storia della Causa

Il Magistrato Supremo di Firenze colla Sentenza de' 9. Maggio 1831. confermò un Sequestro stato fatto dal sig. Bartolommeo Mangani NN. a pregiudizio della signora Teresa Tei, come Erede del di lei Padre, nelle mani del sig. Lorenzo Borbottoni per la somma di L. 1400. per dependenza di che in detta Sentenza, con più i frutti mercantili alla ragione del 6. per 100. all'anno decorrendi dal dì 6. Agosto 1810. fino all' effettivo pagamento, e spese del Giudizio.

La soccombente sig. Sorelli ne Tei appellò da detta Sentenza avanti la Regia Rnota Civile di Firenze, ove avendo prodotta una Cedola di Posizioni, il sig. Mangani NN. ne domandò la riunione al merito, e quin-

di il di lei rigetto, e altronde la signora Sorelli nei Tei con diverse scritture sostenne, che la Ruota doveva tener disginnto il detto incidente dal merito, e che la detta Cedola di posizioni meritava di essere ammessa.

La Ruota in segnito di tal contestazione nel di 1. Febbraio 1832. proferì un Decreto, con cui riunì l'Incidente al merito, salva la disgiunzione qualora ai termini di ragione vi fosse stato luogo, e intanto ordinò procedersi alla visita delle posizioni.

La detta Sorelli ne Tei con atto de' 7. Febbrajo suddetto appellò dal citato Decreto avanti il Supremo Consiglio, non tanto per il capo della nullità, che per il capo della ingiustizia, dal che fu rigettata per gli appresso.

Motivi

1 Attesochè la nullità obiettata contro l'appellata Sentenza era destituta di ogni fondamento di fronte alla litterale disposizione dell'Art. 201. del Regolamento di Procedura, e di quelle successive contenute nella Circolare de' 9. Febbraio 1831. colle quali vien rilasciato al prudente arbitrio del Giudice di riunire la decisione dell'Incidente al merito principale della Causa.

2 Attesochè non rilevava per concludere nella specialità del caso una tal nullità, che la Sorelli ne Tei dopo aver domandata l'ammissione di una Cedola di Posizioni, ed in seguito delle richieste fatte dal Mangani per la riunione di quest' incidente al merito, si fosse opposta formalmente negli atti a questa riunione medesima, insistendo perchè fosse sul detto incidente separatamente pronunziato; Imperocchè tale insistenza nessuna influenza spiegar poteva sulla cessazione di quella facoltà, che la Legge senza restrizione alcuna aveva concessa al Giudice, mentre in altra guisa facili, e frequenti sarebbero stati i mezzi di eluderla, tutte le volte che a quelli, che promuoveva un' incidente fosse piaciuto di richiamare i Tribunali a deciderlo separatamente dal merito.

Attesochè non sussisteva neppure che la Ruota con aver pronunziata in questa posizione del processo la riunione dell'incidente delle posizioni al merito della Causa, con facoltà di disginngerlo avesse commessa un' altra nullità, e per non aver presa cognizione del fatto importante la controversia, ossia per aver trascurato di visitar prima queste posizioni, e per non aver risposto alla domanda della Sorelli nei Tei, che insisteva per una definitiva pronunzia sulla disgiunzione dell' Incidente dal Merito; Imperocchè indipendentemente dalla osservazione, che la Ruota per l'atto di appello di prosecuzione, per la Scrittura di gravami, e per il tenore della Sentenza appellata doveva considerarsi pienamente istruita del merito di quella contestazione che s'era tra le parti elevata, restava poi il primo obietto totalmente eliminato solo che si considerasse, che ap-

punto per non aver la Ruota pronunziato definitivamente sulla contro-
versa riunione, rendevasi veramente incongruo, e male a proposito il rim-
provero della omessa precedente visita delle posizioni, la quale allora
soltanto poteva divenir necessaria, ed opportuna quando ad una definiti-
va prounnzia, o sulla riunione, o sulla disgiunzione, avesse la medesima
proceduto.

Ed era poi assolutamente inconcludente l'obietto secondo riflettendo,
do, che allorchè la stessa Ruota invece di riunire, o disgiungere definiti-
vamente quest'incidente dal merito, ne ordinò una provvisoria riunione,
con riservo di disgiungerlo, ove lo avesse reputato conveniente, fece as-
soluto, e pieno diritto alle Istanze della signora Sorelli ne Tei colla sola
differenza, che invece di accoglierle le rigettò, perchè così crederon giu-
3 sto quei Giudici, i quali d'altronde, come fu avvertito, vi erano autoriz-
zati dalla lettera espressa dalla Legge.

Attesochè molto meno sussistevano poi le objezioni, che contro la
stessa appellata Sentenza venivan dedotte per il lato dell' ingiustizia; Im-
perocchè onde concluder di qnesta la dimostrazione, sarebbe stato neces-
sario il dimostrare, o che i Giudici Ruotali fecero un mal' uso di quell'
arbitrio, che dalla Legge lor veniva concesso, o che per lo meno con la
reclamata pronunzia arrecarono uu gravame assolutamente irreparabile:
ma quando niun speciale riscontro allegavasi, d'onde questo mal'uso po-
tesse ragionevolmente argomentarsi, e d'altronde restava escluso dal su-
bietto della contestazione, il quale consistendo nella pretesa estinzione di
un credito che reclamavasi dall' Attore, all'appoggio di un titolo avente
tutta l'apparenza della sua legittimità, consigliava, piuttosto che nò, la
provvisoria riunione dell'incidente di quelle posizioni, con le quali con-
4 validar voleva la rea convenuta la sua eccezione, affinchè dopo la visita
delle medesime, e la conosciutane rilevanza, o irrilevanza potesse porsi
in grado la Ruota, o di ammetterle, o di rigettarle definitivamente: E
quando in fine, ove in qualunque più strana ipotesi avesse creduto la So-
relli ne Tei di restare aggravata da questa provvisoria pronunzia, non
gli era impedito di eccitare i suoi reclami avanti la stessa Ruota, richia-
mandola a pronunziar definitivamente su quella disgiunzione, che tanto
ad essa interessava, e ch'era stata senza equivoco riservata, e così poteva
ottener riparo di quel gravame, ch'essa oggi a mal tempo sosteneva es-
sergli stato inferito, mentre su questa disgiunzione non aveva la Ruota
assolutamente pronunziato; Non poteva non riconoscersi evidentissimo,
che veniva a mancar qualunque mezzo onde l'appellata Sentenza potesse
redarguirsi d'ingiustizia.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto con atto del dì 7. Febbrajo

1832. *dalla sig. Teresa Sorelli ne Tei, sia per la nullità, che per l'ingiustizia dal Decreto proferito dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel dì 1. Febbraio detto, dice male essere stato appellato dal Decreto medesimo tanto per il capo della nullità, che per quello dell'ingiustizia, e bene perciò, e validamente essere stato con quello pronunziato, e condanna l'appellante signora Teresa Sorelli ne Tei nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani Cosimo Silvestri Cav. Donato Chiaromanni, e Baldassarre Bartalini *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE LXXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Nullitatis Sententiae, dici 6. Augusti 1832.

IN CAUSA

BACCI e GENTILI

PROC. MESS. COSIMO VANNI — *PROC. MESS. JACOPO GIACOMELLI*

Argomento

La morte di uno dei Litiganti opera la sospensione dell'Istanza, la quale si riassume con atto, e notificazione, affinchè la Parte notificata abbia tempo di dedurre le proprie ragioni.

Sommario

1. *Quando, pendente lite, muore uno dei Litiganti, e che la morte di questo è opportunamente notificata agli altri Collitiganti, restano per ministero della Legge sospesi i termini dell'Istanza.*

2. 6. *Per riattivare i termini dell'Istanza, sospesi per la morte di uno dei Litiganti, è necessario un' atto di riassunzione accompagnato da certe determinate formalità, simili a quello, con cui s' introduce un Giudizio.*

3. 4. 5. *L'atto di riassunzione di Causa deve notificarsi all'altro Litigante affinchè questi abbia il tempo necessario per far le sue difese, mancando il quale la Sentenza è nulla.*

Storia della Causa

Sotto dì 6. Maggio 1817. i signori Dottor Giuliano, Vincenzio, ed Andrea fratelli Conti fecero una Domanda contro i sigg. Giuseppe, e Lorenzo fratelli Gentili.

Con scrittura del 13. Maggio 1817. i signori Giuseppe, e Lorenzo Gentili costituirono in lor Procuratore Messer Giacomelli.

E con l'istessa Scrittura ambedue i fratelli Conti diedero anche le opportune eccezioni alla domanda dei sigg. Conti.

Morto il Dottor Giuliano Conti, ed il sig. Giuseppe Gentili, i sigg. Vincenzio, e Andrea fratelli Conti tanto in loro nome; che come Eredi del sig. Dottor Giuliano Conti con Scrittura del 30. Marzo 1830. riassunsero la Causa contro il sig. Lorenzo Gentili rappresentato da Messer Giacomelli, e contro i sigg. Claudio, e Francesco fratelli, e figli del fù sig. Giuseppe.

In forza di questa scrittura di riassunzione, anche i sigg. Claudio, Francesco, ed Alessandro Gentili con scrittura del 14. Aprile 1830. costituirono in loro Procuratore Messer Giacomelli Iacopo.

Il sig. Lorenzo Gentili non fece alcuna nuova nomina in Procuratore, mostrando di tener ferma quella già fatta di Mess. Giacomelli con la citata Scrittura del 13. Maggio 1817., ed anco i sigg. Conti riassumenti continuarono a riconoscerlo come Procuratore del sig. Lorenzo, avendo notificato a Mess. Giacomelli l'atto di riassunzione.

Sotto dì 14. Luglio 1830. Mess. Vanni notificò a Mess. Giacomelli la morte accaduta del sig. Vincenzo Conti.

Con Scrittura del 19. Agosto 1830. i sigg. Claudio, Francesco, e Alessandro Gentili fecero la riassunzione della Causa contro il sig. Federigo Bacci possidente domiciliato a San Gaudenzo, nella sua qualità di Padre, e legittimo Amministratore dei sigg. Antonio, e Felice figli suoi, e della defunta sig. Elena Conti già figlia del detto sig. Vincenzio Conti, sebbene il sig. Antonio a quell'epoca fosse maggiore.

Quest'atto di riassunzione fù notificato al sig. Bacci sotto dì 23. Agosto, ma non esiste registro di rapporto della notificazione in piede dell'originale.

Nel 25. Agosto 1830. morì il sig. Lorenzo Gentili.

In seguito Messer Giacomelli per interesse dei sigg. Claudio, Francesco, ed Alessandro Gentili citò Messer Vanni Procuratore del sig. Andrea Conti, ed il suddetto sig. Federigo Bacci per la mattina del dì 14. Settembre 1830. per sentir proferire la Sentenza definitiva.

E sotto dì 21. Settembre 1830. il Magistrato Supremo proferì Sentenza, che assolvè i sigg. Gentili dalle cose contro di loro pretese, e domandate per parte dei sigg. Conti.

E questa Sentenza fù proferita anche contro il sig. Federigo Bacci nella qualità di Padre, ed Amministratore tanto del sig. Antonio, quanto del sig. Felice Bacci.

Contro questa Sentenza si appellarono per capo della nullità il sig. Federigo Bacci come Padre, e legittimo Amministratore del sig. Felice Bacci. ed il sig. Antonio Bacci.

E dedussero per primo mezzo di nullità, che il sig. Antonio Bacci essendo maggiore doveva esser citato, ben che nella Patria Potestà del sig. Federigo Bacci subito che si trattava dei Beni avventizj.

Dedussero per secondo mezzo di nullità la conculcazione dei termini della riassunzione, giacchè dopo la notificata morte del sig. Vincenzio Conti non erano lasciati decorrere i termini prescritti dalla Legge per le domande, alle quali si equiparano le riassunzioni.

E dedussero per terzo mezzo di nullità la mancanza di qualunque riassunzione fatta per parte, e contro i sigg. Gentili, e ciò sebbene la Sentenza del Magistrato con una manifesta contradizione avesse proferita l'assoluzione dei sigg. Gentili stessi, anche nella qualità di Eredi del signor Lorenzo.

I sigg. Gentili replicarono, che non sussisteva il primo mezzo di nullità, giacchè bastava citare il padre sig. Federigo Bacci subito che si trattava di Beni avventizj e che non sussisteva il secondo mezzo di nullità, perchè erano decorsi i termini, che occorrevano per le riassunzioni. E non sussisteva nemmeno il terzo mezzo di nullità, perchè, secondo essi, Lorenzo Gentili era stato in Causa.

La Ruota Civile di Firenze sotto dì 8. Agosto 1831. proferì la seguente Sentenza. « ivi » Pronunziando sull'appello per il capo della nullità, che i sigg. Federigo, ed Antonio Bacci hanno interposto contro la « Sentenza proferita dal Magistrato Supremo sotto dì 21. Settembre 1830. « a favore dei sigg. Claudio, e Francesco, e Alessandro Gentili, e senza « arrestarsi alla Domanda di conferma *ex bono jure* avanzata dagli appel- « lati, dice esser costato, e costare della nullità della Sentenza medesima « quella perciò dichiara nulla, e di niun valore. »

Contro questa Sentenza appellarono i sigg. Fratelli Gentili, e dedussero lo stesso mezzo di difesa, che avevano dedotto avanti la Ruota me-

desima, onde sostenere la validità della Sentenza del Magistrato Supremo;

E sostennero anche, che in ogni peggiore ipotesi la Sentenza istessa doveva dichiararsi valida di fronte almeno al sig. Federigo Bacci ne NN.

Sul quale appello fù dal Supremo Consiglio dichiarato per i seguenti

MOTIVI

Attesochè essendo mancato alla vita il sig. Vincenzio Conti, nel mentre che fra esso in unione col di lui fratello sig. Andrea era pendente un Giudizio di rivendicazione contro i sigg. Claudio, Francesco, ed Alessandro Gentili con essere stata opportunamente notificata dal Procuratore dei detti sigg. Conti l'avvenuta morte del prefato sig. Vincenzio ai Colli-
tiganti sigg. Fratelli Gentili, rimasero in tal contingenza sospesi per mini-
1 stero della Legge i termini dell' Istanza, conforme letteralmente prescrive l' Art. 120. dell' attual Regolamento di Procedura.

Atteso che all' effetto di riattivare questi termini come sopra rimasti sospesi, nulla meno esigevasi in ordine al successivo art. 127. del citato Regolamento di Procedura, che un' atto formale denominato di riassunzione, accompagnato da certe determinate formalità, le quali in sostanza vengono a qualificare un tal'atto, come un' atto non dissimile a quello del-
2 le domande principali, che costituiscono il principio di un Giudizio, che voglia introdursi.

Attesochè non omessero i sigg. Fratelli Gentili di procedere alla riassunzione dell' Istanza rimasta sospesa, e a quest' uopo ne fecero il relativo atto dirimpetto al superstiste sig. Andrea Conti, e dirimpetto al sig. Federigo Bacci, come rappresentante i di lui figli Antonio, e Felice, nei quali si verificava la qualità di Eredi immediati del premancato sig. Vincenzio Conti; ma questo atto non potè reputarsi, nelle particolari circostanze del caso, sufficente ad instaurare a riguardo dei nuovi Colliganti un giudizio legittimo, e regolare, onde far luogo alla di lui determinazione, mediante una successiva Sentenza valida, ed efficace, poichè non fù susseguito da quelle forme, che dalla Legge vengono imperiosamente richieste all' effetto che ciascuno dei litiganti possa liberamente godere di quel tempo, che alla deduzione, e respettiva difesa dei proprj diritti rendesi indispensabile. Di fatti questo atto di riassunzione non fù notificato al sig. Federigo Bacci, ne Nomi prima del 23. Agosto 1830., e in questo atto medesimo contenevasi l'intimazione di comparire all'Udienza del Magistrato Supremo per il giorno successivo del mese medesimo. In tale posizione compariva evidente, che il nominato sig. Federigo Bacci era impossibilitato a provvedere ai mezzi opportuni per potere utilmente dedurre le proprie ragioni, giacchè man-

cava a tal'uopo il tempo proporzionato, e quindi la Sentenza, che fù successivamente proferita dal Magistrato Supremo rimase sottoposta al vizio di una insanabile nullità, mentre tutti i principj non tanto di mera, e pura equità, ma anche di rigorosa giustizia, non permettono, che venga emanata Sentenza contro colui, il quale non potè in qualunque modo avere il tempo ne di contestare la Lite, ne d' istruirsi dei meriti della Causa, ne di presentare le proprie difese. Ottimamente a questo proposito avverte *Politi de Judicis. Discet.* 1. *Num.* 4
38. *e* 39.

Attesochè sebbene il Magistrato Supremo differisse per qualche tempo a pronunziare la sua definitiva Sentenza, risulta ciò non ostante dalle resultanze degli atti, che il sig. Federigo Bacci giammai ebbe il termine dalla Legge determinato sufficente, ne a potere costituire Procuratore, ne a presentare al Magistrato medesimo le sue convenienti difese, dimodo che rimane costantemente accertata quella conculcazione di termini nel concorso della quale deve qualunque Sentenza considerarsi 5
nulla, e come non avvenuta.

Attesochè non fu ostacolo a quanto sopra, che la Causa era stata già contesta, agitata, e discussa in contradittorio del sig. Vincenzio Conti Autore degli attuali Collitiganti sigg. Antonio, e Felice Bacci rappresentati dal loro Padre sig. Federigo, poichè quando era per la morte accaduta del nominato sig. Vincenzio Conti avvenuto il cambiamento delle Persone litiganti doveva necessariamente a riguardo di esse ritenersi quell'istesso sistema che la Legge prescrive nelle domande introduttive di ogni Giudizio, come bene avverte il citato *Politi de Judicis. Dissert.* 1. *N.* 6
7. *et segg.* « ivi » obstat praeterea altera magis inconcussa juris regula « quod nimirum agens adversus unam personam nequeat audiri minus « que obtinere adversus alteram absque instauratione novi Judicii. »

Attesochè riconosciuta la nullità della Sentenza del Magistrato Supremo in conseguenza dell'avvenuta conculcazione dei termini, era quindi superfluo di occuparsi degli altri fondamenti di nullità, che contro di essa furono dedotti.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Claudio, Francesco, ed Alessandro Gentili, e bene essere stato giudicato dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze del dì otto Agosto 1831. *a favore dei sigg. Federigo, e Antonio Bacci, quella dice doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna gli appellanti signori Gentili, e*

ciascuno di loro solidalmente a favore dei signori Bacci appellati, nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani *Relatore*, Cosimo Silvestri
Luigi Bombicci, e Baldassare Bartalini *Consiglieri.*

DECISIONE LXXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae diei 19. *Settembris* 1832.

IN CAUSA

MINETTI E MALDURA

PROC. MESS. ALESSANDRO LANINI — *PROC. MESS. MANDRICARDO VETTORI*

ARGOMENTO

La Sentenza proferita nel giorno stesso, in cui vien domandata la sospensione dell' Istanza, per la malattia sopraggiuta al Procuratore legale, rigettando la stessa domanda come inattendibile, non è infetta di alcun vizio di nullità, come nulla non è se viene in appello pronunziata da un solo Giudice ruotale, quando nella prima Istanza fu la causa riconosciuta di competenza di un solo Giudice.

SOMMARIO

1. 2. *Tutti gli atti di Procedura successivi alla nomina del Procuratore sono ad esso legittimamente notificati.*

3. *La domanda della sospensione della causa avanzata nel*

giorno stesso, in cui è proferita la Sentenza, non opera la nullità della medesima.

4. *La domanda della sospensione del termine dell'Istanza per la malattia del Procuratore legale è allegabile quando è giustificata, e concessa per Decreto all'udienza.*

5. 6. *La domanda di sospensione del termine dell'Istanza, prodotta nel giorno della spedizione della causa, può dai Giudici rigettarsi, e se nella reiezione si ravvisasse un eccesso d'arbitrio, sarà la Sentenza rimproverabile d'ingiustizia, ma non di nullità.*

7. *Non è la qualità dell'appello, ma l'indole della causa, o il di lei importare, o la qualità delle persone, che stabiliscono la competenza.*

Storia della Causa

Il sig. Avv. Maldura interpose, e proseguì l'appello avanti la Regia Ruota Civile di Firenze per il capo della nullità dalla Sentenza proferita al Regio Magistrato Supremo li 28. Gennaio 1832. deducendo la nullità obiettata dall'esser devenuto il Magistrato medesimo alla pronunzia della Sentenza appellata in quell'istesso giorno, nel quale il sig. Maldura aveva dichiarato in atti l'avvenuta malattia del suo Procuratore, concludendo perciò essere stato luogo alla sospensione del termine dell'Istanza.

La Regia Ruota presa in accurato esame la disputa dell'asserta nullità di Sentenza, credè nella sua giustizia, e saviezza non ravvisare la nullità obiettata, dipartendosi dalle resultanze degli atti, dalle giustificazioni fatte dall'appellato Minuti, e dalle considerazioni, che non poteva dubitarsi della validità della Sentenza proferita dal Magistrato Supremo li 28 Gennaio 1832., essendosi potuta quella validamente pronunziare, non ostante la dichiarazione della malattia del Difensore del sig. Maldura esibita in quell'istesso giorno, in cui era fissata la spedizione della causa, poichè in quell'estremo periodo di nulla abbisognava il ministero del Procuratore, ed in special modo trattandosi di una disputa insorta dalla opposizione ad un precetto preliminare trasmesso al debitore Maldura, in esecuzione di una Sentenza, la quale aveva sanzionati i diritti, ed i poteri del Creditore per altre antecedenti Sentenze passate in stato di cosa giudicata. E dietro tali riflessi devenne sotto dì 14. Giugno 1832. a pronunziare Sentenza, colla quale dichiarò non costare della nullità obiettata.

Interpose appello da questa Sentenza il sig. Avv. Maldura, e proseguitolo avanti il Supremo Consiglio, ripropose su i medesimi appoggi la nullità della Sentenza del Magistrato Supremo, e nel tempo stesso la nullità della Sentenza ruotale, che dal sig. Maldura fu creduta infetta di nullità sull'unico fondamento che trattandosi in seconda istanza di una questione, che aveva per subietto la nullità di un giudicato, doveva questa

portarsi alla cognizione dell'intiero Turno Ruotale, e non di un Giudice solo, concludendo così per l'insanabile nullità della Sentenza della Regia Ruota.

Ma il Supremo Consiglio senza valutare questi rilievi, rigettò l'appello per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè qualunque volta Mess. Mandricardo Vettori era stato costituito indubitatamente Procuratore del sig. Avv. Raffaello Maldura nella causa vegliata tra esso, e il sig. Luigi Minuti avanti il Regio Magistrato Supremo, ne derivava da ciò la legittima conseguenza, che la citazione ad esso trasmessa per parte del detto sig. Luigi Minuti ad oggetto di comparire all'Udienza del 28. Gennaio 1832. giorno fissato per la spedizione della causa per l'oggetto di sentire quanto sarebbe stato decretato, e sentenziato, fu in ogni rapporto valida, e regolare, mentre è certo, che tutti gli atti di Procedura successivi alla nomina del detto Procuratore vengo-
1 no ad esso legittimamente notificati. *Tes. del Foro Tosc. Tom.* 21. *Dec.*
52. e che perciò la nullità opposta dal signor Avvocato Maldura contro
la Sentenza del detto Magistrato Supremo del dì 28. Gennaio 1832. per
il preteso difetto di citazione a Sentenza, non aveva ne in fatto, ne in di-
2 ritto sussistenza veruna.

Attesoche ugualmente insussistente si manifestava la nullità, che alla detta Sentenza del Magistrato Supremo del 28. Gennaio 1832. obiettavasi sul fondamento di esser dessa stata proferita nel giorno stesso, in cui il sig. Avv. Maldura aveva col mezzo di un nuovo Procuratore domandato con sua Scrittura la sospensione del termine dell'istanza a motivo della malattia del primitivo Procuratore Mess. Mandricardo Vettori, poichè una simil domanda non importava di per se sola un'assoluta sospensione di causa, che impedisse al Tribunale il poter procedere alla definitiva Sentenza sotto pena di nullità, ne tampoco poteva considerarsi come
induttiva di un'incidente, che egualmente importasse la sospensione del
3 termine dell'Istanza fino al di lui totale esaurimento.

Che difatti la domanda di sospensione del termine dall'istanza fondata sulla circostanza della malattia del Procuratore non fosse di per se stessa operativa di quest'effetto, lo persuadeva il disposto chiarissimo dell'Art. 99. in cui si legge « ivi » In questo ultimo caso la sospensione « deve esser domandata, giustificata, e concedota per Decreto all'udien- « za, altrimenti non è allegabile », ed è perciò, che inopportunamente poteva dedursi la nullità della Sentenza sol fondamento della sospensio-
4 ne del termine dell'istanza, sempre che una tal sospensione non esisteva
in guisa veruna. Che poi la detta domanda non dovesse apprendersi come induttiva di un'incidente, che importasse la sospensione del termine

dell' istanza fino al di lui totale esaurimento, era ben facile il rimanerne
convinti di fronte alle speciali circostanze del caso. Ritengasi infatto, che
la Scrittura, colla quale il sig. Avv. Maldura domandò la sospensione
del termine dell' istanza fu esibita, e prodotta nel giorno stesso, in cui
era stata dal Magistrato Supremo fissata la spedizione della causa, e in
cui fu di fatto spedita con definitiva Sentenza; E ritengasi ugualmente chè
colla detta Sentenza il Magistrato dichiarò di non volersi arrestare alla
detta domanda « ivi » Senza arrestarsi alla Scrittura esibita per parte del
« sig. Avv. Raffaello Maldura in questo giorno medesimo » Ora questi
due fatti insieme riuniti dimostrano luminosamente, che il Magistrato Supremo rigettò a limine judicii la domanda contenuta nella detta Scrittura
che non volle, ne intese di questa assumere cognizione veruna, o esame,
ma che invece pronunziò la di lei reiezione assoluta, come se non fosse
stata prodotta giammai ne mai formante parte degli atti, e del processo
stato fino allora compilato sul merito della causa. E tal contegno avendo
il Magistrato Supremo adottato, usando di quell' arbitrio, che le vedute
della di lui prudenza potevano suggerirgli nel concreto del caso: l'appello per il capo della nullità dalla Sentenza definitiva contemporaneamete proferita divenne improponibile, poichè l'arbitrio di troncare nel
suo nascimento una questione, che al Tribunale si manifesta a prima vista, e con palmare evidenza, affatto insussistente, non è da Legge alcuna
vietato, e solo allorquando di detto arbitrio possa ravvisarsi un' eccesso,
potrà al più farsi luogo a reclamare per il capo della ingiustizia, non mai 5
però per il capo della nullità. La pretensione del sig. Avv. Maldura stata
sarebbe plausibile, allorchè egli avesse dedotta una domanda incidente,
prima, che fosse giunto il giorno fissato per la spedizione della causa del
merito, ed allorchè sottoposta questa domanda alla cognizione del Tribunale ne fosse stato da questo assunto il conveniente esame; mentre in
tal caso la Sentenza definitiva proferita senza che avesse in prima, o contemporaneamente risoluto l' incidente proposto, avrebbe sicuramente peccato di nullità, ma questi non erano i termini della questione attuale, e
quindi bene decise la successiva Sentenza ruotale, che dichiarò non co- 6
stare della nullità della precedente del Magistrato Supremo, e che perciò
da questo Supremo Consiglio ha meritato di esser pienamente confermata.

Attesochè vendicata così dagli attacchi dell' ingiustizia, la detta Sentenza ruotale, più facilmente era dato di vendicarla dall'altro attacco di nullità di cui pretendevasi infetta di nullità, che si faceva dipendere dall' essere stata la medesima proferita da un solo Auditore, anzichè dal pieno Turno ruotale. Di fatti questa nullità era evidentemente insignificante, dietro la semplice osservazione, che pure da un solo Giudice del Magistrato Supremo riconosciuta competente, era stata decisa la precedente confermata Sentenza. Mentre da ciò conveniva concludere, che ugual-

mente competente fosse pure un solo Anditore della Rnota a conoscere della causa, e pronunziare sulla medesima nella successiva Istanza, coerentemente al disposto dell'attual vegliante Legislazione, comunque dalla detta prima Sentenza fosse interposto l'appello per il capo della nullità, e non per il capo della ingiustizia, giacchè non è la qualità dell'appello, ma piuttosto l'indole della causa, o il di lei importare, o la qualità delle persone, che stabiliscono la competenza, che dalle Leggi viene determinata.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Avv. Raffaello Maria Maldura dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile sedente in Firenze li 14. *Giugno* 1832. *tanto per il capo della nullità, che della ingiustizia; Poichè dichiara non costare della obiettata nullità, e quanto al merito dice bene essere stato con detta Sentenza giudicato, la quale conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena esecuzione, secondo la sua forma, e tenore; E condanna detto signor Maldura nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Giovan Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani *Relatore*, Cosimo Silvestri, *Consiglieri.*



INDICI
DEL TOMO XXXI.

CONTENENTE

DECISIONI DELL' ANNO 1832.

INDICE
DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

REGIA RUOTA FIORENTINA

REGIA RUOTA DI PISA

17 Agosto	Avaria. L. 303. R. Coppi.
13 Giugno	Credito. XIX. 152. R. Coppi.
19 Settembre	Danni. XLII. 241. R. Magnani.
30 Marzo	Deserzione d' appello. XXIII. 170. R. Coppi.
29 Agosto	Enfiteusi. IX. 84. R. Magnani.
15 Luglio	Immissione in Salviano. XXVI. 191. R. Coppi.
29 Agosto	Miglioramenti. LI. 312. R. Magnani.
31 Agosto	Obbligazione. LIII. 324. R. Coppi.
11 Luglio	Rivendicazione. XXI. 161. R. Magnani.
28 Settembre	Sentenze dei Tribunali esteri. XXXIX. 226. R. Magnani.
19 Settembre	Sequestro. LII. 319. R. Magnani.
22 Agosto	Siepe. XV. 124. R. Magnani.
16 Settembre	Simulazione. XLV. 291. R. Silvestri.
12 Settembre	Testamento jvalido. XVII. 140. R. Magnani.

REGIA RUOTA DI SIENA

4 Dicembre	Danni. III. 40. R. Branchi.
25 Settembre	Falsita'. LXI. 372. R. Branchi.
18 Dicembre	Ipoteca. LXV. 392. Branchi.
18 Dicembre	Prelazione. LXV. 392. R. Branchi.

REGIA RUOTA DI AREZZO

6 Settembre	Compensazioe. LXIII. 380. R. Nervini.
5 Giugno	Deserzion d' appello. V. 51. R. Carducci.
14 Giugno	Esecuzion provvisoria. XVIII. R. Carducci.
12 Aprile	Esibizion di pegno. I. 3. R. Nervini.
5 Giugno	Legittima. XLIV. 251. R. Carducci.
12 Aprile	Radiazione d' Iscrizione ipotecaria. I. 3. R. Nervini
23 Febbraio	Supersessoria. XXVIII. 200. R. Nervini.

INDICE

PER ALFABETO

DE' NOMI DE' LITIGANTI

NB. Il N.° Rom. indica la Dec., e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

REGIA RUOTA DI FIRENZE

R. RUOTA DI PISA

R. RUOTA DI SIENA

R. RUOTA D'AREZZO

INDICE

DELLE MATERIE

AFFITTUARIO

L'affittuario che ha pagato anticipatamente i canoni dell' affitto, se il fondo affittato è venduto coattivamente, non può pretendere di continuare nell' affitto. Dec. 19. N. 5. p. 152.

AGGIUDICATARIO

L' Aggiudicatario dei Beni, forzatamente venduti è debitore degli interessi dopo la vendita fattagli sul prezzo, che stanno a rappresentare le rendite degli stessi Beni. Dec. 19. N. 2. p. 152.

ALBERI

Per gli alberi nati nel confine non si dà l'azione communi dividundo, *e perciò non possono da un condomino atterrarsi, invito l' altro condomino, specialmente quando la* Siepe *forma confine*. Dec. 15 N. 11. 12. p. 125.

Il condomino può tagliere i rami che troppo alti si spandono dagli alberi che esistono nella Siepe *di confine, ma non può gli stessi alberi ridurre alla meschina altezza di tre braccia*. Ivi N. 13. 14.

Nel piano di Livorno gli alberi d'alto fusto esistenti nella Siepe *di confino non debbono esser più alti di braccia* 8. *affine di non pregiudicare al riparo dei Fondi*. Ivi N. 15. 16.

ALIENANTE

L'alienante è dispensata dall' obbligo d' inscrivere, quando per la trascrizione dell' Istrumento traslativo della proprietà, questa Inscrizione potèsse essere stata accesa d'ufizio dal Conservatore. Dec. 55. N. 6. p. 334.

ALIENATARIO

L'alienatario fino che si tratta di fermare il corso alle Inscrizioni sul fondo, di cui si rese acquirente, non è richiamato dalla legge, che alla trascrizione del proprio Contratto. Dec. 55. N. 8. p. 334.

ALIMENTANTE

V. Alimenti.

ALIMENTI

Alla volontà dell' Alimentante desunta dalle circostanze, deve farsi ricorso per conoscere se gli alimenti debbano, o non debbano considerarsi donati. Dec. 47. N. 1. 2. p. 285.

L' Alimentante si presume, che abbia donato gli alimenti, quando non ha fatta protesta diretta a riservarsi il diritto della ripetizione di essi. Ivi N. 3. 4.

L'alimentante, si presume, che abbia donati gli Alimenti quando non ne tiene alcun ricordò, o scrittura. Ivi N. 5.

L' Alimentaute, che per il corso di 10. *anni mai ha richiesto l' importare degli alimenti somministrati, si presume, che abbia voluto donarlo*. Ivi N. 6.

Quando due Famiglie strette in parentela si prestano vicendevolmente esistenza, e soccorso nei loro bisogni, s'intende ciò fatto gratuitamente, e per amorevolezza. Ivi N. 7. 8.

Quegli, che ha tenuto presso di se i Figli di un parente povero, si presume, che abbia donati gli alimenti loro somministrati. Ivi N. 9.

ANTERIORITA' DI UN ATTO

Quando è spirato il termine a proseguire l' appello, se nel medesimo giorno viene presentata per parte dell' appellante la prosecuzione, e per parte dell'appellato la domanda di dichiarazione d' inefficacia *spetta all'appellante provare l' anteriorità del suo Atto.* Dec. 7. N. 6. 7. p. 66.

ANTIDATA

Può proporsi l'eccezione dell' antidata contro la Gira fatta di un Pagherò mercantile, senza bisogno di procedere per via d' Inscrizione in falso. Dec. 27. N. 3. p. 196.

Il concorso di più circostanze può indurre la presunzione dell'antidata apposta alla Gira di un Recapito mercantile. Decis. 27. N. 5. p. 196.

APPELLANTE

L'appellante, che dopo l' atto d' appello omette di fare quelli atti successivi, che la legge prescrive, non può dirsi che abbia rinunziato ad ottenere la sospensione della esecuzione potendo valersi del suo diritto all'effetto devolutivo. Dec. 81. N. 3. 5. p. 502.

APPELLO PER IL CAPO DELLA NULLITA'

Quando vengono violate le regole di Procedura stabilite per l' ammissione delle Posizioni, e per la risposta alle medesime comparisce ben fondato l' appello interposto da una delle parti per il capo della nullità. Dec. 48. N. 1. 2. 3. 4. 5. p. 291.

Quando i Tribunali Ruotali hanno confermato una Sentenza emanata dai Giudici di Prima Istanza, che è stata appellata per il capo della nullità, e dell' ingiustizia non può richiamarsi ad ulteriore esame la validità. Dec. 74. N. 4. p. 442.

Quando l' appello da una Sentenza è interposto per capo principale della nullità, e subalternamente, e per condizione sempre che della nullità non costi, per il capo dell'ingiustizia, deve in tal caso il Giudice superiore decidere prima sulla nullità. Dec. 74. N. 6. 7. p. 442.

APPELLO

Quando le parti dichiarano di non reclamare dalla Sentenza, che sarà proferita nella prima Istanza, se una di esse, con protesta di non pregiudicarsi riguardo alla questione dell'ammissibilità dell'appello, appella, la cognizione dell' opposizione, che si facesse

L'assente può per i privilegi equiparasi al minore. Ivi N. 2.

Può darsi all'Assente la sua parte aliquota in contanti, anzi che in beni immobili, quando lo esiga quel prudente arbitrio, che misurar si deve dalle circostanze. Dec. 65. N. 6. p. 392.

V. Divisione di Beni.

ATTI GIUDICIALI

Gli atti giudiciali *son diversi dagli atti* volontarj *ricevuti in Giudizio.* Dec. 1. N. 41. p. 6.

Gli atti giudiciali non debbono essere solamente autentici, ma debbono avere un carattere obbligatorio, ed un effetto esecutorio che non possono ricevere fuorchè dall'intervento del Giudice. Dec. 1. N. 43 pag. 6.

Negli atti giudiciali le proteste state apposte nei primi debbono ripetersi anche ne' successivi, quando questi sono indipendenti da quelli, ma non gia quando sono dipendenti, e famulativi. Dec. 2. N. 10. pag. 34.

ATTI PRIVATI

Gli atti privati sono incapaci a costituire efficacemente un' Ipoteca in ordine al disposto dell'Art. 2127. *del Cod. Francese.* Dec. 25. N. 1. p. 185.

ATTI UMANI

Negli atti umani più si valutano la qualità, lo spirito, e la sostanza delle cose, che un nome, un vocabolò. Dec. 10. N. 20. p. 90.

ATTI SOSPESI

V. Decreto della Ruota Criminale.

ATTI

Degl'atti, che presentano la stessa data sebbene non vantino fra loro alcuna anteriorità, colui ch'è interessato a sostenere la sua precedenza, ha diritto di concluderne la prova. Dec. 7. N. 5. p. 66.

Gli atti debbono aversi, e ritenersi per tali, quali, le Parti li chiamarono, ed intesero di stipularli. Dec. 56. N. 1. p. 342.

ATTO CONGRUO

Per misurare la congruità di un atto si deve attendere il tempo in cui fu posto in essere. Dec. 65. N. 8. p. 393.

ATTO DI PROSECUZIONE D'APPELLO

L'atto di prosecuzione di appello trasfonde nel Tribunal superiore l'esclusiva giurisdizione del merito della causa, e degli incidenti alla medesima relativi. Dec. 2. N. 4. p. 34.

L'atto di prosecuzione di appello, è un atto dipendente, e pedissequo dall'atto precedente di appello, del quale, quello non è, che un mero accessorio, in cui s' intendono ripetute le proteste fatte nel primo. Dec. 3. N. 11. p. 35.

ATTO QUALUNQUE

Qualunque atto posto in essere sotto una data condizione, resta distrutto ogni qualvolta la condizione medesima non siasi purificata. Dec. 2. N. 4. p. 34.

L'atto accessorio segue di regola la natura dell'atto principale. Ivi N. 9

ATTO SIMULATO

La Legge del 1. Febbraio 1751. fulmina la nullità dell' atto simulato, ma non ammette il simulante, o suo erede ad allegare la propria turpitudine. Dec. 45. N. 5. 7. p. 263.

AZIONE IN REM VERSO

L'azione in rem verso esige una locupletazione perseverante, e fondata sull'equità. Dec. 47. N. 10. 11. p. 285.

BENEFIZI

I Benefizi, che dal Fondatore si vogliono esenti dalle Bolle, e dalle riserve apostoliche, non perdono la natura, ed il carattere di Ecclesiastici. Dec. 10. N. 17. p. 190.

BENEFIZIO ECCLESIASTICO

La Legge di fondazione combinata colle regole di canonica Giurisprudenza è la sola sicura norma per determinare la qualità di un Benefizio, e le condizioni che si richiedono in quelli, ai quali deva conferirsi. Dec. 10. N. 1. p. 89.

La risoluzione delle controversie vertenti fra più presentati ad un Benefizio dipende dalla determinata qualità dello stesso Benefizio e dalle condizioni verificabili nel presentando. Ivi N. 2.

Secondo il Sacro Concilio di Trento non può essere investito di un Benefizio Ecclesiastico colui, che oltre al chiericato non ha l'età di anni quattordici, se il Fondatore non ha stabilito il contrario, nel qual caso basta l'età di anni sette compiti. Ivi N. 3. 28.

Quando l'erezione del Benefizio è fatta dall'Autorità ordinaria; quando v'è annesso qualche ufizio spirituale; quando deve conferirsi ad un Chierico; quando deve conferirsi da un Ecclesiastico; quando è perpetuo, il Benefizio in tal caso è Ecclesiastico. Ivi N. 4. 7. 8. 9.

Quando l'Ordinario nel Decreto di erezione non ha espresso il Titolo Ecclesiastico *del medesimo, ed ha detto erigersi un* Ufiziatura *l'erezione è sempre di un Benefizio Ecclesiastico.* Ivi N. 5.

Il titolo di Cappellania, *è un titolo* Collativo, o Ecclesiastico. Ivi N. 6.

Che la volontà del Fondatore di un Benefizio sia quella di fondarlo con titolo Ecclesiastico si desume anche dalla nomina fatta dallo stesso Fondatore di un Sacerdote in primo Rettore. Ivi N. 10.

Non basta per distruggere la natura di Ecclesiastico, *impressa ad un Benefizio, la condizione della* Manualità *sempre che per l Atto di*

L'obbligo, che hanno i Capitani di far visitare la loro Nave è ristretto ai Viaggi di lungo corso, e non è applicabile ai Viaggi di piccolo, o grande cabotaggio. Ivi N. 2.

CAPITANO DI NAVE

Quando per la natura del viaggio il capitano è obbligato a far visitare il suo Bastimento, se omette questa formalità, è tenuto alla responsabilità di qualunque avvenimento, nel modo stesso, che se la visita fosse stata praticata. Dec. 50. N. 4. p. 303.

Quando il Capitano si obbliga nel Contratto di noleggio di sottoporre la Nave alla visita, l' inosservanza di questo patto non lo rende responsabile di tutti i sinistri, e si misurano le conseguenze dell' omissione co' principii di Gius comune. Ivi N. 5.

Quando per lo sforzo di vele fatto dal Capitano della Nave senza precedente deliberazione dell'Equipaggio, ne resulta del male, questo è tutto a carico dello stesso Capitano Dec. 50. N. 7. 8. 9. p.304.

Il Capitano della nave, in ciò, che agisce entro i limiti delle sue facoltà non esercita, che funzioni di mandatario, e non obbliga che la Nave, e il di lei Proprietario. Dec, 53. N. 1. p. 324.

Il Capitano della Nave obbliga se stesso quando ne fa una formale dichiarazione, o quando tale obbligazione risulti dall' Atto, che egli ha firmato. Ivi N. 2. 3.

L'abbandono della Nave fatto dal Proprietario non proscioglie il Capitano dalle obbligazioni contratte. Ivi N. 4.

L'abbandono della Nave non libera il Capitano dalle obbligazioni assunte da se medesimo, ma solamente da quelle contratte da altre Persone del fatto delle quali talvolta sia egli responsabile. Ivi N. 5.

L' obbligazione personale del Capitano della Nave a favore di quelli, che hanno somministrata una somma a Cambio marittimo, non resta inefficace, sebbene questa somma sia servita a pagare dei precedenti Cambi per risarcire la Nave. Ivi N. 6.

CASA LIVELLARE

Vengono sotto nome di Miglioramenti *gli accrescimenti fatti ad una Casa livellare, e seguitando la sorte della medesima, allorchè non possono sussistere indipendentemente dalla casa medesima.* Dec. 51. N. 3. p. 312.

Quando l' aumento della casa livellare toglie al Fondo Enfiteutico lo spazio legale avanti a se è inseparabile dallo stesso Fondo Enfiteutico l'aumento. Ivi 5. 13. 14. p. 313.

CASA

Lo spazio, che una casa deve avere di diritto davanti alla sua fronte, non deve esser minore di dodici piedi. Dec. 51. N. 1. p. 312.

Quegli che fa la cessione dei Beni è Persona legittima *a stare in Giudizio per l'effetto almeno di constatare in di lui contradittorio un fatto dal quale* ipso jure *dipende la deserzione dell'appello.* Ivi N. 4.

CESSIONE DI RAGIONI

Quando il Creditore è stato pagato, è inutile, ed inefficace la cessione delle sue ragioni. Dec. 58. N. 4. p. 351.

Quando la cessione delle ragioni, è convenuta, e promessa dal Creditore, è operativa, ed efficace sebbene sia fatta dopo l'eseguito pagamento. Ivi N. 5.

Quando si tratta di pagamento fatto dal mallevadore, esso ha diritto di conseguire utilmente dal Creditore dimesso, anche ex intervallo, *la cessione delle ragioni.* Ivi N. 6. 7. 12. 13. 14. 15. 16.

CESSIONE DI RENDITE

Quegli che ha ricevuta la cessione delle rendite di uno stabile se questo stabile vien venduto coattivamente, non può pretendere il godimento delle dette rendite malgrado la sua ipoteca, ed anteriorità. Dec. 19. N. 4. p. 152.

CESSIONE

L'inverisimiglianza di una cessione dedotta da diverse circostanze induce un sospetto di falsità di quell'atto. Dec. 65. N. 16. p. 393.

Fa accrescere il sospetto di falsità se il cessionario, che assiste alla compilazione dell'inventario non procura sia presa nota della cessione allora quando nell'inventario vien descritto il credito preteso ceduto. Ivi N. 17.

Accresce il sospetto dt falsità il vedersi apposto alla cessione il registro dopo diversi anni, ed in specie dopo la morte del supposto cedente, e dopo la compilazione dell'inventario. Ivi N. 18.

Aumenta il sospetto suddetto l' aver ritardato a produrre la cessione quasi al termine del secondo giudizio. Ivi N. 19

CITAZIONE

E necessaria la citazione, o l'intervento al giudizio della parte, sopra i cui beni vuolsi costituir l'ipoteca. Dec. 1. N. 13. p. 4.

Senza citazione o intervento non può immaginarsi nè contradizione nè contumacia Ivi N. 14.

CLAUSULA « NON ESSERE STATO NE' ESSER LUOGO A PROCEDERE »

La clausula « non essere stato, nè esser luogo a procedere » è definitiva, ed equivale a quella ex capite innocentiae. Decis. 3. N. 1. pag. 40.

CODICE DI COMMERCIO

Il Codice di Commercio Art. 139. *con proibire sotto la pena* del Falso

di antidatare li Ordini, e le Girate dei Recapiti mercantili, non equiparò i medesimi agli atti autentici, dei quali non può attaccarsi la verità senza appigliarsi al mezzo dell'Iscrizione in falso. Dec. 27. N. 1. p. 196.

Il fine del Cod. di Com. *di proibire di antidatare li ordini, e le Girate dei Recapiti Mercantili fu di garantire la sincerità del e date apposte alle gire degli effetti di Commercio.* Ivi N. 2.

COLLAZIONI DI BENEFIZI

Il medio stato delle collazioni dei Benefizi si presume sempre conforme al precedente, ed al susseguente. Dec. 10. N. 11. p. 89.

Dalle parole precettive colle quali l'Ordinario immette nel possesso del Benefizio il presentato si argomenta, che lo stesso Ordinario ha proceduto ad una mera collazione. Ivi N. 12.

Nelle collazioni dei Benefizi non si richiede una formula Sacramentale, e trattandosi di collazione fatta dall'Ordinario, deve credersi fatta in ogni miglior modo di ragione. Ivi N. 13. 14.

Le collazioni fatte dall'Ordinario non possono dirsi contrarie alla volontà del Fondatore del Benefizio, nè incapaci di renderlo ecclesiastico, sebbene lo stesso Fondatore abbia ordinato, che i Rettori non siano tenuti alla spedizione delle Bolle, nè soggetti alle riserve apostoliche. Ivi N. 15.

La collazione, ed istituzione dei Benefizi Ecclesiastici, che appartiene di diritto all' Ordinario, diversificano dalle Bolle, e riserve apostoliche le quali costituiscono una Regalia della Curia Romana. Ivi N. 16.

COLONO

Il colono parziaro tiene, e possiede il Fondo in nome di quello da cui ha ricevuto la colonia. Dec. 64. N. 1. p. 329.

Il colono parziario se contro di esso viene intentata un' azione rivendicatoria, o qualunque altra interessante la proprietà, ha diritto di esser liberato dall' Istanza del Giudizio, con riportare la refusione delle spese, sempre che nomini la persona, dalla quale ha causa. Ivi N. 2.

La domanda promossa contro il Colono per la di lui remozione dal fondo riguarda non il solo interesse del Proprietario, ma anche i vantaggi del possesso goduto da detto colono. Ivi N. 3.

La nomina, che il Colono fa del Proprietario, da cui ebbe la colonia, impone all'attore d'intimare la persona, che gli viene designata di contestare con esso il Giudizio, ma non può autorizzare il colono a sottrarsi affatto dal rimanervi, poichè esso pure ne fa parte nel proprio interesse. Ivi N. 4. 5. 6.

COLPA

Secondo il Gius Comune la colpa non importa responsabilità se non in quanto sia stata causa di danno, nè si riputa tale se non in modo presuntivo, potendo l'imputato con prove perfette dimostrare il contrario. Dec. 50. N. 6. p. 304.

COMMALLEVADORE

Il Commallevadore, che paga del proprio l'obbligazione garantita, acquista l'azione Negotiorum gestorum, *la quale viene accordata a colui, che col fatto proprio rende migliore la condizione altrui.* Dec. 58. N. 1. 2. p. 351.

Molto più è certo il diritto del Commallevadore di agere per il rimborso dall'altro Mallevadore, quando il Creditore dimesso gli cede le sue ragioni. Ivi N. 3.

COMMENDE

I sudditi Toscani non possono fondare delle Commende quando ledono la Legittima ai Figli, e quando superano la terza parte del patrimonio. N. 6. p 456.

COMPENSAZIONE

Nel concorso di un debito, e di un credito egualmente liquidi, e positivi a carico, e respettivo favore di una stessa Persona, si opera ipso jure *per ministero della Legge la compensazione dell'uno coll'altro, e la conseguente loro estinzione per la corrispondente somma.* Dec. 60. N. 1. p. 364.

Non si ammette compensazione del debito illiquido col Credito liquido e positivo. Ivi N. 2.

Il benefizio della compensazione è transitorio attivamente, e passivamente agli eredi. Dec. 63. N. 3. p. 380.

L'adizione dell'eredità con benefizio d'inventario non forma ostacolo alla compensazione fra il debito, e il credito della Eredità beneficiata. Ivi N. 4.

Nel corso della frode, e della collusione si esclude il benefizio della compensazione. Ivi N. 5.

Quando nel Debitore della Eredità beneficiata si è riunito il debito, e il credito prima che i Creditori abbiano incominciato ad agire, o abbiano emesse inibizioni, o proteste, ha luogo la compensazione anche in loro pregiudizio. Ivi N. 6.

Quando il danno del Debitore è inevitabile la Legge ammette ipso jure *la compensazione benchè non opposta.* Ivi N. 7. p. 381.

La compensazione si ammette ipso jure *anche in pregiudizio dei Creditori anteriori, quando il Debitore è esposto a pagare il debito senza speranza di esigere il suo credito.* Ivi N. 8.

L'ipoteca sopra i nomi de' Creditori si perime appena si estingue il debito mediante la compensazione equivalente al pagamento. Ivi N. 9.

La compensazione è ammissibile a pregiudizio de' Creditori anteriori quando il Debitore è divenuto creditore avanti l'apertura del concorso, o della Graduatoria. Ivi N 10.

Quando fra debito, e credito vi concorrono i requisiti, ha luogo la compensazione, la quale può anche essere domandata dagli altri creditori. Dec. 65. N. 15. p. 393.

COMPETENZA

Le nullità contro una Sentenza non possono dedursi avanti un Tribunale, che manca dell' ordinaria giurisdizione per prenderne cognizione tanto in riguardo all' attore, che al reo convenuto. N. 1. p. 468.

Relativamente alla competenza si distingue la causa nel merito, dall'altra riguardante la semplice rilevazione; la prima si risolve dal Tribunale adito dall' attore; la seconda da quello proprio del chiamato a rilevare. Ivi N. 2.

COMPETENZA DI FORO

Non è la qualità dell'appello, ma l'indole della causa, o il di lei importare, o la qualità delle persone, che stabiliscono la competenza. Ivi N. 7.

COMPRA E VENDITA

Quando per prezzo di una specie *è stato dato per la metà* contante, *e per l'altra metà, altra* specie *si è detto sempre, che un tal Contratto in parte è di* compra, e vendita, *ed in parte è di* permuta. Dec. 11. N. 1. p. 104.

Quando la cosa, che si dà in equivalente ha ricevuto una stima, si è generalmente creduto, che in questa parte la convenzione debba aversi per Compra e Vendita. Ivi N. 2.

Colui che compra un cavallo col patto, che non abbia vizi, e che lo estrae dalla Stalla del Venditore, ne fa la prova, e dopo ordina che sia condotto alla sua stalla, perfeziona il Contratto, e lo porta alla sua esecuzione. Ivi N. 3. 4.

Colui, che compra un cavallo, l'accetta, e seco lo conduce, se posteriormente scuopre in esso dei vizi ha diritto ad intentare l' azione Edilizia, o Redibitoria *ma non mai ad abbandonare il cavallo accettato.* Ivi N. 5.

COMPRATORE DI UN FONDO

Il compratore di un Fondo non va esente dai pregiudizi, che possono avvenirgli per mancanza di farne la voltura ai Libri Estimali,

sebbene questa non fosse stata fatta dal venditore, in conto proprio, quando n'era possessore. Dec. 24. N. 5. 12. 15. p. 175.

Il compratore di un Fondo, che denunzia al Venditore le molestie inferitegli da un terzo, ha diritto di esser rilevato, e garantito, qualunque esser possa l'evento della lite, che dal terzo è stata promossa, nè ha obbligo lo stesso compratore di difendersi, nè d'interporre appello. Dec. 68. N. 2. p. 415.

CONDANNA DEL GIUDICE

Nell'approvare il concordato delle parti e nell'ordinare la esecuzione il Giudice emana una vera Sentenza, e pronunzia una vera condanna. Dec. 1. N. 26. p. 5.

Quest'atto di contenziosa giurisdizione e quest'ordinanza del Magistrato deve produrre tutto il suo effetto, ed attribuire ipoteca giudiciale. Ivi N. 27.

CONDOMINO DI UN MURO

Il condomino di un muro non può aprire volontariamente nel medesimo una porta d'ingresso per entrare in una stanza. Dec. 20. N. 1. 3. p. 156.

Quando il perito giudiciale ha opinato esser comune fra più condomini un muro, deve starsi alla di lui opinione. Ivi N. 2.

CONFORMITA' DI GIUDIZ

L'identità della parte dispositiva delle due Sentenze in relazione alla domanda introduttiva del Giudizio, qualifica la conformità dei giudicati. Dec 4. N. 6. 7. 8. 11. 12. p. 43.

CONSENSO DEL CREDITORE

Il consenso del Creditore all'alienazione non importa remissione del pegno per la contraria potestà del creditore medesimo. Dec. 1. N. 54. p. 6.

CONSULENTE

L'attribuzione del consulente speciale della Tutrice è unicamente quella di consigliarla, e dirigerla, e non di disporre delle sostanze dei pupilli. Dec. 25. N. 4. p. 185.

CONTROVERSIE

Le controversie attuali debbono per la risoluzione tenersi subordinate alle correlative disposizioni del nostro Regolamento di Procedura. N. 8. p. 479.

CREDITO LIQUIDO

Quando pende in appello una causa di liquidazione, non può riconoscersi liquido nè il credito, nè il debito, che resulterà dalla Sentenza, che verrà proferita. Dec. 60. N. 3. p. 364.

Quando nel Contratto d'affitto è stabilito che l'affittuario debba essere

rimborsato delle spese di coltivazioni, di ripari, e di acconcimi, il debito del canone non è liquido. Ivi N. 4.

CREDITORE SALVIANISTA

Il Creditore non può provocare la vendita del fondo ipotecato, quando appena presone il possesso Salviano sia in grado di cominciare a perciperne le rendite, e queste nel corso di due anni siano sufficienti a saldarlo. Dec. 26 N. 1. 2. 6. p. 192.

La disposizione della Legge, che rende coattivo il mezzo del Salviano, quando il Credito può restar pagato colle rendite di due anni, è una disposizione grave, esorbitante, e correttoria del diritto Comune. Ivi N. 3.

Per determinare se sia o no lecito al Creditore di provocare la vendita del fondo ipotecato si deve aver riguardo alla disposizione, che il debitore abbia data alle rendite del fondo successive al presone possesso dal Creditore, onde evitare che questi rimanga in sofferenza lungo tempo. Ivi N. 4.

La Legge, che inibisce al creditore di far vendere il Fondo ipotecato quando con le rendite biennali del medesimo può esser pagato, è una mera equità della stessa Legge, della quale è indegno quel debitore, che con mala fede dopo il precetto al pagamento, ha disposto delle rendite. Ivi N. 5.

CREDITORI

I creditori, che hanno un Ipoteca se non fanno inscrivere i loro Documenti prima dell' alienazione dei fondi ipotecati, non sono ammessi a domandarne l'esposizione all' Incanto, sèbbene abbiano un privilegio. Dec. 55. N. 1. 2. p. 334.

COSA GIUDICATA

Non è permesso per cancellare l'esistenza della cosa giudicata esaminare quali sono stati i motivi, che hanno determinato i due Giudici per argomentare dalla difformità di essi la difformità dei Giudicati. Dec. 4. N. 5. p. 48.

CURATORI

I doveri, e le obbligazioni dei Curatori, emanano dalla Legge e dalla volontaria accettazione dell' incarico cui sono inerenti. Dec. 1. N. 34. p. 5.

Contro i Curatori l' ipoteca giudiciale non può nascere fuorchè dalle Sentenze che li condannino a render conto, o a consegnare e pagare il possibile reliquato della loro gestione. Ivi N. 35.

CURIALI

I Curiali dei pubblici Stabilimenti hanno il presunto Mandato, nè ha per essi luogo quella limitazione, che deve attendersi pe' Curiali degli altri Amministratori. Dec. 37. N. 6. 7. 9 p. 219.

DANNO DATO

Le penali del duplo e del quadruplo, che nei congrui casi si applicano nei Giudizi di danno dato a carico del Dannificante, non si calcolano nel merito della causa per determinare la competenza del Tribunale, relativamente alla somma. Dec. 49. N. 1. p. 298.

I Giudizi di appello dalle Sentenze del Vicario di Manciano, si portano al Commissario Regio di Grosseto, e la loro appellabilità ha luogo, quando il merito passa L. 70. Ivi N. 2. 4.

La Scrittura introduttiva di un Giudizio, serve di norma per determinare il carattere, e l'estensione della domanda, sulla quale s' invoca la dichiarazione del Giudice, qualunque siano l'eccezioni, e le dichiarazioni delle Parti, o la pronunzia del Giudice. Ivi N. 3.

La domanda di Condanna nei Giudizi di Danno dato non deve considerarsi quella, che l'Accusante accompagna col suo Giuramento ma quella che dichiara la quantità numerica del danno. Ivi N. 5. 6.

Il Giuramento nei Giudizi di Danno dato è una giustificazione diretta ad appoggiare le prove del Danno. Ivi N. 7.

DANNO

Quando si tratta di evitare un danno da ambe le parti litiganti i Tribunali bisogna, che soccorrano la Parte, ch' è, o sarebbe in danno maggiore. Dec. 24. N. 10. p. 175.

Quando si tratta non di danno rei amissae, *ma* rei amittendae *è certo, che verificato l'* errore del Gius, *in ordine al quale la cosa si consegnerebbe, non si deve questo permettere.* Ivi N. 13. 14.

DANNI

La condanna dei danni ha sempre luogo nei Giudizi di male operato Sequestro. Dec. 80. N. 3. p. 495.

DEBITORE

Il debitore, che anticipatamente alla vendita coatta del suo Fondo, obbliga, e cede le rendite del medesimo fa una cessione che non si sostiene. Dec. 19. N. 3. p. 152.

DECRETI DI NOMINA DI CURATORE

I decreti di nomina di Curatore non inducono ipoteca giudiciale. Dec. 1. N. 33. p. 5.

DECRETI DI RIUNIONE D'INCIDENTI AL MERITO

I Decreti di riunione d' incidente al merito sono per loro natura appellabili. Dec. 66. N. 4. p. 406.

DECRETO ASSOLUTORIO

Il Decreto assolutorio del Turno di Revisione della Ruota Criminale

forma cosa giudicata anche per quello concerne l' interesse civile. Dec. 3. N. 2. p. 40.

DECRETO AVENTE FORZA DI DEFINITIVO

Il Decreto che fa diritto alla domanda di una nuova stima fatta dalla Moglie per assicurazione delle sue Doti su i Beni del Marito ha la forza di definitivo, e perciò soggetto il di lui appello alle regole ordinarie. Dec. 64. N. 2. p. 388.

DECRETO DELLA RUOTA CRIMINALE CON LA FORMULA *SOSPESI GLI ATTI*

La formula « Sospesi gli Atti » *suole usarsi dai Tribunali Criminali, quando l' accusa promossa con questo titolo non è rimasta verificata; benchè non sia stata esclusa.* Dec. 28. N. 1. p. 200.

Il Decreto pronunziato con questa formula è interlocutorio, che importa assoluzione non dal delitto, ma dall' osservanza del Giudizio. Ivi N. 2.

Il Decreto medesimo non produce l' eccezione della cosa giudicata, e non impedisce, che possa obiettarsi il delitto all' imputato con una seconda accusa corredata d' indizii sopravvenuti. Ivi N. 3.

Il Decreto assolutorio dall' osservanza del Giudizio è d' indole interlocutoria al solo effetto di autorizzare la riassunzione dell' accusa, e della Procedura Criminale: ma a tutti gli altri effetti ha il carattere di definitivo. Ivi N. 4.

L' assoluzione dell' imputato dall' osservanza del Giudizio lo fa presumere innocente agli effetti Civili, a meno che non sia macchiato di mala qualità per antecedenti condanne. Ivi N. 5.

L' imputato ab instantia *riacquista la sua libertà, e l' esercizio de' suoi diritti civili.* Ivi N. 6.

Coll' assoluzione dell' imputato ab instantia *la vendetta pubblica nello stato attuale del Processo è sodisfatta, e manca lo scopo della sospensione del Giudizio civile.* Ivi N. 7.

Anche nel Giudizio civile il Debitore può dedurre i sospetti, che potessero investire, e rendere ineseguibile il documento. Ivi N. 8. p. 201.

La Sentenza civile favorevole al Creditore non fa ostacolo alla riassunzione del Giudizio Criminale per la sopravvenienza di nuovi indizii. Ivi N. 9.

DECRETO DI MERA FORMA

Il giudice, che approva un progetto, e ne autorizza, o ne permette l' esecuzione pronunzia un Decreto di mera forma, che impunemente può rimaner privo di effetto, ove non sia concordemente eseguito. Dec. 1. N. 28. p. 5.

DELITTO

Qualunque operazione immaginata per fraudare la Legge inchiude sempre il delitto. Dec. 45. N. 3. p. 263.

DESERZIONE D'APPELLO

La deserzione rimane incorsa, se l'atto di prosecuzione di appello venga esibito dopo la decorrenza del termine prefisso dall'Art. 745. *del Regolam. di Procedura*. Dec. 5. N. 7. p. 52.

Le legali sospensioni dell' Istanza cessano ipso jure *allo spirare del termine assegnato dalla Legge alla loro durata indipendentemente dalla riassunzione di che nell'Art.* 131. *del Regolamento di Procedura*. Ivi N. 8.

La parola relativa Così *contenuta in detto Articolo ec. lo rende subordinato al disposto degli articoli precedenti, e quanto al modo, e quanto al tempo della riassunzione per esso ordinata*. Ivi N. 9.

L'atto di riassunzione deve essere esibito nel termine *della legale sospensione, e se lo sarà dopo, la causa riprenderà allora il suo corso quanto agli atti, ed al Processo, ma quanto ai termini della Istanza lo avrà ripreso allo spirare della sospensione ridetta*. Ivi Num. 10.

A sanare la deserzione a differenza della perenzione non basta che l'appellante siasi posto in regola, prima che la domanda ne sia stata avanzata. Ivi N. 11.

La sospensione, di cui parla l'articolo 711. *della Procedura concerne il termine ad appellare, e non quello dell' Istanza di appello*. Ivi N. 12.

Il termine prefisso per la durata della sospensione dell' Istanza incomincia a decorrere al momento istesso, in cui la sospensione si verifica, e non resta sospeso durante l'intervallo della prima all'ultima notificazione dell' avvenuto cambiamento. Ivi N. 14.

Gli Art. 98. *e* 116. *della Procedura per quanto parlino di sospensione del termine dell' Istanza, sono applicabili per analogia anche nel termine fatale per proseguire gli appelli*. Ivi N. 15.

La notificazione della Sentenza al domicilio elettivo equivale ad ogni effetto a quella, che ne venga fatta al domicilio reale. Ivi N. 16.

Il difetto nella notificazione della Sentenza appellata, non può più allegarsi da chi intervenne in Giudizio di appello dietro la detta notificazione, e senza avanzar reclamo contro la medesima. Ivi Num. 17.

Per quanto in caso di dubbio debba di regola rispondersi contro la deserzione, la regola però procede soltanto, quando il dubbio sia ragionevole, e fondato, non quando la lettera, e lo spirito della Legge si uniscono a dileguarlo. Ivi N. 18.

La deserzione dell' appello all' effetto sospensivo non impedisce all' appellante di riassumerlo nel termine di mesi sei. Dec. 81. Num. 7. pag. 502.

Quando l' appellante, nei termini legali non ha adempito alle sue incombenze ordinate dalla Legge, l' appello da esso interposto resta deserto. Dec. 25. N. 1. p. 170.

La deserzione dell' appello deve riguardarsi una dichiarazione penale, la quale perciò deve pronunziarsi nei termini stabiliti dalla Legge. Decis. 75. N. 1. p. 449.

Gli Articoli 751., 752. e 753. del Regolamento di Procedura precisano i casi, nei quali la deserzione dell' appello si considera avvenuta, e sono disposizioni precedute dalla designazione delle circostanze, che debbono concorrere affinchè decorrino i termini per eseguirsi gli atti di Procedura. Ivi N. 2.

L' appello interposto nel termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza, produce, senza bisogno di dichiarazione del Giudice, la sospensione della Sentenza appellata. Ivi N. 3. 9.

L' appello non notificato nel primo termine di dieci giorni, s' intende deserto per disposizione di Legge, e la Sentenza potrà eseguirsi. Ivi N. 4.

La deserzione dell' appello è improponibile quando non è intervenuta la notificazione della Sentenza, e l' opportuno registro della medesima sul di lei originale. Ivi N. 5. 6. 10.

La mancanza del registro della notificazione della Sentenza impedisce la deserzione dell' appello. Ivi N. 7. 8.

Non può avverarsi nè perenzione, nè deserzione quando non è cominciato il termine, entro il quale deve l' appello interporsi. Ivi N. 11.

Quando il succumbente appella prima della notificazione della Sentenza il termine per la deserzione non comincia a decorrere se non dal giorno del registro del rapporto della stessa Sentenza. Ivi N. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Non può dichiararsi deserto l' appello per la ritardata deduzione dei gravami, ogni qual volta all' esibizione dei medesimi, non esiste, nell' originale della Sentenza appellata, il registro del rapporto della fattane notificazione. Dec. N. 1. 2. 3. 4. 5. 7. p. 488.

L' interposizione dell' appello, e la successiva dichiarazione della di lui deserzione pronunziata in contradittorio Giudizio suppliscono e respettivamente anticipano gli effetti della notificazione. Ivi. Num 6.

Gli appelli dalle Sentenze interlocutorie non vanno soggetti alla deserzione. Dec. 7. N. 2. p. 66.

DIRITTI QUESITI DEI TERZI

Non è lecito derogare, nè modificare per mezzo di segrete, e private contrattazioni ai diritti quesiti dei Terzi. Dec. 8. N. 12. pag. 73.

DISPENSA PONTIFICIA

Non ha luogo la Pontificia Dispensa dall'età ogni volta che in concorso dell' Incapace *viene presentato al Benefizio uno* Capace. Dec. 10. N. 30. p. 90.

DIVISIONE DI BENI

La divisione stata provocata dal Socio presente, e maggiore è valida ancorchè il Tutore, o Curatore non sia stato autorizzato. Dec. 65. N. 3. p. 392.

La divisione provocata dal maggiore si riguarda come un' atto necessario. Ivi N. 4.

Il Decreto che autorizza una Donna a procedere alla divisione con il Curatore dell'Assente nel modo progettato può supplire all' autorizzazione anche per parte dello stesso Curatore. Ivi N. 5.

Può assegnarsi ad uno i Beni, e all' altro il contante, quando i Beni non ammettino comoda divisione. Dec. 65. N. 7. p. 393.

Una divisione, nella quale ad uno si assegni la cosa, ed all'altro il contante si accosta più al contratto di compra, che a quello di permuta. Ivi N. 9.

La divisione ha per oggetto di rendere libero ed assoluto in uno dei dividenti quel dominio e possesso, che avanti era in comune. Ivi N. 10.

V. Assente.

DONNA

La Donna, che giustifica di aver portato in Dote scudi mille al Marito, e di avere delle contusioni, e di non aver mezzi da sussistere non può il di lei discesso dal Marito esser considerato un effetto di capriccio. Decis. 57. N. 2. p. 348.

Non si indeboliscono i diritti della Donna se la medesima non prosegue con sollecitudine l'incominciato Giudizio di separazione dal Marito. Ivi N. 3.

Secondo la Legge del 15. *Novembre* 1814. *le Donne non possono validamente contrarre alcuna speciale obbligazione, se non sono autorizzate dal Giudice.* Dec. 43. N. 3. p. 245.

La Donna, che impiega una somma di danaro in una Accomandita mercantile non contrae validamente e perciò non è tenuta ai patti, ed alle convenzioni della società, alla quale spetta la detta Accomandita. Ivi N. 4.

ECCEZIONE

L'eccezione data dal Debitore per repellere la domanda dell' attore e non per modo di riconvenzione non fa variare il merito della causa. Dec. 40. N. 2. 3. p. 234.

EFFETTI PREGIUDICIALI

Agli effetti pregiudiciali non basta qualunque scienza generica. Dec. 1. N. 50. p. 6.

ENFITEUSI

Avvenuta la devoluzione dell' Enfiteusi per linea finita, l' Ipoteca costituita dall' Enfiteuta si risolve, e svanisce. Dec. 8. N. 10. 11. pag. 72.

ENFITEUTA

L' Enfiteuta non può sottoporre a favore proprio, nè a favore dei Terzi ad una servitù il Fondo enfiteutico, che continui al di la del tempo, che dura il suo diritto. Dec. 51. N. 6. 7. p. 313.

L' Enfiteuta non può deludere i suoi Creditori con spogliarsi a favore del padrone diretto dei beni enfiteutici. Dec. 8. N. 13. p. 72.

EREDI

Sotto la parola Eredi *vengono considerati non solamente i* Prossimi, *ma eziandio gli* Eredi degli Eredi. Dec. 43. N. 2. p. 245.

La Legge del 2. Marzo 1769. ai §§. 27. e 28. accorda agli Eredi l'azione per spogliare le mani morte dagli acquisiti, che fossero provati illegittimi, ma tien ferme le prove ordinate dalla precedente Legge contro quelli che tentano di eludere le Leggi di ammortizzazione. Dec. 45. N. 6. p. 263.

ERRORE DI FATTO

L' errore di fatto *allontana direttamente l' idea del consenso, così non può dirsi dell'* errore di Gius, *il quale, eccettuati quei pochi, che possono ignorare la Legge, come le* Donne, *i* Rustici, *i* Minori, *non scusa alcun' altro.* Dec. 24. N. 6. p. 175.

ERRORE DI GIUS

Non mancano Autorità, che anche al pagato per visibil errore di Gius *applicano la repetizione dell' indebito.* Dec. 24. N. 7. p. 175.

ESIBIZIONE DI DOCUMENTO

Non è presumibile, che quello il quale ritiene un documento ineccezionabile non voglia all' occorrenza esibirlo, nè farne l' esibizione nel termine, che con un decreto viene assegnato. Dec. 61. N. 9. pag. 373.

ESECUZIONE DI SENTENZA

Le Sentenze proferite dal Supremo Consiglio, notificate alle sole parti Litiganti, dopo tre giorni dal dì della notificazione, sono ese-

guibili, sebbene non siano state notificate ai Procuratori. Dec. 22. N. 2. p. 166.

ESECUZIONE PROVVISORIA

E' luogo all'applicazione dell'Art. 688. *del Regolamento di Procedura relativo alla esecuzione provvisoria ogni qualvolta l'azione fu basata su Sentenza passata in cosa giudicata* Dec. 18. Num. 1. pag. 148.

Deve accordarsi l' esecuzione provvisoria della Sentenza di conferma-zione di sequestro ch' è appoggiata ad una precedente Sentenza passata in cosa giudicata. Dec. 22. N. 1. p. 166.

L'eccezione della compensazione non trattiene l esecuzione provvisoria della Sentenza, quando detta eccezione non è ammessa, come avviene quando resta confermato un sequestro, appoggiato ad una reiudicata. Ivi N. 3. 4. 5.

ESECUTORE TESTAMENTARIO

Fra le attribuzioni dell' Esecutore Testamentario non evvi quella di dare a mutuo la pecunia pupillare. Dec. 25. N. 5. p. 185.

EVIZIONE

Non si dà evizione quando accada per un fatto posteriore al Contratto o per colpa dell' alienatario. Dec. 65. N. 13. p. 393.

FALLITO

Lo statuto di mercanzia stabiliva, che aperto il Giudizio di sindacato nei fallimenti si devolvevano al Tribunale della mercanzia tutte le cause riguardanti il Fallito. Dec. 6. N. 3. p. 61.

FONDATORE DI UN BENEFIZIO

Il Fondatore del Benefizio quando ha prefisso il tempo, ed il termine in cui si debbono verificare le qualità richieste nel presentando, si deve osservare quanto esso ha prescritto, e se nulla ha prefisso si deve osservare il tempo della vacanza. Dec. 10. Num. 31. 32. pag. 90.

FRUTTI SCADUTI

I Frutti scaduti dopo la vendita forzata dei Beni rimangono, per disposizione della Legge, immobilizzati per essere insieme col prezzo, distribuiti nel Giudizio d'ordine tra' Creditori inscritti. Dec. 19. N. 1. p. 152.

GIUDICE COMPETENTEMENTE ADITO

Quando il Giudice è già adito competentemente dall'attore non diviene incompetente per la domanda reconvenzionale fatta dal Reo. Dec. 40. N. 4. 234.

GIUDICE D' APPELLO

Quando il Giudice d' appello per conoscere della nullità della Sen-

Sentenza appellata è costretto ad esaminare il merito, è autorizzato a decidere anche sulla ingiustizia. Dec. 74. N. 10. p. 442.

GIUDICE SUPERIORE

Quando il Giudizio di prima Istanza ha avuto per subietto l'esame di moltiplici questioni, state quindi con una stessa Sentenza simultaneamente risolute, deve il Giudice superiore conoscere simultaneamente le questioni suddette. Dec. 71. N. 6. p. 422.

GIUDIZI UNIVERSALI

Ne' giudizi universali qual' è quello di rendimento di Conti è lecito al Giudice di separare la liquidazione di diritto *dalla liquidazione di* fatto *pronunziando sull' una, e riservando la cognizione dell' altra.* Dec. 1. N. 55. p. 6.

GIUDIZIO DI SALVIANO

Le questioni, quantunque d' alta indagine, che interessano gli estremi del Giudizio, sono sempre ammissibili anche nel Giudizio di Salviano. Dec. 8. N. 17. 18. p. 72.

GIUDIZIO SOMMARISSIMO

L' esame di questioni gravi, e complicate non è adattato ad un Giudice sommarissimo, e celere. Dec. N. 4. 462.

GIUDIZIO

Il Giudizio deve terminarsi avanti quel Tribunale ove è incominciato. Dec. 68. N. 5. p. 415.

Il Giudizio è sempre uno solo, quantunque le Istanze siano diverse. Dec. N. 2. p. 491.

GIURAMENTO

V. Danno dato.

GIURISDIZIONE PRIVATIVA

Quella privativa, e limitata Giurisdizione, che col Motuproprio del 27. *Settembre* 1828. *fu prescritta in ordine alle questioni che insorgessero fra la Commissione di Buonificamento della Maremma Grossetana, ed i Particolari era circoscritta da quelle sole questioni interessanti la Causa di Buonificamento.* Dec. 16. Num. 1. pag. 133.

Tutti i lavori da eseguirsi nell' interesse della Bonificazione debbono riguardarsi a tutti gli effetti come Opere interessanti la causa pubblica. Ivi N. 2.

Le questioni sottoposte alla privativa Giurisdizione dei Tribunali Grossetani erano quelle che riguardavano la materia dell' Impresa di Buonificamento, e dei lavori interessanti la di lei esecuzione. Ivi Num. 3. 8.

Tutte le disposizioni di una Legge, debbono intendersi ritenuto il tema ed il soggetto della Legge medesima. Ivi N. 4.

Le frasi indefinite sono succettibili della più limitata intelligenza, secondo l'indole della materia, la causa finale, e la verosimile volontà del Proferente. Ivi N. 5.

Merita una limitata intelligenza quella Legge, che conduce ad alterare il corso delle consuete Giurisdizioni. Ivi N. 6.

Le disposizioni precedenti quando sono espresse, e determinate, stanno a spiegare, e dichiarare le susseguenti, ove queste presentino dubbiezza nella loro intelligenza. Ivi N. 7.

Le questioni, che non hanno origine dai Lavori che interessano la causa pubblica sebbene vertenti fra la commissione di Buonificamento nella Maremma Grossetana, ed i Particolari, non sono sottoposte alla privativa Giurisdizione, perciò è competente a decidere il Supremo Consiglio. Ivi N. 9.

Per quelle questioni, che interessano essenzialmente la Causa del Buonificamento della Maremma Grossetana non è competente a deciderle il Supremo Consiglio. Ivi N. 10.

Non è dato ad alcuno d' invertere l'ordine dei Giudizi. Ivi N. 11.

V. Tribunali Grossetani.

GIUS ACCRESCENDI

Negli atti fra' vivi si presume stipulato il Gius accrescendi, se non quando l' Istrumento presenta esplicite cause solidali, o concorra un cumulo di urgenti riscontri non succettibili di diversa intelligenza per cui cessa la presunzione della stipulazione distributiva. Dec. 8. N. 1. p. 71.

V. Livelli.

GIUSTIZIA

Non v'ha cosa di più consentaneo, e di più coerente alla Giustizia naturale, e civile di quella che tenere la perfetta eguaglianza nella distribuzione dei diritti respettivi fra le Parti litiganti. Dec. 15. N. 21. p. 125.

IMPUGNATIVA

L'impugnativa d' un Credito resultante da una, o più Sentenze passate in giudicato non rende meno applicabile il citato Art. 688. *alla Sentenza successiva che ne ordini il pagamento.* Dec. 18. N. 2. p. 148.

INCIDENTE

Qualunque incidente non stato elevato nel Giudizio di prima Istanza, se vuol proporsi nel Giudizio di appello deve proporsi con citazione all' udienza della Ruota per l' ammissione del medesimo. Dec. 41. N. 2. p. 238.

Un Tribunale non può dirsi legittimamente richiamato a pronunziare

sopra un Incidente, se non previa citazione alla Parte a comparire. Ivi N. 3. p. 239.

Quando ai Giudici non costa in un modo legale d'essere stato promosso un Incidente, non possono ricusarsi alle legittime Istanze di lasciare discutere la causa sul merito Ivi N. 4.

Dell' incidente promosso nel giorno fissato per la spedizione della causa può dai Giudici omettersi la riunione al merito. Dec. 47. Num. 12. p 285.

Quando la questione incidentale non può risolversi, senza assumere la cognizione delle questioni interessanti il merito della causa, non può dal medesimo separarsi, e debbono insieme esaminarsi. Dec. 71. N. 7. 8. p. 422.

INCIDENTI

Le istanze fatte da una delle Parti nella pendenza di un Giudizio onde essere autorizzate a porre in essere una prova, o verificazione con contradizione dell' altra parte, costituiscono veri, e propri incidenti. Dec. 67. N. 1. p. 410.

L' eccezione può non essere ricevibile in un Giudizio esecutivo, perchè bisognosa di prove, e di giustificazioni, ma quando una prova, o verificazione è espressamente domandata al Giudice, benchè in un Giudizio esecutivo riveste anco in questo il carattere di domanda incidentale. Ivi N. 2.

Col Motuproprio del 9. *Febbraio* 1821. *viene accordato alle Ruote Civili la facoltà di riunire al merito della causa le questioni Incidentali, promosse nel corso del Giudizio, e di risolverle con una stessa, o separata pronunzia a loro arbitrio.* Dec. 71. Num. 1. 2. pag. 432.

Dell'ingiustizia di un Decreto di riunione di un Incidente al merito della causa incombe farne le prove a quegli, che ne rimprovera l' ingiustizia, la quale non ha luogo, se non nel caso, che comparisca manifesto l' abuso dell' arbitrio del Giudice datogli dalla Legge. Ivi N. 3. 4.

Tutto ciò, che dalle Parti è stato dedotto per via d' eccezione non può qualificarsi per vero, e proprio incidente, ma forma parte del merito della causa, che non può scindersi, o separarsi. Ivi N. 5.

INSCRIZIONE

L' inscrizione del credito privilegiato procedente da Contratto non soggetto a trascrizione, deve eseguirsi dirimpetto alle successive contrattazioni nel termine voluto dalla Legge, ed in mancanza il Creditore non può rivolgersi contro il Terzo, e perseguitare il Fondo. Dec. 55. N. 4. 5. p. 334.

INSTITORE

L'Institore non può obbligare i Proponenti al di là delle facoltà contenute nel Mandato dai medesimi conferitogli. Dec. 43. N. 5. 6. pag. 245.

INTERESSI NAUTICI

Gl'interessi nautici sono dovuti quando il rischio sia ricominciato a correre, non ostante che per una volontaria deviazione il precontemplato viaggio non abbia ricevuto il suo compimento. Dec. 53. N. 7. p. 324.

INTERVENTO

L'intervento di un Terzo non può domandarsi quando la causa soffre alterazione. Dec. 68. N. 6. p. 415.

IPOTECA LEGALE

L'ipòteca legale contro gli Amministratori volontari non è attribuita neppure dal gius comune. Dec. 1. N. 39. p. 5.

Non son soggetti ad ipoteca legale i Sequestrari i Custodi, i Sindaci de' Fallimenti, nè gli altri amministratori di simil sorte. Ivi N. 40.

IPOTECA GIUDICIALE

La convenzione, la potestà della Legge e l'autorità del Giudice erano anche nel Gius Comune le tre sorgenti dell'ipoteca. Dec. 1. N. 1. pag. 3.

L'ipoteca giudiciale indotta dalle Leggi Francesi essenzialmente di versifica dall'ipoteca giudiciale attribuita dal Diritto Romano. Ivi Num. 2

L'ipoteca giudiciale deriva dalle Sentenze e dagli atti giudiciari. Ivi Num. 3.

L'ipoteca è di strettissimo Gius e non può indursi se non che nei casi, e ne' modi autorizzati dalla Legge. Ivi N. 4.

L'oggetto dell'ipoteca è quello di procurare al Creditore l'adempimento d'una obbligazione in origine volontaria, alla cui esecuzione il Debitore siasi ingiustamente ricusato. Ivi N. 7. p. 4.

L'ipoteca giudiciale deriva dall'impero del magistrato. Ivi N. 8.

Per indurre ipoteca giudiciale richiedesi una Sentenza che con previa cognizione del diritto de' litiganti decida una controversia, e pronunzi una condanna, o dichiari, o imponga qualche obbligazione ad una delle parti. Ivi N. 9.

Per dar vita all'ipoteca giudiciale dee verificarsi o condanna o materia di condanna. Ivi N. 18.

L'ipoteca giudiciale riconosce l'origine e l'efficacia non dalla estrinseca forma ma dall'indole obbligatoria del giudicato, e dall'autorità e coazione della Giustizia. Ivi N. 23.

le non è dovuta di regola che nelle successioni testamentarie. Dec. 44. N. 1. p. 251.

L'azione alla Legittima dovendo direttamente sperimentarsi contro l' Eredità, e contro gli Eredi, non può esercitarsi dagli eredi medesimi non dandosi azione e passione nelle persone stesse, e sul medesimo subietto. Ivi N. 2.

L' obbligo di prestare la pura, e nuda legittima di ragione dovuta imposto dal Codicillante al suo Legatario colle parole avversative ma però con obbligo ec. *poste immediatamente dopo al divieto generico d' ogni detrazione deve riputarsi diretto non già ad indurre un prelegato di legittima a pro degli Eredi intestati, ma soltanto a ridurre ai termini di ragione la troppo estesa generalità del divieto suddetto per la contingenza del caso in cui i Legittimari non trovassero salva la loro legittima nella intestata eredità.* Ivi N. 3.

E tale intelligenza trova un validissimo appoggio nella dichiarazione del Disponente che il soggetto legato non debba imputarsi nella legittima dovuta al Legatario egualmenteche agli altri Legittimari. Ivi N. 2.

LIBERAZIONE ALL'ASTA

Le Istanze di approvazione di liberazione debbono dal Liberatario, dal Creditore, e anche dal debitore esser portate all'udienza con semplice citazione. Dec. 72. N. 1. p. 437.

Il Giudice sull'Istanza avanzata delibera validamente approvando la liberazione, malgrado che nello stesso giorno il debitore nomini Procuratore per opporsi. Ivi N. 2.

Quegli che vuole opporsi alla liberazione è duopo, scelto il Procuratore, che questi nominandosi tale in atti esibisca insieme l'eccezioni, o si presenti a darle all'udienza nel giorno pel quale è stato citato. Ivi N. 3.

LITIGANTE MISERABILE

Quando il Litigante, che ha avuto per miserabilità il procuratore, vince la Lite colla condanna del succumbente nelle spese, queste spese non forman credito al Vincitore, ma al procuratore, ed al Tribunale decidente. Dec. 38. N. 1. 2. p 223.

La cessione fatta dal Vincitore della Lite dell' importare delle spese, ch' è stato difeso come miserabile, non è efficace, perchè passano nel Procuratore, e nel Tribunale. Ivi N. 3.

LITIGANTE

Non si può obbligare chi agisce giudicialmente a valersi di altri mezzi, che di quelli, che egli crede in mente sua bastanti per ottenere l' intento, che si propone. Dec. 39. N. 1. p. 227.

LIVELLARE

Il livellare, ch' eredita da uno dei compresi nel livello la di lui porzione, e tenuto nel caso che quegli abbia lasciato dei debiti alla restituzione dei frutti percetti della porzione del livello ereditata. Dec. 8. N. 19 p. 72.

LIVELLI

Nei livelli a titolo oneroso quando la concessione è fatta a più persone si reputa solidale, ed estinta, che sia alcuna delle linee dei compresi la porzione ad essa spettante si accresce agli Individui viventi, e non si consolida al dominio. Dec. 8. N. 2. 3. p. 71.

Quando nei livelli onerosi la concessione è di un fondo tutto insieme considerato, quando tutti i primi conducenti assumono l' obbligazione di osservare i patti, e pagare il canone, e non si rammenta in particolare l' obbligo di alcuno dei medesimi, si presume il Gius accrescendi. Dec. 8. N. 4. p. 71.

Quando nei livelli onerosi concessi a più persone i contraenti hanno previsto il caso della non reversione di alcuna quota del livello per l'esistenza di alcuno dei provenienti dai primi investiti ha luogo il Gius accrescendi fra i compresi. Dec. 8. N. 5. p. 71.

Quando nei livelli concessi a più persone si ammette la vocazione delle femmine per una volta soltanto, ha luogo il Gius accrescendi fra i compresi. Ivi N. 6. 7.

Quando più conduttori di un livello hanno assunto l' onere di erigere una casa sul fondo livellare a loro spese non refettibili nel caso di devoluzione o per linea finita; o per canoni non soluti, ha luogo il Gius accrescendi fra i compresi. Ivi N. 8.

Nei livelli, nei quali è il Gius accrescendi fra i compresi, l' ipoteca impressa dal livellare sul fondo, persevera finchè dura la linea dei compresi. Ivi N. 9. 14.

V. Gius Accrescendi.

LIVELLO

Quando il Livello è dal conducente condotto per se, suoi Figli, Nepoti, e Pronepoti Maschi di Maschio lagittimi, ed a vita naturale *delle Figlie femmine di detti compresi se il figlio maschio della Femmina del conducente rinnova alla di lei morte il Livello, restano escluse le di lui sorelle femmine.* Dec. 9. N. 1. p. 84.

L' equità del Bartolo, *riguardo alla rinnovazione dei Livelli, è un rimedio tratto dalla* Leg. 1. §. Permittitur ec. *ch' è ricevuto comunemente nel Foro.* Ivi N. 2.

Il rimedio dell' Equità del Bartolo *tende ad ottenere la rinnovazione del Livello pazionato finito o per estinzione della linea de chia*

MAGISTRATO SUPREMO

MALLEVADOR GIUDICIALE

MALLEVADORE

MANDATO

MANOMORTA

La Legge non considera delittuoso l'atto, che trasferisce i beni nella manomorta, rapporto al quale ne dichiara solamente la nullità. Dec. 45. N. 8. p. 264.

MARITI

Quando i mariti di due sorelle sono per interesse delle medesime comparsi in Giudizio, ed hanno sostenuta la lite si presume, che sieno muniti del Mandato. Dec. 15. N. 9. p. 124.

MARITO

Al marito spetta di alimentare la moglie anche quando si allontana dalla di lui casa per sevizie. Dec. 57. N. 1. p. 348.

MERITO

Il merito della causa, per stabilire la competenza, è quello che risulta dalla quantità, ch'è stata chiesta nella domanda introduttiva del Giudizio. Dec. N. 1. 3. 4. 5. p. 491.

MIGLIORAMENTI

V. Casa Livellare.

MINORI

Quando un Consulente speciale della Tutrice, e l'Esecutore Testamentario senza alcuna autorizzazione, e cautela danno una somma dei minori ad Imprestito, possono gli stessi minori ripetere la detta somma dagli stessi consulente, ed esecutore. Dec. 25. N. 2., 10. p. 185.

MORTE D' UNO DE' LITIGANTI AVVENUTA PENDENTE LITE

In ordine agli Art. 116. *e segg. del Regolamento di Procedura, avvenuta pendente Lite la morte di alcuna delle Parti litiganti, finchè questa è ignorata, la Causa mantiene il legittimo suo corso, e solo rimane sospesa, quando dal Procuratore della parte mancata, ne venga notificata la mancanza all' altra parte.* Decis. 5. Num. 1. p. 51.

Il detto Regolamento di Procedura contempla il caso semplice in cui la notificazione venga fatta a tutte le parti nel medesimo giorno; ma non contempla il caso misto, in cui venga fatta alle diverse parti in giorni diversi. Ivi N. 2.

La sospensione, di cui sopra, è un Benefizio concesso dalla Legge alla parte mancata, onde i di lei eredi, o rappresentanti abbiano sufficiente spazio di tempo per provvedere al loro interesse. Ivi N. 3.

Tal sospensione si verifica tostochè a cura del Procuratore della parte mancata pervenga la notificazione della di lei mancanza ad una

delle altre parti, ancorchè non sia peranche pervenuta a tutte. Ivi N. 4. e 13.

Non implica contradizione, che mentre da un lato, ed a favore della parte mancata il termine nell'Istanza è rimasto sospeso, dall'altro lato proseguansi gli atti della Procedura da quelle parti, alle quali la notizia dell'avvenuto cambiamento non sia peranche pervenuta. Ivi N. 5.

Il procuratore della parte mancata rimane destituto di ogni legittima rappresentanza fino dal primo istante, in cui si mostra informato dell' avvenuto cambiamento con notificarlo ad una delle altre parti. Ivi N. 6.

Quando è stata contestata la lite col Procuratore legittimamente costituito, se la parte, che lo costituì, viene a morte, la Sentenza, che quindi si proferisca è valida, perchè il procuratore diviene padrone della Lite, ed il di lui Mandato non cessò colla morte del Costituente. N. 9. p. 480.

La Sentenza proferita dopo che uno dei litiganti sia morto, non è nulla, se dagli atti non risulta la scienza legale dell'accaduta morte. Ivi N. 10. 11.

Il cambiamento di una delle parti Litiganti deve notificarsi all' altra parte, ed affinchè la notizia sia legale, ed efficace, deve accompagnarsi da un Documento, che ne provi la verità. Ivi N. 12. 13. 14. 16.

L' operazione della Legge non può effettuarsi, che con i mezzi prescritti dalla stessa Legge. Ivi N. 15.

NAVE

V. Capitano.

NEGOZIANTE

Non può dirsi provata la qualità di Negoziante dall'essersi alcuno qualificato in qualche atto per tale, non potendosi sottoporre con una semplice dichiarazione ad esser privato per un debito Civile della Libertà personale. Dec. 14. N. 1. p. 120.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Tutti gli atti di Procedura successivi alla nomina del Procuratore sono ad esso legittimamente notificati. Dec. 84. N. 1. 2. p. 514.

NOTIFICAZIONE DI DECRETO

Quando col fatto, le Parti aderiscono ad un Decreto proferito, ne consentono l' esecuzione, e quindi procedono ad ulteriora in Causa, non solo supplisce alla mancanza di notificazione del Decreto stesso, ma importa altresì una tacità rinunzia alle irregolarità, delle quali fosse attaccabile. Ivi N. 2. 3. 5. p. 479.

Il Padre può vendere i Fondi avventizi del Figlio Minore, privatamente, e senza Incanti. Ivi N. 6.

PADRON DIRETTO

Non si presume nel Padrone diretto la scienza della servitù, alla quale l'Enfiteuta ha sottoposto il Fondo Livellare. Dec. 51. Num. 8. p. 313.

Nei casi di reversione del Fondo Livellare al Padrone diretto, questi deve pagare una somma al migliorante fra lo speso, ed il migliorato, tanto più quando costa, che l'aumento è destinato a far parte dello stesso Fondo. Dec. 51. N. 16. 17. p. 313.

PARTE DISPOSITIVA DI SENTENZA

Quando la parte dispositiva di una Sentenza offre un dubbio, deve questo interpetrarsi, e schiarirsi dalla parte motiva della medesima. Dec. 4. N. 10. p. 43.

PARTE OBBLIGATA

Alla parte che si è obbligata spetta l'onere della prova della sua liberazione. Dec. 1. N. 48. p. 6.

PATTO

Il patto nei Contratti di Livello, che nei casi di devoluzione per incorsa caducità, o linea finita il Fondo Livellare debba tornare al Padrone diretto con tutti i miglioramenti anche Magni, ed eccessivi, *deve osservarsi in tutta la sua estensione.* Dec. 51. N. 15. p. 313.

PEGNO PRETORIO

Nel Gius Romano non restava costituito il Pegno pretorio o l' ipoteca giudiciale dalla condanna del debitore finchè non era seguita l'apprensione del possesso de' Beni. Dec. 1. N. 6. p. 3.

PERIZIA

La perizia che trova nel carattere non riconosciuto della dissomiglianza in alcune lettere, fa nascere un qualche sospetto di falsità. Dec. 61. N. 3. p. 372.

PERMUTANTE

Il Permutante parificato al Venditore, ha, come quello pel prezzo non corrisposto, per le differenze, e conguagli un Gius reale su gli stabili permutati per il regime ipotecario. Dec. 56. N. 1. 7. p. 333.

Il Permutante deve per il competente conguaglio di permuta prenderne Inscrizione. Dec. 55. N. 11. p. 334.

PERPETUITA' DI UN BENEFIZIO

La perpetuità del Benefizio si desume dall' osservanza, cioè dal non essere stato nei tempi passati remosso alcun Rettore. Dec. 10. N. 18. p. 90.

POSSESSORI LIVELLARI

I possessori Livellari, spesso avviene, che nel Fondo Enfiteutico, fanno dei grandiosi lavori, sobbene sappiano, che questi insieme col Fondo vanno al Padrone diretto, nel caso di caducità, specialmente quando il Livello, è di lunga durata. Dec. 51. Num. 9. 10. 11. p. 313.

POSSESSO

Quegli, che in forza di convenzioni è divenuto il rappresentante legale di una Eredità ha diritto al possesso della medesima. Ivi N. 3. p. 462.

Colui, che crede di aver diritto al possesso dei Beni Ereditari, non può assumerlo, dopo di esser ricorso all'Ufizio del Giudice per ottenerlo. Ivi N. 6. p. 462.

POSIZIONI

Il mezzo di prova per posizioni non può rigettarsi, salvo, quando sia luogo, la speciale resecazione di alcuna di esse, a forma dell'Istanza, che possa farsene. Dec. 14. N. 5. p. 120.

Le Posizioni debbono ammettersi con Decreto ordinatorio *da notificarsi alla Parte, e le Cedole sigillate debbono custodirsi dal Cancelliere fino al giorno destinato per rispondervi.* Dec. 48. Num. 6. p. 291.

L'assistenza di un Giudice alle risposte alle posizioni è assolutamente necessaria quando è stata richiesta dal Ponente. Ivi N. 7.

Le risposte alle Posizioni debbono riceversi dal Cancelliere del Tribunale, ove pende il Giudizio. Ivi. N. 8.

Un Decreto del Giudice, che ordina l'apertura delle Posizioni, emanato dopo che sono state arbitrariamente aperte, non sana l'arbitrio. Ivi N. 9.

Nei Tribunali Ruotali non un solo Giudice, ma l'intera Ruota deve decretare l'ammissione delle Posizioni, e la successiva apertura delle medesime. Ivi N.10.

Le nostre Leggi non danno ai Giudici altro mezzo di esercitare la loro Giurisdizione, che quello dell'Ordinanze, dei Decreti, e delle Sentenze. Ivi N. 11.

L'acquiescenza delle Parti alla violazione delle forme prescritte dalla Legge per l'ammissione e apertura de'le posizioni non induce una tacita rinunzia alla nullità, che ne deriva. Ivi N. 12. 13.

La violazione delle forme prescritte dal Regolamento di Procedura, relativamente alle posizioni rende nulla la sentenza, che viene emanata. Ivi N. 14.

PRESENTAZIONE AD UN BENEFIZIO

Quegli, che ha il Padronato attivo, e passivo *di un Benefizio, che presenta se stesso, si suppone presentato dal Fondatore, nè può la presentazione riguardarsi come ambiziosa.* Dec. 10. N. 34. p. 90.

Il Presentato dal Patrone di Turno ad un Benefizio, che manca dei requisiti voluti dal Fondatore, non può far valere la sua presentazione in concorso di altro Presentato, che ha tutti i possibili requisiti. Ivi N. 35. p. 91.

Il Quadrimestre accordato ai Patroni non resta sospeso da una Lite che venga introdotta, se pure questa non investe il diritto di presentare, ma solamente quello dell' esercizio di tal diritto. Ivi N. 36.

Il Patrono del Benefizio, che nell'esercizio del suo diritto di presentare ha errato, resta pregiudicato, se dentro il quadrimestre non ha corretto il suo errore. Ivi N. 37.

Il Patrono, che non ha corretto il suo errore commesso nell'esercizio del suo diritto di presentare dentro il quadrimestre, non può rimettersi in buon giorno in riguardo della sua ignoranza e buona fede. Ivi N. 38.

Quando l'esercizio del Padronato attivo è diviso per Turno fra più famiglie, la devoluzione di questo esercizio, quando il Patrono di Turno non ha psesentato in tempo, opera a favore degli altri Turnari e non dell' Ordinario. Ivi N. 39. 40.

Quando il Fondatore del Benefizio, che divide per Turni il Padronato attivo, e vuole che dal Patrono di Turno sia presentato un individuo delle Famiglie onorate dello stesso Padronato, non può dirsi che abbia diviso per Turni anche il Padronato passivo. Ivi N. 41.

Il Padronato passivo diviso per Turni non opera a favore di quegli, che ha in suo favore la prelativa vocazione, quando questi sia incapace, ed indegno del Benefizio. Ivi. N. 42.

PRIVILEGIO

Il privilegio concesso ai dividenti sopra gl' immobili per il conguaglio in contanti delle divise, deve essere iscritto entro sessanta giorni, altrimenti degenera in ipoteca. Dec. 65. N. 12. p. 393.

PROCURATORI

I Procuratori dei cessionari dei litiganti, dei Tutori Curatori, e altri amministratori tanto legali, che volontari, debbono esibire uno special mandato per poter assumere il patrocinio della causa. Dec. 37. N. 1. 8. p. 219.

PROSECUZIONE D'APPELLO

Quando nel termine Legale non è proseguito l'appello ha diritto l'appellato di domandare e di ottenere la dichiarazione dell'inefficacia dell'appello. Dec. 7. N. 3. p. 66.

La prosecuzione dell'appello fatta dopo la domandata inefficacia del medesimo, per non essere stato proseguito nel termine Legale, non è attendibile. Ivi N. 4.

Quando l'atto di appello è stato proseguito entro il termine voluto dalla Legge il Tribunale a quò perde ogni giurisdizione a conoscere dell'appello medesimo. Dec. 66. N. 2. p. 416.

Il Tribunale a quo addiviene incompetente a conoscere dell' interposto appello, in tempo debito proseguito, tutto che la domanda di rejezione d'appello sia anteriore all'atto di prosecuzione, e non notificato, quando alla domanda fatta dall' appellato non è stato contradetto dall'appellante. Ivi N. 3.

PROVA TESTIMONIALE

Deve rigettarsi la prova testimoniale, quando comunque favorevole non è capace a distruggere il sospetto di falsità Dec. 61. N. 8. p. 373.

E' inammissibile la prova testimoniale, quando dato per provato ciò che è stato capitolato, non può giovare al merito della causa. Dec. 65. N. 22. p. 393.

PROVA

La prova nascente dalla confrontazione del carattere costituisce un debolissimo riscontro, quando non è accompagnata da altri indizi e congetture. Dec. 61. N. 2. p. 372.

PROVE SUSSIDIARIE

Le prove sussidiarie e presuntive sono legittime e nel loro genere perfette quando inducono moral certezza di fatto commesso. Dec. 1. N. 57. p. 6.

PUPILLI

Le operazioni dei Tutori illegittimi non sono obbligatorie per i Pupilli. Dec. 25. N. 3. 8. p. 185.

PURGAZIONE DI ATTENTATI

E' di regola, che fino alla purgazione degli attentati non si può procedere in Causa, la qual regola non ha luogo, quando il soggetto della disputa riguarda la sussistenza, o insussistenza degli stessi attentati. Dec. 74. N. 2. 3. p. 442.

RAPPRESENTANTE UN LUOGO PIO

Qualunque Rappresentante legittimo di Università, o luogo Pio può indipendentemente da partito o consenso generale dei componenti il medesimo iniziare la Lite, che sia diretta al recupero dell'as-

segnamento posseduto, e amministrato dal Terzo. Dec. 13. N. 1. p. 116

I Rappresentanti le Confraternite Laicali possono sostenere la Lite per interesse della stessa confraternita senza autorizzazione del Segretario del Regio Diritto, quando la Lite riguarda un' Articolo di pura Rendita. Ivi N. 2.

REFEZIONE DI DANNI

Ha luogo la refezione dei danni quando negli arresti ravvisar si possa dolo, o colpa lata inescusabile. Dec. 3. N. 6. p. 40.

REGIME IPOTECARIO

Lo scopo essenziale del regime Ipotecario consiste principalmente nella distinta totale, ed assoluta pubblicità degli oneri de'quali sono affetti gli stabili. Dec. 55. N. 10. p. 334.

REGRESSO

Il patto del regresso dei beni non conferisce che un' azione personale; ma quando accordasse un'azione reale dovrebbe per la sua conconservazione essere iscritto. Dec. 65. N. 4. p. 393.

REJUDICATA

Quando costa della rejudicata non è lecito richiamare in dubbio la cosa decisa. Dec. 15. N. 7. p. 124.

RELAZIONE

La relazione deve farsi alle cose prossime, ed alle espresse, e non alle remote, e non espresse. Dec. 4. N. 9. p. 43.

RENDIMENTO DI CONTO

L' obbligo di render conto importa l'obbligo di pagarne il possibile reliquato. Dec. 1. N. 19. p. 4.

Il rendimento di Conti fatto al Debitore non può essere obbligatorio pel Creditore pignoratario se non in quanto Egli vi abbia aderito. Dec. 1. N. 49. p. 6.

Nel caso di plausibile difficoltà di render conto, imputabile al Creditore, spetta all' arbitrio del Giudice di valutarla, e di supplire con mezzi equipollenti, e sussidiari. Dec. 1. N. 58. p. 7.

REO CONVENUTO

Al Reo convenuto è permesso di addurre anche eccezioni contradittorie, perciò non può negarglisi d'impugnare una qualità a se dannosa, della quale avesse in avanti per errore convenuto. Dec. 14. N. 2. 3. p. 120.

REPETIZION D'INDEBITO

La repetizione dell' Indebito debbe accordarsi ogni volta, che si è pagato, o data cosa, cui nè civilmente, nè naturalmente erasi obbligato perchè l'errore rimove il consenso, e perchè ciò che non

devesi per alcuna Legge, non è dovuto per un improvido pagamento. Dec. 24. N. 8. p. 175.

Quegli che ripete l'indebito non per conseguire un lucro, ma per evitare un danno, la repetizione dell'indebito è accordata. Ivi. 9.

REQUISITI COSTITUENTI LA COSA GIUDICATA

Le medesime Persone, la medesima cosa, la medesima Causa di domandare sono i requisiti, che debbono necessariamente concorrere per costituire la cosa giudicata, e per determinare la conformità di due Sentenze Dec. 4. N. 3. 4. p. 43.

RESCRITTO SOVRANO

Con Sovrano Rescritto del 14. *Marzo* 1828. *tutte le questioni vertenti fra il sig. Dott. Pagani, ed il sig. Vincenzio Mori, occasionate dalla costruzione della nuova strada Volterrana furono delegagate coi loro incidenti al Regio Commissario di Volterra.* Dec. 69. N. 1. 2. p. 422.

Colla sola cessazione della Causa non viene a mancare, come volevasi, l'effetto, ove questa Causa fosse materialmente, e per un tempo esistita. Ivi N. 3.

I Rescritti Sovrani nati non alle Istanze delle Parti, ma come suol dirsi di proprio moto debbono alla lettera, senza indagine, e nella loro materialità essere eseguiti. Ivi N. 4.

Di due Cause ancorchè finali, una che manchi non impedisce di regola, nella perseveranza dell'altra che proceda, ed abbia luogo quello intorno a cui si dispose. Ivi N. 5. 6.

Casca ogni disputa d'orrezione di un Rescritto, quando questo viene da un nuovo Rercritto confermato. Ivi N. 7.

RESTITUZIONE IN INTERO

La domanda di restituzione in intiero non sospende gli effetti dell'atto, contro di cui si propone, se la parte, che insiste per l'esecuzione dell'atto stesso dà cauzione, che stia ad assicurare l'esito del Giudizio di restituzione in intiero. Dec. 26. N. 7. p. 192.

RETTORE DI UN BENEFIZIO

Quando colle Rendite del Benefizio il Rettore del medesimo può appena parcamente alimentarsi cessa nel patrono il diritto alla alimentaria sovvenzione. Dec. 30. N. 1. 3. pag. 210.

Le distribuzioni Corali dovute al Rettore del Benefizio debbono calcolarsi per misurare il diritto del patrono alla alimentaria sovvenzione. Ivi N. 2. 5.

Le distribuzioni corali, che gode un Benefiziato, si considerano non come frutti di esso, ma come rimunerazioni del servizio personale, quando si tratta di pensione a favore di altro Benefiziato, o di

un Terzo, per il che duopo è una Grazia che difficilmente si accorda. Ivi N. 4.

Nella Tassazione delle pensioni alimentarie a favore di un Benefizio sulle Rendite del medesimo ha luogo un moderato arbitrio. Ivi Num. 6.

RISERVI

Dirimpetto a precedenti riservi non è valutabile il successivo silenzio del Creditore. Dec. 1. N. 51. p. 6.

RISERVO GENERALE DI RAGIONI

Un generale riservo di ragioni è incompatibile colla piena liberazione del Debitore. Ivi N. 52. p. 6.

RISPOSTE ALLE POSIZIONI

V. Posizioni.

RIUNIONE D'INCIDENTI AL MERITO

Ai Tribunali di seconda, come a quelli di prima istanza è concesso di riunire al merito della Causa gl' incidenti non pregiudiciali. Dec. 66. N. 1. p. 406.

La riunione dell'Incidente al merito deve farsi con speciale Decreto. Dec. 67. N. 3. p. 410.

La riunione dell'incidente al merito, può, non ostante il riservo di disgiungerlo non ridotto all'atto, equivalere ad una rejezione della prova domandata. Ivi N. 4.

Quando la causa è stata discussa prima che da una delle Parti venga promosso l'incidente di nuova Perizia, può risolversi, dopo la riunione del medesimo incidente al merito senza nuova discussione. Ivi N. 1. p. 474.

Può la Ruota al principio dell'udienza riunire l'incidente al merito della causa, e quindi alla fine dell'udienza stessa rigettare l' Istanza incidentale, e passare alla decisione del merito subito che cade il giorno a tal decisione fissato. Ivi N. 2.

Può la Ruota nel denegare l'elezione di un periziore calligrafo commettere un'ingiustizia, ma non commette una nullità. Ivi N. 3.

I Tribunali Ruotali, e tutti gli altri di seconda Istanza possono quando lo credano conveniente riunire gl' incidenti al merito della causa, e pronunziare sull' uno, e sull'altro una sola Sentenza Ivi N. 1. p. 477.

La Legge non prescrive l'intervallo del tempo, che deve passare fra il decreto di riunione, e la Sentenza definitiva sul merito, e sull'incidente. Ivi N. 2.

La Ruota può riunire la decisione dell' Incidente al merito della Causa, malgrado l'opposizione di una delle Parti. Dec. 82. N. 1. 2. 3. p. 506.

La riunione dell'Incidente sull'ammissione delle Posizioni con facoltà di disgiungerlo, se dopo la visita fossero le medesime riconosciute rilevanti, non lede la giustizia. Ivi. N. 4.

RUOTA DI FIRENZE

Le Sentenze che la Ruota di Firenze ha emanate come Tribunale di appello nelle cause risolute dal Magistrato Supremo inferiori di merito alle L. 200. appellate per il capo della nullità sono inappellabili, come quelle del Supremo Consiglio. Dec. 73. N. 3. p. 440.

SCRITTA PRIVATA

La Scritta privata fa fede in Giudizio allora quando viene approvata dalla parte contro cui fu prodotta. Dec. 61. N. 1. p. 372.

SENSALE

La qualità di Sensale *è incompatibile con quella di Negoziante.* Dec. 14. N. 4. p. 120.

SENTENZA DEFINITIVA

E' definitiva *la Sentenza che decide una contestazione o condannando, o dichiarando o pronunziando una obbligazione.* Dec. 1. N. 15. p. 4.

SENTENZA CRIMINALE NON DEFINITIVA

Quando la Sentenza in un Giudizio Criminale di Truffa *dichiara non esser luogo a procedere, senza pregiudizio delle ragioni competenti al dolente, non è una Sentenza definitivamente assolutoria.* Dec. 42. N. 1. p. 341.

Non sempre le Sentenze, che nei Giudizi Criminali assolvono l' Inquisito ex capite innocentiae *danno diritto al medesimo di ripetere dal suo avversario la refezione dei danni.* Ivi N. 2.

SENTENZA NULLA

L'atto di riassunzione di Causa deve notificarsi all'altro Litigante affinchè questi abbia il tempo necessario per far le sue difese, mancando il quale la Sentenza è nulla. Dec. 83. N. 3. 4. 5. p. 509.

SENTENZA PROVVISORIA

E' provvisoria *la Sentenza che pronunzia una condanna provvisionale.* Dec. 1. N. 16. p. 4.

SENTENZA VALIDA

Quegli che domanda l'ammissione de' Testimoni senza citare la parte contraria a discutere questa domanda, la Sentenza proferita senza far caso della stessa domanda non può essere attaccata di nullità. Dec. 40. N. 5. p. 234.

E' valida la Sentenza dei Tribunali Ruotali, che decide insieme della nullità obiettata alla prima Sentenza, e della giustizia, o ingiustizia della medesima. Dec. 74. N. 5. 9. 11. p. 442.

SENTENZA

Ogni Sentenza per la sua giuridica efficacia deve imporre assoluzione o condanna in termini espressi. Dec. 1. N. 10. p. 4.

O almeno in termini equipollenti. Ivi. N. 11.

La Sentenza che ordina un Rendimento di Conti senza pronunziare alcuna condanna, nè alcuna dichiarazione del Debito non è un titolo abile a produrre l' ipoteca giudiciale. Dec. 1. N. 20. p. 4.

Quando la Sentenza abbisogna d'una accettazione per essere eseguita, l'esecuzione emana dalla libera volontà dell' accettante non dall'autorità del Magistrato. Dec. 1. N. 31. p. 5.

SENTENZE CONFORMI

Quando le Sentenze conformemente assolvono un preteso debitore non si può il medesimo tenere per obbligato, non potendosi far rivivere un debito, che due Sentenze dicono, che non esiste. Dec. 4. N. 1. 2. p. 43.

Due Sentenze conformi proferite in contradittorio Giudizio contro due sorelle ed il lungo lasso del tempo dalla loro emanazione sono argomenti per credere che le dette sorelle stassero legittimamente in Giudizio, e che gli atti fossero validi. Dec. 15. N. 8. p. 124.

SENTENZE DI ROMA

Le Sentenze emanate in Roma possono prodursi ai Tribunali Toscani come mezzi di prova, ma non fanno per se medesime prova provata, o prova tale da rifondere l'onere della contraria prova dimostrante la loro ingiustizia in coloro, contro dei quali sono state prodotte. Dec. 39. N. 2. p. 227.

SENTENZE DI STATO ESTERO

Le Sentenze di Stato Estero prodotte nei Tribunali Toscani si valutano dai Giudici quello, che essi credono, che possano meritare, e talvolta non saranno cosa alcuna valutata, se non sono accompagnate dai documenti, e dagl'atti pe'quali venne emanata. Dec. 39. N. 3. 4. p. 227.

Non si può senza pregiudicare la questione nel Merito caricare con una pronunzia interlocutoria, una delle Parti dell'onere di provare l' Ingiustizia della Sentenza estera. Ivi N. 5.

Spetta alla Parte, contro la quale si reca dall'Avversario la Sentenza estera a conoscere quali eccezioni, e quali produzioni possono occorrerle per combatterla, ed eliminarne ogni efficacia di prova. Ivi N. 6.

L'Esecuzione delle Sentenze Estere non può accordarsi dai Tribunali Toscani e solamente può darsi a quelle emanate in quelli Stati, co'quali la Toscana ha un Trattato Politico, mediante il quale è ammessa la reciproca esecuzione de Giudicati. Ivi N. 7.

Al limitato oggetto di stabilire la competenza, basta che una Sentenza estera costituisca un grado di prova qualunque. Ivi N. 8.

SEQUESTRO

Colui, che fa un sequestro ad effectum assecurandi *deve necessariamente esibire il titolo del suo Credito.* Dec. 52. N. 1. p. 319.

Il titolo di Credito deve il sequestrante esibirlo al Tribunale ove egli hà fatto il sequestro ad effectum assicurandi, *nè può giovargli di averlo esibito in altro Tribunale.* Ivi N. 2.

L'esibizione dei Titoli del Credito per cui si fa il sequestro, ha per oggetto di far conoscere al Tribunale su quali basi il sequestro possa giuridicamente fondarsi. Ivi N. 3.

Il sequestro ad effectum cavendi *deve revocarsi quando non concorrono gli estremi del buon Gius, e del pericolo della dispersione degli assegnamenti sequestrati.* Ivi N. 4.

Manca al Procuratore Legale il buon Gius *per fare un sequestro* ad effectum assicurandi *contro gli assegnamenti del Cliente, quando le sue Notule non hanno ottenuta la giudiciale tassazione.* Ivi N. 5.

Quando manca il pericolo della dispersione degli assegnamenti sequestrati, ancorchè nel sequestrante sia il buon Gius, *deve revocarsi il sequestro fatto* ad effectum assicurandi. Ivi N. 6. 7.

Pendente il Giudizio di sequestro non può farsi novazione alcuna riguardo agli Oggetti sequestrati a danno del Creditore sequestrante, di modo che il sequestrario se vende o consegna ad altri i detti oggetti, sono mal venduti, e si considerano sempre esistenti. Dec. 70. N. 1. 2. p 427.

La nullità della vendita degli oggetti sequestrati eseguita dal sequestrario non può sanarsi col deposito di una somma, accompagnato dalla dichiarazione di supplire. Ivi N. 3. 5.

La vendita degli oggetti sequestrati, pendente il Giudizio di sequestro, è una disposizione in contravvenzione dell' Autorità Giudiciale, da cui prende vita il sequestro. Ivi N. 4. 6. 7.

Si appone il Sequestro sulla cosa litigiosa, se concorrono giusti timori di deperizione di ciò, che forma il soggetto della disputa. N. 1. p. 456.

Può il Giudice ammettere, o confermare il Sequestro cautelativo senza essere rigoroso nella prova del buon gius dell'attore sequestrante, quando vi ha dubbio di dispersione. Ivi N. 2.

Quando il sequestro cade sulla cosa litigiosa è anche necessario, che il Credito sia provato, almeno in genere, e che costi del buon diritto del sequestrante. Ivi N 3. 4. 5.

Un sequestro giudiciale, e l'elezione di un Economo destinato a conservare, ed amministrare una eredità non ha luogo, quando l'amministrazione è in quegli, che v'ha dei diritti coeguali a coloro che vi si oppongono. N. 5. p. 462.

SERVITU'

Ciascuno deve valersi della servitù, che abbia in comune con altri moderatamente, e con eguaglianza di godimento, e non già da recare pregiudizio agli altri Soci. Dec. 20. N. 4. 9. p. 157.

Non è lecito fare alterazioni, e innovazioni nel fondo che si riscontrino contrarie alla destinazione del Padre di Famiglia. Ivi N. 5.

Per una mera equità concedesi talvolta di edificare sul Fondo altrui, sempre che per altro ne risulti grande utilità all' Edificante, e senza altrui pregiudizio. Ivi Num. 6. 7. 8.

SIEPE

Il godimento della Siepe *consiste nella conservazione della medesima.* Dec. 15. N. 17. p. 125.

Si godono, e si percipono i frutti della Siepe *nel tagliare i rami ridondanti degli Alberi, che si usano per legna.* Ivi. N. 18.

Le Siepi *dei confini si tagliano periodicamente per via di* potatura *e vi si rinnovano le piante, e gli alberi in luogo di quelli, che deperiscono.* Ivi N. 19.

Gli alberi vecchi, e cascanti dall' età che sono nelle Siepi *fanno parte e vengono sotto il nome di frutti.* Ivi N. 20.

La Siepe, *che divide un fondo fra due padroni si considera il confine, e ne è comune la pertinenza.* Dec. 15. N. 1. p. 124.

Le Siepi *per lo più di Pruni, e di piccole piante si tengono ad una limitata altezza che basti ad impedire il passo agli uomini, ed alle bestie nel predio, che ne è cinto.* Ivi N. 2.

Esistono delle Siepi *miste di pruni, e basse piante, e sparse di frequenti alberi di alto fusto, che servono di riparo ai fondi contro i venti nocivi alle viti, agli olivi, ed altri frutti, ed alle semente, e anche a fare ombra agli stradoni, o viali di Ville, e luoghi di delizia.* Ivi N. 3.

Le Siepi *con alberi di alto fusto servono ancora per ritrarne legna con rimondarli periodicamente.* Ivi N. 4.

SIMULAZIONE DI DATA

I rapporti strettissimi di sangue sono un riscontro per presumere la si

mulazione della Data della Gira di un recapito mercantile. Dec. 27. N. 4. p. 196.

SIMULAZIONE ILLECITA

Dalla simulazione illecita è sempre inseparabile il dolo, e la frode. Dec. 45. N. 1. p. 263.

Quando l' eccezione di una illecita simulazione potesse proporsi dagli Eredi di quegli che vi avesse cooperato, la prova dovrebbe esserne più grave, e più rigorosa. Dec. 9. N. 45 p. 264.

Quando si tratta di una simulazione del genere delle dolose, e illecite, come è quella, che la Legge punisce, la prova deve esserne più rigorosa, e più grave. Ivi N. 10.

SIMULAZIONE

La Legge del 1. Febbraio 1751. §. 9. stabilisce, che quegli, il quale tenta per mezzo di simulazione fraudar la Legge per trasferire dei beni nella mano morta, incorre nella nullità dell'atto, e nella pena pecuniaria, o afflittiva ad arbitrio del Giudice. Dec. 45. N. 4. p. 263.

L' onesto carattere di una Donna debitrice, e di un di lei Cognato creditore, la fiducia di questi verso di quella distruggono la congettura di simulazione di una confessione di debito fatta senza le necessarie formalità, e cautele legali. Dec. 45. N. 13. p. 264.

Quando si ha la prova di una causa vera, e proporzionata a persuadere della realtà del Contratto, non è lecito andar vagando per rintracciare una causa di simulare, ne di esaminar congetture per appoggiare la simulazione. Dec. 45. N. 9. p. 264.

La circostanza di avere una Donna bastanti assegnamenti per supplire agli aggravii non è attendibile per provare la simulazione di un debito creato dalla stessa donna. Ivi N. 16.

Uno dei più potenti riscontri esclusivi della simulazione nei Contratti delle Donne si reputa il semplice intervento del Giudice alla celebrazione dell' atto Ivi N. 17.

Una prova convincente della verità di un credito, capace di escludere la simulazione, è l' esistenza di uno scartafaccio, nel quale il Creditore ha notate con dettaglio le diverse somministrazioni al debitore. Ivi N. 18.

Un riscontro che esclude la pretesa simulazione di un credito è il deposto di un onesto Curiale, il quale nel servire il debitore, abbia replicatamente dal medesimo intesa la vera esistenza del suo debito. Ivi N. 19.

Il ritrovamento fra le Carte ereditarie del debitore della dimostrazio-

ne delle partite di somministrazioni fattegli dal Creditore, e che sopra la medesima è basata la confessione di debito esclude la pretesa simulazione del medesimo. Ivi N. 20.

La pretesa simulazione di un credito resta esclusa dalla ricevuta degli annui interessi trovata tra le Carte ereditarie. Ivi N. 21.

Se le congetture servono a provare la simulazione, meglio anche servono ad escluderla. Ivi N. 22.

Le congetture addotte a sostegno della simulazione, restano vinte dalla causa vera, e dalle veementi congetture, che persuadono la sincerità dell'atto. Ivi N. 23.

All'effetto di denegare l'esecuzione ad un pubblico Istrumento non basta il sospetto di simulazione, ma si richiedono congetture veementi, che facciano violenza all'intelletto del Giudice per crederla Ivi N. 24.

SISTEMA IPOTECARIO

L'oggetto del sistema Ipotecario è quello di indurre la scienza dei pesi reali gravanti i Fondi. Dec. 46. N. 6. p. 280.

Gli equipollenti all'effetto d'indurre ne' Terzi la scienza dei vincoli ipotecari, e di sanare l'irregolarità di una Inscrizione, non si debbono desumere dalle qualità personali, e accidentali di un dato Creditore. Ivi N. 7.

SOSPENSIONE DI TERMINE DELL'ISTANZA

La domanda della sospensione della causa avanzata nel giorno stesso in cui è proferita la Sentenza, non opera la nullità della medesima. Dec. 84. N. 3. p. 514.

La domanda della sospensione del termine dell'Istanza per la malattia del Procuratore legale è allegabile quando è giustificata, e concessa per Decreto all'udienza. Ivi N. 4. p. 515.

La domanda di sospensione del termine dell'Istanza, prodotta nel giorno della spedizione della causa, può dai Giudici rigettarsi, e se nella reiezione si ravvisasse un eccesso d'arbitrio, sarà la Sentenza rimproverabile d'ingiustizia, ma non di nullità. Ivi N. 5. 6.

SOSPENSIONE DI UN GIUDIZIO

Alla sospensione regolare di un Giudizio per la pendenza di un'altro può esser luogo nel caso, che la risoluzione di questo possa avere sulla decisione di quello una diretta influenza. Dec. 74. N. 1. pag. 442.

SOSPETTO DI FALSITA'

Avvalora il sospetto di falsità la troppo serotina produzione del do-

cumento impugnato, e per produrlo l'averè aspettato la morte di quello, al quale viene attribuita la firma. Dec. 61. N. 4. p. 372.

Rendesi maggiore il sospetto di falsità nel vedersi un atto di importanza mancante delle convenienti formalità. Ivi N. 5.

Accresce il sospetto per trovarsi scritto parte sul tergo di un foglio bollato, e parte sopra un pezzo di carta libera. Ivi N. 6.

Il veemente sospetto di falsità rende ineseguibile, il documento, e il sospetto viene equiparato alla falsità. Ivi N. 7. p. 373.

Il sospetto di falsità nelle materie civili si equipara alla stessa falsità, ed è capace a togliere la civile esecuzione. Dec. 65. N. 20. p. 393.

La perizia dei Calligrafi si rende inconcludente nella sussistenza di riscontri, che possino esser capaci a indurre un sospetto di falsità. Ivi N. 21.

SOSPETTO

Ad un ragionevole sospetto sono sempre sottoposte le nuove domande che al termine della causa vengono dedotte. Dec. 68. N. 3. 4. p. 415.

SPAZIO

V. Casa.

SPEDIZIONE AUTENTICA DI SENTENZA

La spedizione autentica della Sentenza fa fede della firma del Giudice fino all' iscrizione in falso. Dec. 1. N. 5. p. 3.

SPESE

Non può essere assoluto dalle spese quell' appellante che incompetentemente interpone appello per la ragione di avere la parte appellata contestato giudizio, quando l' incompetenza è relativa, e non assoluta, nel qual caso devono considerarsi in colpa ambedue le parti litiganti. Decis. 62. N. 2. p. 377.

Colui, ch' è condannato in tutte le spese giudiciali, o stragiudiciali, e nei danni, deve rifondere in aumento, anche le spese mere volontarie Dec. 80. N. 1. 2. p. 495.

La condanna nelle spese mere volontarie è implicita nella condanna alla refusione dei danni, la tassazione delle quali è di competenza del Cancelliere del Tribunale, ove è stata agitata la Causa. Dec. 80. N. 4. 5. 6. p. 495.

STABILIMENTI PUBBLICI

Alla classe degli amministratori legali, o volontari dei patrimoni, non appartengono i capi dei pubblici Stabilimenti; alla prima clas-

se appartengono quelli deputati dalla Legge, o dai Magistrati; ed alla seconda coloro, che per disposizione dell' uomo assumono l' amministrazione de' Beni altrui. Decis. 37. Num. 2. 4. p. 219.

Le autorità, che presiedono ai pubblici Stabilimenti vengono dal Principe, e nulla hanno di comune con gli Amministratori legali, i quali si prestano alle cure dell' Amministrazione coll' ordinata missione della Legge, o dei Magistrati. Ivi N. 3. 5.

STATUTI ANTICHI

Qualunque intelligenza, che si dasse agli antichi Statuti contraria alle parole, ed al loro naturale significato è illegale, assurda, ed incongrua. Dec. 31. N. 3. p. 211.

STATUTO DI VERGHERETO

Secondo lo Statuto di Verghereto le Femmine *sono escluse dalla successione intestata, anche del Padre, in concorso dei* Fratelli *degli* Zii, *e dei* Nipoti. Dec. 31. N. 1. 2. 4. 6. 7. p. 211.

STRADIERI

Gli stradieri alle porte delle città gabellabili sono obbligati ad arrestare le merci, che in quelle città s' introducono senza il pagamento delle gabelle. Dec. 3. N. 4. p. 40.

SUCCUMBENTE

Il succumbente, che nel termine di giorni 10. *ha interposto l' appello dalla Sentenza ad esso contraria, ha dedotto all' esercizio il diritto di appellare, del di cui esercizio può valersi osservando le forme necessarie tanto all' effetto sospensivo che devolutivo.* Decis. 81. Num. 2. pag. 502.

SUPERFLUITA' DI PAROLE

L' argomento desunto dalla non supponibile superfluità delle parole contenute nella disposizione e di per se stesso debolissimo, e fallacissimo. Dec. 44. Num. 5. p. 252.

E non procede giammai quando le parole che diconsi superflue esprimono e ripetono quello che per disposto della Legge avrebbe dovuto sottintendersi. Ivi N. 6.

Non ponno dirsi superflue quelle parole che sono dirette al maggiore schiarimento della volontà del disponente. Ivi N. 7.

Non dee darsi alla disposizione una intelligenza tale che porti a to-

gliere o diminuire l' emolumento alle persone predilette, a favor delle quali la disposizione fu diretta, per attribuirlo o in tutto, o in parte a persone meno dilette, e soltanto per incidenza rammentate nella disposizione medesima. Ivi N. 8.
Allorquando una data disposizione può egualmente riferirsi ad una causa necessaria debbe sempre nel dubbio referirsi a questa anzichè a quella. Ivi N. 9.

SUPERSESSORIA

I Tribunali debbono esser circospetti in ammettere le domande di Supersessoria, *perchè il più delle volte sono dirette ad arrestare indefinitivamente il corso dei Giudizi.* Dec. 6. N. 1. p. 61.
Quegli, che domanda la Supersessoria *deve provare pienamente, e concludentemente il danno grave, e irreparabile, che verrebbe a risentire dalla prosecuzione del Giudizio.* Ivi N. 2.

TERMINI

I Termini alla regolare instaurazione dei Giudizi d'appello stabiliti dalla Procedura debbono rispettarsi anco riguardo agli appelli, che riguardano i Giudizi interlocutori. Dec. 7. N. 1. p. 66.
Per disposizione generale del Regolamento di Procedura i termini di tutti gli Atti sono continui. Dec. 12. N. 1. p. 113.
Colla Legge del 23. *Settembre* 1815. *restano sospesi i termini delle Cause tanto ordinarie che sommarie, e resta sospeso anche il termine ad appellare, la qual sospensione non ha luogo negli altri giorni feriati dell'anno.* Ivi N. 2.
Tutti i Giudizi Ordinari hanno la durata di mesi sei correnti, nè restano sospesi, che nel solo feriato Autunnale, e spirato un tal termine restano perenti. Ivi N. 3.
Il termine ad appellare agli effetti devolutivi è di sei mesi continui, nè può restar sospeso da alcun Feriato intermedio, meno che da quello Autunnale. Ivi N. 4.
Quando i Termini scadono in giorno non legale, gli Atti potranno farsi nel giorno successivo. Ivi N. 5.
Quando, pendente lite, muore uno dei Litiganti, e che la morte di questo è opportunamente notificata agli altri Collitiganti, restano per ministero della Legge sospesi i termini dell' Istanza. Dec. 83. N. 1. p. 509.
Per riattivare i termini dell' Istanza, sospesi per la morte di uno dei Litiganti, è necessario un'atto di riassunzione accompagnato da

certe determinate formalità, simili a quello con cui s'introduce un Giudizio. Ivi N. 2. 6.

TESTAMENTO

Il Testamento, o atto di recezione del medesimo dovrà contenere la menzione espressa che è stata pagata la Tassa all'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, sotto pena di nullità del Testamento. Dec. 17. N. 1. p. 140.

Il Notaro, che nel ricevere un Testamento Olografo omette di dichiarare nell'atto di Recezione di aver ricevuta la Tassa dovuta all'Opera di S. Maria del Fiore, ma che inserisce tale dichiarazione sopra l'involto del Testamento da esso firmata, dal Testatore, e dai due Testimonj adibiti nell'atto di recezione non commette alcuna nullità. Ivi N. 2. 5. p. 141.

Quando sull'involto del Testamento Olografo il Notaio quasi ripete l'atto di recezione, e dice di aver ritirata la Tassa di L. 5, 10. si debbono qualificarsi queste parole come un' atto di recezione. Ivi N. 3. 4.

L'espressa menzione nei Testamenti, o negli atti di recezione dei medesimi del pagamento della Tassa all'Opera di S. M. del Fiore non è una forma indotta dalla Legge per assicurare la verità, e perfezione dell'atto, ma è diretta ad altro oggetto. Ivi N. 6.

La fede del Notaio suol valutarsi di peso, e di prova eguale a quella di due Testimoni. Ivi N. 7.

Il fine della Legge di ordinare che i Notai nei Testamenti o negli atti di recezione facciano menzione di aver ritirata la Tassa dovuta all'Opera di S. M. del Fiore è di assicurare all'Opera medesima il conseguimento della Tassa. Ivi N. 8. 10.

Ove cessa il fine cessa necessariamente anche la forza di ogni disposizione. Ivi N. 9.

In dubbio si pronunzia sempre per la validità dei Testamenti, e si adotta ogni possibile interpetrazione per sostenerli. Ivi N. 11.

TESTATORE

Il Testatore, che ordina un Legato cospicuo a favore di una Persona, e successivamente con Codicillo, ne ordina un altro, dee supporsi, che la detta Persona onorata de' Legati, sia da esso creduta capace di conseguirli, lo che fa cessare il sospetto della simulazione di una confessione di debito fatta a favore della stessa Persona. Dec. 45. N. 11. p. 264.

TESTIMONI

TRANSAZIONE

TRASCRIZIONE

TRIBUNALI GROSSETANI

TURPITUDINE

L'invocare la propria turpitudine è vietato secondo i principii di sana morale, e di buona giurisprudenza. Dec. 45. N. 2. p. 263.

UFIZIO VOLONTARIO

E' sempre volontario e non giudiciale l'Ufizio deferito dal Giudice per concorde volere delle parti interessate. Dec. 1. N. 38. p. 5.

VENDITORE

Il Venditore, e molto meno il suo Fidejussore, può essere obbligato a soffrire i danni per l'evizione della cosa venduta, quando non avvenga per sua colpa, ma del Compratore. Dec. 24. N. 3. p. 174.

Il Venditore non è obbligato per l'evizione quando questa ha avuto luogo perchè il Compratore ha omesso di far la Voltura in conto proprio ai Libri Estimali del Fondo comprato. Ivi N. 4.

Il Venditore è tenuto a rilevare indenne il Compratore da ogni pregiudizio ch' egli possa risentire a riguardo della cosa comprata in conseguenza delle azioni contro di esso state intentate da colui, che pretende di aver dei diritti. Dec. 68. N. 1. p. 415.

VIAGGI MARITTIMI

Non possono considerarsi Viaggi di lungo corso quelli dalle Coste del Regno di Granata al Porto di Livorno, poichè sono Viaggi, che non escono dall'ambito del Mediterraneo. Dec. 50. Num. 3. pag. 303.

VOCAZIONE SIMULTANEA DE' FIGLI AD UN LIVELLO

Non ha luogo la simultanea vocazione dei Figli nei Contratti Enfiteutici, sebbene siano indicati nominalmente col Padre, o colla Madre prima acquirente. Dec. 21. N. 1. p. 161.

La dottrina escludente la simultanea vocazione è quella, che comunemente si seguita in pratica dai Tribunali, perchè è fondata sull'equità naturale. Ivi N. 2. 4.

Per ammettere la simultanea vocazione nei Livelli bisogna indurre una donazione inter vivos, *che non è ordinariamente da presumersi.* Ivi N. 3.

I Figli sebbene nominati dalla Madre, prima acquirente del Livello, nella conduzione del medesimo, non può dirsi, che siano chiamati simultaneamente, ma ordine successivo, *se non fanno la Voltura del Fondo in proprio nome ai Libri estimali.* Ivi N. 5.

Quando nel Padrone diretto non v' ha motivo alcuno, nè interesse di

FINE DEL TOMO XXXI.

ERRORI	CORREZIONI
Pag. 53. Vers. 8. « la sig. Orsola Zanobi	« la sig. Orsola Fazuoli
Pag. 57. Vers. 26. « all' arbitraria prestazione dei Giudizi	« all'arbitraria protelazione dei Giudizi
Pag. 58. Vers. 11. « dato origine alla perenzione	« fatto argine alla perenzione
Pag. 58. Vers. 23. 24. « l'appellante	« l'appellato
Pag. 59. Vers. 12. « non dal dì della prima notificazione	« non dal dì dell'ultima, ma dal dì della prima notificazione
Pag. 89. Vers. 16. « Ammesso	« Annesso
Pag. 201. Vers. 2. « e rendere inconcepibile il Documento	« e rendere ineseguibile il Documento
Pag. 252. Sommar. N. 9. *ad una causa necessaria.*	« *ad una causa volontaria, e ad una causa necessaria.* «
Pag. 257. Vers. 13. « Non caduti la disposizione ec. «	« non caduti in disposizione «
Vers. 22. « con titolo di ogni rimanenza ec. «	« con titolo di legato di ogni rimanenza »
Pag. 258. Vers. 12. « e che l'obbligo da esso ingiunto ec. «	« e che l'obbligo da essa ingiunto«
Vers. 13. « ai suoi fratelli subordinato al caso ec. «	« ai suoi fratelli fosse subordinato al caso ec. «
Pag. 259. Vers. 10. « anch'essa ec. «	« anch'esso «
Vers. 14. « Num. 4. «	« Num. 5. «
Vers. 17. « costituisce. «	« costituisse «
Pag. 285. Vers. 17. « della riparazione di essi	« della repetizione di essi
Pag. 407. Vers. 10. « dopo acconsentite le difese	« dopo aver sentite le difese

[illegible]



